



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Seconda Corte di Assise di Appello di Firenze

Composta dai Signori:

- 1. *Dott.* Alessandro Nencini *Presidente rel.*
- 2. *Dott.* Luciana Cicerchia *Consigliere*
- 3. *Sig.ra* Elena Perrucci *Giudice Popolare*
- 4. *Sig.ra* Lucia Bargelli *Giudice Popolare*
- 5. *Sig.ra* Veronica Alessi *Giudice Popolare*
- 6. *Sig.ra* Marisa Lippi *Giudice Popolare*
- 7. *Sig.ra* Genny Ballerini *Giudice Popolare*
- 8. *Sig.* Giovanni Cocco *Giudice Popolare*

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica *Dott. Alessandro Crini* ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di rinvio dalla Corte di Cassazione contro

1) *KNOX Amanda Marie, n. a Seattle (U.S.A.) il 9/7/1987*, elett. dom. c/o Avv. Luciano Ghirga di Perugia (Ferm. 6/11/07 det. Perugia – Ord. Cust. Caut. 9/11/07 G.I.P. Trib. Perugia n. 6671/07 – Ord. scarc. 3/10/11 C. Assise Perugia n. 10/10 r.g. not. 3/10/11)

CONTUMACE

2) *SOLLECITO Raffaele, n. a Bari il 26/3/1984*, res. Giovinazzo (BA), Via Solferino n. 4 – dom. Bisceglie (BA), Via il Vuolo n. 22 – dom. leg. – (Ferm. 6/11/07 det. Perugia – Ord. Cust. caut. 9/11/07 G.I.P. Trib. Perugia n. 6671/07 r.g. – Ord. scarc. 3/10/11 C. Assise Perugia n. 10/10 r.g. not. 3/10/11 – Ord. appl. misura divieto espatrio 30/1/14 C. Ass.App. Firenze n. 11/13 r.g. not. 31/1/14)

PRESENTE

N. 2 R.Sent.

N. 11/13 Reg. Gen.
N. 9066/07 R. N. R.

Sentenza

In data
30 gennaio 2014

Depositata il
29 APR. 2014

IL FUNZIONARIO CAUSELLARIO
Luciano Ghirga

Fatto avviso ai sensi dell'art. 548, 2° comma c.p.p. il _____

Estratto contumaciale il _____

Il _____ trasmesso estratto sentenza per esecuzione da _____

a: Procura Generale Sede – Procura Repubblica c/o Tribunale di _____

Il _____ fatta scheda per: _____

Il _____ trasmessi F.N. all'Ufficio Recupero Crediti

N. _____ C.P.

IMPUTATI

ENTRAMBI:

A) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 573 primo comma n. 5, in relazione al reato sub C) e 577 primo comma n. 4, in relazione all'art. 61 nn. 1 e 5 c.p., per avere, in concorso tra loro e con Guede Rudi Hermann, ucciso Kercher Meredith, mediante strozzamento e conseguente rottura dell'osso ioide e profonda lesione alla regione antero-laterale sinistra e laterale destra del collo, da arma da punta e da taglio di cui al capo B), e quindi choc meta emorragico con apprezzabile componente asfittica secondario al sanguinamento (derivato dalle ferite da punta e taglio presenti nelle regioni antero-laterale sinistra e laterale destra del collo e dalla contestuale abbondante aspirazione di materiale ematico), e profittando dell'ora notturna e dell'ubicazione isolata dell'appartamento condotto in locazione dalla stessa Kercher e dalla stessa Knox, oltre che da due ragazze italiane (Romanelli Filomena e Mezzetti Laura), appartamento sito in Perugia, Via della Pergola n. 7, commettendo il fatto per motivi futili, mentre il Guede, con il concorso degli altri, commetteva il delitto di violenza sessuale.

B) del reato di cui agli artt. 110 c.p. 4 Legge n. 110/1975, per avere, in concorso tra loro, portato fuori dell'abitazione del Sollecito, senza giustificato motivo, un grosso coltello da punta e taglio lungo complessivamente cm. 31 (sequestrato al Sollecito il 6 novembre 2007, rep. 36).

C) del delitto di cui agli artt. 110, 609 bis e ter n. 2 c.p., per avere, in concorso tra loro e con Guede Rudi Hermann (il Guede esecutore materiale, in concorso con i coimputati), costretto Kercher Meredith a subire atti sessuali, con penetrazione manuale e/o genitale, mediante violenza e minaccia, consistite in manovre di costrizione produttive di lesioni, in particolare agli arti superiori e agli arti inferiori e in zona vulvare (soffusioni ecchimotiche alla faccia anterolaterale della coscia sinistra, lesioni nell'area vestibolare in sede vulvare e area ecchimotica alla faccia anteriore terzo medio della gamba destra), nonché nell'utilizzo del coltello sub B).

D) del delitto di cui agli artt. 110, 624 c.p., perché, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi A) e C), si impossessavano della somma di € 300,00 circa, di due carte di credito, della Abbey Bank e della Nationwide, entrambe del Regno Unito, e di due telefoni cellulari, appartenenti a Kercher Meredith, sottraendoli alla stessa che li deteneva.

(Fatto da qualificare ai sensi dell'art. 624 bis c.p., stante il riferimento al luogo di esecuzione del reato contenuto nel capo A), qui richiamato).

E) del reato di cui agli artt. 110, 367 e 61 n. 2 c.p., per avere, in concorso tra loro, simulato il tentato furto con effrazione nella camera dell'appartamento di Via della Pergola 7, abitata da Romanelli Filomena, rompendo il vetro della finestra con una pietra prelevata dalle vicinanze

dell'abitazione che veniva lasciata nella stanza, vicina alla finestra, il tutto per assicurarsi l'impunità dai delitti di omicidio e di violenza sessuale, tentando di attribuirne la responsabilità a sconosciuti penetrati, a tal fine, nell'appartamento.

Fatti tutti avvenuti in Perugia, nella notte fra il 1° e il 2 novembre 2007

KNOX Amanda Marie, inoltre:

F) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 368 comma 2 e 61 n. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sapendolo innocente, con denuncia sporta nel corso delle dichiarazioni rese alla Squadra Mobile ed alla Questura di Perugia in data 6 novembre 2007, incolpava falsamente Diya Lumumba detto "Patrick" del delitto di omicidio in danno della giovane Kercher Meredith, il tutto al fine di ottenere l'impunità per tutti e in particolare per Guede Rudi Hermann, anch'egli di colore come il Lumumba.

In Perugia, nella notte tra il 5 ed il 6 novembre 2007

APPELLANTI

il P.M. ed entrambi gli imputati avverso la sentenza della Corte di Assise di Perugia in data 4-5 dicembre 2009 che dichiarava Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele colpevoli dei reati ascrittigli sub lettere A), in detto reato assorbito il delitto contestato alla lettera C), nonché sub lettere B), D) limitatamente ai telefoni cellulari ed E) e, per quanto riguarda Knox Amanda Marie, anche del reato ascrittore sub lettera F), reati tutti unificati sotto il vincolo della continuazione e, escluse le aggravanti di cui agli artt. 577 e 61 n. 5 c.p., ad entrambi concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, **li condannava alla pena di anni 26 di reclusione la Knox ed alla pena di anni 25 di reclusione il Sollecito** (p.b. per la continuazione anni 24 di reclusione), nonché ciascuno al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.

V. gli artt. 29 e 32 c.p. dichiarava entrambi interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena.

V. gli artt. 538 e ss. c.p.p. condannava Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele al risarcimento, in solido tra loro, dei danni nei confronti delle costituite parti civili John Leslie Kercher, Arline Carol Lara Kercher, Lyle Kercher, John Ashley Kercher e Stephanie Arline Lara Kercher, danni da liquidarsi in separata sede e concedeva una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad € 1.000.000,00 ciascuno in favore di John Leslie Kercher e Arline Carol Lara Kercher e ad 800.000,00 ciascuno in favore di Lyle Kercher, John Ashley Kercher e Stephanie Arline Lara Kercher, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

condannava Knox Amanda Marie al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita Patrick Diya Lumumba, da liquidarsi in separata sede e concedeva una provvisionale immediatamente esecutiva di € 10.000,00 .

Condannava Knox Amanda Marie alla refusione delle spese di costituzione e difesa in favore di Patrick Diya Lumumba che liquidava in complessivi € 40.000,00 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Condannava Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita Aldalia Tattanelli da liquidarsi in separata sede e Lyle Kercher, John Ashley Kercher e Stephanie Arline Lara Kercher concedeva alla stessa una provvisionale immediatamente esecutiva di € 10.000,00.

Condannava gli imputati in solido alla refusione delle spese di costituzione e difesa in favore della parte civile Aldalia Tattanelli che liquidava in complessivi € 23.000,00 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

V. l'art. 240 c.p. disponeva la confisca dei corpi di reato.

V. l'art. 530 c.p.p. assolveva gli imputati dalla residua imputazione di cui al capo D) perché il fatto non sussiste.

RICORRENTI

il P.G., l'imputata Knox Amanda Marie e le parti civili Stephanie Arline Lara Kercher, Lyle Kercher, John Leslie Kercher, John Ashley Kercher, Arline Carol Mary Kercher avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia in data 3/10/2011 che dichiarava Knox Amanda Marie colpevole del reato di cui al capo F), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., e, riconosciute attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 368 c.p., la condannava alla pena di **anni 3 di reclusione.**

Confermava, limitatamente a tale capo, le statuizioni civili di cui alla sentenza appellata e condannava Knox Amanda Marie al pagamento delle spese di costituzione e difesa di parte civile sostenute nel presente grado da Patrick Diya Lumumba, liquidate in complessive € 22.170,00 per diritti ed onorari oltre a rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.


Assolveva entrambi gli imputati dai reati loro ascritti ai capi A), B), C) e D) per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo E) perché il fatto non sussiste, respingendo la domanda proposta nei loro confronti dalla parte civile Tattanelli Aldalia.

Ordinava l'immediata liberazione di Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele se non detenuti per altra causa.

La Corte Suprema di Cassazione con sentenza in data 25/3/2013 annullava la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) (in esso assorbito il capo C), B, D, E ed

all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. contestata in relazione al capo F) e rinviava per nuovo giudizio alla Corte di Assise d'Appello di Firenze.

Rigettava il ricorso di Knox Amanda Marie che condannava al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Lumumba Diya liquidate nella somma di € 4.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 2 novembre 2007, poco dopo le ore 13.00, veniva rinvenuto nell'immobile di Via della Pergola 7 di Perugia, il cadavere di una ragazza, successivamente identificata per Meredith Kercher, di nazionalità inglese, trasferitasi in Italia a fine estate 2007, nell'ambito del progetto Erasmus, ed impegnata nella frequenza di corsi universitari nella città umbra. Il corpo senza vita era disteso sul pavimento della camera da letto che la ragazza occupava all'interno della abitazione condotta in locazione con altre tre ragazze, appartamento di proprietà di tale Tattanelli Aldalia.

In relazione all'omicidio della ragazza, ed ad altri reati connessi di cui si avrà modo di dire, il Procuratore della Repubblica di Perugia, all'esito della fase delle indagini preliminari, esercitava l'azione penale nei confronti di Amanda Marie Knox, coinquilina della vittima, studentessa universitaria originaria di Seattle (USA), anch'essa impegnata in un progetto di studi in Italia; di Raffaele Sollecito, studente presso la facoltà di ingegneria informatica dell'Università degli Studi di Perugia, legato da una relazione sentimentale con la Knox; ed infine nei confronti di Rudi Herman Guede, cittadino ivoriano residente fino dall'infanzia in Perugia.

Si svolgeva conseguentemente udienza preliminare, nel corso della quale Rudi Herman Guede chiedeva e veniva ammesso al rito abbreviato, ciò che determinava la separazione della sua posizione processuale; all'esito dell'udienza preliminare, i coimputati Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito venivano rinviati a giudizio avanti alla Corte di Assise di Perugia con le imputazioni di omicidio volontario in danno di Meredith Kercher, reato consumato in concorso con Rudi Herman Guede - giudicato separatamente, come si è detto - delitto aggravato dall'essere stato commesso in occasione della consumazione del delitto di violenza sessuale, per futili motivi, sfruttando condizioni di minorata difesa della vittima; di violenza sessuale commessa dagli imputati in danno di Meredith Kercher in concorso con Rudi Herman Guede; della contravvenzione di cui all'art. 4 legge nr 110\1975 per aver portato fuori della abitazione del Sollecito un coltello a lama nuda, arma utilizzata per la consumazione del delitto di omicidio aggravato; di furto aggravato dei due telefoni cellulari di proprietà della parte offesa, nonché di denaro e di due carte di credito; infine del delitto di simulazione di reato, per aver simulato all'interno della abitazione le tracce di un furto commesso da ignoti, nei quali sarebbero stati da individuare anche i probabili autori dell'omicidio in danno di



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Meredith Kercher. La sola Amanda Marie Knox veniva inoltre tratta a giudizio per il delitto di calunnia aggravata perché, nelle fasi concitate delle indagini successive alla scoperta dell'omicidio, accusava falsamente, sapendolo innocente, Diya Lumumba detto "Patrick" dell'omicidio di Meredith Kercher; reato di calunnia commesso, secondo l'impostazione accusatoria, al fine di ottenere la impunità per sé e per i correi dall'omicidio della Kercher.

Il processo a carico di Rudi Herman Guede, celebratosi con il rito abbreviato, veniva definito con sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Perugia in data 28 ottobre 2008 alla pena di anni trenta di reclusione, oltre pene accessorie. Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Assise di appello di Perugia, la quale peraltro, previa concessione delle attenuanti generiche, ed operata la diminuzione per il rito, riduceva la pena ad anni 16 di reclusione. In data 16 dicembre 2010, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione respingeva il ricorso presentato dal Guede avverso la sentenza di appello, che conseguentemente acquistava autorità di cosa giudicata.

Il 16 gennaio 2009 aveva inizio il giudizio ordinario avanti alla Corte di Assise di Perugia nei confronti degli altri coimputati, Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, nell'ambito del quale rinnovavano la costituzione di parte civile i familiari di Meredith Kercher e Tattanelli Aldalia nei confronti di entrambi gli imputati, Diya Lumumba nei confronti della sola Amanda Marie Knox.

Preliminarmente alla istruttoria dibattimentale venivano svolte eccezioni di nullità di atti procedurali relativi alla fase delle indagini (e segnatamente dell'interrogatorio dell'imputato Raffaele Sollecito, per l'omesso deposito degli atti di indagine preventivamente all'esperimento dell'atto) e la Corte respingeva le nullità dedotte con ordinanza dibattimentale; così come disattendeva una istanza proveniente dalla difesa di Amanda Marie Knox e relativa alla denuncia di incostituzionalità dell'art. 237 cpp, nella parte in cui non prevede il divieto di utilizzazione di documenti consegnati all'Autorità giudiziaria dall'imputato in assenza del difensore.

Esaurite le formalità di apertura del dibattimento, e decise le eccezioni preliminari sollevate dalle parti, la istruttoria dibattimentale prendeva avvio nel febbraio del 2009, con l'escussione dei testi e dei consulenti del Pubblico Ministero, che si protraeva fino al giugno 2009, allorquando veniva effettuato l'esame della imputata Amanda Marie Knox, con l'assistenza di un'interprete di lingua inglese nella persona di Anna Baldelli Fronticelli.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In esito all'esame dell'imputata, veniva disposto l'esame del coimputato giudicato separatamente, Rudi Herman Guede, il quale si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Si procedeva quindi ad escutere i testi indicati dalle difese degli imputati, unitamente ai loro consulenti tecnici.

Medio tempore, la Corte aveva disposto perizia di ufficio, su richiesta della difesa dell'imputato Raffaele Sollecito, al fine di provvedere alle trascrizioni delle intercettazioni ambientali e telefoniche autorizzate nella fase delle indagini preliminari. Segnatamente venivano sottoposte a perizia le intercettazioni ambientali eseguite nei locali della Questura di Perugia nella giornata del 2 novembre 2011, locali ove si erano intrattenute le coinquiline di Meredith Kercher, i giovani occupanti l'appartamento sottostante a quello teatro del delitto, nonché le amiche inglesi della studentessa uccisa; inoltre venivano sottoposte a trascrizione le intercettazioni ambientali autorizzate per la registrazione dei colloqui intrattenuti in carcere dall'imputata Amanda Marie Knox con i suoi genitori. Per quanto attiene specificamente alle intercettazioni telefoniche, queste ultime riguardavano le utenze fisse e mobili dei familiari dell'imputato Raffaele Sollecito.

Conclusa l'istruttoria dibattimentale, la Corte respingeva con ordinanza alcune eccezioni relative alla asserita lesione del diritto di difesa degli imputati in corso di processo, e all'udienza del 9 ottobre 2009 le difese degli imputati avanzavano richiesta di perizie ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

In particolare, veniva richiesta perizia medico legale volta ad accertare, con maggiore precisione, la forbice temporale in cui era avvenuto il decesso di Meredith Kercher e quindi, in ultima analisi, l'omicidio; veniva richiesta la effettuazione di perizia medico legale volta a stabilire le modalità di consumazione dell'omicidio, con particolare riferimento alla partecipazione o meno di una pluralità di coautori; la ripetizione delle indagini genetiche effettuate da personale della Polizia di Stato, in special modo sui reperti nr 165 B) e 36) [gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher al momento della aggressione, nonché coltello sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito, presunta arma del delitto] venendo contestate le modalità di repertazione da parte della Polizia Scientifica, in particolare della dott.ssa Patrizia Stefanoni; veniva richiesta una perizia audiometrica, tesa a stabilire se la teste Capezzali Nara avesse avuto la possibilità di percepire le urla da lei riferite nella deposizione testimoniale; infine, veniva richiesta una perizia sui personal



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

computer degli imputati, le cui memorie erano risultate danneggiate tanto da non consentirne la duplicazione.

La Corte, con ordinanza dibattimentale, respingeva le istanze istruttorie in ultimo formulate, e dichiarava chiuso il dibattimento; all'esito della discussione, in data 5 dicembre 2009, decideva la causa mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza.

La Corte di Assise di Perugia dichiarava Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito penalmente responsabili, in concorso, dei reati di omicidio volontario aggravato [capo A) della imputazione] con esclusione della aggravante della minorata difesa, e ritenendovi assorbita la condotta contestata sotto il profilo della violenza sessuale, nonché del reato di furto aggravato, limitatamente ai due cellulari in uso a Meredith Kercher, e di simulazione di reato [capi B) e D) della imputazione]; infine, con esclusivo riferimento all'imputata Amanda Marie Knox, anche del delitto di calunnia aggravata commesso in danno di Diya Lumumba, e, per l'effetto, condannava Raffaele Sollecito alla pena di anni 25 ed di reclusione e Amanda Marie Knox alla pena di anni 26 di reclusione. Gli imputati venivano inoltre condannati al pagamento delle spese processuali, ed a quelle della custodia cautelare in carcere, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, cui venivano concesse provvisoriamente. Veniva infine disposta la confisca dei corpi di reato in giudiziale sequestro.

Il percorso argomentativo della sentenza del Giudice di prime cure può essere ricostruito sinteticamente nel modo che segue.

Preliminarmente la Corte di Assise dava una descrizione analitica del teatro degli accadimenti e dei contatti avuti da Meredith Kercher con le amiche inglesi, con le altre occupanti l'appartamento e con i ragazzi che vivevano nell'appartamento sottostante; in special modo veniva fornita descrizione dell'immobile di Via della Pergola nr 7, nonché delle modalità in cui veniva rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher. Passava poi la Corte ad analizzare i rapporti della ragazza uccisa con i giovani che a vario titolo avevano avuto un ruolo nella vicenda, anche soltanto per aver conosciuto la ragazza, soffermandosi in particolare sulla persona di Rudi Herman Guede.

Con specifico riferimento all'originario coimputato, giudicato separatamente, il Giudice, dopo aver affermato che molteplici elementi davano per certa la presenza dell'ivoriano nell'appartamento al momento della consumazione dell'omicidio (presenza oggi acclarata



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dalla sentenza di condanna passata in giudicato) affrontava la questione relativa alle modalità di ingresso del predetto nell'appartamento. Veniva escluso, sulla base di una articolata motivazione, che il Guede si fosse introdotto furtivamente nell'immobile attraverso la finestra con il vetro rotto presente nella stanza di Romanelli Filomena, ravvisando nelle evidenti tracce dello scasso una condotta simulatoria di un furto. In secondo luogo, veniva escluso che la vittima stessa avesse consentito volontariamente l'accesso alla abitazione al Guede; così come veniva escluso che il giovane avesse utilizzato una delle chiavi dell'appartamento in possesso delle coinquiline della vittima, essendo risultato accertato che le predette erano tutte, la sera tra il 1° ed il 2 novembre 2007, lontane da Perugia, e comunque impossibilitate ad essere presenti sul posto.

La Corte prendeva quindi in esame le posizioni processuali degli imputati, atteso che la sola Amanda Marie Knox era in possesso di altra chiave dell'appartamento, e valutava gli elementi istruttori raccolti in relazione alle dichiarazioni della ragazza, secondo la quale dalla tarda serata del 1° novembre al mattino del 2 novembre 2007 lei ed il suo fidanzato, Raffaele Sollecito, erano rimasti nella abitazione di lui, avevano cenato, ascoltato musica, visto un film, assunto stupefacente di tipo leggero, e fatto l'amore. Dopo di che avevano ivi trascorso la notte fino al mattino successivo, allorquando la Knox, verso le dieci, si era recata nella propria abitazione in Via della Pergola nr 7 per fare una doccia e cambiarsi di abito, avendo programmato nella giornata del 2 novembre una gita a Gubbio con il Sollecito. Il racconto della imputata, se opportunamente verificato processualmente, avrebbe costituito un insormontabile alibi in relazione all'orario in cui Meredith Kercher era stata aggredita, nella tarda serata del 1° novembre, e comunque nelle ore della notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007.

La Corte evidenziava nella motivazione una serie di incongruenze nel racconto della imputata, nonché una serie di incompatibilità con altre emergenze istruttorie (la deposizione del teste Antonio Curatolo, che avrebbe visto gli imputati la sera del 1° novembre 2007 assieme nella zona di Piazza Grimana tra le 21 circa e le 23 della sera; gli accertamenti tecnici sul telefono dell'imputato e sul computer in uso al predetto, che ne avrebbero attestato un uso durante la notte, e le deposizioni testimoniali dei testi Capezzali Nara e Manocchia Antonella). Passava quindi all'esame delle attività investigative svolte dalla polizia giudiziaria, sia nella villetta che durante la perquisizione effettuata nell'abitazione del Sollecito, alle repertazioni effettuate, nonché alla valutazione delle investigazioni medico



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

legali volte all'accertamento delle modalità della aggressione, della eventuale violenza sessuale subita dalla vittima, delle cause e dell'epoca presunta del decesso della Kercher.

Dopo un ampio ed articolato esame delle deposizioni dei testi, delle risultanze investigative, ed all'esito dell'esame in contraddittorio dei consulenti di ufficio e di quelli delle parti, il Giudice di primo grado perveniva alla conclusione che la morte di Meredith Kercher era stata determinata *“ dall'asfissia cagionata dalla ferita di maggiore gravità inferta al collo a seguito della quale il sangue finì anche nelle vie aeree impedendo l'attività respiratoria, situazione aggravata dalla rottura dell'osso ioide – anche questa riconducibile alla azione del tagliente – con conseguente dispnea. “* (pag. 163 sentenza Corte di Assise di primo grado). La ragazza inoltre aveva subito violenza sessuale, seppure non con penetrazione vaginale.

Una volta fissata la causa della morte, la Corte affrontava la problematica relativa ai mezzi che la determinarono, con particolare riferimento alle ferite provocate da un' arma da taglio, pervenendo alla conclusione che più di uno furono i coltelli che provocarono le ferite sul corpo di Meredith Kercher e, ragionevolmente, impugnati da mani diverse; fra le armi utilizzate per consumare l'omicidio certamente, secondo i Giudici di prime cure, era presente il coltello rinvenuto nella abitazione di Raffaele Sollecito e repertato con il nr 16), più volte citato.

Per quanto riguarda l'ora presunta della morte, all'esito dell'esame delle risultanze delle perizie e delle consulenze tecniche in atti, la Corte riteneva di indicare il lasso temporale in interesse tra le ore 23.00 \ 23.30 circa della sera del 1° novembre 2007(alle ore 21.00 circa la ragazza era rinchiusa) e le ore 04,50 del mattino del 2 novembre 2007.

L'interesse dei Giudici di primo grado si soffermava poi sull'esame delle risultanze delle indagini genetiche, condotte con il procedimento ex art. 360 c.p.p., dalla dott.ssa Patrizia Stefanoni, biologa presso la Sezione di Genetica Forense del Servizio di Polizia Scientifica di Roma. Veniva evidenziato in particolare nella sentenza come il pezzetto di stoffa con gancetti (reperto 165B) repertato all'interno della abitazione di via della Pergola nr 7 in epoca successiva al primo sopralluogo, ed in circostanze che daranno adito nel corso del processo a forti contestazioni da parte delle difese degli imputati sotto il profilo della ritenuta contaminazione del reperto, avesse dato come risultato genetico un risultato misto: il profilo della vittima e quello di Raffaele Sollecito, sia per quanto riguarda l'analisi completa del



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DNA, sia come caratterizzazione dell'aplotipo "Y". La Corte poi evidenziava come nel bagno più piccolo della abitazione fossero state rilevate più tracce di sangue "dilavato" (ovverossia diluito con acqua), con tracce miste del profilo della vittima e di quello di Amanda Marie Knox; infine sul coltello repertato nella abitazione di Emanuele Sollecito (reperto nr 16) era stato trovato il profilo genetico di Amanda Marie Knox e, in un punto della lama, il profilo genetico di Meredith Kercher. Numerose poi erano le tracce riconducibili a Rudi Herman Guede.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Polizia scientifica venivano sottoposte a severa critica da parte dei consulenti di parte delle difese degli imputati, e la Corte di primo grado dava ampio conto in sentenza di tali contestazioni.

Il contraddittorio con i consulenti delle difese degli imputati si apriva poi sulle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati dalla polizia postale sul computer in uso all'imputato Sollecito e sul suo telefono cellulare. Veniva infine dato atto in sentenza delle risultanze degli accertamenti di polizia scientifica sugli ulteriori reperti e sulle tracce ed impronte di sangue rilevate, così come venivano riportate le osservazioni critiche dei consulenti di parte degli imputati.

All'esito, i Giudici di primo grado effettuavano una operazione di rilettura degli elementi di fatto evidenziati, nonché degli accertamenti tecnici esperiti in fase istruttoria che, a loro giudizio, portavano a ritenere provato che Meredith Kercher era stata oggetto, nella sera del 1° novembre 2007, di una aggressione a sfondo sessuale da parte di Rudi Herman Guede, coadiuvato dagli imputati Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox, i quali avevano permesso all'aggressore l'ingresso nella abitazione. Stante il rifiuto della ragazza di sottostare alle attenzioni sessuali del Guede, l'aggressione aveva avuto un crescendo di intensità, fino a quando la vittima era stata colpita con due armi da taglio differenti, cagionandone il decesso. Subito dopo l'omicidio, il Guede si sarebbe immediatamente allontanato mentre Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox si sarebbero trattiene nella abitazione per tentare di ripulire l'ambiente dalle tracce di sangue (da qui il sangue dilavato), e per simulare il furto con la rottura del vetro nella camera occupata da Romanelli Filomena, e così porre in essere una condotta finalizzata a sviare le indagini che sarebbero state sicuramente avviate non appena scoperto il cadavere.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Sulla base della ricostruzione in tal modo effettuata, i Giudici di prime cure pervenivano alla condanna di Raffaele Sollecito e di Amanda Marie Knox nei termini precedentemente richiamati.

Avverso la pronuncia avanzavano appello gli imputati, che deducevano distinti motivi di gravame, ed avanzava appello incidentale anche il Pubblico Ministero in relazione alla esclusione della aggravante di cui all'art. 61 nr 1) c.p. ed alla concessione delle generiche attenuanti agli imputati. Le parti civili presentavano memorie adesive alla impugnata sentenza.

Con riferimento alla impugnazione degli imputati, si può richiamare quanto puntualmente osservato dalla Corte di Assise di Appello di Perugia, nella sentenza cassata, secondo la quale “ (...) *i motivi di gravame benché formalmente distinti e caratterizzati da argomentazioni personalizzate, possono, tuttavia, essere illustrati congiuntamente, almeno nelle loro linee essenziali, in quanto toccano gli stessi punti e sono sorretti da analoghe argomentazioni. Prima ancora che rappresentare specifici motivi di nullità o l'esigenza di disporre particolari incumbenti istruttori, sollecitati in primo grado ma non ammessi dalla Corte di Assise, viene contestato il criterio seguito in generale dalla Corte di Assise: a dire degli appellanti la Corte di Assise, partendo dalla convinzione manifestata fin dalle prime pagine della sentenza circa la falsità della versione prospettata dagli imputati, avrebbe finito con l'attribuire valore probatorio ad elementi di per sé niente affatto attendibili (per una serie di ragioni rappresentate anche dai C.T. di parte), quali i risultati delle indagini tecniche effettuate dalla Polizia Scientifica, anziché, al contrario, valutare autonomamente l'attendibilità e la rilevanza di tali risultati, per poi saggiarne la tenuta alla luce della versione prospettata dagli imputati. E così, seguendo questo percorso erroneo, avrebbe finito con il pervenire ad una affermazione di colpevolezza sulla base di una convinzione soggettiva, tutt'al più di ordine probabilistico, piuttosto che su elementi probatori obiettivi e significativi, a tal punto da escludere ogni ragionevole dubbio circa la colpevolezza o meno degli imputati.* (pag. 24 della sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia).

Sulla base di tali rilievi critici le difese degli imputati formulavano richieste istruttorie, e, segnatamente, la rinnovazione delle indagini genetiche sui reperti in sequestro.

La Corte di Assise di appello perugina, accogliendo la sollecitazione istruttoria, disponeva la parziale rinnovazione del dibattimento, al fine di effettuare una nuova perizia di



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

carattere genetico, ed al fine di ascoltare alcuni dei testimoni indicati dalle parti. All'esito della istruttoria, la Corte decideva la causa con sentenza resa in data 3 ottobre 2011 con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la condanna di Amanda Marie Knox in relazione al delitto di calunnia in danno di Diye Lumumba, escludendo la aggravante del nesso teleologico, e rideterminando la pena; ed assolveva entrambi gli imputati dai delitti di omicidio volontario aggravato, furto, porto illegale di arma e violenza sessuale in concorso, per non aver commesso i fatti; assolveva gli imputati dal delitto di simulazione di reato per insussistenza del fatto.

Osservava preliminarmente la Corte di Assise di appello come la sentenza precedentemente richiamata della Prima Sezione della Corte di Cassazione che aveva respinto il ricorso del coimputato Rudi Herman Guede – così rendendo definitiva la sua condanna – non potesse avere alcun effetto vincolante per il Giudice del gravame in relazione alle posizioni processuali degli imputati Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox, poiché resa all'esito di un giudizio svolto con rito abbreviato, ed in assenza delle emergenze probatorie conseguenti alla rinnovata istruttoria in grado di appello; da ciò derivava che il giudizio di appello instauratosi dovesse muovere dal libero riesame dell'intero complesso dei fatti accertati in causa e delle risultanze tecniche acquisite, senza alcun limite.

Fatta tale premessa, i Giudici di appello perugini affrontavano il profilo di impugnazione della condanna della sola Amanda Marie Knox in relazione al delitto di calunnia in danno di Diye Lumumba, respingendo il motivo di gravame, e confermando la statuizione di condanna della imputata così come determinata dai Giudici di primo grado, seppure, come detto, con esclusione della aggravante del nesso teleologico, e rideterminazione della pena inflitta, essendo il reato non più in continuazione con quelli per cui interveniva assoluzione.

La Corte avviava quindi l'esame dell'appello avanzato in via principale dagli imputati avverso le statuizioni di condanna relative all'omicidio aggravato in danno di Meredith Kercher ed ai reati satelliti, muovendo dall'esame delle dichiarazioni rese dal coimputato Rudi Herman Guede in vari contesti non processuali (è appena il caso di ricordare che l'esame di Rudi Herman Guede non si tenne in primo grado per il rifiuto del predetto a sottoporvisi) dichiarazioni che, secondo i Giudici di appello, portavano ad escludere che il



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Guede avesse consumato il delitto per cui aveva ricevuto condanna definitiva con il concorso degli imputati Sollecito e Knox.

Nell'ambito del quadro indiziario riferibile alle dichiarazioni del Rudi, la Corte passava poi all'esame delle dichiarazioni rese dai testi Alessi, Aviello, Castelluccio, De Cesare e Trincam, tutti testi indiretti – ad eccezione dell'Aviello – su quanto asseritamente loro riferito dal Guede durante il periodo di detenzione comune, ed avente ad oggetto la estraneità degli imputati Sollecito e Knox alla consumazione dell'omicidio per cui è processo. I Giudici dell'appello, pur ritenendo inattendibili le dichiarazioni dei testi, rigettavano la richiesta del P.G. di esaminare il teste Aviello sulle dichiarazioni da lui rese al Pubblico Ministero in epoca successiva all'esame in aula, dichiarazioni con le quali aveva ritrattato quanto affermato in giudizio, e fornito una spiegazione sulle ragioni per le quali aveva tenuto quel comportamento processuale, ritenendo la circostanza sulla quale avrebbe dovuto deporre il teste irrilevante ai fini del giudizio; disponevano peraltro la acquisizione agli atti di causa del relativo verbale di interrogatorio.

La Corte procedeva in sentenza quindi all'esame analitico delle dichiarazioni rese dal testimoniale escusso in primo grado, e segnatamente delle dichiarazioni rese dai testi Curatolo e Quintavalle.

Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dal teste Curatolo i Giudici, pur ritenendo le dichiarazioni attendibili allorquando il teste aveva riferito di aver visto assieme i due imputati di sera e dopo le 21.00 nella piazza Grimana, ricostruivano l'episodio come ragionevolmente accaduto nella sera precedente al 1° novembre 2007, ovverosia la sera del 31 ottobre; e ciò, sulla base dell'esame critico delle dichiarazioni rese dal Curatolo alla luce delle altre emergenze istruttorie, fra le quali le dichiarazioni di alcuni testi escussi nel giudizio di appello.

Analogamente la Corte svalutava sul piano probatorio anche la deposizione del teste Quintavalle – titolare di un esercizio commerciale in Perugia, sito nei pressi della abitazione del Sollecito – il quale aveva dichiarato di aver visto Amanda Marie Knox nelle prime ore del mattino del 2 novembre 2007 all'interno del reparto detersivi del proprio esercizio commerciale; la ragazza sarebbe poi uscita dal negozio senza che lui potesse avvedersi se aveva acquistato qualche prodotto.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

La Corte proseguiva poi nella valutazione delle emergenze istruttorie, con specifico riferimento alla individuazione dell'ora presumibile della morte di Meredith Kercher e alla identificazione dell'arma del delitto.

Per quanto attiene al primo elemento i Giudici, sulla base della rivalutazione degli elementi istruttori presenti in atti, affermavano che la aggressione di Meredith Kercher con l'esito letale si sarebbe verificata “ (...) *molto prima rispetto all'ora ritenuta dalla Corte di Assise di primo grado; certo non più tardi delle ore 22,13.* “ (pag. 62 della sentenza di appello). Con riferimento all'arma del delitto, e segnatamente al coltello sequestrato nella abitazione del Sollecito, argomentavano nel senso di ritenere che l'unico elemento concreto che legava l'arma al delitto era rappresentato dalla perizia genetica esperita, che indicava la presenza sull'arma di tracce del profilo genetico della vittima.

Passava quindi la Corte all'esame di quello che, nella ricostruzione effettuata dai Giudici di appello, doveva essere il “ cuore “ del processo; ovverosia la perizia genetica effettuata dalla Polizia di Stato sui reperti nr 36 (il coltello sequestrato nella abitazione del Sollecito) e nr 165B (il gancetto del reggiseno indossato dalla vittima la sera dell'aggressione).

E' appena il caso di ricordare che i due reperti erano stati oggetto di nuova perizia genetica sulla base della ordinanza dibattimentale resa dalla Corte di Assise di appello in data 18 dicembre 2010. Per quanto attiene al reperto nr 36) le indagini genetiche esperite nella rinnovata perizia portavano ad escludere, secondo i Giudici di appello, la presenza del profilo genetico di Meredith Kercher sulla lama del coltello, sulla base del rilievo che i periti avevano chiaramente affermato la possibilità concreta di contaminazione del reperto; con ciò facendo venir meno l'unico elemento indiziario conclamante la riferibilità di quell'arma al delitto.

Si impone immediatamente evidenziare, con riferimento a tale reperto, per il rilievo che la circostanza avrà in sede di cassazione del provvedimento giurisdizionale in attenzione, che i periti di ufficio avevano rilevato sul coltello una ulteriore traccia (denominata in atti traccia “ I “), che però non era stata oggetto di alcuna analisi. La Corte così motivava in sentenza: “ (...) *Il che spiega anche perché il Collegio Peritale non ha proceduto oltre nell'analisi del campione da esso stesso raccolto sulla lama del coltello; il quantitativo è stato accertato essere del tutto insufficiente per consentire due amplificazioni, cosicché, se avessero*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

proceduto oltre, i periti di ufficio avrebbero commesso lo stesso errore rilevato negli accertamenti della Polizia Scientifica. “ (pag. 84 sentenza di appello),

In relazione al reperto nr 165B (gancetto) la Corte così motivava : “ Per quanto concerne il profilo genetico di Raffaele Sollecito, indicato dalla Polizia Scientifica come presente sul gancetto del reggiseno indossato dalla vittima, va osservato che il collegio peritale non ha potuto estrarre dallo stesso (e neanche dall’altro, i gancetti in realtà erano due) DNA utile per essere analizzato. Ciò è dipeso, molto probabilmente, dal modo in cui il reperto è stato conservato: i gancetti si sono presentati ai periti coperti di materiale crostoso rosso-brunastro, derivante verosimilmente dalla ossidazione dei sali della soluzione di estrazione, utilizzata dalla Polizia Scientifica, e da elementi rugginosi del metallo stesso. Il Collegio peritale ha proceduto, quindi, alla valutazione del procedimento seguito dalla Polizia Scientifica, evidenziando errori di interpretazione del tracciato e di nuovo la mancanza delle cautele necessarie ad evitare possibili contaminazioni. “

I rilievi formulati portavano i Giudici di appello a ritenere che “(...) è ben vero che in quel tracciato è presente, oltre al profilo della vittima (contribuente maggiore) anche un profilo riconducibile a quello del Sollecito, ma non vi è garanzia che tale profilo risulti davvero corretto, dal momento che, in realtà, se si tiene conto di altri picchi, pure presenti nel tracciato e non considerati dalla Polizia Scientifica, si può pervenire a conclusioni diverse.(...) Ma l’attendibilità del risultato, indicato dalla Polizia Scientifica, viene nel caso di specie ad essere ancor più minata dalle modalità di repertazione, tali da non garantire la genuinità del reperto; tali, cioè, da non consentire di escludere che il DNA, in ipotesi davvero appartenente a Raffaele Sollecito, sia finito sul gancetto non perchè rilasciato dallo stesso Raffaele Sollecito per contatto diretto in occasione della contestata aggressione a Meredith Kercher, ma perché trasportato accidentalmente da altri soggetti che hanno frequentato la scena del crimine. “ (pag. 87\89 della sentenza di appello).

In conclusione i Giudici di appello ritenevano non utilizzabili, poiché non affidabili, le risultanze degli accertamenti genetici effettuati dalla polizia scientifica sui reperti nr 36) e 165 B).

Né miglior sorte veniva riservata, nell’ordine, alle tracce rinvenute sul tappetino presente all’interno del bagno piccolo adiacente alla camera di Amanda Marie Knox, alle impronte evidenziate con il *luminol* (sia con profilo biologico utile, che senza profilo



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

biologico utile); ed infine alle tracce ematiche rinvenute nel bagno piccolo precedentemente citato. Tutti elementi indiziari che venivano svalutati nel quadro della ricostruzione della dinamica dell'omicidio, sul presupposto della possibile contaminazione operata da comportamenti incauti della polizia giudiziaria posti in essere nel corso dei ripetuti accessi all'immobile.

I Giudici di appello ritenevano infine inattendibile la ricostruzione, in chiave di simulazione, effettuata dal Pubblico Ministero prima, e dai Giudici di primo grado poi, della effrazione della finestra posta nella camera della coinquilina. Sulla base della valutazione delle emergenze istruttorie, e significativamente degli accertamenti effettuati dalla Polizia tedesca al momento del fermo del Guede, la Corte di assise di appello riteneva maggiormente verosimile che fosse stato proprio il Guede ad introdursi nella abitazione mediante effrazione del vetro della finestra utilizzando la grossa pietra rinvenuta in loco; e quindi a commettere l'omicidio senza ausilio di alcun altro compartecipe.

Sulla base delle valutazioni espresse in relazione al compendio indiziario già esaminato i Giudici di appello “ rileggevano “ quindi le dichiarazioni rese da Amanda Marie Knox in relazione alla permanenza dei due imputati all'interno della abitazione del Sollecito dalla sera del 1° Novembre alla mattina del 2 novembre 2007, ritenendo che la verosimiglianza di tali dichiarazioni, costituenti un alibi insormontabile per i due imputati, non potesse seriamente essere messa in dubbio dalla incertezza degli altri elementi indiziari, e, soprattutto, da valutazioni prive di riscontri oggettivi che assumevano quindi la valenza di mere congetture.

Sulla base delle valutazioni qui sinteticamente richiamate, la Corte di Assise di appello di Perugia perveniva ad una sentenza di proscioglimento degli imputati in relazione a tutti i delitti loro ascritti, ad esclusione del delitto di calunnia in danno di Diye Lumumba, in relazione al quale la Corte confermava la condanna inflitta in primo grado alla sola Amanda Marie Knox, esclusa la aggravante contestata del nesso teleologico, e con rideterminazione della pena inflitta.

Avverso la pronuncia avanzavano impugnazione sia il Procuratore Generale di Perugia, sia le parti civili; sia Amanda Marie Knox, limitatamente alla condanna subita per il delitto di calunnia.

Il Procuratore Generale deduceva una pluralità di vizi desumibili da asseriti errori di metodo, avendo la Corte di Assise di appello dato per dimostrato quanto invece si doveva



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

ancora dimostrare, petizioni di principio che segnerebbero gravi difetti di motivazione, con violazione dei principi processuali dettati dagli artt. 192 c. II°, 237, 238 c.p.p. Segnatamente, il P.G. denunciava:

- violazione di legge processuale ed in particolare dell'art. 192 c. 2 c.p.p. , perché i Giudici di secondo grado non avrebbero operato un apprezzamento unitario degli indizi, giungendo a sminuzzarli, avendoli valutati ciascuno isolatamente, in un procedimento logico-giuridico erroneo;
- violazione dell'art. 238 c.p.p. poiché, seppure fosse stata acquisita la sentenza di condanna di Rudi Herman Guede, irrevocabile, non ne era stato valorizzato adeguatamente il contenuto precettivo;
- inosservanza dell' art. 237 c.p.p. attesa la totale svalutazione del memoriale scritto dalla Knox e consegnato alla polizia giudiziaria, già peraltro valorizzato dalla Corte di Cassazione in sede di procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari;
- mancanza di motivazione dell'ordinanza 18.12.2010 con cui veniva disposta nuova perizia collegiale, e manifesta illogicità della motivazione sul punto;
- contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza che respingeva la richiesta di nuova perizia sulla traccia evidenziata dai periti in sede di appello sul reperto nr 36);
- violazione degli art.li 190 , 238 c. 5 e 495 c.p.p. quanto all'ordinanza con cui veniva rigettata l'istanza del PM di audizione di Aviello Luciano, che era stato esaminato a richiesta della difesa della Knox, il 18.6.2011, ma che successivamente aveva ritrattato con dichiarazioni rese al Pubblico Ministero;
- inosservanza dei principi di diritto nella valutazione della testimonianza del teste Quintavalle;
- illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla affermata inattendibilità del testimone Curatolo;
- insufficienza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ricostruzione dell'orario della morte fissato dalla Corte di Assise d'appello alle ore 22,15 del 1° novembre 2007;
- mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto alla rilevanza probatoria della indagini genetiche;



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

- insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, quanto alla valutazione delle risultanze delle analisi delle impronte e delle altre tracce repertate sul luogo del delitto;
- travisamento della prova ed illogicità della motivazione, con violazione di norme processuali, quanto alla valutazione connessa alla presenza degli imputati sul luogo del delitto, ed alle dichiarazioni rese dalla Knox ad alcune amiche circa le condizioni in cui venne rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher;
- illogicità della motivazione in relazione alla valutazione effettuata del contenuto della telefonata effettuata da Raffaele Sollecito ai Carabinieri la mattina del 2.11.2007;
- violazione delle norme processuali ed illogicità della motivazione quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese in appello da Rudi Herman Guede;
- insufficienza della motivazione e manifesta illogicità della stessa quanto alla ritenuta insussistenza della simulazione di reato di cui al capo F) della imputazione;
- contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico, in relazione al ritenuto delitto di calunnia.

Le parti civili costituite proponevano motivi di gravame sostanzialmente identici tra loro, e riproponevano le medesime censure già presentate dal Procuratore Generale, seppure arricchendole con argomentazioni di carattere logico-sistematico.

La difesa di Amanda Marie Knox infine proponeva ricorso avverso la sentenza, per la parte in cui era stata affermata la sua colpevolezza in relazione al delitto di calunnia (capo F), commesso in danno di Diye Lumumba detto “ Patrick “, deducendo quattro motivi di gravame:

- violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità per carenza dell'elemento materiale e psicologico del reato;

- violazione degli art.li 181, 191 c.p.p. e 54 c.p. poiché il materiale documentale e dichiarativo era stato assunto in violazione dei diritti di difesa dell'imputata;

- violazione dell'art. 51 c.p. poiché la complessa situazione psicologica della Knox connoterebbe la certezza della stessa di esercitare un diritto di difesa al momento in cui effettuava le dichiarazioni accusatorie, e quindi sussisterebbe una esimente, ancorché putativa;



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

- violazione degli art.li 125 c.3 , 546 c. 1 lett. e) c. p. p. quanto alla entità della pena che sarebbe stata inflitta in misura decisamente superiore al minimo, senza specificazione delle ragioni, ma facendo solo riferimento alla gravità del fatto.

La Suprema Corte dava conto in sentenza che, *medio tempore*, tra la dichiarazione di ricorso per cassazione e la celebrazione del processo, erano state depositate due memorie difensive da parte delle difese di Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, memorie che nuovamente offrivano una chiave di lettura del materiale indiziario raccolto nei due gradi di giudizio, preso atto dei motivi di gravame depositati dal Procuratore Generale che venivano decisamente censurati; nonché, dalla sola difesa di Amanda Marie Knox, venivano depositati motivi aggiunti di impugnazione.

Con il primo motivo aggiunto la difesa di Amanda Knox lamentava la violazione del disposto degli art.li 581, 597 e 614 c.p.p. ed un vizio procedurale relativo alla formulazione del ricorso da parte del Procuratore Generale. Con il secondo motivo aggiunto la difesa di Amanda Marie Knox, tornando sulla imputazione di calunnia, censurava nuovamente le modalità processuali di acquisizione del materiale probatorio sul quale si era basato il giudizio delle due Corti di merito.

La Corte di legittimità, dopo aver valutato la tempestività dei ricorsi delle parti civili, effettuava una premessa metodologica sui limiti del sindacato alla stessa demandato, che in questa sede assume particolare rilievo, poiché contiene il principio di diritto fissato dal Giudice di legittimità cui questa Corte territoriale, in sede di rinvio, dovrà uniformarsi. La Corte così testualmente si esprimeva: “ (...) *Il sindacato di legittimità di questa Corte sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di inferenze o massime di esperienza è diretto a verificare se il Giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste siano plausibili; la verifica deve essere compiuta in termini di accertamento se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti presenti agli atti, rispettando così il principio della completezza, se le conclusioni assunte possano dirsi coerenti con il materiale acquisito e risultino fondate su criteri inferenziali e deduzioni logiche ineccepibili sotto il profilo dell'incedere argomentativo, rispettando i principi della non contraddittorietà e della linearità logica del ragionamento. Oggetto dello scrutinio del giudice di legittimità è dunque il ragionamento probatorio, quindi il metodo di apprezzamento della prova, non essendo*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

consentito lo sconfinamento nella rivalutazione del complesso indiziario. (omissis)” (pag. 39\40 della sentenza di cassazione).

Tanto premesso in punto di diritto, la Corte di legittimità procedeva all’esame dei ricorsi stessi, prendendo le mosse da quelli avanzati sia dall’imputata Amanda Marie Knox, sia dal Procuratore Generale limitatamente alla esclusione della aggravante del nesso teleologico, in relazione al delitto di calunnia aggravata commesso in danno di Diye Lumumba. La Corte di Cassazione, dopo aver preso in esame le doglianze avanzate dall’imputata nei confronti delle due sentenze di condanna, di primo e secondo grado, perveniva alla conclusione della correttezza dell’argomentazione logico-giuridica seguita dalle Corti di merito e riteneva di respingere il ricorso presentato dall’imputata.

Diversamente argomentava in relazione al ricorso presentato dal Procuratore Generale, atteso che evidenziava una contraddizione logica nella parte della motivazione del Giudice di appello relativa alla esclusione della aggravante teleologica. Perveniva pertanto alla statuizione di annullamento parziale della decisione dei Giudici di appello, limitatamente alla valutazione del profilo della aggravante del nesso teleologico, così demandando a questo Giudice di rinvio un “ (...) nuovo giudizio alla luce di più adeguati parametri di valutazione delle evidenze disponibili.” (pag. 45 della sentenza della Corte di Cassazione). All’esito della pronuncia della Corte di legittimità, può dirsi pertanto formato giudicato sostanziale parziale in ordine al delitto di calunnia.

La Corte procedeva quindi all’esame degli specifici motivi di impugnazione presentati dal Procuratore Generale perugino, secondo la elencazione già evidenziata precedentemente.

Affrontava quindi la problematica relativa al proscioglimento dalla simulazione di reato di cui al capo E) della imputazione. In relazione a tale statuizione della sentenza, la Corte evidenziava la incompleta lettura degli atti da parte del Giudice di appello, e la manifesta illogicità della sentenza in relazione a tale aspetto della vicenda sicuramente non marginale. In particolare, il Giudice di legittimità evidenziava come la Corte territoriale si fosse soffermata a lungo sulla valutazione della personalità di Rudi Herman Guede, sulla sua provata maestria nella consumazione di furti all’interno di immobili ove si introduceva attraverso finestre, mentre aveva totalmente omesso di valutare altri elementi circostanziali significativi, alcuni dei quali evidenziati soprattutto dalla sentenza di condanna del Guede, oramai definitiva. In relazione a tale specifico motivo di gravame il Giudice di legittimità, ritenuta fondata la



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

doglianza, evidenziava la violazione da parte della Corte di Assise di Appello dei criteri ermeneutici di valutazione della prova.

Proseguiva la Corte di legittimità nell'esame del motivo di gravame riferibile alla valutazione della testimonianza del teste Curatolo, in relazione al quale veniva evidenziata la illogicità della motivazione della sentenza ed il non corretto esercizio del potere valutativo del Giudice di appello, a fronte di concrete emergenze processuali che certamente escludevano che l'episodio riferito dal teste potesse collocarsi temporalmente nella sera tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2007, essendo entrambi gli imputati, la sera del 31 ottobre 2007, impegnati in luoghi diversi, Amanda Marie Knox presso la birreria di Diye Lumumba e Raffaele Sollecito ad una festa di laurea; inoltre, censurava la Corte come la credibilità del teste fosse stata esclusa sulla base di una non corretta valutazione delle sue dichiarazioni; in buona sostanza, evidenziava la Corte di legittimità la violazione dei parametri per la valutazione discrezionale della prova orale.

Analoghe considerazioni la Suprema Corte formulava in relazione alla deposizione del teste Quintavalle, che era stata *svalutata* nella sua efficacia probatoria sulla base di argomentazioni che avevano valorizzato soltanto gli aspetti ritenuti critici della testimonianza, obliterando quegli ulteriori aspetti che avevano una valenza confermativa della veridicità di quanto sostenuto dal teste; il tutto con una operazione di valutazione della prova priva di rigore logico.

Veniva in rilievo quindi la contraddittoria valutazione effettuata dalla Corte di Appello perugina del memoriale scritto in lingua inglese da Amanda Marie Knox, ed acquisito legittimamente agli atti del processo. Tale manoscritto, se da un lato veniva completamente svalutato dalla impugnata sentenza sotto il profilo del rilievo del suo contenuto in relazione all'omicidio di Meredith Kercher, dall'altro veniva posto a base della condanna ribadita dal Giudice dell'appello di Amanda Marie Knox in relazione al delitto di calunnia in danno di Diye Lumumba; pertanto con una valutazione contraddittoria, in relazione a diversi profili della pronuncia, del medesimo materiale probatorio.

Passava poi la Corte all'esame dei motivi di gravame relativi alla omessa valutazione da parte della Corte di merito delle risultanze della sentenza definitiva pronunciata contro Rudi Herman Guede, e della contraddittoria valutazione delle dichiarazioni rese dal predetto nel giudizio di appello. Con riferimento al primo profilo, la Corte di legittimità evidenziava come



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

il Giudice di appello, dopo aver acquisito ex art. 238 c.p.p. la sentenza emessa a carico del Guede, oramai definitiva, avesse ommesso del tutto la sua valutazione, sull'assunto che la stessa fosse inattendibile poiché resa in assenza degli elementi di integrazione istruttoria raccolti nel processo in grado di appello. Ancora una volta la motivazione portata dai Giudici di merito per escludere rilevanza alla sentenza definitiva sopra richiamata – che, ricordiamo, condannava Rudi Herman Guede per l'omicidio commesso in danno di Meredith Kercher in concorso con altre persone – veniva ritenuta viziata da superficialità, e non consentita dalle norme processuali richiamate.

Analogo giudizio di inadeguatezza colpiva la valutazione effettuata dalla Corte di Assise di appello delle dichiarazioni rese da Rudi Herman Guede.

Premesso che in primo grado il Guede aveva esercitato il proprio diritto ad astenersi dal rendere dichiarazioni, stante lo *status* di coimputato nel medesimo reato, ancorché separatamente giudicato, la Suprema Corte censurava la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici avevano escluso rilevanza alle dichiarazioni rese dal Guede in sede processuale, per affermare, per converso, la attendibilità di quanto affermato dal predetto in una mail ad un amico, tale Benedetti; fino a ritenere provata la circostanza che Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox non erano presenti la sera del delitto nella abitazione di Via della Pergola 7 sulla base della argomentazione indimostrata che, qualora fossero stati presenti, il Guede lo avrebbe certamente rivelato all'amico. Dunque la Corte di legittimità censurava ancora una volta la motivazione della impugnata sentenza sullo specifico punto, affermando che “ (...) *la valutazione della Corte si è basata su una piattaforma di dati assolutamente incompleta, è addivenuta a conclusioni prive di supporto logico adeguato e soprattutto contrastanti con altre evidenze disponibili; (...)* “ (pag 57 della sentenza di cassazione).

La Corte di legittimità proseguiva poi nel valutare fondata la doglianza del Procuratore Generale nei confronti della ordinanza con la quale i Giudici di appello rigettavano l'istanza di nuova audizione di Aviello Luciano in relazione alle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero.

Assumeva la Corte di legittimità che, una volta disposta la acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese da Aviello Luciano al P.M. in data 22 luglio 2011, la Corte di merito era incorsa in un chiaro errore procedurale negando l'audizione del dichiarante; audizione assolutamente indispensabile per consentire la piena valutazione processuale di tali



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dichiarazioni, in base al disposto degli art.li 511 bis, 511 comma secondo e 515 c.p.p. Affermava peraltro la Corte di Cassazione che, impregiudicata qualunque valutazione sul giudizio di affidabilità del dichiarante, lo stesso, nelle dichiarazioni rese al P.M. in data 22 luglio 2011 aveva fornito spiegazioni sul “ (...) *circuito attraverso il quale egli era stato contattato ed indotto alle false propalazioni.* “ (pag. 58 della sentenza di cassazione).

Anche in relazione alla ricostruzione dell'ora della morte di Meredith Kercher la Corte di legittimità censurava le argomentazioni della Corte di Assise di appello di Perugia, dal momento che quest'ultima si era indirizzata a ricostruire tale evento sulla base di argomentazioni deduttive indimostrate, e dando credito a quanto ancora una volta riferito dal Guede all'amico Benedetti nella mail a lui indirizzata; svalutando senza ragione plausibile ben tre testimonianze, quelle dei testi Capezzali, Monacchia e Dramis, i quali avevano riferito circostanze adeguatamente attendibili dalle quali poteva dedursi un orario diverso dell'aggressione.

Venendo infine alle indagini genetiche, la Corte di Cassazione, dopo aver ritenuto infondate le censure mosse dal Procuratore Generale e dalle parti civili alla decisione dei Giudici di appello di ripetere le indagini tecniche, poiché tale valutazione rientra nei poteri insindacabili del Giudice di merito, stigmatizzava la condotta dei Giudici di secondo grado che avevano avallato la decisione di uno dei periti, la Dott.ssa Carla Vecchiotti, di non effettuare indagine tecnica su una ulteriore traccia rinvenuta sul reperto nr 16) [la traccia “ I “] sulla base di valutazioni di opportunità che non competevano al perito ma, eventualmente, al Giudice stesso. Inoltre, la censura della Corte di legittimità si incentrava sulle valutazioni operate dai Giudici di appello i quali si erano adagiati senza alcuna motivazione convincente sulle valutazioni effettuate dai periti di ufficio, senza porre nel dovuto contraddittorio le loro affermazioni con quelle, motivate e di segno opposto, dei consulenti del P.G. e delle parti civili; professionisti questi ultimi di eguale spessore professionale dei periti incaricati dal Giudice.

La Suprema Corte censurava poi i Giudici dell'appello che avrebbero recepito acriticamente la affermazione dei periti di ufficio in ordine alla possibile contaminazione dei reperti e, prescindendo da ogni serio accertamento sul punto, avevano semplicemente escluso rilevanza alle indagini tecniche effettuate dalla polizia scientifica ex art. 360 c.p.p.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Infine le dichiarazioni rese da Amanda Marie Knox. La Corte di merito aveva semplicemente affermato che nessun elemento a carico degli imputati poteva essere tratto dal comportamento dei medesimi *post-delictum*. Orbene, rilevava il Giudice di legittimità come Amanda Marie Knox avesse reso dichiarazioni in più occasioni dalle quali emergeva una specifica conoscenza dei particolari dell'omicidio incompatibili con persona estranea al fatto, sull'assunto che la stessa non si era introdotta nella stanza ove trovavasi il corpo di Meredith Kercher al momento del ritrovamento del cadavere. Su tale profilo, che i Giudici di primo grado avevano valorizzato, i Giudici di appello avevano omesso qualsivoglia presa di posizione critica, limitandosi semplicemente a liquidare il dato processuale come irrilevante.

All'esito dell'esame della impugnata sentenza la Corte di legittimità annullava la sentenza della Corte di Assise di appello di Perugia, con rinvio alla Corte di Assise di appello di Firenze per la celebrazione di nuovo giudizio, fissando i limiti entro i quali il Giudice del rinvio doveva procedere a nuovo esame dell'impugnazione nei seguenti termini: “ *In conclusione , la sentenza impugnata va annullata per i molteplici profili evidenziati di manchevolezze, contraddittorietà ed illogicità manifesta che sono stati sopraindicati. Il giudice del rinvio dovrà quindi porre rimedio, nella sua più ampia facoltà di valutazione, agli aspetti di criticità argomentativa , operando un esame globale ed unitario degli indizi, esame attraverso il quale dovrà essere accertato se la relativa ambiguità di ciascuno elemento probatorio possa risolversi, poiché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri. L'esito di tale valutazione osmotica sarà decisiva non solo a dimostrare la presenza dei due imputati nel locus commissi delicti, ma ad eventualmente delineare la posizione soggettiva dei concorrenti del Guede, a fronte del ventaglio di situazioni ipotizzabili, che vanno dall'accordo genetico sull'opzione della morte, alla modifica di un programma che contemplava inizialmente solo il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale non condiviso, alla esclusiva forzatura ad un gioco erotico spinto di gruppo, che andò deflagrando, sfuggendo al controllo.*”

Nelle more della fissazione del dibattimento in sede di rinvio, le difese di Amanda Marie Knox depositavano in data 10 settembre 2013 due distinte memorie. Con la prima, avanzavano istanza alla Corte di Assise di Appello di Firenze affinché, valutatane la non manifesta infondatezza e la rilevanza nel procedimento in corso, fosse sollevata questione di legittimità costituzionale degli art.li 627 e 628 c.p.p. per contrasto con gli art.li 111, 27 e 3



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

della Costituzione, sotto il profilo della incompatibilità con l'assetto costituzionale della previsione processuale di un meccanismo che, potenzialmente, potrebbe portare ad una serie innumerevole di annullamenti e rinvii, con vanificazione del principio costituzionale del giusto processo. Con separata memoria, dopo aver ripercorso con argomentazioni integrative i motivi di appello già presentati, avanzavano istanza di rinnovazione della istruttoria dibattimentale con richiesta di:

- riassunzione della prova testimoniale già resa da Romanelli Filomena, Pasquale Francesco, Rosignoli Maurizio e Ceccarelli Alessia, Quintavalle Mario, Chiriboga Ana Maria, Volturro Oreste, Guede Rudi Herman; nuovo esame di tutti i periti e consulenti tecnici già escussi in primo grado ed in grado di appello avanti alla Corte di Assise di Appello di Perugia; infine, nuova audizione dei testimoni inglesi Purton Sophie, Frost Amy e Butterworth Robin;
- esperimento giudiziale volto a stabilire la possibilità di penetrare all'interno della abitazione di Via della Pergola nr 7 " *per un giovane atletico* ";
- supplemento di perizia al fine di stabilire le connessioni telefoniche del telefono di Meredith Kercher nella notte del 1° novembre 2007.

Le difese di Raffaele Sollecito depositavano in data 29 luglio 2013 una memoria contenente motivi di appello aggiunti, che peraltro si sostanziano in una serie di censure alle argomentazioni svolte nella sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione di annullamento della sentenza di secondo grado. Ritiene questa Corte che le argomentazioni svolte, seppure indubbiamente utili ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è processo, non abbiano natura di motivi di appello aggiunti, ma costituiscano esclusivamente rilievi critici al percorso argomentativo della sentenza della Suprema Corte, e che debbano essere valutati in tale veste unitamente a tutti gli altri elementi della causa al momento della decisione di merito.

Con la medesima memoria le difese di Raffaele Sollecito avanzavano anche istanza di rinnovazione della istruttoria, chiedendo che il Giudice del rinvio provvedesse in tal senso:

- all'adozione di perizia genetica sulla federa del cuscino rinvenuto nella stanza ove trovavasi il cadavere di Meredith Kercher;
- ad un supplemento di perizia genetica sul reperto nr 165B (gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher al momento dell'aggressione);



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

- a nuova perizia medico-legale per determinare l'effettiva ora della morte di Meredith Kercher;
- a perizia audiometrica al fine di stabilire la reale possibilità di udire l'urlo riferito dalla teste Capezzali come proveniente dalla abitazione di Via della Pergola nr 7;
- a perizia sul computer MCBOOK-Pro di proprietà di Raffaele Sollecito;
- all'acquisizione del certificato penale e degli articoli di stampa allegati alla memoria al fine di accertare la inattendibilità del teste Aviello Luciano;
- alla riassunzione del teste Quintavalle e della teste Ana Marina Chiriboga ed al confronto tra i due testi;
- all'acquisizione delle fotografie della ispezione corporale di Raffaele Sollecito da parte del Dr Lalli;
- a perizia antropometrica sulle immagini registrate dalle telecamere installate nel parcheggio adiacente l'immobile di Via della Pergola nr 7) al fine di accertare che trattavasi di Rudi Herman Guede;
- all'accertamento tecnico sulle modalità del lancio della pietra contro la finestra della stanza di Romanelli Filomena al fine di accertare se la stessa fosse stata lanciata dall'esterno ovvero dall'interno;
- all'esame ex art. 197 bis c.p.p. di Rudi Herman Guede " *in ordine ai fatti avvenuti la notte dell'omicidio* ".

Il processo prendeva avvio alla udienza del 30 settembre 2013 allorquando, dopo la costituzione delle parti processuali, le difese degli imputati avanzavano istanza di esclusione della parte civile Diya Lumumba, e la Corte respingeva la istanza con ordinanza dibattimentale del seguente tenore: " (omissis) *sulla eccezione avanzata dalla difesa di Amanda Marie Knox, cui si è associata la difesa di Raffaele Sollecito, di esclusione della parte civile Diya Lumumba per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia;*

rilevato che oggetto del giudizio di rinvio, limitatamente al delitto di calunnia in danno di Diya Lumumba, è la sussistenza della aggravante del nesso teleologico con gli altri reati contestati agli imputati;

ritenuto che la valutazione demandata a questo Giudice incide direttamente non soltanto sulla entità della pena, come altresì nel caso in cui si discutesse di eventuale concessione di attenuanti generiche, ma anche sulla valutazione della gravità del reato,



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

circostanza questa indubbiamente rilevante ai fini della valutazione della entità risarcitoria, con specifico riferimento al danno morale da reato;

ritenuto che l'interesse della parte civile costituita all'accertamento del reato in tutte le sue connotazioni non può essere esclusa, anche in virtù del rilievo che il danno non è stato quantificato dal Giudice di primo grado nella sua completa entità, demandando la valutazione a separato giudizio, nell'ambito del quale dovranno trovare ingresso tutte le valutazioni relative alla gravità del fatto illecito ai fini risarcitori; (omissis).

Risolta la eccezione di estromissione della parte civile Diya Lumumba con l'ordinanza di cui veniva data lettura in udienza, veniva svolta la relazione introduttiva sui fatti di causa, e all'esito le difese degli imputati avanzavano richiesta alla Corte perché sollevasse incidente di costituzionalità del procedimento di rinvio, per come in concreto delineato dal legislatore negli art.li 627 e 628 del codice di rito; inoltre le difese di entrambi gli imputati avanzavano distinta istanza di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, secondo l'ordine del *thema probandum* fissato nelle memorie difensive depositate in cancelleria nelle more dell'inizio del processo. Anche il Procuratore Generale avanzava istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di esaminare in udienza Aviello Luciano ed effettuare perizia sulla traccia " I " estratta sulla lama del coltello in sequestro [il più volte richiamato reperto nr 36)] dalla Prof.ssa Carla Vecchiotti durante il secondo grado di giudizio perugino, secondo le indicazioni ricavabili dalla sentenza di legittimità.

La Corte provvedeva sulle istanze con ordinanza dibattimentale che si trascrive integralmente : " (omissis) ritenuto che in relazione alla istanza avanzata dalle difese dell'imputata Amanda Marie Knox con la quale sollecitano questa Corte a sollevare eccezione di costituzionalità delle disposizioni di cui agli art.li 627 e 628 cpp per violazione degli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione la questione sollevata non appare fondata in quanto il meccanismo processuale disegnato dagli art.li 627 e 628 cpp prevede proprio una progressiva restrizione del thema decidendum, anche sulla base del principio di diritto cui il Giudice del rinvio deve uniformarsi, tale da scongiurare o rendere meramente ipotetico il processo che si riproduca all'infinito; inoltre la questione difetta allo stato anche del requisito della rilevanza, atteso che la riproposizione di un giudizio di legittimità con rinvio ad altro Giudice è meramente eventuale e non determinabile allo stato del processo, rilevato che le parti evidenziano come sospetto di costituzionalità non il giudizio di rinvio in sé,



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quanto piuttosto la possibile reiterazione senza limite del giudizio stesso, il che fa ritenere che in questa precisa fase processuale non possa apprezzarsi la rilevanza della questione di costituzionalità prospettata, che risulta legata all'esito del presente processo di rinvio;

ritenuto inoltre di dover provvedere, in relazione alle istanze di rinnovazione istruttoria avanzate dalle parti, come di seguito specificato;

a) Con specifico riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle difese di Amanda Marie Knox.

1) In relazione alla richiesta di riesame della teste Romanelli Filomena “ sulle modalità di chiusura delle persiane della sua camera da letto “ osserva la Corte come la teste sia già stata lungamente esaminata in primo grado sullo specifico thema probandum, e pertanto la riassunzione della prova non risulta indispensabile ai fini della decisione della causa;

2) In relazione alla richiesta deposizione quale teste del M.llo Francesco Pasquale, l'atto istruttorio non pare qualificato correttamente, trattandosi di istanza di esame su valutazioni di natura peritale, che non risulta indispensabile ai fini della decisione della causa; analoga valutazione deve essere effettuata per il richiesto esperimento giudiziale al fine di “ accertare la possibilità di penetrare all'interno della casa di Via della Pergola nr 7 per un giovane atletico “;

3) In relazione alla richiesta di assunzione delle testimonianze di tali Rosignoli Maurizio e Ceccarelli Alessia , gestori dell'edicola di giornali sita in Piazza Grimana, “ affinché precisino l'orario in cui vedevano il Curatolo e in particolare se questi assumesse droga, la spacciasse e se abbia ripetutamente offerto testimonianze in altri processi quale protagonista “ ritiene la Corte che le testimonianze richieste vertano su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, ed in parte inammissibili, poiché relative ad accertare presunte condotte del teste estranee al processo;

4) Per quanto attiene alla rinnovazione delle testimonianze di Quintavalle Mario e delle due dipendenti del suo esercizio commerciale “ sulle circostanze e modalità di identificazione della Knox nel negozio la mattina del 2 novembre 2007 ”, istanza istruttoria comune anche alla difesa del Sollecito, la quale ha chiesto anche un confronto tra i due testimoni, rileva la Corte che il teste Quintavalle ha deposto



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

esaurientemente nel contraddittorio processuale delle parti, sottoponendosi a serrato controesame, e pertanto non si ravvisa la necessità della rinnovazione dell'atto istruttorio; in relazione alle dipendenti del negozio, anche la Chiriboga Ana Marina ha deposto senza che si ravvisi necessità di rinnovazione dell'atto, né contraddizione con quanto riferito dal teste Quintavalle tale da giustificare un confronto tra i testi, atteso che i due testimoni hanno riferito su percezioni individuali; per quanto attiene all'Ispettore Oreste Volturno la richiesta risulta generica, poiché lo stesso ha già riferito sulle modalità di esecuzione delle indagini, oggetto peraltro di documentazione scritta;

- 5) *In relazione alla richiesta di rinnovazione della perizia tesa a stabilire le connessioni telefoniche del telefono di Meredith Kercher nella notte del 1° novembre 2007, posto che la Polizia Giudiziaria ha provveduto all'analisi dei tabulati telefonici, mentre la difesa dell'imputato Raffaele Sollecito ha provveduto a consulenza tecnica di parte, e quindi si è già realizzato un pieno contraddittorio processuale, in assenza di ulteriori specificazioni sulle finalità della rinnovazione, quest'ultima deve ritenersi inammissibile;*
- 6) *Per quanto attiene alla richiesta di riesame integrale di tutti i periti e consulenti tecnici già lungamente esaminati nei due precedenti gradi di giudizio di merito, i quali dovrebbero nuovamente specificare quanto già abbondantemente specificato in entrambi i precedenti gradi di merito del giudizio, la assenza di qualsivoglia specificazione circa la rilevanza della rinnovazione nel presente giudizio di rinvio qualifica l'istanza, quantomeno allo stato, come meramente dilatoria ed inammissibile;*
- 7) *Per quanto riguarda la richiesta di nuova audizione dei testi Purton Sophie, Frost Amy, e Butterwoorth Robin “ sui comportamenti e commenti con la Knox dell'evento delittuoso nei giorni immediatamente seguenti al delitto “ le acquisizioni processuali già effettuate nei precedenti gradi di giudizio sullo specifico punto debbono ritenersi sufficienti e la rinnovazione dell'esame dei testi non appare indispensabile ai fini della decisione della causa;*
- 8) *Per quanto riguarda infine la richiesta rinnovazione dell'esame di Rudi Herman Guede “ sulle modalità tutte dell'episodio “, richiesta anch'essa comune*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

ad entrambi gli imputati, premesso che il Guede risulta condannato in via definitiva in concorso con altri correi per l'omicidio di Meredith Khercher, la circostanza che il condannato abbia già reso dichiarazioni sui fatti di causa, e le limitazioni cui l'esame dovrebbe sottostare in relazione al disposto dell'art. 197 bis cpp, rendono l'esame del Guede in questa sede processuale, quantomeno allo stato e salvi i poteri della Corte ex art. 603 comma terzo cpp da esercitarsi in qualunque fase del processo, non indispensabile ai fini della decisione della causa.

b) *Con specifico riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle difese di Raffaele Sollecito.*

1) *Per quanto attiene alla richiesta perizia genetica sulla federa del cuscino rinvenuto nella stanza ove veniva rinvenuto il corpo senza vita di Meredith Khercher, ritiene la Corte di condividere il giudizio di irrilevanza già più volte espresso nel corso dei diversi gradi del giudizio. La presenza di Rudi Herman Guede nella camera ove fu aggredita Meredith Khercher è accertata in via definitiva con sentenza passata in giudicato, e la condotta del Guede non è oggetto di questo giudizio; risulta inoltre accertato in causa che la vittima aveva una vita sessuale normale per una giovane della sua età, con un fidanzato con il quale aveva rapporti sessuali completi; infine deve osservarsi come l'eventuale accertamento peritale richiesto non potrebbe indicare in ogni caso la corrispondenza certa tra il momento dell'imbrattamento del cuscino e l'aggressione a Meredith Khercher. Le circostanze sopra richiamate fanno ritenere che qualunque indicazione fornisse l'accertamento peritale la stessa non avrebbe rilievo decisivo in causa;*

2) *Per quanto attiene alla richiesta perizia collegiale al fine di determinare l'effettivo orario della morte di Meredith Khercher, premesso che l'accertamento dell'orario del decesso è stato oggetto di lunga dissertazione tra i periti nel corso del giudizio di merito espletato, ed è stato oggetto di diversa ricostruzione da parte del Giudice di primo grado nella sentenza impugnata rispetto al Giudice dell'appello nella sentenza cassata, osserva questa Corte come l'affidamento di un ulteriore e specifico incarico ad un collegio peritale non appare indispensabile ai fini del giudizio, anche in considerazione della estrema opinabilità della*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

individuazione del dato temporale di un decesso ricostruito a posteriori, avendo peraltro la Corte a disposizione già un ampio materiale istruttorio da valutare;

- 3) *In relazione alla richiesta di perizia audiometrica volta ad accertare la veridicità o meno delle dichiarazioni rese in dibattimento dalle testimoni Capezzali, Dramis e Monacchia, impregiudicata ogni valutazione sulla attendibilità delle deposizioni testimoniali, l'accertamento tecnico richiesto non risulta dirimente ai fini della valutazione che questa Corte dovrà dare circa la attendibilità di tali dichiarazioni, le quali dovranno essere pertanto valutate in correlazione con gli altri elementi indiziari;*
- 4) *Per quanto attiene alla richiesta di perizia sul computer MACBOOK-PRO di proprietà ed in uso all'imputato Raffaele Sollecito osserva la Corte come l'accertamento tecnico sia già stato effettuato nel contraddittorio processuale, tanto che agli atti del processo è presente un ampio ed articolato contributo critico del consulente tecnico della difesa, materiale che consente a questa Corte un giudizio pieno sulla rilevanza indiziaria dell'utilizzo del citato computer da parte dell'imputato, senza necessità alcuna di rinnovare l'atto istruttorio;*
- 5) *In relazione alla istanza di perizia antropometrica sulla persona ritratta alle ore 19.41 circa del 1° novembre 2007 dalle telecamere del parcheggio prossimo alla villetta di Via della Pergola nr 7, osserva la Corte come l'accertamento risulta irrilevante in relazione ai fatti di causa, e segnatamente in relazione specifica al momento temporale in cui potrebbe essere avvenuta l'aggressione, sicuramente non prima delle ore 21.00 della sera del 1° novembre 2007;*
- 6) *Per quanto attiene alla richiesta perizia sulle "modalità con le quali sarebbe stata lanciata la pietra contro la finestra di Romanelli Filomena.", prescindendo dalla singolarità dell'accertamento richiesto, in assenza di dati certi sulle modalità di accesso alla abitazione, deve osservarsi come in atti sia presente materiale istruttorio abbondante sul quale formarsi un convincimento, senza che l'accertamento richiesto, per l'alto grado di opinabilità intrinseco, possa qualificarsi come indispensabile ai fini della decisione.*
- 7) *Per quanto attiene alla richiesta di rinnovazione dell'esame del reperto 165B ed effettuazione di nuova perizia genetica, la impossibilità di rinnovazione dell'atto,*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quand'anche si ritenesse indispensabile ai fini della decisione, la si ricava dal rilievo che la Corte di Assise di Appello di Perugia già aveva demandato tale rinnovazione dell'esame ai periti di ufficio, i quali relazionavano la Corte sulla impossibilità di rinnovare l'esame per la cattiva conservazione del reperto (v. pag 87 della sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia); e ciò avveniva, peraltro, senza che i consulenti di parte degli imputati eccepissero alcunché. Orbene, a meno di non dover ritenere i periti di ufficio nominati dalla Corte di Assise di Appello di Perugia, ed i consulenti delle parti, professionisti di tale sprovvedutezza dal tralasciare tracce genetiche utili per la rinnovazione dell'esame loro demandato dal Giudice – il che farebbe quindi dubitare della attendibilità di ogni loro affermazione di scienza nel processo – questa Corte deve ritenere che vi sia una impossibilità oggettiva alla ripetizione dell'esame per indisponibilità di un corpo di reato adeguatamente conservato da cui estrarre il materiale necessario all'esame stesso.

- 8) *Per quanto attiene alla richiesta di effettuazione di nuovi accertamenti peritali (se sia concretamente possibile una pulizia selettiva delle tracce lasciate dai correi all'interno della stanza ove venne rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher, e se fosse possibile raccogliere in tale ambiente reperti da considerare genuini) osserva la Corte come gli accertamenti richiesti per un verso risultano essere ripetitivi di esami tecnici già eseguiti ed esaminati nel contraddittorio processuale, per altro verso risultano inammissibili, poiché tendono a trasferire sui periti del Giudice valutazioni di merito che debbono rimanere affidate a questa Corte sulla base degli elementi ricavabili dagli atti che sarebbero esaminati dal perito stesso;*
- 9) *Per quanto attiene alle istanze di nuova discussione di dati già acquisiti al processo, sia attraverso l'affidamento di nuovi incarichi peritali, sia attraverso le audizioni di periti e consulenti già precedentemente incaricati, ritiene la Corte che agli atti del processo siano presenti tutti gli elementi di conoscenza per consentire al Giudice di esprimere una valutazione e che l'ulteriore prosecuzione della attività istruttoria non appare allo stato necessaria ai fini della decisione della causa;*
- Le istanze di rinnovazione istruttoria sopra evidenziate debbono essere pertanto tutte respinte per le motivazioni espresse.*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Diversamente occorre argomentare in relazione alle istanze di rinnovazione istruttoria sotto indicate.

- 1) La Corte ritiene che le produzioni documentali allegare alla memoria difensiva depositata dai difensori di Raffaele Sollecito in data 29 luglio 2013, e segnatamente quella indicata nei punti 6) ed 8) della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale debbono ritenersi utili per l'accertamento della verità processuale e pertanto vengono acquisite agli atti del processo;*
- 2) Per quanto attiene alla istanza avanzata dal Procuratore Generale di audizione di Aviello Luciano osserva questa Corte che, prescindendo da ogni valutazione di merito sulla attendibilità delle sue dichiarazioni, è un fatto processuale che la Corte di Assise di Appello di Perugia abbia disposto la acquisizione agli atti del verbale di interrogatorio reso in data 27 luglio 2011 al Pubblico Ministero di Perugia; con ciò iniziando un percorso processuale interrotto, senza apparente giustificazione, allorquando la Corte respingeva la richiesta di riesame dell'Aviello. Orbene è fatto processuale neutro che le dichiarazioni rese dall'Aviello al Pubblico ministero in data 27 luglio 2011, seppure acquisite agli atti dalla Corte di Assise di Appello di Perugia con una valutazione di rilevanza che questo Giudice condivide, non potrebbero essere utilizzate nel presente giudizio in alcun modo, neppure per una valutazione di inattendibilità come sollecitato dalle difese degli imputati; e ciò sulla base di un errore procedurale del precedente Giudice di appello, peraltro specificamente censurato in sede di rinvio dalla Corte di legittimità nella sentenza di cassazione. Da ciò consegue che la audizione di Aviello Luciano sulle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero in data 27 luglio 2011 si impone per ragioni processuali, prima ancora che per ragioni di merito;*
- 3) Analoghe considerazioni di rilevanza debbono essere svolte in relazione al richiesto esame del campione prelevato sulla lama del coltello sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito (rep. Nr 36) da parte dei periti nominati dalla Corte di Assise di Appello di Perugia e che, con valutazione sicuramente censurabile effettuata dai periti di ufficio, e fatta propria a posteriori dal Giudice, non veniva sottoposto ad esame; seppure in presenza di valutazioni*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

contrastanti tra i periti di ufficio ed i consulenti delle parti, sulla concreta possibilità di effettuare con esiti attendibili l'esame del reperto. Conseguentemente la Corte ritiene, al fine di acquisire ogni possibile elemento di valutazione dei fatti per cui è processo, ed impregiudicata ogni valutazione di rilevanza processuale del risultato dell'esame da riservare alla discussione delle parti ed alla valutazione del Giudice unitamente al merito della causa, di procedere ad esame del reperto come sopra indicato, nominando periti di ufficio personale del Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri con sede in Roma; (omissis)“.

Alla successiva udienza del 4 ottobre 2013 veniva affidato l'incarico peritale al Maggiore CC Dott. Andrea Berti ed al Capitano CC Dott. Filippo Barni, entrambi ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in forza, come biologi, presso il Reparto Investigazioni Scientifiche del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in Roma, sul seguente quesito : “ *Esaminati gli atti di causa e segnatamente le risultanze della relazione di perizia depositata in grado di appello in data 29 giugno 2011 dai Periti di ufficio Prof. Carla Vecchiotti e Prof. Stefano Conti, unitamente ai rilievi formulati dai consulenti delle parti D.ssa Patrizia Stefanoni e Prof. Giuseppe Novelli nei loro elaborati depositati alla udienza del 6 settembre 2011, e provveduto alla analisi del campione già precedentemente lavorato, dicano i Periti circa la attribuzione della traccia contrassegnata in atti con la lettera (I) rilevata sul reperto nr 36) e se nella stessa sia identificabile DNA riferibile alla vittima Meredith Kercher ovvero al condannato Rudi Herman Guede. In caso di impossibilità di esecuzione dell'esame del campione per mancanza, cattiva conservazione ovvero per qualsiasi altra causa, i Periti daranno immediata comunicazione alla Corte anche a mezzo telefax. “*

Affidato l'incarico peritale, si provvedeva all'esame del teste Aviello Luciano Lucia, all'esito del quale il processo veniva rinviato alla udienza del 6 novembre 2013, allorquando, depositata nel termine concesso la relazione tecnica, venivano esaminati in contraddittorio i Periti di ufficio. All'esito dell'esame dei periti, avuta la presenza in aula dell'imputato Raffaele Sollecito, di cui veniva revocata da dichiarazione di contumacia, venivano raccolte le spontanee dichiarazioni dell'imputato. Alla stessa udienza del 6 novembre 2013 la Corte, rilevato come dalle dichiarazioni rese dal teste Aviello Luciano Lucia alla precedente udienza



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

del 4 ottobre 2013 potessero evincersi estremi di reato, disponeva la trasmissione del verbale di udienza al Procuratore della Repubblica di Firenze per le sue determinazioni.

Alle successive udienze del 25 novembre e 26 novembre 2013 pronunciava la requisitoria il Procuratore Generale, e prendevano le conclusioni le parti civili Diya Lumumba e Tattanelli Aldalia a ministero dei rispettivi difensori; mentre alle udienze del 16 e 17 dicembre 2013 prendevano le conclusioni le difese delle restanti parti civili e discutevano la causa le difese dell'imputata Amanda Marie Knox. Alla udienza del 9 gennaio 2014 discutevano la causa le difese di Raffaele Sollecito.

All'esito, le parti processuali concludevano la discussione svolgendo le repliche, le quali impegnavano le udienze del 20 e del 30 gennaio 2014; udienza quest'ultima nella quale, terminata la discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Premessa

Il presente processo di rinvio presenta specificità che impongono a questa Corte alcune precisazioni prima di passare all'esame del materiale indiziario consegnatoci dalla fase istruttoria.

In primo luogo è opportuno richiamare l'ambito del giudizio affidato dalla Corte di legittimità a questa Corte territoriale, e di cui si è già fatto cenno nella parte descrittiva dello svolgimento del giudizio. La sentenza di cassazione demandava a questa Corte la intera rivalutazione del materiale indiziario sulla base della precisazione dei limiti di tale esame nel modo seguente : “ (omissis) *Il giudice del rinvio dovrà quindi porre rimedio, nella sua più ampia facoltà di valutazione, agli aspetti di criticità argomentativa , operando un esame globale ed unitario degli indizi, esame attraverso il quale dovrà essere accertato se la relativa ambiguità di ciascuno elemento probatorio possa risolversi, poiché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri. L'esito di tale valutazione osmotica sarà decisiva non solo a dimostrare la presenza dei due imputati nel locus commissi delicti, ma ad eventualmente delineare la posizione soggettiva dei concorrenti del Guede, a fronte del ventaglio di situazioni ipotizzabili, che vanno dall'accordo genetico sull'opzione*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

della morte, alla modifica di un programma che contemplava inizialmente solo il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale non condiviso, alla esclusiva forzatura ad un gioco erotico spinto di gruppo, che andò deflagrando, sfuggendo al controllo.” (pag. 73 sentenza di cassazione).

La Corte di legittimità fissava inoltre, seppure incidentalmente trattando *ex professo* dei propri poteri, il principio di diritto cui questo Giudice del rinvio dovrà attenersi nella valutazione del materiale indiziario, indicando espressamente le criticità del percorso argomentativo della sentenza cassata, e fissando il contenuto di quello che la Corte stessa definisce *“il ragionamento probatorio, quindi il metodo di apprezzamento della prova”* : *“ (omissis) se il Giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste siano plausibili; la verifica deve essere compiuta in termini di accertamento se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti presenti agli atti, rispettando così il principio della completezza, se le conclusioni assunte possano dirsi coerenti con il materiale acquisito e risultino fondate su criteri inferenziali e deduzioni logiche ineccepibili sotto il profilo dell’incedere argomentativo, rispettando i principi della non contraddittorietà e della linearità logica del ragionamento. “ (pag. 39\40 sentenza di cassazione).*

h

In conclusione, avuto riguardo all’annullamento integrale della sentenza nr 4 del 3 ottobre 2011 emessa dalla Corte di Assise di appello di Perugia operato dalla Corte di legittimità, a questa Corte territoriale è demandato un nuovo giudizio di appello in relazione alle statuizioni della sentenza di prime cure emessa dalla Corte di Assise di Perugia in data 5 dicembre 2009, secondo i principi di diritto e metodologici di valutazione del materiale indiziario sopra indicati, e seguendo i profili dei motivi di impugnazione avanzati da tutte le parti processuali avverso tale sentenza. Come già evidenziato, la generalità delle censure mosse dalle difese degli imputati alla sentenza di primo grado, peraltro già opportunamente evidenziata dai Giudici di appello di Perugia (pag. 24 della sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia), impone a questa Corte una rivalutazione organica dell’intero materiale indiziario; rivalutazione che pertanto dovrà essere operata con metodo, e seguendo un percorso argomentativo che, partendo dalla valutazione degli elementi di fatto incontrovertiti offerti dalla istruttoria dibattimentale, consenta di pervenire ad un giudizio di attribuzione, o meno, dei reati rubricati agli odierni imputati (ad esclusione del delitto di calunnia ascritto ad Amanda Marie Knox, in relazione al quale si è formato giudicato parziale).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

E' appena il caso di rilevare come, ai fini sopra indicati, potrà e dovrà essere utilizzato tutto il materiale indiziario raccolto, e tutte le risultanze degli accertamenti tecnici operati, sia quelli effettuati dalla polizia scientifica ex art. 360 c.p.p., sia quelli effettuati in forma peritale, con riferimento al giudizio di primo grado, ed alla rinnovazione istruttoria svoltasi avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia.

Ed infatti, l'annullamento della sentenza di appello perugina operato dalla Suprema Corte non travolge le attività processuali e di formazione della prova in dibattimento operate nel giudizio che si è concluso con la sentenza cassata, non essendo tali atti affetti da alcun vizio procedurale censurato in sede di legittimità.

Conseguentemente, questa Corte di rinvio opererà una valutazione complessiva di tutto il materiale istruttorio raccolto nelle fasi dibattimentali di tutti i giudizi di merito celebrati, operando quindi un esame critico complessivo delle emergenze istruttorie ricavabili dagli atti processuali, oltre che delle acquisizioni probatorie conseguenti alla parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale operata da questa Corte di rinvio, e che si sostanzia nella perizia di carattere genetico affidata al Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri, ed avente ad oggetto la traccia " I " del reperto nr 36) (coltello presunta arma del delitto), nonché nella deposizione dibattimentale del teste Aviello Luciano Lucia.

Al fine di dare organicità alla presente premessa, è opportuno infine affrontare la problematica relativa alla presenza, nel giudizio, di un dato processuale di assoluta certezza: la condanna oggi definitiva di Rudi Hermann Guede quale correo, unitamente ad altri, dell'omicidio di Meredith Kercher.

In data 28 ottobre 2008, a seguito della scelta dell'imputato di essere giudicato con il rito abbreviato e la conseguente separazione della sua posizione processuale dal fascicolo originario, Rudi Hermann Guede veniva ritenuto responsabile dal G.U.P. del Tribunale di Perugia dell'omicidio di Meredith Kercher, reato aggravato da motivazioni di carattere sessuale, secondo lo schema giuridico del delitto complesso, e condannato alla pena di anni trenta di reclusione. In data 22 gennaio 2009 la Corte di Assise di appello di Perugia, che giudicava sulla impugnazione avanzata dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado, pur concedendo all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, e per l'effetto, riduceva la pena a quella di anni sedici di reclusione, in considerazione della diminuzione del rito. Con sentenza nr 1132 del 16 dicembre 2010, la Prima Sezione penale



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

della Corte di Cassazione respingeva il ricorso dell'imputato e confermava la sentenza di condanna di grado di appello, che quindi acquistava autorità di giudicato formale e sostanziale.

Si è molto discusso da parte delle difese degli imputati, e da parte della accusa pubblica e privata, sul rilievo che la pronuncia di condanna definitiva di Rudi Hermann Guede debba avere nel presente giudizio. La Corte di Assise di appello di Perugia, nella sentenza cassata, dopo aver affermato che la sentenza definitiva di condanna di Rudi Hermann Guede era utilizzabile sotto il profilo probatorio a norma dell'art. 192 comma terzo c.p.p., negava peraltro qualsiasi valenza alla pronuncia passata in giudicato “ (omissis) *dal momento che il giudizio che ha riguardato Rudi Guede, è stato celebrato con il rito abbreviato, cosicchè i Giudici che hanno conosciuto della posizione di Rudi Guede non hanno potuto disporre, nonostante la particolare complessità del caso, almeno per quanto riguarda la posizione degli attuali imputati, né delle acquisizioni della istruttoria dibattimentale di primo grado, né di quelle del presente grado, ed in particolare dei risultati della perizia espletata. (omissis)* “ (pag. 28 della sentenza cassata).

La valutazione dei Giudici di appello perugini veniva fortemente censurata dalla Corte di legittimità, tanto che la svalutazione completa delle risultanze di fatto coperte da giudicato operata dai Giudici era assunta fra i motivi di cassazione della pronuncia.

Ritiene questa Corte che la questione non possa essere risolta con argomentazioni giuridiche di carattere generale ed astratto (al rilievo formulato dalla Corte di Assise di appello di Perugia, secondo la quale la pronuncia definitiva non potrebbe esplicitare alcun effetto perché “*il giudizio che ha riguardato Rudi Guede, è stato celebrato con il rito abbreviato, cosicchè i Giudici che hanno conosciuto della posizione di Rudi Guede non hanno potuto disporre, nonostante la particolare complessità del caso, almeno per quanto riguarda la posizione degli attuali imputati, né delle acquisizioni della istruttoria dibattimentale di primo grado, né di quelle del presente grado, ed in particolare dei risultati della perizia espletata.*” potrebbe infatti obiettarsi che il G.U.P. del Tribunale di Perugia aveva comunque a disposizione, per la formazione del proprio convincimento ed in ragione dello speciale rito, l'intero fascicolo processuale delle indagini, e quindi una messe di materiale investigativo di gran lunga superiore a quella che normalmente perviene a conoscenza del Giudice del dibattimento). La valutazione della rilevanza nel presente giudizio



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

della sentenza definitiva di condanna di Rudi Hermann Guede deve trovare soluzione secondo l'interpretazione che la Suprema Corte ha fornito del dettato dell'art. 238 bis c.p.p. e che così può essere riassunta. Se è principio di diritto che “ (omissis) *l'acquisizione agli atti del procedimento, giusta quanto previsto dall'art. 238 bis c.p.p., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione ai fini decisori dei fatti ne', tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate* (Cass., cit. 12595/98; Cass., Sez. 3, 13/01/2009, n. 8823; Cass., Sez. 6, 12/11/2009, n. 47314; Cass. pen., Sez. 2, 28/02/2007, n. 16626). [V. Cass. Pen. Sez. I° sentenza nr 18398 del 5 aprile 2013], è altrettanto *ius receptum*, privo di contrari assunti in sede di legittimità, che “ (omissis) *l'interpretazione dell'art. 238 bis c.p.p., patrocinata dal ricorrente, e cioè che le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi di tale norma non sarebbero utilizzabili nei confronti di terzi rimasti estranei ai procedimenti nei quali esse sono state pronunciate, è sconfessata dal tenore testuale della disposizione, che recita "le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato", senza alcuna limitazione alla riferibilità del fatto accertato al soggetto imputato nel procedimento in cui dette sentenze vengono acquisite. Del resto l'utilizzabilità erga omnes del fatto accertato non è in alcun modo lesiva del diritto di difesa del terzo, garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cui l'art. 238 bis c.p.p., fa espresso richiamo, che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento.*(omissis) [Cass. Pen. Sez. V° sentenza nr 7993 del 13 novembre 2012].

In conclusione, se in punto di diritto questo Giudice del rinvio manifesta adesione al principio sopra indicato, condividendone il portato precettivo, in punto di fatto la presenza di un accertamento con carattere di definitività della attribuibilità dell'omicidio di Meredith Kercher ad un preciso colpevole, Rudi Hermann Guede, in concorso con altre persone, rende indefettibile l'assunto che ogni valutazione di merito da svolgere in relazione al compendio indiziario emergente dagli atti del presente giudizio dovrà essere effettuata avendo come imprescindibile punto di riferimento l'accertamento giudiziale indicato, e quindi confrontandosi con il dato processuale definitivo che Rudi Hermann Guede fu partecipe,



assieme ad altri, del delitto di Meredith Kercher, e che conseguentemente la aggredi nella abitazione di Via della Pergola in Perugia nella sera tra il 1° ed il 2 novembre 2007.

2- Il Contesto in cui avvenne l'omicidio. Cause ed orario della morte di Meredith Kercher.

Specificate le sopra richiamate premesse in punto di fatto e di diritto, ritiene la Corte di prendere l'avvio, nell'esame del compendio indiziario, dalle risultanze istruttorie in punto di ricostruzione del contesto in cui avvenne l'omicidio, nonché dall'analisi delle cause e dell'ora della morte della ragazza. Con specifico riferimento, invece, alla presumibile dinamica dell'evento omicidiario un ragionamento approfondito in tal senso non può prescindere dall'esame di ulteriori elementi indiziari, e quindi è opportuno riservarlo ad una fase più avanzata della presente sentenza.

Il teatro dell'omicidio è costituito da una villetta composta da due appartamenti per civile abitazione, uno posto al piano seminterrato e l'altro al piano terreno, sita in via della Pergola numero 7 in Perugia. Si tratta di un immobile che per tre lati è confinante con la campagna, e per un lato corre lungo una strada di comunicazione, a monte della quale si trova un parcheggio per autovetture; e, prospiciente al parcheggio, la vera e propria urbanizzazione del centro della città di Perugia. L'appartamento sito al piano terreno, all'epoca dei fatti per cui è processo, era in uso oltre che alla vittima Meredith Kercher, anche ad altre tre ragazze, Amanda Knox, Filomena Romanelli e Laura Mezzetti: le prime due studentesse straniere presso l'Università di Perugia, le altre ragazze variamente impiegate in attività lavorative. L'appartamento al piano seminterrato era in uso ad alcuni ragazzi, tutti studenti fuori sede, uno dei quali in rapporti sentimentali con la vittima.

Tornando all'esame, seppure sommario, dell'appartamento teatro dell'omicidio, così come ricavabile dal verbale di sopralluogo effettuato dal personale della polizia scientifica della Questura di Perugia in data 2 novembre 2007 attorno alle 14.00, deve rilevarsi che l'accesso all'abitazione, protetto da una cancellata in metallo con chiusura a libro, risultante dalle foto in atti ripiegata verso lo stipite di sinistra e priva di frazioni, si effettua attraverso una porta in legno, apribile verso l'interno in senso orario, e la cui serratura non presentava segni di effrazione; ma presentava lo *scrocco* bloccato internamente mediante due frammenti



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

di legno, inseriti in precedenza dagli inquilini dell'appartamento, a causa del difettoso funzionamento della serratura stessa. Circa il difettoso funzionamento della serratura si rimanda alle dichiarazioni rese sia dalla Romanelli sia dalla stessa Amanda Knox, da cui può evincersi che, una volta aperta la serratura con la chiave di accesso, lo *scrocco* non riusciva normalmente a rientrare nel suo alloggiamento in fase di chiusura, e pertanto il difettoso funzionamento della serratura non permetteva la chiusura della porta. Sul difettoso funzionamento della serratura della porta di accesso all'immobile forniva dichiarazioni puntuali Filomena Romanelli, escussa quale teste in primo grado di giudizio all'udienza del 7 febbraio 2009. La teste riferiva che il difettoso funzionamento della serratura era circostanza nota ovviamente a tutte le ragazze che vivevano nell'appartamento, ed era stata oggetto di una sua rimostranza nei confronti dei proprietari dell'alloggio. Tale situazione di fatto imponeva a chiunque entrasse nell'appartamento di chiudere alle proprie spalle la porta di accesso mediante l'uso della chiave, e quindi, nel caso in cui dall'esterno si avesse l'intenzione di entrare in casa, bisognava assicurarsi che l'appartamento non fosse già occupato, ed in tal caso chiedere l'ausilio della persona che si trovava all'interno; e ciò perché, una volta richiuso a chiave dall'interno l'appartamento, lasciando la chiave nella toppa, come normalmente accadeva, non era possibile inserire altra chiave dall'esterno. Questa circostanza di fatto, attorno alla quale ci si è dilungati, costituirà nel prosieguo un momento di riflessione per la comprensione degli accadimenti per cui è processo.

Varcata la soglia d'ingresso, si accede ad un piccolo disimpegno e, a sinistra, ad un soggiorno con angolo cottura, da cui ci si può dirigere, a destra, verso la camera in uso a Laura Mezzetti, e, ancora più a destra, ad un primo bagno di dimensioni maggiori dell'altro di cui l'appartamento è dotato, e che pertanto in tutti gli atti di causa verrà identificato come "bagno grande". A sinistra del soggiorno si affaccia la camera che era in uso a Filomena Romanelli. Proseguendo dal soggiorno nel corridoio centrale si può accedere, sulla sinistra, alla camera da letto che era in uso ad Amanda Knox e, più avanti, alla camera da letto in uso a Meredith Kercher. Nella parte terminale dell'appartamento vi è poi un secondo bagno, più piccolo del primo e, sulla parte destra del corridoio, l'accesso a un terrazzo.

Ai fini di una migliore comprensione di tutte le dinamiche che saranno affrontate nella presente sentenza la Corte ritiene opportuno inserire la rappresentazione grafica dell'appartamento, così come ricavabile dagli atti di Polizia scientifica.




POLIZIA SCIENTIFICA DI PERUGIA

P.P. 9066/07 mod. 21
Prot. nr. 146/07 Reg. Sopr.

Perugia, 2 novembre 2007

Omicidio KERCHER Meredith Susanna Cara

Rilievo nr. 1



Schizzo planimetrico
Piano terreno

dell'immobile sito in Perugia, via della Pergola nr. 7,
ricavato dalla planimetria del Catasto Edilizio Urbano



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il corpo senza vita di Meredith Kercher venne rinvenuto nella sua camera attorno alle 13:00 del 2 novembre 2007. La porta della camera era chiusa a chiave ed aveva impedito l'accesso alle persone presenti nell'abitazione che, giova ricordare fino ad adesso, erano otto in tutto: l'Ispettore della Polizia postale Battistelli Michele, l'assistente della Polizia postale Marzi Fabio, Raffaele Sollecito, Amanda Knox, Marco Zaroli, all'epoca fidanzato di Filomena Romanelli, quest'ultima, Paola Grande, ed il fidanzato di quest'ultima Luca Altieri.

Sulla base delle testimonianze rese da tutti i protagonisti all'udienza del 6 febbraio 2009 avanti al Giudice di primo grado, il momento del rinvenimento del cadavere può essere così ricostruito.

Attorno alle 12.30\12 35 del 2 novembre 2007 l'ispettore Battistelli e l'assistente Marzi, i quali erano stati inviati sul posto al fine di rintracciare Filomena Romanelli quale intestataria di una scheda telefonica contenuta in uno dei due telefoni cellulari rinvenuti casualmente all'interno di un giardino di un'abitazione di via Sperandio - in circostanze che saranno oggetto di esame nel prosieguo, ma che fin da adesso è opportuno chiarire trattarsi dei due telefoni cellulari in uso alla vittima la sera in cui avvenne l'omicidio - giungevano in via della Pergola numero 7, e ivi trovavano Amanda Knox e Raffaele Sollecito seduti. Costoro rappresentavano loro di aver già avvisato i Carabinieri, poiché avevano scoperto essere avvenuto all'interno dell'abitazione un furto (per la verità fin da subito i due asserivano di essersi accorti che nulla era stato asportato). I due giovani riferivano ai poliziotti di essere arrivati all'abitazione, di aver trovato la porta di accesso aperta, e la stanza che era in uso alla Filomena Romanelli messa sottosopra. Nella stanza era presente un grosso sasso, con il quale era stata rotta la finestra di accesso all'appartamento, artificio mediante il quale erano evidentemente penetrati nell'appartamento gli ignoti ladri. I due giovani riferivano inoltre ai poliziotti che nel bagno piccolo vi erano delle tracce di sangue, seppur modeste, e che la camera in uso a Meredith Kercher era chiusa a chiave. Nel mentre, giungevano in Via della Pergola, a bordo di un'autovettura, Marco Zaroli e Luca Altieri, i quali erano stati colà inviati dalla Romanelli, dopo che quest'ultima aveva appreso telefonicamente di quello che appariva un furto perpetrato nella propria camera. Anche i due ragazzi sopraggiunti si rappresentavano la anomalia della situazione, e l'Altieri chiedeva se era normale che la camera di Meredith Kercher fosse chiusa a chiave. Risulta dagli atti, e segnatamente dalle conformi deposizioni testimoniali, che Amanda Knox rispondeva che la circostanza era del tutto normale, in quanto



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Meredith Kercher era abituata a chiudere la porta di camera *"anche quando andava a fare la doccia"*.

La situazione complessiva riacquistava quindi un carattere di relativa normalità, fin quando non sopraggiungevano alla villetta Filomena Romanelli e Paola Grande.

La Romanelli, appena giunta presso l'abitazione, provvedeva a verificare che dalla propria camera nulla era stato asportato. In particolare, vi rinveniva sia il computer, chiuso in una apposita valigetta, sia una macchina fotografica digitale, sia alcune borse a suo dire costose, sia infine tutti i suoi gioielli deposti all'interno di un cassetto. Una volta effettuata la verifica nella propria camera da letto, Filomena Romanelli apprendeva che la camera in uso a Meredith Kercher era chiusa a chiave, e, a questa notizia, mostrava una reazione di grande preoccupazione, poiché affermava ai presenti, contrariamente a quanto sostenuto da Amanda Knox, che Meredith Kercher non era affatto abituata a chiudere la porta della camera. La Romanelli ricordava infatti soltanto un episodio in cui Meredith Kercher aveva chiuso la porta della propria camera, quando ella si era recata per diversi giorni in Inghilterra.

L'affermazione della Romanelli gettava nuovamente sconforto fra i presenti, i quali decidevano a questo punto di forzare la porta di accesso alla camera di Meredith Kercher. I due funzionari di Polizia, dopo essere stati invitati ad aprire la porta con la forza, riferivano ai presenti che, a loro giudizio, non vi erano le condizioni per farlo e che avrebbero dovuto invece provvedere gli abitanti l'immobile. Era quindi l'Altieri che si incaricava di procedere allo sfondamento della porta.

Secondo le sostanzialmente concordanti deposizioni testimoniali dell'Altieri, della Romanelli, del Battistelli, del Marzi, e dello Zaroli, al momento in cui fu sfondata a calci la porta della stanza, Altieri Luca e Zaroli Marco si trovavano posizionati davanti alla porta; leggermente spostate alla loro sinistra le due ragazze, ed infine, in posizione più defilata, grossomodo nel soggiorno della casa, Battistelli Michele ed Amanda Knox. Marzi Fabio si trovava quasi sulla porta d'ingresso, mentre nessuno riusciva a riferire, al momento della deposizione dibattimentale, la posizione assunta in quello specifico frangente da Raffaele Sollecito.

Un dato processuale è certo, poiché confermato in tutte le dichiarazioni dai testi presenti in via della Pergola nr 7 il 2 novembre 2007, circostanza che sarà più avanti oggetto di riflessione: né Amanda Knox né Raffaele Sollecito, al momento in cui la porta fu sfondata e



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

vi fu possibilità di vedere all'interno della stanza da letto, si trovavano nei pressi della porta, cioè in una posizione che consentisse loro la vista all'interno della stanza. Né i due giovani ebbero occasione successivamente di accedervi, poiché l'ispettore Battistelli, una volta resosi conto che nell'interno della stanza vi era a terra copioso sangue, e vedendo il piede di una ragazza evidentemente esanime che fuoriusciva da un piumone, impedì agli astanti di entrare nella camera.

L'istruttoria di primo grado non ha chiarito se nella stanza sia entrato o meno l'ispettore Battistelli, il quale ha sempre negato la circostanza, mentre il teste Altieri riferiva che l'ispettore si era introdotto nella stanza, lasciandosi sulla propria sinistra il piumone e il presunto cadavere, e si era chinato per sollevare un lembo del piumone stesso. L'Altieri non riusciva a vedere oltre poiché in quel preciso istante si era allontanato dalla porta. Ad ogni buon conto la circostanza, che è stata a lungo dibattuta in primo grado tanto da essere oggetto anche di un confronto fra i due testimoni in sede dibattimentale, non ha eccessivo rilievo in causa, nel senso che certamente l'ispettore Battistelli, quand'anche entrato nella camera, non ebbe certamente modo di modificare lo stato dei luoghi, o comunque di pregiudicare la possibilità di effettuare una repertazione genuina delle tracce, limitandosi evidentemente a constatare che sotto il piumone vi era il corpo senza vita di una ragazza. Ciò che invece rileva in causa, per quanto si dirà nel prosieguo, è la circostanza che nessuno dei due imputati ebbe modo, in quei frangenti, di verificare l'interno della stanza ove fu rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher. E ciò, per conforme dichiarazione di tutti i testimoni presenti *in loco*.

Effettuato lo sfondamento della porta di accesso, venne rinvenuto, all'interno della stanza, nello spazio compreso fra l'armadio e il letto, il cadavere di una ragazza, successivamente identificata per Meredith Kercher. Il corpo risultava coperto da un piumone di colore beige, da cui fuoriusciva il piede sinistro e la metà superiore del volto, in parte insanguinato. Questo è ciò che apparve all'ispettore Battistelli allorquando quest'ultimo guardò dentro la stanza appena aperta, ovvero allorquando vi entrò per verificare il contenuto della stanza stessa.

Dal verbale di sopralluogo effettuato dalla polizia scientifica della Questura di Perugia risulta che il piumone venne rimosso alle 00,45 del 3 novembre 2007, allorquando si ebbe avuta la presenza della Dott.ssa Patrizia Stefanoni e del Dottor Giunta, entrambi funzionari della Polizia scientifica giunti appositamente da Roma, nonché del Dottor Lalli, medico legale



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dell'Istituto di medicina legale dell'università di Perugia. Risulta dalla relazione medico legale del Dottor Lalli che l'aver ritardato l'esame del cadavere di molte ore fu una precisa scelta degli organi inquirenti, al fine di privilegiare la repertazione delle tracce all'interno della stanza da parte della polizia scientifica, anche se tale scelta avrà poi conseguenze negative importanti in sede di accertamento dell'ora del decesso.

Ad ogni buon conto, avviato l'esame del cadavere, dal verbale di sopralluogo si legge testualmente: "(omissis) *il cadavere, che si presenta in posizione supina con la testa voltata a sinistra, leggermente flessa indietro, poggia con la regione temporale sinistra su uno stivale sinistro in cuoio. Gli occhi sono aperti e la bocca è chiusa. Il tronco intermedio è esteso, poggia con la schiena sul pavimento e con la regione dei glutei a destra e sinistra su di un cuscino. Gli arti superiori sono entrambi discostati dal corpo: il destro, disteso, poggia con la faccia posteriore del braccio e la faccia posteriore dell'avambraccio sul piumone; la mano destra, socchiusa, poggia con il quarto e quinto dito sul piumone mentre il primo dito è racchiuso tra il secondo e il terzo. L'arto superiore sinistro, piegato superiormente all'altezza del gomito, poggia con la faccia posteriore del braccio sul pavimento; l'avambraccio è extra-ruotato e sospeso; la mano sinistra, rivolta verso il volto del cadavere e naturalmente socchiusa, poggia con il primo e secondo dito sullo stivale in cuoio. Gli arti inferiori sono divaricati: il destro, piegato al ginocchio, forma un angolo di circa 100°, poggia con la faccia esterna della coscia sul cuscino e sul piumone e con la faccia esterna della gamba sul piumone; il piede destro, extra-ruotato, poggia col malleolo esterno e la faccia esterna sul piumone. Il sinistro, disteso, poggia con la faccia esterna della coscia sul cuscino e la faccia esterna della gamba sul pavimento; il piede extra-ruotato e flessa in basso, poggia sul pavimento con il malleolo esterno e la faccia esterna. Il cadavere indossa unicamente una maglia di cotone arrotolata sino alla regione toracica, vistosamente imbrattata di sostanze ematica. Nel corso dell'ispezione cadaverica, a seguito della rotazione del corpo, osserviamo sul pavimento, la seconda calza da tennis in colore bianco, imbrattata parzialmente di sostanze ematiche, un asciugamano di colore verde in spugna, un asciugamano di spugna di colore avorio, completamente intriso di sostanze ematica, il lenzuolo di sopra del letto, in cotone di colore bianco, imbrattato in più punti di sostanze ematica, una maglia con chiusura lampo in tessuto di colore celeste, e polsini e colletto di colore blu, imbrattata di sostanza ematica. Sottostante il cuscino, a metri 1,41 dalla parete destra e metri 0,95 dalla parete*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

anteriore, rinveniamo il lembo di stoffa del reggiseno che mancava dallo stesso, dove sono fissati gli uncini di chiusura. (Omissis)."

All'esito di questo primo esame visivo, il corpo di Meredith Kercher veniva trasferito presso l'obitorio dell'Ospedale Monteluce di Perugia ove alle 10 del mattino del 4 novembre 2007 si provvedeva all'esame esterno del cadavere, e successivamente all'indagine autoptica.

È opportuno fissare le evidenze lesive che il corpo di Meredith Kercher presentava, provvedendo in questa prima fase ad una semplice elencazione che sarà di sicura utilità al momento in cui si dovrà ragionare sulle lesioni riscontrate, e specificamente sulla loro natura e causalità. Dalla relazione depositata dal Dott. Luca Lalli emerge che il corpo di Meredith Kercher non presentava apprezzabili lesioni a carico della faccia esterna del cuoio capelluto, e nessuna apprezzabile deformità della teca cranica. Il volto presentava alle narici tenui soffusioni ecchimotiche; al labbro inferiore, in prossimità della commissura labiale, piccola ecchimosi di colore bluastro, e tenui aree escoriate presenti sulla mucosa esterna del labbro inferiore, in modo prevalente sulla parte sinistra. Erano presenti numerose aree ecchimotiche ed escoriate di piccole dimensioni alla mucosa endorale del labbro superiore ed inferiore, prevalenti a sinistra, con una ecchimosi del fornice gengivale inferiore. Alla guancia sinistra una superficiale soluzione di continuo lineare, disposta obliquamente in senso anteriore, della lunghezza di 2,2 cm la quale si prolungava anteriormente con due soluzioni di continuo, anche se superficiali, della lunghezza di centimetri 0,6. Proseguendo l'esame del volto, in corrispondenza della branca orizzontale della mandibola, era visibile una area ecchimotica, ed anteriormente, sempre in corrispondenza della zona della mandibola, un'altra area con ecchimosi rotondeggiante. Al di sotto della sinfisi mentoniera paramediana sinistra, un'altra ecchimosi rotondeggiante, così come lateralmente, in corrispondenza della branca orizzontale destra della mandibola; in corrispondenza dell'angolo mandibolare destro, altra ecchimosi. Infine, nella regione sotto mandibolare mediana era visibile una area escoriata di forma quadrangolare.

Passando all'esame del collo il medico legale evidenziava in regione latero-cervicale sinistra la presenza di una ampia ferita a margini netti della lunghezza di centimetri otto disposta obliquamente, che esponeva i tessuti sottostanti, i quali apparivano sezionati fino al piano osteo-cartilagineo. I margini della ferita presentavano minimo infarcimento emorragico prevalente ad una distanza di cm 3 dall'esterno laterale, ove si rilevava una piccola codetta.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Un piccolo orletto escoriato ed ecchimotico della ampiezza massima di 0,2 cm si presentava al livello dell'estremo anteriore del margine superiore. Alla ferita descritta faceva seguito un tramite che si inseriva nei tessuti molli con una apparente direzione obliqua dall'avanti indietro, da sinistra verso destra e lievemente dal basso verso l'alto. Il dottor Lalli rilevava in prossimità dell'estremo anteriore della ferita precedentemente descritta, ed in stretta continuità con il margine inferiore della ferita stessa, una area escoriata dell'ampiezza massima di centimetri uno, al di sotto della quale, a circa 1 cm di distanza, veniva rilevata un'altra ferita a margini netti, ma lievemente infiltrati di sangue, con orletto contusivo di centimetri 0,2, e con codetta localizzata all'estremo laterale, delle dimensioni di centimetri 1,4 per centimetri 0,3. La ferita presentava direzione obliqua verso il basso e posteriormente risultava parallelamente disposta rispetto alla precedente, con un tramite sottocutaneo con direzione obliqua dal basso verso l'alto, da destra verso sinistra e lievemente dall'avanti indietro. Il tramite appariva intersecare la ferita precedentemente descritta, terminando ad una distanza di circa 2 cm sul margine superiore della più ampia lesione sovrastante. Anche in relazione a tale ferita il medico legale evidenziava come dall'estremità anteriore si dipartiva una piccola area escoriata con superficiale soluzione di continuità della lunghezza massima di 2 cm.

Nella regione latero-cervicale destra era presente una area di ecchimosi del diametro massimo di 3 cm circa, all'interno della quale era visibile una ferita lineare delle dimensioni di centimetri 1,5 x 0,4, obliquamente disposta dall'alto in basso e verso la sinistra, con una piccola codetta al margine anteriore, e con un tramite che s'inoltrava nei tessuti molli con direzione obliqua dal basso in alto, verso la destra, e posteriormente, per una lunghezza massima di centimetri quattro. Inferiormente a tale ferita una escoriazione superficiale di forma irregolare della lunghezza di centimetri 0,5. Proseguendo l'esame esterno il medico legale evidenziava nella regione latero-cervicale sinistra ed in prossimità della regione basale del collo tre escoriazioni superficiali, lineari e parallele fra loro, obliquamente disposte verso il basso e in senso anteriore da sinistra verso destra.

Per quanto attiene agli arti superiori il medico legale riscontrava sulla faccia posteriore laterale del gomito destro due aree di ecchimosi rotondeggiante del diametro massimo di centimetri 1,2 x 1 poste a distanza di circa 1 cm in mezzo. Sulla faccia posteriore laterale dell'avambraccio altra area di ecchimosi lievemente ovale di piccole dimensioni. Sul palmo



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

della mano destra il medico rilevava, all'esame esterno, tre ferite superficiali scarsamente intrise di sangue, e un'area di ecchimosi delle dimensioni di 2 cm.

Proseguendo nell'esame esterno il dottor Lalli, mentre non rilevava alcuna lesione traumatica all'altezza del torace, rilevava, nella zona dell'addome, in corrispondenza della spina iliaca anteriore superiore una modesta area di ecchimosi bilaterale.

Per quanto attiene agli arti inferiori, sulla faccia anteriore laterale della coscia sinistra venivano evidenziate alcune leggerissime zone ecchimotiche rotondeggianti poste a distanza regolare fra loro; mentre sulla faccia anteriore della gamba destra una area ecchimotica rotondeggianti del diametro di 2 cm circa.

Questo è quanto era dato rilevare dall'ispezione esterna cadaverica.

Per quanto attiene all'esame autoptico è sufficiente osservare che non veniva accertata alcuna lesione interna che potesse essere di efficienza causale, o quantomeno con-causale, rispetto alla morte di Meredith Kercher.

Per quanto attiene infine all'esame tossicologico, il medico legale poteva escludere che, al momento della morte, la ragazza presentasse tracce di assunzione di stupefacenti o di alcool.

Fissati gli aspetti del sopralluogo relativi al rinvenimento del cadavere ed esaminate le lesioni che lo stesso presentava al momento dell'esame esterno, è opportuno, ai fini in interesse della presente parte della sentenza, ritornare all'esame del sopralluogo effettuato nella giornata del 2 novembre 2007 dal personale della polizia scientifica della Questura di Perugia all'interno dell'appartamento del piano terra della villetta di Via della Pergola nr 7.

Il personale della Polizia di Stato provvedeva ad una descrizione analitica, anche di carattere fotografico, degli ambienti e delle stanze in cui era suddiviso l'appartamento teatro dell'omicidio. Dopo aver descritto la parte relativa all'accesso, si passava alla descrizione del primo locale che si presentava a coloro che accedevano all'appartamento, ovverosia il soggiorno; stanza di forma rettangolare che misura 4,74 m di larghezza e 3,33 m di lunghezza. Il personale di Polizia rilevava sul pavimento del soggiorno (sul quadrante anteriore e posteriore sinistro della planimetria sopra riportata) una impronta di suola di scarpa, a segni circolari concentrici, lasciata per deposizione di sostanza ematica; una seconda impronta di suola di scarpa a segni circolari concentrici, lasciata per deposizione di sostanza ematica;



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

un'ultima impronta di suola di scarpa, a segni circolari concentrici, lasciata per deposizione di sostanza ematica.

Nella camera da letto di Filomena Romanelli (che si avrà modo di esaminare accuratamente nell'ambito di un diverso paragrafo della presente sentenza), ai fini qui in interesse, veniva rinvenuta sul profilo esterno della finestra, in corrispondenza del fermo d'alloggiamento del chiavistello, una piccola traccia di presunta sostanza ematica.

Nel primo bagno, cui si accede dal soggiorno dell'abitazione (il già citato "bagno grande"), all'interno del water, la polizia scientifica rinveniva delle feci, parzialmente ricoperte da carta igienica, che nel prosieguo sarà possibile attribuire con certezza a Rudi Hermann Guede.

Sul pavimento del corridoio veniva rinvenuta una impronta di soles di scarpe, a segni circolari concentrici, lasciata per deposizione di sostanza ematica; una seconda traccia, identica alla precedente, veniva rinvenuta sempre nel corridoio dell'appartamento.

Sul pavimento del secondo bagno (il "bagno piccolo" vicino alla camera occupata da Meredith Kercher) veniva rinvenuto, nello spazio sottostante il lavandino, un tappetino di colore celeste, di cotone, della grandezza di 74 cm per 48 cm, il quale, nella porzione posteriore destra, risultava macchiato di sostanza ematica. Si tratta di quella che verrà evidenziata, nel corso dell'istruttoria, come una impronta di un piede nudo attribuita dall'accusa a Raffaele Sollecito, ma fortemente contestata dalla difesa dell'imputato.

Passando all'esame della stanza ove veniva rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher, fra gli altri reperti venivano evidenziate tre tracce plantari, con segni circolari concentrici, lasciate per deposizione ematica. Trattasi all'evidenza di orme di piedi privi di scarpa. Così come veniva evidenziata una traccia presumibilmente appartenente alla parte posteriore di una scarpa, in una piega della federa rinvenuta nella stanza di Meredith Kercher. Quest'ultimo rilievo sarà oggetto di ampia discussione in sede di istruttoria, sull'assunto dei difensori di Amanda Knox che trattasi non di un'orma di scarpa ma di una piega del tessuto della federa interessata da tracce ematiche.

All'esito dell'esame dei rilievi di polizia scientifica e medico-legali effettuati nell'immediatezza, e nelle prime ore successive al rinvenimento del cadavere, occorre a questo punto affrontare due questioni che hanno indubbio rilievo in causa, e che sono state oggetto di lunga dissertazione, sia da parte delle difese degli imputati, sia da parte dei Giudici nelle



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

sentenze di primo grado, di appello, e di legittimità che si sono succedute nei due giudizi; quello ordinario che vede imputati Amanda Knox e Raffaele Sollecito, e quello abbreviato che ha visto la condanna definitiva di Rudi Hermann Guede. Si tratta di dare una risposta plausibile alle domande che vengono in evidenza fino da adesso: quali furono le cause che determinarono la morte di Meredith Kercher, quali i mezzi che la produssero, e quando avvenne il decesso.

La sentenza di primo grado sul punto così concludeva, dopo aver effettuato un esame analitico di tutte le consulenze tecniche esperite: "(omissis) *sulla base delle constatazioni e valutazione dei consulenti periti medico-legali questa corte ritiene che la morte di Meredith Kercher fu determinata dall'asfissia cagionata dalla ferita di maggiore gravità inferta al collo a seguito della quale il sangue finì anche nelle vie aeree impedendo l'attività respiratoria, situazione aggravata dalla rottura dell'osso ioide-anche questa riconducibile all'azione del tagliente-con conseguente dispnea.* (Omissis) [pagina 163 della sentenza numero 7\2009 emessa dalla Corte d'assise di Perugia e depositata in data 4 marzo 2010].

All'esito dell'esame delle risultanze della consulenza medica in atti ritiene questa Corte di assise d'appello di convenire con le conclusioni formulate in sentenza dal Giudice di primo grado.

Tutte le emergenze di causa portano a ritenere che il colpo di coltello che squarciò la gola di Meredith Kercher fu inferto quando la stessa era ancora in vita, ed era tenuta immobilizzata. Le lesioni e le ecchimosi descritte in sede di esame esterno, anche in regione mandibolare ed all'altezza delle labbra e delle narici, evidenziano che la ragazza subì un'attività di compressione finalizzata ad impedire che la stessa potesse urlare, e non finalizzata al soffocamento; azione di compressione che indubbiamente ebbe anche un effetto di soffocamento, ma come conseguenza collaterale e non come fine ultimo della azione di compressione. E' possibile fare una tale affermazione sul rilievo che le tracce lasciate dalla compressione sono uniformemente abbastanza lievi, significando che non fu impiegata dagli aggressori la forza necessaria a strangolare una persona adulta. Peraltro anche la sede oggetto della compressione (sede mandibolare e sub-facciale) non può essere ritenuta la sede che normalmente viene attinta in una attività di strangolamento.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Né peraltro è ragionevole ipotizzare che un'attività meccanica di soffocamento, effettuata attraverso digito-pressione, sia stata posta in essere dopo che il colpo di coltello, di maggiore invasività, venne inferto alla vittima.

Ed infatti, in primo luogo non vi sarebbe stata ragione di proseguire con un'attività di soffocamento mediante digito-pressione dopo che la coltellata avesse inferto danni che erano apprezzabili anche visivamente come letali. In secondo luogo, appare peraltro condivisibile l'opinione di alcuni dei consulenti medico-legali, i quali hanno escluso tale attività di digito-pressione sul rilievo oggettivo che la gran massa di sangue che sicuramente fuoriuscì fin dall'immediatezza dalla ferita inferta col coltello avrebbe reso la zona del collo estremamente viscida e sicuramente non agevolmente aggredibile con una digito-pressione.

Ritiene quindi questa Corte che la ragazza fu colpita con un coltello nel mentre la stessa veniva tenuta immobilizzata, oppure parzialmente immobilizzata, e con compressione all'altezza della bocca per impedirle di urlare. È ragionevole ritenere che ad un certo punto la ragazza, nel corso della aggressione, riuscì a liberare il volto dalla contenzione, e ad emettere un urlo (di cui si avrà modo di riferire più oltre), e tale condotta fu probabilmente la ragione del colpo inferto alla gola che provocò la frattura dell'osso ioide con la conseguente dispnea, e il travaso dello stesso sangue della vittima nei polmoni che ne cagionò l'asfissia.

Ritiene questo Giudice di appello che la ricostruzione sopra prospettata, sostanzialmente conforme a quella offerta in sentenza dal Giudice di prime cure, sia maggiormente aderente ai rilievi oggettivi della tipologia delle lesioni che il corpo della vittima presentava, e maggiormente aderente alle regole dettate dalla comune esperienza.

Per quanto attiene alla determinazione dell'ora in cui avvenne la morte di Meredith Kercher, in considerazione che l'aggressione fu certamente precedente di non molto al momento in cui fu inferto il colpo mortale, ritiene questa Corte che debba essere svolto un ragionamento sulla base delle sole emergenze di causa, senza alcuna necessità di operare congetture al fine di spostare in avanti o indietro l'ora del decesso.

E, infatti, fissare con estrema precisione l'orario del decesso in un evento di omicidio è di assoluto rilievo allorquando tale dato debba essere posto in relazione ad altre emergenze di causa da valutarsi in rapporto con il primo; vale a dire, allorquando la verosimiglianza della imputazione elevata a carico dell'imputato necessiti che l'omicidio sia stato commesso indefettibilmente in un certo lasso di tempo, poiché, ad esempio, nel tempo restante il



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

presunto autore (o i presunti autori) dell'omicidio era certamente nell'impossibilità di commettere il reato. Nel caso che ci occupa, invece, come si avrà modo di evidenziare trattando lo specifico argomento, non sussiste alcuna necessità di questo genere, potendosi sostenere, senza dubbio di essere smentiti, che l'eventuale accertamento dell'omicidio di Meredith Kercher in un'ora precisa della notte fra il 1° ed il 2 novembre 2007 piuttosto che in un'altra, avrebbe scarso rilievo nel complesso delle valutazioni indiziarie cui è chiamata questa Corte in relazione alle imputazioni mosse a Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Infatti, dalle 21. 30 circa del 1° novembre 2007 alle ore 12.30 circa del 2 novembre 2007, nessuna emergenza istruttoria ha indicato che Amanda Knox e Raffaele Sollecito si trovassero altrove rispetto al luogo teatro dell'omicidio; ovvero in compagnia di persone che ne possano attestare la estraneità ai fatti. Sarà infatti compito di questa Corte, così come lo è stato anche dei Giudici che l'hanno preceduta, verificare, sulla base delle emergenze istruttorie e della ragionevolezza, se le indicazioni fornite da Amanda Knox (il cosiddetto alibi) siano degne di fede o meno.

Questa Corte ritiene pertanto di dover assolvere all'impegno di identificare l'orario presunto dell'omicidio esclusivamente basandosi sulle emergenze istruttorie che abbiano carattere di ragionevole affidabilità, e limitandosi quindi al dato processuale che tali emergenze siano in grado di consegnare. L'arco temporale emergente dai fatti accertati dovrà poi essere verificato come compatibile con le altre emergenze di causa.

Nell'analisi dell'ora della morte di Meredith Kercher non può che prendersi le mosse da quanto affermato dal dottor Luca Lalli all'esito della perizia autoptica.

Il medico legale, dopo aver dato atto delle operazioni compiute per il rilevamento della temperatura rettale del cadavere (operazione compiuta alle ore 00.50 del 2 novembre 2007 con temperatura rettale di 22° e temperatura ambiente di 13°; operazione ripetuta alle 12.00 del 3 novembre 2007 con temperatura rettale pari a 19° ed ambientale pari a 18°; ed infine ripetuta alle 10.00 del 4 novembre 2007 allorquando veniva rilevato che la temperatura rettale si era uniformata a quella ambientale), dichiarava che, sulla base della migliore letteratura scientifica, poteva affermarsi che la temperatura rettale subiva una perdita di 1/2 grado nelle prime tre ore dal decesso, di 1° l'ora nelle successive otto ore, con una progressiva riduzione della velocità di decremento; per pervenire, attorno alla 20^a-24^a ora dal decesso, ad una temperatura corporea equivalente a quella ambientale.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il medico legale indicava poi le ragioni per le quali riteneva scarsamente attendibile l'esame del contenuto gastrico, ed all'esito perveniva alla conclusione che, applicando il *nomogramma di Henssge* al caso di specie, la morte di Meredith Kercher doveva essere fatta risalire ad un arco di tempo compreso tra le 20:00 circa del 1 novembre 2007 alle ore 04 del mattino del 2 novembre 2007. Calcolava poi il medico legale come il valore intermedio indicato dalla ricostruzione matematica collocasse il decesso attorno alle 23 del 2 novembre 2007, con un margine di tolleranza di un'ora antecedente e successivo.

Sulla base di analoghe valutazioni, i periti incaricati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, Prof.ri Aprile, Cingolani e Umani Ronchi, concludevano come "(omissis) *i dati tecnico-biologici indicano che la morte risale all'intervallo temporale tra le 20 e le 30 ore prima delle ore 00:50 del 3 novembre 2007 (omissis)*"; e quindi, in buona sostanza, tra le 18:50 del 1° novembre 2007 e le 04:50 del 2 novembre 2007.

Su tali dati di rilievo, e con riferimento alla forbice indicata, sostanzialmente concordavano anche i consulenti delle parti. Può quindi sostenersi che, sulla base degli accertamenti di carattere scientifico e medico-legale, rilevata la oggettiva impossibilità di indicare con certezza un orario specifico per la morte di Meredith Kercher, deve essere ritenuto accertato che il decesso avvenne in un intervallo temporale di circa 10 ore, dalle ore 18:50 del 1° novembre 2007 alle ore 04:50 del 2 novembre 2007; per poi verificare se, all'interno di tale intervallo temporale, sia possibile individuare con esattezza un orario più preciso attraverso la valutazione comparativa della altre emergenze istruttorie.

Orbene, all'udienza del 13 febbraio 2009 venivano escusse dal Giudice di primo grado alcune ragazze inglesi, amiche della vittima. Sulla base delle dichiarazioni rilasciate da Robin Carmel Butterworth, da Amy Frost e da Sophie Purton, Meredith Kercher, che aveva trascorso l'intero pomeriggio del 1° novembre 2007 in compagnia delle tre amiche inglesi guardando un film, visionando fotografie della precedente festa di Halloween, e cenando in loro compagnia, lasciava la abitazione di Amy Frost, assieme a Sophie Purton, attorno alle 20.45 per tornare a casa, percorrendo un tragitto che veniva poi verificato alla polizia giudiziaria come percorribile in circa 10-15 minuti (vedi, specificamente, verbale di trascrizione udienza 3 dicembre 2009, deposizione Sophie Purton, pagina 101).

Può quindi sostenersi, sulla base del testimoniale escusso, che l'intervallo temporale che ha visto compiersi l'omicidio possa essere ristretto quantomeno nell'orario *ex ante*, poiché è



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

certo che alle ore 21.00 del 1° novembre 2007 Meredith Kercher salutò l'amica inglese prima di recarsi nella propria abitazione, e quindi era pacificamente ancora in vita.

Questa Corte ritiene di poter fissare anche un limite temporale finale attraverso l'esame dei tabulati telefonici relativi ai telefoni cellulari che la ragazza aveva nella disponibilità la sera in cui venne uccisa, e che furono asportati dalla abitazione di via della Pergola nr 7 dagli autori dell'omicidio e gettati in un giardino di una villetta di Via Sperandio di Perugia.

Risulta infatti accertato, dall'esame dei tabulati telefonici, che il cellulare contenente la scheda telefonica inglese (di cui si avrà modo di parlare diffusamente nel prosieguo) alle ore 00.10,31 del 2 novembre 2007 rilasciò un segnale che fu intercettato dalla cella nr 25622, cella che non poteva essere interessata dai segnali provenienti da Via della pergola, ma che intercetta i segnali provenienti da Via Sperandio, strada in cui il cellulare venne abbandonato dopo il delitto dagli autori dell'omicidio: circostanza quest'ultima pacifica nel processo.

Ragionando quindi su tale circostanza incontrovertita del processo, può affermarsi che alle ore 21.00 circa della sera del 1° novembre 2007 Meredith Kercher era in vita e salutò l'amica inglese nei pressi della propria abitazione; alle ore 00.10,31 del 2 novembre 2007 l'omicidio della ragazza era già stato consumato. Questo, pertanto, deve essere l'intervallo di riferimento in relazione al quale quindi verificare la compatibilità delle altre acquisizioni processuali.

L'istruttoria dibattimentale, sia di primo grado che in grado di appello, ha dedicato ampio spazio ad altre emergenze processuali, di carattere testimoniale, rilevanti ai fini dell'individuazione del momento in cui avvenne l'aggressione e l'omicidio di Meredith Kercher.

Si tratta di tre deposizioni testimoniali, quella di Capezzali Nara, di Dramis Ilaria e quella di Monacchia Antonella, cui va aggiunta la testimonianza di Lombardo Giampaolo: testimonianze tutte raccolte nella udienza dibattimentale del 27 marzo 2009, nel corso del giudizio di primo grado. I testi venivano nuovamente escussi anche in grado di appello davanti alla Corte di Assise d'appello di Perugia, la quale, in sentenza, ne valutava la inattendibilità.

Questa Corte non condivide il giudizio di inattendibilità dei testi sopra indicati.

Senza necessità di confrontarsi con le affermazioni dei Giudici di secondo grado effettuate nella sentenza cassata, è sufficiente precisare, in questa sede, che le deposizioni dei



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

testi sopra richiamati dovranno essere valutate da questo Giudice unitamente a tutte le altre emergenze processuali, utilizzando esclusivamente i canoni ermeneutici consolidati, e sulla base dei principi di diritto fissati dalla Giurisprudenza di legittimità.

Passando quindi alla valutazione della attendibilità o meno delle deposizioni testimoniali richiamate deve osservarsi, in primo luogo, che tutti e quattro i testimoni riferiscono circostanze che, pure se convergenti, nei termini in cui si dirà, su alcuni dettagli, fanno riferimento ad esperienze personali affatto diverse. Va inoltre sottolineata la genuinità delle predette testimonianze, in quanto raccolte nel corso della medesima udienza nel giudizio di primo grado, senza che potessero dunque realizzarsi contaminazioni anche involontarie in grado di pregiudicarne la credibilità e, d'altra parte, non risulta nemmeno che i testimoni fossero legati da un rapporto di conoscenza gli uni con gli altri. Infine, deve evidenziarsi che ad una valutazione delle deposizioni testimoniali sopra indicate operata necessariamente sulla trascrizione dei verbali di udienza, questa Corte ha riscontrato una sostanziale coerenza e logicità nel racconto degli accadimenti, e, soprattutto, non è stata mai evidenziata nella fase istruttoria una sola ragione di interesse per cui ciascuno dei suddetti testimoni dovesse aver avuto l'intenzione di riferire circostanze non esatte.

Il giudizio di attendibilità appena espresso non comporta, ovviamente, che nel complesso delle singole dichiarazioni non si debba operare una cernita tra le circostanze obiettive riferite dai testi, le loro percezioni emotive, e la collocazione spazio temporale di quanto percepito: dato quest'ultimo sicuramente insidioso, allorquando non sia assistito da riscontri oggettivi, in quanto influenzato inevitabilmente da apprezzamenti di carattere personale.

Sarà quindi compito del Giudice, nella valutazione della testimonianza nel suo complesso, discernere il contenuto pienamente attendibile della stessa, perché fondato su dati di percezione oggettiva (ad esempio, un grido è un grido e costituisce un dato di percezione oggettiva) dal contenuto che poggia su percezioni di carattere personale, per loro natura non uniformi (un grido può essere “ agghiacciante “ , “ acuto “ ecc., e questo è un dato di percezione individuale, che può ritenersi attendibile soltanto se riferito in modo uniforme da più persone). Occorre in ogni caso ribadire che l'assunto che tutti i testi si siano sbagliati, o abbiano confuso circostanze specificamente riferite, è una possibilità che si inserisce in un



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quadro difficilmente realistico, soprattutto se contestualizzata e rapportata a persone che non risulta si frequentassero prima del giudizio.

Ma veniamo all'esame delle dichiarazioni rilasciate dai testi sopra indicati.

Capeczali Nara riferiva di essersi coricata la sera del 1° novembre 2007 tra le 21.00 e le 21.30, orario in cui normalmente lei andava a dormire. Quella sera, non essendoci nulla di interessante in televisione, a quell'ora si era messa a letto. Dopo essersi addormentata, si era risvegliata per andare in bagno, dopo circa due ore, o due ore e mezzo dal momento in cui si era coricata. La donna affermava di non aver guardato l'orologio e quindi di non avere contezza dell'orario esatto, ma poteva ricostruire quanto da lei riferito sulla base di una abitudine che la stessa aveva di assumere dei farmaci diuretici al momento di coricarsi, farmaci che normalmente le imponevano di alzarsi per andare al bagno dopo circa due ore, o due ore e mezzo. La sera del 1° novembre 2007 si era alzata quindi per recarsi al bagno, e nel tragitto aveva percepito un urlo di donna “ agghiacciante “. La teste riferiva testualmente:

“ *DOMANDA - E che cosa succede?* ”

RISPOSTA - Succede che alzandomi sono passata davanti alla finestra della sala da pranzo, perché il bagno ce l'ho dalla parte di là, e quando sono stata lì ho sentito un grido, ma un grido che non era un grido normale, io l'ho sentito così, mi si è accapponata la pelle ad essere sincera. Io in quel minuto non sapevo più cosa succedeva e allora poi ho proseguito e sono andata al bagno. C'è la finestrina che non ci sono le persiane, niente, però io anche con la finestrina posso vedere quando entrano le macchine e da dove escono e la scaletta che sale.

DOMANDA – Quella metallica?

RISPOSTA – Sì, per le persone, di ferro. Io mi sono affacciata così ai vetri però non ho visto nessuno, non c'era nessuno, soltanto due macchine o tre.

DOMANDA - Ha sentito dei rumori?

RISPOSTA - Poi mentre ritornavo per andare a dormire, ancora non avevo fatto quello, ho sentito dei rumori, correre sulla scaletta di ferro e correre nel ghiaino, tra le foglie, perché era inverno ancora, tra le foglie ed il ghiaino dell'appartamentino, insomma della casetta.

DOMANDA – Cioè della piazzola?

RISPOSTA – Della piazzola che rimane di lì della casetta, il vialetto insomma della casetta.

DOMANDA – Di via Della Pergola.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

RISPOSTA – Io ho sentito correre.

DOMANDA - Ecco, torniamo a questi aspetti e cerchiamo di approfondire. Questo urlo, questo grido lei è rimasta turbata da questo grido?

RISPOSTA – Sì, molto. Infatti tuttora ogni volta che passo davanti a quella finestra per me mi sembra di risentire questo grido.

DOMANDA – Questo grido quindi era umano?

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – Era di un uomo o di una donna?

RISPOSTA – Di una donna.

DOMANDA – Quindi il grido di una donna?

RISPOSTA – Sì. Un po' prolungato però un grido solo, poi non si è sentito più niente. Fino a che io non mi sono addormentata. (Trascrizione deposizione Capezzali Nara, udienza del 27 marzo 2009 avanti alla Corte d'assise di Perugia)".

Monacchia Antonella riferiva di essersi coricata con certezza la sera del 1° novembre 2007 alle 22.00 e che dopo un certo lasso di tempo da quando si era addormentata era stata svegliata dalle voci di un uomo e di una donna che discutevano. In tale frangente aveva sentito un forte urlo di donna, e poi silenzio. L'urlo proveniva dal basso rispetto alla sua abitazione, e quindi da una zona in cui si colloca via della Pergola numero 7.

Dramis Ilaria, la sera del 1° novembre 2007 si era recata al cinema assieme alla sorella, con lei convivente, ed al rientro si erano preparate per andare a dormire. In un'ora imprecisata, che comunque poteva collocare attorno alle 23.30 aveva sentito dei rumori di passi concitati sulle scaletta di ferro sottostante la sua abitazione (e sovrastanti la zona di via della Pergola numero 7), senza peraltro essere in grado di specificare se si trattava di una o più persone.

Infine Lombardo Giampaolo, dipendente di una carrozzeria perugina, dichiarava nella medesima udienza di avere effettuato un intervento di soccorso stradale in via della Pergola, la sera del 1° novembre 2007. L'uomo aveva ricevuto l'incarico di recarsi in via della Pergola per effettuare il soccorso stradale attorno alle 22.40 dal proprietario della carrozzeria presso cui lavorava, e di aver impiegato circa 20 minuti per raggiungere la suddetta strada, dove si era trattenuto, per effettuare l'intervento di soccorso, fino alle 23.15 circa, dopo di che se ne era allontanato.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Ai testi sopra indicati si può aggiungere la deposizione di Formica Alessandra, escussa alla udienza del 21 marzo 2009. La teste, la sera del 1° novembre 2007, in compagnia del suo ragazzo Lucio Minciotti, si era recata a cena in un ristorante perugino che si trova nei pressi della zona teatro degli avvenimenti. Aveva parcheggiato l'autovettura nel parcheggio sotto piazza Grimana, e sovrastante la villetta di via della Pergola. La teste riferiva di aver iniziato la cena attorno alle 21.30 e di averla terminata dopo circa un'ora, allorquando si era recata nuovamente a riprendere la macchina al parcheggio. Mentre stava scendendo le scalette di accesso al parcheggio, il suo ragazzo veniva urtato da un giovane che, procedendo in senso contrario, andava di corsa. La teste non era in grado di riferire alcunché di preciso utile alla identificazione del giovane, ma soltanto che sembrava un ragazzo "scuro". Per quanto attiene all'orario la teste riferiva di essere giunta alla propria abitazione attorno alle 23.00 o al massimo le 23.15 e che per raggiungere la sua abitazione dal parcheggio in questione si potevano impiegare circa 15 minuti.

Questo è il quadro del testimoniale da esaminare ai fini di verificare se sia possibile restringere il lasso temporale indicato dai periti medico-legali in cui collocare l'evento omicidiario.

Ritiene la Corte che i riferimenti temporali effettuati dai testi siano necessariamente imprecisi con riferimento all'orario, ma adeguatamente attendibili, soprattutto con riferimento alle testi Capezzali e Monacchia, per quanto attiene all'aver percepito l'urlo di una donna, urlo che entrambe le testimoni collocano comunque attorno alle 23.00\23.30 della sera del 1° novembre 2007: quindi, in un orario perfettamente compatibile con l'evento omicidiario per come ricostruito dai medici-legali, ed inserito nella "forbice" ricavabile dagli accertamenti della polizia giudiziaria (21.00 del 1° novembre \ 00.10,31 del 2 novembre 2007).

Per quanto attiene alle deposizioni delle testimoni Dramis e Formica, le circostanze da queste ultime riferite (ovverosia di aver udito passi frettolosi sulle scalette del parcheggio sovrastante la villetta di via della Pergola e, con riferimento alla Formica, di aver incontrato un ragazzo che correva sulle medesime scalette in un tempo che può essere collocato tra le 22:45 e le 23:00) pur potendo essere indubbiamente ricondotte alla fase di allontanamento dal luogo del delitto dell'omicida successivamente all'aggressione, ben potrebbero essere riferite, stante la loro obiettiva genericità, anche ad altri accadimenti indifferenti ai fatti di causa. Non bisogna infatti dimenticare che sovrastante la villetta di via della Pergola, ove è avvenuto il



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

delitto, si trova un parcheggio per autovetture, al limitare del centro cittadino di Perugia, che la sera del 1° novembre 2007, giornata festiva, era piuttosto “ movimentato “ dalle presenze di vari automobilisti.

Si tratta in buona sostanza di testimonianze che, seppure perfettamente attendibili, riferiscono circostanze di scarsissima utilità processuale, stante la loro equivocità. A mero titolo di esemplificazione, è sufficiente rilevare come Formica Alessandra collochi lo “ scontro “ con lo sconosciuto attorno alle 22:45 \ 23:00, in un orario in cui, sotto il parcheggio sovrastante la villetta, ed a poche decine di metri, era in corso l'intervento di soccorso stradale posto in essere da Lombardo Giampaolo; intervento di soccorso stradale che ragionevolmente creò del movimento e dei rumori, cui la teste non ha mai accennato, consegnandoci un contesto spazio-temporale di assoluta tranquillità e silenzio, rotto esclusivamente dalla presenza del ragazzo “ scuro “ che urtò il suo fidanzato.

All'esito dell'esame testimoniale sopra riferito ritiene pertanto questa Corte che fissare un orario preciso della morte di Meredith Kercher sia attività oltremodo pericolosa, poiché si fonderebbe su percezioni e ricordi che inevitabilmente scontano l'imprecisione di un margine temporale considerevole.

Ciò che rileva, invece, dalle testimonianze sopra richiamate è la circostanza di fatto che due donne diverse, posizionate in immobili distinti, ma vicini in linea d'aria alla villetta di via della Pergola, in un contesto sostanzialmente equivalente per quanto attiene all'orario, percepirono un forte grido di donna provenire da una zona in cui si trova la villetta teatro dell'omicidio. Questa circostanza, compatibile con il lasso temporale in cui avvenne l'omicidio, risulta altresì compatibile con la ricostruzione dell'evento mortale, con la natura dei mezzi adoperati, con l'aggressione particolarmente violenta che Meredith Kercher subì, nonché con altre emergenze processuali, di provenienza diretta da uno degli imputati, di cui si avrà modo di parlare nel prosieguo.

In conclusione, può dirsi adeguatamente provato in causa che Meredith Kercher fu aggredita e uccisa in un'ora compresa tra le 21 circa del 1° novembre 2007 e le 00.10,31 del 2 novembre 2007, ed a questo lasso di tempo dovrà farsi riferimento allorquando si affronterà la questione relativa all'alibi fornito da Amanda Knox per entrambi gli attuali imputati.

Resta in ultimo da chiarire quali furono i mezzi che cagionarono la morte di Meredith Kercher.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Le lesioni rilevate in sede di esame esterno cadaverico ed in sede autoptico, già precedentemente esaminate, portano a ritenere che le ferite d'arma da taglio, una delle quali fu la causa principale del decesso della ragazza, furono inferte con uno o più coltelli monotaglienti, e privi di seghettatura sulla lama. L'istruttoria si è a lungo soffermata sulla necessità di stabilire se per commettere l'omicidio siano state usate due " lame ", ovvero una soltanto; e se il coltello sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito (reperto nr 36) sia una delle armi del delitto.

La questione non può in alcun modo essere affrontata e risolta in questa fase iniziale, poiché la risposta alla domanda avrebbe inevitabilmente carattere di mera congettura. Soltanto all'esito della valutazione del complesso indiziario potrà essere formulata una risposta attendibile.

Allo stato può soltanto affermarsi che, nel caso in cui l'omicidio di Meredith Kercher fosse stato commesso dal solo Rudi Hermann Guede, senza l'ausilio di correi, allora dovrebbe necessariamente affermarsi che uno soltanto fu il coltello utilizzato, poiché, per le modalità dell'azione, e per la varietà degli eventi lesivi riscontrati sul corpo della vittima, l'utilizzo di due distinti coltelli da parte di un unico aggressore sarebbe obiettivamente insostenibile.

Quest'ultima osservazione serve peraltro ad introdurre una questione da affrontare all'esito di questo primo esame delle risultanze di causa, questione centrale del processo: stabilire cioè, con ragionevole certezza, se ad aggredire Meredith Kercher fu una sola persona o più persone.

Ritiene la Corte di estremo rilievo questo accertamento fin dalle fasi iniziali dell'indagine cui è chiamata sul compendio indiziario, poiché, come abbiamo già avuto modo di specificare nella premessa, vi è già un autore identificato dell'omicidio di Meredith Kercher nella persona di Rudi Hermann Guede, condannato in via definitiva per tale reato. Se quindi si dovesse pervenire alla conclusione, sulla base di questi primi rilievi obiettivi esaminati, che l'omicidio fu consumato da un solo aggressore, dovrebbe conseguentemente rilevarsi che quest'ultimo è già stato identificato, e quindi tutta l'ulteriore attività di valutazione del compendio indiziario dovrebbe cessare, essendo intervenuto sul punto un giudicato penale. Stabilire quindi se ad aggredire Meredith Kercher, e ad ucciderla, sia stata una o più persone è questione non solo preliminare, ma anche pregiudiziale per il prosieguo della trattazione.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Ritiene la Corte che vi siano in atti elementi indiziari univoci e concordanti, tali da consentire di ritenere che l'aggressione a Meredith Kercher, nella sera del 1 novembre 2007, fu consumata da più di una persona, e che quindi Rudi Hermann Guede ebbe dei correi con i quali concorse nella esecuzione dell'omicidio.

Il ragionamento deve essere in primo luogo sviluppato in relazione alla tipologia e alla localizzazione delle lesioni presenti sul corpo della vittima.

Possiamo dire che sul corpo di Meredith Kercher erano presenti tre lesioni d'arma da taglio, una delle quali posizionata sul lato sinistro del collo, sicuramente mortale, mentre le altre due, quella posizionata immediatamente al di sotto della ferita mortale e quella posizionata sulla parte destra del collo, presentavano una natura ed una tipologia propria di lesioni aventi una finalità di minaccia. Vi erano poi lesioni da digitopressione, più volte descritte, nella regione mandibolare, nella regione sotto-mandibolare, nella parte del volto interessata dalle narici, ed all'interno della bocca, le quali, per la loro posizione e per il grado presumibile di forza impressa per cagionarle, fanno ritenere probabile che al momento dell'aggressione fosse in atto un tentativo di impedire che la ragazza urlasse.

Il corpo di Meredith Kercher non presentava lesioni tipiche “ da difesa “ (se non per delle minuscole ferite sulla regione palmare e sul pollice della mano destra, rilevate dalla Polizia scientifica ed in sede autoptica dal Dr Luca Lalli, talmente modeste da essere sostanzialmente insignificanti sotto il profilo di una attività difensiva efficace), come è usuale riscontrare nei casi di aggressione di una persona adulta da parte di un omicida armato di coltello. Quasi come se la ragazza, certamente minacciata con l'arma bianca, e ferita con la medesima, non avesse opposto alcuna valida resistenza.

Per quanto è dato sapere, Meredith Kercher era una ragazza priva di particolari problematiche fisiche, che aveva praticato attività sportive che certamente allenano la parte muscolare degli arti superiori ed inferiori (calcio e boxing); dalla perizia autoptica possono ricavarsi dati fisici, quali una altezza di 164 cm, un peso corporeo fra i 50 ed i 55 chilogrammi, ed una muscolatura adeguata, che evidenziano il buono stato di salute della ragazza. Se a ciò si aggiunge che in sede di esame tossicologico è stato accertato dal Dr. Luca Lalli che Meredith Kercher non aveva assunto né sostanze stupefacenti, né alcool nelle ore precedenti all'omicidio, può ragionevolmente affermarsi che l'aggressore armato di coltello si trovò di fronte una ragazza giovane, nel pieno della vigoria fisica, perfettamente cosciente, e



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

pertanto certamente capace di opporre una resistenza fisica importante all'aggressione. Ma tale resistenza non fu affatto opposta all'aggressore.

Un dato è estremamente significativo a tale proposito. Sotto le unghie della vittima non è stato rinvenuto alcun reperto epiteliale, o di tessuto. Meredith Kercher, aggredita da un uomo come Rudi Herman Guede che la sovrastava e che impugnava un coltello, non oppose reazione, non fu colpita dal coltello agli arti superiori (così come avviene normalmente in una persona che cerca riparo dai colpi di un coltello), non tentò neppure di allontanare da sé l'aggressore usando le mani, non lo graffiò, non si aggrappò ai suoi vestiti; in una parola non lottò. Ma vi è di più.

Sul polsino della manica della felpa che la ragazza indossava la sera dell'aggressione è stato rinvenuto il DNA di Rudi Hermann Guede; così come all'interno della vagina della ragazza è stato rinvenuto il DNA di Rudi Hermann Guede. Entrambe le tracce evidenziano che l'uomo durante la aggressione tenne bloccato il polso della ragazza (evidentemente per tentare di immobilizzarla e per evitare di essere colpito) ed inserì le proprie dita (ragionevolmente dell'altra mano) nella vagina della ragazza, al fine di perpetrare quella violenza sessuale di cui si avrà modo di dire oltre. Comunque si vogliano collocare temporalmente, in successione od in contemporaneità, i gesti sopra descritti posti in essere da Rudi Hermann Guede, non vi è dubbio che, qualora il Guede fosse stato solo ad aggredire Meredith Kercher, quest'ultima avrebbe avuto, seppure per brevi momenti, una mano libera per graffiare, colpire, e comunque difendersi dall'aggressore. Ma ciò non avvenne, la ragazza non si difese.

Ma procediamo.

Come già più volte evidenziato, sul collo della vittima erano presenti due ferite da arma da taglio, una sulla parte sinistra del collo, quella mortale, ed una sulla parte destra del collo, quasi speculare, con un tramite di 4 cm, in ordine alla quale molto si è dissertato per la sua incompatibilità oggettiva con il coltello in giudiziale sequestro. La tipologia delle due ferite, la loro collocazione speculare su parti opposte del collo della vittima, ed il tramite comunque significativo anche di quella posizionata sul lato destro del collo (nel senso che non si trattò di un graffio, ma il coltello penetrò nelle parti molli dei tessuti del collo) fanno ritenere che le stesse non possano essere state inferte dalla stessa persona; a meno di non ipotizzare che durante l'aggressione la vittima abbia avuto una torsione di 180°, offrendo quindi alla lama del



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

coltello le due parti antitetiche del collo, ovvero che l'aggressore abbia mutato posizione intorno alla vittima, interrompendone però l'immobilizzazione . Ipotizzare poi che l'aggressore abbia depresso la prima volta il coltello, e lo abbia afferrato in un secondo momento, o con l'altra mano o in posizione diversa per colpire ancora, appare evenienza alquanto fantasiosa e scollegata dai dati processuali. In entrambi i casi, la dinamica dell'aggressione avrebbe avuto certamente uno sviluppo tale da consentire a Meredith Kercher di abbozzare una qualche difesa.

All'esito dell'esame del quadro indiziario rappresentato dalla tipologia delle lesioni riscontrate sul corpo della vittima, può quindi affermarsi che l'assenza di qualunque accertata ed efficace attività difensiva di Meredith Kercher nei confronti del suo aggressore armato di coltello possa essere ragionevolmente e fondatamente spiegata soltanto se letta in una cornice che veda Rudi Hermann Guede coadiuvato e supportato da altri correi presenti nella stanza al momento dell'aggressione.

Ma il quadro indiziario rappresentato dalla tipologia delle lesioni riportate dalla ragazza, che porta a ritenere che l'aggressione fu consumata da più persone, risulta supportato da riscontri di carattere oggettivo i quali hanno determinato il Giudice di primo grado del processo celebratosi con il rito abbreviato a carico di Rudi Hermann Guede ad affermare in sentenza: "(omissis) *appare interessante rilevare che più persone giravano per quelle stanze a piedi scalzi dopo il reato. (Omissis)*" [pag. 56 della sentenza nr 638\08 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Perugia in data 28.10.2008 a carico di Rudi Hermann Guede].

Ed infatti, si è già avuto modo di evidenziare nella parte dedicata alla descrizione dei rilievi di polizia scientifica effettuati all'interno dell'appartamento di via della Pergola nr 7, che la Polizia scientifica, in sede di sopralluogo, rilevava nel soggiorno dell'appartamento tre impronte di soles di scarpe, a segni circolari concentrici, e lasciate per deposizione di sostanza ematica; altre due impronte identiche venivano rinvenute e rilevate sul pavimento del corridoio. Si tratta di impronte di soles di scarpe compatibili con quelle sequestrate a Rudi Hermann Guede, e, esaminando la posizione delle impronte e la direzione delle stesse, può ragionevolmente sostenersi che si tratti di impronte lasciate da un soggetto che stava abbandonando l'abitazione dopo aver pestato il sangue di Meredith Kercher.

La polizia scientifica rilevava poi sul pavimento del secondo bagno (il bagno piccolo vicino alla camera occupata da Meredith Kercher), nello spazio sottostante il lavandino, un



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

tappetino di colore celeste in cotone della grandezza di 74 cm per 48 cm il quale, nella porzione posteriore destra, presentava un'orma plantare lasciata anch'essa per deposizione di sostanza ematica, ovverosia una impronta di un piede privo di calzatura che aveva pestato il sangue di Meredith Kercher. Si è molto discusso nella fase istruttoria del processo se tale orma di piede nudo possa essere riferibile a Raffaele Sollecito, e la circostanza è stata oggetto anche di specifiche consulenze tecniche. In questa sede, ai fini limitati dell'indagine che la Corte si è proposta, non interessa approfondire ulteriormente le indagini di natura tecnica già effettuate, e che saranno oggetto di esame più oltre; ciò che interessa evidenziare è che nell'appartamento, dopo il delitto, vi era una persona, presumibilmente di sesso maschile stanti le dimensioni dell'orma, sicuramente distinta da colui il quale lasciò le impronte di scarpa in uscita, e che il processo ha accertato in via definitiva essere Rudi Hermann Guede.

Va infine rilevato come la Polizia scientifica, esaminando la stanza ove era stato rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher, evidenziava tre tracce plantari, con segni circolari concentrici, lasciate per deposizione ematica. Le dimensioni delle orme rilevate, successivamente esaminate, portano a ritenere che la persona che le aveva lasciate possa identificarsi con un persona di sesso femminile, trattandosi di un piede di misura 37 nella misurazione in uso in Europa. Anche in relazione a tali orme non interessa in questa fase dissertare se le stesse siano o meno riferibili ad Amanda Knox.

Ai fini qui in interesse, è infatti sufficiente osservare come all'interno dell'appartamento teatro dell'omicidio, successivamente all'uccisione di Meredith Kercher (poiché le tracce sono tutte per deposizione ematica, e quindi evidenziano che fu pestato del sangue) vi fu la presenza di un uomo che calzava scarpe e che si allontanò dall'appartamento stesso, oltre alla presenza di almeno altre due persone, presumibilmente una di sesso maschile ed una donna, che lasciarono orme plantari dopo aver pestato a piedi nudi il sangue della vittima. D'altra parte, la presenza sul teatro dell'omicidio di una persona di sesso maschile diversa da Rudi Hermann Guede la si deduce, prima ancora che dall'indagine tecnica che nell'impostazione accusatoria ha attribuito l'orma plantare rilevata sul tappetino del bagno a Raffaele Sollecito, dall'osservazione di carattere logico secondo la quale chi uscì dall'appartamento, senza peraltro deviare dal percorso intrapreso, indossava scarpe ad entrambi i piedi, e quindi gli fu obiettivamente impossibile lasciare un'orma plantare di un piede nudo sul tappetino rinvenuto nel bagno piccolo.



Concludendo questa prima porzione di esame degli elementi indiziari, può dunque sostenersi che la sera del 1° novembre 2007, in un orario compreso fra le 21:00 e le 04:50 del giorno successivo, Meredith Kercher venne aggredita all'interno dell'appartamento di via della Pergola numero 7 da Rudi Hermann Guede, il quale compì l'aggressione e l'omicidio supportato dall'aiuto di altre persone; presumibilmente, sulla base delle tracce rilevate, da una persona di sesso maschile e da una persona di sesso femminile.

In ogni caso, sulla base della interpretazione logica e di esperienza dei dati oggettivi forniti dal processo, a giudizio della Corte furono più persone ad aggredire ed uccidere Meredith Kercher.

3- Il post delictum

Nel paragrafo precedente si è esaminato il *locus commissi delicti* pervenendo alla conclusione che l'omicidio venne perpetrato da Rudi Hermann Guede con la partecipazione di altri correi. Occorre adesso verificare se gli autori dell'omicidio posero in essere, *post delictum*, una condotta il cui esame possa contribuire alla loro identificazione.

Ritiene la Corte che tale condotta fu posta in essere e si concretizzò in una manipolazione operata nella camera in uso a Romanelli Filomena da coloro che commisero l'omicidio della povera Meredith Kercher; nella alterazione della scena del crimine, con una attività significativa finalizzata a creare difficoltà nella ricostruzione degli accadimenti, ed a sviare i sospetti sugli autori del crimine; e, infine, nel furto dei due telefoni cellulari, successivamente abbandonati nel giardino di una abitazione di Via Sperandio.

La specificità del *post delictum* come sopra descritto impone una ricostruzione separata delle singole condotte, salvo all'esito valutarne, in maniera unitaria ed interattiva, il significato nell'ambito del complessivo quadro indiziario.

La manipolazione nella camera di Filomena Romanelli.

Risulta accertato in causa che presso la villetta di via della Pergola nr 7 giunsero per primi il personale della polizia postale, successivamente Luca Altieri e Marco Zaroli, ed infine Filomena Romanelli e la sua amica Paola Grande. Appena giunti sul posto, gli ufficiali di



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

polizia giudiziaria furono notiziati dagli imputati, che erano colà seduti su un muretto davanti alla villetta, che all'interno erano presumibilmente entrati dei ladri che avevano messo a soqquadro la camera in uso alla Romanelli. Ancora nulla si sapeva del delitto, poiché la camera in uso a Meredith Kercher era chiusa a chiave, e pertanto la polizia postale, che era giunta sul posto non perché allertata per il presunto furto ma perché alla ricerca di Filomena Romanelli per le ragioni di cui si avrà modo di trattare fra breve, effettuò una prima constatazione della situazione in cui si presentava la stanza in uso alla Romanelli. Successivamente, della stanza presero visione, nell'ordine, Luca Altieri e Marco Zaroli, ed in ultimo la Romanelli stessa.

Nel verbale di sopralluogo del 2 novembre 2007, redatto ad opera del personale della polizia scientifica, si dà una descrizione analitica di come fu rinvenuta la stanza stessa, descrizione che è opportuno richiamare. Il verbale di sopralluogo così testualmente recita: *"La camera da letto in uso a Romanelli Filomena è di forma rettangolare, estesa trasversalmente a sinistra, misura metri 3,15 di larghezza e metri 2,94 di lunghezza, è protetta da un'imposta in legno, apribile verso l'interno in senso orario, munita di serratura con chiave a bandiera, in atto regolarmente aperta e priva di effrazioni. La stanza prende luce da una finestra ubicata nel terzo medio della parete anteriore prospiciente il viale d'accesso alla casa. La stessa è protetta esternamente da una persiana fiorentina in legno di colore verde, in atto rinvenuta semiaperta e priva di effrazioni. L'anta di destra della persiana è munita di un congegno di chiusura denominato <a spagnoletta >. La finestra costituita da due imposte in legno bianco, con pannelli in vetro, apribili verso l'interno, ciascuna munita all'interno di scuro di legno di colore bianco. Lo scuro dell'imposta di destra munito di un piccolo chiavistello di chiusura in atto agganciato alla rispettiva asola a sua volta fissata all'imposta sottostante e, di un secondo congegno di chiusura denominato <a spagnoletta > munito di un chiavistello più grande del precedente, in atto aperto regolarmente. L'imposta di sinistra presenta il vetro infranto nella metà inferiore e un foro passante di forma irregolare che misura centimetri 53 di lunghezza e centimetri 27 di larghezza. Il davanzale interno ed esterno della finestra è cosparso di frammenti di vetro di varie dimensioni, presenti anche all'interno della stanza. Il lato interno dello scuro dell'imposta di sinistra, in corrispondenza del foro praticato nel vetro, presenta un'evidente scalfittura nel legno di forma irregolare di centimetri 2 circa con sfilacciamento delle fibre legnose e alcune piccole schegge di vetro ivi*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

conficcate. L'imposta della finestra rinvenuta con il vetro infranto presenta, tra un pezzo di vetro rimasto conficcato nel telaio inferiore destro della stessa e lo scuro interno, una formazione pilifera; la medesima imposta, sul profilo esterno, in corrispondenza del fermo d'alloggiamento del chiavistello, presenta una piccola traccia di presunta sostanza ematica. Il davanzale esterno della finestra dista dal terreno sottostante metri 3,78."


La polizia scientifica procedeva inoltre alla descrizione analitica del contenuto della stanza che si presentava a soquadro, dando la sensazione che qualcuno avesse rovistato in fretta e furia alla ricerca di qualcosa; in buona sostanza, l'immagine era compatibile con la scena di un furto perpetrato da ignoti, i quali avrebbero fatto ingresso dalla finestra precedentemente descritta, previa sua effrazione.

Ritiene la Corte opportuno, ai fini di una migliore comprensione di quanto si andrà ad argomentare in relazione alla ritenuta simulazione di reato, rappresentare lo stato dei luoghi e della stanza, attraverso la utilizzazione della documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo della Polizia scientifica sopra richiamato.

Nella prima delle foto qui richiamate è possibile vedere il prospetto della villetta su cui si affaccia la finestra attraverso la quale sarebbero penetrati all'interno Rudi Hermann Guede e gli ignoti ladri, finestra posizionata sullo stesso fianco della villetta ove si trova la porta d'ingresso, prospiciente ed in vista dalla strada sovrastante la villetta (e dal parcheggio), ad un'altezza di metri 3,78 dal terrapieno sottostante; è inoltre possibile osservare il parapetto frontale alla finestra da cui, secondo la ricostruzione effettuata dalla difesa degli imputati (consulenza Pasquale), dovrebbe essere stato lanciato il sasso che sfondò il vetro.



Proseguendo nell'analisi del materiale fotografico è opportuno evidenziare, con due foto scattate dalla polizia scientifica, la reale conformazione della parete su cui si affaccia la finestra oggetto di interesse. Si tratta sostanzialmente di una parete priva di appigli utili per la salita, ad esclusione delle grate di cui è munita la finestra sottostante, e di un chiodo fissato fra le due finestre.




[Handwritten signature]



La finestra, nella parte interna, si presentava con gli scuri bianchi semiaperti e quello di sinistra danneggiato dall'impatto del sasso, di notevoli dimensioni e di circa quattro chilogrammi di peso, con lo scuro stesso.



[Handwritten signature]



Avuta contezza della finestra e dei luoghi, è opportuno richiamare ciò che i testimoni hanno riferito circa la situazione che si presentò ai loro occhi al momento in cui, in successione, presero visione della camera della Romanelli.

L'ispettore della polizia postale Michele Battistelli così si esprimeva sul punto all'udienza del 6 febbraio 2009:” (omissis) *era messo un po' sottosopra, nel senso che era abbastanza..... C'erano dei vestiti fuori, un po' buttati in giro, i vetri sparsi. I vetri erano a terra, la cosa curiosa, che a me mi saltò all'occhio, è che questi vetri erano anche sopra i vestiti. Così io notai questa cosa tant'è che giocai un po' sulla cosa, nel senso che dichiarai subito che secondo me era una simulazione quello che io vidi, insomma questo. (Omissis) le cose che ho notato, la macchina fotografica, il computer, o se facessero giuoco sul discorso ipotesi furto, avevo visto che all'interno della casa c'era praticamente tutto. C'era un computer portatile, una macchina fotografica digitale, cose anche che può portare via con una certa facilità, quindi..... (Omissis)" [trascrizione verbale dibattimento udienza 6 febbraio 2009 corte d'assise di Perugia, pag 65 e segg.].*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

L'assistente della Polizia postale Stefano Marzi, alla stessa udienza, riferiva: "(omissis) io personalmente sono rimasto sull'uscio perché tanto è talmente piccola che si vedeva benissimo come era. Era completamente a soqquadro, c'era questa finestra aperta, queste due persiane aperte che lasciavano passare la luce, il vetro dell'anta sinistra rotto.... c'era un sasso. (omissis) c'era il vetro rotto nella parte inferiore da questo sasso e..... Era una pietra circa di queste dimensioni, saranno stati 20 cm. (Omissis) ho visto che c'erano degli indumenti ed altri oggetti personali all'interno con sopra il vetro e questo sasso che presumibilmente aveva rotto il vetro. Sotto gli indumenti si. (Omissis) non è che sono stato a fare un sopralluogo io rilevato effettivamente quello che diceva Sollecito, che il computer portatile e la macchinetta digitale erano lì. (richiesto se aveva sentito fare commenti dal collega Battistelli) Che io sappia lui....lui ha sollevato subito il dubbio sull'autenticità di questo. Di questo ingresso, di questa effrazione perché ha detto < ma qui c'è qualcosa che non quadra, ci sono questi vetri sopra...>lui ha fatto riferimento al fatto che c'erano i vetri sopra gli abiti. E poi al fatto che entrare da una finestra del genere, a occhio, così era un po' difficile." [trascrizione verbale dibattimento udienza 6 febbraio 2009 corte d'assise di Perugia, pag. 125 e segg].

Marco Zaroli, esaminato sul punto alla medesima udienza, così si esprimeva: "(omissis) vidi i due agenti della postale, Amanda e Raffaele nel corridoio della..... antistante la camera di Amanda e di Meredith, e entrando c'era visibilmente un... Quello che sembrava essere un furto, perché c'era... Mi, mi sono subito, dato che non c'era Filomena, preoccupato per andare a vedere che era successo, c'era la camera di Filomena a soqquadro e nella camera di Laura c'era solo un cassetto aperto. Era tutto abbastanza a soqquadro. Vestiti per terra, tutto rovesciato fondamentalmente attorno sul letto. La finestra rotta. I vetri stavano stranamente, cosa che è stata diciamo valutata in un secondo momento, perché lì per lì non era stata notata, erano sui vestiti gettati a terra, ad esempio. C'era un masso di queste dimensioni (omissis)". [trascrizione verbale dibattimento udienza 6 febbraio 2009 corte d'assise di Perugia, pag. 178 e segg].

Infine Filomena Romanelli, la cui deposizione testimoniale è di estremo interesse non soltanto per la descrizione dello stato della propria stanza, e del fatto che nulla le fu asportato, ma anche per altre dichiarazioni che contestualmente rendeva, di cui si dirà, e che hanno rilievo ai fini della ricostruzione degli accadimenti. Ad ogni buon conto, limitandoci alle



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dichiarazioni di esclusivo interesse per questo specifico particolare, la Romanelli, appena giunta sul posto, si precipitava a verificare il contenuto della propria stanza, e così riferiva: "(omissis) sono entrata in casa e la mia stanza si affaccia sul soggiorno, quindi subito sono entrata in casa, sono entrata subito nella stanza e ho visto la finestra rotta e tutto per aria, i vestiti, tutto un gran disordine, era tutto arruffato, tutto... Tutto sparpagliato c'era l'armadio aperto, sulla scrivania un disordine, tutto fuori posto. Guardi nell'immediatezza oltre allo spavento di andare subito a controllare se ci fossero le cose preziose. Quindi la prima cosa sta a controllare che ci fossero stati i gioielli e c'erano, e quindi commentai con Paola < almeno questo non se lo sono preso >, poi cercai il computer e lo intravedevo da sotto, poi c'erano gli occhiali da sole, sono di marca, ed erano sulla scrivania, borse di marca c'erano una a terra, ma c'erano e quindi, per quanto fosse molto, sinceramente sono arrivata in casa che già tremavo e per quanto fossi molto nervosa mano a mano mi calmai dicendo < Oddio però forse non hanno fatto in tempo a prendere niente, perché almeno queste cose che sono più di valore ci sono >. Prendendo il computer mi sono accorta che alzando il computer alzavo i vetri, nel senso che i vetri erano sopra le cose, c'era un miscuglio e quindi lì per lì non ci feci subito caso. Era un miscuglio di vetri, vestiti, vetri... Si erano anche sotto ma erano anche sopra. Così sì erano anche sopra. Io me li ricordo benissimo sopra la borsa del computer perché feci attenzione a tirarla via perché era tutta ricoperta di vetri e infatti lì per lì non ci feci subito caso, ma poi anche parlando con Marco abbiamo commentato dicendo < è stato un ladro stupido oltre al fatto che non si è preso niente i vetri stanno tutti sopra le cose >, è un ladro anomalo, però io lì per lì ero ancora abbastanza turbata, ma dicevo < va bene, l'importante è che adesso le cose ci sono, le cose più importanti ci sono, ma quello che si è preso si è preso, però i gioielli ci sono, il computer c'è, che sono le cose più importanti, poi adesso vediamo, non so adesso devo avvertire subito prima Paola o la padrona di casa per la finestra rotta >.[trascrizione verbale dibattimento udienza 7 febbraio 2009 corte d'assise di Perugia, pag. 40 e segg].

Quindi, all'esito di queste prime emergenze istruttorie, possono affermarsi con tranquillizzante sicurezza due dati di fatto.

In primo luogo, nessun oggetto fu asportato dalla camera della Romanelli, seppure la stessa fosse stata messa a soqqadro: né i gioielli, né il computer portatile, né la macchina fotografica digitale, oggetti tutti di valore e facilmente trasportabili.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In secondo luogo, ben quattro testimoni, due ufficiali di polizia giudiziaria e due testi assolutamente indifferenti, notarono un particolare, quello cioè che i frammenti di vetro che si erano prodotti a seguito dell'urto del masso di pietra contro la finestra, oltre a essere sparsi un po' per tutta la stanza, erano anche sopra gli oggetti. Sopra i vestiti e sopra il computer.

Ma Filomena Romanelli riferì nel suo esame dibattimentale anche un'altra circostanza di estremo interesse, ovverosia che, al momento in cui la stessa aveva lasciato l'appartamento, il 31 ottobre 2007, aveva chiuso le imposte e le persiane. Sul punto testualmente: "(omissis) *ho chiuso la finestra. Ho chiuso.* (Le veniva poi chiesto se le persiane esterne della finestra avevano dei problemi o erano a posto) *mi lamentai con l'agenzia sinceramente subito, sin da quando presi l'appartamento perché avrei gradito che la mia finestra fosse, cioè avrei gradito che la padrona di casa potesse mettere... O cambiarmi la chiusura della finestra, infissi, o mettere delle sbarre, perché non era proprio agevole e non mi dava un senso di sicurezza, erano vecchie, erano delle imposte vecchie, quindi il vetro è molto sottile e non mi dava un'idea di sicurezza, infatti io personalmente me ne lamentai molto all'agenzia. Faceva forza a chiudersi. Mi pare tutte due. Quando provavo a chiuderle ogni tanto lo spingevo un po'. Infatti tipo alcune volte se volevo far cambiare l'aria bastava solo che cercassi di chiuderlo un po' tanto rimanevano un po' bloccate, a meno che uno non facesse forza; quindi passava l'aria. Per aprirle ci voleva un po' di tiro, bisognava tirarle un pochino, perché praticamente essendo di legno, nel tempo il legno si era gonfiato un po', quindi strusciava sulla mensola. Mi ricordo bene che strusciava quella di destra.* (Omissis). [trascrizione verbale dibattimento udienza 7 febbraio 2009 corte d'assise di Perugia, pag. 25 e segg].

È possibile a questo punto verificare la ricostruzione degli accadimenti prospettata dalla difesa degli imputati, secondo la quale Rudi Hermann Guede, la sera dell'1 novembre 2007, si sarebbe introdotto all'interno della villetta di via della Pergola al fine di perpetrarvi un furto, e, sorpreso dalla povera Meredith che attorno alle 21.00 di sera rientrava a casa, avrebbe deciso di aggredirla al fine di usarle violenza e, alla reazione della ragazza, sarebbe seguito l'omicidio. Questa ricostruzione non è obiettivamente sostenibile sulla base delle emergenze istruttorie.

Ma procediamo con ordine.

Rudi Hermann Guede oltre ad avere una esperienza specifica nella introduzione nelle case altrui a scopo di furto (i suoi precedenti, richiamati in molti atti processuali, sono di per




Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

sé eloquenti) conosceva perfettamente la villetta in oggetto, essendo stato ospite dei ragazzi che abitavano al piano sottostante. Ne conosceva l'ubicazione e le caratteristiche.

Risulta pacifico che il cancelletto della porta d'ingresso, quello in metallo che è visibile nella foto della polizia scientifica, non era chiuso. Ciò si deduce dal fatto che certamente chi uscì dall'abitazione dopo aver consumato l'omicidio (il solo Rudi Hermann Guede secondo le difese degli imputati) uscì dalla porta principale, dopo essere penetrato nella villetta attraverso la finestra. Questo risulta chiaramente dalle dichiarazioni rese da Amanda Marie Knox, la quale riferiva che attorno alle 10 del mattino del 2 novembre 2007, allorquando aveva fatto ritorno alla propria abitazione dopo aver trascorso la notte a casa di Raffaele Sollecito, al fine di farsi la doccia e cambiarsi d'abito, aveva trovato la porta d'ingresso aperta. Quindi, da ciò deve dedursi che, nella prospettazione difensiva, il ladro ed omicida Rudi Hermann Guede sia penetrato dalla finestra, e poi, consumato il delitto, se ne sia uscito aprendo il portone d'ingresso con la maniglia interna; sul presupposto che fosse aperto il cancelletto metallico, altrimenti sarebbe stato costretto ad uscire ripercorrendo la medesima via intrapresa all'ingresso, ovvero sia attraverso la finestra che dà sul terrapieno.

Quindi Rudi Hermann Guede, sicuramente esperto nella introduzione negli immobili al fine di perpetrarvi furti, stanti i precedenti specifici, volendo penetrare all'interno della villetta di via della Pergola, che conosceva bene, trovando il cancelletto metallico aperto, non avrebbe preso in considerazione l'idea di accedervi dalla porta di ingresso della abitazione.

Porta d'ingresso che, oltre a risultare difettosa in relazione al sistema di chiusura, così come riferito da Filomena Romanelli (ma si può obiettare che tale circostanza poteva non essere nota a Rudi Hermann Guede) appare comunque all'immediata percezione di scarsa robustezza. Si tratta in pratica di una serratura da interno facilmente apribile da persona esperta, serratura che certamente non avrebbe resistito ad una seppur modesta attività di forzatura. E ciò anche a voler ritenere che colui il quale si appresta ad andare a effettuare un furto in un'abitazione che conosce perfettamente, non si doti almeno di un cacciavite di grosse dimensioni per forzare una serratura molto modesta come quella effigiata nella foto della polizia scientifica.




A

Ma vi è ancora qualcos'altro che lascia molto perplessi.

Tornando ad esaminare la piantina dell'appartamento, si può notare come sulla parte destra dello stesso, adiacente al bagno piccolo ed al corridoio, vi sia un terrazzo, dal quale è possibile accedere all'interno dell'appartamento attraverso una finestra (o porta-finestra).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione



Si tratta di un accesso visibile in altra foto scattata dalla polizia scientifica, posizionato sul retro della palazzina, in una zona sovrastante l'ingresso all'appartamento del piano seminterrato, che Rudi Hermann Guede conosceva perfettamente, avendo frequentato l'appartamento semi-interrato, occupato da studenti con i quali era in amicizia.

L'accesso per questa via avrebbe indubbiamente avuto il grosso vantaggio di essere completamente chiuso alla vista dalla strada, poiché il terrazzo si trova dislocato nella parte tergale della villetta, quella non prospiciente alla strada ed al parcheggio; ma semmai esposto solamente alla vista da un punto più distante della strada stessa.



In buona sostanza, e ricapitolando il nostro ragionamento, si vorrebbe sostenere che Rudi Hermann Guede, il quale conosceva perfettamente sia lo stato dei luoghi sia l'immobile, nella sera dell'1 novembre 2007 avrebbe deciso di fare un furto all'interno della villetta ove abitavano degli studenti che lui conosceva e da cui era lui stesso conosciuto, senza peraltro avere cognizione alcuna né della circostanza che la villetta fosse disabitata alle 21.00 della sera di un giorno festivo, né tantomeno se qualcuno avrebbe fatto rientro nella casa nelle ore immediatamente successive.

Ad ogni buon conto, una volta deciso di perpetrare il furto, non avrebbe forzato la serratura del portone di accesso, pur potendone apprezzare immediatamente la scarsa resistenza; né avrebbe utilizzato l'accesso posteriore, sicuramente al riparo da occhi indiscreti, e che gli avrebbe consentito di accedere abbastanza facilmente al terrazzo sovrastante l'appartamento seminterrato, grazie alla presenza di svariate grate ed inferriate utili alla scalata rapida, e da lì, mediante forzatura di una finestra da operare in condizioni di maggiore agibilità, penetrare all'interno dell'appartamento ove intendeva perpetrare il furto. Rudi



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Hermann Guede, ladro esperto e scaltro, avrebbe invece deciso di accedere nell'appartamento con un'operazione molto macchinosa e complessa.

In primo luogo, si sarebbe arrampicato scalando per mt 3,78 di altezza una parete della casa prospiciente la strada, con il rischio quindi di essere visto dalle persone che, in una giornata festiva, frequentavano il parcheggio sovrastante la villetta. Sarebbe giunto ad aggrapparsi alla parte della mensola che fuoriusciva dalle persiane chiuse e, sorreggendosi necessariamente soltanto con una mano, avrebbe aperto, non senza l'uso di una forza consistente, le persiane verdi che erano state precedentemente chiuse, fino ad incastrarsi sulla mensola, da Filomena Romanelli al momento di lasciare l'appartamento. Poi sarebbe disceso di nuovo fino al terrapieno, avrebbe raccolto il sasso di notevoli dimensioni e di notevole peso successivamente rinvenuto all'interno dell'appartamento spezzato in due tronconi, e, dal terrapieno prospiciente la finestra, avrebbe con un solo lancio centrato la parte destra della finestra rompendo il vetro.



Successivamente sarebbe tornato sui suoi passi e si sarebbe nuovamente arrampicato fino a raggiungere la mensola, questa volta però ricoperta dai vetri, e, senza ferirsi (poiché non



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

è stato repertato sangue riconducibile a Rudi Hermann Guede) sarebbe riuscito ad aprire la chiusura a spagnoletta della finestra e penetrarvi all'interno.

Una volta giunto all'interno dell'appartamento avrebbe rovistato nella stanza della Romanelli senza peraltro prelevare alcunché.

Questa circostanza, sicuramente incompatibile con la finalità di furto che lo aveva mosso all'impresa, lascerebbe intendere che durante l'operazione di ricerca degli oggetti da asportare sarebbe stato interrotto dal rientro a casa della povera Meredith, la quale quindi avrebbe dovuto essere aggredita fino dal soggiorno, in quanto la stessa non avrebbe potuto non accorgersi dell'ingresso di un ignoto ladro, poiché l'appartamento in affitto alle quattro ragazze è pur sempre di modestissime dimensioni.

Ma ciò non avvenne, poiché sappiamo con certezza, ricavabile dalle risultanze del sopralluogo effettuato dalla polizia scientifica all'interno della villetta, mai poste in discussione da nessuno, che l'aggressione avvenne nella parte terminale dell'appartamento, tra la camera di Meredith Kercher ed il bagno piccolo.

Ma prescindendo da quest'ultimo rilievo, che potrebbe anche prestare il fianco a critiche in punto di ricostruzione delle modalità dell'aggressione, vi è da osservare che in questa fantasiosa ricostruzione degli accadimenti vi sono due elementi di fatto che non è possibile collocare razionalmente.

Il primo, che abbiamo già avuto modo di verificare, è la circostanza che i vetri della finestra andarono a finire anche sopra gli abiti e gli oggetti spostati: circostanza questa riferita in maniera pienamente convergente dai quattro testimoni che vi prestarono attenzione, e sicuramente incompatibile con una rottura del vetro in una fase precedente al rovistamento all'interno della stanza nell'appartamento. Il vetro della finestra fu evidentemente rotto successivamente all'ingresso nella villetta, da chi era già all'interno ed aveva già provveduto a creare quella situazione di disordine che si presentò agli occhi dei testimoni.

Il secondo elemento assolutamente incongruente con una siffatta ricostruzione è costituito dalla circostanza, pacifica in atti, che la sera dell' 1 novembre 2007 Rudi Hermann Guede sicuramente defecò all'interno del bagno grande adiacente al soggiorno ed alla camera di Laura Mezzetti (il suo DNA è stato rinvenuto sulla carta igienica rinvenuta nel water).

Risulta difficile immaginare un Rudi Hermann Guede che, penetrato all'interno dell'appartamento in cui poteva immaginare che gli occupanti tornassero da un momento



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

all'altro, interrompa la ricerca degli oggetti da rubare per andare a fare i propri bisogni nel bagno. Così come risulta altrettanto difficile immaginare un Rudi Hermann Guede che, dopo essere penetrato nella villetta, essere stato sorpreso da Meredith, aver tentato di violentarla ed averla uccisa brutalmente accoltellandola alla gola, anziché guadagnare immediatamente l'uscita dalla casa e la propria impunità, si trattenga nel bagno dell'appartamento a fare i propri bisogni, senza poi lasciare in quel bagno alcuna traccia di sangue di cui doveva essere necessariamente imbrattato.

Se a queste osservazioni si aggiunge la circostanza, che questa Corte ritiene acquisita, che l'aggressione a Meredith Kercher fu opera di più persone, le quali tentarono di costringere la ragazza a un rapporto sessuale che non voleva, e poi, forse proprio in conseguenza della sua reazione, la accoltellarono cagionandone la morte, la prospettazione difensiva di un Rudi Hermann Guede, unico responsabile dell'omicidio, il quale entra furtivo dalla finestra, viene sorpreso da Meredith e la uccide, si appalesa del tutto priva di fondamento e non corrispondente alle emergenze istruttorie.

Emergenze istruttorie tutte convergenti nel dimostrare che la rottura del vetro della finestra e la messa a soqquadro della stanza di Filomena Romanelli altro non fu che un maldestro tentativo di accreditare la tesi dell'ingresso di un ignoto stupratore nella villetta, autore dell'omicidio della povera Meredith Kercher; rappresentazione fasulla messa in atto al fine specifico di allontanare i sospetti da persone che erano legate alla villetta di via della Pergola da una frequentazione assidua e titolata.

La sera dell' 1 novembre 2007 non vi fu quindi alcun ingresso attraverso la finestra né di Rudi Hermann Guede, né di altri correi; coloro i quali entrarono nella villetta assieme a Rudi Hermann Guede vi entrarono dalla porta principale, utilizzando le chiavi di accesso all'appartamento, e solo successivamente fu messa in scena una simulazione di furto, alquanto grossolana, al solo fine di sviare da loro i sospetti dell'omicidio.

La alterazione della scena del delitto.

Si è molto discusso, soprattutto da parte delle difese degli imputati, se sia possibile una pulizia “ selettiva “ della scena del crimine da parte dei suoi autori. Si è negata una tale eventualità sulla base del rilievo, empirico, della impossibilità per un “ occhio nudo “ di



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

identificare e selezionare le singole tracce da occultare, spesso impercettibili. Si è pertanto escluso che qualcuno, all'interno della villetta di via della Pergola, abbia potuto eseguire, nella notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007, dopo aver perpetrato l'omicidio di Meredith Kercher, una "pulizia selettiva" delle tracce lasciate dagli autori del crimine, cancellando tutte le tracce riferibili agli odierni imputati, e lasciando in loco solo quelle che avrebbero condotto gli investigatori a Rudi Hermann Guede.

L'affermazione, se appare condivisibile in linea teorica, va poi correlata al caso in esame, il quale ha delle peculiarità.

Una peculiarità è, ad esempio, il rilievo che all'interno della villetta di via della Pergola quasi non sono state rinvenute tracce di Amanda Marie Knox - se non quelle di cui si dirà e riferibili all'omicidio - né di Raffaele Sollecito. Se per quest'ultimo la spiegazione può anche essere semplice, giacché solo da pochi giorni aveva avviato il rapporto sentimentale con Amanda Marie Knox, e quindi la frequentazione della casa di lei, per quanto riguarda Amanda Marie Knox la spiegazione non è affatto semplice, poiché la stessa vi abitava dal settembre precedente.

La mancanza di tracce biologiche di Amanda Marie Knox repertate, se non quelle riferibili all'omicidio, è una circostanza sicuramente singolare e al tempo stesso non facilmente spiegabile, se non con mere congetture. Ma si potrebbero fare altri esempi, i quali avrebbero tutti lo stesso *vulnus*: l'essere verosimilmente delle mere congetture.

Ritiene pertanto la Corte, nell'assolvimento del compito affidatole, di doversi limitare ad un ragionamento fondato esclusivamente sui dati obiettivi; sulle emergenze istruttorie che abbiano cioè il massimo possibile di oggettività.

Una emergenza istruttoria con carattere di oggettività è allora il rilievo che, selettiva o meno che sia stata, dopo la consumazione dell'omicidio di Meredith Kercher, fu posta in essere una attività di "pulitura" delle tracce dell'omicidio, e di ricomposizione del cadavere della povera Meredith in una posizione (fra l'armadio ed il muro della stanza e coperto da un piumone) che certamente non corrisponde a quella in cui la ragazza trovò la morte, ed alle fasi terminali dell'aggressione. Qualcuno trascorse molto tempo all'interno della villetta nella notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007, alterando la scena del delitto e cancellando numerose tracce. I rilievi della polizia scientifica ci consegnano questa verità incontestabile, con la quale il processo deve quindi misurarsi.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Senza voler inutilmente appesantire la sentenza con descrizioni che possono agevolmente ricavarsi dalla documentazione fotografica in atti, è sufficiente richiamare come la pulizia del bagno piccolo dalle tracce dell'omicidio sia ricavabile dall'esame delle foto allegate al verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia scientifica nella villetta di Via della Pergola in data 2 novembre 2007 (volume III°) e segnatamente dalle foto nr 7029, 7030, 7031, 7032, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7041 e 7042. Così come le foto nr 7043 e 7051 evidenziano una attività di pulitura delle tracce ematiche nel corridoio della abitazione, corridoio che separa il bagno piccolo dalla camera della povera Meredith Kercher (vedasi la rappresentazione planimetrica sopra riportata).

Prendendo in esame il punto in cui è stata rinvenuta l'orma di piede lasciata per deposizione di sostanza ematica sul tappetino celeste rinvenuto nel bagno piccolo, la semplice valutazione che manca l'orma del tallone e che intorno a tale orma, nel raggio di 1 m circa, non vi sia traccia alcuna di orme analoghe, deve fare ritenere come sia effettivamente avvenuta una attività di pulizia (a meno di non pensare che l'uomo che lasciò l'orma impressa sul tappetino, e che si muoveva all'interno dell'appartamento privo di calzature, procedesse con grandi balzi, saltando da un ambiente all'altro). Il fatto cioè di non aver rinvenuto altra orma analoga nel raggio circolare di 1 m lineare da quella rinvenuta sul tappetino, fa ritenere che vi sia stata una attività di pulizia delle tracce, quantomeno sul pavimento.

Gli stessi due asciugamani rinvenuti nella stanza teatro dell'omicidio, uno dei quali completamente intriso del sangue fuoriuscito dalle ferite della vittima, deve far ritenere necessariamente, anche per la posizione in cui l'asciugamano fu poi rinvenuto, semicoperto dal corpo della ragazza, che con tale strumento si tentò di asciugare il più possibile la quantità enorme di sangue persa dalla ragazza dopo la ferita mortale che le fu inferta alla gola.

Vi è poi un altro elemento che desta indubbio interesse.

Risulta dal verbale di sopralluogo e dalle foto scattate dalla polizia giudiziaria come nella stanza teatro dell'omicidio venne rinvenuta una piccola lampada da tavolo, di provenienza dalla stanza di Amanda Marie Knox (stanza che era rimasta senza nessun punto – luce) posta a terra sul pavimento. Dal rinvenimento di tale lampada, nonché dalla posizione in cui fu rinvenuta, deve ritenersi che quella notte, dopo l'omicidio, qualcuno avvertì l'esigenza di avere a disposizione una fonte di luce a raggio diretto, per poter osservare nelle



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

parti della stanza che inevitabilmente restano in penombra, se illuminate da un'unica fonte di luce posizionata in alto nella stanza.

Infine una notazione sul rinvenimento del cadavere di Meredith Kercher.

La ragazza venne trovata supina quasi interamente coperta da un piumone, che lasciava intravedere soltanto un piede e una porzione del volto. Certamente, per le ragioni di cui si avrà modo più oltre di parlare, allorquando si affronterà la questione relativa alla ricostruzione delle modalità dell'omicidio, può affermarsi che il corpo di Meredith Kercher fu composto in quella posizione dopo che la ragazza era morta (si deve ricordare, a questo proposito, che, sulla base della tipologia delle ferite, i medici legali hanno stabilito che la ragazza impiegò alcuni minuti, dopo aver ricevuto la ferita mortale alla gola, prima di morire soffocata dal suo stesso sangue) e che la copertura del corpo con un piumone non trova ragione alcuna, se non forse quella di un gesto finalizzato ad occultare il corpo della ragazza, in modo che non fosse visibile da chi avesse cercato di vedere all'interno della camera chiusa a chiave, attraverso il pertugio della serratura.

Tutti questi elementi portano a ritenere che una attività di pulizia dalle tracce lasciate dagli assassini, ed una attività di alterazione dello stato dei luoghi, vennero effettivamente poste in essere dagli autori dell'omicidio.

Una volta quindi stabilito che, dopo aver consumato l'omicidio, i correi spesero non poco tempo per porre in essere una specifica attività di alterazione dei luoghi, occorre necessariamente porsi una serie di domande.

In primo luogo, chi aveva interesse ad effettuare un'operazione di alterazione dello stato dei luoghi ?

In secondo luogo, chi aveva la consapevolezza di avere a disposizione tutto il tempo necessario per operare una attività sistematica di alterazione della scena del delitto?

Ed infine, qual era la finalità che si proponevano coloro i quali posero in essere l'attività di alterazione dello stato dei luoghi dopo l'omicidio ?

A queste domande è assolutamente necessario dare delle risposte convincenti, risposte che costituiscono sicuramente una parte iniziale ma importante di quella valutazione complessiva ed unitaria del quadro indiziario, che la Suprema Corte di legittimità ha richiesto, con la sentenza di rinvio, a questo Giudice.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In primo luogo chi aveva interesse ad effettuare l'operazione di alterazione dello stato dei luoghi? Certamente non vi aveva interesse Rudi Hermann Guede.

Quest'ultimo conosceva appena Meredith, non risulta dagli atti processuali e dalle testimonianze escusse che ne avesse avuto una frequentazione particolarmente significativa, se non qualche incontro occasionale nei locali che abitualmente frequentavano la sera gli studenti fuori sede. Rudi Hermann Guede non aveva alcun interesse ad impiegare il suo tempo, dopo l'omicidio, per effettuare una sistematica pulizia del corridoio e del bagno piccolo, poiché l'unico interesse che ragionevolmente aveva era quello di allontanarsi il più velocemente possibile dal teatro dell'omicidio, per evitare di essere eventualmente ivi sorpreso.

Fra l'altro, e l'osservazione appare quasi banale, se l'attività di pulizia fosse imputabile a Rudi Hermann Guede, dovremmo sostenere che avrebbe posto in essere una condotta alquanto singolare, provvedendo a pulire ovunque, fuorché nel luogo in cui aveva consumato l'omicidio e dove maggiori dovevano quindi essere le sue tracce: ovvero nel bagno grande ove aveva lasciato una “ traccia “ importante e visibile.

La figura di Rudi Hermann Guede non era assolutamente accostabile dagli investigatori né all'appartamento della villetta di via della Pergola in uso alla vittima, né alla vittima medesima. Consumato l'omicidio, sarebbe stato sufficiente per lui, e per i suoi correi, allontanarsi rapidamente per ritornare nell'ombra da cui provenivano.

Soltanto coloro i quali avevano un legame con la villetta teatro dell'omicidio, e che quindi potevano essere facilmente collegati all'omicidio di Meredith Kercher, avevano un oggettivo interesse a cancellare le proprie tracce dalla scena del crimine, e finanche ad operare una simulazione di furto. Ed infatti, una volta accertato che l'opera svolta all'interno della camera di Filomena Romanelli fu una condotta simulatoria, finalizzata ad accreditare l'ingresso di un fantomatico e ignoto ladro, questa condotta, qualora posta in essere da Rudi Hermann Guede, che già aveva consumato furti con la medesima tecnica, altro effetto non avrebbe avuto se non quello di attirarsi addosso l'interesse degli investigatori.

In secondo luogo, chi aveva la consapevolezza di avere un adeguato tempo a disposizione per operare una attività sistematica di alterazione della scena del delitto? Certamente non Rudi Hermann Guede, il quale sapeva soltanto che la villetta era occupata al piano superiore da alcune ragazze, Filomena Romanelli e Laura Mezzetti, peraltro a lui



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

completamente sconosciute, Meredith Kercher ed Amanda Marie Knox; mentre al piano seminterrato vi era l'appartamento occupato dagli studenti che lui stesso aveva frequentato allorquando si era ivi recato per vedere una partita di rugby (n.d.r. ed anche in quella occasione aveva utilizzato il bagno per i propri bisogni, in maniera inurbana).

Secondo la ricostruzione offerta dalle difese degli imputati, i quali accreditano la tesi dell'omicidio commesso esclusivamente da Rudi Hermann Guede, Meredith Kercher venne aggredita quasi nell'immediatezza del suo rientro a casa, che sappiamo avvenne attorno alle 21.00 della sera dell'1 novembre 2007. Quindi Rudi Hermann Guede avrebbe commesso l'omicidio attorno alle 21.00 della sera, allorquando Meredith era rientrata in casa, e non poteva assolutamente sapere se anche qualcuna delle altre ragazze sarebbe rientrata di lì a poco, sia perché nessuno gli aveva comunicato nulla, sia perché l'orario era perfettamente compatibile con un eventuale rientro anche di altri occupanti l'appartamento.

Se si esclude Meredith Kercher, soltanto Amanda Knox era a conoscenza che sia Filomena Romanelli che Laura Mezzetti, per ragioni diverse, sarebbero state fuori dalla abitazione per l'intero fine settimana festivo; e ciò perché le ragazze ne avevano parlato il 31 ottobre 2007, allorquando la Romanelli aveva lasciato l'appartamento per trascorrere le giornate festive con il fidanzato Marco Zaroli.

Ed in ultimo, qual era la finalità che si proponevano coloro i quali posero in essere la attività di alterazione delle condizioni della villetta? L'unica finalità ragionevole che può dedursi dal complesso dei rilievi effettuati *post delictum* dalla polizia giudiziaria era quella di impedire che l'omicidio fosse scoperto prima che gli autori del medesimo avessero avuto la possibilità di organizzare una loro fuoriuscita dalla scena.

Ed infatti l'attività di pulizia riguardò il corridoio ed il bagnetto, mentre la camera della povera Meredith non poteva essere ripulita; e quindi fu chiusa a chiave. Chiunque fosse entrato in quella villetta nella mattina del 2 novembre 2007, non doveva accorgersi che ivi era stato consumato l'omicidio, e per far ciò furono pulite tutte le tracce esterne alla camera ove si trovava il corpo senza vita della ragazza, mentre la camera fu chiusa a chiave.

In questa precisa ottica deve essere letta ed interpretata la terza circostanza evidenziata nella parte iniziale del presente capitolo.

Il furto dei due telefoni cellulari in uso a Meredith Kercher.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

La mattina del 2 novembre 2007, attorno alle 11.00 del mattino, Lana Elisabetta si presentava presso il compartimento della polizia postale di Perugia ove effettuava una denuncia. La donna riferiva che la sera precedente aveva ricevuto nella sua abitazione di via Sperandio numero 5\bis una telefonata anonima con cui le si annunciava che ignoti avevano collocato nella sua abitazione una bomba. Erano stati avvertiti i Carabinieri i quali, al momento dell'intervento, avevano effettuato un rapido sopralluogo non rinvenendo alcunché di anomalo. La mattina del 2 novembre 2007 il figlio della donna aveva però trovato nel giardino dell'abitazione un telefono cellulare di marca Motorola. La circostanza aveva insospettito la Lana, la quale aveva pertanto deciso di presentare la denuncia.

I funzionari di polizia effettuavano quindi una telefonata con il cellulare loro consegnato dalla donna al fine di evidenziare l'IMEI, attraverso il quale giungevano ad identificare la scheda telefonica Vodafone intestata a Filomena Romanelli. Veniva nuovamente sentita la denunciante, la quale riferiva che le erano perfettamente sconosciuti sia il numero di telefono, sia il nome di Filomena Romanelli. Il funzionario di polizia Dottor Filippo Bartolozzi, accertato che la Romanelli abitava in Perugia, in via della Pergola al numero 7, inviava presso quell'abitazione la pattuglia composta dall'ispettore Michele Battistelli e dall'assistente Fabio Marzi, al fine di effettuare i primi accertamenti dopo aver rintracciato l'intestataria dell'utenza. Nelle more di tali accertamenti, la signora Elisabetta Lana si presentava nuovamente presso gli uffici di polizia denunciando il rinvenimento di un secondo cellulare, di marca Sony Ericsson, che spontaneamente consegnava.

La polizia giudiziaria accertava che entrambi i due telefoni cellulari erano in uso a Meredith Kercher, la quale utilizzava il cellulare Sony Ericsson con una scheda telefonica inglese per i suoi contatti quotidiani con i propri familiari in Inghilterra; utilizzava altresì il cellulare Motorola, con la scheda Vodafone che le aveva dato in uso Filomena Romanelli, per le comunicazioni con i cellulari italiani. La Romanelli infatti spiegava che la ragazza inglese, per le comunicazioni italiane, aveva manifestato la necessità di disporre di una scheda telefonica italiana, al fine di evitare i costi eccessivi che un uso quotidiano del telefono cellulare con scheda inglese avrebbe comportato. Era stato così che la Romanelli le aveva concesso in uso quella sua scheda Vodafone da lei non utilizzata.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In buona sostanza, nella stessa giornata del 2 novembre 2007 la polizia giudiziaria accertava che i due telefoni cellulari rinvenuti nel giardino dell'abitazione di Elisabetta Lana altro non erano che due cellulari che Meredith Kercher aveva certamente con sé la sera dell'omicidio, e che quindi furono sottratti dall'abitazione di via della Pergola dagli autori dell'omicidio e, immediatamente dopo la sottrazione, abbandonati.

I due telefoni furono abbandonati ad una distanza di circa 950 m dalla villetta di via della Pergola, distanza corrispondente al tragitto tra quest'ultima abitazione ed il giardino dell'abitazione di Elisabetta Lana in Via Sperandio nr 5\bis di Perugia.

Non vi è dubbio alcuno che furono circostanze fortuite, e del tutto imprevedibili, a far ritrovare i due telefoni cellulari da persone che poi li consegnarono alla polizia. Nell'intenzione e nelle aspettative di coloro che li avevano abbandonati, i telefoni erano stati gettati in aperta campagna (in effetti dalla strada che costeggia il giardino della villetta di Elisabetta Lana, a ragione dell'alta e folta vegetazione, è facile cadere in errore e ritenere di gettare gli oggetti in aperta campagna e non dentro il giardino di una abitazione), e quindi senza possibilità di essere ritrovati.

Così come non vi è dubbio alcuno che i due cellulari furono gettati nel giardino di casa di Elisabetta Lana da coloro i quali commisero l'omicidio, poiché i due telefoni, come si è già rilevato, erano sicuramente nella disponibilità di Meredith Kercher la sera dell'1 novembre 2007. È possibile fare questa affermazione perché è un dato emergente dall'istruttoria testimoniale come la ragazza non si separasse mai dai due telefoni cellulari, e, in special modo, da quello Sony Ericsson contenente la scheda inglese, poiché era in contatto giornaliero, ed anche più volte al giorno, con i propri familiari in Inghilterra. Questa frequentazione telefonica giornaliera tra la ragazza e i propri familiari in Inghilterra era dovuta non soltanto a motivazioni di comprensibile nostalgia da parte di una ragazza ancora giovane che si trovava relativamente da poco tempo a vivere lontana dalla famiglia, ma anche a motivazioni molto più stringenti, in quanto la madre di Meredith Kercher era ammalata, e quindi la ragazza aveva una necessità costante di essere non soltanto in contatto, ma anche reperibile da parte dei propri familiari.

Non fu quindi certamente Meredith Kercher a gettare i due telefoni cellulari la sera dell'1 novembre 2007 nel giardino dell'abitazione di Via Sperandio nr 5\bis di Perugia, non



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

avendone motivo alcuno, ma furono i suoi assassini, i quali, dopo l'omicidio, si impossessarono dei due telefoni cellulari per poi abbandonarli.

È legittimo a questo punto chiedersi per quale ragione gli autori di un omicidio dovrebbero impossessarsi del telefono cellulare della vittima per poi abbandonarlo. E, nel caso che ci occupa, se Rudi Hermann Guede avesse un preciso interesse a farlo.

Alla prima delle due domande non è estremamente facile dare una risposta. Non vi è dubbio che il successivo abbandono escluda la finalità di impossessarsi di beni di valore da tenere per sé o da rivendere. Peraltro, gli autori dell'omicidio avevano lasciato nell'appartamento, specialmente all'interno della stanza in uso a Filomena Romanelli, oggetti di ben più consistente valore rispetto a quello dei due telefoni cellulari. Probabilmente, l'unica spiegazione razionale al furto descritto può essere rinvenuta nella necessità che avevano gli autori dell'omicidio di impedire che il suono di uno dei due cellulari, all'interno della stanza di Meredith Kercher chiusa a chiave, potesse insospettire qualcuno che nel frattempo fosse entrato nell'appartamento, e far così scoprire il cadavere della ragazza prima del tempo ritenuto necessario dagli autori dell'omicidio.

Ed infatti, il suono insistente di un telefono cellulare proveniente da una camera chiusa a chiave, avrebbe potuto far insospettire chiunque si fosse trovato all'interno dell'appartamento; e provocare, quindi, anzitempo, la apertura della porta e la scoperta dell'omicidio.

A fronte di questa spiegazione che appare l'unica razionale che questa Corte ritiene di poter fornire al dato fattuale, viene peraltro agevole osservare come una spiegazione alternativa a questo singolare fatto non sia stata fornita da alcuno degli imputati, né dai loro difensori. Il furto dei due telefoni cellulari è stato completamente ignorato dalle difese degli imputati nella ricostruzione degli accadimenti di quella notte. Non vi è, in buona sostanza, un'ipotesi alternativa con cui confrontarsi processualmente.

Più agevole è la risposta alla seconda domanda che ci si è posti, se cioè Rudi Hermann Guede avesse un interesse preciso ad impossessarsi dei telefoni al fine di abbandonarli successivamente, ed impedire che fosse scoperto anzitempo il cadavere di Meredith Kercher. Semplicemente no, non aveva alcun interesse a farlo.

Giova ripetere che l'unico interesse che aveva Rudi Hermann Guede subito dopo aver commesso l'omicidio di Meredith Kercher era quello di allontanarsi il più rapidamente



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

possibile dal luogo dell'omicidio e far così perdere le proprie tracce. Nient'altro è ragionevole ritenere che tenesse occupata la sua mente in quei momenti.

All'esito dell'esame della condotta posta in essere dagli autori dell'omicidio di Meredith Kercher dopo la consumazione del delitto, sussistono, a giudizio della Corte, elementi indiziari plurimi e di sicura consistenza per tentare di dare un volto e un nome a coloro i quali parteciparono all'aggressione di Meredith Kercher assieme a Rudi Hermann Guede nella notte tra l'1° e il 2 novembre 2007, e concorsero nell'omicidio della medesima, essendo un'ipotesi smentita dai fatti e dalle risultanze processuali quella, accreditata delle difese degli imputati, secondo la quale l'unico autore dell'omicidio dovrebbe identificarsi nella persona già condannata in via definitiva Rudi Hermann Guede.

L'omicidio di Meredith Kercher fu commesso tra le 21.00 del 1° novembre 2007 e le 00.10,31 del 2 novembre 2007 da più persone in concorso, delle quali una si identifica certamente in Rudi Hermann Guede, che lasciarono tracce evidenti della loro presenza nell'appartamento, così come ci evidenziano i rilievi di polizia scientifica e le risultanze degli accertamenti medico legali.

Una ragionevole e logica lettura del quadro indiziario risultante dagli atti evidenzia che i correi entrarono nell'appartamento utilizzando la porta principale di accesso, di cui avevano la disponibilità delle chiavi, e dopo essersi trattenuti nell'appartamento in assoluta tranquillità per un tempo apprezzabile, e comunque sufficiente a consentire al Rudi Hermann Guede di utilizzare per i propri bisogni fisiologici il bagno grande dell'appartamento, aggredirono Meredith Kercher e la accoltellarono cagionandone la morte. Dopo l'aggressione e l'uccisione della ragazza fu posta in essere una pluralità di condotte finalizzate a ritardare il rinvenimento del cadavere, a cancellare le tracce dei correi comunque presenti nell'appartamento, ed a sviare le indagini, prospettando una situazione fattuale da cui potesse dedursi che la ragazza era stata aggredita da uno sconosciuto che si era introdotto attraverso l'effrazione di una finestra all'interno dell'appartamento.

Fu quindi posta in essere la simulazione del furto, così come precedentemente descritta; fu posta in essere una attività di ripulitura degli ambienti esterni alla camera ove giaceva il corpo di Meredith Kercher, e furono asportati entrambi i telefoni cellulari di cui disponeva la ragazza, successivamente abbandonati, al fine di impedire che le suonerie degli stessi, attivate



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

da eventuali chiamate in arrivo, potessero allertare chi eventualmente si fosse trovato all'interno dell'appartamento.

Tutte le condotte sopra descritte, poste in essere *post delictum*, sono chiaramente incompatibili con la figura di Rudi Hermann Guede, e pertanto deve ritenersi che furono poste in essere da chi aveva un interesse specifico ad allontanare i sospetti da sé medesimo.

Nella notte tra l'1° e il 2 novembre 2007 Filomena Romanelli, la quale aveva evidentemente le chiavi dell'appartamento, si trovava in compagnia del proprio fidanzato, e trascorse la notte assieme a lui. La circostanza poi che gli stessi fossero in compagnia di ulteriori amici, esclude in maniera categorica che possa aver avuto qualunque coinvolgimento con l'omicidio. Mezzetti Laura, la quale ovviamente aveva la disponibilità delle chiavi dell'appartamento, si trovava fuori Perugia.

Residua, fra le persone che avevano la disponibilità delle chiavi dell'appartamento, soltanto Amanda Marie Knox, la quale si trovava, secondo le sue dichiarazioni, in compagnia di Raffaele Sollecito dal pomeriggio del 1° novembre 2007 fino alle 10.00 del mattino del 2 novembre 2007.

Non risulta che vi fossero altre persone ad avere la disponibilità delle chiavi dell'appartamento di Via della Pergola nr 7 di Perugia.

Occorre in ultimo affrontare due questioni che sono state poste delle difese degli imputati nella discussione finale.

La prima riguarda l'accento che le difese tecniche di Amanda Marie Knox hanno effettuato alla possibilità che l'omicidio possa essere stato commesso da persone diverse dagli odierni imputati, che avevano anch'esse le chiavi dell'appartamento: in buona sostanza Filomena Romanelli o Laura Mezzetti. In primo luogo vi è da rilevare come entrambe le ragazze per la notte fra il 1° novembre 2007 il 2 novembre 2007 presentino un alibi che trova conferma nelle dichiarazioni di soggetti estranei al processo, mentre Amanda Marie Knox, come vedremo, non ha alcun alibi che possa essere confermato da soggetti estranei a questo processo. Ma vi è di più.

Come abbiamo avuto modo di dire fin dall'inizio, nella premessa di questa sentenza, la particolarità di questa vicenda consiste nel fatto che, in relazione all'omicidio di Meredith Kercher, uno degli autori è già stato identificato e condannato in via definitiva; ovvero sia Rudi Hermann Guede. Al fine di identificare i suoi correi deve preliminarmente accertarsi un



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

rapporto quantomeno di conoscenza fra quest'ultimo e gli altri autori dell'omicidio, rapporto che giustifichi la circostanza di trovarsi nel medesimo momento nello stesso luogo, all'interno di uno specifico appartamento. Non risulta da alcun atto processuale che vuoi Filomena Romanelli che Laura Mezzetti conoscessero Rudi Hermann Guede, e quindi appare quanto mai irragionevole, anche a voler prescindere dagli alibi forniti dalle due ragazze, che qualcuna di loro abbia potuto perpetrare un omicidio tanto cruento in correità con una persona del tutto sconosciuta.

La seconda prospettazione difensiva, avanzata questa volta dalle difese di Raffaele Sollecito, riguarda il fatto che Rudi Hermann Guede avrebbe potuto entrare nell'appartamento non soltanto perché aiutato da chi aveva la disponibilità delle chiavi, ma anche perché Meredith Kercher stessa, che comunque lo conosceva, poteva avergli aperto la porta d'ingresso dall'interno. La prospettazione difensiva, suggestiva e non priva di una teorica verosimiglianza, non ha alcun fondamento logico nelle emergenze della causa.

Anche prescindendo dalla circostanza che la ragazza, al momento in cui lasciò le amiche inglesi dopo aver trascorso il pomeriggio e la sera con loro, disse chiaramente che si sarebbe recata a casa poiché era stanca, senza riferire di avere un appuntamento con Rudi Hermann Guede, il fatto accertato che dopo l'omicidio sia stata posta in essere una condotta simulatoria al fine di convincere gli inquirenti che l'autore del delitto era penetrato dall'esterno attraverso la finestra della stanza in uso a Filomena Romanelli, non avrebbe alcun senso nel caso in cui Rudi Hermann Guede fosse entrato in casa attraverso la porta d'ingresso apertagli dalla vittima.

Quale necessità avrebbe mai dovuto avere Rudi Hermann Guede, illustre sconosciuto, a simulare un furto; a ben vedere, avrebbe soltanto potuto attirare i sospetti su di sé, poiché alla polizia sarebbe bastato sicuramente poco tempo per accertare che quella del furto in abitazione era un'attività che Rudi Hermann Guede non disdegnava affatto.

In buona sostanza, una preliminare valutazione obiettiva e razionale degli elementi indiziari fin qui raccolti, letti in necessaria correlazione logica tra di loro, porta a ritenere come Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito siano le uniche due persone che racchiudono in sé tutti gli elementi qualificanti per rivestire il ruolo di correi di Rudi Hermann Guede nell'omicidio di Meredith Kercher.



Amanda Marie Knox conosceva abbastanza bene Rudi Hermann Guede; era l'unica persona che quella sera del 1° novembre 2007 aveva la disponibilità delle chiavi dell'appartamento oltre alla vittima; la sera del 1° novembre 2007 si trovava a Perugia per sua stessa ammissione, in compagnia del suo ragazzo Raffaele Sollecito. Amanda Marie Knox aveva quindi un preciso interesse ad inscenare la simulazione del tentato furto, perché ciò avrebbe allontanato i sospetti da lei stessa; aveva un preciso interesse ad alterare lo stato dei luoghi al fine di cancellare le tracce della propria presenza sul luogo dell'omicidio e di ritardare comunque la scoperta del cadavere; sapeva perfettamente dei rapporti stretti che legavano Meredith Kercher con i familiari in Inghilterra, e della circostanza che la ragazza era in contatto quotidiano con gli stessi telefonicamente. Sapeva quindi perfettamente che i due telefoni cellulari, qualora lasciati all'interno della stanza ove era stato commesso l'omicidio, avrebbero potuto tradire la presenza all'interno della camera di una persona non più in grado di rispondere al telefono.

Infine era perfettamente a conoscenza che durante tutta la notte tra il 1° novembre 2007 ed il 2 novembre 2007 nessun altro degli occupanti l'appartamento sarebbe tornato a casa, e pertanto vi era tutto il tempo necessario per portare a termine l'alterazione della scena del crimine e lo sviamento delle indagini.

Si tratta ancora di elementi indiziari che, seppure di sicura consistenza e in grado di disegnare un preciso quadro degli avvenimenti riferibili agli odierni imputati, hanno necessità di essere verificati in concreto con ulteriori e sempre più pregnanti acquisizioni processuali. Questo compito sarà svolto nei paragrafi successivi.

4 – La calunnia - L'alibi falso.

A questo punto della ricostruzione degli accadimenti della notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007, il quadro complessivo degli elementi indiziari conduce a ritenere che Meredith Kercher venne aggredita nella abitazione di via della Pergola da tre persone, Rudi Hermann Guede, Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, e da costoro colpita a morte con uno o più coltelli (la questione verrà affrontata in seguito, nel paragrafo dedicato alla ricostruzione più attendibile della dinamica dell'omicidio). Il passaggio logico consequenziale a tale affermazione è la verifica delle dichiarazioni rese dagli imputati e se, sulla base di tali



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dichiarazioni, possa ragionevolmente sostenersi che entrambi, o uno solo di essi, fosse altrove rispetto al teatro dell'omicidio; ovvero sia se uno o entrambi gli imputati abbiano fornito un "alibi" che sia stato successivamente verificato, o comunque sia riscontrabile, come attendibile.

Preliminarmente all'esame delle dichiarazioni rese in istruttoria dagli imputati, è necessario effettuare una valutazione di utilizzabilità del materiale dichiarativo riferibile agli imputati stessi che, anche in considerazione dell'attività posta in essere da tutte le parti processuali, si è stratificato in maniera alluvionale negli atti del processo.

Per quanto attiene al materiale riferibile ad Amanda Marie Knox, sia esso di natura prettamente dichiarativa (interrogatori e spontanee dichiarazioni rese nei vari gradi del giudizio) ovvero documentale, tanto le Corti di merito quanto la Corte di legittimità si sono già pronunciate, e possiamo affermare che, ad eccezione dei limiti alla utilizzabilità dei due verbali di s.i.t. riferibili ad Amanda Marie Knox delle prime ore della mattina del 6 novembre 2007 fissati espressamente dalla Corte di legittimità, tutto il restante materiale istruttorio risulta utilizzabile per il giudizio.

Ad avviso di questa Corte, diversamente deve argomentarsi in relazione al materiale dichiarativo riferibile all'imputato Raffaele Sollecito, costituito dalle dichiarazioni spontanee rese nel corso dei vari gradi del giudizio e dall'interrogatorio di garanzia reso avanti al G.I.P del Tribunale di Perugia alle ore 13.14 dell'8 novembre 2007, con l'assistenza dell'allora difensore di fiducia Avv. Tiziano Tedeschi del Foro di Bari.

Se, infatti, *nulla quaestio* in relazione alle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato in dibattimento, ritiene questa Corte che il lungo ed articolato interrogatorio di garanzia effettuato all'esito dell'arresto del Sollecito, sulla imputazione di omicidio, sia inutilizzabile nel presente giudizio di merito.

Occorre muovere da una considerazione di carattere preliminare. Raffaele Sollecito non è rimasto contumace in alcuno dei giudizi di merito: né nei due gradi di giudizio svoltisi in Perugia, poiché era *in vinculis*, né nel presente giudizio di rinvio, poiché la dichiarazione di contumacia formulata alla udienza del 30 settembre 2013 veniva revocata dalla Corte alla udienza del 6 novembre 2013, allorquando l'imputato compariva, e rendeva spontanee dichiarazioni.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

A ciò deve aggiungersi la circostanza che l'interrogatorio dell'imputato Raffaele Sollecito non è mai stato inserito nelle richieste istruttorie di alcuna delle parti, pubbliche e private, del presente processo, né in primo grado, né in grado di appello a Perugia; né, infine, avanti a questa Corte di rinvio, quale richiesta ex 603 c.p.p.

Conseguentemente, nessuna parte ha mai chiesto di dare lettura ex art. 513 c.p.p. delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio di garanzia sopra richiamato.

E' pur vero che il verbale dell'interrogatorio reso dal Sollecito al Gip del Tribunale di Perugia ex art. 294 c.p.p. si trova allegato agli atti del giudizio, poiché prodotto proprio dalla difesa dell'imputato a sostegno della eccezione di nullità dell'interrogatorio medesimo avanzata avanti alla Corte di Assise di Perugia, che la respinse. E, tuttavia, successivamente alla ordinanza della Corte di merito che interveniva in una fase processuale in cui le parti non avevano ancora compiutamente formulato le proprie richieste istruttorie, nessuna di esse ha chiesto l'interrogatorio dell'imputato.

Dalle considerazioni svolte possono essere tratte alcune conclusioni in punto di diritto.

L'interrogatorio dell'imputato, reso nell'ambito del procedimento *sub iudice* non può essere assimilato ad un qualunque documento proveniente dall'imputato ex art. 237 c.p.p., poiché trattasi di atto processuale tipizzato dalla legge, che lo disciplina sia nella formazione che nella utilizzazione. Utilizzazione che quindi, in ragione della particolare natura dell'atto, non può prescindere dalla applicazione rigorosa delle forme e dei limiti previsti dalla legge processuale.

Infine è da rilevare che la difesa di Raffaele Sollecito produsse l'atto istruttorio proprio al fine di farne dichiarare al Giudice la estromissione dal processo, manifestando quindi una volontà contraria alla sua utilizzazione processuale. Produsse l'atto, quindi, ai soli limitati fini di documentare la eccezione processuale che andava a svolgere, e non certamente perché se ne potesse dare lettura integrale.

Conseguentemente, sarebbe quanto mai illogico, prima che *contra legem*, che tale condotta processuale producesse come risultato ciò che con la stessa si voleva escludere: ovverosia la utilizzabilità dell'atto.

Ne deriva che l'interrogatorio di garanzia reso avanti al G.I.P del Tribunale di Perugia da Raffaele Sollecito alle ore 13.14 dell'8 novembre 2007 con la assistenza dell'allora



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

difensore di fiducia Avv. Tiziano Tedeschi del Foro di Bari deve ritenersi inutilizzabile nel presente giudizio.

Residuano le dichiarazioni spontanee rese nel corso del giudizio da parte dell'imputato, le quali dovranno comunque essere valutate, e lo saranno puntualmente, al di là della generica e reiterata dichiarazione di estraneità all'omicidio di cui questa Corte ha preso atto, in relazione agli specifici passaggi della motivazione della presente sentenza in relazione ai quali presentino interesse.

La calunnia

Venendo quindi ad esaminare per prima la posizione processuale di Amanda Marie Knox, è subito da rilevare che la stessa, dopo un iniziale sbandamento, mentre si trovava nella Questura di Perugia ove si era recata per accompagnare Raffaele Sollecito, rendeva dichiarazioni raccolte a sommarie informazioni testimoniali in due distinte occasioni: alle ore 01.45 ed alle ore 5.45 del 6 novembre 2007. Risulta dal verbale di s.i.t. che alla presenza dell'Isp. Capo della Polizia di Stato Rita Ficarra, degli Assistenti Capo della Polizia di Stato Lorena Zugarini e Ivano Raffo, ed assistita dalla Sig.ra Anna Donnino in qualità di interprete, una prima volta alle ore 1.45 del 6 novembre 2007 Amanda Marie Knox riferiva : *“ Ad integrazione di quanto già riferito con le precedenti dichiarazioni rese presso questi uffici, voglio precisare che conosco altre persone che frequentano e che hanno frequentato anche occasionalmente la mia abitazione e che hanno conosciuto anche Meredith e dei quali fornisco le relative utenze cellulari. Una di queste persone è Patrik, un cittadino di colore alto circa metri 1,70-1,75, con le treccine, proprietario del locale pub “ Le CHIC “ sito in questa via Alessi, che so abitare nella zona vicino alla rotonda di Porta Pesa, telefono 393387195723, locale in cui io lavoro due volte la settimana nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 22.00 alle ore 02.00 circa. Giovedì 1 novembre scorso, giorno in cui normalmente lavoro, mentre mi trovavo a casa del mio ragazzo Raffaele, alle ore 20.30 circa ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare da parte di Patrik, il quale mi diceva che quella sera il locale sarebbe rimasto chiuso perché non c'era gente e pertanto non sarei dovuta andare a lavorare. Ho risposto al messaggio dicendogli che ci saremmo visti subito, quindi uscivo di casa dicendo al mio ragazzo che dovevo andare a lavorare. Premesso che durante il pomeriggio*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Raffaele ed io avevamo fumato uno spinello e quindi mi sentivo confusa poiché non faccio uso di frequente di sostanze stupefacenti né di sostanze più pesanti. Ho incontrato Patrik subito dopo presso il campo di basket di piazza Grimana e con lui siamo andati a casa. Non ricordo se Meredith era lì o è arrivata dopo. Faccio fatica a ricordare quei momenti ma Patrik ha fatto sesso con Meredith di cui era invaghito ma non ricordo bene se Meredith fosse stata prima minacciata. Ricordo confusamente che l'ha uccisa lui.” (Verbale di sommarie informazioni testimoniali rese davanti alla Questura di Perugia - Squadra mobile-alle ore 1.45 del 6 novembre 2007 da Knox Amanda Marie).

A questo punto la polizia giudiziaria interrompeva il verbale ed informava il Pubblico Ministero di quanto avvenuto. Il Procuratore della Repubblica di Perugia, nella persona del sostituto Dottor Giuliano Mignini, si recava quindi presso gli uffici di polizia, ove alle ore 5.45 dello stesso 6 novembre 2007 Amanda Marie Knox veniva nuovamente escussa a verbale alla presenza del magistrato. La ragazza, sempre assistita dall'interprete, dichiarava quanto segue:” *Voglio riferire spontaneamente quello che è successo perché questa vicenda mi ha turbata profondamente e ho molta paura di Patrik, il ragazzo africano proprietario del pub denominato “ LE CHIC “ di questa via Alessi dove io lavoro saltuariamente. L'ho incontrato la sera del giorno primo novembre corrente anno, dopo avergli mandato un messaggio di risposta al suo, con le parole < ci vediamo>. Ci siamo incontrati subito dopo intorno alle 21 circa presso il campetto di basket di piazza Grimana siamo andati a casa mia in via della Pergola numero sette. Non ricordo precisamente se la mia amica Meredith fosse già in casa o se è giunta dopo, quello che posso dire è che Patrik e Meredith si sono appartati nella camera di Meredith, mentre mi pare che sono rimasta nella cucina. Non riesco a ricordare quanto tempo siano rimasti insieme nella camera ma posso solo dire che ad un certo punto ho sentito delle grida di Meredith ed io spaventata mi sono tappate le orecchie. Poi non ricordo più nulla, ho una grande confusione nella testa. Non ricordo se Meredith gridava e se sentii anche dei tonfi perché ero sconvolta, ma immagino cosa potesse essere successo. Ho incontrato Patrik questa mattina, davanti all'Università per Stranieri e lo stesso mi ha fatto alcune domande, per la precisione voleva sapere che domande mi erano state fatte dalla polizia. Penso che mi abbia anche chiesto se volevo incontrare dei giornalisti forse al fine di capire se sapevo qualcosa sulla morte di Meredith. Non sono sicura se fosse presente anche Raffaele quella sera ma ricordo bene di essermi svegliata a casa del mio ragazzo, nel suo*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

letto, e che sono tornata al mattino nella mia abitazione dove ho trovato la porta dell'appartamento aperta. Quando mi ero svegliata la mattina del giorno 2 novembre ero a letto con il mio fidanzato.". Gli ufficiali di polizia giudiziaria, che avevano proceduto all'esame, davano poi atto nel verbale che la Knox si portava ripetutamente le mani alla testa e la scuoteva.

Queste dichiarazioni costituiscono al contempo il corpo del reato di calunnia per il quale l'imputata ha già riportato condanna in via definitiva, e la prima versione dei fatti fornita da Amanda Marie Knox in relazione all'omicidio per cui è processo.

Ed infatti, con specifico riferimento al delitto di calunnia, consistita nell'aver incolpato dell'omicidio di Meredith Kercher Patrik Lumumba conoscendo la sua innocenza, l'imputata ha già subito una condanna che costituisce un giudicato sostanziale, poiché l'impugnazione relativa alla statuizione della sentenza di primo grado veniva disattesa anche dai Giudici di appello perugini, ed in ultimo dalla Corte di legittimità, la quale rimetteva al giudizio di questa Corte territoriale esclusivamente la sussistenza o meno della aggravante di aver commesso il delitto di calunnia al fine di ottenere l'impunità dal più grave reato di omicidio.

Questa Corte, pertanto, è esonerata dal ripercorrere tutte le motivazioni sulla base delle quali due Giudici di merito ed uno di legittimità hanno ritenuto che Amanda Marie Knox, al momento in cui rendeva le dichiarazioni accusatorie alla polizia giudiziaria prima ed al Pubblico Ministero poi, fosse perfettamente consapevole di ciò che stava facendo, e poneva in essere la condotta con coscienza e volontà calunniatrice. A questa Corte è demandato esclusivamente il giudizio sulla sussistenza o meno della aggravante teleologica, oltre che la valutazione di questo specifico segmento del processo nel quadro complessivo degli indizi a carico degli imputati in relazione all'omicidio di Meredith Kercher; con la conseguenza che qualche osservazione deve essere consentita anche a questo Giudice sulla materia della calunnia, seppure ai limitati fini di valutare la sussistenza o meno della aggravante, e la complessiva rilevanza del delitto perpetrato nella ricostruzione dell'evento omicidiario.

L'imputata, al fine di escludere la sussistenza del reato (ed a maggior ragione quindi della aggravante, per ciò che in questa sede interessa) ha continuato a ripetere per tutto il corso del giudizio, ed anche nel suo esame dibattimentale davanti alla Corte d'Assise di Perugia - come si vedrà di qui a breve - la giustificazione alla sua condotta, che sarebbe consistita nel fatto di essere stata particolarmente confusa al momento in cui rendeva le



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dichiarazioni sopra riportate, per essere stata oggetto di pressioni psicologiche, finanche di violenza fisica, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato presenti all'interno degli Uffici della Questura di Perugia nella notte del 6 novembre 2007; e deve ritenersi inevitabilmente anche del Pubblico Ministero presente alla redazione del secondo verbale (e per la verità la ragazza, nell'esame cui si sottopose alle udienze del 12\13 giugno 2009, espressamente faceva riferimento a pressioni che attribuiva anche al Magistrato).

Amanda Marie Knox incolpò dell'omicidio Patrik Lumumba alle ore 1.45 del 6 novembre 2007, e successivamente trascorsero quattro ore in cui la ragazza non ebbe colloqui con persone esterne, né risulta che abbia subito particolari maltrattamenti. Anche ammettendo per un momento che gli ufficiali di polizia giudiziaria della Questura di Perugia alle ore 01.45 del 6 novembre 2007, nella frenesia della ricerca di un colpevole all'omicidio della povera Meredith, forse anche perché oggettivamente pressati dall'opinione pubblica cittadina e dalla rilevanza mediatica che fino da subito la vicenda aveva assunto, avessero avuto un preciso interesse ad incolpare per il tramite della ragazza Patrik Lumumba, peraltro a loro perfettamente sconosciuto, dell'omicidio avvenuto, non si vede la ragione per la quale la ragazza dovesse mantenere la propria versione mendace, anzi arricchendola con particolari, alle 05. 45 del 6 novembre 2007, allorquando si trovò di fronte non i perfidi ufficiali di polizia giudiziaria, che a suo dire l'avevano costretta a rendere tali dichiarazioni, ma un Magistrato a cui la ragazza avrebbe potuto rivolgersi con maggiore fiducia, denunciando fin da subito le prevaricazioni subite, senza neppure il rischio di essere esposta a ritorsioni da parte della polizia, poiché alle 5.45 del 6 novembre 2007 Amanda Marie Knox non era ancora *in vinculis*. Ma ciò non accadde.

Amanda Marie Knox reiterò le accuse avanti al Magistrato, accuse che non furono mai ritrattate dalla ragazza per tutti i giorni successivi, neppure allorquando, finalmente sottratta alle grinfie della polizia e del Pubblico Ministero, ebbe la possibilità di colloquiare con i propri difensori e con i propri familiari; fino a portare tale incolpazione alle estreme conseguenze, consistite nel fare trattenere in carcere una persona che lei sapeva innocente per molti giorni, perfettamente indifferente alla sofferenza umana che a lui cagionava.

Questa condotta, indiscutibile sul piano fattuale e sul piano della qualificazione giuridica, necessita di una spiegazione; spiegazione che non può essere rinvenuta in una presunta debolezza caratteriale della ragazza, la quale, anzi, fin nell'immediatezza del



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

rinvenimento del cadavere martoriato della povera Meredith, manifestò all'esterno una freddezza, finanche trasmodante in palese indifferenza, che colpì non una soltanto delle persone che in quelle ore ebbero contatto con quei tragici avvenimenti (molti testi in primo grado riferirono di essere stati colpiti dall'atteggiamento di Amanda e Raffaele, i quali fin dal rinvenimento del cadavere rimasero quasi estranei agli eventi, e, successivamente, in Questura, si scambiavano effusioni, quasi come se la vicenda non li riguardasse).

Amanda Marie Knox mantenne la propria versione falsa e calunniosa per moltissimi giorni, costringendo Patrik Lumumba ad una prolungata detenzione, non casualmente o per un gesto sprovveduto. Ed infatti, qualora fosse attendibile la versione della ragazza, ovverosia che le accuse erano state un modo spiccio ma efficace per allontanare da sé la pressione psicologica e fisica delle forze di polizia e del Pubblico Ministero che in quelle ore notturne esercitavano nei suoi confronti, nei giorni successivi vi sarebbe stata una resipiscenza, che avrebbe inevitabilmente condotto la ragazza a dire la verità, ovverosia che Patrik Lumumba era completamente estraneo all'omicidio. Ma ciò non avvenne.

Ed allora è ragionevole ritenere che una volta assunta la decisione di sviare l'attenzione degli inquirenti da sé e da Raffaele Sollecito, Amanda Marie Knox si fosse resa perfettamente conto di non poter tornare indietro ammettendo la calunnia, poiché una condotta di resipiscenza avrebbe esposto la ragazza a nuovi più stringenti interrogatori da parte del Pubblico Ministero; oltre a convogliare nuovamente su di sé l'alone del sospetto sul coinvolgimento nell'omicidio.

Ed infatti, se Amanda Marie Knox avesse nei giorni successivi affermato di aver calunniato un innocente si sarebbe esposta inevitabilmente a domande sempre più pressanti da parte degli inquirenti alle quali non aveva alcuna intenzione di rispondere; così come non aveva nessuna intenzione di coinvolgere nell'omicidio Rudi Hermann Guede.

Accusare dell'omicidio Patrik Lumumba, che la ragazza sapeva completamente estraneo poiché non aveva preso parte agli accadimenti della notte in cui fu aggredita ed uccisa Meredith, non l'avrebbe esposta ad alcuna attività ritorsiva da parte di quest'ultimo, il quale non aveva niente da poter riferire a suo carico. Diversamente, nel caso di Rudi Hermann Guede, il quale doveva essere mantenuto estraneo agli accadimenti di quella notte poiché lui, a differenza di Patrik Lumumba, in via della Pergola c'era stato, ed aveva partecipato



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

all'omicidio, e quindi era in grado di riferire, con probabile atto ritorsivo, le circostanze che vedevano coinvolti gli odierni imputati nell'omicidio di Meredith Kercher.

In buona sostanza, ritiene la Corte che l'unica ragionevole motivazione della calunnia in danno di Patrik Lumumba fosse quella di allontanare i sospetti dell'omicidio da sé e da Raffaele Sollecito, incolpando una persona che si sapeva perfettamente estranea ai fatti, e quindi non in grado di porre in essere alcuna attività ritorsiva di carattere dichiarativo. Una volta effettuate tali dichiarazioni accusatorie, non si poteva più tornare indietro, poiché troppe spiegazioni avrebbero dovuto essere date agli inquirenti di una tale condotta calunniosa; spiegazioni che la ragazza non aveva alcun interesse a dare.

Soltanto allorquando, per vicende indipendenti dalla volontà degli odierni imputati, Patrik Lumumba venne scagionato dall'omicidio, poiché, per sua fortuna, riuscì a fornire un alibi per la notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007 che escludeva la sua partecipazione al delitto, e venne scarcerato, tutta la attenzione processuale poté mutare sulla diversa versione dei fatti fornita da Amanda Marie Knox, versione che peraltro già prevedeva la fuoriuscita definitiva dalla scena del delitto di Patrik Lumumba.

La circostanza poi che nella stessa fase pre-processuale investigativa, in concomitanza con la carcerazione del Lumumba, abbiano potuto convivere due versioni degli accadimenti relativamente alla notte dell'omicidio (una riferibile alle dichiarazioni cui si è fatto cenno, l'altra oggetto di un memoriale in cui la figura del Lumumba non compariva) entrambe fornite dalla studentessa americana, senza che sia conseguito lo sviluppo di una fase di valutazione approfondita tesa a chiarire le ragioni di tale obiettiva discrasia, rappresenta un inspiegabile sviluppo investigativo di questa vicenda processuale.

Ritiene peraltro la Corte di doversi misurare, all'esito della prospettata ricostruzione, con le argomentazioni che le Difese di Amanda Marie Knox hanno speso nella discussione finale; e segnatamente con quella che assume un carattere sicuramente suggestivo, e che può riassumersi nel modo seguente: perché mai Amanda Marie Knox, attribuendo a Patrik Lumumba l'omicidio di Meredith Kercher, avrebbe dovuto collocare se stessa sulla scena del delitto? Questo fatto è la migliore evidenza che la ragazza era in confusione e non si rendeva conto di ciò che faceva.

La domanda, retorica, è certamente suggestiva, ma le conclusioni cui pervengono le difese di Amanda Marie Knox sono fuorvianti ed inesatte.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

A ben vedere, la risposta all' interrogativo è semplice: perché non poteva farne a meno.

Se non si fosse collocata sulla scena del delitto, non avrebbe potuto accusare efficacemente il Lumumba. In altre parole, era assolutamente necessario, al fine di rendere credibile l'incolpazione, che Amanda si fosse incontrata effettivamente con Patrik Lumumba, lo avesse condotto a casa propria, ove quest'ultimo, preso da improvviso ed imprevedibile *raptus*, aveva aggredito sessualmente Meredith Kercher e poi, siccome respinto, la aveva uccisa. Il tutto, ovviamente, con un ruolo che Amanda Marie Knox si era ritagliato di “ spettatrice inorridita “.

Dunque, la collocazione di se stessa sulla scena del delitto rappresentava una imprescindibile necessità per Amanda Marie Knox, giammai una affermazione che ne testimoniarebbe la buona fede e lo “ stato confusionale “.

In chiusura di questo paragrafo dedicato alla valutazione della condotta specifica di Amanda Marie Knox in relazione al delitto di calunnia a lei ascritto, è opportuno anche evidenziare come le dichiarazioni della ragazza rese alla polizia giudiziaria e successivamente al Pubblico Ministero nella notte del 6 novembre 2007, siano di indubbio interesse anche nel quadro ricostruttivo del materiale indiziario specificamente riferibile all'omicidio per cui è processo, nel senso che contengono dei riferimenti precisi ad elementi di fatto che l'istruttoria accerterà come realmente accaduti nella notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007; e che nessuno avrebbe potuto riferire se non fosse stato partecipe di quei tragici accadimenti.

In primo luogo, è Amanda Marie Knox che la sera del 6 novembre 2007, quando ancora nessun risultato della perizia autoptica era disponibile neppure per gli inquirenti se non un esame esterno del cadavere, indicava nella aggressione a sfondo sessuale il movente dell'omicidio di Meredith Kercher. In fondo, a ben leggere le carte processuali, tutto lo sviluppo successivo della attività delle difese degli imputati, fino in ultimo, si è concentrato nell'accreditare la versione secondo la quale l'omicidio sarebbe stato commesso da un ladro (identificato poi in Rudi Hermann Guede) introdottosi dalla finestra nell'appartamento e successivamente sorpreso in flagranza dalla povera vittima. Perché mai, fino dalle prime ore del mattino del 6 novembre 2007, Amanda Marie Knox avrebbe dovuto introdurre un “ movente “ di carattere sessuale nell'omicidio?

In secondo luogo, fino dalle prime dichiarazioni Amanda Marie Knox narrava di Meredith che ad un certo punto della aggressione urlava; anzi, è proprio dall'urlo della povera



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

ragazza che l'imputata immaginava "cosa potesse essere successo ". E' quell'urlo (talmente straziante che le impose di portarsi le mani alle orecchie nel tentativo di non sentirlo) che sarà nuovamente inserito nel memoriale scritto nella stessa mattina presso gli uffici della Questura di Perugia. Ma soprattutto si tratta di quell'urlo che fu chiaramente percepito dalle testimoni Capezzali Nara e Monacchia Antonella, talmente " straziante " che Capezzali Nara ne rimase sconvolta, e che le testimoni riferirono alla udienza dibattimentale di primo grado del 27 marzo 2009, dopo aver parlato della circostanza soltanto alla polizia giudiziaria; ed a distanza di circa un anno di tempo da quella notte del novembre 2007.

Infine, è la stessa Amanda Marie Knox che collocava se stessa la sera del 1° novembre 2007 proprio in quella piazza Grimana, nei pressi del campetto di basket, ove la collocherà il teste Antonio Curatolo, di cui si avrà modo di riferire tra breve, il quale comparirà sulla scena processuale ben un anno dopo gli accadimenti per cui è processo. L'imputata avrebbe potuto riferire agli inquirenti, nella notte del 6 novembre 2007, che si era incontrata con Patrik Lumumba ovunque; invece, effettuava un preciso riferimento al campetto da basket di Piazza Grimana, luogo evidentemente abituale di appuntamenti per la ragazza, e luogo ove il teste Curatolo collocherà Amanda, assieme a Raffaele Sollecito, proprio la sera del 1° novembre 2007, grossomodo nello stesso orario.

Se può evidentemente sostenersi che le tre circostanze di fatto sopra riferite (che come tali quindi possono essere esaminate da questa Corte poiché ricavabili da un verbale utilizzabile, seppure con i limiti già evidenziati dalla Suprema Corte) potessero essere il frutto della immaginazione della dichiarante Amanda Marie Knox la mattina del 6 novembre 2007, a giudizio della Corte costituisce una coincidenza di significativo valore, nel quadro indiziario complessivo che si va delineando, che tutte e tre le circostanze abbiano poi trovato conferma nella successiva istruttoria: così negli accertamenti autoptici, come nelle dichiarazioni di testi assolutamente estranei ai fatti per cui è processo.

- L'alibi falso.

Esaurita la fase dichiarativa della calunnia nei termini sopra riferiti, prendeva quindi corpo quella versione dei fatti che si rinveniva per la prima volta nella *mail* inviata da Amanda Marie Knox a più destinatari negli Stati Uniti nei primi giorni all'indomani del



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

delitto (allegata agli atti del processo) e che si delineò definitivamente, articolandosi anche nei dettagli, nelle dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale dall'imputata alle udienze del 12 e 13 giugno 2009 avanti alla Corte di Assise di primo grado.

A questo proposito è doverosa una notazione con riferimento al materiale documentale in sequestro.

Nei diari scritti da Amanda Marie Knox in carcere, successivamente sequestrati ed agli atti, la ragazza scriveva di un incontro avvenuto in carcere con una Suora, e di un breve colloquio con quest'ultima, all'esito del quale tutto le sarebbe stato chiaro degli avvenimenti di quella notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007, tanto da consentirle di rendere quella versione definitiva che di qui a breve si avrà modo di riferire integralmente. In pratica, la ragazza avrebbe inteso accreditare, attraverso i diari, la tesi secondo la quale proprio l'incontro in carcere con la religiosa le avrebbe “ squarciato “ il velo dell'oblio su quella notte, permettendole di chiarirsi le idee e fornire finalmente l' “ alibi “ definitivo.

Orbene, senza nulla togliere all'importanza di avere in carcere contatti con persone religiose, le quali sono sempre di aiuto e conforto per chi vive situazioni di difficoltà, sta di fatto che i punti qualificanti del proprio ” alibi “ Amanda Marie Knox li aveva, con estrema chiarezza, inseriti già tutti nella *mail* inviata alla molteplicità di destinatari, e che si colloca, temporalmente, prima dell'incontro con la religiosa in carcere.

Si è inteso riferire questo episodio, sicuramente marginale e privo di significato nel complesso indiziario, perché costituisce una chiave di lettura di tutto il materiale cartaceo in sequestro e di provenienza da Amanda Marie Knox. E' del tutto evidente da questo specifico episodio che allorquando l'imputata scriveva i due memoriali in sequestro, i diari in carcere (e, ragionevolmente, finanche quando colloquiava in carcere con i propri familiari) probabilmente era perfettamente consapevole che ciò che scriveva e diceva sarebbe stato da altri letto ed ascoltato. Questa circostanza impone la massima cautela nel trarre conclusioni da tali scritti, che possono essere stati confezionati senza quella sincerità e genuinità che vorrebbero accreditare.

Passando quindi all'esame dell'ultima e definitiva versione dell' ” alibi “ accreditato da Amanda Marie Knox, ritiene opportuno la Corte, stante la rilevanza del dato processuale, di riportare integralmente le dichiarazioni dell'imputata con specifico riferimento agli



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

accadimenti dei giorni del 1° e del 2 novembre 2007, così come è dato ricostruire dalle trascrizioni del verbale di udienza in atti:

“ IMPUTATA: il primo novembre quella mattina io mi sono svegliata era la mattina dopo Halloween e quella notte sono stata alla casa di Raffaele e quindi tornavo a casa per cambiarmi per prendermi delle cose per studiare così, quindi sono tornata a casa prima e non c'era diciamo, non ho visto nessuno ancora ma per esempio la porta della camera di Meredith chiusa ho supposto che lei stava dormendo, ho cambiato, ho messo un pò dei vestiti che avevo sullo stendino a posto e poi anche in questo periodo di tempo ho cominciato a studiare e mentre stavo studiando mi sa che Filomena è tornata con il suo fidanzato che loro mi hanno chiesto di Meredith e io ho detto che probabilmente stava ancora dormendo, ho aiutato a mettere insieme un pacco per una festa che loro dovevano andare quel pomeriggio e poi loro sono andati via e a quel punto era quando Meredith è andata fuori dalla stanza si è alzata e mi ha detto "ciao, ciao come è andata halloween che hai fatto?" lei aveva ancora questo trucco sulla faccia e ha detto che lei ha fatto il vampiro e che "non ho potuto tutta la faccia questo trucco", poi lei mi ha chiesto che ho fatto io, poi io ho cominciato un po', ah! poi Raffaele è arrivato e allora...

P: dove siamo se può dire qualche, a che ora.

DIF (AVV. GHIRGA): siamo a casa in via Della Pergola.

IMPUTATA: allora scusi, infatti mi sa questo sempre intorno a mezzogiorno che io ho visto lei uscire dalla stanza mi sa ma non guardo l'orologio tanto, quindi sempre il primo pomeriggio poi un po' così, allora lei è andata a aggiustare un po' di panni che anche lei aveva sullo stendino e poi anche un pò di roba che lei c'aveva nella lavatrice, prima che Raffaele è arrivato abbiamo parlato un po' fra di noi di ragazzi in generale, perchè anche io stesso chiedevo a lei per consigli e poi Raffaele è arrivato e abbiamo preparato il pranzo insieme e parlavamo un po' insieme, poi lei è andata nella sua camera per cambiarsi ha fatto la doccia mi sa e a quel punto dopo che io e Raffaele abbiamo finito di mangiare io ho cominciato a suonare e mentre io stavo suonando lei è uscita dalla sua stanza e ha detto "ciao" a noi e è uscita dalla porta e l'ultima volta che l'ho vista.

DIF (AVV. GHIRGA): tu sapevi che Meredith era fidanzata diciamo aveva un rapporto così sentimentale con Giacomo Silenzi e chi è Giacomo Silenzi.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

IMPUTATA: sì, io so che la prima volta che abbiamo parlato infatti che lei aveva un pò una cotta per lui, il fatto che lui andava spesso nel nostro appartamento, e quando stavamo spesso insieme a suonare, per esempio lui suonava il basso, suonava spesso nel nostro appartamento con me e Laura, Meredith per esempio stava là a sentire a parlare fra di noi, poi la prima volta che ho visto che loro stavano insieme proprio, che loro hanno fatto questo passo avanti dell'amicizia era quando eravamo tutti, io e Meredith e i ragazzi di sotto a (PAROLA NON CHIARA) insieme che è questa discoteca grandissima e loro si sono baciati poi dopo quello sono stati spesso insieme.

DIF (AVV. GHIRGA): tu avevi confidato a Meredith della tua cotta del tuo fidanzamento con Raffaele Sollecito.

IMPUTATA: sì.

DIF (AVV. GHIRGA): a quanto tempo prima, da quanti giorni e da quanto tempo tu e Raffaele diciamo vi frequentavate e stavate insieme, rispetto al primo novembre.

IMPUTATA: per dire la verità io ho incontrato Raffaele quando ero con Meredith per esempio, siamo andati insieme all'università per stranieri a guardare questo concerto di musica classica e c'erano due parti di questo concerto, e per prima parte Meredith stava con me ma poi dopo l'intervallo lei è dovuta andare a casa e quindi Raffaele infatti si è seduto vicino a me, ma era sempre nella vicinanza, poi abbiamo detto a lei subito dopo il concerto che ho incontrato qualcuno con cui ho parlato e poi dopo che ho parlato con lei sono andata a lavorare, e poi Raffaele è andato di là e poi ha raccontato anche questo a lei.

DIF (AVV. GHIRGA): quindi possiamo dire qualche giorno prima rispetto al primo novembre, 10 giorni 8 giorni se lo ricorda la data.

IMPUTATA: sì, l'ho detto.

DIF (AVV. GHIRGA): a proposito dell'esame prima dell'avvocato Pacelli quando hai raccontato di aver conosciuto Rudy in circostanza del rugby Raffaele lo conoscevi?

IMPUTATA: se Raffaele conosceva Rudy.

DIF (AVV. GHIRGA): no, tu prima rispondendo a una domanda dell'avvocato hai detto di aver incontrato Rudy in occasione, in un occasione, a quella occasione lo conoscevi Raffaele?

IMPUTATA: no.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DIF (AVV. GHIRGA): senti, tu avevi una camera vicino a Meredith come era la gestione della, chi c'era oltre Meredith in quella casa come era la gestione il pagamento dell'affitto, le pulizie come erano i rapporti se la domanda è consentita, perchè è stata argomento di più udienze.

IMPUTATA: allora eravamo in questo appartamento 4 ragazze, c'era io e Meredith che stavo insieme in questo corridoio un po' da parte che aveva il suo bagno e poi c'era Filomena e poi Laura dall'altra parte del soggiorno, insieme per esempio per pagare l'affitto davamo i nostri soldi, per esempio io andavo al bancomat e prendevo tutti i soldi che potevo uno alla volta perchè io dovevo pagare una tassa, perchè il mio banco era negli Stati Uniti, quindi prendevo i soldi li mettevo da parte nella mia camera e poi quando c'era il tempo di pagare l'affitto, di solito prendevo i soldi poco prima, ma poi li davo a Filomena e Filomena pagava l'affitto tramite la posta o qualcosa de genere, mi sa che anche Meredith faceva simile.

DIF (AVV. GHIRGA): quanto era l'affitto ciascuno, quanto pagavate al mese ciascuna di voi quattro.

IMPUTATA: 300 euro se ricordo bene.

DIF (AVV. GHIRGA): a proposito di soldi al primo novembre al 5 novembre tanto è un atto che abbiamo allegato, quanti soldi avevi depositati nella banca a Washington se lo ricorda.

IMPUTATA: allora io ho lavorato molto per poter pagare questa avventura qua in Italia di studiare, ho messo da parte 8 mila dollari nella mia banca e poi anche avevo gli aiuti della mia famiglia.

DIF (AVV. GHIRGA): qui ce ne sono 4 mila quattrocento cinquantasette.

IMPUTATA: dopo che ho fatto un po' di shopping.

DIF (AVV. GHIRGA): quando tu dici alla Corte prelevavo il massimo sul bancomat quanto era 250 euro il massimo che potevi prendere dal bancomat 300 quanto era.

IMPUTATA: se ricordo era o 250 o 300.

DIF (AVV. GHIRGA): quindi prendeva quella somma e poi la finalizzava così. Quando sei arrivata tu in Italia?

IMPUTATA: la prima volta che sono arrivata qua in Perugia in Italia in generale era i primi giorni di settembre con la mia sorella che avevamo passato due giorni insieme qua per vedere in generale come era la città per vedere l'università a poi di provare a vedere se io potevo vedere se c'erano appartamenti in affitto così, questo quando ho incontrato Laura infatti,



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quando ero fuori dall'università per stranieri lei stava mettendo bigliettini del suo numero facendo pubblicità per il fatto che lei aveva delle camere in affitto.

DIF (AVV. GHIRGA): prima avevo chiesto anche del sistema in casa le pulizie la spesa, la gestione della cucina, andava tutto bene c'erano dei problemi.

IMPUTATA: allora io sicuramente non ero la più pulita della casa, ma per esempio le solo volte che Meredith mi aveva detto qualcosa, il water qua sono un po' diversi da quelli negli Stati Uniti e spesso devi usare questo tipo di spazzolino per pulire dopo che scarichi e spesso non ricordavo di fare questa cosa, quindi lei mi ha detto una volta ero un po' imbarazzante poi va bene cool! Poi prima del fatto di tutto questo che è successo, un po' di giorni prima Laura e Filomena hanno organizzato questo programma di chi prendeva fuori la spazzatura, ma prima di questo programma che loro hanno fatto, quando la spazzatura era piena una persona portava fuori, o quando c'era bisogno di lavare i piatti una persona faceva non era organizzato proprio punto per punto.

DIF (AVV. GHIRGA): tutto questo ha creato problemi tra te e le altre, tra te e Meredith.

IMPUTATA: no.

DIF (AVV. GHIRGA): nessun problema.

IMPUTATA: no.

DIF (AVV. GHIRGA): quindi con Meredith usando una frase che non è fatto, i rapporti erano al primo novembre l'ultima volta che l'ha vista eravate in amicizia, non avevate problemi.

IMPUTATA: sì, io sentivo molto in confidenza con lei prendevo a me i suoi consigli spesso.

DIF (AVV. GHIRGA): andiamo alla sera del 1 novembre, il 1 novembre Meredith esce e tu e Raffaele che cosa fate?

IMPUTATA: sì, allora io ho suonato ancora e poi mi sa che ho detto qualcosa di questo film che volevo farlo vedere, perchè è il mio film preferito.

DIF (AVV. GHIRGA): quale film.

IMPUTATA: il Mondo favoloso di Amèli, bellissimo, quindi non lo so se io ho detto già prima, ma abbiamo pensato "dai guardiamo quello" così siamo andati a casa sua e ricordo, abbiamo letto un po' di Henry Potter perchè io ho portato con me perchè lui imparava un po' di tedesco, quindi volevo vedere se lui riusciva ancora a rifarlo so che io ho cercato sul suo computer ho guardato l'e-mail abbiamo ascoltato un po' di musica e poi più tardi abbiamo guardato il film.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DIF (AVV. GHIRGA): avete cenato poi, avete preparato una cena.

IMPUTATA: sì, ma molto tardi abbiamo mangiato.

DIF (AVV. GHIRGA): pesce?

IMPUTATA: sì, pesce e un insalata.

DIF (AVV. GHIRGA): poi è successo qualcosa al rubinetto del lavandino.

IMPUTATA: sì, mentre Raffaele stava lavando i piatti questa cosa usciva acqua da sotto e lui ha guardato, ha spento l'acqua e poi ha guardato sotto e questo tubo di era allentato e così l'acqua usciva che era nel rubinetto.

P: ci può dire che ore erano.

IMPUTATA: attorno alle nove e mezzo dieci abbiamo mangiato e poi lui puliva i piatti, ma come ho detto non guardo spesso l'orologio quindi era intorno alle 10 così, lui quindi stava lavando i piatti questa acqua è uscita, poi lui era molto molto dispiaciuto nel senso che ha avuto, mi ha detto che proprio poco fa loro avevano aggiustato questo tubo, quindi era annoiato che si era rotto, quindi...

DIF (AVV. GHIRGA): avete parlato un po' poi che avete fatto?

IMPUTATA: poi abbiamo fumato uno spinello insieme quello che abbiamo fatto è che dopo che questo è successo ho detto "dai cerchiamo qualche straccio qualcosa" e lui non aveva questo straccio. Gli ho detto non ti preoccupare ce l'ho a casa io domani lo prendo e poi non ti preoccupare nel frattempo è nella cucina quindi non era una cosa che puzzava o qualcosa del genere, quindi si poteva dimenticare per la notte e poi pensare domani, quindi siamo saliti nella camera sua, io mi sono messa sul suo letto e lui è andato sulla scrivania, mentre era sulla scrivania ha preparato lo spinello e poi abbiamo fumato insieme.

DIF (AVV. GHIRGA): vi siete addormentati insieme.

IMPUTATA: sì, prima abbiamo fatto l'amore e poi ci siamo addormentati.

DIF (AVV. GHIRGA): salto parecchio tempo, vi siete anche svegliati insieme.

IMPUTATA: è probabile ma non posso dire con certezza, perchè certe volte io mi sveglio presto la mattina, qualcosa ma non mi ricordo bene.

DIF (AVV. GHIRGA): comunque si era svegliata ma Raffaele era con, eravate lì quando ti sei svegliata.

IMPUTATA: sì, sì.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DIF (AVV. GHIRGA): faccio un passo in dietro, la telefonata, il messaggio di Patrick è arrivato prima della cena ovviamente.

IMPUTATA: sì, mi sa che abbiamo appena forse cominciato di guardare il film o forse anche ho ricevuto prima, quindi forse sì, non lo so se abbiamo cominciato il film e poi ho ricevuto il messaggio, stavamo per cominciare il film e ho ricevuto il messaggio, comunque sì.

DIF (AVV. GHIRGA): e gli hai risposto poco dopo, hai spiegato con altro messaggio in italiano.

IMPUTATA: sì.

DIF (AVV. GHIRGA): che voleva dire per te?

IMPUTATA: allora per me questo messaggio era per dire "ok benissimo ciao!" ma in inglese ciao si dice spesso anche spessissimo in americano see you later che letteralmente è ci vediamo più tardi, ma è un modo di dire ciao, e poi ho scritto buona serata.

DIF (AVV. GHIRGA): quando ha ricevuto il messaggio di Patrick che non dovevi andare a lavorare come l'hai commentato l'hai preso bene.

IMPUTATA: sì, infatti non volevo andare a lavorare quella notte, preferivo stare a casa con Raffaele, quindi ero molto contenta e infatti io proprio ho saltato dicendo "uhhh non devo lavorare!".

DIF (AVV. GHIRGA): adesso venivamo al mattino del 2 novembre, che cosa fai quando ti svegli, la mattina successiva.

IMPUTATA: allora quando mi sono svegliata non mi ricordo che ora era, ma mi sa attorno alle 10\10 e mezzo stavo là ho visto che Raffaele stava ancora dormendo, quindi ho guardato lui un pochettino e poi ho detto, io vado a casa mia a fare la doccia a cambiarmi e quando torno andiamo, perchè avevamo questo programma di andare a Gubbio quel giorno perchè era quella festa non c'era scuola per me, o almeno saltavo, quindi volevo andare a vedere Gubbio, quindi sono andata via da casa sua e quando mi avvicinavo a casa ho visto che c'era la porta aperta dell'ingresso, ho pensato "mah strano!" Perchè di solito dobbiamo chiudere a chiave la porta, ma ho pensato se una persona non ha chiuso per bene la porta ovviamente apriva e quindi forse una persona è uscita velocemente o sono andati sotto a cercare qualcosa, o sono andati a portare via spazzatura o boh! Quindi quando sono entrata ho chiamato "c'è qualcuno?" e nessuno mi ha risposto ma ho lasciato la porta comunque, ho socchiuso la porta ma non chiudevo la chiave, perchè ho pensato forse qualcuno viene, forse



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

è andato a prendere le sigarette e chi sa che, poi sono andata nella mia stanza e ho cambiato, non cambiato, mi sono spogliata poi sono andata in bagno, avevo questi orecchini che ne avevo tantissimi a me piacciono gli orecchini.

DIF (AVV. GHIRGA): piercing.

IMPUTATA: sì, erano i piercing che avevo preso da pochissimo, li dovevo sempre lavare per bene perchè uno aveva preso un po' infezione, quindi dovevo togliere gli orecchini e poi pulire le mie orecchie e queste quando ho visto era sopra il lavandino quando ho visto che c'era delle gocce di sangue nel lavandino, per primo ho pensato che erano delle mie orecchie, ma poi quando ho grattato ho visto che erano ancora secche e quindi ho pensato "boh, strano" va bene vado in doccia, poi quando sono uscita dalla doccia ho visto che, non ho ricordato l'asciugamano, quindi volevo usare il tappetino per andare nella mia stanza e questo è quando ho visto la macchia di sangue che era sul tappeto e ho pensato "mhh, strano" ma forse c'era qualche problema di mestruazione che non è stato pulito, va bene, usato il tappetino un po' a saltare un po' così vicino alla mia camera, dentro la mia camera, poi ho preso l'asciugamano e ho camminato ancora di nuovo dentro prendendo il tappeto a quel punto perchè io ho pensato "ma ormai!" quindi poi ho messo di nuovo il tappeto dove doveva andare, poi mi sono asciugata ho rimesso gli orecchini ho lavato i denti e poi sono andata in camera mia di nuovo a mettere nuovi vestiti, no, poi sono andata nell'altro bagno per asciugare i capelli, perchè non avevo un fon dentro il mio bagno, quindi sono andata di là ho preso il fon stavo asciugando i capelli e poi quando ho rimesso a posto il fon ho visto che c'era, sempre con questi tipi di Water che invece di essere proprio piatti fanno un po' così, fanno un tipo di... ho visto che c'era feci su questa parte sopra, questa è la cosa che per me era più strano, infatti, perchè di tutte le cose che ho visto feci nel water proprio nel bagno di Laura e Filomena che sono molto pulite per me era strano, quindi io ho pensato "mah boh!" va bene, non sapevo che pensare ma mi è suonato un po' strano e quindi ho preso questo spazzolone che avevo vicino alla camera mia che era dentro questo armadio e sono andata a casa di Raffaele chiudendo la porta dietro di me, perchè nel frattempo che io ho fatto tutte queste cose nessuno è tornato in casa, quindi ho pensato strano va bene vediamo che dice Raffaele, perchè alla fine non sapevo che pensare e quindi volevo parlare un po' con lui, quindi quando sono tornata a casa di Raffaele, lui mi sa che stava in bagno, io ho cominciato a asciugare per terra nella cucina, ma ormai ero abbastanza asciutto, dovevo fare soltanto un



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

pochettino, perchè durante la notte si era evaporato un pochettino, poi lui è uscito abbiamo preparato la colazione e mentre stavamo preparando e poi bevendo il caffè gli ho spiegato a lui quello che ho visto e ho chiesto a lui per consiglio, perchè quando sono entrata nella mia casa tutto era a posto, soltanto che era a posto, ma c'erano piccole cose strane che per me non sapevo come capirle.

DIF (AVV. GHIRGA): quanto eri preoccupata quando sei uscita da casa tua.

IMPUTATA: sai quella strana sensazione che si fa "mah!" era un po' così non sapevo veramente come spiegarlo nella mia mente, quindi io ho fatto "mah" quindi questo perchè volevo chiedere a Raffaele e lui ha suggerito di chiedere alle mie coinquiline, quindi ho chiamato prima a Meredith che non rispondeva e poi mi sa che ho chiamato a Filomena e Filomena mi ha spiegato che Laura stava in Roma che dovevo richiamare Meredith e poi tornare alla casa per vedere se c'era proprio qualcosa che era rubato per esempio, io ho detto a lei "ma guarda tutto era là, non è che qualcuno è entrato e ha portato via delle cose perchè nella mia camera c'era sempre il computer, ho visto che c'era la televisione, per esempio sempre nel soggiorno, quindi per me non ho pensato che ci sia stato un furto per esempio, io ho pensato forse qualcuno è entrato, è uscito velocemente non lo so, perchè alla fine se una persona lascia che c'è un agguato, io ho pensato che forse qualcosa è successo velocemente dovevano uscire. Quindi io e Raffaele siamo usciti e siamo andati a casa mia per guardare un po' attorno e vedere come stavano le cose, questa volta abbiamo aperto le porte per esempio della camera di Filomena e abbiamo visto che la finestra era rotta e c'era un bel casino, questo quando "oh, mannaggia la miseria un furto!" o qualcosa del genere, stavo proprio andando dappertutto nelle camere per vedere se c'erano anche delle cose che erano rubate, perchè ho pensato mah! Ma ho visto che c'era il mio computer, c'era il computer di Laura, la cosa che mi preoccupava era il fatto che la porta della camera di Meredith era chiusa e quando chiamavo a lei non rispondeva.

DIF (AVV. GHIRGA): come ha interpretato subito questo fatto che la porta di Meredith era chiusa a tuo parere era una cosa normale o era una cosa rara, succedeva non succedeva.

IMPUTATA: per me è successo certe volte che trovavo che la porta era chiusa a chiave, ma per esempio se io chiamavo a Meredith e lei era appena uscita dalla doccia per esempio e voleva cambiarsi mi sono avvicinata alla porta ed era chiusa a chiave, ma lei era dentro, o le altre volte che lei è andata in Inghilterra ha chiuso la porta a chiave, ma il fatto che era



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

chiusa, io non sapevo niente se andava in Inghilterra, se era chiusa e lei non era dentro per me era strano.

DIF (AVV. GHIRGA): no, era un chiarimento sulla porta chiusa di Meredith, tu eri al processo hai sentito che ci sono più versioni, e poi che succede siete tornati a casa tu e Raffaele.

IMPUTATA: sì, eravamo nella casa e io sono uscita dalla casa per guardare se c'erano dei ragazzi sotto, tutto era buio quando bussavo nessuno apriva, quindi non c'erano, quindi quando sono risalito ho detto "guarda Raffaele a chi chiamiamo non lo so, perchè io non so come chiamare la polizia" a quel punto non sapevo nemmeno la differenza fra polizia e carabinieri perchè per me era tutto l'insieme, quindi lui ha detto chiamiamo alla mia sorella che mi sa è un carabiniere, una che lavora con i carabinieri, ma non sono sicura, e lei ha detto a lui, ha consigliato a lui, io no ascoltavo questa telefonata, mi sa che io stavo parlando con Filomena al telefono, perchè quando ho visto che la sua camera era proprio un casino, ma cioè tutto il resto sembrava ok, che niente era preso proprio, anche il fatto che il suo computer era ancora là sul tavolo, ho spiegato a lei, "non lo so che pensare ma vieni a casa perchè c'è queste cose che io ho visto", poi siamo usciti dalla casa perchè io avevo preso questo, non lo so mi sentivo strana, non lo so era una strana situazione, non sapevo come pensare e quindi siamo usciti dalla casa, anche per guardare da fuori questa finestra e mentre eravamo fuori due persone della polizia in borghese si sono avvicinati, dicendo "ciao siamo della polizia" e subito ho pensato che erano delle persone che Raffaele ha chiamato, e ho spiegato a loro, "dai, dai, ho visto che la porta era aperta e poi che c'era questa porta chiusa e poi c'era feci che non c'erano perchè..." ah! quando eravamo di là, prima che la polizia è arrivata io ho guardato veloce, velocemente per vedere se c'erano ancora delle feci nel water e il fatto che loro evidentemente sono scivolate, invece quando ho visto io erano sopra, quindi il fatto che non c'erano più, ho pensato "mamma mia qualcuno ha scaricato il water" perchè non ho guardato dentro ho fatto dall'ingresso del bagno ho guardato così, quindi mi sono preso questo senso di paura, perchè ho pensato, "mamma mia quando io stavo là facendo la doccia qualcuno c'era, o qualcosa, c'era qualcuno dentro la casa" poi non lo so, quindi ho spiegato tutto questo ma era tutto veloce e poi era mezzo in inglese, mezzo in italiano, perchè a quel punto non parlavo bene, loro...

DIF (AVV. GHIRGA): chi c'era in casa a quel momento.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

IMPUTATA: c'era Raffaele io e la polizia e poco dopo è arrivato gli amici di Filomena prima mi sa e poi Filomena e il suo fidanzato che poi hanno potuto, quando loro sono arrivati proprio loro hanno preso, gli ho spiegato un pochettino a Filomena e poi abbiamo parlato di tutte le cose insieme, ma c'era tutta questa confusione, polizia mi chiedeva prima i numeri di telefono, hanno detto abbiamo trovato questi telefoni, "guarda non lo so di chi sono" ma dove c'è questa Filomena e quindi ho detto "ma Filomena ho proprio parlato ma sta arrivando, quindi puoi chiedere a lei perchè sta forse bla..bla...bla..." non ho, era un po' di confusione perchè non capivo quindi dovevo andare sempre tra Raffaele per far capirmi e poi capire quello che volevano dire loro, quindi così.

DIF (AVV. GHIRGA): poi a un certo punto viene sfondata la porta.

IMPUTATA: sì, ma io no ero...

DIF (AVV. GHIRGA): la camera di Meredith è così.

IMPUTATA: sì, perchè io ho spiegato a loro, "guarda la porta è chiusa" e Filomena faceva "mamma mia è mai chiusa, mai chiusa" gli ho detto "no, non è mai chiusa ma è strano" poi io ero all'ingresso e io proprio mi sono un po' distaccata dalla conversazione perchè parlavano veloce, veloce, velocemente in italiano quindi non capivo, quindi stavo là con Raffaele vicino all'ingresso, quando un gruppo di persona che c'era Filomena, il fidanzato di Filomena gli amici di Filomena poi i poliziotti che loro discutevano se loro volevano aprire questa porta o no, qualcosa del genere, poi si sono sfondati questa porta e la polizia ha detto, la prima cosa che ho sentito era "Filomena che urlava un piede un piede!" io ho pensato che c'era un piede, proprio un piede da sola un piede, ci hanno fatti, la polizia ci ha fatto uscire dalla casa e immediatamente io ho chiamato la mia mamma per dirgli "allora non lo so che sta succedendo, ma c'è un piede dentro la camera di Meredith" quando io capisco ti richiamo perchè alla fine non capivo.

DIF (AVV. GHIRGA): a me interessa fare questa precisazione, quando è stata sfondata la porta tu dove ti trovavi?

IMPUTATA: io ero vicino all'ingresso.

DIF (AVV. GHIRGA): hai visto dentro la camera o non hai visto.

IMPUTATA: no, non ho visto.

DIF (AVV. GHIRGA): non hai visto perchè eri in una posizione lontana dal...

IMPUTATA: sì, infatti.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DIF (AVV. GHIRGA): poi eravate tutti fuori, mandati fuori.

IMPUTATA: sì, tutti stavano parlando.

DIF (AVV. GHIRGA): ti chiedo questo perchè nelle prime deposizioni che fai il pomeriggio la sera in Questura del 2, parli di un cadavere dentro un armadio.

IMPUTATA: infatti.

DIF (AVV. GHIRGA): puoi precisare alla corte il perchè di questo racconto.

IMPUTATA: allora fuori dalla casa tutti stavano parlando, tutti, piangendo, una persona, chiedendo una persona questo, poi tutti chiamando questa persona queste persone e tutti stavano parlando soprattutto del fatto di quello che hanno visto dentro la camera, perchè io ho pensato un piede, ma che piede, questo piede dentro la camera di Meredith, poi Raffaele ha dovuto chiedere a certe persone per me di spiegare quello che hanno visto, abbiamo sentito che c'era un cadavere dentro l'armadio coperto da una coperta con un piede fuori, questa è l'immagine che io ho capito dalla situazione che c'era questo cadavere dentro l'armadio, proprio chiuso dentro l'armadio ma che c'era un piede che usciva fuori, questo che ho capito, ma poi era tutta confusione, tutti...

DIF (AVV. GHIRGA): quando eravate nel piazzaleto fuori casa, che eravate tutti fuori, è arrivato poi una sorta di croce rossa di un 118 qualcuno.

IMPUTATA: altri ufficiali sono arrivati, io non capivo chi erano..

DIF (AVV. GHIRGA): e tu sei salita nella macchina di due amici di Filomena di Paola e...

IMPUTATA: sì, faceva molto molto freddo e prima Raffaele mi ha dato una giacca, ma poi altri hanno visto che io avevo freddo e proprio in schok quindi hanno detto "dai, dai, mettiti dentro alla macchina, riscaldiamoci un po'" e dentro questa macchina abbiamo ancora parlato, stavamo sempre parlando "ma che hai visto, ma che c'era!" e dentro quello sempre usando Raffaele un po' come interprete, loro hanno spiegato che loro hanno sentito da una persona o un'altra ufficiali che stavano parlando che Meredith è stata sgozzata a quel punto mi sono un po' chiusa dentro e ho pianto un po', perchè ho pensato "mah come è possibile, proprio no" era troppo e quindi, e poi siamo andati alla Questura." (pag 71-88 delle trascrizioni verbale udienza avanti alla Corte di Assise di Perugia del 12 giugno 2009).

Questo il racconto che Amanda Marie Knox offre ai Giudici di primo grado e che costituisce, in buona sostanza, l'alibi da verificare sia della ragazza, sia di Raffaele Sollecito.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Sul punto è opportuno svolgere fino da subito una riflessione, anche alla luce delle argomentazioni con le quali la difesa di Raffaele Sollecito, nella discussione finale della causa, ha posto l'accento sulla necessità di tenere distinte le posizioni processuali dei due imputati.

Osserva questa Corte che il rilievo effettuato dalla difesa del Sollecito è tanto corretto quanto ovvio.

Non vi può essere dubbio alcuno che, in una imputazione di concorso in omicidio, sia compito del Giudice valutare in maniera distinta la condotta accertata giudizialmente di ciascuno dei correi, sia al fine di valutarne la estraneità o meno alla imputazione, sia, in caso di accertata partecipazione al reato, per verificarne la efficienza causale e l'intensità del dolo: in buona sostanza, il grado della personale responsabilità di ciascuno nella consumazione del delitto.

Fatta questa doverosa premessa, risulta altrettanto ovvio constatare che, contestato ad entrambi gli imputati l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto in un lasso di tempo intercorrente tra le ore 21.00 della sera del 1 novembre 2007 e le ore 00.10,31 del 2 novembre 2007, Amanda Marie Knox rendeva dichiarazioni e si collocava al di fuori della villetta di Via della Pergola nr 7, all'interno della abitazione dell'altro imputato, Raffaele Sollecito, con il quale avrebbe visto un film, avrebbe cenato, assunto stupefacente, fatto l'amore e poi dormito; il tutto ininterrottamente dal tardo pomeriggio dell'1 novembre 2007 e fino circa alle 10.00 del mattino del 2 novembre 2007.

A fronte di tali affermazioni della coimputata che lo coinvolgevano direttamente, Raffaele Sollecito non effettuava alcuna dichiarazione sul punto, mai smentendo esplicitamente quanto dichiarato da Amanda Marie Knox, ma anzi accreditando nelle spontanee dichiarazioni di essere stato in compagnia della ragazza dalla sera del 1° novembre alla mattina del 2 novembre 2007.

Raffaele Sollecito, peraltro, poneva in essere una attività di difesa nel processo volta obiettivamente a provare che lo stesso non si sarebbe allontanato dalla abitazione nell'intervallo temporale in cui sarebbe stato commesso l'omicidio, e, nelle spontanee dichiarazioni, mai segnava una distanza dalle dichiarazioni di Amanda Marie Knox. Nella ultima dichiarazione resa avanti a questa Corte in data 6 novembre 2013, ancora una volta accreditava la comune estraneità con la coimputata all'omicidio, allorquando affermava: “ (



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

omissis) *Dicevo che in quel... in quel particolare periodo tutto ci poteva passare per la testa fuorché essere così spietati e irrispettosi nei confronti di una vita umana. E' per questo che vorrei innanzitutto farvi capire come sono assurde queste accuse nei miei confronti e nei... anche nei – parlo al plurale – nei nostri confronti, in quel periodo della mia vita, perché ero a una settimana dalla discussione della laurea e avendo avuto una vita così non... non è ragionevole accusarmi di una cosa del genere se prima non si hanno delle basi. (omissis) “ (pag. 52 delle trascrizioni del verbale di udienza avanti alla Corte di Assise di Appello di Firenze del 6 novembre 2013).*

In conclusione di questa breve notazione, in assenza di allegazioni difensive di segno diverso da parte di Raffaele Sollecito, ma anzi prendendo atto delle costanti dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, che sempre si colloca assieme ad Amanda Marie Knox tra la sera del 1° novembre ed il mattino del 2 novembre 2007, la Corte ritiene di doversi confrontare con l'alibi fornito da Amanda Marie Knox, quale unica verità processuale fornita dagli imputati, e valida per entrambi; o, quantomeno, non smentita da alcuno di loro.

Preliminarmente si deve osservare come entrambi gli imputati, secondo gli impegni da loro stessi assunti, avrebbero dovuto trascorrere la serata dell'1 novembre 2007 separatamente. Ed infatti Amanda Marie Knox, fino al momento di ricevere il messaggio da Patrik Lumumba che la informava che quella sera non avrebbe dovuto recarsi al lavoro presso il locale “Le Chic “, aveva previsto di essere impegnata per l'intera serata al lavoro presso il *pub* del Lumumba.

D'altra parte, anche Raffaele Sollecito aveva assunto per quella sera un impegno. Risulta infatti dalle dichiarazioni rese avanti al Giudice di primo grado all'udienza del 21 marzo 2009 da Popovic Jovana, che la stessa, in rapporto di amicizia con il Sollecito, era passata dall'abitazione di quest'ultimo nella giornata dell'1° novembre 2007, poco prima delle 18.00 del pomeriggio, chiedendo al ragazzo se poteva fargli un favore: quello cioè di accompagnarla con l'autovettura alla stazione dei pullman di Perugia attorno alla mezzanotte, al fine di ritirare, da un pullman in arrivo, un pacco che le aveva spedito sua madre. In quell'occasione la ragazza aveva notato che a casa di Raffaele era presente anche Amanda, ed era stata proprio lei ad aprire la porta. Successivamente la ragazza non aveva avuto più necessità di recarsi a ritirare il pacco, e pertanto era passata nuovamente da casa di Raffaele Sollecito, attorno alle 20.40 della sera, ed aveva comunicato la disdetta per tale impegno.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Si era così verificata la circostanza che, attorno alle 20.15 era arrivato il messaggio da parte di Patrik Lumumba che aveva comunicato ad Amanda Marie Knox di non doversi recare al lavoro, e successivamente, attorno alle 20.40, anche Raffaele Sollecito era stato sollevato dal suo impegno per la serata.

Può quindi sostenersi che attorno alle 20.40 i due ragazzi avessero la consapevolezza di poter trascorrere inaspettatamente la serata assieme.

In relazione a questa circostanza deve farsi un preliminare rilievo.

Alle 20.18,12 Amanda Marie Knox riceveva un *sms* inviatole da Patrik Lumumba con il quale quest'ultimo la informava che non era più necessario che si recasse presso il *pub* per svolgere la consueta attività lavorativa. Al momento della ricezione, l'apparecchio cellulare di Amanda Marie Knox agganciava la cella di via dell'Aquila 5-Torre dell'Acquedotto-il settore tre- come si ricava dai tabulati telefonici in atti. Tale cella non può essere raggiunta dalla zona di via Garibaldi numero 130, abitazione di Raffaele Sollecito. Secondo gli accertamenti di polizia giudiziaria versati in atti, la cella interessata sopra indicata poteva essere raggiunta da chiunque si fosse trovato in via Rocchi, piazza Cavallotti e piazza 4 Novembre della città di Perugia: tutte località che si trovano in un percorso intermedio fra via Garibaldi numero 130, abitazione di Raffaele Sollecito, e via Alessi, ove era ubicato il *pub* “ Le Chic “. A

Da tale circostanza di fatto accertata in causa, emerge che non corrisponde al vero l'affermazione di Amanda Marie Knox, secondo la quale ella avrebbe ricevuto l'*sms* da parte di Patrik Lumumba mentre si trovava presso l'abitazione di via Garibaldi numero 130. Vista la cella agganciata, e l'orario, è ragionevole ritenere che al momento in cui Amanda ricevette il messaggio già si trovava fuori dell'abitazione di Raffaele Sollecito, lungo il percorso per recarsi al *pub* “ Le Chic “; ed evidentemente tornò indietro sui suoi passi.

Vi è quindi la prima incrinatura nella versione della ragazza la quale, nel suo racconto, accredita la circostanza di non essere più uscita dall'abitazione di Via Garibaldi numero 130 dal momento del suo ingresso nella casa nel pomeriggio dell'1 novembre 2007 assieme a Raffaele Sollecito. Vi è prova orale (deposizione della Popovic) e ricavabile dai tabulati telefonici, che attorno alle ore 18.00 dell' 1 novembre 2007 Amanda e Raffaele si trovavano presso l'abitazione di quest'ultimo; successivamente, e precisamente alle ore le 20.35, 48 secondi, allorquando Amanda Marie Knox inviava l'*sms* di risposta a Patrik Lumumba, che agganciava la cella a servizio di via Garibaldi numero 130, entrambi i giovani erano di nuovo



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

assieme presso l'abitazione di Raffaele Sollecito, circostanza confermata dalla Popovic allorquando ivi si recò per disdire l'appuntamento per la stessa serata con Raffaele. Ed infatti, la teste riferiva di essersi recata presso l'abitazione di Raffaele attorno alle ore 20.40 della sera.

In buona sostanza, può quindi affermarsi con certezza che Amanda e Raffaele non si trovavano assieme, seppur per un limitato periodo di tempo, la sera del 1° novembre 2007, contrariamente a quanto reiteratamente affermato nelle sue molteplici dichiarazioni da Amanda Marie Knox.

Tornando alle dichiarazioni rese dall'imputata, quest'ultima accreditava, per la serata del 1° novembre e per la notte del 2 novembre 2007, una situazione di assoluta tranquillità, nel senso che dopo aver cenato, e tamponato la perdita di acqua del lavandino, i due giovani si sarebbero recati nella stanza da letto di Raffaele Sollecito, dove avrebbero consumato della sostanza stupefacente, fatto l'amore, e poi si sarebbero addormentati per risvegliarsi, almeno l'imputata, attorno alle 10 del mattino successivo. Questa è la situazione che Amanda Marie Knox riferisce e che troverà smentita nelle acquisizioni istruttorie.

In primo luogo vengono in evidenza due testimonianze sulle quali si è molto discusso da parte delle difese degli imputati, quelle dei testi Antonio Curatolo, oggi deceduto, e di Marco Quintavalle. Si tratta di due testimonianze che indubbiamente meritano tutta l'attenzione che è stata loro prestata, sia dai difensori degli imputati, sia dai vari Collegi giudicanti che hanno esaminato la vicenda.

Antonio Curatolo era una persona che viveva per strada, senza una fissa dimora, ed aveva avuto anche dei precedenti penali e di polizia in relazione alla legge sugli stupefacenti. L'uomo si era presentato alla polizia giudiziaria dopo circa un anno dai fatti per cui è processo, per riferire ciò che riteneva di aver visto la sera del 1° novembre 2007. Veniva esaminato all'udienza del 28 marzo 2009 avanti alla Corte di Assise di Perugia e testualmente riferiva:

DOMANDA - Signor Curatolo, lei svolge una vita di

RISPOSTA - Vivo per strada.

DOMANDA - Nella zona est essenzialmente di piazza Grimana?

RISPOSTA - A piazza Grimana.

DOMANDA - Ecco, lei sta sempre lì più o meno?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Va a dormire da qualche parte?

RISPOSTA - Piazza Grimana, corso Garibaldi, comunque è quella la zona in cui vivo.

DOMANDA - La zona è quella. Va a dormire da qualche parte? Quando dorme dove va?

RISPOSTA - Di solito dormo a piazza Grimana, poi dopo...

DOMANDA - Dorme su una panchina?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Da quanto tempo lei si trova, gravita, vive lì in piazza Grimana?

RISPOSTA - Otto o nove anni.

DOMANDA - Io vorrei che lei ricordasse quello che è successo, lei si ricorda il delitto di Meredith?

RISPOSTA - Sì, ho letto qualcosa sulle riviste.

DOMANDA - Lei quando... lei si trovava in piazza Grimana quando è arrivata la Polizia?

RISPOSTA - In quel periodo sì. Mi trovavo a piazza Grimana.

DOMANDA - Si ricorda che cosa ha fatto, che cosa ha visto la sera precedente?

RISPOSTA - Prima di tutto tengo a precisare una cosa, quello che io confermo è una cosa coscienziosa, cioè è parte di me stesso, non mi piace né approfittare né della vita degli altri né rendergli male. Comunque quella sera, in quel periodo stavo a piazza Grimana leggendo

sulla DOMANDA - Signor Curatolo, lei svolge una vita di

RISPOSTA - Vivo per strada.

DOMANDA - Nella zona est essenzialmente di piazza Grimana?

RISPOSTA - A piazza Grimana.

DOMANDA - Ecco, lei sta sempre lì più o meno?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Va a dormire da qualche parte?

RISPOSTA - Piazza Grimana, corso Garibaldi, comunque è quella la zona in cui vivo.

DOMANDA - La zona è quella. Va a dormire da qualche parte? Quando dorme dove va?

RISPOSTA - Di solito dormo a piazza Grimana, poi dopo...

DOMANDA - Dorme su una panchina?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Da quanto tempo lei si trova, gravità, vive lì in piazza Grimana?

RISPOSTA - Otto o nove anni.

DOMANDA - Io vorrei che lei ricordasse quello che è successo, lei si ricorda il delitto di Meredith?

RISPOSTA - Sì, ho letto qualcosa sulle riviste.

DOMANDA - Lei quando... lei si trovava in piazza Grimana quando è arrivata la Polizia?

RISPOSTA - In quel periodo sì. Mi trovavo a piazza Grimana.

DOMANDA - Si ricorda che cosa ha fatto, che cosa ha visto la sera precedente?

RISPOSTA - Prima di tutto tengo a precisare una cosa, quello che io confermo è una cosa coscienziosa, cioè è parte di me stesso, non mi piace né approfittare né della vita degli altri né rendergli male. Comunque quella sera, in quel periodo stavo a piazza Grimana leggendo sulla panchina una rivista dell'Espresso.

DOMANDA - Che ora era?

RISPOSTA - Verso le nove e mezza, le dieci.

DOMANDA - E poi?

RISPOSTA - Stavo sulla panchina a leggere degli articoli che mi interessavano sull'Espresso, ogni tanto fumavo una sigaretta, staccavo la lettura e guardavo la gente che stava a piazza Grimana o nei dintorni, sopra. C'erano in fondo al campo da basket due ragazzi, sembravano due fidanzati che stavano a discutere un po' animatamente tra di loro.

DOMANDA - Dove stavano questi ragazzi di preciso?

RISPOSTA - Intorno al campo da basket, sotto a un lampione, dove si butta il pallone nel canestro.

DOMANDA - Che cosa facevano oltre che discutere?

RISPOSTA - Discutevano tra di loro come due fidanzati, ogni tanto uno si alzava così e andava sulla parte dove sta la ringhiera a guardare sotto. C'era altra gente comunque che faceva un pò' casino, era un periodo di festa.

DOMANDA - Lei si ricorda che ora era quando li ha visti?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

RISPOSTA - Glielo ho detto, io stavo sulla panchina verso le nove e mezza, le dieci, sono stato fino a verso mezzanotte lì.

DOMANDA - E questi due ragazzi quando li ha visti?

RISPOSTA - Fino a prima di mezzanotte che mi ero un po' stufato di leggere, mi ero acceso una sigaretta, guardo sempre la gente che passa, il movimento che ci sta a piazza Grimana e poi dopo non li ho più visti.

DOMANDA - Quindi lei li ha visti poco prima di mezzanotte e...

RISPOSTA - L'ultima volta sì.

DOMANDA - Poi non li ha visti più?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Per quanto tempo li ha osservati?

RISPOSTA - Diciamo ogni volta che staccavo di leggere il giornale, avrò fumato tre o quattro sigarette così.

DOMANDA - Com'erano vestiti questi ragazzi?

RISPOSTA - Sul colore un po' scuro.

DOMANDA - Ce li può descrivere com'erano fisicamente?

RISPOSTA - Non erano tanto alti, un pò bassini, sembravano pure simpatici tra l'altro.

DOMANDA - Capelli scuri, chiari? Scusi tanto signor Curatolo, li vede in quest'aula questi ragazzi?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Chi sono?

PRESIDENTE - Li può indicare?

RISPOSTA - Sono lei e lui. Ma li conoscevo già prima, non è che li ho visti solo quella sera, già precedentemente...

Si dà atto che il teste indica gli imputati che si trovano in aula, cioè Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Quindi lei li vede poco prima di mezzanotte. Poi che fa, si addormenta?

RISPOSTA - No, dopo mi fumo una sigaretta e poi vado via.

DOMANDA - A che ora è andato via dalla zona?

RISPOSTA - Poco prima di mezzanotte.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DOMANDA - E quindi quando se n'è andato via non c'erano più?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Quindi lei li ha visti sempre poco prima di mezzanotte ha detto?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Poi dov'è andato a dormire?

RISPOSTA - Sono andato al parco.

DOMANDA - Al parco?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Cioè?

RISPOSTA - Al parco.

DOMANDA - A che ora si è svegliato?

RISPOSTA - Verso le nove. Otto e mezza, le nove, così.

DOMANDA - Poi che cosa ha fatto?

RISPOSTA - Sono andato un'altra volta in piazza.

DOMANDA - A piazza Grimana?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Che cosa faceva lì quella mattina?

RISPOSTA - Io sono andato a prendere un cappuccino al bar, poi mi sono messo sulla panchina, mi sono fumato una sigaretta, ogni tanto arrivava qualche ragazzo che conoscevo, qualche amico così, chiacchieravamo però c'era una cosa strana perché c'era un movimento di Polizia che andava e veniva. Siamo stati in piazza fino a verso l'una e mezza, le due, così, anzi io sono stato anche di più, solo che sono arrivati dei Carabinieri a domandarci se avevamo sentito qualcosa o avevamo visto qualcosa. Io ho detto di no perché non avevo sentito... a parte vedere i ragazzi che si stavano a divertire quella sera non avevo visto niente di grave. Siamo stati un pò là e ci stava questo via vai di Polizia, ci siamo affacciati di sotto e abbiamo visto delle persone vestite di bianco, Polizia, Carabinieri, un casino di gente c'era giù di sotto.

DOMANDA - Di sotto dove? In che zona?

RISPOSTA - Vicino a una casa, vicino all'ingresso di una casa stavano.

DOMANDA - Via Della Pergola?

RISPOSTA - Sì.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DOMANDA - La casa lei l'ha vista poi nei giornali, nelle foto?

RISPOSTA - Sì, sì.

DOMANDA - È la casa dove si è svolto il delitto?

RISPOSTA - Sì, per lo meno il giornale dice così.

DOMANDA - Quindi lei vede queste persone, se ne va a dormire nel parco, si sveglia la mattina alle nove, rimane nella zona di piazza Grimana, poi verso l'una e mezza, le due ad un certo punto comincia un via vai di Polizia?

RISPOSTA - No, il via vai c'era già prima, però noi non è che ci facevamo tanto caso, poi dopo quando i Carabinieri ci hanno domandato se avevamo visto qualcosa e nessuno di noi sapeva niente ci siamo affacciati di sotto e avevamo visto tutto quello.

DOMANDA - Avete visto persone con la tuta bianca?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Una tuta che copriva tutto il corpo quindi?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Poi c'era l'ambulanza?

RISPOSTA - L'autoambulanza, c'era la Polizia, i Carabinieri, persone insieme a loro, normali.

DOMANDA - Lei ha detto che li aveva visti altre volte questi due ragazzi?

RISPOSTA - Sì, li ho visti altre volte perché giro sempre tra corso Garibaldi e piazza Grimana.

DOMANDA - Ma li aveva visti insieme o.....

RISPOSTA - No, insieme no, quasi sempre da soli li ho visti. Anche perché io frequentavo un pub che sta a corso Garibaldi, di arabi, andavo su, mi facevo un kebab così, mangiavo un po' di cucina araba e spesso vedevo i ragazzi. Non li conosco personalmente però diciamo riesco ad avere una certa fisionomia dei visi delle persone.

DOMANDA - Quindi lei conferma precisamente questi particolari, che la mattina dopo aver visto i due ragazzi, la mattina immediatamente dopo lei sta nella piazza, c'è ad un certo punto un via vai di Polizia, vengono i Carabinieri e poi lei si affaccia, verso l'una e mezza - due, e vede tutta la Polizia, i Carabinieri, gente con la tuta bianca etc..

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Non ho altre domande.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il controesame dei difensori delle parti non modificava sostanzialmente il senso complessivo delle dichiarazioni del Curatolo.

Il teste veniva nuovamente escusso, in sede di giudizio di secondo grado, in data 26 marzo 2011 avanti alla Corte di Assise di Appello di Perugia, ed in tale occasione ulteriormente precisava circostanze utili sia per la ricostruzione degli avvenimenti, sia per la valutazione di attendibilità del teste. Curatolo Antonio così si esprimeva:

“ PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Lei ha raccontato di avere visto in Piazza Grimana i due imputati che parlavano tra di loro.

TESTE - Sì.

DIFESA - AVV. BONGIORNO - Presidente la difesa vorrebbe fare una opposizione in questi termini: ovviamente siamo in sede di esame, una serie di domande sono state fatte e non hanno avuto la nostra opposizione perché erano improduttive però se si nota il teste continua a rispondere "sì" a domande già formulate con una risposta interna. E' ovvio che essendo in sede di esame invece bisogna assicurare che il teste risponda con proprie affermazioni.

TESTE - Queste sono proprie affermazioni mie, non è che sto inventando qualcosa. (inc. voci sovrapposte)

PROCURATORE GENERALE - DOTT. COSTAGLIOLA - Sull'opposizione dell'Avvocato vorrei far rilevare soltanto che si tratta di dichiarazioni già rese in dibattimento.

PRESIDENTE - Riformuli la domanda.

TESTE - Allora faccio un'altra cosa, io siccome già avevo...

PRESIDENTE - Aspetti, dia il tempo di capire le domande.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Ha visto i due imputati in Piazza Grimana?

TESTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Che cosa facevano?

TESTE - Stavano discutendo animatamente tra di loro.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Dove si trovavano?

TESTE - A Piazza Grimana, dove giocano a basket.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Quando li ha visti si ricorda che sera era?

TESTE - Era... penso che era la festa di Halloween che c'era un via vai di ragazzi mascherati e che si divertivano.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Sulla base di quali elementi colloca questo episodio in quella sera?

TESTE - Sul fatto che spesso succede che dei ragazzi, delle coppie si fermano a Piazza Grimana a discutere, un pò ubriachi e capita che qualcuno, qualche ragazzo mena a qualche, dà qualche "sganassone" alla ragazza.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Allora, lei vede i due ragazzi, poi che cosa ha fatto?

TESTE - Io mi sono restato sulla panchina, stavo leggendo e ogni tanto mi fermavo a fumare una sigaretta.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Poi è andato a dormire, no?

TESTE - Sì ma verso le undici, mezzanotte.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Esatto. E l'indomani che cosa è successo? Che cosa ha visto?

TESTE - Nel pomeriggio non tanto tardi, penso saranno state le due, l'una così, sono venuti dei Carabinieri a farci delle domande e... siccome i Carabinieri ogni volta portano de, vengono a prendere qualcuno e se lo portano via, a parte le domande che avevano fatto, nessuno di noi ha risposto a quello che sapeva, che non avevamo visto niente e che non sapevamo niente. Soltanto che a me mi è venuto un dubbio il fatto che c'erano un via vai di macchine, di Polizia e di Carabinieri, a un certo punto mi sono affacciato dalla ringhiera e ho visto degli extraterrestri davanti a questa villa, gli extraterrestri sarebbero quegli uomini in bianco.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - E questi uomini dove stavano?

TESTE - Stavano davanti e dentro.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Dove?

TESTE - Davanti alla villa e dentro.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - La villa dove abitava Meredith no?

TESTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Quindi lei vede i due ragazzi la sera prima...

TESTE - Sì.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - ...poi va a dormire, e l'indomani, lei ha detto, verso le 13.30 14.00 vengono i Carabinieri, c'è un via vai di Polizia e poi lei si affaccia e vede nella casa di Via della Pergola numero 7...

TESTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - . . . i Carabinieri e poi tute bianche. Ha visto anche un'ambulanza?

TESTE - Non ci ho fatto caso sinceramente.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Senta ma lei sa quando è la notte di Halloween?

TESTE - Dovrebbe essere l' 1 o il 2 novembre, il giorno che noi festeggiamo i morti.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Senta, un'altra cosa volevo sapere: la sera in cui vide i due imputati pioveva?

TESTE - No.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Ecco, un'altra domanda: pioveva nel senso o era umido il sedile...

TESTE - Era stata pulita la piazza perché mi sembra che c'era stato il mercato, che martedì e giovedì fanno il mercato a Piazza Grimana.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Senta, un'altra cosa, un'altra domanda, lei ha dichiarato, quindi mi ha detto prima che stava, dal 2000 stava lì, viveva nella piazza.

TESTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Piazza Grimana. Ecco, in questi anni ha visto pullman in sosta davanti all'Arco Etrusco?

TESTE - Sì spesso verso..., vedevo dei ragazzi che salivano per andare in discoteca.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Diciamo nella tarda serata?

TESTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Quante volte la settimana, dal 2000 in poi, lei vedeva questi pullman?

TESTE - Io gli posso dire alla settimana una, due, un paio di volte a settimana.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Si ricorda i giorni?

TESTE - Dovrebbe essere sabato e giovedì.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Le faccio un'ultima domanda, quindi lei ha detto di avere visto i pullman quella sera in cui vide i due ragazzi e poi il giorno dopo ha detto che, dopo essersi alzato, verso le 13.30 14.00 sono arrivati i Carabinieri e poi lei ha visto che c'era la Polizia nella villa, nella casetta...

TESTE - Sì sì.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Volevo sapere questo, lei è sicuro che il giorno dopo in cui vide i due ragazzi c'era la Polizia in quella casa e quelli con le tute bianche?

TESTE - Sì sì.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Ne è assolutamente certo di questo?

TESTE - Sì certo, certissimo come io sto seduto qua.

Queste, in sintesi, le dichiarazioni rese dal teste Antonio Curatolo in primo e secondo grado.

Le difese degli imputati hanno lungamente dissertato, cercando di affermare la completa inattendibilità del teste, su una serie di imprecisioni che il teste avrebbe commesso circa la individuazione della sera in cui sarebbero stati visti da lui gli imputati assieme in Piazza Grimana. Tali imprecisioni, unite ad una valutazione di inattendibilità quasi di carattere antropologico, portavano la Corte d'Assise d'appello di Perugia a svalutare completamente la deposizione del teste. Questo passaggio motivazionale della sentenza cassata veniva fortemente censurato dalla Corte di legittimità, la quale giudicava contraddittorio il percorso argomentativo svolto dai Giudici di grado d'appello nella sentenza cassata.

Questa Corte ritiene che la deposizione testimoniale resa da Antonio Curatolo debba essere valutata in base ai criteri interpretativi ordinari di valutazione che il Giudice penale utilizza in ogni procedimento.

È infatti esperienza costante di qualsivoglia processo che i testimoni siano portatori di storie personali, non sempre cristalline, o di comportamenti a volte commendevoli: il che non li rende, per ciò solo, non credibili. Ciò che non può essere consentito, in modo categorico, al Giudice, è un giudizio di attendibilità del teste sulla base di valutazioni antropologiche.

Le dichiarazioni del teste Antonio Curatolo debbono così essere valutate, come quelle riferibili agli altri testi che hanno deposto nel presente procedimento, per quello che esse sono: ovverosia dei ricordi consegnati alla storia del processo nelle condizioni in cui essi sono ritornati alla mente del teste. Soltanto questo; ed è compito del Giudice valutarle con quel



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

prudente apprezzamento che è consigliabile ogniqualvolta ci si accinge a valutare le dichiarazioni di scienza.

Al fine di assolvere al compito assegnato a questa Corte, conviene partire da un dato oggettivo. Nessuno dei Giudici di merito che si sono occupati della vicenda ha messo in discussione la circostanza che il teste Curatolo abbia visto assieme i due imputati di sera, in piazza Grimana, in quell'atteggiamento in parte confidenziale, ed in parte di agitazione, che il teste descrive; e per un considerevole lasso di tempo. Ciò che si è sostenuto nella sentenza di secondo grado, successivamente cassata, non è la inattendibilità assoluta del teste, quanto la non affidabilità della individuazione temporale che il teste aveva offerto ai giudici. Ovverosia si sosteneva che la scena che il teste rappresentava, seppure reale, non si sarebbe potuta verificare la sera dell' 1° novembre 2007, per tutta una serie di considerazioni che non è indispensabile ripercorrere in questa sede, ma doveva invece essere collocata temporalmente la sera precedente, ovverosia il 31 ottobre 2007.

Senonché, come ha evidenziato la Suprema Corte, neppure questa data poteva essere presa per buona, poiché era circostanza pacifica, emersa nell'istruttoria, come la sera del 31 ottobre 2007 Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito fossero impegnati a trascorrere la serata da tutt'altra parte rispetto a piazza Grimana.

Quindi la scena descritta dal teste non avrebbe potuto essere collocata nella sera del 1° novembre 2007, secondo le considerazioni svolte dalle difese degli imputati e fatte proprie dai Giudici di Assise di appello perugini; non poteva essere collocata nella sera del 31 ottobre 2007 per le ragioni evidenziate dal Giudice di legittimità; non poteva, per ovvi motivi, essere la sera del 2 novembre 2007, poiché quella sera i due giovani la trascorsero in Questura.

In buona sostanza, questo ricordo incontestato di Antonio Curatolo non avrebbe una sua collocazione temporale.

Risulta di immediata percezione come un simile procedimento valutativo sia sfornito di logica, oltre a portare di fatto a svalutare qualunque testimonianza.

L'esperienza processuale insegna, infatti, che qualunque deposizione testimoniale, se parcellizzata e sottoposta al vaglio critico in ogni singola affermazione, si rivela densa di contraddizioni, poiché qualunque testimone introduce e consegna attraverso le sue dichiarazioni un affastellamento di ricordi, di immagini, di sensazioni, spesso confusi nella percezione, che, se valutati singolarmente, “ sminuzzandoli “ possono portare a un giudizio



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

sviato. E allora ciò che a giudizio di questa Corte rileva, nella testimonianza del Curatolo, sono alcuni punti fermi che devono orientare l'interprete. Esaminiamoli.

Il teste riferiva di frequentare quella piazza stabilmente da circa 7\8 anni, tanto da eleggerla sostanzialmente a sua dimora abituale. Questa circostanza, confermata anche da altri testimoni (gli edicolanti di Piazza Grimana) rende credibile il testimone quando afferma di aver osservato più volte nella piazza i due imputati; e ciò perché questa circostanza risulta compatibile con le altre emergenze di causa, ovverosia la toponomastica dei luoghi.

Piazza Grimana costituiva sicuramente un luogo abitualmente frequentato dai ragazzi che gravitavano nelle vie adiacenti. Via Garibaldi, ove abitava Raffaele Sollecito, è una strada che sbocca in pratica nella Piazza, da cui ci si può affacciare su via della Pergola. Da via Garibaldi numero 130, abitazione del Sollecito, a via della Pergola nr 7, vi è una distanza di 400 metri circa; e all'interno del percorso si colloca la piazza Grimana. Era perfettamente logico, quindi, che molti ragazzi che abitavano nei dintorni, compreso Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, eleggessero la piazza a luogo di appuntamento, ovvero di frequentazione e quindi di incontro occasionale. Tanto è vero che anche Rudi Hermann Guede risultava aver giocato a basket più volte nel campetto sito proprio in Piazza Grimana, ove aveva fatto amicizia con gli studenti "fuori sede" che abitavano nell'appartamento semi-interrato di Via della Pergola nr 7. Così come Amanda Marie Knox al momento in cui, nella costruzione della calunnia in danno di Patrick Lumumba, aveva avuto necessità di contestualizzare l'incontro con il Lumumba, aveva individuato il luogo prescelto proprio nella Piazza Grimana.

Per quanto attiene all'orario in cui il teste avrebbe visto assieme gli imputati, individuato da quest'ultimo tra le 21.30 e la mezzanotte del 1° novembre 2007, il ragionamento deve invece scontare una sorta di tolleranza, poiché si tratta di un ricordo non legato ad uno specifico punto di riferimento temporale che avesse valenza per il teste; e pertanto, per forza di cose approssimativo. Il teste risaliva alla definizione dell'orario facendo riferimento anche, ad esempio, a gesti abituali, quali quello di accendersi una sigaretta.

Ma vi è un dato di estrema importanza. Antonio Curatolo individuava la sera in cui aveva visto i due imputati in quella che aveva preceduto l'accesso della polizia scientifica nella villetta teatro dell'omicidio. Questo riferimento veniva evidenziato dal testimone, il quale era rimasto colpito da figure di " *marziani* ", ovverosia dal personale della polizia scientifica che aveva fatto accesso nella villetta indossando tute bianche. Ed allora, la



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

collocazione temporale del ricordo del teste può essere effettuata dal Giudice sul piano valutativo attraverso il riferimento specifico all'ingresso della polizia scientifica nella villetta. Non vi è dubbio che ciò avvenne nel primo pomeriggio del 2 novembre 2007, in quanto l'omicidio di Meredith Kercher si colloca nella sera precedente.

Il riferimento a questa circostanza specifica rende ricostruibile con adeguata precisione la data in cui il teste collocava la presenza degli imputati assieme in piazza Grimana: ovverosia la sera del 1° novembre 2007.

E, d'altra parte, come si è già avuto modo di dire, è la stessa Amanda Marie Knox che colloca se stessa, seppure in compagnia di Patrik Lumumba e non del Sollecito, la sera del 1° novembre 2007, dopo le 21.00, in piazza Grimana, vicino al campetto da basket.

Le difese degli imputati, nel tentativo di svalutare il riferimento effettuato dal testimone al personale della polizia scientifica coperto dalle tute bianche, hanno affermato che tale circostanza il teste l'avrebbe potuta apprendere tranquillamente dai giornali, ove erano comparse le foto della polizia scientifica, ed aver fatto poi una costruzione mentale del proprio ricordo, assemblando elementi di percezione diversi.

Ciò è possibile, nel senso che la circostanza, in linea teorica, potrebbe realmente essere accaduta.

Senonché, sia in primo che in secondo grado il Curatolo dichiarava che la mattina successiva, rispetto all'incontro con gli imputati di sera nella Piazza Grimana, vi era nella piazza e nelle adiacenze un via vai di Polizia e Carabinieri, i quali ultimi avevano fatto specifiche domande a lui e ad altri ragazzi su cosa avessero visto la sera prima. Orbene, questa circostanza specifica ha senso soltanto se collocata nella tarda mattinata del 2 novembre 2007, allorquando il corpo di Meredith Kercher era stato rinvenuto; e quindi la circostanza appena riferita rende credibile anche la contestualità della percezione visiva degli "extraterrestri", espressione usata dal teste per indicare il personale di polizia scientifica che indossava le tute bianche.

Non è dato sapere, peraltro, per quale ragione il teste avrebbe dovuto, a distanza di circa un anno dagli avvenimenti, entrare volontariamente in una vicenda processuale dalla quale non avrebbe ricavato nessun vantaggio. Antonio Curatolo era, come si è visto, una persona che aveva avuto in passato problemi con la giustizia, e che ragionevolmente ne aveva anche al momento in cui rendeva la deposizione testimoniale, atteso che nel marzo del 2011 venne



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

sentito dalla Corte d'Assise d'appello di Perugia *in vinculis*, siccome detenuto nell'ambito di altro e diverso procedimento penale a suo carico. Quale tipo di vantaggio o di aspettativa avrebbe dovuto muovere il Curatolo a presentarsi alla Polizia per rendere dichiarazioni che nessuno gli aveva richiesto, nessuno è riuscito a spiegare; se non con una ansia di protagonismo e di spettacolarizzazione che le difese degli imputati hanno addebitato a tutti i testimoni di questo processo (Antonio Curatolo, Marco Quintavalle, Nara Capezzali, Antonella Monacchia) che è tuttavia rimasta una mera petizione di principio.

Il che, peraltro, non significa che le dichiarazioni rese dal testimone non debbano essere valutate unitamente a tutto il restante materiale indiziario. Curatolo Antonio non è un teste oculare dell'omicidio, non riferiva circostanze decisive ai fini dell'individuazione della responsabilità penale di alcuno degli imputati.

Antonio Curatolo è un teste di una circostanza particolare, che ben avrebbe potuto essere ritenuta da lui stesso irrilevante all'indomani dell'omicidio; quella cioè di aver visto entrambi gli imputati la sera del 1° novembre 2007 assieme, in un orario compatibile con l'omicidio di Meredith Kercher, a pochi metri dalla villetta di via della Pergola numero 7. Circostanza questa che si rivela sicuramente incompatibile con l'alibi fornito da Amanda Marie Knox, e la cui veridicità dovrà essere valutata in relazione a tutte le altre emergenze processuali.

La testimonianza del Curatolo, in conclusione, dovrà essere valutata da questa Corte unitamente a tutti gli altri elementi indiziari che si vanno delineando e che portano a ritenere che l'alibi fornito da Amanda Marie Knox, ed asseverato da Raffaele Sollecito, sia un alibi insussistente.

Ma la storia di questo processo vede un altro testimone oculare della inattendibilità dell'alibi fornito da Amanda Marie Knox.

Si tratta del teste Marco Quintavalle, titolare e gestore di un negozio "Conad" sito a pochi metri di distanza dalla abitazione di Raffaele Sollecito, e presso il quale quest'ultimo era solito effettuare gli acquisti del materiale necessario per la gestione del proprio appartamento. Si tratta quindi di una persona che aveva visto più volte Raffaele Sollecito, alcune volte anche in compagnia di Amanda Marie Knox.

Marco Quintavalle si presentava spontaneamente al Pubblico Ministero, circa un anno dopo i fatti (nel novembre 2008) perché, a suo dire, spinto da un giovane giornalista suo



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

conoscente, e riferiva una circostanza che successivamente era oggetto della sua deposizione testimoniale avanti alla Corte di Assise di primo grado, alla udienza del 21 marzo 2009. Il teste riferiva quanto segue:

“ RISPOSTA – La mattina del 2, ho parcheggiato sempre lì al parcheggio Sant’Antonio al piano, io parcheggio sempre al piano superiore dalla parte destra, cioè dove sono sotto le case praticamente. Ho cercato di ripensare insomma alla mattina se avessi visto qualcuno. Io ho ripensato alla mattina perché pensavo fosse stato qualche balordo che io l’avessi visto in giro la mattina, così è stata una cosa diciamo automatica per me. Mi ricordo che ho parcheggiato e c’erano solo 2 – 3 macchine al piano scoperto, all’ultimo piano, c’erano comunque pochissime macchine.

DOMANDA – Che ora era?

RISPOSTA – Io adesso... era presto, 6, 6 e un quarto, l’orario questo diciamo. Poi sono andato su al bar, non ho incontrato nessuno dal parcheggio al bar è breve, non ho incontrato nessuno, sono andato a prendere un caffè, ho cercato di ricordarmi insomma se avessi visto qualcosa. Poi mi ricordo anche chi è entrato.

DOMANDA – Chi è entrato?

RISPOSTA – È entrato un ragazzo Algerino che fa il muratore, che lo vedevo tutte le mattine, lui aspettava, non so se lo venivano a prendere oppure aspettasse un autobus, non lo so. Poi sono andato al negozio. Al negozio ho fatto quello che, le solite cose che si fanno, poi alle 7 e 45 io apro il negozio, ho la saracinesca automatica, pigiando il bottone, io lo pigio sempre, l’interruttore si trova fra il muro e la fiancata di un frigorifero. Allora tu devi mettere un pochino la mano così, 10 centimetri, e io l’apro sempre con la mano destra, è il mio modo di fare. Allora pigiando il bottone con la coda dell’occhio ho visto la sagoma di una ragazza che aspettava che io aprissi, a fianco alla spalletta del muro di ingresso, diciamo dalla mia parte destra così, ho visto la sagoma. Io naturalmente... il mio è un negozio tradizionale, io mi sono fermato lì per salutarla quando una persona entra, al mio negozio ha la porta scorrevole, però è orientato il sensore, la fotocellula, è orientata molto bassa, proprio sulla mensola di ingresso, altrimenti uno passando si aprirebbe sempre la porta. Allora uno per entrare si deve avvicinare molto, diciamo sta un paio di secondi la porta per aprirsi, 2 – 3 secondi. Questa ragazza quando è entrata io l’ho guardata per salutarla, lei mi ha guardato, diciamo l’ho vista a una distanza un metro, 70 – 80 centimetri così. Io in quel momento per



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

me la ragazza, io non l'ho riconosciuta, anche se poi dirò che in precedenza l'avevo vista, però non l'ho riconosciuta, per me non la conoscevo questa ragazza io. È entrata, è andata dalla parte superiore del negozio, nella parte superiore, c'ho il negozio che è diviso in due locali e in mezzo c'è una apertura diciamo di 2 metri e mezzo. C'è una piccola rampettina e lei è andata dalla parte sinistra del negozio, io sono rimasto, sono tornato dietro al banco e ho continuato a fare quello che dovevo fare insomma. Dopo non lo so, breve tempo, un minuto, adesso non saprei quantificarlo, il corso Garibaldi è molto stretto, allora io stavo lavorando lì al banco con la coda dell'occhio ho visto la ragazza che ripassava, l'ho riconosciuta, lei c'aveva il cappotto che aveva quando è entrata, il cappello, e l'ho vista ripassare con la coda dell'occhio verso la piazza, in discesa praticamente. Niente.

DOMANDA – Ha detto cappotto di che colore?

RISPOSTA – Cappotto grigio. Devo dire come era vestita?

DOMANDA – Ci dica poi quello che...?

RISPOSTA – Praticamente finisce lì il discorso. Io ho ripensato questo, il pomeriggio ho ripensato a quello che avevo visto la mattina. Questa ragazza mi è rimasta un po' impressa diciamo, perché c'ha dei occhi chiarissimi, azzurri, chiarissimi...

DOMANDA – Azzurri?

RISPOSTA – Sì c'aveva dei occhi azzurri chiarissimi, c'aveva un cappello, io dico cappello, non mi ricordo se fosse una cuffia o qualche cosa altro, comunque un copricapo ce l'aveva, i jeans me li ricordo. Poi questo cappotto grigio, una sciarpa, io nel mio ricordo è un colore azzurrino, qualcosa di simile. Un pochino abbondante qui davanti al viso, così, non stretta, così una sciarpa come si porta... (omissis)

DOMANDA – Questa ragazza come era alta?

RISPOSTA – No io ritengo che sia stata 1.65 – 1.67.

DOMANDA – Quindi non era alta?

RISPOSTA – No.

DOMANDA – Ha visto altri particolari, oltre agli occhi azzurri altri particolari?

RISPOSTA – Sì, io quello che mi ricordo che lei aveva un volto bianchissimo, bianchissimo, è questo che mi è rimasto impresso, che io mi sono ricordato, perché io ce l'ho proprio come immagine ce l'ho proprio davanti, e c'aveva un volto bianchissimo, con questi occhi azzurri era molto particolare, ma bianchissimo. Io ho visto che c'aveva un volto bianchissimo.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DOMANDA – La ragazza come era di corporatura?

RISPOSTA – Una corporatura normale.

DOMANDA – Normale?

RISPOSTA – Sì, una ragazza normalissima.

DOMANDA – Può precisare l'età?

RISPOSTA – Giovane, direi che se vedessi...

DOMANDA – Il colore dei capelli...?

RISPOSTA – 20 – 21 anni.

DOMANDA – Il colore dei capelli?

RISPOSTA – I capelli io non li vedevo.

DOMANDA – Che cosa ha fatto la ragazza quando è entrata?

RISPOSTA – La ragazza è entrata, lei mi ha guardato, io l'ho guardata e lei non mi ha detto niente, è andata nella parte superiore del negozio, perché sono 2 locali e in mezzo c'è una apertura diciamo di 2 metri e mezzo, e poi è andata nella parte sinistra, cioè entrando naturalmente non verso la porta d'uscita, verso l'interno del negozio.

DOMANDA – Che cosa si vende lì?

RISPOSTA – Ma lì si vende, nella parte destra abbiamo biscottame, poi in fondo c'è la pasta, poi in fondo ancora c'è il latte, poi in fondo tornando verso l'uscita ci sono vini e bibite, poi c'è a sinistra c'è lo scaffale, carta igienica, detersivi, profumeria, caffè, insomma generi, quello che tiene un alimentare insomma. Generi vari.

DOMANDA – Senta lei si è ricordato il volto di questa ragazza?

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – Quello che riusciva a vedere?

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – Lei vedeva gli occhi?

RISPOSTA – Sì allora lei è entrata, io l'ho vista diciamo così, 3 quarti sinistra, 3 quarti del lato sinistro. Non l'ho vista frontalmente, lei quando è entrata naturalmente io stavo qui a destra fra la vetrinetta di ingresso, qui c'è la porta che si apre divisa in due, qui c'è la porta scorrevole, non è che scorre che si apre così centralmente, scorre la parte, entrando la parte destra della porta, torna verso il suo lato sinistro, qui c'è una vetrinetta e il bancone. Io ero



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

in questa posizione, fra il bancone d'ingresso e la vetrinetta, praticamente a fianco alla porta che si apriva.

DOMANDA – Senta la ragazza ha chiesto qualcosa, ha detto qualcosa?

RISPOSTA – No.

DOMANDA – Senta lei poi ha saputo del delitto?

RISPOSTA – Sì, sì, venerdì pomeriggio quando sono tornato al negozio.

DOMANDA – Ad un certo punto ha visto le foto?

RISPOSTA – Esattamente.

DOMANDA – Del Sollecito e della Knox?

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – Che cosa ha?

RISPOSTA – Allora guardi praticamente la mia commessa Ciriboga una mattina, io non mi ricordo, qualche giorno dopo, io adesso non mi ricordo il giorno, non mi ricordo il giorno, 4 – 5 – 6 giorni dopo, non me lo ricordo. Praticamente quando c'è stata la notizia che avevano, glielo dico perché lei è andata, dice: Posso andare a prendere un caffè? È andata giù al bar in Piazza Grimana, è andata al giornalaio in poche parole. Cioè lì parlavano tutti, è andata lì. Mi ha detto: Ma hanno arrestato Raffaele. Io ho detto... riferendosi naturalmente al fatto che era successo. Io gli ho detto: Ma non è possibile. La mia reazione è stata questa naturalmente. Dice: Ma ne sei sicura? Dice: Sì, sì Raffaele. Allora io gli dissi di andare a comprare un giornale. Non mi ricordo quale giornale, veramente non me lo ricordo. Io appena ho visto il giornale ho detto fra me "ma questa è la ragazza dell'altra mattina". Riferendomi a...

DOMANDA – Alla Knox?

RISPOSTA – A lei senza altro, riferendomi alla mattina...

DOMANDA – Cioè lei ha visto la foto di Amanda Marie Knox e ha detto...

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – Ha detto fra se e se, "ma questa è quella ragazza".

RISPOSTA – Non avevo la certezza matematica assoluta, perché nella foto originale non si vedeva bene il colore dei occhi, però ho avuto dall'ovale, dal modo di guardare così lo sguardo, per me era lei.

DOMANDA – Senta lei l'aveva vista altre volte?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

RISPOSTA – Io il giorno che l’ho vista non l’ho associato a qualcuno che avessi visto in precedenza, non l’ho associata. Poi guardando le foto, la sagoma fisica, il modo come aveva i capelli, capelli lisci molto attaccati alla testa così,

(omissis)

DOMANDA – Senta quando invece ha visto la ragazza la mattina del 2, questa ragazza come si muoveva? Si muoveva tranquilla?

RISPOSTA – Diciamo che lei è entrata così, mi ha guardato ripeto, un po’ così, con questa pelle bianchissima così. Io mi è rimasto impresso perché mi sembrava, cioè c’aveva una espressione stanchissima secondo me... però è abbastanza normale, perché magari uno torna la mattina che vanno a ballare o fa le feste diciamo.

DOMANDA – Lei ha una memoria visiva forte oppure debole?

RISPOSTA – Forte.

DOMANDA – Molto forte?

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – E quando ha visto la foto di Amanda Marie Knox, ha ripensato subito a...

RISPOSTA – Esatto, esatto.

DOMANDA – Ha pensato subito a quella ragazza?

RISPOSTA – Esatto. Io praticamente avendo visto la foto, ripeto, non avevo la certezza perché nel giornale non riuscivo a vedere i suoi occhi, nella foto del giornale, riconoscevo l’ovale del viso, il naso molto regolare, questo ovale molto bello, con questi occhi chiarissimi così.

(omissis)

PRESIDENTE - Scusi. Lei riconosce la ragazza che vide in quell’occasione in questa aula?

RISPOSTA – Sì io l’ho vista stamattina all’ingresso.

PRESIDENTE – Ora la riconosce qui c’è?

RISPOSTA – Sì.

PRESIDENTE – Lei è sicuro?

RISPOSTA – Sì.

PRESIDENTE – È lei? È sicuro che la ragazza che vide?

RISPOSTA – Ora sono sicuro sì.

PRESIDENTE – La ragazza che vide la mattina del 2 novembre ha detto, verso che ora?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

RISPOSTA – Le 7.45, perché io apro alle 7.45.

PRESIDENTE – Alle 7.45 nella circostanza prima riferita, lei la riconosce nella ragazza che è presente in questa aula, precisamente in Amanda Marie Knox, è così?

RISPOSTA – Sì.

(Omissis)

In sede di controesame emergevano ulteriori particolari di indubbio interesse.

Dopo aver dichiarato che, pochi giorni dopo il delitto era stato contattato da ufficiali di p.g. e segnatamente dall'Ispettore Volturco che gli aveva fatto una serie di domande circa la tipologia dei prodotti per pulizia acquistati dal Sollecito, senza peraltro chiedergli se aveva visto Raffaele Sollecito o Amanda Marie Knox nell'immediatezza dell'omicidio, ulteriormente interrogato Marco Quintavalle dichiarava:

DOMANDA – Innanzitutto quando c'è andato dal dottor Mignini?

RISPOSTA – Ci sono andato la metà di novembre del 2008.

DOMANDA – Quindi a distanza di un anno?

RISPOSTA – Sì.

DOMANDA – Come mai a distanza di un anno?

RISPOSTA – Glielo spiego subito. Allora sopra il mio negozio, cioè il portone al civico precedente al mio negozio abitava un ragazzo che io conosco da, abita sopra a me, io essendo di piazza Grimana conosco un po' tutti, abitava un ragazzo Fois Antioco che poi quando si è laureato è diventato collaboratore del Giornale dell'Umbria. Allora lui veramente noi, diciamo penso 2 – 3 anni... cioè non è che c'era una amicizia, però lo conoscevo, uno che viene spesso al negozio. Lui ha cominciato a fare qualche indagine su come fosse la vita in Corso Garibaldi, allora abbiamo preso un pochino di confidenza. Un giorno addirittura si è messo a vendere i fazzoletti per vedere quanto incassava uno che facesse questo lavoro ai semafori, fazzoletti di carta insomma. Ed avevamo preso un pochino di confidenza così. Lui passava spesso e mi domandava: ma tu sai niente, hai visto qualcosa? Hai sentito qualcosa? Io niente, un giorno gli ho detto: Guarda che così e così, io quella mattina credo di aver visto... un giorno gli ho detto credo di aver visto Amanda. Lui niente. Poi me l'ha ripetuto. "Io credo di aver visto Amanda". Un giorno si è presentato e mi ha detto: Senti ma se tu hai visto Amanda, sarebbe il caso che tu magari lo dici. Io gli ho detto:



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il fatto che l'ho vista non credo che sia significativo, ho detto io. Poi tutto sto entusiasmo di entrare su questa storia, non è che ce l'avessi io naturalmente, come non ce l'ho adesso.

RISPOSTA – Volevo finire. È tornato dopo qualche giorno...

PRESIDENTE – Stiamo parlando di Fois?

RISPOSTA – Di Fois Antioco. È tornato da me e mi ha detto: Senti sarebbe importante che tu dicessi questa cosa qui per il fatto che lei ha dichiarato che si è alzata alle 10 la mattina e sarebbe importante che tu dici questo per le indagini. Io in quel momento ho deciso di dirlo. Tutto qui.

PRESIDENTE – Quindi è andato presso?

RISPOSTA – Quindi sono andato. E qui ho finito.”

(deposizione Marco Quintavalle avanti la Corte di Assise di Perugia – udienza del 21 marzo 2009 pag. 67\118).

Anche la deposizione del teste Marco Quintavalle è stata oggetto di ampie censure, sia da parte delle difese degli imputati, sia da parte dei Giudici di appello perugini nella sentenza cassata.

Nella sostanza, ciò che si addebita al Quintavalle non è molto dissimile da ciò che si addebita al Curatolo. Entrambe le testimonianze sarebbero inattendibili, poiché i testimoni si sarebbero palesati a distanza di circa un anno dagli accadimenti (e, limitatamente al Curatolo, anche per motivi antropologici, trattandosi di una persona che vive per strada, e gravata da precedenti penali). Sarebbe quindi il lasso di tempo intercorrente tra il fatto – reato e la deposizione testimoniale a rendere sospetto di mendacio il teste, e, conseguentemente, del tutto inattendibile la testimonianza.

Ritiene la Corte che questo metro di valutazione sia non soltanto lontano dal vaglio critico che deve sempre accompagnare una deposizione testimoniale, ma costituisca anche espressione di un sostanziale pregiudizio nei confronti di testimoni che avrebbero tenuto una condotta anomala; e la anomalia consisterebbe nell'aver reso la deposizione in ritardo rispetto ai fatti sui quali è chiamato a deporre.

Orbene, osserva la Corte come entrambe le testimonianze (Curatolo – Quintavalle) afferiscano a circostanze che non sono immediatamente apprezzabili dal *quisque de populo* come decisive, o almeno importanti, ai fini della individuazione dei responsabili di un grave fatto di sangue. Si tratta di circostanze che ai più possono apparire anche irrilevanti, e la cui



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

importanza si può apprezzare soltanto nel contesto ampio delle indagini, e da coloro i quali, per specifiche ragioni professionali, siano a conoscenza degli sviluppi delle medesime. In buona sostanza, per apprezzare la rilevanza della presenza di Amanda Knox e Raffaele Sollecito in Piazza Grimana tra le 21.30\22.00 e le 23.30\24.00 della sera del 1° novembre 2007 occorre conoscere l'alibi fornito dalla ragazza; allo stesso modo di quanto lo sia per apprezzare la rilevanza della circostanza che Amanda Knox fosse presente nel negozio Conad del Quintavalle alle 7.45 circa del mattino del 2 novembre 2007.

Il rilievo è decisivo, e costituisce una ragionevole spiegazione del perché entrambi i testi non riferirono alla Polizia, nella immediatezza dell'omicidio, le circostanze di cui erano stati spettatori: semplicemente perché entrambe le circostanze potevano apparire irrilevanti, siccome non immediatamente percepibili come connesse all'omicidio avvenuto. Soltanto in un secondo momento, allorquando l'importanza della circostanza osservata venne loro evidenziata, o mediante le domande specifiche della polizia giudiziaria, ovvero mediante la sollecitazione di persone a conoscenza dello sviluppo delle indagini (il giornalista Antioco Fois), i due testi si determinarono a rendere la deposizione testimoniale.

Ai fini della valutazione di attendibilità o meno delle deposizioni rese dai due testimoni, si tratta quindi di valutare non il lasso di tempo trascorso tra il delitto e la testimonianza resa, perfettamente spiegabile secondo una valutazione di mancata percezione da parte dei testimoni della rilevanza delle circostanze da riferire, bensì la coerenza intrinseca ed estrinseca delle deposizioni stesse, mediante l'utilizzo degli ordinari parametri di valutazione critica che costituiscono il " mestiere " del Giudice.

Nel caso specifico di Marco Quintavalle, il teste chiariva di aver riconosciuto in Amanda Marie Knox la ragazza che attorno alle 7.45 del 2 novembre 2007 era entrata nel suo esercizio commerciale, fino da quando vide la foto sul giornale, e l'immagine in televisione, all'indomani dell'arresto (siamo quindi ai primi giorni del novembre 2007); ma di aver riferito la circostanza soltanto nel novembre 2008, spinto da Antioco Fois, giovane cronista del Giornale dell'Umbria, perché precedentemente non aveva ritenuto la circostanza stessa importante. Era stato colpito dagli occhi e dal viso estremamente pallido della ragazza, dalla espressione del volto, che aveva avuto modo di apprezzare a distanza di circa un metro al momento dell'ingresso della ragazza nel suo esercizio commerciale. Particolari che erano rimasti impressi nella sua memoria.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il teste, sollecitato dal Presidente della Corte, identificava nel corso del processo Amanda Marie Knox, presente in aula perché *in vinculis*, come la ragazza che era entrata nel suo esercizio commerciale; esattamente come precedentemente aveva fatto Antonio Curatolo, che aveva identificato entrambi gli imputati, indicandoli in aula, come i due giovani visti la sera del 1° novembre 2007 in Piazza Grimana, nelle condizioni spazio – temporali precedentemente riferite.

In conclusione dell'esame di entrambe le testimonianze, ritiene la Corte che le stesse non possano affatto essere qualificate come inattendibili, sulla base di argomentazioni indimostrate, e sicuramente eccentriche rispetto all'esame obiettivo del contenuto delle testimonianze stesse; contenuto di entrambe le testimonianze che emerge altresì come coerente, ancorato a riferimenti precisi e significativi per entrambi i testimoni, immune da evidenti contraddizioni; ed in particolare reso attendibile dalla sostanziale indifferenza dei testimoni alle sorti processuali degli imputati.

Pertanto, può a questo punto affermarsi che, sulla base delle dichiarazioni di entrambi i testi, e sulla base del rilievo derivante dai tabulati telefonici precedentemente evidenziato, Amanda Marie Knox mentiva anche allorquando forniva la seconda versione degli accadimenti occorsi nel pomeriggio del 1° novembre e nella mattinata del 2 novembre 2007. Non corrisponde a verità l'alibi fornito da Amanda Marie Knox di essere tornata a casa di Raffaele Sollecito nel tardo pomeriggio del 1° novembre 2007 e di essersi ivi trattenuta, in compagnia del coimputato, fino alle 10.00 del mattino del 2 novembre 2007. In base alle precise deposizioni testimoniali di Antonio Curatolo e Marco Quintavalle, che la Corte ritiene attendibili per le ragioni espresse, Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, dalle 21,30 alla mezzanotte circa del 1° novembre 2007 furono notati a più riprese in Piazza Grimana, a pochi metri dalla villetta di Via della Pergola nr 7 ove, nel medesimo lasso di tempo, avvenne l'omicidio; Amanda Marie Knox si recò nel negozio Conad di Marco Quintavalle attorno alle 7.45 del 2 novembre 2007, alla evidente ricerca di qualcosa da acquistare che non trovò. Fu notata dal Quintavalle che, al processo, la identificò con sicurezza in aula. Quindi possiamo affermare che Amanda Marie Knox mentiva allorquando dichiarava di aver dormito a casa del Sollecito in sua compagnia fino alle dieci del mattino del 2 novembre 2007.

Ma l'alibi fornito dagli imputati si dimostra falso anche all'esame di elementi di riscontro oggettivo, che vanno a sommarsi alle testimonianze sopra richiamate.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In *primis* all'esame dei tabulati telefonici.

Dai tabulati telefonici in atti, risulta che il telefono cellulare di Raffaele Sollecito rimase inattivo dalle ore 20.42' e 56'' del 1° novembre 2007 alle ore 06.02' e 59'' del 2 novembre 2007; spento o comunque “ irraggiungibile “ dal segnale. Emerge dagli atti come l'ultimo contatto telefonico che interessò l'apparecchio in data 1° novembre 2007 sia costituito dalla telefonata delle 20.42' e 56'' ricevuta dal padre, Francesco Sollecito, nel corso della quale Raffaele parlò al padre del tubo rotto della cucina; il successivo contatto delle ore 06.02'.59'' del 2 novembre 2007 è costituito dall' *sms* inviatogli dal padre, Francesco Sollecito, e che risulta generato dall'apparecchio telefonico di quest'ultimo alle ore 23.14' del 1° novembre 2007. Entrambi i contatti agganciarono la “ cella “ che serviva Via Garibaldi nr 130; e quindi deve concludersi che agli orari indicati il telefono cellulare era presente all'interno della abitazione di Raffaele Sollecito in Via Garibaldi nr 130.

Dall'esame critico delle risultanze dei tabulati, può oggettivamente ritenersi provato non soltanto che il telefono di Raffaele Sollecito non era “ attivo “ dalle 20.42'.56'' del 1° novembre 2007 alle ore 06.06'.59'' del 2 novembre 2007, ma che, ragionevolmente, alle ore 06.02'.59'' del 2 novembre 2007 Raffaele Sollecito non dormiva affatto, così come invece dichiarato da Amanda Marie Knox e asseverato dal Sollecito, bensì era ben sveglio, tanto da riaccendere il proprio telefono cellulare, e poter ricevere l'*sms* inviatogli dal padre la sera precedente.

Le difese degli imputati, in ciò supportate dalle conclusioni della consulenza tecnica di parte, hanno sostenuto che il fatto di aver ricevuto l'*sms* inviato da Francesco Sollecito al figlio nella sera del 1° novembre 2007 soltanto alle ore 06.02'.59'' del mattino del 2 novembre 2007 non sarebbe necessariamente prova che l'imputato a quell'ora riaccese il telefono, poiché il telefono, sino a quell'ora, avrebbe potuto essere semplicemente posizionato in un punto della casa ove non era in grado di ricevere il “ segnale “, sul presupposto che era stato provato, con apposite misurazioni, che non in tutti i punti dell'appartamento di Via Garibaldi 130 si poteva ricevere utilmente il “segnale” telefonico.

Ritiene la Corte che l'argomentazione difensiva non colga nel segno.

Se infatti si può convenire con le argomentazioni difensive per cui non vi è prova certa che alle 06.02'.59'' del 2 novembre il telefono di Raffaele Sollecito venne acceso (dal medesimo o da Amanda Marie Knox, unici due presenti nell'appartamento) permettendo la



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

ricezione dell'*sms* inviatogli dal padre ben sei ore prima, l'unica alternativa logica è che qualcuno evidentemente abbia spostato il telefono all'interno dell'appartamento dal luogo in cui era posizionato, ed ove non riceveva il "segnale", ad un luogo diverso dell'appartamento ove invece il "segnale" veniva ricevuto.

Ciò che conta, e che la Corte ritiene provato, è che alle ore 06.02'.59" del 2 novembre 2007 nell'appartamento di via Garibaldi nr 130 non si dormiva affatto, così come accreditato dagli imputati, ma gli occupanti erano ben svegli, tanto da accendere o spostare i telefoni cellulari.

E che la situazione all'interno dell'appartamento di Via Garibaldi nr 130 non fosse affatto quella di una casa in cui gli occupanti trascorrevano una notte tranquilla la si ricava anche dall'esame effettuato su uno dei computer di Raffaele Sollecito da parte della Polizia postale.

Risulta infatti che alle 05.32' del 2 novembre 2007 il computer veniva collegato ad un "sito" per l'ascolto di musica, rimanendo collegato per circa mezz'ora. Quindi, alle 5.32' qualcuno nella casa occupata da Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito si mise al computer ed ascoltò musica per circa una mezz'ora, e successivamente, alle 06.02'.59" accese il telefono cellulare del Sollecito, ovvero lo posizionò in luogo diverso dell'appartamento.

All'esito dell'esame critico delle dichiarazioni degli imputati può quindi affermarsi non soltanto che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria alle 1.45' ed al Pubblico Ministero alle ore 5.45 del 6 novembre 2007 da Amanda Marie Knox costituiscano una incolpazione calunniosa nei confronti di Patrik Lumumba, ma anche che la stessa venne costruita al fine specifico di allontanare i sospetti della Polizia dagli imputati, offrendo alle indagini un "colpevole" sul quale focalizzare l'attenzione.

Può inoltre sostenersi che, naufragato il tentativo di addossare le responsabilità dell'omicidio di Meredith Kercher all'incolpevole Patrik Lumumba, Amanda Marie Knox abbia fornito una ricostruzione dei fatti, asseverata dal coimputato Raffaele Sollecito, che obiettivamente costituisce un alibi falso per entrambi gli imputati, nel senso che dalle 21.00\21.30' del 1° novembre 2007 alla mattina del 2 novembre 2007 Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox non dormirono affatto serenamente nell'appartamento di Via Garibaldi 130, ma trascorsero al contrario una nottata in piena attività, tanto che Amanda Marie Knox venne percepita dal Quintavalle, alle 7.45 del mattino del 2 novembre 2007, come una persona



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

che recava i segni di un evidente affaticamento [“ (omissis) Diciamo che lei è entrata così, mi ha guardato ripeto, un po' così, con questa pelle bianchissima così. Io mi è rimasto impresso perché mi sembrava, cioè c'aveva una espressione stanchissima secondo me... però è abbastanza normale, perché magari uno torna la mattina che vanno a ballare o fa le feste diciamo.” V. deposizione teste Marco Quintavalle sopra citata].

Vi è in ultimo da verificare se le conclusioni cui si è pervenuti all'esito dell'esame del testimoniale escusso in primo grado di giudizio, e sulla base del compendio indiziario già acquisito, possano essere inficcate da quanto sostenuto dalle difese degli imputati, e segnatamente dalla difesa di Raffaele Sollecito, in relazione all'uso del computer Apple “MACBOOKPRO” che l'imputato avrebbe fatto nella sera del 1° novembre 2007; e, specificamente, se un uso giudizialmente accertato di tale computer sia incompatibile con gli spostamenti degli imputati per come ricostruiti nella presente sentenza.

La Squadra Mobile della Questura di Perugia sottoponeva a sequestro i computer portatili degli imputati, i quali dapprima venivano consegnati alla polizia scientifica per la esaltazione di impronte digitali, e successivamente, in data 13 novembre 2007, della polizia postale per la esecuzione di accertamenti tecnici (cfr. verbale della Squadra Mobile, III° sezione prodotto alla udienza 14 marzo 2009 avanti alla Corte di Assise di primo grado).

Vi è subito da chiarire che gli accertamenti della polizia postale vennero effettuati, per quanto in interesse in questo giudizio, unicamente sul computer portatile “MACBOOKPRO” della Apple del Sollecito, poiché gli altri pc risultarono danneggiati (si è parlato di shok elettrico), ed era stata impossibile l'acquisizione dei dati dei rispettivi-hard disk.

Per quanto attiene alle indagini tecniche svolte sul portatile Apple “MACBOOKPRO” in uso a Raffaele Sollecito, riferivano nel giudizio di primo grado, all'udienza del 14 marzo 2008, i testi Marco Trotta, Claudio Trifici e Gregori Muco, tutti assistenti della Polizia di Stato in servizio presso il Compartimento di Polizia Postale delle Comunicazioni per l'Umbria.

Gli accertamenti eseguiti sul computer sopra indicato dalla polizia giudiziaria erano consistiti nella copia dell'hard-disk e nella sua analisi, mediante l'utilizzo di due software di analisi forense forniti a ciascun Compartimento di Polizia Postale dal Servizio Polizia delle



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Comunicazioni di Roma: il software Encase versione 6.7 per la copiatura dei dati; il software Encase versione 6.8 per l'attività di analisi.

Le operazioni tecniche avevano inizio alla presenza del consulente di parte della difesa di Raffaele Sollecito, Fabio Formeriti, con la copiatura dei dati estrapolati dall'hard-disk del computer in uso all'imputato, ed i tecnici accertavano in questa fase la perfetta corrispondenza tra l'orario del *bios* del portatile e l'orario di copiatura dei dati, con la conseguenza che i *file* del computer portatile non riportavano pertanto orari difforni. Nulla rilevava sul punto il consulente di parte presente alle operazioni.

Veniva quindi dato avvio alle analisi con l'utilizzo del software Encase 6.8, con la finalità di stabilire la eventuale interattività umana sul portatile del Sollecito nell'arco di tempo indicato dalla delega di indagine, dalle ore 18.00 del 1° novembre 2007 alle ore 08.00 del 2 novembre 2007, indagine che forniva i seguenti risultati:

- 1) La presenza di nessun *file* modificato nelle sue dimensioni;
- 2) Nessun *file* cancellato;
- 3) La presenza di 9 *file* di nuova creazione nell'arco di tempo considerato. La polizia postale accertava peraltro che si trattava di *file* creati senza alcuna interazione umana, due dei quali creati entrambi ad h. 3.15'.07" del 2 novembre 2007 dal sistema in automatico, ed i restati erano relativi a *file* generati in automatico, ad intervalli di 60-120 minuti l'uno dall'altro dal *browser* di navigazione *Firefox Mozilla* all'interno della sua *cache* (vedasi la relazione del 19 novembre 2007 della Polizia Postale);
- 4) 124 *file* con *ultimo accesso*;
- 5) 17 *file* scritti, e quindi con una modifica in aumento della dimensione del *file*. Tre di questi costituivano *crash* di programmi per la riproduzione/ ascolto di *file audio video*.

Dei 124 *file* con *ultimo accesso*, nell'arco di tempo di riferimento, soltanto per due si poteva evidenziare una interazione umana; alle ore 21.10'.32" del 1° novembre 2007 il primo, ed alle ore 05.32'.09" del 2.11.07 il secondo *file*; i restanti 122 erano operazioni effettuate in automatico dal Sistema Operativo Mac OS X installato sul computer MACEOOKPRO della Apple.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

La polizia postale accertava inoltre che alle ore 18.27'.15" del 1° novembre 2007 vi era stata interazione umana per la visione di un *file* video multimediale relativo ad un *film*, "Il Favoloso Mondo Di Amèlie", già scaricato sul portale del computer qualche giorno prima.

Si era quindi proceduto a stabilire i tempi di visione del *film* sopra indicato, verificando che ad ore 18.27'.15" vi era stato l'inizio della visione del film sopra citato - già scaricato precedentemente alla visione, in data 28 ottobre 2007 ad ore 22.36' - e la chiusura del file alle ore 21.10'.32" del 1° novembre 2007. L'assistente capo della polizia postale Trotta specificava che la "chiusura" poteva essere stata determinata sia dalla attività umana di chi provvedeva a *stoppare* la visione, quanto alla naturale conclusione con lo scorrere dei titoli di coda, posto che anche l'esaurimento della "pellicola" avrebbe dato luogo a ultima interazione del sistema, a prescindere dalla presenza fisica di un utilizzatore.

La successiva interazione umana sul portatile del Sollecito era infine registrata ad ore 5.32' del 2 novembre 2007, allorquando era stato mandato in esecuzione il software VLC per l'ascolto di *file* musicali (*file MP3*).

Dagli accertamenti della polizia postale può quindi dedursi che successivamente alle ore 21.10'.32" del 1° novembre 2007, e fino alle ore 05.32'.09" del 2 novembre 2007 non vi è prova di una attività umana sul computer MACBOOKPRO della Apple sequestrato a Raffaele Sollecito.

Di parere contrario i consulenti tecnici della difesa Sollecito Dott. Michele Giglio e dott. Antonio D'Ambrosio, escusso all'udienza del 26 settembre 2009 dalla Corte di Assise di primo grado.

Partendo dal dato secondo cui i tracciati Fastweb sub all. L dell'elaborato evidenziano 4 secondi di collegamento al sito internazionale della Apple (dalle ore 00.58'.50" alle ore 00:58.'53") i consulenti potevano affermare che intorno alle ore 00.58 mentre l'utilizzatore lanciava verosimilmente un *file* multimediale con l'applicativo Quick Time (in alternativa con l'applicativo Itunes per l'ascolto di musica), tale *software*, alla apertura, contattava il *server* della Apple. A questo punto si sarebbe prodotta l'apertura di una finestra di tipo pubblicitario, per poi chiudersi.

L'interazione umana con il server Apple sarebbe limitata ai quattro secondi sopra



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

riportati; circostanza per la quale la certezza che si ricava da tale dato è limitata al fatto per cui a partire dalle ore 00.58 del 2 novembre 2007 era stato fatto un impiego del computer, documentabile positivamente soltanto nel limite di 4 secondi.

Conseguentemente, i risultati della consulenza tecnica Giglio- D'Ambrosio consentono al più di affermare che, intorno all'una della notte del 2 novembre 2007, Raffaele Sollecito avrebbe potuto trovarsi davanti al computer. Circostanza questa che non modifica la falsità dell'alibi prospettato, sol che si osservi come alle ore 00.10.'32" i due telefoni cellulari in uso a Meredith Kercher erano già stati abbandonati nel giardino della villetta di via Sperandio nr 5\bis, e quindi l'omicidio già consumato; e che il tragitto tra Via della Pergola e Via Sperandio è di circa 900 metri, mentre la distanza che separa via della Pergola nr 7 da Corso Garibaldi nr 30 è di circa 400 metri (percorribili in poco più di 10 minuti).

Le distanze tra i luoghi in interesse consentono infatti di ritenere che gli imputati abbiano consumato l'omicidio poco prima della mezzanotte del 1° novembre 2007 e, fuggiti nella immediatezza dalla abitazione di via della Pergola e abbandonati i telefoni cellulari in Via Sperandio, siano rientrati nella abitazione del Sollecito, anche al fine di pianificare la attività posta in essere successivamente, ed ivi si trovassero poco prima delle una della notte del 2 novembre 2007.

5 – Il quadro indiziario desumibile dalle dichiarazioni degli imputati e dei testimoni.

Nel paragrafo precedente si è esaminato l'alibi fornito dagli imputati, verificandone la falsità.

Occorre adesso portare l'attenzione sulle risultanze dell'esame delle dichiarazioni rese dagli imputati nel processo in corso, prescindendo da quelle relative all'alibi già precedentemente esaminate, e su quanto emerge dalla documentazione riversata in atti da parte di Amanda Marie Knox (memoria difensiva autografa del 9 novembre 2007) nonché sulle deposizioni testimoniali raccolte nel corso del processo di primo grado, con specifico riferimento ai fatti riferibili alla mattina del 2 novembre 2007.



1) La ricostruzione degli accadimenti del 2 novembre 2007 secondo le dichiarazioni di Amanda Marie Knox.

Nella ricostruzione degli accadimenti versata nella memoria redatta da Amanda Marie Knox in data 9 novembre 2007 si legge testualmente: “ *Ecco cosa è successo il 2 novembre 2007 a cominciare da quando mi sono alzata. Mi sono alzata tardi la mattina e ho lasciato Raffaele a dormire per un po'. Ho detto a Raffaele che sarei tornata dopo aver fatto la doccia. Sono uscito da casa di Raffaele e ho camminato per andare a casa mia. Quando sono arrivata la porta era spalancata, il mio primo pensiero è stato che era strano perché chiudiamo sempre a chiave la porta della mia casa. Altrimenti il vento apre soffiando, ma ho ipotizzato che qualcuno a casa mia fosse andato velocemente a trovare vicini e così non ho pensato molto. Ho chiuso la porta ma non l'ho chiusa a chiave, ipotizzando che la persona sarebbe tornata. Ho chiamato se c'era qualcuno in casa non ho ricevuto risposta. Sono andata in camera mia e mi sono spogliata. Ho messo i miei vestiti sporchi dietro la mia chitarra e sono andata a fare una doccia. Prima di entrare nella doccia mi sono tolta gli orecchini e ho notato delle gocce di sangue nel lavandino. Ho pensato che venissero dalle mie orecchie e ho toccato una delle gocce ma era secco. Sono entrata nella doccia dopo la doccia ho camminato sul tappetino in cucina e notato il sangue sul tappetino. Ho guardato più da vicino nel lavandino e ho visto del sangue sul rubinetto. Ma non era molto sangue. Ho ipotizzato che qualcuno si fosse tagliato o avesse dei problemi mestruali. Avevo dimenticato l'asciugamano nella mia stanza così ho usato il tappetino per andare nella mia stanza senza bagnare il pavimento per recuperare il mio asciugamano. Poi l'ho riportato in bagno. Ancora non pensavo che ci fosse qualcosa che non andava, strano ma niente di male. Mi sono vestita in camera mia sono andata nell'altro bagno per asciugarmi i capelli. È stato dopo aver asciugato i capelli che ho notato la cacca nella toilette. Questo insieme alla porta aperta e il sangue nel bagno era molto strano ma onestamente non ho pensato che qualcosa di male fosse accaduto. Sembrava come se qualcuno avesse appena lasciato la nostra casa molto velocemente. Non ho pensato che qualcuno fosse stato assassinato. Non sapevo cosa pensare. Ho preso il <mocio > dal nostro armadio e ho lasciato la casa chiudendo la porta poi chiudendola a chiave. Ho camminato per tornare a casa di Raffaele e insieme abbiamo iniziato a pulire il pavimento con il <mocio >. Ha iniziato lui ma poi è andato a mettersi*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

vestiti e io ho finito di tirare su l'acqua con il < mocio >. Poi abbiamo fatto colazione. Durante la colazione ho detto a Raffaele di ciò che avevo trovato in casa mia. Lui disse che dovevo chiamare una delle mie coinquiline. Ho chiamato Filomena. Lei era preoccupata così dopo di lei ho chiamato Meredith per tre volte. Una volta sul suo cellulare inglese, una sul suo cellulare italiano, una di nuovo sul suo numero inglese. Non ho mai ricevuto risposta. Filomena mi ha richiamato, voleva sapere se avevo un contatto con Meredith perché era l'unica coinquilina non rintracciata. Mi aveva già informato che Laura era a Roma. Quindi Raffaele ed io ci siamo preparati ad andare e siamo tornati a casa mia portando < il mocio > con noi. Quando siamo arrivati ho aperto la porta sono andata in camera di Filomena e ho aperto la porta. La finestra era rotta e la camera era in disordine, ma il suo pc era lì e quindi ero confusa. Ho guardato anche nella stanza di Laura ma la sua stanza era completamente in ordine. Che tipo di ladro entra ma non prende niente? Raffaele è andato in camera mia e io l'ho seguito. Non c'era nulla che mancava. Poi abbiamo bussato la stanza di Meredith e non abbiamo avuto risposta. Ho provato con la maniglia ma era chiusa a chiave. Siamo andati in terrazza per vedere se potevamo vedere nella sua finestra, io ho cercato addirittura di arrampicarmi sul balcone per vedere dentro ma non ci riuscivo. Abbiamo guardato attraverso il buco della serratura tutto ciò che riuscivamo a vedere era la sua borsa sul letto. Sono corsa fuori per vedere se vicini avessero sentito qualcosa ma nessuno era in casa. Le luci erano spente e nessuno ha risposto quando ho picchiato sulla porta. Sono ritornata dentro casa e Raffaele ha detto di voler provare a buttar giù la porta. Così ha provato ma non c'è riuscito. Poi lui ha chiamato sua sorella per un consiglio. Io ho chiamato Filomena per dirle ciò che stava succedendo. Lei mi ha detto di essere sulla via del ritorno a casa. La sorella di Raffaele disse di chiamare i carabinieri. Così abbiamo fatto. Abbiamo aspettato un po' dentro, ho messo via il < mocio >, ma poi siamo andati fuori per vedere la finestra di Filomena. Non riuscivo a capire perché qualcuno potesse rompere la finestra se sembrava impossibile poter arrampicarsi dentro. Due poliziotti sono arrivati hanno preso i nostri nomi e numeri. Ho mostrato loro ciò che avevo visto, il sangue nel bagno, come la porta di Meredith fosse chiusa a chiave. Pensavo che la cacca nel bagno fosse andata giù anche se non avevo guardato bene. Dopo Filomena è arrivata con il suo ragazzo e due amici. Lei si occupò di parlare con la polizia. Io stavo in cucina con Raffaele e loro hanno rotto la porta di Meredith. Ho sentito l'urlo di Filomena "un piede! Un piede!" E la polizia ci ha detto di



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

uscire fuori. Non molto dopo i carabinieri sono arrivati e ho aspettato. Ho aspettato con Raffaele per un po' fuori e poi mi è stato offerto un posto a sedere dov'era più caldo nella macchina degli amici di Filomena, con Raffaele. Non molto dopo la polizia ha detto a tutti noi di andare in questura." (documento di provenienza dell'imputata depositato in cancelleria della Corte di Assise di Perugia in data 1° luglio 2009).

La versione dettagliata degli accadimenti fornita dall'imputata mediante la memoria difensiva del 9 novembre 2007, che veniva sostanzialmente confermata nell'esame in dibattimento del 12\13 giugno 2009, seppure con alcuni " aggiustamenti ", consente di fare alcune considerazioni.

In primo luogo Amanda Marie Knox non ha mai chiarito perché, la mattina del 2 novembre 2007, avrebbe dovuto tornare a casa in Via della Pergola per fare la doccia e cambiarsi di abito.

I due giovani avevano programmato già dal giorno precedente, per la giornata del 2 novembre 2007, una gita a Gubbio. Nel pomeriggio del 1° novembre 2007 entrambi lasciavano, verso le 17.00, la abitazione di Via della Pergola e si recavano a casa del Sollecito per ivi trascorrere la notte. Sapendo di dover effettuare, nella giornata successiva, una gita a Gubbio, sarebbe stato logico per l'imputata portare con sé l'occorrente per cambiarsi di abito e fare la doccia presso la abitazione di Raffaele, da cui poi partire per effettuare la gita a Gubbio. Non vi era alcuna necessità di tornare a casa per fare una doccia (risulta peraltro che Amanda Marie Knox già nella giornata del 1° novembre 2007 aveva fatto la doccia presso la abitazione di Raffaele Sollecito, evidenziando quindi una dimestichezza con l'abitazione dell'imputato che la ragazza aveva eletto a sua seconda abitazione); né, tantomeno, vi era la necessità di tornare a casa per prelevare un attrezzo per la pulizia della cucina (il < mocio >) ove si era rotto il tubo del lavandino, poiché la residua acqua che non si fosse asciugata nella nottata, avrebbe potuto essere raccolta facilmente con quanto era presente nella abitazione di Via Garibaldi 130.

Si tratta quindi di un comportamento singolare, non usuale, anche se, di per sé, non significativo, a meno di non valutarlo complessivamente con ciò che si avrà modo di evidenziare nel prosieguo.

Ciò che appare significativo fino da adesso è, comunque, rilevare la anomalia del comportamento descritto da Amanda Marie Knox all'arrivo presso la villetta.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Appena giunta, la ragazza si avvedeva che la porta di accesso alla casa era aperta, senza che nell'appartamento vi fosse alcuna delle occupanti. Il trovare la porta di accesso alla abitazione aperta di per sé dovrebbe indurre qualsiasi persona, se non a chiamare immediatamente la polizia, certamente ad introdursi nell'appartamento con comprensibile circospezione, al fine di verificare le condizioni della casa, poiché nulla poteva escludere che, se qualche malintenzionato vi fosse penetrato furtivamente, potesse trovarsi ancora all'interno. Era peraltro ben noto ad Amanda Marie Knox – perché la circostanza è stata riferita dalla teste Filomena Romanelli – che la serratura di ingresso della villetta non era perfettamente funzionante, motivo questo di apprensione per le ragazze che ivi vivevano.

Ciò nonostante, la ragazza entrava nell'appartamento accedendo al piccolo ingresso sulla cui sinistra affaccia la camera di Filomena Romanelli. Sarebbe stato del tutto naturale che la ragazza avesse effettuato un controllo in tutte le stanze dell'appartamento; circostanza questa che avrebbe consentito di verificare immediatamente lo stato di disordine della camera della Romanelli e il probabile ingresso di un ladro. Non si riesce a capire la ragione per la quale Amanda non effettuò questo controllo nell'immediatezza, decidendo di fare la doccia in una situazione ambientale che avrebbe dovuto destare una qualche apprensione. Ma vi è di più.

È obiettivamente difficile immaginare un ladro che penetri all'interno di una abitazione per ivi commettervi un furto, e, sorpreso da una delle occupanti l'appartamento, decida di usarle violenza e poi di ucciderla, e che, dopo aver perpetrato il delitto, provveda a chiudere la porta della camera attraverso la quale aveva fatto ingresso. E' quindi ragionevole ritenere che, qualora fosse reale la prospettazione difensiva dell'ingresso di un estraneo nell'appartamento attraverso la finestra della camera di Filomena Romanelli – e abbiamo già più volte verificato la conflittualità di tale prospettazione difensiva con la oggettività dei rilievi effettuati nella abitazione - la porta di accesso alla camera di Filomena Romanelli nell'interno dell'appartamento sarebbe dovuta rimanere aperta, e quindi la situazione di soqquadro della stanza immediatamente percepibile da chiunque fosse entrato dalla porta principale con quella prevedibile circospezione di colui il quale entra in un appartamento ove ha rinvenuto la porta di accesso aperta.

Ma Amanda Marie Knox non si preoccupò di effettuare una prima ispezione dei luoghi, come sarebbe stato ragionevole fare; decise di farsi la doccia.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Entrando nel bagno piccolo notò delle macchie di sangue nel lavandino; notò delle macchie di sangue sopra il rubinetto, ma soprattutto notò una ampia macchia ematica sul tappetino celeste presente all'interno del bagno (trattasi della traccia per deposizione ematica della pianta di un piede, di cui si avrà modo di parlare diffusamente nel prosieguo). Il rinvenimento di queste macchie ematiche, unito al fatto di aver rinvenuto la porta d'ingresso aperta, non crearono però alcuna apprensione nella ragazza, né tantomeno alcuna circospezione. Amanda si fece la doccia, utilizzò il tappetino del bagno saltandoci sopra e trascinandolo fino alla propria camera, e successivamente lo riposizionò nel bagno. Poi si vestì, si chiuse la porta alle spalle, e tornò all'appartamento di Raffaele Sollecito ove aveva trascorso la notte. Assieme a quest'ultimo fece tranquillamente colazione, e solo dopo, con tutta calma, effettuò la prima telefonata alle coinquiline.

Il comportamento riferito dall'imputata non ha senso comune.

Sarebbe stato ragionevole, nelle condizioni date, avendo rinvenuto la porta d'ingresso dell'appartamento aperta, chiamare immediatamente, se non la polizia, le altre coinquiline; ovvero, se proprio l'intenzione era quella di non mettere in allarme nessuno prima di aver verificato la realtà della situazione, chiamare telefonicamente Raffaele Sollecito, per farlo venire presso la villetta, e verificare assieme ciò che era accaduto.

Ma ciò non accadde, ed anche la anomalia di un tale comportamento deve essere letta unitamente a ciò che si dirà di qui a breve.

Amanda Marie Knox, nel manoscritto sopra indicato, così fissava gli avvenimenti : “ (omissis) *Durante la colazione ho detto a Raffaele di ciò che avevo trovato in casa mia. Lui disse che dovevo chiamare una delle mie coinquiline. Ho chiamato Filomena. Lei era preoccupata così dopo di lei ho chiamato Meredith per tre volte. Una volta sul suo cellulare inglese, una sul suo cellulare italiano, una di nuovo sul suo numero inglese. Non ho mai ricevuto risposta.* (omissis) “.

Dai tabulati telefonici riferiti al telefono cellulare in uso ad Amanda Marie Knox emerge come il primo contatto telefonico della giornata del 2 novembre 2007 sia stato effettuato alle 12.07'.12" sulla utenza inglese in uso a Meredith Kercher. Successivamente, alle ore 12.08'.44" il cellulare in uso ad Amanda Marie Knox chiamava l'utenza di Filomena Romanelli. Si tratta della prima telefonata effettuata alla Romanelli dall'imputata nella



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

giornata del 2 novembre 2007, preceduta da un primo contatto telefonico con l'utenza inglese in uso alla vittima.

È immediatamente percepibile una prima discrasia fra quanto riferito dall'imputata nel memoriale e quanto accertato attraverso i tabulati telefonici.

Al momento in cui Amanda Marie Knox telefonava a Filomena Romanelli aveva già effettuato una chiamata sul cellulare inglese in uso a Meredith Kercher, non quindi l'inverso. Questa prima versione dei fatti sarà poi modificata dall'imputata nel giugno del 2009, nel corso dell'esame dibattimentale avanti ai Giudici di primo grado, allorquando la ragazza invertì la tempistica delle due telefonate, uniformando le proprie dichiarazioni ai dati oggettivi istruttori che nel frattempo erano divenuti noti, e che, alla data del 9 novembre 2007, non potevano essere conosciuti, in quanto i tabulati telefonici non erano ancora stati neppure acquisiti.

I Giudici di primo grado, commentando la circostanza che l'imputata aveva effettuato il primo contatto sull'utenza inglese in uso alla vittima prima di chiamare Filomena Romanelli ipotizzavano che la telefonata effettuata sull'utenza della vittima fosse stata compiuta al solo fine di verificare che i telefoni cellulari, asportati dopo l'omicidio dall'abitazione di via della Pergola, non fossero ancora stati rinvenuti da alcuno. Il rilievo è fondato, poiché non si riesce a capire altrimenti, anche prescindendo dalla tempistica delle telefonate che l'imputata modificò nel corso dell'istruttoria, perché Amanda Marie Knox, qualora avesse avuto intenzione di accertarsi sulle condizioni dell'amica inglese, non avendo ricevuto risposta sull'utenza cellulare inglese in uso a Meredith Kercher, non provò a chiamare l'altra utenza, quella su scheda italiana di cui l'imputata era perfettamente a conoscenza. Ed infatti l'imputata, dopo aver effettuato la prima conversazione con Filomena Romanelli delle ore 12.08'.44'', e su sollecitazione di quest'ultima, effettuò ben due chiamate sulle utenze in uso a Meredith: alle 12.11'.02'' sulla utenza italiana Vodafone, ed alle ore 12.11'.54 sulla utenza inglese.

In ordine alle due telefonate sopra richiamate, si impone una osservazione che la Corte ritiene di sicura valenza indiziaria.

Risulta dai tabulati telefonici in atti che allorquando Amanda Marie Knox effettuò le due telefonate sulle utenze della vittima, alle 12.11'.02'' sulla utenza italiana Vodafone, ed



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

alle ore 12.11'.54 sulla utenza inglese, era stata espressamente sollecitata a farlo da Filomena Romanelli, con la quale aveva parlato alle ore 12,08'.44”.

La condizione psicologica in cui versava l'imputata doveva essere ovviamente di comprensibile apprensione, poiché, avendo verificato una situazione ambientale preoccupante all'interno dell'appartamento di Via della Pergola, e dopo aver parlato con la Romanelli che le aveva manifestato la necessità di accertarsi sulle condizioni di Meredith Kercher, unica delle ragazze di cui non si avevano notizie certe, Amanda Marie Knox doveva essere naturalmente mossa da una certa ansia nel chiamare le utenze di Meredith Kercher.

Dai tabulati telefonici risulta che la telefonata delle ore 12.11'.02” sulla utenza italiana Vodafone della vittima ebbe una durata di 3 secondi; quella delle ore 12.11'.54” sulla utenza inglese della vittima ebbe una durata di 4 secondi. Forse neppure il tempo di ripetere il primo squillo.

Filomena Romanelli effettuò ben due telefonate senza successo sulla utenza in uso ad Amanda Marie Knox, alle 12.12'.35” ed alle 12.20'.44”, e fece squillare il telefono dell'imputata la prima volta per 36 secondi e la seconda per ben 65 secondi; insistenza che risulta normale in chiunque abbia intenzione di parlare telefonicamente con qualcuno, che però non risponde all'apparecchio con immediatezza. Il telefono viene fatto squillare per un considerevole lasso di tempo, nella speranza di ricevere una risposta prima di rassegnarsi a “chiudere” la chiamata.

Ma ciò non avvenne allorquando Amanda Marie Knox chiamò i due cellulari in uso a Meredith Kercher. Si tratta di due chiamate appena accennate. E se per quanto attiene alla utenza Vodafone 348-4673711 risulta dai tabulati l'entrata in funzione della segreteria telefonica (ancorché questa circostanza avrebbe comunque dovuto creare apprensione) per quanto attiene alla utenza inglese della scheda inserita nel telefono cellulare Sony-Erikson non risulta nient'altro che la mancata risposta alla chiamata.

La circostanza che le due chiamate sulle utenze in uso a Meredith Kercher non abbiano allarmato l'imputata ha una sola spiegazione plausibile.

Non vi era alcuna apprensione nell'animo di Amanda Marie Knox allorquando si apprestò ad effettuare le due telefonate alla ragazza inglese semplicemente perché sapeva benissimo che Meredith Kercher non avrebbe potuto rispondere alle chiamate; chiamate che dovevano essere fatte perché sollecitate da Filomena Romanelli, ma che l'imputata sapeva



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

essere inutili. Avendo gettato via i telefoni in aperta campagna (così almeno riteneva Amanda Marie Knox) in un luogo non frequentato, nessuno avrebbe potuto rispondere a quelle chiamate; tantomeno la povera Meredith Kercher che l'imputata sapeva chiusa senza vita nella propria camera da letto.

Ma i contatti fra Amanda Marie Knox e Filomena Romanelli proseguivano ancora nella mattinata del 2 novembre 2007 e sono di indubbio interesse ai fini della ricostruzione degli eventi del mattino successivo all'omicidio.

È opportuno richiamarli nella loro successione cronologica.

Il primo contatto avvenne alle ore 12.08.44 e la telefonata partì dall'utenza di Amanda Marie Knox che agganciò la "cella" di servizio di via Garibaldi 130. Amanda Marie Knox si trovava pertanto a casa di Raffaele Sollecito. Il secondo contatto avvenne alle 12.12'.35" e fu Filomena Romanelli a chiamare Amanda Marie Knox; così come fu la Romanelli a chiamare la Knox alle ore 12.20'.44" ; trattasi, per questi ultimi, di due contatti " andati a vuoto ". Anche queste ultime due chiamate agganciarono una " cella " a servizio di Via Garibaldi 130; Amanda Marie Knox si trovava ancora presso l'abitazione di Raffaele Sollecito.

L'ultima chiamata fra le ragazze avvenne alle ore 12.34.56 del 2 novembre 2007, allorquando Filomena Romanelli riuscì finalmente a parlarle, ed agganciando una "cella" che serve la zona di Via della Pergola.

Quindi, dall'esame dei tabulati telefonici, e segnatamente dall'esame delle "celle" di aggancio delle chiamate, così come ricostruite dalla polizia giudiziaria e dalla Corte di Assise di primo grado (vedasi pag. 333\353 della sentenza impugnata) è possibile ricostruire con una certa esattezza gli spostamenti di Amanda Marie Knox nella mattina del 2 novembre 2007.

Alle ore 12.07'.12" si trovava certamente in via Garibaldi numero 130 presso l'abitazione di Raffaele Sollecito, ove si trattenne fino alle 12.20'.44", allorquando ricevette una chiamata telefonica da Filomena Romanelli. Successivamente, alle ore 12.34'.56" l'imputata si trovava già in Via della Pergola nr 7, ove ricevette l'ultima chiamata da parte di Filomena Romanelli.

È opportuno a questo punto, al fine di comprendere il reale significato della scansione dei tempi delle telefonate scambiate tra le due ragazze, soffermarsi sulle dichiarazioni che



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Filomena Romanelli rese in dibattimento all'udienza del 7 febbraio 2009 avanti alla Corte di Assise di Perugia.

La Romanelli riferiva che la mattina del 2 novembre 2007, dopo essersi svegliata a casa dal proprio fidanzato, si era recata con l'autovettura a prendere la sua amica, Paola Grande per recarsi ad una fiera in località Pian di Massiano:

"(Omissis)

DOMANDA – Che ora era?

RISPOSTA – Più o meno verso mezzogiorno, eravamo rimaste un po' prima, e intorno a mezzogiorno circa andai a prendere Paola per andare...

DOMANDA – Che abitava?

RISPOSTA – Vicino ad (Elce) non mi ricordo come si chiama la strada. Andai a prendere Paola, comprammo le sigarette e ci dirigemmo verso Pian di Massiano, a metà strada comunque ricevetti una telefonata di Amanda, cioè mentre eravamo in prossimità proprio della zona dove si svolgeva la fiera ricevetti una telefonata di Amanda...

DOMANDA – Scusi un attimo, che ora era, quando ha ricevuto la telefonata?

RISPOSTA – Mah sarà stato nemmeno 10 minuti, cioè pochissimo rispetto a quando ci siamo avviate perché non avevamo fatto in tempo ancora di arrivare che già Amanda mi telefonò e dalla zona di Elce a Pian di Massiano comunque non è una distanza molto lunga, è poco.

DOMANDA – Saranno passati un 10 minuti?

RISPOSTA – Sì, eravamo già in zona, ma non eravamo nella zona del parcheggio diciamo.

DOMANDA – Quindi grosso modo che ora sarà stata?

RISPOSTA – Più o meno 10 minuti, un quarto d'ora.

DOMANDA – Quindi ore?

RISPOSTA – Sono andata a prenderla a mezzogiorno, 12 ed un quarto.

DOMANDA – Che cosa le dice Amanda?

RISPOSTA – Allora <Ciao Mandi c'è qualcosa di strano in casa> <Ciao Amanda che è successo, in che senso?> <Sono arrivata e la porta era aperta, sono entrata...> e parlava un po' in inglese un po' in italiano, mi ricordo bene che disse <(Were is sunfing stranger)>, quindi c'è qualcosa di strano, ha detto: <Comunque io adesso sto andando da Raffaele, ho fatto la doccia, vado da Raffaele così lo faccio venire. C'è del sangue mi pare>. Ho fatto: <Amanda non ho capito, spiegami perché c'è qualcosa di strano, c'è la porta aperta, ti sei



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

fatta la doccia, c'è del sangue, ma Meredith dov'è?> <Non lo so>. Non capivo bene quello che mi diceva perché non riuscivo a seguirla, cioè la porta aperta, ti sei fatta la doccia, ma c'è del sangue, ho fatto: <Forse Meredith si è fatta male, non lo so, si sarà tagliata> può capitare, non lo so, le dissi: <(Do a check)> <Fai un controllo e richiamami subito>.

(omissis)

DOMANDA – Quindi l'ha chiamata alle 12.15 circa?

RISPOSTA – Sì.

PRESIDENTE – È così l'ha chiamata alle 12.15.

RISPOSTA – Sì, ora se 12.13 o 12.16 però intorno alle 12.15 sì.

(omissis)

DOMANDA – Prima di andare avanti, quando Amanda le dice... Lei me l'ha detto prima, che stava tornando, che stava andando da Raffaele.

RISPOSTA – Sì, ha detto "Vado da Raffaele, così torno con lui per vedere che cosa c'è".

DOMANDA – Quindi che cosa ha capito lei, che lei stava nella casa di Via della Pergola e che si sarebbe diretta da Raffaele?

RISPOSTA – Esatto, io capì che lei rientrò a casa, che la casa era aperta, che c'era qualcosa di strano, che andò fino in bagno e quindi io ho creduto che si trattasse del suo bagno, del suo, in base alla divisione delle camere, del suo bagno e che c'era qualcosa di strano, quindi in ragione di questo riusciva fuori, andava da Raffaele per ritornare a casa.

DOMANDA – Con lui.

RISPOSTA – Con lui.

(trascrizioni deposizione Romanelli Filomena – udienza del 7 febbraio 2007 avanti alla Corte di Assise di Perugia).

Se, quindi, i rilievi in ordine alla condotta inusuale di Amanda Marie Knox, e finanche alla irrazionalità del suo comportamento, nonché in ordine alla circostanza che inspiegabilmente effettuava un'unica chiamata sull'utenza cellulare inglese della vittima, come prima telefonata del 2 novembre 2007, contrariamente a quanto affermato nella memoria da lei scritta il 9 novembre 2007 con finalità evidentemente difensive, analizzati singolarmente potrebbero apparire degli esercizi di logica applicati al comportamento umano, che talvolta può non seguire i canoni della logica, qui ci troviamo di fronte al primo elemento di evidente falsità nella narrazione effettuata dall'imputata.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Nella prima telefonata che l'imputata effettuò a Filomena Romanelli disse chiaramente che si sarebbe recata a casa per avvisare Raffaele delle stranezze rinvenute all'interno dell'appartamento, per poi tornare con lui a verificare la situazione. Questo venne detto dall'imputata a Filomena Romanelli, la quale lo riferì in maniera precisa nel corso della deposizione dibattimentale. Ebbene, questa circostanza è palesemente falsa, poiché allorquando Amanda Marie Knox effettuò la prima telefonata a Filomena Romanelli alle ore 12.08'.44" del 2 novembre 2007 si trovava presso l'abitazione di Raffaele al Sollecito, in via Garibaldi 130, e non in Via della Pergola nr 7. Questa circostanza è certa poiché la si ricava, come si è già avuto modo di dire, dai tabulati telefonici, e specificamente dal fatto che la telefonata sopra richiamata agganciava la " cella " che serviva per l'appunto via Garibaldi 130; cella che era irraggiungibile da chi si fosse trovato in Via della pergola nr 7.

Inoltre, in nessuna delle narrazioni effettuate dall'imputata, sia quella in sede dibattimentale, sia quella *per tabulas*, ha mai riferito di aver effettuato alcuna telefonata nel periodo di tempo in cui si trattenne presso la villetta di via della Pergola per fare la doccia e cambiarsi di abito.

La versione sempre accreditata da Amanda Marie Knox vede la medesima tornare in via Garibaldi 130 dopo aver fatto la doccia ed essersi cambiata di abito, e, dopo aver consumato la colazione in assoluta tranquillità assieme al coimputato, iniziare il suo " giro " di telefonate.

È appena il caso di rilevare come, per la assoluta specificità della circostanza e per la sicurezza con la quale Filomena Romanelli la riferiva ai giudici, non rientra nel novero delle possibilità quello secondo il quale vi sia stato un fraintendimento fra le due ragazze nel corso della telefonata. Amanda Marie Knox telefonò a Filomena Romanelli dalla abitazione di Raffaele Sollecito, rappresentando a quest'ultima di trovarsi presso la villetta di via della Pergola, e riferendo una realtà che non era sotto i suoi occhi nel momento in cui parlava, ma di cui aveva perfetta conoscenza.

Questa circostanza di fatto, accertata in maniera incontrovertibile dalla istruttoria, deve essere letta in correlazione alla descrizione precedentemente effettuata delle anomalie nel comportamento dell'imputata, per come da lei stessa descritto, che quindi trovano una logica spiegazione.

Nulla di tutto ciò che l'imputata descriveva nel memoriale, e poi confermava nella deposizione al processo, era realmente accaduto; perlomeno nei tempi e nei modi descritti.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Nella villetta di via della Pergola nr 7, nella giornata del 2 novembre 2007, dalle prime ore della giornata e fino alle 12.00 circa, nessuno si fece la doccia, così come nessun ladro era penetrato dalla finestra della stanza di Filomena Romanelli; più semplicemente il complesso indiziario fin qui esaminato ci consegna una evidenza in cui gli imputati misero in atto una attività di pulizia delle tracce dell'omicidio commesso, ed una attività di "depistaggio" delle indagini che si concretizzò con una serie di condotte, parte delle quali ancora da evidenziare.

Non fu questa, peraltro, la sola menzogna detta quella mattina da Amanda Marie Knox.

Vi fu una specifica circostanza sulla quale, questa volta, entrambi gli imputati mentirono. Si tratta della successione di avvenimenti al momento in cui intervenne sul luogo la polizia postale.

La circostanza è stata oggetto di ampia discussione dibattimentale, ed è stata oggetto anche di valutazione da parte dei Giudici di primo grado, valutazione che questa Corte non si sente di condividere.

Si rende necessario pertanto ricostruire, con la massima esattezza possibile e sulla base dell'esame critico degli atti di causa, la cronologia con cui furono avvisati i carabinieri da Raffaele Sollecito, i quali intervennero sicuramente in un momento successivo alla scoperta del cadavere della povera Meredith. Ma procediamo con ordine.

La sentenza di primo grado, trattando la questione in maniera incidentale nell'ambito di un ragionamento più articolato, e dando per scontato che i carabinieri fossero stati avvisati prima dell'intervento della polizia, così come sempre sostenuto sia da Amanda Marie Knox sia da Raffaele Sollecito, sul punto così si esprime: "*(omissis) e allora si verifica un cambio di versione ed alla polizia postale (che si ritiene che, secondo quanto sostenuto dalla difesa degli imputati, giunse dopo che Sollecito Raffaele telefonò al 112 e questo non foss'altro che per il fatto che di tali telefonate al 112 la polizia postale nulla dice, come non dice di quelle che l'avevano preceduta, alle 12 40 e alle 12 50, e furono ogni volta telefonate di non breve durata che, quindi, non sarebbero potute sfuggire ai due poliziotti) dice che c'era stato un furto. (Omissis)*" (pagina 81 della sentenza di primo grado).

L'osservazione dei Giudici di prime cure non pare a questa Corte tener conto della rilevanza di una serie di accertamenti in fatto che portano a ritenere, diversamente da quanto sempre sostenuto dagli imputati, che gli stessi avvisarono i carabinieri dopo l'arrivo dei poliziotti e non prima; e che quindi, quando giunse la polizia, i due imputati erano seduti



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

all'esterno della villetta non in attesa dei carabinieri, ma in attesa che giungesse Filomena Romanelli.

È noto, poiché è già stato trattato l'argomento in altro paragrafo, che per primi intervennero sul luogo dell'omicidio due ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, appartenenti allo specifico reparto della polizia postale: l'ispettore Michele Battistelli e l'assistente Fabio Marzi.

I due ufficiali di polizia giudiziaria intervennero sul luogo del delitto non perché chiamati da qualcuno, ma perché inviati sul posto dal funzionario dirigente il reparto di polizia postale della Questura di Perugia, Filippo Bartolozzi, per ricercare Filomena Romanelli, la quale risultava intestataria della scheda telefonica rinvenuta all'interno di uno dei due cellulari, che poi si scoprirà appartenenti alla vittima, entrambi prelevati dal giardino dell'abitazione dei signori Lana, in via Sperandio in Perugia.

Trattasi pertanto di una circostanza che inizialmente parve eccentrica rispetto alle indagini sull'omicidio, nel senso che i due poliziotti si recavano in via della Pergola per svolgere un ordinario accertamento sulla titolarità di una scheda telefonica, cosicché certamente né Amanda Marie Knox, né Raffaele Sollecito potevano prevedere l'arrivo della polizia.

L'ispettore Battistelli, esaminato all'udienza del 6 febbraio 2009 avanti al giudice di primo grado, testualmente riferiva:

TESTE - Intorno a mezzogiorno, ero in ufficio e l'allora dirigente Bartolozzi mi inviò in Via della Pergola per rintracciare Filomena Romanelli, in quanto era stato rinvenuto un telefono, mi era stato spiegato proprio a grandi linee, era stato rinvenuto un telefono intestato a lei, quindi non essendoci... Poi abbiamo fatto delle verifiche, non essendoci state denunce di furto o di smarrimento relativamente a quel telefono, siamo andati in cerca di questa Romanelli per sapere.

PUBBLICO MINISTERO – Alle ore 12.00 siete partiti all'incirca?

TESTE – Sì, all'incirca alle 12.00.

PUBBLICO MINISTERO – Ha guardato l'orologio?

TESTE - Sì, ero appena rientrato per un altro servizio.

PRESIDENTE – Lei ha dei suoi atti, è consultato a consultare gli stessi.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PUBBLICO MINISTERO - Il cellulare ritrovato, il dottor Bartolozzi le disse che era stato trovato un cellulare, quando lei è partito.

TESTE – Ma lì non mi furono date molte spiegazioni, sapevo che era stato ritrovato un cellulare, però non sapevo altro, sapevo l'intestatario...

PUBBLICO MINISTERO – Lei aveva con sé questo cellulare?

TESTE – No.

PUBBLICO MINISTERO – Vada avanti, racconti quando andò e con chi.

TESTE - Con l'Assistente capo Marzi, andammo su in Via della Pergola per rintracciare..., però partimmo verso mezzogiorno, arrivammo un po'..., ci volle almeno una ventina di minuti per trovare la villetta, perché è messa insomma in quella posizione, abbiamo fatto anche un paio di giri lì intorno perché non l'avevamo rilevata subito.

PRESIDENTE – La villetta lei dice, Via della Pergola?

TESTE – Via della Pergola 7, perché Via della Pergola gira a sinistra dalla piazzetta, invece lì... Quindi siamo stati un po' tratti in inganno.

PUBBLICO MINISTERO – E siete arrivati a che ora circa, all'incirca?

TESTE - All'incirca a mezzogiorno e mezzo.

PUBBLICO MINISTERO – Le, ripeto, ha guardato l'orologio, ha guardato, avete guardato per caso l'orario delle telecamere del parcheggio?

TESTE – Noi no.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi verso le 12.30?

TESTE – Sì, forse qualche minuto prima, perché io mi ricordo che guardai l'orologio, infatti l'orario che ho indicato nell'annotazione è quando lo rilevai dall'orologio, ma ero già arrivato sul posto avevo preso contatti con i ragazzi.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, siete arrivati, che cosa avete visto quando siete arrivati, chi c'era?

TESTE – Quando sono arrivato c'erano i due ragazzi seduti...

PUBBLICO MINISTERO – I due ragazzi, cioè i due imputati?

TESTE – I due imputati, sì, seduti davanti alle finestre della villetta dove c'è...

PUBBLICO MINISTERO – Oh, davanti, cioè, stavano in che punto preciso?

TESTE – Stavano vicino all'angolo, dove la staccionata fa l'angolo, proprio di fronte alle finestre.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PUBBLICO MINISTERO - Cioè davanti praticamente, grosso modo, alla finestra della Romanelli?

TESTE - Della Romanelli, sì.

(omissis)

PUBBLICO MINISTERO - Senta, quindi che cosa le hanno detto i due ragazzi?

TESTE – Ma lì appena arrivati ci dissero che si era in attesa di un'auto dei Carabinieri che erano stati chiamati in quanto...

PUBBLICO MINISTERO – Vi dissero quando erano stati chiamati i Carabinieri?

TESTE - Quando no, che erano in attesa della pattuglia dei Carabinieri, perché avevano rilevato l'apertura della porta rientrando la mattina presso la villetta perché erano stati fuori per la notte, erano rientrati la mattina e dissero di aver trovato la porta di ingresso aperta e poi la finestra rotta.(omissis)” (deposizione teste Michele Battistelli alla udienza del 6 febbraio 2009 avanti alla Corte di Assise di Perugia.).

Dalle deposizioni dei testi sopra richiamate risulta quindi chiaramente come entrambi gli imputati (ma per la precisione fu Raffaele Sollecito ad esprimersi con la polizia in tal senso) dichiararono all'ispettore Battistelli che si trovavano seduti in quel luogo in attesa dell'arrivo dei carabinieri che avevano già chiamato. Senonché l'ispettore Battistelli indicava nell'annotazione di servizio di essere giunto sul posto alle 12.35, e, esaminato in sede dibattimentale dai Giudici di primo grado, spiegava di aver guardato l'orologio al momento in cui aveva fatto l'accesso presso la villetta.

Questa circostanza risulta a questa Corte attendibile, sulla base della ordinaria esperienza processuale. Risulta infatti normale abitudine degli ufficiali di polizia giudiziaria fissare un orario al momento in cui effettuano un intervento di servizio, e ciò al fine di poter poi scrivere con precisione nella annotazione, ovvero nel verbale, gli orari dell'intervento di polizia, atteso che la stesura degli atti di p.g. avviene normalmente in un momento successivo all'intervento; ed i verbali e le annotazioni debbono dare conto di entrambi gli orari.

Ma a corroborare le dichiarazioni l'ispettore Battistelli interviene anche la rilevazione che la polizia giudiziaria effettuò sull'orario della telecamera numero 7) posizionata a monte di via della Pergola. Nella relazione di servizio del 29 settembre 2008 a firma del sovrintendente capo della polizia di Stato Stefano Gubbiotti, prodotta in giudizio durante l'udienza, si legge testualmente: "(omissis) in particolare si è prestato attenzione



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

all'immagine della telecamera numero sette, che consente di monitorare la via sovrastante l'abitazione e non anche, se non in maniera parziale, l'area adiacente l'ingresso che porta nel piazzale di pertinenza dell'abitazione di via della Pergola numero sette anche a causa del riflesso del sole. In una sequenza relativa all'orario che va dalle ore 12.35'.51'' si nota autovetture della polizia postale, Fiat grande Punto di colore nero, immettersi nella rampa del parcheggio superiore ove sosta pochi secondi. Poi alle 12.36'.16'' effettua una manovra e sosta per altre 32 secondi di fronte all'ingresso del parcheggio posto al piano della strada, con a bordo solo l'autista. Giova precisare, come confermato dagli operatori della polizia postale, che l'ispettore capo Battistelli Michele era sceso dall'auto per individuare il civico sette di via della pergola. Nella sequenza delle ore 12.36'.48 autovettura si sposta effettuando una retromarcia per raggiungere il collega appiedato ma la telecamera non riesce ad inquadrare l'ingresso effettivo del piazzale di via della pergola nr 7. (Omissis)

L'accertamento veniva confermato dal sovrintendente Gubbiotti all'udienza del 28 febbraio 2009, avanti alla Corte di Assise di primo grado.

Orbene, dai tabulati telefonici relativi all'utenza in uso a Raffaele Sollecito risulta con assoluta certezza che quest'ultimo alle ore 12.50'.34'' del 2 novembre 2007 chiamava la sorella Vanessa Sollecito, con la quale conversava per 39 secondi; in successione, alle ore 12.51.40 chiamava il numero " 112 " (numero di emergenza in uso ai carabinieri) con cui parlava per 169 secondi; infine alle 12.54' chiamava nuovamente il "112" e conversava con l'operatore per circa 57 secondi.

Dal riscontro di questi dati di fatto ed accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, emerge come la prima telefonata al numero di emergenza dei carabinieri sia stata effettuata alle ore 12.51.40, e quindi oltre 15 minuti dopo che l'ispettore Battistelli era giunto a bordo della Fiat Punto nera in dotazione al suo reparto presso l'abitazione di via della Pergola.

Da ciò consegue che allorquando Raffaele Sollecito comunicò all'ispettore Battistelli di aver già chiamato i carabinieri, non l'aveva ancora fatto, e lo avrebbe fatto circa un quarto d'ora dopo.

Occorre a questo punto misurarsi con i rilievi effettuati nella sentenza di primo grado, e con quanto sostenuto dalla difesa degli imputati, in particolare da quella di Raffaele Sollecito, nel corso della discussione in aula avanti a questa Corte.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Prendendo le mosse dalla sentenza di primo grado è da osservare come i Giudici davano credito alla versione degli imputati -cioè di avere chiamato i carabinieri prima dell'arrivo della polizia- sulla base dell'argomentazione, di carattere logico, secondo la quale gli ufficiali di polizia giudiziaria non avevano dato atto di aver visto Raffaele Sollecito telefonare, e questa circostanza doveva ritenersi significativa, poiché lo stesso aveva effettuato ben tre telefonate, seppure nell'arco di appena cinque minuti, una alla sorella e due al 112.

Conseguentemente, doveva ritenersi attendibile che la polizia postale fosse giunta successivamente alle telefonate effettuate ai carabinieri, e quindi, rileva questa Corte, necessariamente dopo le 12. 54' del 2 novembre 2007.

Il rilievo dei Giudici di primo grado sconta necessariamente una non adeguata attenzione alla pluralità delle dichiarazioni dei testimoni sicuramente presenti in via della Pergola numero 7 dalle 12.00 alle 13.00 del 2 novembre 2007, nei momenti concitati che precedettero lo sfondamento della porta di accesso alla camera della vittima.

Si tratta di Michele Battistelli, di Fabio Marzi, di Altieri Luca e di Zaroli Marco.

Michele Battistelli così riferiva ai Giudici il momento in cui veniva presa la decisione di sfondare la porta della camera di Meredith:

"(omissis) PUBBLICO MINISTERO - Lei ci descriva la posizione in cui stavate.

TESTE – Guardi io ero in fondo...

PUBBLICO MINISTERO – Davanti alla porta chi c'era?

TESTE – C'era Altieri, che è il ragazzo moro.

PUBBLICO MINISTERO – Luca Altieri.

TESTE – Luca Altieri.

PUBBLICO MINISTERO – E poi?

TESTE – Che con due o tre calci l'ha buttata giù.

PUBBLICO MINISTERO – Aspetti, andiamo per ordine. Luca Altieri davanti alla porta.

TESTE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Poi l'altro dove stava?

TESTE - Stavano lì vicino a lui, erano loro quattro lì, proprio davanti alla porta.

PUBBLICO MINISTERO – La Grande e la Romanelli, davanti alla porta quindi stavano.

TESTE – Sì, va beh, stavano tutti lì.

PRESIDENTE – Loro quattro se può dire chi sono, loro quattro chi sono?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

TESTE – Zaroli, Altieri, Romanelli e Grande Paola.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè le due ragazze ed i due rispettivi fidanzati?

TESTE - Esatto, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Allora, lei dove stava?

TESTE - Io stavo in fondo al corridoio lì tre passi più indietro di loro.

PUBBLICO MINISTERO – Tre passi più indietro.

TESTE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Il suo collega dove stava?

TESTE – Mi pare addirittura più indietro.

PUBBLICO MINISTERO - Più indietro.

TESTE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – I due dove stavano?

PRESIDENTE - Scusi, ecco i due...

PUBBLICO MINISTERO – I due imputati.

PRESIDENTE - Raffaele Sollecito ed Amanda Marie Knox.

TESTE - Raffaele Sollecito mi pare che era proprio fuori.

PUBBLICO MINISTERO - Loro stavano fuori?

TESTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Sollecito, Amanda dove stava?

TESTE - Sollecito sì, Amanda non mi ricordo.

PUBBLICO MINISTERO - Ma era lì davanti alla porta?

TESTE - No, no, no.

PUBBLICO MINISTERO - Non era sicuramente lì.

TESTE – No, lì davanti c'erano loro quattro.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi stava probabilmente in soggiorno?

TESTE – O nel soggiorno o era fuori pure lei insomma.

PRESIDENTE – Ma quando dice fuori, fuori da quell'ambiente o fuori dalla casa?

TESTE - Fuori dalla casa proprio.

PRESIDENTE - Fuori dalla casa.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi sicuramente loro non c'erano.

TESTE – No. (omissis)



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

(pag. 70\72 delle trascrizioni udienza del 6 febbraio 2009 avanti alla Corte di Assise di Perugia – deposizione Battistelli Michele).

Fabio Marzi, l'altro appartenente alla Polizia di Stato, sul punto riferiva:

“ (omissis) *PUBBLICO MINISTERO – Allora, dove stava lei? Dove stava l'ispettore Battistelli, dove stavano i quattro ragazzi Zaroli, Altieri, Romanelli e Grande, e dove stavano i due imputati.*

TESTE – allora...

PUBBLICO MINISTERO - cerchi di collocarli bene nel momento in cui si sta per sfondare la porta.

TESTE - sì. Quando è stato...

PUBBLICO MINISTERO - c'è il corridoio, no?

TESTE – sì, allora, io non ero vicino alla porta e l'ispettore nemmeno. Io ero più defilato rispetto all'ispettore che era verso il tavolo, verso il tavolo posizionato sul soggiorno, almeno così mi sembra di averlo visto l'ultima volta che... cioè in quel frangente. Io ero quasi sull'uscio della porta d'ingresso di casa.

PUBBLICO MINISTERO - quasi all'esterno.

TESTE - quasi all'esterno, sì. A fianco a me c'era Amanda e Altieri è quello che materialmente...

PUBBLICO MINISTERO - sì, scusi, prima di andare avanti, non la interrompo, ma prima d'andare avanti. Sollecito dove stava?

TESTE – Sollecito non ce l'ho presente al momento.

PUBBLICO MINISTERO - l'ha visto dentro?

TESTE - no, eravamo tutti insieme, sulla porta a fare leva sulla... sul... l'apertura insomma, a forzare la porta c'era Altieri e...

(omissis)

TESTE - c'era Altieri e l'altro ragazzo che si chiama Zaroli.

PUBBLICO MINISTERO – poi chi c'era? Continuiamo.

TESTE – basta, c'erano loro due.

PUBBLICO MINISTERO - chi c'era più lontano. Allora, di fronte c'era Altieri, no? Di fronte alla porta.

PRESIDENTE – Altieri e?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

TESTE - Altieri e Zaroli, l'altro ragazzo che è arrivato.

PRESIDENTE - Continui con questa rappresentazione di foto.

TESTE – sì, la collocazione dell'ispettore rispetto a loro era più indietro.

PUBBLICO MINISTERO - Allora, scusi, mi faccia capire. Altieri era davanti alla porta.

TESTE – sì.

PUBBLICO MINISTERO – Zaroli dove stava?

TESTE - stava a fianco a lui, non era molto distante da lui.

PUBBLICO MINISTERO - alla sua sinistra o alla sua destra?

TESTE - questo alla sua sinistra o sulla destra non lo ricordo. Ripeto, io ero defilato, non c'avevo l'immagine precisa.

PUBBLICO MINISTERO - la Romanelli e la Grande dove stavano?

TESTE - la Romanelli e la Grande credo che erano all'interno della casa, ma più o meno nella posizione dov'era l'ispettore, nel soggiorno, una cosa del genere.

PUBBLICO MINISTERO - ho capito. Quindi lì davanti alla porta c'erano i due ragazzi, Altieri e Zaroli.

TESTE – sì.

PUBBLICO MINISTERO - poi nel soggiorno, c'era Battistelli.

TESTE – sì.

PUBBLICO MINISTERO - la Grande, se ho ben capito, e poi all'esterno, torniamo al discorso che facevo prima, all'esterno, quasi sull'esterno c'era lei con Amanda.

TESTE – sì.

PUBBLICO MINISTERO – Sollecito?

TESTE - Sollecito in quel momento non so dov'era.

PUBBLICO MINISTERO - siamo arrivati. A un certo punto si sfonda la porta.

TESTE – sì.

PUBBLICO MINISTERO - che cosa succede quando si sfonda la porta? Chi la sfonda?

TESTE – Altieri.

PUBBLICO MINISTERO - e che cosa succede?

TESTE - succede che si sentono le grida delle persone che vedono... "Meredith, Meredith!" perché spuntava fuori questo piede da sotto questo piumone e io mi sono affacciato sull'uscio



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

della porta per vedere che cosa c'era. Nel frattempo l'ispettore aveva visto chi c'era dietro all'interno della stanza e aveva fatto allontanare tutti dalla casa. E insieme abbiamo fatto allontanare tutti.

(pag. 132\135 delle trascrizioni udienza del 6 febbraio 2007 avanti alla Corte di Assise di Perugia – deposizione Marzi Fabio).

Passando alla deposizione di Zaroli Marco, il teste riferiva:

“ (omissis) **PUBBLICO MINISTERO** - mettiamo, ci siamo, lei si faccia mente locale, si trova di fronte alla porta della camera di Meredith, no? Era lei di fronte poi chi c'era di fronte alla porta?

TESTE – esattamente di fronte c'era Luca che era alla mia destra, io ero subito alla sua sinistra, Luca con dei calci ha sfondato la porta.

PUBBLICO MINISTERO – aspetti, prima d'andare avanti. Poi chi c'era vicino a voi?

TESTE – c'era alla mia sinistra Paola e Filomena e un po' dietro decentrato l'ispettore Battistelli.

PUBBLICO MINISTERO - Amanda e Sollecito dove erano?

TESTE – Io mi ricordo quando abbiamo aperto la porta e visto il corpo, passato l'impasse di qualche secondo di aver recepito la cosa mi sono girato per uscire fuori, ho visto Amanda al di là della porta della cucina, quindi si trovava in cucina in quel momento.

PUBBLICO MINISTERO - in cucina. E Raffaele?

TESTE – non lo so.

PUBBLICO MINISTERO - non era comunque nel corridoio?

TESTE – no.

PUBBLICO MINISTERO - e neppure in cucina a questo punto, se lei non l'ha visto?

TESTE – però c'avevo una visuale limitata alla porta.

PUBBLICO MINISTERO – quindi come minimo era in cucina.

TESTE – sì.

(pag. 180\183 delle trascrizioni udienza del 6 febbraio 2007 avanti alla Corte di Assise di Perugia – deposizione Zaroli Marco).

Altieri Luca così si esprimeva :



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

“ (omissis) *PUBBLICO MINISTERO* – adesso cerchiamo di indicare con precisione la posizione delle varie persone che si trovano davanti alla porta. Quindi c'è la porta di Meredith..?

TESTE – allora, proprio in cor... proprio di fronte alla porta c'eravamo io e Marco, mentre io cercavo di buttarla giù.

PUBBLICO MINISTERO – sì.

TESTE – a fianco, subito sulla sinistra, c'erano Paola, Filomena e i due agenti della postale. La posizione di Amanda e Raffaele non so dirvi dove erano Amanda e Raffaele, posso dirvi dove non erano, cioè non erano sicuramente nella posizione per guardare nella stanza e né l'hanno fatto in seguito, secondo me.

PUBBLICO MINISTERO – Erano, lei vuol dire, alle spalle dei due della Polizia postale o addirittura al di fuori del corridoio?

TESTE – non glielo so dire.

PUBBLICO MINISTERO - non lo sa. Comunque non erano in posizione tale da poter vedere.

TESTE – non erano nello spazio per poter guardare nella stanza, poi se erano dall'altra parte o fuori non lo so. (omissis) “

(pag. 220\221 delle trascrizioni udienza del 6 febbraio 2007 avanti alla Corte di Assise di Perugia – deposizione Altieri Luca).

Come è agevole rilevare dalla lettura delle deposizioni sopra richiamate, nessuna delle persone presenti era in grado di collocare, nei concitati momenti precedenti lo sfondamento della porta di accesso alla camera di Meredith Kercher, i due imputati. In particolare, proprio gli agenti della polizia postale si erano separati all'interno dell'abitazione, e mentre il Marzi Fabio veniva condotto da Amanda Marie Knox a visionare le tracce di sangue, l'ispettore Battistelli seguiva invece la lunga conversazione che fu anteposta allo sfondamento della porta. Sta di fatto che nelle fasi concitate precedenti lo sfondamento e durante la fase dello sfondamento ben quattro testimoni delle sei persone presenti, ad esclusione degli imputati, non era in grado di collocare fisicamente Raffaele Sollecito all'interno dell'appartamento. Addirittura, uno degli ufficiali di polizia giudiziaria collocava l'imputato fuori dall'appartamento.

Ciò che si vuole significare è che l'argomentazione di carattere logico fatta propria dai Giudici di primo grado non regge al semplice rilievo che in quelle fasi antecedenti alla

Procedimento RG 13\2013 a carico di KNOX Amanda Marie e SOLLECITO Raffaele Pag. 168



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

scoperta del cadavere nessuno dei presenti, tantomeno gli ufficiali di polizia giudiziaria, prestarono attenzione ai movimenti di Raffaele Sollecito, il quale ebbe quindi la possibilità di assentarsi dalla vista dei presenti, ed effettuare, nell'arco di pochi minuti, le telefonate alla sorella e al 112. E' infatti da rilevare che all'interno della villetta di Via della Pergola nr 7, tra le 12.30 e le 13.00 del 2 novembre 2007, l'affollamento delle persone, ivi convenute tutte con finalità diverse, aveva creato una situazione di apprezzabile confusione, che impedì certamente agli ufficiali di polizia giudiziaria di prestare attenzione a ciò che facevano di volta in volta i singoli ragazzi.

E, peraltro, si deve osservare che né l'ispettore Battistelli né l'assistente Marzi avevano necessità di tenere sotto controllo i presenti, poiché, fino al momento della scoperta del cadavere della povera Meredith Kercher, il loro intervento poteva considerarsi un intervento *di routine*, finalizzato ad un semplice accertamento sullo smarrimento di un telefono cellulare. A ciò deve aggiungersi che gli arrivi furono differenziati, nel senso che per primi giunsero Battistelli e Marzi, poi a seguire giunsero Casoli Marco ed Altieri Luca; ed infine giunsero Paola Grande e Filomena Romanelli, e tale scansione certamente accrebbe la confusione fra i presenti.

E, comunque, una argomentazione ipotetica, come quella dei Giudici di prime cure, peraltro non fondata su dati di percezione oggettiva, non è in grado di inficiare quelli che sono i risultati degli accertamenti sulla tempistica delle telefonate, e sulla rivelazione di una telecamera posizionata in maniera tale da poter registrare gli accessi alla villetta.

La difesa dell'imputato Sollecito ha altresì svolto una argomentazione difensiva tutta incentrata sulla circostanza che la telecamera numero sette avrebbe avuto un orologio non affidabile, nel senso che l'orario registrato dalla apparecchiatura non sarebbe corrispondente alla realtà. E questo si dovrebbe rilevare dalla osservazione della registrazione del passaggio dell'auto dei carabinieri che intervennero dopo la chiamata al 112.

La difesa di Raffaele Sollecito prendeva le mosse dal rilievo che, nella relazione di servizio del 29 settembre 2008 sopra richiamata, l'ufficiale di polizia giudiziaria affermava, nella parte conclusiva, che l'orario dell'apparecchiatura era avanti di 10 minuti rispetto all'ora *legale*, e pertanto tutti gli orari segnati, compreso quello di arrivo della polizia postale, che la telecamera segnava alle ore 12.36'.16'', doveva essere letto quindi come avvenuto alle ore 12.26'.16''. Affermavano i difensori che all'udienza del marzo 2009, allorquando era stato



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

sentito espressamente l'ufficiale di polizia giudiziaria sulle ragioni di tale affermazione, quest'ultimo aveva ammesso di non ricordare l'episodio, ma di essersi certamente sbagliato allorquando faceva riferimento alla cosiddetta "ora legale". La difesa aveva pertanto proceduto ad una autonoma indagine, che aveva evidenziato come l'orario della telecamera era sì errato, ma esattamente all'opposto; ovverosia l'orario ricavabile doveva essere aumentato di 10 minuti. Tale rilievo derivava da una circostanza specifica che veniva valorizzata. Si poteva verificare come l'orario in cui compariva per la prima volta l'autoradio dei carabinieri era indicato dalla cinepresa nelle 13.22.38, e tale orario era smentito dalla circostanza che i carabinieri avevano contattato l'utenza telefonica di Amanda Marie Knox alle ore 13.29' al fine di farsi spiegare esattamente dove si trovasse l'ingresso della villetta, poiché avevano difficoltà a trovarla. Conseguentemente, se alle ore 13.29' l'autoradio dei carabinieri non aveva ancora trovato l'ingresso della villetta, la stessa non poteva essere effigiata alle ore 13.22.38 all'ingresso della villetta stessa; di modo che vi era la prova in atti che la telecamera indicava un orario diverso da quello effettivo: ma per difetto e non per eccesso.

Osserva la Corte come questa ricostruzione effettuata dai difensori dell'imputato, seppure a prima vista suggestiva, risulta essere fuorviante, poiché si fonda su affermazioni indimostrate e su di un calcolo errato.

In primo luogo, il passaggio dell'autovettura dei carabinieri delle ore 13.22.38 è difficilmente collocabile come l'unico passaggio effettuato dall'autoradio, la quale evidentemente effettuò diversi passaggi prima di rassegnarsi a chiamare la propria centrale operativa per chiedere spiegazioni su come rinvenire il luogo dell'intervento.

In secondo luogo, si dovrebbe affermare che la telefonata effettuata alle ore 13.29' sull'utenza di Amanda Marie Knox sia stata compiuta in contemporanea con il primo passaggio dell'autovettura dei carabinieri rilevato dalla telecamera. Soltanto in questo modo, infatti, potremo apprezzare i circa sette minuti di differenza che costituirebbero l'imprecisione della telecamera. Orbene, non soltanto nulla ci dice che tale coincidenza sia effettiva, ma abbiamo in atti il riscontro testimoniale che tale coincidenza non è stata effettiva. Non furono infatti i carabinieri montati sull'autoradio di servizio a chiamare il cellulare di Amanda Marie Knox direttamente, ma questi ultimi contattarono la centrale operativa, come è prassi di servizio, la quale li mise in contatto con la ragazza. Trascorse quindi evidentemente un po' di tempo dal momento in cui i carabinieri giunsero nei pressi della villetta a quando effettuarono



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

la chiamata per ottenere l'indicazione esatta dell'indirizzo; con la conseguenza che i 6'.22" di differenza calcolati dalla Difesa Sollecito debbono ulteriormente ridursi.

Ma anche qualora si volesse sostenere che la telecamera scontava un anticipo nell'orario di 6'.22" (perché questo e non altro è ciò che emerge, a tutto concedere, dalla discrasia di orario evidenziato dalla difesa) i tempi delle telefonate non collimano ugualmente con la linea difensiva proposta.

Dovremmo infatti sostenere che la polizia postale giunse alla villetta non alle 12.36'.16" del 2 novembre 2007, bensì alle 12.42'38". Quindi, sempre nove minuti prima della prima chiamata al 112 registrata alle ore 12.51'.40".

E, d'altra parte, gli ufficiali di polizia giudiziaria che intervennero, l'ispettore Battistelli e l'assistente Marzi, hanno sempre riferito che proprio per le difficoltà di rinvenire l'accesso all'abitazione, l'ispettore Battistelli scese dall' autovettura e si avviò a piedi mentre il collega provvedeva a fare le manovre per il parcheggio.

Pertanto, anche a voler ritenere come fondato il rilievo della difesa circa la imprecisione dell'orario della telecamera, ed a voler ritenere che l'ispettore Battistelli allorquando lesse l'orologio per vedere l'orario da inserire nell'annotazione di servizio, sbagliò di un quarto d'ora, resta comunque una discrasia di ben nove minuti fra l'orario in cui la polizia giudiziaria giunse alla villetta e l'orario in cui Raffaele Sollecito chiamò per la prima volta il 112. Ma vi è di più.

Vi sono considerazioni di carattere logico che escludono che l'ispettore Battistelli ed il suo collega, siano giunti alla villetta di via della Pergola attorno alle 13.00 del 2 novembre 2007, così come sostenuto dalla difesa dell'imputato Sollecito.

Sappiamo con certezza infatti che, anche prescindendo dall' orario, l'ispettore Battistelli unitamente al collega giunsero alla villetta di via della Pergola quando ancora i due imputati erano da soli, e l'ispettore Battistelli li vide seduti all'esterno della abitazione; non erano ancora arrivati nè Filomena Romanelli e l'amica Paola Grande, nè i loro due fidanzati Luca Altieri e Marco Casoli. Sappiamo anche con certezza che alle ore 12.34'.56" Filomena Romanelli, dopo due tentativi andati a vuoto (telefonate delle 12.12'.35 e delle 12.20.44) riuscì a parlare con Amanda Marie Knox, e la testimone ci consegna il senso della sua telefonata:

“ omissis) *DOMANDA – Quindi ci sono altre telefonate?*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

RISPOSTA – Sì, ho provato subito a chiamare Amanda ma non mi ha risposto e mi sono agitata un altro po'.

DOMANDA – Che ora era, grosso modo?

RISPOSTA – Adesso inizia tutto ad essere molto veloce, diciamo nella sequenza dei miei ricordi ho tutto molto accavallato perché ho provato, se non sbaglio alla fine con Amanda parlai un due o tre volte, provai a richiamarla, mi rispose, le chiesi cosa fosse successo e speravo sinceramente in una risposta positiva che era tutto a posto, una cosa del genere, invece mi disse che in camera mia c'era la finestra rotta e che era tutto per aria e di venire a casa, cioè di andare a casa e io le dissi “Chiama i Carabinieri, chiama qualcuno, io adesso sono alla fiera, prendo la macchina e vengo subito a casa”.

DOMANDA – E cosa rispose Amanda di fronte all'invito a chiamare i Carabinieri...

RISPOSTA – Sì sì.

DOMANDA – Cioè lo faccio?

RISPOSTA – Sì, mi disse sì, sì.

DOMANDA – Ecco, in riferimento alla camera sua tutta a soqquadro, quindi fu fatto nell'ultima o nella seconda telefonata?

RISPOSTA – Sì, non subito.

DOMANDA – A che ora grosso modo, cerchi di collocarle queste...Anche se capisco.

RISPOSTA – È tutto molto veloce, forse nemmeno alle 12 e mezza, non lo so è tutto molto veloce, non guardavo

l'orario, tra le 12 ed un quarto e le 12 e mezza. (omissis) “.

(pag. 36\38 delle trascrizioni udienza del 7 febbraio 2009 avanti alla Corte di Assise di Perugia – deposizione Filomena Romanelli).

Dalla successione cronologica emerge, quindi, che alle ore 12.34'.56" del 2 novembre 2007 Amanda Marie Knox ricevette l'ultima telefonata da Filomena Romanelli, a cui riferì la situazione del disordine rinvenuto nella sua camera da letto, e le due ragazze convennero che qualcosa di grave era accaduto, che probabilmente qualche estraneo era penetrato nella sua camera al fine evidente di perpetrare di un furto. Filomena Romanelli, percependo la gravità della situazione che le veniva rappresentata, si raccomandò ad Amanda Marie Knox perché chiamasse subito i carabinieri e le anticipò che lei, che si trovava ad una fiera di paese non molto distante da Perugia, sarebbe tornata a casa immediatamente. La prima telefonata ai



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

carabinieri effettuata da Raffaele Sollecito riporta l'orario delle 12.51'.40'', ovverosia circa un quarto d'ora dopo l'ultima chiamata della Romanelli.

Nessuno degli imputati ha mai chiarito, nella loro impostazione difensiva, che cosa accadde, o per meglio dire, che cosa sarebbe dovuto accadere durante quei 15 minuti in cui entrambi i ragazzi si trovavano già presso l'abitazione di via della Pergola soli, poiché, secondo la loro impostazione difensiva, la polizia giudiziaria non era ancora arrivata; nè erano arrivati Marco Casoli e Luca Altieri.

Ma soprattutto non trova spiegazione il comportamento dei due imputati.

Una volta scoperto il furto, le tracce di sangue, il portone aperto e la camera chiusa nella stanza di Meredith, e una volta che Filomena Romanelli aveva richiesto pressantemente ad Amanda di chiamare subito i carabinieri, perché mai si doveva attendere oltre un quarto d'ora per fare una telefonata al 112. Ma soprattutto non è dato sapere, perché nessuno lo ha spiegato, come mai Raffaele Sollecito, prima di effettuare una chiamata al 112, in una situazione di tutta evidenza che richiedeva certamente l'intervento della polizia, chiamò alle ore 12.50'.34'' la sorella, all'epoca ufficiale dell'Arma dei Carabinieri. In quelle condizioni non vi era alcun consiglio da ricevere sul da farsi. Fino dalle 12.35 era chiaro che dovevano essere chiamate le forze di polizia; ed infatti, in tal senso, si era espressa Filomena Romanelli. Che cosa quindi avrebbe impegnato Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito per ben un quarto d'ora (periodo di tempo significativo e molto lungo da trascorrere, se lo stato d'animo fosse stato di comprensibile ansia) prima di decidersi a chiamare il 112 non è dato sapere. Nessuno lo ha mai spiegato.

La ricostruzione degli accadimenti della mattina del 2 novembre 2007 fornita dagli imputati non trova, in conclusione, non soltanto alcun riscontro obiettivo nelle emergenze di causa, ma soprattutto non trova alcuna spiegazione di carattere logico.

Il comportamento dei due imputati appare del tutto scollegato da qualunque condotta consequenziale a ciò che di volta in volta gli stessi verificavano all'esterno e all'interno della villetta.

E' quindi ragionevole tentare una ricostruzione di ciò che effettivamente avvenne la mattina del 2 novembre 2007, maggiormente aderente ai dati processuali, ed in linea con il quadro indiziario già evidenziato nei paragrafi precedenti.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito effettuarono una prima telefonata dalla loro abitazione all'utenza inglese di Meredith, al fine di verificare che i telefoni, gettati nella notte in aperta campagna (o comunque in quella che loro ritenevano essere un'aperta campagna) non erano stati ritrovati.

Dall'abitazione di Raffaele Sollecito, e non da via della Pergola come Amanda Marie Knox espressamente dichiarò telefonicamente a Filomena Romanelli, fu allertata quest'ultima al fine di provocarne il rientro presso l'abitazione, ove avrebbe dovuto essere scoperto il corpo di Meredith, non da Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, ma alla presenza di altri testimoni, i quali avrebbero potuto accreditare la simulazione dell'ingresso furtivo dell'aggressore dalla finestra della stanza da letto in uso alla Romanelli.

Alle 12.34'.56'' del 2 novembre 2007 i due imputati venivano raggiunti dalla telefonata della Romanelli a cui comunicavano il presunto furto, così da provocarne il rientro presso la villetta. Trascorsero pochissimi minuti in cui due imputati probabilmente stavano decidendo il da farsi, quando l'arrivo inaspettato dell'ispettore Battistelli creò un'improvvisa turbativa. La polizia non era attesa, perché ancora nessuno aveva chiamato le forze di polizia, ed i due imputati non erano a conoscenza delle ragioni dell'intervento.

Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito si trovarono quindi di fronte a una situazione che non avevano previsto, che non era pianificata, e che richiedeva di prendere immediatamente delle contromisure. Gli agenti furono quindi indirizzati a vedere ciò che doveva sembrare il teatro di un furto, e furono rassicurati sul fatto che erano già stati avvisati i carabinieri, e che quindi il loro intervento non era assolutamente necessario. Ma i due poliziotti non erano capitati lì per caso, poiché stavano cercando Filomena Romanelli che lì abitava, e quindi non se ne andarono. Rimasero sul posto anche quando giunse la Romanelli, l'amica Paola Grande, e i fidanzati delle due ragazze. Nel frattempo Raffaele Sollecito provvedeva ad effettuare le chiamate al 112, precedute da quella alla sorella, mentre Amanda Marie Knox, alle 12.47'.23'' chiamava l'utenza americana della madre con cui parlava per 88 secondi.

È da evidenziare come nessuno fece caso ai movimenti dei due imputati nella mezz'ora che passò dall'arrivo dell'ispettore Battistelli a quando, presumibilmente attorno all'una del giorno, veniva sfondata la porta della camera di Meredith Kercher e veniva scoperto il cadavere. Ciò lo si ricava dalle deposizioni dei testi sopra richiamate, ma anche dalla



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

circostanza che la situazione che si delineava agli occhi degli ufficiali di polizia giudiziaria era quella di un probabile furto avvenuto nella notte, e la polizia postale non era intervenuta per effettuare un sopralluogo in relazione a tale reato, ma per effettuare un accertamento che comportava il contatto con Filomena Romanelli.

Si era in buona sostanza in una situazione di relativa tranquillità, in cui i movimenti telefonici delle persone presenti potevano anche sfuggire all'attenzione. Finché non venne scoperto il cadavere di Meredith Kercher.

Questa in buona sostanza ritiene la Corte essere la ricostruzione più attendibile degli avvenimenti della mattina del 2 novembre 2007, ricostruzione che ulteriormente arricchisce il quadro indiziario che conduce a ritenere sussistente la responsabilità penale degli imputati nell'omicidio di Meredith Kercher.

6 – Le indagini genetiche sui reperti.

Occorre a questo punto affrontare le problematiche connesse agli accertamenti sui reperti delle perquisizioni e dei sopralluoghi effettuati dalla polizia giudiziaria sia nella villetta di via della Pergola nr 7, sia nelle abitazioni e nei luoghi di abituale frequentazione degli imputati e di Rudi Hermann Guede. Il presente paragrafo è dedicato alla valutazione delle risultanze delle indagini di carattere genetico effettuate dal personale della Sezione di Genetica Forense istituita presso il Servizio di Polizia Scientifica di Roma, specializzazione tecnica della Polizia di Stato. La repertazione e le indagini genetiche venivano effettuate personalmente e sotto la direzione tecnica della D.ssa Patrizia Stefanoni, funzionario del Ministero dell'Interno con la qualifica di biologa.

È opportuno chiarire fino da adesso, per il rilievo che questa circostanza avrà nel prosieguo della trattazione, che, in ragione della ritenuta e generalizzata irripetibilità degli accertamenti di polizia scientifica demandati alla struttura sopra richiamata, la Procura della Repubblica di Perugia, all'indomani dell'arresto degli odierni imputati, operò una scelta processuale specifica, disponendo che tutti gli accertamenti tecnici fossero svolti secondo la previsione dell'articolo 360 del codice di procedura penale; e quindi con avviso ai difensore delle parti ed ai loro consulenti nominati, del luogo e dell'ora delle operazioni di esame dei reperti, e con possibilità di presenziare alle operazioni stesse. Si tratta, pertanto, di una attività di approfondimento tecnico che è stata posta in essere dalla Polizia di Stato in forma



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

“garantita”, con effettiva possibilità di assistenza dei tecnici delle parti processuali alle operazioni di repertazione, e comunque a tutte le operazioni di esame dei reperti stessi.

La Dott.ssa Stefanoni depositava in data 13 giugno 2008 presso la Procura della Repubblica di Perugia la relazione tecnica, con allegato il fascicolo fotografico dei reperti, contenente l'analisi di laboratorio di 460 reperti, prelevati nel corso delle perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria, sia nella villetta teatro dell'omicidio, sia nelle abitazioni di Raffaele Sollecito, di Rudi Hermann Guede, nonché presso il locale “Le Chic” di proprietà di Patrick Diya Lumumba; perquisizioni effettuate nella villetta di via della Pergola nr 7 dalle 19.00 \20.00 della sera del 2 novembre 2007 fino a tutto il 6 novembre 2007, e successivamente in data 18 dicembre 2007. In data 13 novembre 2007 era stata nel frattempo perquisita l'autovettura Audi A3 di proprietà di Raffaele Sollecito, nonché la di lui abitazione sita in Corso Garibaldi 110; in data 14 novembre 2007 il sopralluogo e la perquisizione avevano interessato il locale “Le Chic” di proprietà di Patrick Diya Lumumba; infine il 20 novembre 2007 era stata perquisita l'abitazione di Rudi Hermann Guede.

Le analisi di laboratorio sui materiali prelevati nel corso dei sopralluoghi presso la villetta di Via della Pergola nr 7, nonché delle perquisizioni, avevano inizio il 12 novembre 2007, per poi proseguire il 22 novembre 2007 e successivamente il 27 novembre 2007; poi ancora il 10 dicembre 2007 ed il successivo 14 dicembre 2007. Per quanto attiene ai reperti prelevati nella villetta teatro dell'omicidio durante le fasi della perquisizione del 18 dicembre 2007, le relative analisi vennero effettuate in data 21 dicembre 2007. In data 20 maggio 2008 risulta dagli atti che si sia svolto un incontro con i consulenti delle parti, nel corso del quale La Dott.ssa Patrizia Stefanoni rese loro note le risultanze degli accertamenti svolti.

In ordine alle indagini tecniche effettuate ed alle loro risultanze la Dott.ssa Patrizia Stefanoni veniva poi esaminata dal Giudice dell'udienza preliminare e, successivamente all'inizio del processo, dalla Corte d'Assise di primo grado, per due udienze consecutive, nel corso delle quali si svolse un contraddittorio di carattere tecnico con la partecipazione dei consulenti di tutte le parti, ciascuno dei quali depose in udienza.

All'esito degli esami di laboratorio e del contraddittorio processuale si è venuto quindi a formare un materiale istruttorio di natura tecnico-scientifica da cui è indispensabile partire per sviluppare un ragionamento in ordine alla valenza indiziaria e probatoria delle risultanze di tale indagine tecnica. E ciò, tenendo presente che i risultati dell'indagine effettuata dalla



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

polizia scientifica, nelle forme della consulenza tecnica garantita, venivano contestati dai consulenti tecnici degli imputati nel corso dell'istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado, con specifico se non esclusivo riferimento alle analisi sui reperti nr 36 (coltello, presunta arma del delitto) e 165 B) [gancetto di chiusura del reggiseno indossato dalla vittima la sera dell'omicidio]; e, con la limitazione sopra indicata, erano oggetto di una rinnovazione di perizia, disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia, nel secondo grado del giudizio.

Infine è da ricordare come questa Corte, raccogliendo una espressa indicazione formulata dalla Corte di legittimità nella sentenza di annullamento con rinvio, ed al fine di completare comunque la analisi di tutti i reperti, disponeva un accertamento tecnico scientifico su un'ulteriore traccia rinvenuta sulla lama del coltello in giudiziale sequestro, ed accreditato dalla sentenza di primo grado come una delle armi del delitto (reperto numero 36), la traccia” I “ , traccia che era stata rilevata e “ lavorata “, con estrazione di materiale, già nel corso dell'esame dell'arma operato dai periti nominati dalla Corte perugina nel secondo grado del giudizio, ma mai precedentemente oggetto di specifico esame. L'accertamento tecnico disposto da questa Corte veniva effettuato dal Reparto Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, e depositato in corso di giudizio.

Soltanto l'esito dell'esame complessivo di tutte queste risultanze di carattere scientifico, esame operato con la valutazione di tutte le competenze e professionalità che a vario titolo si sono succedute nel corso dell'istruttoria dibattimentale nei vari gradi di giudizio, può fornire adeguata risposta sulla valenza o meno delle indagini tecniche espletate ai fini della ricostruzione degli accadimenti che portarono alla morte di Meredith Kercher.

Dovendosi questo Giudice dare un ordine logico e sistematico nella valutazione della considerevole mole di materiale istruttorio così come sopra richiamato, si ritiene dover prendere le mosse dalle risultanze delle indagini tecniche svolte dalla Polizia Scientifica della Polizia di Stato, e versate nella relazione tecnica depositata alla Procura della Repubblica di Perugia in data 13 giugno 2008; per poi passare alla valutazione degli elaborati tecnici dei consulenti delle parti processuali ed alla relazione tecnica depositata nel grado di appello perugino dai Prof.ri Stefano Conti e Carla Vecchiotti.

È opportuno ricordare fin da subito che dei 460 reperti esaminati dalla Polizia di Stato, soltanto per un numero limitato di essi vi è uno specifico interesse processuale per la



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

ricostruzione degli accadimenti e per la attribuzione delle responsabilità penali (circa 33 reperti sono risultati utili). Fra di essi, certamente il reperto numero 36 (il coltello), ed il reperto numero 165 B (il gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera in cui avvenne l'omicidio); oltre ad un numero limitato di altre tracce ed impronte, tutte caratterizzate dall'essere in qualche modo interessate da sostanza ritenuta di natura ematica, e comunque con presenza di sostanza biologica, e tutte rilevate all'interno della villetta di Via della Pergola nr 7.

Esclusivamente in relazione a tali reperti dovrà essere portata l'attenzione di questa Corte, essendo i restanti reperti totalmente irrilevanti ai fini del presente processo.

Ma procediamo con ordine.

1) Il coltello. Trattasi del reperto indicato con il numero 36 della relazione depositata in data 13 giugno 2008 e su cui erano stati effettuati sette campionamenti. Si è già ricordato che sulla lama del coltello vennero repertate due ulteriori tracce dai Periti nominati in grado di appello, la traccia " H " e la traccia " I ", e quest'ultima non venne analizzata per una precisa scelta discrezionale operata dai Periti di cui si avrà modo di dire oltre.

2) Il gancetto del reggiseno. Trattasi del reperto indicato con il numero 165 della relazione depositata in data 13 giugno 2008, su cui venivano effettuate due campionature, una distinta dalla lettera A ed effettuata sulla stoffa unita al gancetto metallico di chiusura; una distinta dalla lettera B ed effettuata sui due gancetti di chiusura.

Entrambi i reperti verranno esaminati diffusamente in ultimo, essendo stati oggetto di specifiche ed articolate contestazioni, sia da parte dei consulenti tecnici degli imputati, sia da parte dei periti di ufficio, Prof.ri Stefano Conti e Carla Vecchiotti.

3) I tre tamponi effettuati sul corpo di Meredith Khercher. Si tratta di tre tamponi (reperto nr 12), sia vaginali che rettali, eseguiti nella tarda serata del 2 novembre 2007, allorquando la repertazione di polizia scientifica si concluse consentendo al Dr Lalli (medico legale) ed alla Dott.ssa Stefanoni di esaminare ed operare sul corpo senza vita di Meredith Khercher. La Dott.ssa Stefanoni così si esprimeva: "(omissis) *le tracce analizzate, costituenti il rep.12 hanno fornito i risultati di seguito riportati. Le tracce denominate A1, B e C hanno fornito il profilo genetico della vittima Khercher Meredith Susanna cara, mostrato in tabella 12-I. L'analisi dell'estratto di DNA ricavato dalla traccia A2 non ha fornito alcun risultato utile, né rispetto alla amplificazione degli STRs autosomici, né degli STRs del cromosoma Y.*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

L'amplificazione degli STRs del cromosoma Y relativamente all'estratto di DNA della traccia B ha fornito come risultato lo stesso aplotipo appartenente a Guede Rudi Hermann mostrato in tabella 12-II. Tale attribuzione è stata effettuata confrontando l'aplotipo di tabella 12-II con quello indicato in tabella 58-II a pag. 95, ricavato dall'analisi dello spazzolino da denti (rep. 58) rinvenuto nel bagno dell'appartamento in uso a Guede. (Si rammenta che l'aplotipo del cromosoma Y è condiviso da tutti i discendenti per linea maschile di una famiglia, quindi non è identificativo ma necessita del supporto del profilo genetico degli STRs autosomici.) L'analisi degli STRs del cromosoma Y dell'estratto di DNA della traccia C non ha fornito alcun risultato utile. “ Veniva quindi rinvenuta, all'interno della vagina della Kercher, una traccia riferibile espressamente a Rudi Hermann Guede, traccia di probabile sfaldamento epiteliale.

4) Reggiseno di colore bianco interessato da macchie di presunta sostanza ematica (reperto nr 59). Si tratta del reggiseno rinvenuto nella camera da letto della vittima, e da questa indossato la sera dell'omicidio; indumento descritto in varie fotografie allegate all'album fotografico relativo alla perquisizione eseguita nella villetta di Via della Pergola nr 7, e segnatamente nell'allegato fotografico alla relazione tecnica (foto nr 89\92). L'indumento risulta avere la parte terminale, in prossimità del gancetto di chiusura, recisa in forma netta, presumibilmente da un *tagliente*. La Dott.ssa Patrizia Stefanoni dava atto nella relazione tecnica di aver estratto dal reggiseno una formazione pilifera, la quale peraltro, analizzata, non aveva fornito alcun risultato utile. Venivano effettuate sei campionature ed amplificazione degli STRs autosomici e del cromosoma Y, le quali davano i seguenti risultati.“ (omissis) *dall'analisi di tutte le tracce è stato possibile estrapolare il profilo genetico della vittima Kercher Meredith Susanna Cara. Inoltre l'analisi della traccia B per la determinazione dell'aplotipo del cromosoma Y ha fornito come risultato l'aplotipo Y di Guede Rudi Hermann. Tale risultato concorda con il profilo genetico degli Strs autosomici estrapolato dall'analisi della traccia B, nel quale, in alcuni loci genici, appaiono, ad una altezza di molto inferiore, oltre agli alleli propri della vittima, picchi allelici che coincidono con gli alleli caratteristici del profilo genetico di Guede Rudi Hermann”.*

5) Borsa in similpelle rinvenuta all'interno della camera della vittima (reperto nr 166). Trattasi di una borsa in similpelle repertata nella perquisizione effettuata nella villetta di Via della Pergola nr 7 in data 18 dicembre 2007. Sulla borsa venivano effettuati due



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

campionamenti. Il campione B dava un risultato genetico compatibile con la vittima. Il campione A viceversa consentiva “ *l’extrapolazione di un profilo genetico derivante da mistura di sostanze biologiche appartenenti ad almeno due individui, dei quali almeno uno di sesso maschile. Il confronto effettuato tra il genotipo derivante dalla traccia A del reperto nr 166 con quelli appartenenti a Guede Rudi Hermann e Khercher Meredith Susanna Cara ha fornito un risultato di compatibilità, cioè il profilo genetico mostrato in tabella 166-II è compatibile con l’ipotesi di mistura di sostanze biologiche, contenente certamente sostanza ematica, appartenenti a Guede Rudi Hermann e Khercher Meredith Susanna Cara. L’analisi del cromosoma Y ha consentito di determinare l’aplotipo Y mostrato in tabella 166-III, relativo al DNA estratto dalla traccia A. Anche tale risultato conferma la presenza di DNA appartenente a Guede Rudi Hermann. (omissis)* “.

6) Felpa di colore celeste intrisa di presunta sostanza ematica rinvenuta nella stanza della vittima (reperto nr 171). Si tratta della felpa indossata da Meredith Khercher la sera in cui avvenne l’omicidio, e che venne repertata nella perquisizione del 18 dicembre 2007 dalla Polizia di Stato. Sulla felpa vennero effettuate quattro campionature, una sul retro (la D), due sul polsino e sull’avambraccio sinistro (A e B), ed una sul polsino destro (C), e la Dott.ssa Stefanoni concludeva come “ *tutte le tracce analizzate hanno fornito il profilo genetico della vittima (omissis). Inoltre, l’analisi degli STRs del cromosoma Y effettuata sugli estratti delle medesime tracce ha consentito di ottenere un unico risultato utile dall’estratto relativo alla traccia B. Da tale analisi è stato possibile determinare l’aplotipo del cromosoma Y risultato uguale a quello appartenente a Guede Rudi Hermann.* “. La traccia di Rudi Hermann Guede veniva quindi rilevata sul polsino sinistro della felpa indossata dalla vittima.

7) Tappetino da bagno di colore celeste posto sul pavimento antistante il lavabo, interessato da tracce di presunta sostanza ematica. (reperto nr 22). Trattasi di un tappetino in tessuto sul quale si evidenziano tracce di presunta sostanza ematica, una delle quali a forma di orma plantare di un piede, e sul quale venivano effettuati tre campionamenti, A), B) e C), i quali davano i seguenti risultati: “ (omissis) *le tracce analizzate appartenenti al reperto nr 22 hanno fornito come risultato il profilo genetico della vittima, Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-1 (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 50 riferibile al Rep. 21, tampone ematico effettuato nella ferita di dimensioni maggiori presente sul collo della vittima)*.”



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

8) Campionatura di presunta sostanza ematica prelevata dalla placca dell'interruttore della luce nel bagno piccolo adiacente alla camera di Meredith Kercher. (Reperto nr 23). “ (omissis) *la traccia analizzata appartenente al reperto nr 23 ha fornito come risultato il profilo genetico della vittima, Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-1 (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 50 riferibile al Rep. 21, tampone ematico effettuato nella ferita di dimensioni maggiori presente sul collo della vittima).*”

9) Campionatura di presunta sostanza ematica prelevata dalla superficie anteriore del rubinetto del lavabo nel bagno piccolo adiacente alla camera di Meredith Kercher. (Reperto nr 24). “ (omissis) *la traccia analizzata, appartenente al reperto nr 24, ha fornito come risultato il profilo genetico di Knox Amanda Marie (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 64 tab. 31, riferibile al Reperto nr 31, tampone salivare prelevato dalla stessa.* ”

10) Campionatura di presunta sostanza ematica prelevata dal margine dello scarico del bidet nel bagno piccolo adiacente alla camera di Meredith Kercher. (Reperto nr 66). “ (omissis) *L'analisi della traccia A ha fornito un profilo genetico derivante da mistura di sostanze biologiche (contenente certamente sangue umano), appartenenti ad almeno due individui entrambi di sesso femminile. Il confronto effettuato tra il genotipo derivante dalla traccia del reperto nr 66 con quelli appartenenti a Kercher Meredith Susanna cara e Knox Amanda Marie (riscontri effettuati, rispettivamente, con il profilo genetico riportato a pag 50, tabella 21, riferibile al reperto 21, e con il profilo genetico riportato a pag 65 tabella 31, riferibile al reperto 31) ha fornito un risultato di compatibilità, cioè il profilo genetico mostrato in tabella nr 66 è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanze biologiche, contenenti sangue umano, appartenenti a Knox Amanda Marie (in misura minore) e Kercher Meredith Susanna Cara (in misura maggiore).*”

11) Campionature di presunta sostanza ematica prelevate dal contenitore in plastica trasparente per cotton – fiocch posto sul piano del lavabo (lato sinistro) e dall'interno del lavabo nel bagno piccolo adiacente alla camera di Meredith Kercher. (Reperti nr 136 e 137). “ (omissis) *le due tracce analizzate, appartenenti l'una al reperto nr 136 e l'altra al reperto nr 137 hanno fornito entrambe un profilo genetico derivante da mistura di materiale biologico contenente certamente sostanza ematica, appartenente ad almeno due individui di sesso femminile. Il confronto effettuato tra il genotipo derivante dalle due tracce analizzate*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

con quelli appartenenti a Kercher Meredith Susanna Cara e Knox Amanda Marie (riscontri effettuati, rispettivamente, con il profilo genetico riportato a pag 50, tabella 21, riferibile al reperto 21, e con il profilo genetico riportato a pag 45 tabella 31, riferibile al reperto 31) ha fornito un risultato di compatibilità, cioè il profilo genetico mostrato in tabella nr 136\137 è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanze biologiche, appartenenti a Kercher Meredith Susanna Cara e Knox Amanda Marie.”

12) Campionatura di presunta sostanza ematica prelevata dal copri water nel bagno piccolo adiacente alla camera di Meredith Kercher. (Reperto nr 139). “ (omissis) la traccia analizzata relativa al reperto nr 139 ha fornito come risultato il profilo genetico della vittima, Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-1 (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 50 riferibile al Rep. 21, tampone ematico effettuato nella ferita di dimensioni maggiori presente sul collo della vittima).“

13) Campionatura di presunta sostanza ematica prelevata dal lato esterno destro dell'impalcatura della porta, a circa 50 cm dal pavimento nel bagno piccolo adiacente alla camera di Meredith Kercher. (Reperto nr 140). “ (omissis) la traccia analizzata relativa al reperto nr 140 ha fornito come risultato il profilo genetico della vittima, Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-1 (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 50 riferibile al Rep. 21, tampone ematico effettuato nella ferita di dimensioni maggiori presente sul collo della vittima).“

14) Frammento di carta igienica repertato all'interno del wc nel bagno grande (reperto nr 25). Trattasi della carta igienica rinvenuta all'interno del water del bagno più grande dell'appartamento, adiacente alla camera di Laura Mezzetti. Venivano eseguiti due campionamenti sul reperto, A) e B) , per essere congiuntamente analizzati, ed il risultato era il seguente “ (omissis) entrambe le tracce analizzate, appartenenti al reperto nr 25, hanno fornito come risultato il profilo genetico (tabella 25-1) appartenente a Guede Rudi Hermann (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag 95, tabella I, riferibile alla traccia campionata dal reperto 58, spazzolino da denti rinvenuto nel bagno dell'appartamento in uso a Guede). Analogamente, l'analisi del cromosoma Y ha consentito di determinare l'aplotipo Y mostrato in tabella 25-II, relativo al DNA estratto da entrambe le tracce. Anche in questo caso, come per gli STRs autosomici, il confronto di tale aplotipo con



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quello mostrato in tabella 58-II (pag. 95) ha permesso di stabilire l'uguaglianza con quello appartenente a Guede Rudi Hermann. “

15) Reperti 119 – 120 e 122. Trattasi di tre reperti di presunta sostanza ematica su impronte a forma pseudo-circolare rilevate rispettivamente sul pavimento del corridoio, nella metà anteriore (119), all'altezza della camera da letto adiacente a quella ove veniva rinvenuto il cadavere (120), ed in corrispondenza della porta che dal corridoio dà accesso al soggiorno con angolo cottura. Tutte e tre le tracce fornivano “ (omissis) *come risultato il profilo genetico della vittima, Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-1 (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 50 riferibile al Rep. 21, tampone ematico effettuato nella ferita di dimensioni maggiori presente sul collo della vittima).“*

16) Mozzicone di sigaretta (D) prelevato all'interno del posacenere in vetro di colore blu posto sul tavolo dell'angolo cottura nel soggiorno(reperto nr 145). Trattasi di uno dei sei mozziconi di sigaretta repertati all'interno del medesimo posacenere. Tutti e sei i mozziconi di sigaretta risultavano utili alla estrazione del DNA, ma mentre i reperti nr 142, 143 e 144 fornivano un profilo genetico maschile riferibile ad un individuo sconosciuto, ed i reperti nr 146 e 147 fornivano un profilo genetico femminile riferibile a persona sconosciuta (ovverosia di cui non si ha la disponibilità del DNA per il confronto) il reperto nr 145 dava il seguente esito : “ (omissis) *l'analisi della traccia relativa al reperto nr 145 ha consentito di estrapolare un profilo genetico derivante da mistura di sostanze biologiche appartenenti ad almeno due individui dei quali almeno uno di sesso maschile. Il confronto effettuato tra il genotipo derivante dalla traccia A del reperto 145 con quelli appartenenti a Sollecito Raffaele e Knox Amanda Marie (riscontri effettuati, rispettivamente, con il profilo genetico riportato a pag. 63 tabella 30-I, riferibile al reperto nr 30 e con il profilo genetico riportato a pag. 65 tabella 31, riferibile al reperto nr 31) ha fornito un risultato di compatibilità, cioè il profilo genetico mostrato in tabella nr 145 è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanza biologica appartenente a Sollecito Raffaele ed a Knox Amanda Marie.”*

17) Reperti 186, 187, 188, 189, 190 e 191. Trattasi di sei reperti di presunta sostanza ematica su impronte a forma variabile pseudo-circolare rilevate rispettivamente: sul pavimento tra la porta che da accesso al corridoio e la seconda camera mono-letto (186); sul pavimento tra il divano addossato alla parete sinistra ed il tavolo (187); sul pavimento tra il divano addossato alla parete sinistra ed il tavolo, anteriormente al frigorifero (188); sul



pavimento tra il divano ed il tavolo, in corrispondenza del frigorifero (189); sul pavimento tra il divano ed il frigorifero (190); sul pavimento in corrispondenza della porta di ingresso all'appartamento (191). Tutte e sei le tracce fornivano “ (omissis) *come risultato il profilo genetico della vittima, Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-1 (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 50 riferibile al Rep. 21, tampone ematico effettuato nella ferita di dimensioni maggiori presente sul collo della vittima).*”

18) Reperti nr 176 e 177. Trattasi di due campionature di presunta sostanza ematica, evidenziate mediante tecnica del “ luminol “, effettuate sul pavimento situato nella stanza in uso a Romanelli Filomena. Le analisi di laboratorio davano il seguente risultato: “ (omissis) *L'analisi della traccia A relativa al reperto nr 176 ha consentito di determinare il profilo genetico della vittima Kercher Meredith Susanna Cara già mostrato in tabella 12-1 (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pag. 50 riferibile al Rep. 21), pur presentando tale profilo, in alcuni loci genici, un evidente rumore di fondo. L'analisi della traccia A relativa al reperto 177 ha consentito di determinare un profilo genetico derivante da mistura di sostanze biologiche (contenenti presumibilmente sostanza ematica), appartenenti ad almeno due individui entrambi di sesso femminile. Il confronto effettuato tra il genotipo derivante dalla traccia del reperto nr 177 con quelli appartenenti a Kercher Meredith Susanna cara e Knox Amanda Marie (riscontri effettuati, rispettivamente, con il profilo genetico riportato a pag 50, tabella 21, riferibile al reperto 21, e con il profilo genetico riportato a pag 65 tabella 31, riferibile al reperto 31) ha fornito un risultato di compatibilità, cioè il profilo genetico (già mostrato in tabella nr 66) è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanze biologiche, contenenti presumibilmente sostanza ematica, appartenenti a Knox Amanda Marie e Kercher Meredith Susanna Cara. ”*

19) Reperti nr 178, 179 e 180. Trattasi di tre campionature di presunta sostanza ematica, simili per forma ad un piede umano, evidenziate mediante tecnica del “ luminol “, presenti sul pavimento situato nella stanza in uso a Amanda Marie Knox, le prime due orme nei pressi della finestra della stanza e l'ultima nei pressi della porta della stanza. Le analisi di laboratorio davano il seguente risultato: “ (omissis) *tutti e tre i reperti hanno consentito di determinare, dall'analisi delle rispettive tracce A, contenenti presumibilmente sostanza ematica, il profilo genetico di Knox Amanda Marie (riscontro effettuato con il profilo*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

genetico riportato a pag. 65 tabella nr 31, riferibile al reperto nr 31), pur presentando, i primi due reperti (178 e 179) un diffuso evidente rumore di fondo. “

20) Reperto nr 183. Trattasi di una campionatura di presunta sostanza ematica, la cui forma risulta compatibile con una impronta di scarpa, evidenziata mediante tecnica del “luminol”, presente sul pavimento del corridoio situato tra le stanze della vittima e con direzione verso la stanza di quest’ultima. Le analisi di laboratorio davano il seguente risultato: “ (omissis) *L’analisi della traccia A relativa al reperto nr 183 ha consentito di determinare un profilo genetico derivante da mistura di sostanze biologiche (contenenti presumibilmente sostanza ematica), appartenenti ad almeno due individui entrambi di sesso femminile. Il confronto effettuato tra il genotipo derivante dalla traccia del reperto nr 183 con quelli appartenenti a Kercher Meredith Susanna cara e Knox Amanda Marie (riscontri effettuati, rispettivamente, con il profilo genetico riportato a pag 50, tabella 21, riferibile al reperto 21, e con il profilo genetico riportato a pag 65 tabella 31, riferibile al reperto 31) ha fornito un risultato di compatibilità, cioè il profilo genetico (già mostrato in tabella nr 66) è compatibile con l’ipotesi di mistura di sostanze biologiche, contenenti presumibilmente sostanza ematica, appartenenti a Knox Amanda Marie e Kercher Meredith Susanna Cara. ”*

E opportuno evidenziare, come già precedentemente accennato, che soltanto in relazione alle risultanze delle indagini genetiche relative ai reperti 36) e 165 B) si è incentrata la contestazione dei difensori e dei consulenti tecnici degli imputati; così come la rinnovazione istruttoria effettuata in secondo grado di giudizio, sia dalla Corte di Appello di Perugia, sia da questo Giudice del rinvio, ha avuto ad oggetto, nel primo caso, entrambi i reperti sopra indicati, mentre nel secondo caso esclusivamente una traccia inesplorata (la traccia “ I “) rilevata sul reperto nr 36 (coltello).

In relazione al complesso delle altre tracce di natura ematica, e comunque biologica, rilevate ed analizzate dalla polizia scientifica nell’appartamento teatro dell’omicidio può quindi svolgersi un ragionamento di carattere valutativo, partendo da elementi indiscussi delle risultanze degli accertamenti di natura tecnica.

Per il vero le Difese degli imputati hanno anche eccepito, con esclusivo riferimento alle tracce evidenziate con la tecnica del *luminol*, come quest’ultima sostanza in effetti non dia certezza che la traccia evidenziata sia di natura ematica, potendosi trattare di altra sostanza comunque reattiva al *luminol*, di cui si ha contezza in letteratura scientifica.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il *luminol*, composto chimico utilizzato dalla Polizia Scientifica per rilevare tracce di sangue non identificabile all'occhio umano poiché asportato in fase di pulitura di un ambiente, è infatti una sostanza molto versatile che, mischiata con un appropriato agente ossidante, esibisce una chemiluminescenza bluastra, quale reazione alla presenza di un catalizzatore, che può essere rappresentato anche dal ferro presente nella emoglobina. Ma non soltanto dal ferro presente nella emoglobina. Il *luminol* produce chemiluminescenza bluastra anche con altre sostanze, quali il rame o la candeggina; con il sangue umano presente nell'urina e con il sangue animale, oltre che con enzimi contenuti in alcuni vegetali (patate), od anche in prodotti in commercio di largo consumo (succhi di frutta). In buona sostanza, le Difese degli imputati hanno evidenziato come la reazione luminescente rilevata dalla polizia scientifica nell'appartamento di Via della Pergola nr 7 non necessariamente era indicativa della presenza di sostanza ematica, ben potendo essere derivata dalla contaminazione del luogo con altra sostanza reagente al *luminol* fra quelle sopra evidenziate.

Osserva la Corte come la eccezione in linea teorica abbia una valenza scientifica, nel senso che non vi è dubbio che la reazione luminescente bluastra non necessariamente sia indicativa di presenza ematica. Ma tale rilievo, sicuramente esatto in linea generale, perde ogni valenza nel caso che ci occupa, al momento in cui le tracce rilevate dalla polizia scientifica con il *luminol* siano contestualizzate.

Ed infatti se versassimo nella ipotesi in cui alcune tracce fossero state rilevate in un ambiente privo di alcuna significatività in relazione ad un evento omicidiario, ben si potrebbe ipotizzare che la reazione possa essere conseguenza della perdita sul pavimento di sostanze di reazione (tracce di patate o di succo di frutta, od altro) non adeguatamente interessate dalla azione di pulizia che normalmente viene posta in essere in qualsiasi abitazione. Non necessariamente quindi si potrebbe, da tale dato, pervenire alla conclusione che all'interno di quell'appartamento si sia consumato un fatto di sangue. Così come si potrebbe valutare la luminescenza conseguente al trattamento con il *luminol* quale reazione, ad esempio, all'uso di candeggina per pulire l'ambiente, qualora, in una stessa stanza, fossero state evidenziate tracce estese, e l'ambiente fosse privo di alcuna significatività in relazione ad un evento omicidiario.

Nel caso all'esame il contesto è però affatto diverso, poiché abbiamo la certezza che nella villetta di via della Pergola nr 7 si è consumato un omicidio, ed abbiamo un ambiente



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

fortemente interessato da copiosa perdita ematica della vittima; e non soltanto nella camera da letto occupata da quest'ultima. In un quadro di tal genere, ed in presenza di tracce specifiche e circoscritte (alcune addirittura a forma di impronta di scarpa o di piede) rilevate dal *luminol* , sostenere che le tracce evidenzino presenza di sostanze diverse dal sangue, quali patate, succhi di frutta o candeggina, senza peraltro fornire alcuna concreta allegazione in proposito, appare obiettivamente un pregevole esercizio dialettico, piuttosto che un dato processuale sul quale qualsiasi Giudice possa argomentare un ragionamento che sia immune da censure.

Nella abitazione di via della Pergola, il sangue era presente copiosamente nella camera da letto della povera Meredith Kercher; così come era presente significativamente anche nel bagno piccolo adiacente alla camera da letto, e un po' ovunque. Non bisogna dimenticare il dato processuale che, a fianco delle tracce rilevate con il *luminol*, ve ne erano altresì di evidenti ad occhio nudo ed analizzate come interessate da sangue umano. La presenza quindi di tracce ematiche evidenziate con la tecnica del *luminol*, piuttosto che rappresentare un dato processuale eccentrico, rappresenta invece la conferma che l'appartamento fu interessato, dopo l'omicidio, da una intensa ed accurata attività di pulitura.

Vi è infine da rilevare che la D.ssa Patrizia Stefanoni, deponendo alla udienza del 22 maggio 2009 avanti alla Corte di Assise di Perugia nel giudizio di primo grado, così testualmente si esprimeva : “ (omissis) *Poi passiamo ai risultati ottenuti dal test del luminol, questo test è stato effettuato nel corso del secondo sopralluogo, al termine di tutte le altre attività, sul pavimento di questi ambienti, la camera in uso a Romanelli Filomena, la camera in uso a Knox Amanda, il corridoio, il soggiorno-angolo cottura ed il bagno grande. L'esito di questi accertamenti è appunto racchiuso in questo schema, in questa tabella (n.d.r. la teste, al momento della deposizione in aula, commentava la tabella allegata alla sua relazione conclusiva depositata nel giugno 2008). La campionatura denominata L1 nel verbale di sopralluogo è “ vittima “, quindi, non si può dire che è sangue con certezza naturalmente perché è luminescente al luminol ma non.....appunto avendo il luminol altre possibilità di fluorescenza possiamo soltanto dire “profilo genetico della vittima”, quindi DNA della vittima ; (omissis) “ (trascrizioni udienza 22 maggio 2009 avanti alla Corte di Assise di Perugia – pag. 83). La circostanza, quindi, che dalle tracce rilevate con la tecnica del *luminol* sia stato possibile estrarre un profilo genetico, le consegna inequivocabilmente nel novero*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

delle tracce biologiche, in cui è presente DNA umano, quindi quantomeno con esclusione di altre sostanze fuorvianti.

Tanto premesso, il dato processuale incontestato ci offre una serie di elementi di valutazione sicuramente importanti ed utili a corroborare le conclusioni cui questa Corte è già pervenuta nell'esame del quadro indiziario operato nei precedenti paragrafi della sentenza.

In primo luogo deve osservarsi come il reperto nr 3) (tampone vaginale), evidenziando la presenza di DNA di Rudi Hermann Guede, conforta quanto già peraltro affermato, sia nella sentenza di primo grado di questo processo, sia, con autorità di cosa giudicata, nella sentenza di condanna del Guede stesso; ovverosia che vi fu violenza sessuale patita dalla vittima attraverso una penetrazione vaginale, attuata probabilmente, vista la natura della traccia biologica, con le dita della mano di Rudi Hermann Guede.

Così come il reperto nr 6) (polsino sinistro della felpa celeste indossata dalla vittima al momento della aggressione), evidenziando la presenza di DNA di Rudi Hermann Guede, ci indica come quest'ultimo, nelle fasi concitate della aggressione, operò una azione di contenimento della reazione della vittima, serrandole il braccio sinistro all'altezza del polso, con una azione che comportò la perdita, per sfregamento, di cellule epiteliali non cheratinizzate, e quindi utili per la estrazione di DNA, e la conseguente identificazione di uno degli autori dell'omicidio.

I risultati delle analisi di questi due reperti sono quindi, a giudizio della Corte, estremamente significativi per la ricostruzione delle modalità dell'aggressione, e per la concreta individuazione del ruolo che rivestirono gli aggressori nelle fasi concitate precedenti al colpo di tagliente che cagionò la ingente emorragia cui conseguì la morte di Meredith Kercher. Le fasi della aggressione e la ricostruzione dei comportamenti degli aggressori saranno peraltro oggetto di una specifica valutazione nel prosieguo della trattazione.

Di notevole interesse nella ricostruzione del quadro indiziario sono inoltre le risultanze degli accertamenti condotti sui reperti nr 7) (tappetino celeste con impronta plantare di sangue pestato, repertato all'interno del bagno piccolo adiacente alla camera occupata da Meredith Kercher); sul reperto nr 10) (sostanza ematica repertata sullo scarico del bidet del bagno piccolo adiacente alla camera occupata da Meredith Kercher); ed infine sul reperto nr 11) (sostanza ematica repertata sul contenitore dei cotton-fioc e sul lavabo del bagno piccolo adiacente alla camera occupata da Meredith Kercher).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In relazione a tutte e tre le tracce, trattasi di sostanza ematica evidente, ancorchè, per quanto attiene alla sostanza ematica rilevata nei reperti nr 10) ed 11), si tratti di sangue *dilavato*, ovverosia diluito da acqua; sostanza ematica proveniente quindi da una attività di lavaggio di qualcuno degli autori dell'omicidio, e sopravvissuta alla azione di pulitura che interessò il bagno piccolo dell'appartamento.

La presenza di tutte e tre le tracce di sangue, la loro posizione (sul tappetino per quanto attiene alla impronta plantare, sul bidet e sul lavabo, per quanto attiene alle restanti tracce) evidenzia che almeno uno degli aggressori, ma ragionevolmente due di essi, un uomo ed una donna, entrarono nel bagno piccolo per lavarsi dal sangue della vittima che evidentemente li aveva impregnati su varie parti del corpo; e per lavarsi vennero utilizzati il bidet ed il lavabo. La presenza di tracce miste Kercher-Knox sulla scatola dei cotton-flock, sul bidet e sul lavabo porta a ritenere che fu Amanda Knox a lavarsi mani e piedi sporchi entrambi del sangue di Meredith Kercher, così perdendo nell'azione di sfregamento cellule epiteliali utili alla estrazione del DNA.

Ritiene la Corte quanto mai improbabile, secondo una casistica che affonda nella comune esperienza di vita , che colui o colei che si lavò mani e piedi in quel bagno, fosse persona diversa da Amanda Knox.

Dovremmo infatti ipotizzare che le gocce del sangue, poi dilavato, siano cadute proprio in tre punti diversi ove precedentemente (ma non si sa né quando né come) Amanda Knox aveva lasciato il proprio DNA. Se infatti corrisponde a verità la circostanza che il bagno piccolo dell'appartamento era proprio quello in uso alla imputata ed alla vittima, non va dimenticato che la perdita di sostanza biologica utile alla estrazione del DNA non è un fenomeno che accade con frequenza normale e con regolarità negli ambienti che una determinata persona frequenta (sugli oggetti di uso comune, e sugli indumenti, il ragionamento è ovviamente diverso, venendo i predetti a contatto diretto con l'epidermide). Per la perdita di materiale biologico utile alla estrazione del DNA, occorre comunque una azione di sfregamento consistente, che lasci cadere parti biologicamente significative. Seguendo la prospettazione difensiva, quindi, Amanda Knox avrebbe dovuto depositare il proprio DNA proprio nei tre punti diversi in cui successivamente erano venute a cadere le gocce di sangue di Meredith Kercher per effetto della pulitura con l'acqua: sulla scatola dei cotton-flock, sul lavabo e sul bidet. E naturalmente senza che l'omicida, che si assume persona



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

diversa da Amanda, nella azione di sfregamento necessaria per la pulitura degli arti e delle mani perdesse lui stesso materiale biologico significativo.

Ritiene la Corte che la pluralità della repertazione confligga obiettivamente con la casualità prospettata dalla Difesa dell'imputata, ma debba essere ritenuta al contrario elemento conducente verso un giudizio di identità tra la persona che nella notte tra l'1 ed il 2 novembre 2007 si lavò in quel bagno il sangue della vittima e Amanda Knox.

Di indubbio interesse è anche il reperto nr 7), ovverosia il tappetino di colore celeste intriso di sangue di Meredith Kercher, sangue che alla vista disegna l'impronta plantare di un piede delle dimensioni compatibili con quelle di un uomo. Si tratta indubbiamente dell'orma di un piede privo di calzatura, e molto si è discusso sulla attribuibilità di quella orma. Secondo l'impostazione accusatoria (Consulenza Rinaldi in atti) l'orma sarebbe compatibile con il piede di Raffaele Sollecito, mentre le Difese dell'imputato, fino dalla fase istruttoria, hanno contestato questa specifica attribuzione (consulenza Vinci in atti).

Fermo restando che sul punto si avrà modo di tornare in seguito, alcuni punti fermi possono essere comunque fissati fino da adesso.

In primo luogo trattasi all'evidenza di un'orma di piede privo di calzatura, di una persona di sesso maschile (stanti le dimensioni plantari) persona che in precedenza aveva calpestato a piedi nudi le copiose pozze di sangue di Meredith Kercher presenti nella sua camera da letto, e che successivamente si recò nel bagno piccolo probabilmente per lavarsi.

In secondo luogo, l'orma è certamente incompatibile con una attribuzione a Rudi Hermann Guede, poiché, anche prescindendo dalla difforme conformazione morfologica del piede del Guede, la attribuzione al predetto dell'impronta " 5 A " (impronta di scarpa da ginnastica Nike Outbreak mod. 2 da uomo) dato processuale oramai indiscusso, ed originariamente attribuita per errore a Raffaele Sollecito, fa ritenere altamente probabile, se non certo, che il Guede, al momento in cui si muoveva all'interno dell'appartamento, dopo la consumazione del delitto, calzasse ad entrambi i piedi le scarpe da ginnastica, e non si muovesse con un solo piede nudo e l'altro con calzatura. Ma sul punto, come precisato, si avrà modo fra breve di tornare, poiché la materia delle impronte rilevate all'interno della villetta di via della Pergola nei vari sopralluoghi necessita di attenzione particolare e specifica.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Infine, l'orma impressa sul tappetino celeste rinvenuto nel bagno piccolo ci consegna un'altra evidenza che costituisce, a giudizio della Corte, un elemento di prova di natura deduttiva.

Poiché nelle immediate vicinanze non si rinviene alcuna orma simile, e poiché, per quanto attiene all'impronta sul tappetino, trattasi dell'orma di " metà piede ", per cui deve presumersi che la parte di appoggio retrostante (il calcagno) poggiasse sul pavimento, ove peraltro la relativa impronta non è stata rinvenuta, entrambe le circostanze confermano ulteriormente che, successivamente all'omicidio, nell'appartamento di Via della Pergola qualcuno si dedicò ad una intensa attività di pulitura degli ambienti dalle tracce dell'omicidio stesso, pulitura che interessò ovviamente il pavimento ma non poté interessare il tappetino celeste sul quale il sangue era stato assorbito, stante la natura porosa del materiale di fattura.

Viene quindi in evidenza il reperto nr 145 (mozzicone di sigaretta). Si tratta della parte terminale di una sigaretta di confezione manuale, così come è possibile ricavare dalle foto in atti, repertata all'interno di un posacenere contenente altri cinque mozziconi di sigaretta. Il dato processuale del rinvenimento del DNA misto Knox-Sollecito sul mozzicone di sigaretta è di sicuro interesse processuale, poiché la traccia in esame costituisce l'unica altra presenza accertata di DNA di Raffaele Sollecito all'interno della villetta di via della Pergola, rispetto a quello rilevato dalla Polizia Scientifica sul reperto 165 B) [gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera dell'omicidio] ed oggetto, come si vedrà, di forti contestazioni.

Infine il reperto nr 177). Trattasi di una campionatura di presunta sostanza ematica, evidenziata mediante tecnica del *luminol*, effettuata sul pavimento situato nella stanza in uso a Filomena Romanelli. Le analisi attribuivano la traccia biologica ad un misto Amanda Knox – Meredith Kercher. La risultanza è di indubbio rilievo in causa, atteso che la traccia mista di DNA della vittima e dell'imputata veniva rinvenuta all'interno della stanza della Filomena Romanelli, in un luogo che, a differenza del bagno piccolo dell'appartamento, non era certamente di ordinaria frequentazione né per Amanda Knox né per Meredith Kercher. Luogo, peraltro, che è stato teatro della simulazione dell'ingresso di ignoti ladri, posta in essere dagli autori dell'omicidio al fine di sviare le indagini, in un momento successivo alla perpetrazione del delitto, allorquando erano quindi in condizione di potervi trasportare il sangue della vittima.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

A conclusione di questo *excursus* sulle tracce biologiche risultate utili per la estrazione del DNA (molte tracce infatti, seppure correttamente rilevate, non hanno consentito una utile identificazione di DNA umano) è possibile osservare come le tracce di sangue della vittima siano state rinvenute un po' in tutti gli ambienti della villetta, ad esclusione della camera di Laura Mezzetti, evidenziando quindi che, successivamente all'omicidio, i locali della villetta furono oggetto di frequentazione da parte dei correi, sia per porre in essere la simulazione più volte ricordata, sia per provvedere alla pulizia di gran parte delle tracce di sangue lasciate un po' ovunque; attività di pulizia che si orientò in tutto l'appartamento, con la sola esclusione della camera occupata da Laura Mezzetti (ove evidentemente nessuno aveva avuto necessità di penetrare) nonché della camera di Meredith Kercher, che venne chiusa a chiave.

All'esito dell'*excursus* sui reperti esaminati e sulle tracce biologiche rilevate, vengono adesso in evidenza le risultanze degli accertamenti tecnici sui reperti 36 (coltello, presunta arma del delitto) e 165 B) (gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera dell'omicidio).

Per le peculiarità di entrambi i reperti e per la specificità delle contestazioni mosse dalle difese degli imputati e dai periti di ufficio nominati dalla Corte di Assise di Appello di Perugia alle indagini svolte dalla polizia scientifica, ritiene la Corte di trattare i due reperti separatamente, anche se un ragionamento preliminare sul tema della contaminazione può essere svolto con carattere di generalità, poiché significativo in relazione ad entrambi i reperti in esame.

Preliminarmente, è opportuno evidenziare che in conseguenza delle contestazioni mosse dalle difese degli imputati all'operato della polizia scientifica nell'atto d'impugnazione della sentenza di primo grado, la Corte d'Assise d'Appello di Perugia decideva di rinnovare l'istruzione dibattimentale disponendo la rinnovazione delle indagini di carattere genetico, e affidando l'incarico ad un collegio peritale composto dalla Prof.ssa Carla Vecchiotti e dal Prof. Stefano Conti, conferendo loro il seguente incarico: "*Esaminati gli atti di causa e svolte le indagini tecniche ritenute necessarie, accerti il collegio dei periti:*

- se è possibile, mediante nuovo accertamento tecnico, l'attribuzione ed il grado di attendibilità dell'eventuale attribuzione del DNA presente sui reperti 165 B) [gancetto del reggiseno) e 36 (coltello);



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

- se non è possibile procedere al nuovo accertamento tecnico, valuti, in base agli atti, il grado di attendibilità degli accertamenti genetici eseguiti dalla polizia scientifica sui reperti suddetti, con riferimento anche a eventuali contaminazioni".

La Corte affidava quindi al collegio peritale un mandato ampio, che consisteva nella nuova effettuazione di esami di laboratorio e, qualora ciò non fosse stato possibile, in una rilettura critica dell'operato della polizia scientifica, e versato nella consulenza depositata nel giugno 2008 dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni.

I periti nominati depositavano la loro relazione il 29 giugno 2011, con la quale, dato atto della impossibilità della ripetizione di analisi di laboratorio, ed operando quindi la sola attività di “ supervisione “ delle procedure di analisi utilizzate dalla polizia scientifica ex art. 360 c.p.p., concludevano per la totale inaffidabilità delle risultanze delle indagini genetiche svolte dalla polizia scientifica, anche in conseguenza della circostanza che non era possibile escludere una eventuale contaminazione di entrambi i reperti in una qualsiasi fase della repertazione, ovvero della analisi.

Ritiene la Corte utile, per l'indubbio rilievo che assumono nel processo, riportare per esteso le conclusioni dei Periti di ufficio versate nella relazione tecnica depositata in data 29 giugno 2011: “ (omissis) *le indagini da noi eseguite al fine di accertare la presenza di sangue sul reperto 36 (coltello) e sul reperto 165 B (gancetto di reggiseno) hanno dato esito negativo.*

Le indagini citomorfologiche sui reperti predetti non hanno evidenziato la presenza di materiale cellulare. Alcune campionature sul reperto 36 (coltello) ed in particolar modo il campione "H", presentano granuli con una morfologia caratteristica circolare\ esagonale con struttura centrale a raggiera. Un approfondito studio microscopico, unitamente alla consultazione dei dati presenti in letteratura, hanno permesso di accertare che le strutture in questione sono riconducibili a granuli di amido quindi materiale di natura vegetale.

La quantificazione degli estratti ottenuti dalle campionature effettuate sul reperto 36 (coltello) e reperto 165 B (gancetto di reggiseno), eseguita mediante il Real Time PCR, non ha evidenziato presenza di DNA.

Vista l'assenza di DNA negli estratti da noi ottenuti, in accordo con i consulenti delle parti, non si è proceduto allo step successivo di amplificazione.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

(Omissis) esaminati gli atti e documenti di causa, presa visione delle indagini di laboratorio eseguiti sul reperto 36 (coltello) sul reperto 165 B (gancetto di reggiseno), si possono formulare le seguenti conclusioni:

REPERTO 36 (COLTELLO)

relativamente agli accertamenti genetici eseguiti sulla traccia A (impugnatura del coltello) si concorda con la conclusione cui è giunta la CT circa l'attribuzione del profilo genetico ottenuto da tale campionatura a Knox Amanda Marie.

Relativamente alla traccia B (lama del coltello) riteniamo che gli accertamenti tecnici effettuati non siano attendibili per i seguenti motivi:

1. non sussistono elementi scientificamente probanti la natura ematica della traccia B (lama del coltello) ;
2. dai tracciati elettroforetici esibiti si evince che il campione indicato con la lettera B (lama del coltello) era un campione low copy number e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere applicate tutte le cautele indicate dalla comunità scientifica internazionale;
3. tenuto conto che non è stata seguita alcuna delle raccomandazioni della comunità scientifica internazionale, relativa al trattamento di campioni low copy number, non si condividono le conclusioni circa la certa attribuzione del profilo rilevato sulla traccia B (lama del coltello) alla vittima Meredith Kercher Susanna Cara poiché il profilo genetico, così come ottenuto, appare inattendibile in quanto non supportato da procedimenti analitici scientificamente validati;
4. non sono state seguite le procedure internazionali sopralluogo ed i protocolli internazionali raccolta campionamento del reperto
5. non si può escludere che il risultato ottenuto dalla campionatura B (lama del coltello) possa derivare da fenomeni di contaminazione verificatasi in una qualunque fase della refertazione e/o manipolazione e/o dei processi analitici eseguiti.

REPERTO 165 B (GANCETTI DI REGGISENO)

relativamente al reperto 165 B (gancetto di reggiseno) riteniamo che gli accertamenti tecnici effettuati non siano attendibili per i seguenti motivi:



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

1. *non sussistono elementi scientificamente probanti la presenza di presunte cellule di sfaldamento sul reperto;*
2. *vi è stata un'erronea interpretazione del tracciato elettroforetico degli STRs autosomici;*
3. *vi è stata un'erronea interpretazione del tracciato elettroforetico relativo al cromosoma "Y";*
4. *non sono state eseguite le procedure internazionali sopralluogo i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto;*
5. *non si può escludere che i risultati ottenuti possano derivare da fenomeni di contaminazione ambientale e/o di contaminazione verificatasi in una qualunque frase della refertazione e/o manipolazione di detto reperto."*

Entrambi i Periti venivano esaminati nel corso della istruttoria dibattimentale dalla Corte di Assise d'Appello di Perugia, rendendo articolate deposizioni testimoniali che devono essere valutate ad integrazione della relazione scritta depositata.

Nell'analisi delle indagini di natura tecnica cui sono stati sottoposti i reperti numero 36) e 165 B) questa Corte dovrà quindi valutare in via preliminare le risultanze degli accertamenti di polizia scientifica, e successivamente le contestazioni ad essi mosse dai consulenti tecnici degli imputati, nonché dai periti di ufficio nominati nel giudizio di appello perugino.

Tanto premesso, occorre affrontare la problematica, comune sia alle difese degli imputati che ai Prof.ri Carla Vecchiotti e Stefano Conti, della eventuale *contaminazione* dei reperti. L'argomento assume, come è intuitivo, carattere pregiudiziale, poiché qualora si pervenisse alla conclusione della probabile *contaminazione* dei reperti, ogni valutazione sulle risultanze delle analisi sarebbe irrilevante ai fini del processo.

Ritiene questa Corte che parlare di *contaminazione* di reperti, con carattere generale ed astrattamente possibilista, così come più volte ripetuto dai difensori degli imputati e dai periti di ufficio, Prof.ssa Carla Vecchiotti e Prof. Stefano Conti, finanche nelle loro conclusioni scritte [punti nr 4) e 5) delle conclusioni della relazione tecnica a loro firma più volte citata], non abbia significato alcuno nella sede del processo penale, e sia obiettivamente fuorviante.

In linea generale ed astrattamente possibilista, qualunque strumento di formazione della prova nel processo può contenere in sé i germi della contaminazione e della inaffidabilità; e questo vale sia per le dichiarazioni degli imputati, sia per le dichiarazioni dei testimoni (che



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

possono essere corrotti al fine di rendere false dichiarazioni, ovvero intimiditi); sia infine per qualsiasi altro accertamento di natura tecnica ovvero di natura irripetibile posto in essere dalla polizia giudiziaria, che potrebbe essere inquinato da condotte di falsificazione dei relativi verbali ad opera degli stessi funzionari di polizia (come alcuni processi di rilievo nazionale ci hanno insegnato). Nella sede del processo penale, di fronte ad un'evidenza probatoria ovvero indiziaria, sia essa quindi un documento, una prova dichiarativa od anche un accertamento di natura tecnica o irripetibile, occorre che quest'ultima sia sottoposta sempre al vaglio critico del giudicante, che consiste nella valutazione dell'evidenza del fatto accertato, e del suo significato nel contesto complessivo delle emergenze indiziarie o probatorie. Occorre che il Giudice si ponga naturalmente anche il problema della genuinità e della conseguente affidabilità della prova e dell'indizio, ma tale genuinità e affidabilità, una volta che l'evidenza probatoria o indiziaria si è formata, non può essere posta in dubbio da mere congetture, ovvero da deduzioni di carattere possibilistico; la inaffidabilità della prova o dell'indizio deve essere verificata e ancorata a dati specifici, quantomeno di concreta probabilità se non di certezza.

Il principio metodologico processuale precisato, che questa Corte ritiene debba essere seguito, deve essere tenuto presente anche nel caso di specie, allorquando ci si confronti con il dato processuale, più volte insistito, della *contaminazione* dei reperti che sono stati oggetto di indagine tecnico scientifica.

Se può fondatamente affermarsi che non è onere della parte che la eccepisce dimostrare la avvenuta *contaminazione* - realizzandosi altrimenti una inammissibile inversione dell'onere della prova – deve al contempo affermarsi che la parte ha altresì un preciso onere di allegazione di fatti specifici, i quali potrebbero in concreto aver determinato la denunciata *contaminazione* e sui quali chiedere un accertamento al Giudice.

E peraltro, anche di fronte alla mera prospettazione probabilistica che una parte processuale faccia della inaffidabilità del risultato di una indagine tecnica, occorre che il Giudice non si arresti di fronte alla mera allegazione di carattere probabilistico od alla congettura, avendo l'obbligo di verificare in concreto, ed in relazione ad ogni singolo reperto, se lo stesso possa essere stato viziato da elementi accidentali contingenti, ovvero dall'opera sconsiderata di coloro che, a vario titolo, vi siano venuti in contatto; così determinando il risultato di un errore nel momento valutativo del dato processuale. E quindi operando una



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

valutazione concreta di ciò che è ragionevole (e documentabile) che possa essere accaduto nelle condizioni spazio-temporali date, e non di ciò che in astratto è possibile sia accaduto.

In buona sostanza, l'obbligo che grava sul Giudice nel processo penale di accertare la verità storica di un fatto, cui la legge connette la irrogazione di una pena criminale, gli impone di rifuggire da considerazioni di carattere possibilista, ed invece di misurarsi con il dato processuale concreto, anche eventualmente di carattere negativo, al fine di verificare se l'*inquinamento* della prova o dell'indizio sia accertato, o quantomeno sia ragionevolmente prospettabile.

Tanto premesso in punto di metodo, e venendo al merito della tematica processuale introdotta dalle parti e dai periti di ufficio sopra richiamati, è possibile affermare che, in linea generale, può aversi perdita della valenza probatoria di un reperto nelle più svariate condizioni spazio temporali, e per le più varie cause. Tale perdita di significato processuale può manifestarsi in una *degradazione* del reperto, ovvero può consistere in una vera e propria *contaminazione*.

Può dirsi che si ha *degradazione* di un reperto allorquando la cattiva conservazione del medesimo, o la sua manipolazione sconsiderata, determini la perdita della traccia, ovvero un livello di modificazione della stessa che non consenta utilmente l'analisi: in buona sostanza allorquando si realizza la perdita del quantitativo di DNA utile all'analisi, ovvero se ne determina la sua inutilizzabilità.

Deve invece parlarsi di *contaminazione* del reperto allorquando la cattiva conservazione del medesimo, o la sua manipolazione sconsiderata, determini il trasferimento di tracce da un reperto ad un altro. Nel qual caso non si ha alcuna perdita del quantitativo di DNA utile all'analisi, ma soltanto un suo *inquinamento*; cioè una commistione di tracce, provenienti da soggetti diversi, che fa sì che il risultato della analisi perda di significato processuale.

Questi due concetti, più volte ripetuti e precisati in causa dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni nelle sue deposizioni dibattimentali non hanno trovato alcuna smentita, e possono pertanto essere acquisiti al bagaglio conoscitivo di questo Giudice, e costituire pertanto un criterio di giudizio attendibile.

Venendo adesso in concreto all'esame dei due reperti in interesse, occorre osservare come su entrambi, sia sul 36) sia sul 165 B), sia stato rinvenuto DNA ritenuto utile per la identificazione della persona che lo ha lasciato. Questo dato esclude in maniera categorica, e



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

senza alcuna necessità di approfondimento in questa sede, la *degradazione* di entrambi i reperti, la quale avrebbe comportato la perdita del DNA utile per la identificazione, non certamente la mutazione del DNA stesso; la perdita quindi di dati processuali significativi, e non la loro mutazione.

Da tali considerazioni, poiché il DNA utile per la identificazione è stato estratto in entrambi i reperti (seppure con le modalità e le criticità di cui si dirà), consegue che nella specificità del caso ciò che dovremo valutare non è la *degradazione* dei reperti, poiché questa avrebbe comportato soltanto la perdita dei dati, ma semmai la possibilità concreta che si sia potuta verificare una *contaminazione* dei reperti stessi per contatto, la quale abbia determinato il trasferimento accidentale di DNA sul reperto stesso; in ultima analisi, secondo la partizione sopra richiamata, l'eventuale *inquinamento* dei reperti.

Conseguentemente deve adesso valutarsi, in relazione ad entrambi i reperti, se per le modalità di repertazione, o per le modalità di conservazione, o per la manipolazione dei reperti stessi, si sia potuto verificare un trasferimento accidentale di DNA sul reperto oggetto di esame; trasferimento accidentale di DNA che quindi avrebbe comportato un risultato delle analisi fuorviante sul piano processuale per l'accertamento del reato.

Tale indagine, per le ragioni che si è detto, dovrà essere effettuata singolarmente per ciascuno dei reperti, partendo dall'esame obiettivo delle carte processuali.

Il reperto nr 36)

L'ispettore della Polizia di Stato Finzi Armando, escusso in qualità di teste nel primo grado del giudizio, riferiva di aver effettuato la perquisizione presso l'abitazione di Raffaele Sollecito la mattina del 6 novembre 2007. Il teste riferiva che l'atto di polizia giudiziaria era stato eseguito unitamente ad altro personale della Polizia di Stato, e che tutto il personale, prima di entrare all'interno dell'abitazione, aveva calzato guanti e copri scarpe. Il teste riferiva di aver aperto il primo cassetto della cucina contenente le stoviglie, e di aver notato un grosso coltello che aveva attirato la sua attenzione in quanto, posizionato sulla sommità di tutte le altre stoviglie, era particolarmente lucido e pulito se confrontato con le restanti posate. Il testimone riconosceva in udienza il reperto 36) come il coltello che aveva individuato e che successivamente era stato sequestrato. L'ispettore riferiva di aver prelevato il coltello indossando i guanti, e di averlo riposto immediatamente in una busta di carta nuova, mai precedentemente utilizzata, posizionando la busta chiusa all'interno di una cartellina. Il tutto



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

venne consegnato al sovrintendente della Polizia di Stato Stefano Gubbiotti, il quale veniva esaminato alla medesima udienza del 28 febbraio 2009.

Il sovrintendente Gubbiotti riferiva di aver ricevuto dall'ispettore Finzi tutto il materiale sequestrato nell'abitazione di Raffaele Sollecito; materiale che comprendeva anche il coltello, ma che non si esauriva con il coltello in interesse.

Per primo aveva repertato il coltello, divenuto poi reperto numero 36), trasferendolo dalla busta di carta ove era contenuto all'interno di una scatola di cartone, che precedentemente era stata il contenitore di una agenda nuova, omaggio di un Istituto di credito, e conservata proprio per le finalità di istituto dal personale della Questura. L'operazione era stata svolta dal sovrintendente utilizzando dei guanti prelevati in ufficio e mai utilizzati precedentemente. Il coltello così racchiuso nella scatola di cartone veniva trasmesso, insieme ad altri reperti, alla polizia scientifica di Roma per le analisi.

Dagli atti processuali non emerge che il coltello sia mai stato estratto dalla scatola di cartone ove era stato posizionato dal sovrintendente Gubbiotti successivamente al suo inserimento, e fino all'apertura della scatola di cartone che lo conteneva, che avvenne presso i laboratori di analisi della polizia scientifica in Roma.

L'analisi delle operazioni effettuate presso i laboratori della polizia scientifica di Roma è ricavabile dai S.A.L. acquisiti agli atti processuali (trattasi dei verbali di documentazione delle attività svolte in laboratorio). Dalla documentazione acquisita emerge che le operazioni di analisi iniziarono il 5 novembre 2007, per poi continuare in data 6 novembre 2007. In data 5 novembre 2007 vennero prelevati i campioni con riferimento a Meredith Kercher, mentre nella giornata del 6 venivano estratti i tamponi salivari di Raffaele Sollecito, Amanda Knox e Diya Lumumba. Vi era poi una interruzione delle operazioni di analisi dal 6 al 12 novembre 2007, operazioni che venivano nuovamente riprese il giorno 12 novembre 2007 con l'estrazione dei reperti riferibili a Raffaele Sollecito, e sequestrati dalla Squadra Mobile perugina, così come documentato nei verbali di sequestro del 6 novembre, del 7 novembre e del 16 novembre 2007.

Vi è da precisare che la interruzione temporale delle analisi fu conseguente al provvedimento restrittivo adottato nei confronti degli imputati, e che, alla ripresa, le operazioni di analisi vennero svolte con le garanzie previste dall'art. 360 del codice di procedura penale.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Dalla documentazione acquisita emerge come l'ultimo campione analizzato nella giornata del 6 novembre 2007 che forniva il profilo della vittima Meredith Kercher fu il reperto 27 (bicchiere di vetro trasparente rinvenuto sul comodino della camera, e campionatura del liquido trasparente in esso contenuto), definito con il numero sequenziale 200047224. Alla ripresa delle analisi in data 13 novembre 2007 si procedeva all'analisi dei seguenti campioni:

-reperto numero 32 (paia di scarpe marca Nike di colore marrone e giallo, misura 42 mezzo) che forniva una traccia riconducibile a Raffaele Sollecito, ed altra traccia riconducibile a persona di sesso maschile non identificata;

-reperto numero 33 (coltello a serramanico di colore nero marca CRKT con lama della lunghezza di centimetri 8,5) sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito che forniva una traccia riconducibile ad un misto Sollecito-Knox;

-reperto numero 34 (paio di boxer elasticizzati da uomo di colore blu marca “ UOMO “ recanti tracce di presunta sostanza ematica) sequestrati nella abitazione di Raffaele Sollecito che forniva una traccia riconducibile ad Amanda Knox;

-reperto numero 35 (coltello a serramanico lungo complessivamente 18 cm con manico nero recante scritta “ SPAIDERCO D’ELICA “) sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito che dava esito negativo;

-reperto numero 36 (coltello lungo complessivamente 31 cm con lama lunga 17 cm e manico di colore nero) sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito che dava come risultato di una traccia il profilo di Amanda Knox (la traccia A), e come risultato di altra traccia il profilo Meredith Kercher (la traccia B).

Come è agevole rilevare dalla documentazione agli atti di causa, fra l'ultimo reperto che forniva la traccia di Meredith Kercher, esaminato nella giornata del 6 novembre 2007, ed il primo reperto che forniva la traccia di Meredith Kercher, esaminato nella giornata del 13 novembre 2007, appunto il reperto numero 36), trascorrevano sette giorni, nel corso dei quali peraltro venivano analizzati nei medesimi laboratori della polizia scientifica un numero di altri 103 reperti, tutti riferibili ad altri procedimenti penali. Non bisogna infatti dimenticare che i laboratori della polizia scientifica di Roma, nel novembre dell'anno 2007, non erano impegnati esclusivamente nelle analisi relative al procedimento per l'omicidio di Meredith Kercher, ma, come è peraltro intuitivo, erano contemporaneamente interessati da numerose



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

altre analisi dei reperti relativi ad altri procedimenti penali, o comunque ad altre indagini di polizia giudiziaria.

All'esito della ricostruzione analitica del percorso che il reperto numero 36) ha effettuato dal momento del prelievo all'interno della cassettera della cucina dell'abitazione di Raffaele Sollecito ad opera dell'ispettore della Polizia di Stato Armando Finzi, fino al momento in cui venne estratto il campione, che fornì nella successiva analisi la traccia riconducibile a Meredith Kercher, può ragionevolmente affermarsi che quel fenomeno che tecnicamente viene definito come *cross-contaminazione* non abbia ragione di essere ipotizzata; e sicuramente non risulta obiettivamente accertata.

Ed infatti nessuno degli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuarono la perquisizione nell'abitazione di Raffaele Sollecito proveniva da luoghi contaminati con il DNA di Meredith Kercher, e comunque tutti indossavano e calzavano guanti e sopra-scarpe nuovi. È pertanto da escludere che il DNA di Meredith Kercher sia potuto cadere accidentalmente sulla lama del reperto numero 36) nel corso delle operazioni di perquisizione.

Successivamente il coltello venne chiuso prima in una busta di carta mai utilizzata precedentemente e successivamente in una scatola di cartone prelevata all'interno degli uffici della Squadra Mobile della Questura di Perugia che quindi, prescindendo da ogni valutazione sulla idoneità o meno del contenitore, certamente non conteneva DNA di Meredith Kercher. Successivamente la scatola venne aperta presso i laboratori della Polizia scientifica di Roma, a distanza di sette giorni dall'ultima analisi effettuata con rilevazione di traccia biologica riferibile a Meredith Kercher, ed allorquando nei medesimi laboratori erano state effettuate altre 103 analisi relative a reperti di altri procedimenti giudiziari, senza che quindi vi fosse possibilità di transito accidentale del DNA di Meredith Kercher da un reperto all'altro, ovvero da un reperto ad un operatore, il quale successivamente l'avrebbe depositato accidentalmente sul coltello.

La *contaminazione* del reperto numero 36), ad una analisi attenta della successione cronologica dei tempi e delle modalità di repertazione e di conservazione del corpo di reato, e sulla base dei criteri di ragionevolezza e concretezza precedentemente evidenziati, deve pertanto essere radicalmente esclusa.

Il reperto nr 165 B).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il gancetto del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera dell'omicidio, e separato dal restante indumento mediante un taglio netto operato con un tagliente, venne rinvenuto e fotografato nel corso della prima perquisizione nell'abitazione di via della Pergola numero 7 già nella notte del 2 novembre 2007. In quella data il gancetto non venne però repertato. La circostanza fu oggetto di specifiche domande rivolte alla Dott.ssa Patrizia Stefanoni nel corso delle udienze del giudizio di primo grado, e la stessa riferì che quella sera non venne ritenuto importante, da coloro che procedevano alla perquisizione, prelevare e repertare il gancetto, avendo avuto già la disponibilità dell'intero reggiseno. L'ufficiale di polizia giudiziaria continuava dicendo che anche altri oggetti non erano stati repertati nel medesimo contesto nel corso della prima perquisizione (ad esempio la felpa indossata da Meredith Kercher la sera dell'omicidio e che poi, analizzata, fornirà la traccia biologica di Rudi Hermann Guede sul polsino della manica), non soltanto quel gancetto, che poi si rivelerà un elemento centrale del processo. Il gancetto del reggiseno, identificato come reperto 165 B), venne repertato nel corso del sopralluogo avvenuto il 18 dicembre 2007, a distanza quindi di 46 giorni dal primo accesso nell'abitazione.

È opportuno chiarire fino da adesso, poiché la circostanza è stata oggetto di contestazione specifica nel corso del dibattimento, che nel periodo intermedio fra il 2 novembre 2007, data del primo rinvenimento visivo del gancetto, ed il 18 dicembre 2007, data della repertazione, la abitazione di via della Pergola fu teatro di altri due accessi da parte del personale della polizia giudiziaria. Nel corso di tali accessi si realizzò, evidentemente, lo spostamento del gancetto dal luogo in cui venne fotografato nel primo sopralluogo, rispetto al luogo ove venne poi rinvenuto in data 18 dicembre 2007 (si tratta di un breve tratto all'interno della medesima stanza).

Anche in relazione al reperto 165 B) è opportuno svolgere le medesime considerazioni già svolte a proposito del reperto numero 36).

Molto infatti si è discusso sulla circostanza che il reperto 165 B), prima del prelievo da parte della polizia scientifica, sia stato interessato da azioni meccaniche del personale intervenuto all'interno dell'abitazione, essendone prova evidente la circostanza che il rinvenimento in data 18 dicembre 2007 avvenne in luogo diverso da quello in cui fu fotografato durante il primo sopralluogo; alla distanza di circa un metro e mezzo.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Ritiene questa Corte che tale circostanza sia del tutto irrilevante per le stesse ragioni per le quali si è già avuto modo di affermare che l'eventuale *degradazione* del reperto, o quale conseguenza della sua cattiva conservazione, o addirittura della sua manipolazione in forme non professionali, non è in grado di aggiungere niente sotto il profilo delle sostanze organiche al reperto stesso, ma semmai di togliere.

L'azione meccanica operata sul reperto 165 B), (si trattò all'evidenza di un calcio assestato inavvertitamente che spostò il gancetto, atteso che la documentazione fotografica in atti non evidenzia alcuna modificazione strutturale del medesimo nei fotogrammi effettuati in sede di repertazione rispetto alla prima fotografia scattata la sera del 2 novembre 2007), che portò al rinvenimento del gancetto in luogo diverso da quello in cui fu fotografato nella notte del 2 novembre 2007, così come l'azione discutibile sul piano professionale del personale della Polizia di Stato che omise la immediata repertazione del gancetto nella serata del 2 novembre 2007, riservandola ad un momento successivo, non sono state in grado di determinare una *degradazione* del reperto, che altrimenti sarebbe stato privato di qualsiasi significatività sul piano delle analisi, e quindi sul piano probatorio o indiziario.

Questo concetto, che è stato ribadito incessantemente dalla Dottoressa Stefanoni nel corso delle due udienze in cui è stata esaminata in primo grado (22 e 23 maggio 2009) non ha trovato significativa contestazione da parte di alcuno dei Consulenti tecnici degli imputati.

E d'altra parte il concetto espresso dalla Dottoressa Stefanoni, ed articolato in lunghe motivazioni, poggia le sue basi prima ancora che in considerazioni di carattere scientifico, in valutazioni di comune esperienza, che costituiscono il bagaglio culturale anche di soggetti non attrezzati scientificamente.

Sgombrato il campo, quindi, dalla questione relativa alla eventuale *degradazione* del reperto 165 B) attraverso una incauta manipolazione, occorre verificare, esattamente come già effettuato in relazione al reperto numero 36), se, in alcuno dei momenti in cui il gancetto è stato manipolato o esaminato, possa essere ragionevolmente accaduto che il DNA di Raffaele Sollecito sia stato accidentalmente trasferito da un oggetto diverso sul gancetto stesso, ovvero sia stato su quest'ultimo depositato da uno degli operatori attraverso una metodologia di repertazione incauta.

È opportuno seguire sulle carte processuali il percorso che il reperto 165 B) ha effettuato dal momento della “raccolta” fino al momento dell'analisi.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Per quanto attiene al momento in cui il gancetto venne prelevato e repertato, in data 18 dicembre 2007, occorre osservare che, proprio in ragione del lungo lasso di tempo intercorrente tra le perquisizioni operate nell'abitazione e nell'autovettura di Raffaele Sollecito (oltre 40 giorni), non appartiene neppure al novero delle possibilità che il personale di polizia scientifica, che in data 18 dicembre 2007 calzava gli strumenti di protezione così come evidenziato dalla ripresa video presente agli atti, potesse aver recato seco il DNA di Raffaele Sollecito da fuori della villetta di via della Pergola nr 7, per posizionarlo accidentalmente sul gancetto.

Così come non fa parte del novero delle possibilità la circostanza che il DNA di Raffaele Sollecito sia stato trasferito inavvertitamente, sempre dal personale di polizia scientifica che operò all'interno della villetta il 18 dicembre 2007, dal mozzicone di sigaretta repertato nel portacenere della cucina (che, come si è avuto modo già di precisare trattandone specificamente, costituisce l'unica altra presenza di DNA accertato di Raffaele Sollecito all'interno della villetta) proprio sulla parte metallica del gancetto.

Anche prescindendo, infatti, dalla assoluta improbabilità che DNA di Raffaele Sollecito, prelevato inavvertitamente mediante il contatto con il mozzicone di sigaretta contenuto nel posacenere, sia stato trasferito proprio sulla parte metallica del gancetto, e non anche nella stoffa circostante, ovvero in alcun altro degli oggetti repertati nella medesima data del 18 dicembre 2007, è da osservare che la traccia ricavata dal mozzicone di sigaretta è una traccia mista, Raffaele Sollecito-Amanda Knox. In caso quindi di contatto accidentale, l'operatore di polizia scientifica avrebbe dovuto trasferire una traccia mista, Sollecito-Knox, sul gancetto, e non il DNA del solo Raffaele Sollecito.

La *contaminazione* del reperto numero 165 B), ad una analisi puntuale della successione cronologica dei tempi e delle modalità di repertazione e di conservazione del corpo di reato, e sulla base dei criteri di ragionevolezza e concretezza precedentemente evidenziati, deve pertanto essere radicalmente esclusa, quantomeno in relazione al momento della repertazione.

E' doveroso peraltro rilevare che, preso atto di queste circostanze di valenza oggettiva, la difesa dell'imputato Sollecito, nel corso della discussione finale, e, segnatamente, nel corso delle repliche, ha avanzato l'ipotesi che la contaminazione possa essere avvenuta trasferendo accidentalmente un ipotetico DNA di Raffaele Sollecito che fosse stato presente all'interno



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dell'abitazione sul gancetto, sul rilievo che l'abitazione non era stata analizzata completamente, in ogni sua parte, ma le analisi avevano interessato esclusivamente alcuni punti dell'abitazione, ritenuti maggiormente significativi dalla polizia giudiziaria. In buona sostanza, secondo la ricordata prospettazione difensiva, nell'abitazione di via della Pergola numero 7 avrebbe potuto trovarsi altro DNA di Raffaele Sollecito, poiché quest'ultimo aveva frequentato nei giorni precedenti l'omicidio l'abitazione, e questo DNA, mai peraltro identificato in causa, avrebbe potuto essere trasferito accidentalmente sul gancetto del reggiseno da parte di un'operazione di polizia nella giornata del 18 dicembre 2007.

Orbene, anche a voler percorrere lo stesso *iter* argomentativo, dovremmo pervenire alla conclusione che un operatore di polizia, avendo prelevato senza avvedersene il DNA di Raffaele Sollecito *aliunde*, lo avrebbe trasferito accidentalmente, ma con una modalità oltremodo selettiva, soltanto sulla punta del gancetto; e non anche sul tessuto adiacente, ovvero su altri reperti prelevati nella perquisizione effettuata in data 18 dicembre 2007 nella villetta (ad esempio la già citata felpa di Meredith Kercher ove venne rinvenuto il solo DNA di Rudi Hermann Guede), sicuramente oggetto di contatto da parte del medesimo operatore di polizia scientifica.

Ritiene la Corte che questa ipotesi prospettata dalla difesa dell'imputato, esaminata con criterio di ragionevolezza sulla base delle emergenze processuali, rientri per l'appunto nel novero delle congetture, che non hanno alcun aggancio con la realtà processuale, e che muovendo da un astratto possibilismo, non sono in grado di svilire ciò che processualmente è stato altresì accertato.

Rimane in ultimo da esaminare la fase relativa alle analisi di laboratorio effettuate sul reperto 165 B), luogo ove è sempre possibile una contaminazione accidentale per contatto.

Anche questa ipotesi residuale risulta obiettivamente da escludere.

Ed infatti, dall'analisi dei S.A.L. di laboratorio emerge che il mozzicone di sigaretta prelevato all'interno del posacenere in vetro di colore blu posto sul tavolo nell'angolo cottura della cucina (reperto 145) il quale, all'analisi, presentò la traccia mista Sollecito-Knox, venne analizzato nel corso della seduta di laboratorio del 14 dicembre 2007; il gancetto di reggiseno con piccola porzione di stoffa annessa di colore bianco, macchiata di presunta sostanza ematica, e rinvenuto nella stanza della vittima [reperto 165 B)] venne analizzato nella seduta di laboratorio del 29 dicembre 2007, e quindi a 15 giorni di distanza.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Se a tale rilievo di carattere cronologico si sommano le circostanze che nessun'altra traccia di DNA di Raffaele Sollecito veniva rinvenuta all'interno della villetta di via della Pergola numero 7, e che, tra il 14 dicembre 2007 ed il 29 dicembre 2007, la polizia scientifica non aveva manipolato alcun reperto recante tracce di DNA di Raffaele Sollecito, si può pervenire alla conclusione che neppure una *contaminazione* in laboratorio può essere avvenuta.

In conclusione deve quindi affermarsi che, sia in relazione al reperto numero 36), ovvero sia al coltello presunta arma del delitto, sia in relazione al reperto numero 165 B), ovvero sia al gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher nella notte in cui venne uccisa, nessuna *contaminazione* da *inquinamento* è stata accertata, ovvero è concretamente ipotizzabile. E tale affermazione trova peraltro conferma nella documentazione dei *controlli negativi e positivi* (in ordine ai quali si avrà modo di tornare nel prosieguo) effettuati dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni ed acquisiti agli atti, i quali dimostrano assenza di contaminazione dei reperti stessi.

Si può in conclusione affermare come nessuna allegazione di segno contrario sia stata offerta nel processo, in grado di mettere in dubbio la genuinità del dato processuale emergente dalle analisi di laboratorio sui due reperti descritti, se non mere congetture di carattere possibilista, le quali si fondano esclusivamente sulla asserita violazione da parte degli operatori della Polizia di Stato dei protocolli internazionali relativi alle attività di repertazione dei campioni da sottoporre ad analisi; se non, ancora, su una svalutazione, che a tratti appare obiettivamente preconcetta, dell'operato della polizia scientifica in questo processo.

Sul punto della asserita violazione dei protocolli internazionali, siccome affermazione insistita nel corso del giudizio, è opportuno svolgere alcune riflessioni.

In primo luogo deve osservarsi come il personale della Polizia di Stato che opera quotidianamente sul fronte della polizia scientifica, unitamente a quello dell'Arma dei Carabinieri, di cui si avrà modo di riferire fra breve, abbia raggiunto negli anni livelli di professionalità di indiscusso valore, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, e recentemente anche *certificati*; livelli professionali - quantomeno - di livello eguale alle migliori intelligenze scientifiche che hanno fornito in questo processo il loro contributo in qualità di consulenti delle parti processuali.



In secondo luogo la costante presenza nel corso delle attività di laboratorio di validissimi professionisti, nelle vesti processuali di consulenti di parte a tutela delle ragioni anche degli imputati, quale conseguenza della adozione da parte del Pubblico Ministero della procedura ex art. 360 c.p.p., garantisce la correttezza delle metodologie di analisi (non certamente i risultati, che saranno oggetto di specifico esame); nel senso che sicuramente errori grossolani di protocolli scientifici, qualora commessi dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni, sarebbero stati immediatamente censurati ed evidenziati. La circostanza, quindi, che nessuno dei consulenti di parte abbia censurato le analisi nel corso del loro svolgimento (ma soltanto le metodologie utilizzate ed i risultati conseguiti) tranquillizza non poco sulla affidabilità complessiva, e sulla genuinità, del complesso indiziario e probatorio desumibile dalle analisi genetiche.

In ultimo, anche a voler ritenere che nel corso della repertazione del materiale successivamente sottoposto ad analisi vi siano state delle *cadute di professionalità* (sicuramente la ritardata repertazione del gancetto del reggiseno ne costituisce con evidenza una significativa), le finalità del processo penale, il quale mira all'accertamento rigoroso di condotte penalmente rilevanti cui consegue la irrogazione di una pena criminale, impongono al Giudice di verificare, in concreto e non come mera ipotesi, se tale *caduta di professionalità* abbia inciso negativamente sulla acquisizione processuale. E una tale incidenza negativa nel caso che ci occupa è da escludere per le ragioni già espresse.

In conclusione, quindi, qualora non sia stata accertata incidenza negativa sul dato processuale, anche la affermata violazione dei protocolli internazionali in materia di perquisizione di immobili e di repertazione dei campioni da sottoporre ad analisi è un elemento processuale privo di valore; inidoneo, di per sé, ad invalidare i risultati delle analisi di laboratorio condotte sui reperti.

Sgombrato il campo dalla questione della eventuale contaminazione dei reperti, occorre adesso esaminare il merito degli accertamenti effettuati ex art. 360 c.p.p. in sede di polizia giudiziaria, e successivamente “ supervisionati “ criticamente dai periti nominati in grado di appello dalla Corte di Assise di Appello di Perugia.

Anche per quanto attiene alle risultanze tecniche sui due reperti, è necessario procedere ad esaminarle separatamente, salvo poi trattare unitariamente le osservazioni conclusive, prendendo le mosse dal reperto nr 36).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il Coltello (reperto nr 36).

Le risultanze delle indagini genetiche svolte sul coltello in giudiziale sequestro emergono dalla relazione tecnica depositata nel giugno 2008 dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni :
"(omissis) *tra tutte le tracce analizzate, appartenenti al reperto 36, soltanto le tracce denominate A e B hanno fornito un profilo genetico utile e precisamente dalla traccia A è stato possibile estrapolare profilo genetico di Knox Amanda Marie (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pagina 65 tabella 31, riferibile reperto 31, tampone salivare prelevato alla stessa) mentre dalla traccia B è stato possibile estrapolare il profilo genetico di Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-i (riscontro effettuato con il profilo genetico riportato a pagina 49 riferibile reperto 21, tampone ematico effettuato nella ferita di dimensioni maggiori presente sul collo della vittima). L'analisi delle restanti tracce campionate del reperto 36 (denominate tracce C, D, E, F, G) non hanno fornito alcun risultato utile.*"

All'udienza del 22 maggio 2009, esaminata dalla Corte di primo grado sullo specifico punto, la consulente dichiarava che la traccia A) aveva dato un risultato positivo per il profilo genetico di Amanda Knox, mentre la traccia B) aveva dato un risultato positivo per il profilo genetico di Meredith Kercher. Chiariva inoltre che le campionature effettuate sull'intero coltello, in numero complessivo di sette, erano state effettuate in due momenti diversi. Inizialmente erano state effettuate le campionature A), B) e C), e, successivamente, anche in base ai risultati positivi sopra evidenziati, si era deciso di estendere le campionature effettuandone ulteriori quattro, le quali ultime avevano dato peraltro un esito negativo.

Veniva evidenziato, inoltre, che la traccia attribuibile al DNA di Amanda Knox era stata prelevata nella parte terminale dell'impugnatura del coltello, ovverosia quella prossima all'inizio della lama; mentre il campione che aveva dato risultato positivo al DNA di Meredith Kercher era stato prelevato sulla lama, all'interno di alcune striature che erano visibili ad occhio nudo soltanto sottoponendo il coltello ad una intensa illuminazione. La Dottoressa Stefanoni così si esprimeva: "(omissis) *la traccia B) è stata prelevata in questo punto. In base a nessuna rilevante traccia dal punto di vista biologico che era visibile diciamo a occhio, però ad occhio era visibile, sotto illuminazione consistente, erano visibili una serie di striature, di cui una particolarmente più profonda, tra virgolette, erano comunque delle striature, quindi abbastanza superficiali, però ben visibili, queste striature andavano.....*"



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

grosso modo correvano parallelamente alla parte superiore della lama, quindi più o meno erano parallele a questo lato, verso la punta diciamo andavano un po' a scendere, quindi seguivano un po' la forma della punta, però erano delle striature, delle anomalie di questo metallo visibili ad occhio nudo sotto un'intensa illuminazione, mentre il punto A) è stato campionato, nel manico naturalmente, come anche il D), F), con l'intento di eventualmente trovare DNA della persona che avesse impugnato quell'arma. In particolare il punto A) è stato fatto in un punto particolare in cui c'è il fine-corsa della mano, cioè se io impugno il coltello e sferro un colpo la mia mano naturalmente tenderà ad andare avanti, in quel punto il coltello è fatto in modo tale da non permettere questa corsa, altrimenti io andrei con la mano sulla lama, e quindi c'è una specie di codetta, insomma questa parte qui sporgente che si vede, la campionatura è stata fatta in corrispondenza di questa zona e ha avuto esito positivo per il profilo genetico di Amanda Knox. “ (Pagina 94-96 delle trascrizioni del verbale di udienza del 22 maggio 2009 avanti alla Corte di Assise di primo grado di Perugia).

In base alle analisi di laboratorio effettuate della polizia scientifica, sul coltello sequestrato nell'abitazione di Raffaele Sollecito venivano quindi rinvenute due tracce positive al DNA: la prima, attribuibile ad Amanda Knox e contrassegnata con la lettera A), veniva rinvenuta al termine dell'impugnatura, in prossimità dell'inizio della lama, mentre la seconda, attribuita dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni a Meredith Kercher, e contrassegnata con la lettera B), veniva rinvenuta in alcune striature presenti sulla lama del coltello, e degradanti verso la punta dello stesso. Per entrambe le tracce, le analisi di laboratorio non avevano evidenziato che si trattasse di tracce ematiche.

È opportuno osservare fino da adesso, ed al fine di restringere l'esame demandato a questa Corte, come l'attribuzione ad Amanda Knox della traccia A) sia un dato processuale pacifico, nel senso che sul punto non vi è alcuna contestazione, né da parte delle difese della imputata, né da parte dei periti di ufficio del grado di appello perugino (vedasi pagina 144 delle conclusioni della perizia a firma Vecchiotti- Conti).

La contestazione si è incentrata esclusivamente sulla traccia B), con differenti argomentazioni.

In primo luogo si è contestata la scelta operata dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni di non procedere ad una analisi che consentisse di identificare la natura della traccia.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

La consulente ha chiarito nel suo esame, sia nel corso dell'udienza preliminare avanti al GUP del Tribunale di Perugia, sia avanti al Giudice del dibattimento di primo grado, che l'omissione dell'analisi relativa alla identificazione della natura della traccia era stata una scelta determinata dalla scarsa quantità di materiale biologico sul quale operare. Per quanto attiene alla traccia B) infatti trattavasi di un quantitativo denominato in letteratura *low copy number*, in relazione al quale l'analisi finalizzata all'identificazione della natura della traccia avrebbe "consumato" l'intero campione, non consentendo poi di procedere all'analisi mirata alla identificazione, e quindi alla attribuzione soggettiva del DNA. La Dott.ssa Stefanoni dichiarava che, tenute presenti le finalità dell'indagine genetica in sede di polizia giudiziaria, che non erano quelle di una indagine di carattere scientifico *tout court*, bensì quelle di individuare il profilo genetico di colui o di colei che aveva effettivamente impugnato quel coltello, e comunque quelle di dare un nome e un volto ai probabili autori di un efferato omicidio, si era preferito privilegiare l'indagine mirata alla identificazione della persona che aveva rilasciato il DNA rinvenuto, piuttosto che alla identificazione della natura della traccia, senza poi poter identificare la persona che l'aveva lasciata sul coltello (vedasi le pagine 257\259 delle trascrizioni del verbale di udienza del 22 maggio 2009 avanti la Corte di Assise di primo grado).

Una volta chiarito come questa scelta – la scelta cioè di non procedere alla identificazione della natura della traccia, al fine di non pregiudicare la indagine sulla identificazione personale - debba ritenersi assolutamente neutra in relazione ai risultati cui si era pervenuti nella attribuibilità della traccia stessa, nel senso che la mancata individuazione della natura della traccia non influenzava affatto l'analisi finalizzata alla attribuzione, così come affermato chiaramente anche dai periti nominati nel giudizio di appello dalla Corte di Assise di Perugia, e specificamente dal Prof. Conti alla udienza del 5 settembre 2011, questa Corte ritiene di condividere la valutazione operata dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni, nel senso che, ai fini di una indagine mirata alla attribuzione di responsabilità penale in relazione ad un grave fatto di sangue, è assolutamente preminente, rispetto alla conoscenza della natura di una traccia biologica, quella di conoscere colui o colei che abbiano lasciato tale traccia biologica sul reperto. Quanto precede sul presupposto - ma il dato risulta incontestato - che, con l'utilizzo dello scarso quantitativo di "materiale" disponibile, non si possano ottenere entrambe.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Vi è poi un secondo profilo di contestazione.

Sostengono le difese degli imputati, in ciò supportate anche dalle conclusioni della perizia di ufficio Conti-Vecchiotti, che l'analisi effettuata sul campione non era stata ripetuta, nel senso che venne ripetuta soltanto la *elettroforesi*, ma non l'analisi del quantitativo di DNA estratto dal campione, e segnatamente la *amplificazione*. Secondo i protocolli internazionali, più volte richiamati nella relazione tecnica Conti-Vecchiotti, questa metodologia non sarebbe corretta, e non consentirebbe di acquisire al processo un dato certo.

L'argomentazione difensiva è di sicuro pregio, e pertanto merita un approfondimento.

In primo luogo va detto che l'analisi effettuata sul campione B) prelevato dal coltello mostra in effetti una limitata altezza dei picchi di fluorescenza, attorno ai 50 RFU di media (ma con alcuni picchi inferiori), e se tale dato è indubitabile perché oggettivamente riportato negli atti di causa, va affermato con altrettanta sicurezza come il *controllo negativo dell'amplificazione* abbia un bassissimo rumore di fondo, e quindi sia di buona qualità; attestando la assenza di *contaminazione* del reperto.

Inoltre vi è da dire che in entrambe le corse elettroforetiche effettuate sullo stesso campione amplificato vengono in evidenza esclusivamente i picchi di fluorescenza riferibili a Meredith Kercher, ed a nessun altro.

Infine deve osservarsi che la Dott.ssa Stefanoni evidenziava, nella audizione in aula, la assoluta improbabilità, se non la impossibilità, di ipotizzare che, per puro caso, in corrispondenza di ogni punto genetico costituente il profilo di DNA, comparissero 15 coppie di numeri che coincidono con quelli corrispondenti a profilo genetico della vittima.

Il professor Giuseppe Novelli, consulente del Pubblico Ministero, nella sua relazione depositata il 6 settembre 2011 avanti alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia, sul punto così si esprime: "(omissis) *il consulente ha inoltre effettuato un calcolo statistico volto alla determinazione della probabilità che il profilo possa appartenere ad una persona diversa dalla vittima. Il calcolo della Random Match Probability è risultato pari a 1 su 300 milioni di miliardi. Tale valore così ricavato permette di attribuire univocamente la traccia analizzata ad un unico contribuente che il consulente ritiene essere la vittima Meredith Kercher.*" (Pagina 11 della relazione sopra citata).

Il Prof. Giuseppe Novelli, esaminato in data 6 settembre 2011 dalla Corte d'Assise d'appello di Perugia, a specifica domanda del Pubblico Ministero che gli chiedeva se, a suo



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

giudizio, il profilo attribuito a Meredith Kercher nella traccia B) prelevata sul reperto numero 36) fosse utilizzabile a fini identificativi, testualmente rispondeva: "(omissis). *Dunque il profilo è utilizzabile, nel senso che si rileva la piena compatibilità a tutti i loci, perché un profilo c'è, esiste, certamente anche nelle condizioni di..... In alcuni loci in alcuni punti segnate, perché ovviamente non ci troviamo in una condizione sperimentale dal laboratorio simulato, cioè nel senso che ci mette... Quando uno fa dei reperti... No, non può sapere a priori quello che trova, la quantità è molto piccola, e spesso noi ci troviamo lavorare in queste condizioni, non è che abbiamo sempre delle quantità perfette di DNA in cui non c'è assoluta mai discussione. Su questo punto lo sappiamo benissimo, lei sa meglio di me, signor Presidente, che le discussioni di paternità sono praticamente finite nei tribunali perché la quantità di DNA è talmente tanta che non c'è assolutamente discussione, perché tutti noi esperti e tecnici concordiamo, perché i profili sono perfetti, quantità perfetta, per cui non esiste discussione. È evidente che qui è difficile stare nelle condizioni di trovare sempre un profilo bellissimo, con tutti valori soglia oltre il normale, lo auspicheremmo tutti. Questo non è sempre possibile. Allora, che cosa fare in questi casi? Quello che giustamente, anche lei signor Presidente ha posto nel suo quesito, cioè, ha chiesto nel quesito: date un grado di attendibilità di quanto avete trovato. E a questo a mio parere c'è un'unica risposta: un'analisi biostatistica di quello che si è trovato. Se questo valore di calcolo è poco, basso o com'è, allora uno può interpretare, discutere eventualmente, ma sulla presenza del profilo c'è poco da discutere, perché il profilo c'è, si può dire in alcuni segnali, come dicevo, c'è stato qualche assenza, non la prima corsa, ma nella seconda corsa questo è stato diciamo così, ottemperato, perché si può fare, in quanto è lo stesso amplificato, lo stesso campione è stato fatto correre in due momenti diversi, e questo non è assolutamente assurdo farlo. Allora io mi sono posto questo e ho cercato di dare un valore statistico a questa cosa. Cioè, nel senso che se il profilo è unico, io ho effettuato questo calcolo, per stabilire con quale probabilità questo stesso profilo possa essere attribuito a una persona diversa dalla vittima. Io l'ho fatto signor Presidente e poi naturalmente dettagli tecnici sono nella relazione che le consegnerò ovviamente, perché non voglio stare qui a discutere di calcoli, di soglie, di calcoli statistici.* (Omissis)

Proseguendo nell'esame il Pubblico Ministero chiedeva al Prof. Novelli il suo giudizio sulla circostanza che la amplificazione non fosse stata ripetuta perlomeno due volte. Il



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Professor Novelli così rispondeva: *"guardi, esiste anche questo... Come ho detto prima, è vero che esistono raccomandazioni, protocolli, standardizzazioni, però esiste anche l'esperienza, il buon senso, la capacità dell'operatore di potere decidere quando si trova di fronte una situazione del genere, io cosa faccio? Ho una traccia piccolissima, ho un solo capello. Quante volte è capitato a me e ad altri di trovare un solo capello, assolutamente. Io faccio un tentativo... Se non c'è niente, pazienza, lo butto, ma non è che posso dire a priori che lo divido in cinque aliquote per fare cinque amplificazione diverse, quando già so che la quantità è talmente piccola che non mi basta. È un capello, ci sono circa meno di 5 picogrammi di DNA, per cui, voglio dire, non è sempre così semplice. E quindi, si trova in una condizione importante che venga, diciamo così, descritto in maniera precisa, curata, l'operazione svolta, e il risultato ottenuto. E quindi, dal risultato ottenuto, poi si deve evincere, a mio parere, se un profilo, appunto, buono, poco buono, e di quanto statisticamente attendibile. Non c'è altra possibilità, altrimenti mettiamo in discussione tutte le analisi del DNA che abbiamo fatto dal 1986-1987 ad oggi, almeno nel nostro Paese."* (Pagine 57-60 delle trascrizioni del verbale di udienza del 6 settembre 2011 avanti alla Corte d'Assise d'appello di Perugia).

La Professoressa Francesca Torricelli, consulente tecnico di parte civile, nella sua relazione depositata all'udienza del 6 settembre 2011, in relazione alla traccia B) prelevata sul reperto numero 36) ed analizzata dalla polizia scientifica così si esprime: *"(omissis) vorrei comunque sottolineare il fatto che dall'analisi dell'elettroferogramma della campionatura B), nonostante il valore di RFU fosse effettivamente molto basso, si individuano dei picchi allelici che spiccano nettamente sulla omogeneità del rumore di fondo dello strumento e che tali picchi possono essere riconducibili al profilo genetico della vittima. Nella tabella seguente sono messi a confronto il profilo genetico di Meredith Kercher e il profilo genetico che si estrapola dall'elettroferogramma della traccia B) [ID 771-200047330]."*

Marcatori	KERCHER NEREDITH	R.T.G.I.F (Relazione Indagini Forense)	Tecnica di Genetica
D 8S 1179	13,16	13,16	
D 21SW 11	30,332	30	



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

D 7S 820	8,11	8,11
CSF1PO di	12, 12	12
D3S 1358	14,18	14,18
TH 01	6,8	6,8
D 13S 317	8,13	8,13
D16S 539	10,14	10,14
D2S1338	20,23	20,23
D 19S 433	12,16	12,16
VWA	14,16	14,16
TPOX	8,11	8,11
D18S51	14,15	14,15
D5S 818	11,12	11,12
FGA	20,21	20,21
AMELOGENINA	X,x	X

A

Si può notare la coincidenza dei due profili riportati in tabella, in cui risulterebbe mancante solo uno dei due alleli della traccia B), al locus D21S11.” (Pagine 45 della relazione tecnica depositata dalla Professoressa Torricelli all'udienza del 6 settembre 2011 avanti alla Corte d'Assise d'appello di Perugia).

Può quindi affermarsi che, trattandosi peraltro di una traccia a contributore unico, in relazione alla quale, come è stato più volte affermato da tutti i periti e i consulenti, le problematiche circa una corretta identificazione del contributore assumono minore valenza rispetto ad una traccia mista, la attribuzione del profilo genetico a quello di Meredith Kercher, operata dalla polizia scientifica, appare sorretta da solida base scientifica e da una corretta interpretazione del risultato ottenuto dalla analisi di laboratorio.

Resta il fatto che si è effettuata una sola *amplificazione* e che, come correttamente eccepito dai difensore degli imputati, per aversi una attribuzione certa, i protocolli internazionali richiedono quantomeno la ripetizione dell'amplificazione; ciò che nel caso di specie non è stato possibile per la scarsa consistenza del campione.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In buona sostanza abbiamo un dato acquisito correttamente al processo e di univoco significato, nel senso che la attribuzione della traccia al profilo genetico di Meredith Kercher risulta evidente, ma non tranquillizzante sul piano probatorio, poiché non è stato possibile effettuare una seconda *amplificazione*, che poteva dare conferma o meno del risultato acquisito.

Questa Corte concorda sul fatto che la attribuibilità della traccia reperita sulla lama del coltello sequestrato nell'abitazione di Raffaele Sollecito al profilo biologico di Meredith Kercher, seppure univoca, non sia una acquisizione processuale tranquillizzante o, per meglio dire, una prova certa del processo, proprio per questo suo limite intrinseco di non aver consentito almeno una doppia *amplificazione*. E, tuttavia, da ciò non può dedursi che la attribuzione della traccia a Meredith Kercher sia un dato processuale inutilizzabile, così come si sostiene non soltanto dalle difese degli imputati, e dai loro consulenti tecnici, ma anche dai periti Conti-Vecchiotti nella loro relazione di perizia.

Il Professor Tagliabracci, consulente tecnico per la difesa di Raffaele Sollecito, esaminato dalla Corte di Assise di appello di Perugia all'udienza del 6 settembre 2011 così si esprimeva: *"(omissis) io penso che probabilmente i giurati, chi è in questa sala non esperto di genetica forense si sia anche posto grossi problemi sulla validità di questa tecnica a fronte di una contrapposizione anche piuttosto accesa tra i periti, i consulenti del pubblico ministero, e adesso metteteci pure il sottoscritto. Contrapposizione che però deriva essenzialmente da un approccio diverso, direi due filosofie, due scuole nei confronti della indagine di genetica. Due approcci e due filosofie diverse, la filosofia di chi vuole un risultato sicuro, affidabile, un risultato solido e robusto che possa essere speso senza problemi, di fronte anche a procedimenti di una certa complessità, di una certa durata; e dall'altra parte chi si premura di avere un risultato. Dobbiamo portare a casa un risultato. Ecco queste sono due diverse filosofie di... In Italia, ma vi è un dibattito internazionale su queste problematiche si origina proprio da quel caso che ha illustrato la professoressa Vecchiotti: a New York a seguito di quel processo in cui per la prima volta furono utilizzate delle bassissime quantità di DNA e utilizzate nel processo, bene nacque un dibattito che è proseguito per diversi numeri della rivista internazionale di genetica forense e che ancora non si è concluso. Ma questo dibattito verte essenzialmente sul fatto che quale, quali sono i limiti, quale affidabilità di un esame effettuato in condizioni così critiche per quanto riguarda la quantità di DNA, critiche per*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quanto riguarda la quantità e probabilmente anche per quanto riguarda la qualità che potrebbe essere un DNA alterato, degradato, il che complica ulteriormente le cose. Ebbene come dirò tra poco, come è stato già detto da taluni, la Società Internazionale di Genetica forense ha preso una posizione tutto sommato che è stata manifestata in uno degli ultimi articoli di questa rivista, quando ha affermato che potrebbe essere considerata una traccia al di sotto di questi livelli di DNA, purché essa venga ripetuta per tre volte in modo tale da validare il risultato che è un consenso di ripetuta amplificazione. Io aderisco diciamo la Genetica forense classica e penso che oltre un certo limite non si possa andare. Ma comunque se si va al di sotto di un certo limite occorre prendere delle precauzioni importanti, occorre adottare delle procedure, degli accorgimenti che evitino il rischio di avere dei risultati falsamente positivi, risultati che possono incastrare qualcuno che ha lasciato il suo materiale biologico in bassissima quantità anche in tempi diversi. Quindi occorre procedere con cautela per avere un risultato che possa essere ritenuto affidabile anche di fronte a basse quantità di DNA. (Omissis).

Ritiene la Corte che questa impostazione, se indubbiamente corretta su un piano scientifico di carattere generale in ordine al quale il Giudice non ha titolo per contraddire, non tenga in adeguato conto il processo di formazione della prova in sede penale, ovverosia quell'insieme di procedure finalizzate alla valutazione complessiva degli elementi indiziari e probatori che devono portare il Giudice penale ad avvicinarsi il più possibile alla verità storica di un fatto. Dividere concettualmente gli ausiliari tecnici del Giudice tra coloro che perseguono un risultato rigoroso e coloro che invece, per formazione culturale e professionale, mirano comunque a “ *portare a casa un risultato* “ è una eccessiva e fuorviante semplificazione di un dato processuale molto più complesso; oltre che essere un giudizio ingeneroso con le professionalità altrui.

Non vi è dubbio alcuno a giudizio di questa Corte che il risultato dell'analisi sul reperto 36 B) non sarebbe assolutamente sufficiente, isolatamente considerato, per pervenire alla affermazione della penale responsabilità di alcuno nell'omicidio di Meredith Kercher; e ciò non perché si tratti di DNA alterato o contaminato, circostanza questa che abbiamo precedentemente già escluso, ovvero di un risultato equivoco. La ragione è altra, e risiede nel fatto che non si è potuta ripetere l'amplificazione, e quindi, seppure in presenza di un dato processuale acquisito correttamente e di significato univoco, lo stesso non avrebbe quella



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

forza probatoria per costituire unico elemento di valutazione per l'affermazione della penale responsabilità di alcuno in relazione ad un determinato reato.

E tuttavia , nel caso che ci occupa, il risultato di attribuzione del DNA al profilo della vittima, siccome raggiunto con una metodologia di analisi e di interpretazione corrette, può e deve costituire un elemento indiziario complessivamente valutabile nel processo, analogamente a tutti gli altri plurimi elementi indiziari che, se valutati unitariamente, possono assurgere a dignità di prova.

Muovendosi nell'alveo di un processo indiziario, nessuno degli elementi acquisiti è di per sé tranquillizzante, o comunque idoneo a costituire prova certa della penale responsabilità degli imputati. Tutte le acquisizioni processuali che sono state in precedenza analizzate, valutate, ed interpretate criticamente da questa Corte sono elementi indiziari che, esaminati singolarmente al fine di saggiarne una loro eventuale eccentricità rispetto ai fatti del processo – eccentricità che, se accertata, li escluderebbe *ab origine* dal giudizio - debbono poi essere valutati unitariamente, verificando se ciascuno di essi, interagendo con gli altri, sia idoneo a formare un quadro complessivo che assurga a dignità di prova.

In questo procedimento complesso dovrà essere valutato quindi dalla Corte anche il risultato delle analisi genetiche effettuate sul reperto numero 36) dalla polizia scientifica, risultato che, per le ragioni più volte esplicitate, non costituisce elemento di prova certo, ma costituisce sicuramente una acquisizione processuale importante e conducente verso una eventuale affermazione di penale responsabilità degli imputati nell'omicidio di Meredith Kercher.

Senonchè in ordine alla traccia B) le risultanze delle indagini della Dott.ssa Patrizia Stefanoni venivano contestate nel merito anche dai periti di ufficio nominati dalla Corte di Assise di Appello di Perugia, e segnatamente dalla Prof.ssa Carla Vecchiotti [Il Prof. Stefano Conti, esaminato avanti alla Corte di Assise di Appello di Perugia alla udienza del 5 settembre 2011, a domanda della difesa di parte civile, dichiarava che nell'ambito dell'elaborato peritale si era limitato ad occuparsi “ *dell'aspetto tecnico delle indagini di sopralluogo, quindi la parte investigativa, perché quella è la mia competenza (omissis)*” mentre non si era occupato specificamente delle analisi genetiche in quanto “(omissis) *c'è una genetista. D'altro canto questo è un collegio peritale, e quindi, fa parte della suddivisione dei compiti.*” (Pagina 17 delle trascrizioni del verbale di udienza 5 settembre 2011 avanti alla Corte d'Assise d'appello



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

di Perugia)]. Quest'ultima, nelle conclusioni del proprio elaborato peritale, affermando la inaffidabilità delle risultanze delle indagini genetiche operate dalla polizia scientifica sulla traccia B) prelevata dal coltello in sequestro, muoveva specifiche critiche in ordine alle quali questa Corte ha l'obbligo di confrontarsi, esattamente come in relazione a qualsivoglia altra emergenza processuale.

Ed infatti allorquando si sia in presenza di pareri tecnici discordanti, come nel caso di specie, le conclusioni del professionista officiato dal Giudice nella perizia non hanno un'attendibilità privilegiata nei confronti degli altri professionisti che, nominati quali consulenti dalle parti processuali, private o pubblica, sono comunque portatori nel processo di un contributo tecnico-scientifico di pari dignità. Occorre quindi verificare se le critiche mosse dalla Prof.ssa Carla Vecchiotti all'operato della Dott.ssa Patrizia Stefanoni siano fondate, e per ciò idonee ad invalidarne il risultato.

Procedendo pertanto nell'esame, e seguendo l'ordine seguito dal perito, è da osservare come l'affermazione di cui al punto 1) delle conclusioni più volte richiamate [“ *non sussistono elementi scientificamente probanti la natura ematica della traccia B (lama del coltello)*”] sia una affermazione del tutto esatta, ma di cui non si comprende la rilevanza in punto di attribuzione della traccia alla vittima.

Risulta infatti chiaramente, poichè è stato oggetto di una specifica contestazione già affrontata e valutata nella presente pronuncia, come non sia stata eseguita sul campione l'analisi per l'identificazione della natura della traccia, quantomeno con l'utilizzo di adeguata quantità del campione prelevato sulla lama del coltello. La scarsa quantità di materiale sottoposta ad analisi non ha consentito di affermare con certezza che si tratti di sostanza ematica (anche se non può escludersi la presenza di sangue nel campione, così come affermato dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni nell'esame dibattimentale alla udienza del 22 maggio 2009 avanti alla Corte di Assise di primo grado), ma ciò non sposta il problema; la Dott.ssa Stefanoni infatti affermava nel suo elaborato peritale che la traccia biologica era riferibile al DNA di Meredith Kercher, e non che tale traccia aveva natura ematica. A prescindere quindi dalla natura ematica o meno della traccia biologica, l'analisi del DNA individuava, secondo la polizia scientifica, quale contributore unico Meredith Kercher. E processualmente ritiene questo Giudice significativa la circostanza che sulla lama di un



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

coltello sequestrato nella abitazione di Raffaele Sollecito sia presente DNA della vittima Meredith Kercher; e prescindendo dalla natura ematica o meno della traccia.

Passando all'esame dei rilievi formulati dalla Professoressa Vecchiotti ai punti 2) e 3) delle sue conclusioni (“ *dai tracciati elettroforetici esibiti si evince che il campione indicato con la lettera B (lama del coltello) era un campione low copy number e, in quanto tale, avrebbe dovuto essere applicate tutte le cautele indicate dalla comunità scientifica internazionale; (omissis) tenuto conto che non è stata seguita alcuna delle raccomandazioni della comunità scientifica internazionale, relativa al trattamento di campioni low copy number, non si condividono le conclusioni circa la certa attribuzione del profilo rilevato sulla traccia B (lama del coltello) alla vittima Meredith Kercher Susanna Cara poiché il profilo genetico, così come ottenuto, appare inattendibile in quanto non supportato da procedimenti analitici scientificamente validati”) vi si afferma che i risultati non sarebbero attendibili poiché non ottenuti attraverso procedimenti analitici scientificamente validati.*

L'affermazione risulta essere effettuata semplicemente sull'assunto che trattasi di un campione *low copy number*, e pertanto se ne afferma la inattendibilità quale conseguenza della omessa ripetizione della *amplificazione*.

La questione è stata già precedentemente affrontata, e pertanto è sufficiente fare un richiamo alle conclusioni già espresse. Sicuramente il campione prelevato sulla lama del coltello e identificato con la lettera B), stante la sua natura di *low copy number*, non può produrre un risultato di attribuzione certa; nondimeno, la interpretazione dell'analisi è ritenuta da questa Corte corretta, per le ragioni precedentemente evidenziate, siccome trattasi di traccia con la presenza di un solo *contributore* - il che rende meno probabile l'errore nell'analisi - e i *controlli positivi e negativi* hanno evidenziato assenza di *contaminazione* del reperto.

A tal proposito è opportuno richiamare ancora quanto scritto dalla Prof.ssa Francesca Torricelli, consulente di parte civile, nella sua relazione scritta depositata avanti alla Corte di Assise d'appello di Perugia in data 6 settembre 2011, e precedentemente trascritta integralmente.

Alle medesime conclusioni, trascrivendo integralmente la medesima tabella di interpretazione già indicata dalla Professoressa Torricelli, perveniva il professor Giuseppe Novelli, consulente di parte del Pubblico Ministero (pagine 11 e 12 della relazione in atti).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Non può pertanto condividersi il giudizio espresso dal perito di ufficio nelle conclusioni del proprio elaborato, poiché tale affermazione non trova alcun riscontro nella oggettività degli accertamenti posti in essere dalla polizia scientifica.

Per quanto attiene ai rilievi numero 4) e 5) si è già avuto modo di evidenziarne l'inconsistenza sul piano processuale.

Ed infatti, come già osservato precedentemente, anche qualora fossero state eseguite le perquisizioni e la raccolta dei reperti senza l'osservanza dei protocolli internazionali, nondimeno era onere del perito riferire al Giudice i tempi e i modi della contaminazione probabile, in maniera tale che il Giudice potesse verificarne il fondamento, e non fosse chiamato ad una pura operazione fideistica. La frase *“non si può escludere che il risultato ottenuto dalla campionatura B (lama del coltello) possa derivare da fenomeni di contaminazione verificatasi in una qualunque frase della refertazione e/o manipolazione e/o dei processi analitici eseguiti.”* riportata in chiusura, evidenzia, per la sua assoluta genericità, la inconsistenza della affermazione effettuata dal perito; se non, per le ragioni già espresse, la eccentricità del concetto rispetto ai principi del processo penale.

Niente infatti, in qualunque processo penale ed in senso aprioristico, può essere escluso. Ciò che conta nel processo è ciò che è documentabile, e quindi non ciò che può essere escluso in linea astratta, ma ciò che può essere affermato in concreto. Nel caso che ci occupa, trovandosi ad esaminare operazioni di polizia giudiziaria poste in essere da professionisti, nonché analisi biologiche eseguite all'interno di laboratori di certificata affidabilità, era compito del perito nominato dal Giudice confrontarsi con le metodiche ed i risultati delle analisi, fornendo al Giudicante quel contributo di conoscenza che quest'ultimo espressamente le aveva richiesto con l'affidamento dell'incarico peritale.

Ed era anche preciso compito del perito, sulla base dell'incarico ricevuto, dotarsi di tutte le conoscenze necessarie per svolgere il proprio incarico, facendosi parte diligente nella ricerca di tutto ciò che fosse utile ai fini della risposta al quesito.

Ma ciò non risulta essere stato fatto, se è vero che nella relazione depositata alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia i periti d'ufficio affermavano che non sarebbero stati disponibili al processo i *controlli negativi ed i controlli positivi* relativi agli *elettroferogrammi*; traendo, sulla base di questa affermazione, conclusioni sulla inaffidabilità dell'attività svolta dalla polizia scientifica, sotto il profilo della possibile *contaminazione* dei reperti.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Orbene risulta dai verbali dell'udienza preliminare, e prodotti nel giudizio di primo grado sull'accordo delle parti, che la Dott.ssa Patrizia Stefanoni, il 4 ottobre 2008, nel corso dell'udienza davanti al G.U.P. del Tribunale di Perugia, rispondendo ad una specifica domanda di uno dei consulenti dell'imputato Raffaele Sollecito, il professor Pascali, affermava che *i controlli positivi e negativi* esistevano, erano stati da lei valutati, e potevano essere prodotti a semplice richiesta [e per il vero depositava alla stessa udienza quelli relativi al reperto 165 B), ovverosia il gancetto del reggiseno]. E che questa circostanza, di cui si trova traccia anche nella relazione dalla Dott.ssa Stefanoni depositata all'esito del deposito della consulenza a firma Vecchiotti- Conti, fosse vera è dimostrato dal fatto che il Professor Giuseppe Novelli provvedeva diligentemente a richiederli e li otteneva, così potendoli esaminare, e potendo ricavare la assenza di *contaminazione* dei reperti analizzati.

Ritiene la Corte che il comportamento della Prof.ssa Carla Vecchiotti sia censurabile, poiché, prima di affermare in una relazione di perizia un dato processuale non esatto, da cui poi far derivare anche considerazioni non esatte sulla attendibilità o meno di analisi di laboratorio da altri effettuate, sarebbe stato comportamento doveroso del perito quello di richiedere alla Dott.ssa Patrizia Stefanoni, che ne aveva affermato la esistenza in un verbale di causa, *i controlli positivi e negativi*; e soltanto nel caso in cui non fossero stati consegnati, trarne le dovute conclusioni.

Tale attività di iniziativa deve ritenersi doverosa, poiché ricompresa espressamente nelle previsioni della legge processuale penale che, all'art. 228 cpp, disciplina la attività di indagine che il perito può e deve effettuare ai fini della corretta risposta al quesito formulatogli dal Giudice. In sede penale non ha da valere infatti il limite, tipico del procedimento civile - nel quale opera il principio della formazione della prova rimessa alla disponibilità delle parti - che fa sì che il perito possa esaminare soltanto ciò che è stato prodotto in causa, nel rispetto delle preclusioni fissate dalla legge processuale. In sede penale il perito, proprio per la sua qualità di ausiliario del Giudice per la comprensione dei fatti di causa ai fini del corretto esercizio del potere giurisdizionale di irrogazione di una pena criminale, non soffre particolari limiti nella acquisizione dei dati di conoscenza sui quali fondare il suo parere, che può acquisire finanche direttamente dall'imputato stesso.

Ritiene questa Corte che la mancata acquisizione dei *controlli positivi e negativi* da parte dei periti di ufficio nominati dalla Corte d'Assise d'appello di Perugia evidenzi



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quantomeno una scarsa attenzione prestata agli atti processuali, con conseguente ricaduta di attendibilità della risposta fornita nella relazione tecnica depositata.

Ma vi è di più.

La Professoressa Carla Vecchiotti, a pagina 143 nella sua relazione dà atto come *"la quantificazione degli estratti ottenuti dalle campionature effettuate sulla reperto 36 (coltello) e reperto 165 B (gancetto il reggiseno), eseguita mediante Real Time PCR non ha evidenziato presenza di DNA. Vista l'assenza di DNA negli estratti da noi ottenuti, in accordo con i consulenti delle parti, non si è proceduto allo step successivo di amplificazione."*

In buona sostanza i Periti affermavano nelle conclusioni della perizia che, con una decisione collegialmente assunta con i Consulenti di parte, veniva omessa l'analisi anche delle ulteriori campionature, il campione H) ed il campione I), da loro stessi effettuate nel punto di contatto tra la lama e l'impugnatura, sui versanti opposti del coltello (vedi pagina 6 della relazione depositata in data 29 giugno 2011).

Senonchè i Periti di ufficio, nel corpo della motivazione della stessa relazione di perizia depositata, forniscono una diversa scansione degli accadimenti.

Ed infatti, a pagina 30 della relazione di perizia si legge testualmente: *"(omissis) preso atto che nelle tamponature (A-B-C-D-E-F-G-H-I) effettuate su reperto 36 (coltello) e nelle tamponature (L-M) eseguite su reperto 165 B (gancetto il reggiseno) non era presente DNA utile per le ulteriori indagini di laboratorio (amplificazione, elettroforesi) i periti comunicavano, verbalmente, ai consulenti delle parti che avrebbero proceduto alla disamina della consulenza tecnica espletata dalla polizia scientifica, così come da quesito formulato in sede di conferimento dell'incarico peritale."*

Da una lettura quindi dell'intera relazione peritale, e non delle sole conclusioni, si evincerebbe come la scelta di non procedere all'analisi delle ulteriori campionature effettuate, e segnatamente della campionatura I), fu dichiaratamente una scelta adottata autonomamente dai periti, e comunicata soltanto verbalmente ai consulenti delle parti; non una scelta condivisa con i consulenti delle parti, come incomprensibilmente scritto nelle conclusioni della perizia.

Quest'ultima versione degli accadimenti appare alla Corte maggiormente attendibile.

Ed infatti sia la Dott.ssa Patrizia Stefanoni, sia il Prof. Giuseppe Novelli, consulente di parte del Pubblico Ministero, sia la Prof.ssa Patrizia Torricelli, consulente di parte civile,



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

contestavano, nelle relazioni depositate in causa e successivamente nel corso dell'esame avanti alla Corte d'Assise d'appello di Perugia, le conclusioni cui erano pervenuti i periti d'ufficio, circa la non praticabilità dell'esame del campione " I "; così come contestavano di aver partecipato e condiviso in alcun modo la decisione di non procedere alla analisi.

Sia la Dott.ssa Patrizia Stefanoni (alla pagina 4 della relazione depositata all'udienza del 6 settembre 2011 e nelle dichiarazioni rese alla medesima udienza avanti alla Corte d'Assise d'appello di Perugia), sia il professor Giuseppe Novelli (nel suo esame avanti alla Corte d'Assise d'appello di Perugia all'udienza del 6 settembre 2011), sia infine la Prof.ssa Patrizia Torricelli (pagine 1\4 della relazione depositata in causa) sostenevano che, utilizzando dei kit di nuova generazione in commercio, poteva essere effettuato l'esame della campionatura I).

Le affermazioni dei consulenti di parte effettuate nelle rispettive relazioni depositate venivano confermate nelle deposizioni in aula.

La Prof.ssa Carla Vecchiotti, esaminata all'udienza del 6 settembre 2011 dal difensore di parte civile, confermava con una articolata motivazione (pagina 18-23 delle trascrizioni allegate al verbale di udienza) che a suo giudizio il quantitativo di DNA rinvenuto sui campioni effettuati sul reperto 36), e segnatamente su quelli denominati H) ed I) non consentiva di proseguire con le ulteriori indagini di laboratorio (*amplificazione ed elettroforesi*). Confermava in buona sostanza quanto già si leggeva nelle conclusioni fissate a pagina 30 dell'elaborato peritale depositato in causa.

Si apriva pertanto una discussione fra le parti processuali che produceva richiesta formale del Procuratore Generale, alla udienza del 7 settembre 2011, di estendere la rinnovazione istruttoria già decisa dalla Corte, procedendo quindi nella analisi genetica anche alla campione "I", prelevato dagli stessi periti d'ufficio e parzialmente " lavorato". Su tale richiesta la Corte di Assise di appello di Perugia emetteva provvedimento con il quale respingeva l'istanza istruttoria, e successivamente, riprendendo l'argomento nella motivazione della sentenza poi cassata, così si esprimeva "(omissis) *Il che spiega anche perché il collegio peritale non ha proceduto oltre nell'analisi del campione da esso stesso raccolto sulla lama del coltello; il quantitativo è stato accertato essere del tutto insufficiente, anch'esso LCN, per consentire due amplificazioni, così che, se avessero proceduto oltre, i periti d'ufficio avrebbero commesso lo stesso errore rilevato negli accertamenti della polizia scientifica. E*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

d'altra parte risulta chiara dai concetti sopra esposti che, poiché la necessità di suddividere il campione in più aliquote attiene ad ogni singola traccia, essendo finalizzata a garantire l'attendibilità del risultato dell'analisi di quella traccia, non è che sottoporre ad analisi due tracce diverse, entrambe LCN, senza sottoporre ciascuna a quel procedimento che garantisce il risultato, che si può pensare di ovviare alla mancata replica del procedimento su ogni singola traccia; la somma di due risultati inattendibili, per non essere stati sottoposti al procedimento scientifico corretto, non può dare un risultato attendibile, a prescindere dalle singole analogie. Il professor Novelli ha, in verità, argomentato che esistono ormai, anche se ancora in uno stato di avanguardia, dei sistemi per poter analizzare quantitativi così bassi. Ritiene tuttavia la Corte che è proprio il loro essere all'avanguardia, praticamente in fase di sperimentazione, ad escludere la possibilità di fondare sui risultati ottenuti con l'applicazione di tali sistemi, un convincimento di colpevolezza, dal momento che il Giudice non può fondare le proprie convinzioni che su sistemi tecnici e conoscenze scientifiche consolidate in un determinato periodo storico, nel momento in cui è chiamato a giudicare, e non su altri ancora in fase di sperimentazione. Questo sempre per pervenire ad una decisione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. (Omissis)(pag. 85 della sentenza della Corte di Assise di appello di Perugia).

In conclusione, le affermazioni di carattere tecnico scientifico della Prof.ssa Carla Vecchiotti circa la insufficienza del quantitativo di materiale contenuto nella traccia “ I “ per procedere alla sua analisi, effettuate sia nella relazione scritta depositata, sia con ampia argomentazione all'udienza del 6 settembre 2011, indussero la Corte di Assise di Appello di Perugia nella convinzione che l'analisi della traccia "I" prelevata dal coltello indicato come reperto 36) fosse una operazione di “ avventurismo “ sul piano scientifico, non essendo in grado di fornire alcun risultato che fosse metodologicamente, e quindi scientificamente, attendibile; e pertanto che fosse processualmente spendibile.

Questa affermazione di natura tecnico scientifica effettuata con convinzione, e più volte reiterata dalla Prof.ssa Carla Vecchiotti, era però palesemente errata.

E ciò non perché lo affermi questa Corte in forma apodittica, ma perché è stato dimostrato nell'ambito di questo processo.

Su sollecitazione della Corte di legittimità questo Giudice provvedeva a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, affidando l'incarico di esaminare la traccia "I" al R.I.S. dell'Arma



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dei Carabinieri, con il seguente quesito: *"esaminati gli atti di causa e segnatamente le risultanze della relazione di perizia depositata in grado di appello in data 29 giugno 2011 dai periti di ufficio Prof.ssa Carla Vecchiotti e Prof. Stefano Conti, unitamente ai rilievi formulati dai consulenti delle parti Dott.ssa Patrizia Stefanoni e Prof. Giuseppe Novelli nei loro elaborati depositati all'udienza del 6 settembre 2011, e provveduto all'analisi del campione già precedentemente lavorato, dicano i periti circa l'attribuzione della traccia contrassegnata in atti con la lettera (I) rilevata sul reperto numero 36) e se nella stessa sia identificabile DNA riferibile alla vittima Meredith Kercher ovvero al condannato Rudi Hermann Guede."*. Successivamente i periti venivano autorizzati dalla Corte, edotte le parti processuali che nulla eccepivano, ad effettuare una comparazione del profilo genetico della traccia (I) anche con i profili genetici di Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox.

I periti nominati, Maggiore CC Dottor Andrea Berti, e Capitano CC Dottor Filippo Barni, effettuate le analisi di laboratorio, in data 31 ottobre 2013 depositavano nella cancelleria di questa Corte di Assise di Appello la risposta ai quesiti in forma scritta. A pagina 84 della relazione tecnica depositata veniva fornita la risposta al quesito: *"Alla luce delle analisi condotte e delle valutazioni estesamente espresse nella presente relazione è possibile rispondere ai quesiti posti ai periti nel modo seguente:*

1. *il campione (I) derivante dalla traccia (I) rilevata sul reperto 36 (coltello) dai periti della Corte di Assise di appello di Perugia, Proff.ri Carla Vecchiotti e Stefano Conti, è stato rinvenuto all'interno di un frigo congelatore presente nel laboratorio di Genetica forense del Dipartimento di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università di Roma La Sapienza.*
2. *Le condizioni accertate di conservazione del campione (I), nonostante non si abbia diretta evidenza di quanto sia avvenuto nel periodo antecedente alle operazioni peritali, sono da considerarsi conformi a quanto previsto per questa tipologia di campioni biologici (estratti di DNA).*
3. *Le analisi genetiche condotte sul campione (I) hanno dimostrato la presenza di una quantità estremamente esigua di materiale genetico derivante dal contributo di uno o più soggetti femminili che ha portato a ritenere il campione in analisi in condizioni analitiche complesse (Low Template DNA o Low Copy Number) .*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

4. *La procedura di tipizzazione genetica condotta in duplicato sul campione (I) ha consentito di ottenere altrettanti profili genetici, in condizioni di LT DNA (probabili fenomeni stocastici) e di miscela genetica (presenza, in diversi loci STRs, di più di due alleli), in gran parte sovrapponibili tra loro e, nel complesso, idonei per confronti.*
5. *Per ogni soggetto indicato nell'incarico peritale è stata effettuata la comparazione con gli esiti ottenuti dal campione (I) applicando il modello biologico ed il modello statistico di interpretazione, in accordo a quanto previsto dai protocolli interpretativi più rigorosi ed aggiornati tratti dalla letteratura scientifica internazionale.*
6. *L'esito di tale comparazione ha permesso di escludere l'ipotesi che materiale genetico di Meredith Susanna Cara Kercher, Rudi Hermann Guede, e Raffaele Sollecito sia presente nella traccia (I) e che, quindi, tali soggetti possano aver contribuito con propri materiale biologico, alla traccia (I).*
7. *Altresì la valutazione complessiva delle risultanze interpretative poste in essere consente di supportare in maniera estremamente significativa ipotesi che materiale genetico di Amanda Marie Knox sia presente sulla traccia (I) e che, quindi, Amanda Marie Knox abbia contribuito, con propri materiale biologico, alla traccia (I). "*

La relazione tecnico scientifica depositata in causa dagli Ufficiali del R.I.S. dell'Arma dei Carabinieri veniva discussa avanti a questa Corte, nel contraddittorio processuale pieno, nell'udienza del 6 novembre 2013, allorquando il Maggiore CC Dottor Andrea Berti riferiva circa le attività svolte : “ (omissis) *Le operazioni tecniche hanno avuto inizio il 10 ottobre alle 14.00 presso la sede del R.I.S. di Roma. Erano presenti i consulenti di parte, come da verbale in atti, e congiuntamente ci siamo recati al laboratorio di Genetica forense del Dipartimento di medicina legale delle assicurazioni dell'Università di Roma La Sapienza, diretto dalla Prof.ssa Vecchiotti dov'era conservato il campione “I”. In effetti abbiamo potuto verificare direttamente che su indicazione della Professoressa esisteva un campione “I” e in particolare esisteva una scatola di cartone contenuta all'interno di un frigo congelatore, che abbiamo chiaramente identificato. Questa scatola contiene una serie di provette tra queste - anche previa verifica diretta della Prof.ssa Vecchiotti che era presente - c'è stata indicata una provetta recante una scritta “I” e quindi quello è stato identificato come “ campione I”.*”



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Nell'immediatezza abbiamo potuto solo verificare che rappresenta una certa quantità di liquido trasparente e quindi l'abbiamo potuto poi prelevare e trasportare presso i nostri laboratori per le successive analisi. Al fine di verificare come fosse stato conservato il campione abbiamo inizialmente chiesto alla Professoressa se, come prassi, vi era una registrazione delle temperature pregresse del frigo-congelatore. La Professoressa sostanzialmente ci ha detto che non erano disponibili, non aveva questo sistema di registrazione delle temperature. Quello che abbiamo fatto è, con un sistema certificato, un termometro certificato, abbiamo verificato che la temperatura di conservazione in quel momento era intorno a -20°, quindi conforme ai requisiti specifici per la conservazione di quel tipo di campioni. Quindi questo è quello che abbiamo potuto verificare. Quindi, una volta identificato il " campione I", ci siamo recati presso nostri laboratori alla presenza delle parti abbiamo dato inizio alle operazioni.(omissis). Ci siamo recati presso i nostri laboratori e nella stessa giornata del 10 abbiamo iniziato le operazioni tecniche di laboratorio, che in prima battuta abbiamo concretizzato nella misurazione del volume presente all'interno della provetta e nella quantificazione del DNA presente all'interno di questa provetta. La misurazione del volume avvenuto attraverso lo strumento tipico del laboratorio di biologia molecolare, quindi una pipetta, un sistema di misurazione diretta, che ci ha portato a stimare un volume residuo all'interno della provetta di circa 16-17 micro-litri, quindi una quantità estremamente esigua, comunque, come volume. Anche in ragione di questo volume ridotto abbiamo deciso di quantificare il campione, quindi stabilire qual era la concentrazione del campione all'interno della provetta, e l'abbiamo fatto con uno dei sistemi disponibili attualmente, in particolare un sistema, il Real Time PCR, che utilizza un kit della Qiagen, che si chiama Quantiplex Hyres Kit, che-a nostro giudizio- è uno dei più performanti attualmente disponibili per stabilire la concentrazione di un campione forense. Questa attività ci ha permesso di stimare la concentrazione del campione - riportata nei report allegati - di 2,14 picogrammi\microlitro, che è una quantità estremamente esigua, tutto sommato in linea con quelle che erano le valutazioni precedenti, della precedente perizia. La precedente perizia Vecchiotti aveva stimato una concentrazione di 5 picogrammi\microlitro. Poi leggendo gli atti in realtà 5 picogrammi è il frutto di una media di diverse misurazioni. Diciamo che sono paragonabili come quantità. In ogni caso è una quantità estremamente esigua. L'esiguità di questa concentrazione-come dire-porta con sé che il campione che



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

avremmo dovuto analizzare era in una situazione complessa di analisi, quindi non avevamo una disponibilità così elevata di campione da condurre un'analisi standard. Questa situazione complessa, diciamo, per una serie di aspetti, anche in base alla quantità, prende il nome di campione Low Copy Number, Low Template DNA, comunque campione complesso in analisi. E quindi, in considerazione di questa prima valutazione, abbiamo deciso una strategia che in qualche modo ci assicurasse quantomeno una certa affidabilità degli eventuali risultati prodotti. Questa strategia sostanzialmente si concretizza nell'utilizzo di sistemi di analisi molto performanti, quindi kit di analisi molto performanti, e dall'altra un altro requisito che ci siamo imposti è quello di quantomeno duplicare le analisi sullo stesso campione, quindi ripetere almeno due volte l'analisi sullo stesso campione. Queste sono state le prime indicazioni come piano di lavoro, sostanzialmente condiviso dai consulenti presenti. Quindi abbiamo effettuato l'analisi, abbiamo sostanzialmente amplificato il campione due volte, nelle stesse condizioni, quindi utilizzando lo stesso ciclo termico di temperatura, lo stesso sequenziatore, e abbiamo ottenuto due profili genetici, quindi le due ripetizioni, due profili genetici, riconducibili appunto al "campione I". A questo punto la fase prettamente analitica si è conclusa.(omissis) "

Il perito dava quindi conto nel dettaglio delle procedure di analisi, effettuate tutte nel contraddittorio processuale delle parti, e che si erano sostanziate nella ripetizione per due volte dell'*amplificazione*, e nella valutazione dei risultati ottenuti; e successivamente nella sottoposizione delle risultanze delle analisi al controllo con una metodologia di carattere statistico. " (omissis) *A questo punto chiaramente siamo andati avanti nello svolgimento del quesito e abbiamo – come dire – iniziato l'interpretazione dei risultati ottenuti da questa prima fase. L'approccio che abbiamo seguito è un approccio combinato, che a nostro giudizio è quello – come dire – più conservativo rispetto a tutte le parti, a tutte le problematiche connesse a questo tipo di analisi. Abbiamo distinto un approccio biologico, che sostanzialmente sta a significare un approccio che, partendo da questa tabella con questi numeri, mette a confronto questi numeri con i corrispondenti profili genetici delle persone da comparare - quindi della vittima, della persona condannata e degli imputati - e sostanzialmente va ad evidenziare la presenza o assenza dello stesso valore numerico. Questo approccio chiaramente è stato possibile combinando e interpretando i risultati ottenuti dall'analisi di questa traccia. Mi spiego meglio. Perché abbiamo ripetuto l'analisi? Perché*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

sappiamo che ripetere le analisi vuol dire alla fine ottenere un risultato più affidabile. Come giungiamo a un risultato più affidabile? Sostanzialmente – di nuovo chiedo scusa se sono troppo tecnico, ma è necessario – andando a cercare le analogie tra le due ripetizioni. Questo sistema di comparazione e di interpretazione prende il nome di “profilo consenso”. Ovvero, se abbiamo un valore attribuito nella prima amplificazione che si ripete anche nella seconda, il profilo consenso riporterà esclusivamente quel segnale che si è ripetuto in entrambe le analisi. Facciamo un esempio ancora più chiaro. Se la prima amplificazione ci ha dato un valore di 15, la seconda di 15 e di 16, il profilo consenso sarà 15 e non 16, perché non è stato ripetuto nelle due amplificazioni. Ma non ci siamo fermati soltanto a questo tipo di analisi, perché in letteratura esiste anche un altro tipo di interpretazione, sempre sul modello biologico, che invece ha un approccio opposto, per certi sensi, invece che prendere solo quello che viene confermato nelle due analisi prende tutto quello che è stato analizzato, quindi, nel nostro caso; 15, 15-16; il profilo composito sarà la composizione dei due profili, quindi 15 e 16. E nella relazione - chiaramente poi se è necessario lo potremo spiegare nel dettaglio – abbiamo spiegato i motivi per cui abbiamo comunque voluto approcciare l’analisi di questi tracciati con entrambi i profili. Diciamo, la spiegazione immediata è che approcciare con due metodi alternativi ci permette di – di nuovo – essere estremamente conservativi, cioè prendere in considerazione tutte le possibilità interpretative e non trascurarne nessuna. Quindi alla fine abbiamo ottenuto un profilo composito e un profilo consenso. Questi sono stati messi a confronto con i profili genetici delle persone che abbiamo visto precedentemente nell’incarico. Il confronto ha avuto un esito immediato, quindi positivo/negativo, che noi abbiamo tradotto presenza o assenza dello stesso allele. E scorrendo i vari soggetti, se iniziamo a pagina 56 della nostra relazione, vediamo che per la vittima, Meredith Susanna Cara Kercher, se compariamo gli alleli del profilo della vittima con quelli del profilo consenso, riscontriamo che soltanto cinque alleli, cinque valori su venti disponibili erano concordanti. Se questa comparazione la facciamo con il profilo composito, quindi prendendo in considerazione comunque tutti gli alleli, la concordanza aumenta fino a dieci alleli su venti disponibili. Ci sono anche le percentuali. Chiaramente, dall’altra parte, la discordanza è chiaramente il complementare, quindi abbiamo riscontrato una discordanza tra gli alleli della vittima e i profili della “traccia I”, di quindici su venti per il profilo consenso e dieci su venti. Quindi una percentuale rispettiva del 75% e del 50%, quindi



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

chiaramente – anticipando leggermente le nostre conclusioni – una evidente discordanza tra il profilo della vittima e i profili ottenuti dalla traccia. La stessa cosa l'abbiamo fatta con il profilo di Rudi Hermann Guede. Anche in questo caso la discordanza era notevole, la discordanza che abbiamo riscontrato è che quattordici valori su diciotto erano diversi per il profilo consenso, e undici su diciotto erano diversi per il profilo composito, con una percentuale di circa 78% e 61% nei due casi; quindi anche in questo caso una notevole discordanza tra i due profili. Andando avanti, a pagina 60, siamo arrivati al confronto con il profilo genetico di Raffaele Sollecito. In questo caso le discordanze erano di diciotto alleli discordanti su venti disponibili, quindi una discordanza del 90% rispetto al profilo consenso, e di quattordici alleli su venti rispetto al profilo composito, con una percentuale del 70%. Quindi questi tre soggetti dimostrano una notevole discordanza se messi in comparazione con gli esiti ottenuti dal "campione I". Veniamo al confronto con il profilo genetico di Amanda Marie Knox. In questo caso, la concordanza degli alleli è stata, per il profilo consenso, di quindici valori su diciotto disponibili, quindi una concordanza dell'83%. Se confrontiamo il profilo di Amanda Marie Knox con il profilo composito otteniamo una concordanza del 100%, diciotto valori su diciotto corrispondono. E chiaramente la discordanza è il complementare. Se andiamo a vedere quali sono i tre valori che non corrispondono nella comparazione con il profilo consenso, ci accorgiamo che sono tre alleli, nella regione D16, nella regione D8 e D18, che in una delle due repliche vengono persi, mentre in un'altra replica sono presenti. Questo è un fenomeno abbastanza noto in letteratura, proprio per questi campioni complessi, quindi la possibilità che in un profilo complesso si possano perdere dei valori – questo fenomeno prende il nome di drop-out allelico, perdita allelica del valore – è un fenomeno conosciuto e quindi noi – come dire – per una serie di ragioni che poi vedremo in seguito, l'abbiamo attribuito a questo fenomeno. Quindi il campione complesso in una delle due repliche ha perso questi tre valori, questi tre alleli, che peraltro nel profilo composito invece sono al 100% compatibili. Quindi queste sono le risultanze. Quindi appare evidente che da questa prima analisi tre soggetti mostrano grandi divergenze, un soggetto mostra notevoli affinità. Questo è, diciamo, come avete visto, un modello prettamente computazionale, presente/non presente, quindi è – come dire – uno scoring, un valore numerico, è presente quel valore, non è presente quel valore. Non ci siamo fermati a questo tipo di approccio e siamo andati avanti. Abbiamo anche – come la letteratura scientifica



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

riporta – condotto un approccio statistico, quindi abbiamo cercato di capire, anche nei casi in cui ci fosse discordanza, più o meno elevata, se questa discordanza fosse... come dire, qual era il grado di probabilità che questa discordanza fosse reale, oppure dovuta ad alcuni fenomeni. E questo è stato possibile solo grazie all'applicazione di un metodo statistico, poi concretizzato con un'analisi con un software nella nostra disponibilità. Questo software statistico, rispetto al modello presente/non presente, probabilizza anche l'assenza, cioè ci dà un'indicazione sul fatto: qual è la probabilità che effettivamente il valore fosse presente ma non lo vedo perché è stato perso; quindi probabilizza anche questi fenomeni. Questo software che abbiamo applicato si chiama LRmix. E' molto... come dire, è un software sicuramente innovativo, anche se già in letteratura scientifica esistono numerosi lavori, sviluppato con Peter Gill, che è credo il massimo esperto, o uno dei massimi esperti statistici forensi attualmente – come dire – attualmente presente sul panorama internazionale, e insieme a lui, insieme all'N.F.I., che è l'istituto forense olandese con cui siamo in stretta collaborazione, già da diverso tempo abbiamo – come dire – collaborato nello sviluppo e la validazione di questo software, che abbiamo applicato anche in questo caso. Ripeto, ora velocemente do un'inquadratura, poi se ci sono domande specifiche sull'applicazione e sui parametri utilizzati in questo software possiamo entrare nel dettaglio. Quello che credo sia necessario comprendere è che questo software – ripeto – va a stimare una probabilità, o meglio, va a stimare quello che si chiama “peso dell'evidenza”, quindi mette a confronto due ipotesi. L'ipotesi A: data l'evidenza, qual è la probabilità che il soggetto che voglio comparare effettivamente abbia contribuito col suo Dna alla formazione della traccia; l'ipotesi classicamente definita come ipotesi difensiva è che invece; quel soggetto non abbia contribuito alla formazione della traccia. Quindi abbiamo due ipotesi: il soggetto ha contribuito; il soggetto non ha contribuito. Il valore che noi otteniamo, che si chiama LR, è un valore che pesa le due ipotesi. Chiaramente un valore molto alto, quindi superiore – lo vedremo poi – a 104, quindi un valore molto alto, indica che è molto più ragionevole l'ipotesi accusatoria rispetto a quella difensiva; al contrario, un valore molto basso, indica che invece l'ipotesi cosiddetta difensiva è quella da prediligere. Quindi il calcolo dell'LR è il risultato dell'analisi con questo software e ci dà una stima di quello che è il peso delle due ipotesi che vogliamo esplorare: il soggetto è presente nella traccia o il soggetto non è presente. Per la comprensione credo sia utile vedere una tabella che è stata sviluppata – anche qui – da tutta



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

la comunità scientifica e che è una tabella di conversione, rispetto a un valore numerico, di un'espressione verbale, quindi aiuta anche nel dibattito a comprendere e a tradurre verbalmente. Quindi a pagina 43 della nostra relazione riportiamo la tabella di equivalenza verbale, in cui si mette a confronto il valore LR, che, ripeto, è il frutto della nostra analisi statistica - il valore che noi otteniamo dall'analisi statistica è un LR che pesa le due ipotesi - e la corrispondenza verbale. Come vedete, l'indicazione che ci viene nel momento in cui il valore di LR è molto, molto più piccolo di 0,001, quindi 10^{-4} più o meno, l'equivalenza verbale che ci suggerisce la letteratura è "supporto estremamente forte alla ipotesi di esclusione". Quindi la prima riga ci indica: se il valore di LR che ottenete da questa analisi statistica è molto basso, quindi molto inferiore a 1, l'espressione nell'interpretazione del profilo è "indicazione molto forte per l'esclusione". Al contrario, se il valore di LR è molto alto, più di 104, l'espressione che dobbiamo utilizzare nella nostra conclusione è un "supporto estremamente forte all'identificazione". Quindi se il valore è molto basso, molto inferiore a 1, esclusione; molto alto, grande supporto all'identificazione. E questo spiega quindi tutti i risultati che noi abbiamo ottenuto con la seconda parte della nostra interpretazione, che riguarda appunto la stima del valore di LR tra i vari soggetti e la traccia. Sinteticamente, questa analisi inizia a pagina 68 della nostra relazione, in cui sono riportati nel dettaglio per ogni marcatore le due ipotesi e il valore di LR; a pagina 68 viene evidenziato qual è il valore di LR. Quindi, ripeto, il valore di LR è un valore dimensionale che pesa due ipotesi: il soggetto è presente, il soggetto non è presente. Sono, diciamo, sintetico, per la comprensione. Se vedete la terza colonna, l'ultima riga, dove sta scritto "product", vedete che il valore di LR complessivo, nel caso del confronto tra la vittima e la traccia, è $1,8 \times 10^{-5}$, quindi un valore estremamente basso. Estremamente basso, se vi ricordate la tabella che abbiamo visto, "grande supporto all'ipotesi di esclusione". Stessa cosa abbiamo fatto per Rudy Hermann Guede. Il valore in questo caso è 1×10^{-10} , ma non ci interessa il valore in sé, quanto l'ordine di grandezza, quindi 1×10^{-10} è un valore estremamente basso, di nuovo "grande supporto all'ipotesi di esclusione. Poi, nel caso di Rudy Hermann Guede chiaramente, essendo il soggetto non di razza caucasica, abbiamo fatto anche delle correzioni in base alla popolazione di riferimento, che, ripeto, è un dettaglio su cui possiamo entrare successivamente. Nel caso di Raffaele Sollecito, anche in questo caso il valore complessivo di LR è di 9×10^{-13} , quindi anche qui un valore estremamente basso, "grande



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

supporto all'ipotesi di esclusione". Nel caso invece di Amanda Marie Knox, il valore complessivo di LR è in un caso, 8×10^8 , quindi 108, un valore estremamente elevato; anche qui abbiamo fatto una serie di – come dire – ipotesi alternative che poi possiamo spiegare, comunque il valore di LR è molto superiore a 1, quindi, rispetto a quella tabella di conversione verbale, "grande supporto all'ipotesi di inclusione del soggetto nella traccia". Quindi, in buona sostanza, abbiamo cercato di interpretare i risultati che abbiamo ottenuto dal "campione I" con due approcci. Il primo, come avete visto, prettamente binario computazionale, presenza/non presenza, quanti sono presenti, quanti non sono presenti. Il secondo è statistico: qual è, tra le due ipotesi – il soggetto è presente nel campione, il soggetto non è presente – qual è, in base a questi calcoli, l'ipotesi più favorevole. Abbiamo messo insieme queste informazioni, quindi – come dire – la nostra risposta finale è il frutto della combinazione di questi due approcci. E quindi veniamo alla parte conclusiva, in cui abbiamo sintetizzato le risultanze. Preso atto che, per quanto riguarda la vittima, Rudy Hermann Guede e Raffaele Sollecito abbiamo evidenziato numerose discordanze tra il profilo genetico della traccia e i profili di queste persone; preso atto che comunque, nel caso di Amanda Knox, abbiamo evidenziato numerose concordanze tra il profilo del "campione I" e quello relativo al soggetto; preso atto che comunque la valutazione statistica supporta fortemente l'esclusione di questi tre soggetti, ripeto, la vittima, Rudy Hermann Guede e Raffaele Sollecito, l'esclusione di questi soggetti dall'aver contribuito a questa traccia; dall'altra – come dire – supportiamo fortemente l'ipotesi che invece Amanda Marie Knox sia presente come contributore nella formazione della traccia e quindi il suo profilo genetico è presente nel profilo genetico che abbiamo ottenuto dal "campione I". Queste sono le nostre risultanze, diciamo, con una visione generale. (pagine 6\18 delle trascrizioni del verbale di udienza del 6 novembre 2013 avanti alla Corte di Assise di Appello di Firenze).

La puntuale ed esaustiva ricostruzione effettuata dal Maggiore Andrea Berti in aula delle metodologie di analisi, e di interpretazione del risultato delle medesime, consente alla Corte di formulare un giudizio di attendibilità e quindi di condivisione della risposta al quesito posto *ab initio*; nel senso che risulta accertato dalla perizia eseguita in sede di rinnovazione del dibattimento, secondo una metodologia di analisi condivisa dai consulenti delle parti, che nulla hanno eccepito in sede di contro-esame in aula, che la traccia rilevata sul



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

reperito nr 36) ,[coltello] e denominata dai periti Conti-Vecchiotti come traccia “I” è attribuibile a DNA rilasciato da Amanda Marie Knox.

Il risultato processuale ottenuto è di indubbio interesse al fine della ricostruzione degli accadimenti nel corso dei quali trovò la morte Meredith Kercher, per le ragioni che saranno esplicitate nel prosieguo, ma fino da adesso i risultati delle analisi di laboratorio svolte dai R.I.S. di Roma dell’Arma dei Carabinieri consentono alcune valutazioni di carattere più generale.

I periti nominati da questa Corte hanno svolto un accertamento di natura tecnico scientifica immune da censure, procedendo a due distinte amplificazioni della traccia, su una quantità di materiale identica a quella in relazione alla quale la Prof.ssa Carla Vecchiotti aveva stimato l’analisi non praticabile.

Questo è un primo dato incontrovertibile, e costituisce una conferma *per tabulas* di quanto avevano sostenuto fino dal settembre dell’anno 2011 la Dott.ssa Patrizia Stefanoni, genetista della Polizia di Stato, nonché i consulenti tecnici del Pubblico Ministero e della parte civile Prof.ri Giuseppe Novelli e Francesca Torricelli; ovverosia che la traccia “I” era esaminabile con l’utilizzazione dei kit di analisi reperibili fino dall’anno 2011 sul mercato.

La traccia avrebbe dovuto quindi essere esaminata dai Prof.ri Stefano Conti e Carla Vecchiotti nell’ambito del giudizio svoltosi avanti alla Corte di Assise d’ appello di Perugia.

Così come è risultato un giudizio errato quello espresso dai Giudici di appello perugini nella sentenza poi cassata, secondo i quali l’analisi della traccia “I” non poteva essere effettuata, in quanto le metodologie di analisi disponibili non erano affidabili. Questo giudizio, che evidentemente era stato indotto dalle errate affermazioni tecnico-scientifiche svolte nella perizia ed in aula dalla Prof.ssa Carla Vecchiotti, ha trovato anch’esso smentita nell’accertamento peritale svolto avanti a questo Giudice.

Infatti a specifica domanda rivolta al Maggiore Andrea Berti nel corso del suo esame dibattimentale all’udienza del 6 novembre 2013, il perito così testualmente:

“(omissis)

PRESIDENTE – Senta, la seconda domanda è questa: il kit che voi avete utilizzato per fare questa analisi, è di recente produzione, introduzione? Quando ve ne siete dotati voi, in che periodo?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PERITO BERTI – Allora, il kit di amplificazione che abbiamo utilizzato è un cosiddetto kit di nuova generazione, che poi in realtà nell'ultimo anno è stato soppiantato da altri kit. I primi riscontri che abbiamo in letteratura risalgono al 2009 di questo kit, NGM Select per i tecnici; commercializzato intorno al 2010, pienamente disponibile nel 2011. Queste sono le tempistiche.

PRESIDENTE – Le tempistiche.

PERITO BERTI – Quindi i primi riscontri già nel 2009, perché c'è stato tutto un cambiamento di standard nella comunità scientifica. Commercializzato...

PRESIDENTE – Quindi nel 2010 era già in commercio e nel 2011 era utilizzabile, insomma...

PERITO BERTI – Sì, sì, sì, sì.

PRESIDENTE - ...da chiunque ne avesse cognizione, diciamo, della sua esistenza.

PERITO BERTI – Sì. ”

(pagina 49 delle trascrizioni del verbale di udienza del 6 novembre 2013 avanti alla Corte d'Assise d'appello di Firenze).

Si può quindi concludere che nell'anno 2011 la comunità scientifica internazionale aveva a disposizione il medesimo kit utilizzato per le analisi dai Carabinieri del R.I.S di Roma nell'ottobre dell'anno 2013, e che quindi il quantitativo di materiale allora campionato sulla traccia “I” era perfettamente analizzabile, eseguendo una doppia *amplificazione*, e quindi in condizioni di fornire un risultato certo sulla base degli standard internazionali più volte citati, da parte di professionisti che ne avessero avuto la intenzione, o che avessero avuto la conoscenza della disponibilità del kit che lo consentiva.

Circostanza questa che non può essere affermata in relazione all'anno 2007, anno in cui la Dott.ssa Patrizia Stefanoni eseguiva la analisi della traccia “B” del reperto nr 36); epoca nella quale si poteva evidentemente soltanto scegliere se operare la analisi del quantitativo di materiale Low Copy Number con le metodologie allora disponibili, e molto meno *performanti*, ovvero rinunciarvi e perdere del tutto un dato processuale che, se anche non certo, avrebbe potuto comunque avere un significato, qualora valutato unitamente a tutto il complesso indiziario.

In secondo luogo si può fino da adesso affermare che la condotta dei periti di ufficio del giudizio di secondo grado perugino, ovverosia l'aver estratto il campione dalla traccia “I” sul



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

coltello senza poi provvedere alla sua analisi tempestiva, ha prodotto il risultato della perdita di alcuni dati processuali che sarebbero stati di sicuro rilievo.

In particolare, si fa riferimento alla possibilità di determinare la natura della traccia, circostanza questa che non è stato possibile determinare a seguito della perdita di potenzialità subita dal campione estratto e diluito dai periti Conti-Vecchiotti, ma non analizzato. Sullo specifico punto il Maggiore Andrea Berti, esaminato dall'Avvocato Della Vedova, difensore di Amanda Marie Knox, così chiariva: *"(omissis) Allora, credo che sia indicato molto chiaramente nella nostra perizia che, essendo l'oggetto della nostra analisi un prodotto intermedio di lavorazione, quindi è stato già precedentemente lavorato; noi non siamo partiti dalla traccia, quindi dal prelievo effettuato con il cotton-floc, ma siamo partiti da un estratto di Dna, che è un intermedio della lavorazione. Questa procedura di estrazione del Dna – come abbiamo spiegato – gioco forza allontana alcune componenti eventualmente presenti sulla traccia, che sono utilizzate per la diagnosi di sangue, di saliva o di quant'altro. Quindi l'aver estratto il campione di per sé ha precluso questa possibilità. Abbiamo evidenziato che esistono anche altri metodi molecolari in sviluppo, ma anche in questo caso l'estrazione sarebbe dovuta avvenire con un protocollo diverso da quello che è stato effettuato. Quindi, nel momento in cui abbiamo avuto disponibilità dell'estratto del Dna, su quell'estratto non potevamo fare una diagnosi sulla natura del fluido biologico da cui proviene la "traccia I"."* (pagina 42 delle trascrizioni nel verbale di udienza del 6 novembre 2013 avanti la Corte d'Assise d'appello di Firenze).

Infine la perizia effettuata dai R.I.S. di Roma dell'Arma dei Carabinieri ci consegna un altro dato processuale di sicuro rilievo; la valorizzazione, in sede di analisi, del metodo statistico, circostanza questa evidenziata in maniera puntuale dal Prof. Giuseppe Novelli, fino dal settembre 2011, sia nella sua relazione scritta, sia nella deposizione in aula avanti alla Corte d'Assise d'appello di Perugia. Da quanto riferito in dibattimento dal Maggiore Andrea Berti emerge come, proprio nelle ipotesi di campioni Low Copy Number, risulti fondamentale analizzare il dato proveniente dalle analisi di laboratorio anche attraverso una metodologia di analisi statistica; ed inoltre che il metodo statistico applicato dal Professor Giuseppe Novelli, e da quest'ultimo indicato nella relazione peritale, risulta essere un metodo statistico perfettamente idoneo allo scopo [*" (omissis) AVV. BONGIORNO – Ho capito. Voi avete applicato, per quanto concerne il calcolo statistico, il metodo Likelihood Ratio. Il metodo*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Random Man Not Excluded è un metodo che sarebbe... che è applicabile, che voi considerate utile o no? Questo metodo che metodo è?

PERITO BERTI – Sì, diciamo che sarebbe stato possibile applicare anche questa metodologia. Diciamo che si sarebbero potute applicare anche altre metodologie; chiaramente noi abbiamo prediletto la metodologia più informativa e quella maggiormente raccomandata dalle linee guida internazionali, in particolare codificate in due pubblicazioni, una del 2006 e una del 2012. Comunque il metodo di riferimento per l'analisi biostatistica dei dati di solito dovrebbe essere quello dell'analisi... della valutazione del rapporto di verosimiglianza, cioè l'indice di LR. "(pagina 32 delle trascrizioni nel verbale di udienza del 6 novembre 2013 avanti la corte d'assise d'appello di Firenze).].

Il gancetto di chiusura del reggiseno [reperto nr 165 B)]

Sul reperto indicato con il numero 165 B) nella relazione depositata in data 13 giugno 2008 venivano effettuate due campionature, una distinta dalla lettera A), ed effettuata sulla stoffa unita al gancetto metallico di chiusura; una distinta dalla lettera B), ed effettuata sui due gancetti di chiusura. La Dott.ssa Patrizia Stefanoni così si esprimeva: "(omissis) *l'analisi della traccia A) ha consentito di determinare il profilo genetico della vittima Kercher Meredith Susanna Cara, già mostrato in tabella 12-i. L'analisi della traccia B) ha consentito l'extrapolazione di un profilo genetico derivante dalla mistura di sostanze biologiche appartenenti ad almeno due individui dei quali almeno uno di sesso maschile. Il confronto effettuato fra il genotipo derivante dalla traccia di B del reperto 165 con quelli appartenenti a Sollecito Raffaele e Kercher Meredith Susanna ha fornito risultati di compatibilità, cioè il profilo genetico mostrato in tabella 165-I è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanze biologiche (presumibilmente cellule di sfaldamento) appartenenti a Sollecito Raffaele e Kercher Meredith Susanna Cara. L'analisi del cromosoma Y ha consentito di determinare l'Aplotipo Y mostrato in tabella 165-due, relativo al DNA estratto dalla traccia B. Anche tale risultato conferma la presenza di DNA appartenente a Sollecito Raffaele nella traccia analizzata, poiché l'aplotipo Y ottenuto è uguale a quello appartenente a Sollecito Raffaele (riscontro effettuato con l'aplotipo Y già ricordato in tabella 30-due di pagina 63 extrapolato dall'analisi genetica del tampone salivare prelevato lo stesso).*

La Dott.ssa Stefanoni, esaminata alla udienza del 22 maggio 2009 avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia, sollecitata dalle domande dell'Avvocatessa Bongiorno, difensore



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

di Raffaele Sollecito, chiariva le ragioni della attribuzione della traccia al profilo misto Sollecito- Kercher: “ (omissis)

DOMANDA - Va bene. Senta la quantità di campione analizzato, che noi non sappiamo qual è, perché non lo sappiamo...

RISPOSTA - Ma sicuramente è al di sopra di un nanogrammo, è sicuro perché questa... allora la bontà di questo elettroferogramma è data dal fatto che i picchi, sia i principali che i secondari, sono comunque di una certa altezza, sono di una buona altezza, questo risultato si ottiene con una quantità di DNA che è almeno un nanogrammo o pressappoco, che è quella consigliata dalla ditta produttrice.

DOMANDA - Ma lei ha ripetuto l'amplificazione?

RISPOSTA - No, l'amplificazione no.

DOMANDA - Come mai?

RISPOSTA - Perché non l'ho ritenuto utile ripetere.

DOMANDA - A cosa serve l'amplificazione?

RISPOSTA - Serve ad evidenziare le zone geniche di interesse.

DOMANDA - Capita che la ripetizione di un'amplificazione fa avere dei risultati diversi allo stesso, delle letture diverse di alcuni picchi?

RISPOSTA - No, se il DNA è quantitativamente valido, come in questo caso, no, il risultato mi si deve ripresentare uguale

DOMANDA - A noi però manca la quantità di DNA.

RISPOSTA - Per carità, cioè...

DOMANDA - Questi sono gli elettroferogrammi, gli elettroferogrammi, abbiamo detto che il metodo per interpretare questi alleli e statter, poi daremo la nostra lettura, oltre ad interpretare questo tipo di elettroferogrammi si deve interpretare il cromosoma Y, che è quel tipo di meccanismo che consente l'identificazione per tipo familiare, quindi la famiglia Buongiorno, la sua famiglia, etc., il padre trasmette al figlio, solo per gli uomini vale, per le donne no.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Ho detto male ma in maniera corretta?

RISPOSTA - No, no, è corretto.

DOMANDA - Questo secondo parametro con il quale si fa questo tipo di valutazione, cioè il cromosoma Y, può essere utilizzato solo per escludere e non per affermare?

RISPOSTA - Scusi che significa? Per escludere certamente, per affermare con le cautele del caso. Mi spiego. Se io trovo un aplotipo, quindi un profilo genetico Y, e vado a... magari, appunto, non essendo unico come profilo genetico, quindi non è identificativo ma è condiviso da altre persone, diciamo buona norma è poterlo confrontare con una banca dati di riferimento, la banca dati di riferimento è una collezione di svariati tipi diversi di profili genetici dell'Y, questo perché a differenza del DNA nucleare io non ho le frequenze alleliche, cioè io non so quanto raro è quel profilo a partire dai picchi degli alleli, devo guardare tutto il genotipo che è contenuto in una banca dati in modo che confrontando io trovo: è presente due volte, è presente zero volte, è presente cento volte e mi faccio un'idea della bontà del mio risultato, dell'affidabilità con cui io posso attribuire quel determinato genotipo a quella determinata persona. È ovvio, è insito nella natura del cromosoma Y che è condiviso dalla linea paterna, quindi non c'è dubbio che non è unico di quella persona, però se io quel profilo genetico, appunto, lo immetto in una banca dati che è praticamente online, quindi la si può consultare senza problemi, è una banca dati di un professore che si chiama Ruz Lower, questa banca dati può essere utilizzata per avere un'idea della presenza nella popolazione inclusa, quindi nei vari soggetti che sono stati inclusi in quella banca dati, che frequenza ha, quindi se è presente una volta, cento volte, dieci volte lo stesso genotipo, perché ovviamente il cromosoma Y in sé racchiude l'informazione che ci viene dietro da generazioni, quindi magari 100 anni fa una parte di una certa famiglia è immigrata in un altro punto del mondo e quindi ha radicato in quel punto il suo cromosoma Y, che quindi è presente in altre zone del mondo, praticamente, quindi in altre popolazioni, in altri individui, quindi poter avere una stima, una valutazione di quanti individui hanno nella banca dati quello stesso profilo genetico ovviamente mi conforta, mi aiuta a capire quanto raro è questo profilo genetico. Questo è stato fatto nel caso di tutti e due i profili genetici Y, sia di Sollecito Raffaele e sia di Guede, è stato fatto da me in due volte diverse, quindi diciamo più o meno verso settembre e recentemente verso maggio, e la frequenza che io ho trovato in questa banca dati, magari



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dopo faccio vedere le slide perché ce l'ho appunto come immagine, la frequenza che io ho avuto è zero, cioè zero frequenza, cioè non è presente alcun profilo genetico lungo, cioè esteso per 17 loci, cioè della stessa ampiezza di quello che io ho amplificato, perché precedentemente, fino a qualche anno fa esisteva un kit che analizzava soltanto 11 di questi loci, quindi era diciamo più ridotto, poi la tecnologia, appunto la ricerca di un'altra ditta ha fatto sì che invece di 11 loci se ne possono analizzare 17, come in questo caso, quindi tra tutti gli aplotipi possibili che sono inclusi in questa banca dati 15 mila e 900... e non ricordo quanto, quasi 16 mila sono estesi con 17 loci, quindi sono della stessa lunghezza, dello stesso tipo, sono stati analizzati proprio con lo stesso kit di quello utilizzato da noi, quindi sono dati confrontabili, questo confronto ha trovato su 15 mila e 900... e non ricordo precisamente il numero, zero aplotipi, quindi non è presente in questa banca dati nessun altro profilo genetico uguale a quello di Sollecito Raffaele ed anche a quello di Guede, appunto è stato analizzato separatamente anche... Dopo magari posso mostrare proprio la schermata che ho stampato di questa ricerca, quindi non sono i numeri che io riporto ma è proprio la schermata del computer che io ho stampato con il profilo genetico inserito e con i risultati avuti, calcolati dalla banca dati.

DOMANDA - La banca dati è una banca ufficiale, è una banca dati...

RISPOSTA - Sì, è una banca ufficiale di riferimento praticamente per tutti i genetisti forensi mondiali perché, ovviamente...

DOMANDA - Qual è questa banca dati?

RISPOSTA - Quella del professor Ruz Lower, è una banca dati tedesca, è proprio di riferimento, guardi."

Queste, in buona sostanza, le conclusioni cui perveniva la polizia scientifica all'esito degli esami di laboratorio condotti sul reperto 165 B). Secondo l'opinione della Dott.ssa Patrizia Stefanoni quindi le analisi sul DNA ricavato dalla traccia B) attribuivano quest'ultima a due contributori; ad un misto di Raffaele Sollecito e Meredith Kercher. Il dato veniva quindi avvalorato dalla riferibilità certa del cromosoma Y a Raffaele Sollecito.

Anche in ordine a tali risultanze i periti d'ufficio Conti-Vecchiotti concludevano, nella relazione depositata e successivamente nell'esame in aula, per la inaffidabilità del dato processuale e segnatamente: "*relativamente al reperto 165 B (gancetto di reggiseno) riteniamo che gli accertamenti tecnici effettuati non siano attendibili per i seguenti motivi:*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

1. *non sussistono elementi scientificamente probanti la presenza di presunte cellule di sfaldamento sul reperto;*
2. *vi è stata un'erronea interpretazione del tracciato elettroforetico degli STRs autosomici;*
3. *vi è stata un'erronea interpretazione del tracciato elettroforetico relativo al cromosoma "Y";*
4. *non sono state eseguite le procedure internazionali sopralluogo i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto;*
5. *non si può escludere che i risultati ottenuti possano derivare da fenomeni di contaminazione ambientale e/o di contaminazione verificatasi in una qualunque frase della refertazione e/o manipolazione di detto reperto."*

Per quanto attiene ai punti 4) e 5) sopraindicati già si è ampiamente detto, trattandosi di medesime contestazioni effettuate anche in relazione al reperto 36), e pertanto si ritiene opportuno rimandare alle considerazioni ivi svolte. E così anche in relazione al reperto 165 B), può affermarsi che i *controlli positivi e negativi* hanno escluso la presenza di *contaminazione*, tanto che l'affermazione effettuata dai periti Conti-Vecchiotti nella relazione tecnica depositata secondo la quale *"il DNA ottenuto, pur sufficiente quantitativamente per permettere le analisi, non soddisfa i requisiti minimi qualitativi, per via dell'evidenza di contaminazione ambientale"* (pagina 136 della relazione tecnica a firma Conti-Vocchiotti) non pare essere supportata da alcuna valenza oggettiva; soprattutto non spiegano i periti da dove abbiano tratto la conclamata *"evidenza"* della contaminazione.

Passando invece all'esame dei restanti tre punti di sostanziale contestazione, così come si ricavano dalle conclusioni redatte dai periti Conti-Vecchiotti, è opportuno prendere le mosse dal punto numero 1), per affermare che la considerazione risulta essere sostanzialmente esatta. Ed infatti la Dott.ssa Patrizia Stefanoni aveva chiarito che, in relazione alla traccia rilevata sul gancetto del reggiseno in interesse, si era deciso di non effettuare l'analisi di genere per dedicarsi esclusivamente al tentativo di estrapolare il profilo genetico. Non vi è dubbio pertanto che noi oggi non siamo a conoscenza della natura del materiale che è stato rinvenuto sul gancetto di chiusura del reggiseno, se non che si tratta di materiale contenente DNA analizzabile. Avuto riguardo peraltro alla assenza di evidenza ematica, ed alla posizione



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

ove il DNA è stato reperito (gancetto di apertura\chiusura del reggiseno) la circostanza che possa trattarsi di cellule epiteliali è molto più che una probabilità.

Al punto 2) delle conclusioni la Prof.ssa Carla Vecchiotti contestava la interpretazione “del tracciato elettroforetico degli STRs autosomici”, così come effettuata dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni. Scendendo in dettaglio, nella parte della motivazione della relazione tecnica depositata, il perito chiariva che dal tracciato elettroforetico degli STRs autosomici si poteva affermare che, in relazione ai marcatori D8S 1179, D 21S 11, D19S 433 e D5S 818, vi era stata un'erronea interpretazione dei picchi presenti nel tracciato elettroforetico, in quanto erano stati considerati come *Stutter* dei picchi la cui altezza era superiore ai 50 RFU, ovvero erano superiori di oltre il 15% dell'allele maggiore, e quindi dovevano essere considerati dei veri e propri *alleli*. Da ciò la Prof.ssa Vecchiotti derivava la conclusione che nel DNA estratto dal reperto 165 B) erano presenti più contributori minori, che non erano stati evidenziati dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni.

Orbene, la Corte non ha ragione di dubitare dei rilievi mossi dalla Prof.ssa Carla Vecchiotti alla relazione tecnica della polizia scientifica, nel senso che la interpretazione fornita dai periti d'ufficio Conti-Vecchiotti, secondo la quale sulla traccia estratta dal gancetto del reggiseno è rintracciabile la presenza di altri contributori, è attendibile, ma non appare in grado di essere processualmente significativa, e cioè in grado di inficiare i risultati cui era pervenuta la polizia scientifica circa la presenza del DNA di Raffaele Sollecito sul gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera in cui la ragazza venne uccisa. La Dott.ssa Patrizia Stefanoni infatti non risulta aver mai affermato che nella traccia 165 B) vi fosse la presenza soltanto di due contributori, ma semmai che “L'analisi della traccia B ha consentito l'estrapolazione di un profilo genetico derivante dalla mistura di sostanze biologiche appartenenti ad almeno due individui dei quali almeno uno di sesso maschile.”

Alla pagina 141 della relazione tecnica depositata in causa dai periti Conti-Vecchiotti si legge come la Prof.ssa Carla Vecchiotti concordi con l'affermazione fatta dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni e sopra richiamata, ma si afferma al contempo che non sono condivisibili le conclusioni della genetista della polizia scientifica, ove ella afferma che “ *il profilo genetico è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanze biologiche (presumibilmente cellule di sfaldamento) appartenenti*” solo “ a Sollecito Raffaele e Kercher Meredith Susanna Cara.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

E' sufficiente leggere le conclusioni cui perviene la Dott.ssa Patrizia Stefanoni nella sua relazione tecnica, alla pagina 208, precedentemente riportate per esteso, per verificare che la parola "solo" risulta essere un termine arbitrariamente aggiunto dei periti d'ufficio, poiché nella relazione depositata dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni non ve n'è traccia. Non trova quindi conferma nella oggettività documentale quanto riportato a pagina 142 nella relazione Conti-Vecchiotti.

Il dato testuale dei due distinti elaborati tecnici, come sopra riportato, non rappresenta un dettaglio irrilevante, ma una doverosa precisazione, atteso che affermare in una perizia che " *il profilo genetico è compatibile con l'ipotesi di mistura di sostanze biologiche (presumibilmente cellule di sfaldamento) appartenenti* " solo " *a Sollecito Raffaele e Kercher Meredith Susanna Cara.* " non equivale affatto al concetto espresso dalla frase " *L'analisi della traccia B ha consentito l'estrapolazione di un profilo genetico derivante dalla mistura di sostanze biologiche appartenenti ad almeno due individui dei quali almeno uno di sesso maschile.* "

Ma la vera questione rilevante in giudizio non è rappresentata dalla presenza di più contributori nella traccia mista di DNA ricavata dal gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera in cui fu assassinata, ma dalla presenza nel DNA di Raffaele Sollecito.

Ed infatti Meredith Kercher, per quel poco che è possibile ricavare dalle testimonianze in atti, era una ragazza normalissima, che aveva intrecciato da poco una relazione sentimentale con uno dei ragazzi che abitavano al piano seminterrato della villetta, che quindi è ragionevole ritenere avesse una vita sessuale normale. Ciò può far ritenere quindi plausibile che sul gancetto del reggiseno vi avesse potuto lasciare traccia anche il fidanzato della ragazza; così come è ragionevole ritenere che vi potesse essere stato depositato del DNA da parte di qualche amica della ragazza che avesse avuto modo di toccare il gancetto dell'indumento.

Ma tutto questo è del tutto irrilevante ai fini dello specifico significato della circostanza di aver rinvenuto il DNA di Raffaele Sollecito sul gancetto del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera dell'omicidio. Non vi è ragione alcuna perché il DNA di Raffaele Sollecito fosse presente su quel gancetto, non essendo risultato accreditato da emergenze di causa alcun rapporto intimo o anche confidenziale della vittima con Raffaele Sollecito; se non



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quella di essere stato egli stesso presente la sera dell'omicidio e di aver scostato con le dita della mano il gancetto per poter effettuare il taglio netto dell'elastico di chiusura al momento in cui la vittima venne aggredita. In buona sostanza, per usare un'espressione poco tecnica ma forse più efficace, su quel gancetto forse c'era stato il passaggio di più mani, ma ciò che rileva in causa è la mano di Raffaele Sollecito, poiché il dato processuale colloca l'imputato sulla scena del delitto la sera in cui venne commesso l'omicidio, e ci indica una condotta attiva del medesimo nella aggressione di Meredith Kercher.

Anche a questo proposito è opportuno richiamare le osservazioni svolte nella propria consulenza depositata in causa dal Prof. Giuseppe Novelli, sicuramente professionista avveduto e le cui considerazioni di carattere tecnico scientifico hanno già trovato ampio riscontro negli accertamenti tecnici successivamente svolti.

A proposito della valutazione della rilevanza dei picchi nel tracciato elettroforetico, così si esprime: " (omissis) *Il consulente ritiene inoltre che l'approccio tecnico più appropriato per interpretare il profilo genetico relativo alla traccia 165B e per evitare interpretazioni soggettive sia quello di "chiamare" e quindi considerare validi tutti gli alleli con RFU>50 indipendentemente dalla posizione degli stessi o dalla loro natura di stutter. Una volta determinato il profilo complesso, e dato che i contribuenti alla traccia possono essere anche più di 2, riteniamo che l'unico approccio statistico che possa essere adeguatamente utilizzato sia quello della RMNE (Random Man Not Excluded): uomo preso a caso non escludibile. Tale approccio statistico permette di stimare l'eventuale errore dovuto ad una compatibilità casuale, cioè quella di un soggetto preso a caso nella popolazione e che solo fortuitamente risulta essere pienamente compatibile con le caratteristiche genetiche degli individui riscontrati nelle tracce. Tanto più alto e vicino ad 1 risulterà il valore assoluto di questo calcolo, tanto più probabile sarà l'eventualità di una scelta casuale e quindi dell'errore nell'attribuzione individuale delle caratteristiche genetiche testate. In questo caso, come si evince dalla Tabella 5 il profilo di Raffaele Sollecito è compatibile in tutti i loci analizzati con la mistura di DNA ricavato dal reperto 165 B.*

Anche in questo caso è stata calcolata la probabilità che un individuo preso a caso nella popolazione risulti ugualmente compatibile (probabilità di inclusione), tale



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

probabilità è pari a $3,05593 \times 10.06$, ovvero circa uno su 327.000. Tale calcolo è considerato molto conservativo, poiché vengono prese in considerazione tutte le componenti alleliche rapportandole poi con la loro frequenza nella popolazione di riferimento. “ (pag.15\17 della relazione tecnica depositata alla udienza del 6 settembre 2011 avanti alla Corte di Assise di Appello di Perugia).

Stessa metodica di indagine veniva suggerita dal consulente del Pubblico Ministero anche in relazione alle modalità di interpretazione del profilo genetico dei marcatori localizzati sul cromosoma Y per la traccia 165 B). Si tratta quindi di considerare tutti gli alleli con RFU > 50. secondo la seguente tabella:

Tabella 3. Profili del Cromosoma Y ricavati dalla traccia 165 B

Mareator e	Reperto 165 B	Raffaele SOLLECITO
DVS456	13.15	13
DYS3891	12-13	12
DYS390	22-23-24	22
DYS3891 I	29	29
D'tS458	14-15-17	15
DVSI9	14	14
DVS385	13-14-16	13-14
DYS393	12-13-14	13
DYS39I	9-I0-I1	I0
DYS439	II	II
DVS635	21-22	21
DVS392	II	II
V GAT,t 114	11-12	II
DYS437	14-15	15
D't'S438	9-I0	I0
DVS448	19-20-21	20



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Sulla base dei dati ricavabili dalla richiamata tabella, ed applicando un metodo di calcolo statistico già indicato, il Prof. Novelli stimava la possibilità di inclusione casuale di una persona presa a caso nella popolazione nel profilo misto autosomico ricavato, unitamente alla compatibilità casuale con il contribuente maggioritario del cromosoma Y, nell'ordine di una su 3 miliardi.

Non sfugge a questa Corte come in relazione al reperto 165 B), e segnatamente in relazione alle conclusioni di attribuzione della traccia al profilo genetico di Raffaele Sollecito da parte della Dott.ssa Patrizia Stefanoni – conclusioni fatte proprie con dovizia di argomentazioni da parte dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero e delle parti civili Prof.ri Giuseppe Novelli e Francesca Torricelli – si siano accentrate le critiche mosse in special modo dal Prof. Adriano Tagliabracci, consulente tecnico nominato dalla difesa dell'imputato Raffaele Sollecito, fino dal procedimento di primo grado. Di tali critiche è opportuno farsi carico, siccome provenienti da un professionista di sicuro valore.

Il Prof. Tagliabracci, procedendo all'esame di alcuni *loci genici* presenti nell'analisi effettuata dalla Dott.ssa Stefanoni, è pervenuto ad interpretazioni diverse da quelle esposte da quest'ultima nel corso delle varie udienze e riportate nella relazione, nella parte delle conclusioni (pagina 202).

In *primis*, il consulente sosteneva che l'interpretazione offerta dalla Dott.ssa Stefanoni, e ritenuta errata, era diretta conseguenza del metodo “ sospetto-centrico “ applicato dalla biologa della polizia scientifica. Tale metodo di analisi, censurato dai protocolli internazionali, consiste nel valutare il risultato delle analisi procedendo alla ricerca di identità nel campione analizzato partendo dal dato da confrontare, già conosciuto; in buona sostanza effettuando una operazione contraria a quella corretta, che è rappresentata dall'analisi del campione, e soltanto successivamente, ottenuto il risultato, dalla operazione di confronto con il profilo genetico del “ sospettato “.

In secondo luogo il Prof. Tagliabracci censurava il risultato cui era pervenuta la biologa della polizia scientifica in quanto, sul presupposto della presenza di più di due contributori nella traccia rilevata, trattandosi di traccia mista in cui il rapporto tra il contribuente maggiore (Meredith Kercher) e gli altri contributori era da considerarsi nell'ordine di grandezza di 1 a 10, il campione analizzato presentava le caratteristiche del



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

"low copy number", con la necessità, per poter ritenere affidabile il risultato, della ripetizione dell'esame, che non era avvenuta.

Infine, affrontando la questione dell'aplotipo Y che era stato rinvenuto nella traccia sul reperto 165 B), il prof. Tagliabracci, pur non avanzando censure sulla interpretazione del dato, sottolineava che tale tipo di analisi poteva escludere, ma non affermare la presenza di un dato soggetto maschile, e quindi era inutilizzabile per affermare la presenza di Raffaele Sollecito sul luogo dell'omicidio.

Per quanto attiene alla prima censura ritiene la Corte che la Dott.ssa Patrizia Stefanoni abbia dato adeguata risposta nelle sue dichiarazioni rese in udienza avanti alla Corte di Assise di primo grado (udienza del 22 maggio 2009). In base alle dichiarazioni della genetista della polizia scientifica, la stessa effettuava l'analisi della traccia rinvenuta sul gancetto prescindendo totalmente dai campioni di riferimento (i tamponi salivari degli imputati) di cui già disponeva, e soltanto allorché la " *macchina* " le aveva fornito il risultato aveva proceduto alle comparazioni. E d'altra parte il risultato fornito dalla macchina doveva necessariamente essere interpretato per individuare il *genotipo*, interpretazione che pertanto fisiologicamente può dar luogo a letture diverse da parte dei consulenti tecnici ed i genetisti chiamati ad effettuarla.

Va in ultimo osservato come la censura mossa dal Prof. Tagliabracci si fonda su di un sospetto indimostrato ed indimostrabile, secondo il quale la biologa deputata alle analisi, avendo già a disposizione i campioni di riferimento, avrebbe operato con il metodo " sospetto-centrico ". In base a tale affermazione, anche a voler prescindere dall'osservazione che la Dott.ssa Patrizia Stefanoni è una funzionaria della Polizia di Stato, pubblico ufficiale portatore di doveri di ufficio oltre che di obblighi deontologici, e che si dovrebbe dimostrare comunque un interesse della medesima a " preconstituire " prove nel processo a carico di un imputato piuttosto che di un altro, si dovrebbe pervenire alla conclusione che in tutte le indagini in cui si acquisisce un preciso DNA " campione " da parte dell'imputato nessuna indagine genetica potrebbe poi essere utilmente effettuata. In buona sostanza, la genetica nel processo penale potrebbe essere di ausilio al Giudice soltanto qualora si proceda *ab initio* a carico di ignoti, ed in assenza di qualsivoglia campione di DNA già prelevato sul luogo del crimine; in tutti i casi in cui precedentemente alla identificazione dell'autore presunto del reato la polizia scientifica acquisisse un campione di DNA, qualunque risultato della analisi



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

condotta sul DNA identificato successivamente sarebbe colpita inesorabilmente dalla inaffidabilità, poiché il risultato sarebbe stato ottenuto sulla base del metodo sospetto-centrico; circostanza questa affermata come un assioma.

Procedendo all'esame del secondo profilo di contestazione è da rilevare come lo stesso prof. Tagliabracci nel corso dell'udienza avanti alla Corte di Assise di primo grado riduceva il rapporto tra il contribuente maggiore (Meredith Kercher) e gli altri contribuenti nell'ordine di grandezza di 1 a 8 in via approssimativa. Sulla base di tale riduzione risulta obiettivamente fragile anche la valutazione del campione prelevato sul gancetto del reggiseno come di un campione complesso, del tipo "low copy number". Va infine rilevato che le altezze dei picchi appaiono comunque idonee a fornire un risultato del tutto affidabile secondo i criteri di lettura più volte richiamati, dovendosi rilevare che il picco più basso risulta essere comunque superiore a 50 RFU (le altezze dei picchi, qualora superiori a 50 RFU, evidenziano un quantitativo di DNA sicuramente idoneo alla effettuazione delle analisi).

Venendo infine all'interpretazione per la quale la traccia 165 B) debba ricondursi al *genotipo* di Raffaele Sollecito, il prof. Tagliabracci, sulla base dell'esame di alcuni *loci genici* [il D2IS11 (pagg. 55 e 65 della trascrizione del verbale di udienza); il D55818 (pag. 59); il D7S820 (pag. 67); il CSF1PO (pag. 68); il D16 (pag. 70)] contestava l'assunto. Prendendo in esame il D55818 tuttavia osservava che: " (omissis) *ora io non posso dire che qui non ci sia anche Sollecito, ma c'è anche un terzo soggetto che ha un genotipo diverso*" (pag. 71 delle trascrizioni del verbale di udienza).

Peraltro la riconducibilità della traccia biologica a Raffaele Sollecito non deriva solo dalla corrispondenza con i *loci genici*: tutti e 15 più quello del sesso secondo la Dott.ssa Stefanoni ed i consulenti di parte civile e del Pubblico Ministero, e pari comunque ad un numero considerevole anche a giudizio del prof. Adriano Tagliabracci. La attribuibilità della traccia a Raffaele Sollecito consegue anche dall'esame dell'*aplotipo Y* rispetto al quale, non risultano calzanti obiezioni in punto di interpretazione, atteso che l'*aplotipo* ricavato dalla traccia presente nei gancetti è il risultato della selezione effettuata dalla macchina, la quale ha attribuito quei numeri e in quella sequenza; senza quindi alcun intervento discrezionale dell'operatore. E va inoltre evidenziato che, per l'esame e l'individuazione di tale *aplotipo*, è stata utilizzata l'identità di 17 loci, cioè il massimo



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dell'estensione possibile di analisi, metodologia di gran lunga più performante rispetto all'analisi solo su 11 *loci*, come avveniva in anni passati.

Infine va osservato che, con riguardo all'*aplotipo Y* rinvenuto sul gancetto, non sono state avanzate censure (se non quelle di repertazione e di contaminazione già precedentemente esaminate) ed anche il Prof. Tagliabracci dichiarava che trattasi di un *aplotipo* diverso da quello di Rudi Hermann Guede e compatibile col patrimonio genetico di Raffaele Sollecito. Il problema posto all'attenzione attiene, invece, alla frequenza di tale *aplotipo*, che il Prof. Tagliabracci riconosceva solamente con riferimento a 11 *loci*; frequenza che sarebbe pari a 3,36 per mille soggetti. Quest'ultimo dato deve peraltro essere rapportato al numero dei *loci* effettivamente rinvenuti, nella misura di 17 e non di 8 come valutato dal consulente della difesa Sollecito, con la conseguenza dell'aumento del divario della percentuale descritta dal consulente.

In conclusione, analogamente a quanto già sostenuto dal Giudice di prime cure, anche questa Corte valuta al di fuori di ogni ragionevolezza la prospettazione che un'altra persona, diversa da Raffaele Sollecito, ma con lo stesso suo *aplotipo*, individuato e coincidente nella massima estensione di 17 *loci*, abbia potuto lasciare sul reperto 165 B), la traccia biologica ivi rinvenuta. Occorrerebbe ritenere che all'interno della villetta di Via della Pergola nr 7 si sia introdotta una persona diversa da Raffaele Sollecito, ma inserito nella sua stessa linea maschile e quindi in possesso dello stesso cromosoma Y. Inoltre la ipotetica persona avrebbe dovuto avere, in aggiunta, i *loci genici* non oggetto di contestazione, coincidenti con quelli che costituiscono lo specifico, individualizzante patrimonio di Raffaele Sollecito.

Dalle considerazioni sopra effettuate deriva che la coincidenza tra l' *aplotipo Y* di Raffaele Sollecito e l'*aplotipo Y* rinvenuto sulla traccia estratta dal reperto 165 B) conduce a ritenere che la traccia biologica rinvenuta sul gancetto del reggiseno che Meredith Kercher indossava la sera in cui venne assassinata, fu lasciata da Raffaele Sollecito. Detta conclusione viene resa ancor più evidente, e trova forza convincente, nella coincidenza fra il profilo genetico di Raffaele Sollecito e quello fornito dalla traccia, coincidenza che, per un cospicuo numero di *loci* non risulta contestata neppure dai consulenti di parte degli imputati.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Può pertanto affermarsi che l'indagine genetica condotta dalla polizia scientifica sul gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher la sera in cui venne uccisa ha consentito di acquisire un dato processuale di indiscutibile rilievo. Sia per il quantitativo di DNA analizzato, sia per l'aver condotto l'esame su 17 *loci* con risultati univoci; sia infine per la circostanza che le risultanze delle analisi venivano confermate ed integrate con la attribuzione all'imputato dell'*aplotipo* Y, può dirsi accertato giudizialmente che il DNA di Raffaele Sollecito era presente sul reperto; reperto che quindi fu manipolato dall'imputato la sera dell'omicidio.

7- Le impronte di calzatura e le orme plantari.

Le impronte di calzature e le orme di piede nudo lasciate per deposizione di sostanza ematica all'interno dell'abitazione di via della Pergola numero 7 costituiscono un ulteriore elemento di valutazione estremamente significativo nell'ambito del presente processo.

Gli specifici rilievi di polizia scientifica sono stati ampiamente dibattuti nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado, mentre non sono stati oggetto di approfondimento né nel giudizio di appello svoltosi davanti alla Corte d'Assise d'appello di Perugia, né nel presente giudizio di rinvio; ciò perché il materiale raccolto in sede di polizia giudiziaria, valutato con due distinte consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero e con le relazioni tecniche dei consulenti delle parti, che hanno ampiamente dissertato nel primo grado del giudizio su tale materiale, costituiscono, a giudizio di questa Corte, un compendio sufficiente per operare una valutazione di rilevanza ai fini dell'accertamento delle responsabilità penali nel presente processo.

Occorre preliminarmente precisare che una parte dei rilievi effettuati è costituita da impronte visibili ad occhio nudo e repertate, quantomeno in forma fotografica, fino dal primo sopralluogo del 2 novembre 2007. Inoltre a tale materiale deve aggiungersi quello repertato fotograficamente in data 18 dicembre 2007, allorquando venne asperso all'interno della villetta il *luminol*, evidenziando quindi quelle tracce di origine ematica (vedi a tal proposito quanto da questa Corte affermato nel paragrafo relativo alle indagini genetiche a proposito della evidenza ottenuta attraverso il *luminol*).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il complesso di queste tracce è stato esaminato dalla polizia scientifica - e segnatamente dal reparto di polizia scientifica che specificamente si occupa della identificazione personale attraverso la valutazione delle orme plantari - in due momenti diversi, e potremmo dire con specificazione progressiva delle indagini.

Il Pubblico Ministero disponeva, nel gennaio 2008, una prima indagine tecnica affidandola al Dr. Lorenzo Rinaldi (ingegnere, direttore tecnico principale della Polizia di Stato, direttore di tre delle sezioni in cui si articola la Divisione Identità dell'E.R.T.) ed all'Isp. Capo della Polizia di Stato Pietro Boemia dell'E.R.T. di Roma, con l'incarico di procedere al confronto tra le impronte di scarpa rinvenute e fotografate nel corso del sopralluogo della Polizia Scientifica presso la villetta di Via della Pergola 7 tra il 2 e 5 novembre 2007, ed una serie di calzature presenti all'interno delle camere da letto rispettivamente di Amanda Marie Knox e di Meredith Kercher, o comunque sequestrate presso le abitazioni di Raffaele Sollecito e di Rudi Hermann Guede.

Va subito precisato che oggetto di questa prima indagine tecnica affidata ai due funzionari di polizia scientifica era anche una rivalutazione dei risultati di una precedente indagine tecnica già effettuata dalla polizia scientifica nel novembre 2007 sul reperto contraddistinto dalla sigla 5 A), e costituito da un'orma di scarpa, impressa per deposizione di sostanza ematica, e rinvenuta nella stanza della studentessa inglese, vicino al cadavere, rivolta nella direzione dell'uscita dalla stanza, e che una prima consulenza tecnica aveva attribuito all'imputato Raffaele Sollecito.

I due funzionari procedevano quindi agli accertamenti richiesti e depositavano una relazione tecnica nell'aprile 2008; relazione tecnica che poi veniva discussa in pubblica udienza e nel contraddittorio processuale delle parti davanti alla Corte d'Assise di Perugia il 9 maggio 2009.

È opportuno precisare che, al fine di procedere all'indagine tecnica, i consulenti avevano avuto la disponibilità di numerose calzature, quasi tutte sequestrate all'interno delle abitazioni degli imputati e di Rudi Hermann Guede, ad eccezione di un paio di scarpe che erano state acquistate nuove dalla polizia giudiziaria per effettuare le analisi di laboratorio, in conseguenza del rinvenimento, all'interno dell'appartamento di Rudi Hermann Guede, della scatola contenitore, che riportava il modello, la marca, e la numerazione delle calzature, senza



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

peraltro rinvenire il paio di scarpe, che evidentemente erano state “fatte sparire” dall'allora imputato, oggi condannato in via definitiva.

Gli accertamenti erano stati poi condotti sul materiale fotografico repertato dalla polizia scientifica.

Per quanto attiene ai campioni delle scarpe utilizzati per i confronti si trattava di una scarpa Nike modello "Air Force 1" misura 9 (corrispondente al n. 42,5) sequestrata a Raffaele Sollecito, di una scarpa Skechers misura 7 (numero corrispondente al 37) di proprietà di Amanda Marie Knox, di una scarpa Adidas modello "Universal" misura 10 (numero 44) prelevata dall'abitazione di Rudi Hermann Guede durante la perquisizione ed il sopralluogo avvenuti in data 16 novembre 2007, ed infine di una scarpa Timberland, mod. "RLLTP Camo Wheat" numero 11 sequestrata presso l'abitazione del Rudi Hermann Guede in data 21 novembre 2007.

Infine la polizia giudiziaria, come detto precedentemente, aveva proceduto all'acquisto di un modello di scarpa "NIKE OUTBREAK 2" misura 11 (numero 45) di cui era stata appunto rinvenuta la scatola all'interno dell'abitazione del Guede.

Mediante l'utilizzazione di tali campioni si era proceduto quindi, in questa prima fase delle indagini e nel corso di questo primo incarico peritale, all'esame delle impronte rilevate dalla polizia scientifica nel sopralluogo all'interno della villetta di via della Pergola numero 7, sopralluogo eseguito fra il 2 ed il 5 novembre 2007, e contrassegnate con le lettere F, C, J, Y, I, H, e con i numeri 2, 3, 5/A, 5/B, 5/C.

In modo particolare l'attenzione era stata rivolta anche a delle impronte rilasciate per deposizione di sostanza ematica sulla federa del cuscino posizionato dagli aggressori sotto il corpo ormai senza vita di Meredith Kercher, impronte classificate dalla polizia scientifica con le foto numero 104 e 105 della relazione della Sezione Evidenziazione Impronte Latenti dell'E.R.T.; ed ancora l'attenzione era stata rivolta nei confronti di alcune tracce che potevano essere assimilate ad impronte per deposizione di sostanza ematica rinvenute su una cartolina repertata all'interno della stanza di Filomena Romanelli, nonché su alcune presumibili impronte impresse su materiale cartaceo e rinvenute all'interno della camera di Meredith Kercher; infine si era proceduto all'esame anche di alcune impronte rinvenute presso l'abitazione di Rudi Hermann Guede in Via del Canerino 26, e segnatamente nella stanza da bagno dell'appartamento.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Risulta opportuno chiarire fino da subito, dando conto dei risultati dell'indagine condotta dal Dr Rinaldi e dall'ispettore-capo Boemia, che questi ultimi non confermavano l'attribuzione dell'impronta contraddistinta dal reperto 5 A) all'imputato Raffaele Sollecito, così come era stato precedentemente ritenuto sulla base degli accertamenti di polizia scientifica, finanche nel pronunciamento cautelare emesso dalla Corte di legittimità in data 1° aprile 2008, concludendo invece per la compatibilità della impronta 5 A) con il modello di scarpa "NIKE OUTBREAK 2" mis. 11 che era stato certamente in uso a Rudi Hermann Guede, atteso che nell'appartamento dell'ivoriano era stata reperita la scatola corrispondente ad un tale esemplare di calzature. E non soltanto per quest'ultimo rilievo.

Ed infatti in base agli accertamenti nel frattempo eseguiti presso l'abitazione di Rudi Hermann Guede, il confronto tra le due impronte repertate in bagno e il modello di scarpa in argomento aveva condotto Rinaldi e Boemia al riscontro che le scarpe NIKE OUTBREAK 2" misura 11 erano state effettivamente utilizzate in quella casa dall'allora imputato Rudi Hermann Guede.

Alla medesima conclusione - ovverosia di non attribuzione dell'impronta contraddistinta con il numero 5 A) a Raffaele Sollecito - era già pervenuto, per il vero, il Prof. Francesco Vinci, docente associato di Medicina Legale alla Università degli Studi di Bari, e direttore del Centro Universitario di Balistica Forense della medesima università, il quale, il 15 gennaio 2008, redigeva la prima di alcune relazioni tecniche, avente ad oggetto l'impronta di suola di scarpa "5 A" rinvenuta per deposizione di sostanza ematica vicino al corpo di Meredith Kercher.

Il consulente della difesa di Raffaele Sollecito, dopo aver ripercorso criticamente gli accertamenti di polizia giudiziaria precedentemente effettuati sulla medesima impronta, aveva chiaramente affermato nel proprio elaborato che le scarpe Nike mod. Air Force 1 Low mis. 9, appartenenti a Raffaele Sollecito, dovevano considerarsi estranee alla traccia in esame, poiché il bordo della calzatura lasciava un'impronta tipo *carrarmato*, avente un disegno caratteristico assente nel rilievo in esame, mentre le tracce dell'impronta erano adeguatamente compatibili con il disegno della suola dell'altro modello Nike, il mod. Outbreak 2, nella disponibilità dell'allora coimputato Rudi Hermann Guede. Il rilievo era palesemente esatto.

È da osservare, in conclusione sullo specifico punto, che le conclusioni della perizia Rinaldi-Boemia, assunte prescindendo dalla conoscenza delle conclusioni cui era pervenuto il



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

consulente di parte Prof. Francesco Vinci fino dal gennaio 2008, se valutate unitamente con le conclusioni della relazione di parte redatta a cura del Prof. Vinci, costituiscono indubbiamente un punto fermo del processo, nel senso che la impossibilità di attribuire a Raffaele Sollecito l'impronta calzare denominata dalla polizia scientifica con la sigla 5 A) è un fatto processualmente accertato; così come può considerarsi processualmente accertata la attribuzione dell'impronta in esame alle calzature sicuramente indossate da Rudi Hermann Guede la sera in cui quest'ultimo partecipò all'aggressione ed all'omicidio di Meredith Kercher.

Ma l'indagine condotta dei due consulenti Rinaldi-Boemia non si era limitata all'esame della traccia 5 A), poiché gli stessi erano stati officiati delle indagini su una pluralità di rilievi. I due tecnici pervenivano quindi, nell'aprile 2008, alle seguenti conclusioni di sicuro interesse nel presente giudizio:

- reperti Fe H (soggiorno della villetta), 2 e 3 (corridoio): i tecnici pervenivano ad un giudizio di identità probabile tra detti reperti e la scarpa sinistra di Guede Nike "OUTBREAK 2" misura 11;

- reperti 5/A, 5/11, 5/C (rilevate vicino al corpo di Meredith Kercher; le tre impronte sub 5/C sono state rilevate vicinissime al bordo esterno dei jeans di Meredith Kercher che fuoriusciva dalla coperta che ricopriva il corpo): analogo giudizio di identità probabile con la scarpa sinistra di cui sopra;

- foto 104 della relazione a cura della Sezione Evidenziazione Impronte Latenti (rilevata sul cuscino posto sotto il corpo senza vita di Meredith Kercher): giudizio di identità probabile con la pianta della scarpa destra Nike "OUTBREAK 2" misura 11 (vi è piena compatibilità dei segni lasciati dai tacchetti con quelli della scarpa nuova acquistata dal rivenditore ufficiale della Nike)

- foto 105 della Sezione Evidenziazione Impronte Latenti (rilevata sul cuscino posto sotto il corpo senza vita di Meredith Kercher): tale impronta non risultava prodotta da alcuna delle scarpe disponibili quali campioni. L'impronta, in assenza di contrassegni particolari, veniva reputata utile solo a confronti negativi, piuttosto che ad un giudizio di identità. Si trattava certamente di una impronta impressa per deposizione di sostanza ematica, e, a causa della limitata ampiezza del tallone e per le ridotte dimensioni, veniva ritenuta compatibile con



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

una impronta di scarpa femminile, del numero compreso tra 36 e 38 (salvo quanto si dirà nel prosieguo).

Questi i risultati della prima consulenza Rinaldi-Boemia, loro affidata nel gennaio del 2008, e con deposito di relazione scritta nell'aprile 2008.

Senonché in data 12 maggio 2008 il Pubblico Ministero procedeva ad un nuovo affidamento di incarico, per l'esame specifico dell'impronta sul tappetino di colore azzurro rinvenuto all'interno del bagno piccolo, per l'esame specifico dell'impronta ritratta nella foto 105, nonché per l'esame delle impronte rilevate nella villetta di via della Pergola con la tecnica della aspersione di *luminol* durante il sopralluogo del 18 dicembre 2007. I due tecnici della polizia scientifica depositavano la loro relazione in data 31 maggio 2008, nella quale davano atto di aver esaminato, nello specifico, i seguenti rilievi evidenziati con la tecnica del *luminol*:

- il rilievo 1) che era costituito da una impronta di piede, evidenziata dal *luminol* all'interno della camera da letto di Amanda Marie Knox;

- il rilievo 2) che era costituito da due impronte di piedi presenti in corridoio orientati verso l'uscita;

- il rilievo 6) costituito da una impronta di scarpa rilevata nel corridoio rivolta verso l'uscita, non risultata utile a confronti;

- il rilievo 7) costituito da un' impronta di piede orientato verso l'ingresso della stanza di Meredith Kercher.

Le impronte rilevate venivano confrontate con quelle plantari prese ai tre indagati nel corso della ispezione corporale eseguita in data 12 maggio 2008, limitatamente al piede destro atteso che tutte le impronte evidenziate dal *luminol*, e la impronta sul tappetino, erano relative a piede destro.

Procedendo quindi all'esame dei risultati, occorre evidenziare preliminarmente quelli relativi all'impronta rilevata sul tappetino celeste all'interno del bagno piccolo [rilievo 9 F), lett. A)].

I due consulenti tecnici procedevano in via preliminare alla verifica di compatibilità dimensionale e morfologica fra l'impronta impressa sul tappetino e la corrispondente parte del piede destro di Raffaele Sollecito [si tratta dell'impronta di piede destro scalzo contrassegnata con la lettera A) nella quale risultano visibili l'alluce, il metatarso e una porzione di arco



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

plantare, mancando invece completamente il tallone] effettuando una misurazione delle parti caratteristiche dell'impronta, che dava i seguenti risultati: l'alluce risultava di millimetri 33 di larghezza, millimetri 39 di lunghezza, mentre il metatarso misurava millimetri 99 di larghezza e millimetri 50 di lunghezza. Inoltre rilevavano i due consulenti che l'impronta sul tappetino presentava una buona definizione dei caratteri generali di forma e dimensione, ancorché la assenza delle *minuzie presenti sulle creste papillari* – elementi altamente individualizzanti – li faceva concludere per la utilità della impronta sul tappetino per confronti negativi, ma non per quelli positivi, potendosi pervenire soltanto quindi ad un giudizio di identità probabile, ma non certa.

Ad ogni buon conto, i due consulenti ritenevano di rinvenire fin da subito ed *ictu oculi* una caratteristica della impronta plantare dell'imputato Raffaele Sollecito comune all'impronta lasciata del tappetino: trattavasi della rilevante dimensione in larghezza dell'alluce di Raffaele Sollecito rispetto alle analoghe misure dei coimputati di allora, Rudi Hermann Guede e Amanda Marie Knox; oltre alla circostanza che il metatarso dell'imputato Sollecito risulta largo mm. 99, dove sul tappetino i consulenti rilevavano una identica misura di mm. 99-98 in larghezza.

L'analisi della dimensione dell'alluce del piede destro di Raffaele Sollecito, unitamente all'analisi della differenza di grandezza dell'arco plantare tra quella del piede destro di Raffaele Sollecito e quella di Rudi Hermann Guede, il quale risultava avere un piede complessivamente più stretto a confronto del piede di Raffaele Sollecito, portava il consulente della polizia scientifica a formulare un giudizio di compatibilità fra l'impronta lasciata sul tappetino azzurro ed il piede destro di Raffaele Sollecito.

Conseguentemente al rilievo di questa prima forte somiglianza fra l'impronta lasciata sul tappetino ed il piede destro dell'imputato, il Dott. Rinaldi e l'ispettore Boemia decidevano di procedere ad ulteriori accertamenti, procedendo a sovrapporre a ciascuna impronta una *griglia centimetrata*, denominata "griglia di L.M. Robbins", griglia orientata in modo che l'asse verticale coincidesse con il profilo del piede destro dell'imputato, mentre l'asse orizzontale fosse allineato all'altezza dell'apice dell'alluce.

Sulla base di tale procedura di analisi veniva accertato dai consulenti che l'arco plantare di Raffaele Sollecito risultava largo mm. 40, mentre l'arco plantare dell'impronta sul tappetino azzurro era di 39 mm, misura quella dei 39 mm. che si ritrovava altresì nell'arco plantare del



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

piede destro di Rudi Hermann Guede, dove però il piede di quest'ultimo presentava differenze inconciliabili rispetto all'impronta del tappetino (vedesi le tavole 23 e seguenti della relazione tecnica in atti).

Il consulente Dott. Rinaldi chiariva, nel corso dell'esame dibattimentale, come la assoluta corrispondenza delle misurazioni nelle due categorie di impronte (plantari da un lato e tappetino dall'altro), non si sarebbe potuta mai ottenere poiché le due impronte erano state impresse in condizioni diverse: quella a campione impressa con inchiostro tipografico, e quindi molto specifica, mentre l'altra lasciata per deposizione di sostanza ematica sul tappetino, laddove è fatto notorio che la presenza di una quantità considerevole di sangue condiziona la estensione dell'impronta.

Ad ogni buon conto, all'esito delle indagini di natura tecnica esperite, il discrimine tra il piede destro di Raffaele Sollecito e il piede destro di Rudi Hermann Guede, secondo il parere dei tecnici Rinaldi e Boemia, era rappresentato dall'ampiezza dell'alluce e dalla forma del metatarso, aggiungendosi le ulteriori difformità che si riscontravano nell'arco plantare, nella parte iniziale del tallone, nel profilo sinistro del piede, ed infine per quanto concerne la misura delle gobbe, come può rilevarsi dalle tavole 27 e 28 dell'elaborato tecnico presente in atti.

Le difformità sopra richiamate, in unione con le forti identità riscontrate tra l'orma impressa sul tappetino ed il piede dell'imputato, portavano la polizia scientifica a concludere per la attribuzione dell'impronta plantare lasciata sul tappetino del bagno piccolo della villetta di via della Pergola numero 7 a Raffaele Sollecito.

Le risultanze dell'indagine tecnica Rinaldi-Boemia venivano contestate dal Prof. Francesco Vinci, consulente tecnico della difesa di Raffaele Sollecito, con specifico riferimento alla impronta del tappetino azzurro rinvenuto il bagno piccolo.

Il consulente della difesa, andando di contrario avviso ai funzionari della polizia scientifica, ipotizzava che l'orma lasciata sul tappetino non soltanto non fosse riferibile a Raffaele Sollecito, ma fosse completamente riferibile al piede destro di Rudi Hermann Guede; il quale, come si è avuto modo di rilevare già precedentemente, avrebbe quindi camminato all'interno dell'appartamento con il piede sinistro munito di scarpa (impronta 5 A), ed il piede destro scalzo. Ad ogni buon conto, poiché la circostanza non può essere ritenuta a priori irrealistica, anche se scarsamente probabile, le contestazioni mosse dal Professor Vinci debbono essere valutate attentamente nel merito.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Il Prof. Vinci dava atto di avere proceduto a misurare *ex novo* le orme del Sollecito (quelle acquisite alla ispezione corporale), con risultati sostanzialmente identici a quelli cui erano pervenuti i tecnici dell'ERT, e di aver valutato inoltre gli esiti di un esame dei piedi che Raffaele Sollecito aveva eseguito in data 18 settembre 2006 presso uno specialista di Acquaviva delle Fonti (BA). Il consulente valorizzava quindi elementi altamente individualizzanti il piede destro di Raffaele Sollecito, evidenziati dall'esame in premessa, costituiti dalla circostanza che l'imputato non operava l'appoggio del secondo dito del piede in conseguenza di un lieve valgismo dell'alluce destro, e dall'inesistente appoggio della falange distale del primo dito del piede.

Orbene, poiché l'orma del tappetino celeste presentava l'appoggio del secondo dito del piede, e sul presupposto che le due particolarità sopra indicate renderebbero morfologicamente il piede del Sollecito dotato di assolute peculiarità, il Prof. Vinci perveniva alla conclusione che l'orma rilevata sul tappetino non poteva essere attribuita all'imputato Raffaele Sollecito. Ma vi è di più.

Sulla base di una indagine morfologica sull'orma rilevata sul tappetino il Prof. Vinci era portato a ritenere il reperto inconciliabile, per i caratteri generali di forma e dimensione, con l'orma presa al piede destro di Raffaele Sollecito; e ciò sulla base del fatto che il consulente dava una diversa lettura dell'orma lasciata sul tappetino rispetto a quella fornita dalla polizia scientifica.

Sul tappetino infatti non si dovrebbe leggere una impronta dell'alluce pari a 30 mm, ma di molto ridotta, a circa 24,8 mm, che veniva ottenuta previo distacco di un elemento di imbrattamento ematico, il quale non veniva più considerato facente parte del corpo dell'alluce, quanto invece considerato un corpo a sé stante; ovvero l'impronta del 2° dito che nell'orma del piede destro del Sollecito sarebbe assolutamente mancante.

Il Prof. Vinci, quando poi passava ad effettuare le misurazioni ponendo a confronto i due termini in verifica (tappetino, orma del Sollecito), faceva applicazione anch'egli della griglia di "Robbins", con risultati però di non conciliabilità tra i termini a confronto, a seguito del posizionamento della griglia del tutto difforme da quello operato dalla polizia scientifica.

Ritiene questa Corte che le osservazioni del Prof. Vinci non possano essere condivise per le seguenti ragioni.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In primo luogo, la presenza del secondo dito del piede di Raffaele Sollecito impresso nella impronta sul tappetino azzurro non è particolarmente significativa, poichè potrebbe essere la conseguenza dell'appoggio del piede su di una superficie morbida, che quindi si modifica al momento della pressione del piede, determinando quella impronta del secondo dito che su di una superficie rigida non si determinerebbe.

In secondo luogo il distacco di un elemento di imbrattamento ematico, il quale non viene più considerato facente parte del corpo dell'alluce, quanto invece considerato un corpo a sé stante, è una valutazione operata dal consulente che, in quanto fondata sul mero dato percettivo, è suscettibile di essere contraddetta da una percezione difforme. Ed infatti la visione di insieme della impronta non fornisce affatto a questa Corte la percezione del distacco di una parte dell'alluce; che altresì appare compatto nell'impressione dell'impronta.

Va poi osservato che, anche a voler ritenere come effettivo il distacco dell'elemento di imbrattamento ematico dalla dimensione dell'alluce, e volerlo ritenere l'appoggio del secondo dito del piede, situazione incompatibile con il piede di Raffaele Sollecito, l'impronta che ne deriva non acquisisce affatto compatibilità con il piede di Rudi Hermann Guede, il quale appoggia il secondo dito del piede distanziato dall'alluce, e comunque presenta un piede morfologicamente più affusolato di quello di Raffaele Sollecito.

In conclusione, dovendosi necessariamente escludere, per le dimensioni, che l'impronta impressa sul tappetino azzurro sia riferibile ad Amanda Marie Knox, ed essendo incompatibile con Raffaele Sollecito e Rudi Hermann Guede, secondo la prospettazione della consulenza del Prof. Vinci si dovrebbe attribuire l'impronta ad una quarta persona, rimasta ignota ed evidentemente correo di Rudi Hermann Guede; circostanza questa non coerente ed eccentrica rispetto ai dati processuali complessivamente raccolti.

La conseguenza è quella di non ritenere praticabile la versione alternativa che vorrebbe confutare il giudizio di identità probabile a suo tempo formulato dalla polizia scientifica, giudizio che trova semmai un conforto nella interpretazione del dato alla luce delle complessive acquisizioni processuali.

Successivamente si passava all'esame dell'orma impressa sulla federa del cuscino rinvenuto sotto il corpo di Meredith Kercher (foto 105).

Secondo la valutazione tecnica del dr. Rinaldi e dell'ispettore capo Boemia tale impronta non era stata prodotta da alcuna delle scarpe tra quelle in sequestro utilizzate quali termini di



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

confronto, e pertanto l'impronta, in assenza di contrassegni particolari, veniva reputata utile solo a confronti negativi.

I tecnici della polizia scientifica potevano peraltro affermare che si trattava di un'impronta impressa per deposizione di sostanza ematica, ed ipotizzavano che l'impronta fosse stata impressa dal tacco e dalla parte centrale della suola di una calzatura sinistra che, per la limitata ampiezza del tallone e per le ridotte dimensioni complessive, veniva reputata una impronta di scarpa femminile, del numero compreso tra 36 e 38. L'ispettore Boemia, nel corso della deposizione avanti alla Corte di Assise di primo grado confermava che l'impronta della foto 105 non avrebbe potuto corrispondere a quella lasciata da una calzatura maschile, tenuto conto delle differenti dimensioni in larghezza, atteso che una scarpa maschile misurerebbe intorno ai 60 mm. di larghezza.

Le conclusioni a cui erano pervenuti i due tecnici della polizia scientifica erano peraltro nuovamente fortemente contestate dal Prof. Francesco Vinci, il quale, sulla base di un approfondito studio, concludeva per la probabile corrispondenza dell'impronta lasciata sulla federa del cuscino con la suola della scarpa sinistra, modello Nike Outbreak mod. 2, indossata da Rudi Hermann Guede. Secondo il Professor Vinci quindi l'impronta sarebbe stata lasciata dal piede calzato del coimputato Rudi Hermann Guede, il sinistro, con il risultato di escludere dalla scena del delitto la presenza di un compartecipe che calzasse una scarpa necessariamente di piccola taglia, e comunque di persona diversa dal condannato Rudi Hermann Guede.

In effetti, come già rilevato dalla Corte di Assise di primo grado, non può escludersi che il cuscino appoggiato a terra sia stato calpestato dal piede sinistro calzato di Rudi Hermann Guede, con esclusione quindi di un piede di più ridotte dimensioni quale quello della imputata Amanda Marie Knox, sul rilievo che sicuramente, nelle fasi concitate successive all'omicidio il cuscino, avente struttura non rigida e dove la stoffa della federa può essersi presentata non perfettamente tirata ma al contrario morbida, e tale da determinare piegature, potrebbe essere stato calpestato da un piede calzato di scarpa che non necessariamente abbia lasciato un'impronta chiaramente identificabile come quella che normalmente viene lasciata quando si calpesta una superficie rigida.

Le impronte evidenziate dal luminol

Nel corso del secondo sopralluogo presso la villetta di Via della Pergola 7 eseguito dalla Polizia Scientifica dell'ERT in data 18 dicembre 2007, si era proceduto alla aspersione del



luminol in determinati punti del pavimento; in una parte delle stanze della villetta, nel corridoio dell'appartamento, e nella cucina-soggiorno, nelle camere da letto di Amanda Marie Knox e Filomena Romanelli, ed infine nel bagno grande della villetta. Il *luminol* aveva evidenziato impronte di piedi scalzi, salvo una impronta di scarpa. Le foto scattate dalla polizia scientifica erano state scattate utilizzando un cavalletto, al fine di evitare l'oscillazione della macchina fotografica, e senza l'utilizzo di *nastrini metrici fluorescenti*.

Il Dr Rinaldi evidenziava nel corso del suo esame dibattimentale come le impronte esaltate dal *luminol* fossero caratterizzate dall'assenza del riferimento metrico, essendo state scattate in condizioni di buio assoluto, e che conseguentemente era stato necessario *costruire* sulle foto un riferimento metrico certo mediante l'utilizzo del metodo del confronto fra due rilievi, il rilievo numero 5), nel corso del quale si era utilizzata una striscia metrica appoggiata sul pavimento, ed il rilievo numero 2) effettuato in condizioni di buio assoluto. La comparazione fra i due rilievi consentiva quindi di avere una dimensione metrica anche delle foto scattate al buio.

Successivamente il consulente chiariva inoltre che, poiché le foto non erano state scattate dall'operatore di polizia perpendicolarmente al pavimento, era stato necessario procedere ad una correzione prospettica, al fine di rendere l'immagine esattamente identica alla misurazione reale. I rilievi *luminol-positivi* oggetto di indagine tecnica erano stati:

- a) il rilievo 1) presente nella camera da letto di Amanda Marie Knox costituito da una impronta di piede destro impressa per verosimile deposizione di sostanza ematica, della quale sono ben visibili l'alluce (22 mm. in larghezza); il 3° dito (mm.17 di lunghezza); il metatarso (mm. 80 di larghezza); ed infine una porzione dell'arco plantare. Tale rilievo era stato ritenuto utile a confronti esclusivamente negativi.
- b) il rilievo 2), presente nel corridoio dell'appartamento, il quale corrisponde alla impronta di un piede destro, impressa per verosimile deposizione di sostanza ematica, utile a confronti esclusivamente negativi (alluce mm. 28 di larghezza; metatarso mm. 95 di larghezza e 55 di lunghezza; tallone mm.58 di larghezza, per una lunghezza totale dell'impronta *luminol-positiva* di mm. 245).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

- c) il rilievo n. 6) costituito da una impronta di calzatura presente in corridoio, orientata verso l'uscita. In assenza del riferimento metrico necessario al corretto dimensionamento tale impronta non veniva reputata utile a nessun confronto.
- d) il rilievo n.7) costituito da una impronta di piede impressa per verosimile deposizione di sostanza ematica, e rilevata nel corridoio davanti alla porta della stanza di Meredith Kerclier, orientata verso l'entrata. L'impronta veniva reputata utile a confronti esclusivamente negativi. Le misure dell'impronta *luminol-positiva* erano di: 22,4 mm. di larghezza dell'alluce; 78 mm. di larghezza del metatarso; 43 mm. la larghezza del tallone.

I consulenti Rinaldi –Boemia, effettuando i raffronti fra le dimensioni delle impronte rilevate con la tecnica del *luminol* e le dimensioni ricavabili dai campioni prelevati sugli imputati [dove la lunghezza dell'impronta plantare destra di Raffaele Sollecito è pari a mm. 244, con larghezza dell'alluce di mm.30, larghezza del metatarso di mm. 96, con altezza di mm. 57 e larghezza del tallone di mm. 57; e per quanto attiene all'impronta plantare destra di Amanda Marie Knox corrispondono a 22 mm. quanto a larghezza dell'alluce, a mm. 76,7 la larghezza del metatarso, ed infine a mm. 43 la larghezza del tallone.] concludevano per la compatibilità delle impronte rilievi 1) (interno stanza di Amanda) e 7) (corridoio esterno alla stanza di Meredith Kercher) con il piede destro di Amanda Marie Knox, e per la compatibilità della impronta rilievo 2) con il piede destro di Raffaele Sollecito.

In particolare il dr. Rinaldi evidenziava i caratteri di difformità del rilievo 2) *luminol - positivo* rispetto al piede destro di Rudi Hermann Guede in quanto, nella impronta plantare di quest'ultimo (pag.19 elaborato sulla correzione prospettica) si apprezzavano una differente lunghezza del piede, la minore ampiezza del tallone, la minore larghezza dell'alluce; ed infine la differente ampiezza del metatarso.

Le risultanze dell'indagine tecnica Rinaldi-Boemia venivano contestate dal Prof. Francesco Vinci, consulente tecnico della difesa di Raffaele Sollecito, con specifico riferimento al rilievo 2) *luminol-positivo*, reperto rispetto al quale la polizia scientifica perveniva ad un giudizio di identità probabile rispetto al piede destro di Raffaele Sollecito.

Il consulente procedeva ad un esame morfologico comparato tra l'orma di cui al rilievo nr 2) e quella acquisita dall'imputato Raffaele Sollecito, evidenziando differenze



inconciliabili, quali l'appoggio del 2° dito che l'impronta *luminol-positiva* evidenzierrebbe, oltre all'appoggio della prima falange dell'alluce che a Raffaele Sollecito difetta.

Senonché anche in questo caso la percezione delle immagini evidenzia una assoluta somiglianza morfologica delle due impronte riportate alla medesima grandezza, per cui questo Giudice non può concordare con i rilievi del consulente di parte, anche in considerazione della notevole difformità delle tracce rilasciate dall'appoggio del piede su una superficie rigida ed in condizioni statiche, rispetto all'appoggio del piede in condizioni dinamiche.

In conclusione le impronte di calzature e le norme di piede nudo lasciate per deposizione di sostanza ematica all'interno dell'abitazione di via della Pergola numero 7, se sicuramente consentono una loro attribuzione agli imputati soltanto probabile e non certa, tuttavia confermano il dato già evidenziato fin dal primo approccio con il materiale indiziario di questo processo; ovverosia che l'omicidio di Meredith Kercher fu commesso da più persone, fra le quali certamente una donna [vedasi impronta nr 7) attribuita dai consulenti Rinaldi-Boemia all'imputata Amanda Marie Knox, senza sostanziale contestazione], le quali si trattennero a lungo, dopo il delitto, nella abitazione, con il fine evidente di cancellare le tracce della propria presenza. Operazione questa che soltanto in parte fu possibile.

All'esito dell'esame del presente materiale istruttorio può quindi confermarsi il giudizio di assoluta inaffidabilità della tesi difensiva degli imputati secondo la quale l'omicidio di Meredith Kercher fu perpetrato soltanto da Rudi Hermann Guede.

8 - Il tentativo di inquinamento della prova in grado di appello. Le dichiarazioni dei testi Aviello e Alessi.

All'esito dell'esame del complessivo quadro indiziario emergente dagli atti del processo e preliminarmente alle valutazioni che debbono effettuarsi in fase conclusiva, si rende necessario affrontare il tema del tentativo di inquinamento che il processo ha subito in grado di appello, sia avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia, sia avanti a questo Giudice.

Il riferimento specifico è rivolto alle dichiarazioni rese nel giudizio dai testi Luciano Lucia Aviello, Mario Giuseppe Alessi, Luciano Castelluccio, Antonio De Cesare e Ciprian Trincam. Per il vero le dichiarazioni che assumono specifico rilievo nel giudizio – poiché accreditano un determinato svolgersi degli accadimenti che portarono alla morte di Meredith



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Kercher, ed attribuiscono specifiche responsabilità in relazione a tale omicidio – sono quelle riferibili esclusivamente a Luciano Lucia Aviello e a Mario Giuseppe Alessi, atteso che per quanto riguarda i testi Luciano Castelluccio, Antonio De Cesare e Ciprian Trincam, per loro stessa ammissione, nessuna confidenza avrebbero ricevuto dal condannato Rudi Hermann Guede, ristretto in carcere assieme a loro, ma semplicemente avrebbero assistito ai reiterati ed infruttuosi tentativi posti in essere da Mario Giuseppe Alessi per far sì che il Guede scagionasse dall'omicidio gli imputati Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox.

Si tratta di un testimoniale escusso quasi integralmente avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia, ad esclusione dell'Aviello che deponiva quale teste ex art. 197 bis c.p.p. anche avanti a questa Corte di rinvio, alla udienza del 4 ottobre 2013.

Procedendo con ordine conviene prendere le mosse dalle dichiarazioni rese, a più riprese, da Luciano Maria Aviello, poiché hanno interessato entrambi i procedimenti in grado di appello celebrati.

Luciano Lucia Aviello rendeva dichiarazioni ai difensori della imputata Amanda Marie Knox in sede di indagini difensive, in conseguenza delle quali la Corte di Assise di appello di Perugia ne disponeva la audizione in dibattimento, su esplicita richiesta delle difese.

Escusso alla udienza del 18 giugno 2011 in qualità di testimone (benchè Aviello fosse imputato in separato procedimento per il delitto di calunnia in danno del fratello da lui accusato dell'omicidio di Meredith Kercher) riferiva circostanze di estremo rilievo, se accertate come vere, circa l'omicidio per cui è processo.

Successivamente alla deposizione resa Luciano Lucia Aviello chiedeva di conferire con il Procuratore della Repubblica di Perugia, “ (omissis) al fine di chiarire ogni aspetto della vicenda (omissis) “ , e quindi veniva interrogato dal Pubblico Ministero in data 22 luglio 2011, nella sala colloqui della Casa Circondariale di Perugia (l'atto veniva anche video-ripreso, nonché registrato nel suo contenuto).

Nel corso dell'interrogatorio l'Aviello ritrattava le dichiarazioni rese in sede dibattimentale, affermando sostanzialmente di essere stato uno strumento di inquinamento del processo manipolato dai difensori degli imputati, i quali avrebbero etero-diretto le sue dichiarazioni dibattimentali al fine di scagionare i propri assistiti.

L'interrogatorio di Luciano Lucia Aviello del 22 luglio 2011 veniva acquisito dalla Corte di Assise di appello di Perugia, la quale peraltro rigettava la istanza di riesame del teste



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

avanzata dal Procuratore Generale, determinando quello sviluppo processuale censurato dalla Corte di legittimità, che è stato la ragione del nuovo esame dell'Aviello da parte di questa Corte territoriale.

La Corte ritiene opportuno riportare per esteso le parti in interesse delle dichiarazioni rese da Luciano Lucia Aviello, nelle varie occasioni citate, prendendo le mosse da quelle rese in data 18 giugno 2011 avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia, poiché è dalla lettura diretta delle dichiarazioni rese che, come si avrà modo di puntualizzare al termine, si può concretamente apprezzare la assoluta inattendibilità ed incoerenza con i fatti oggetto di processo di quanto riferito dal teste.

“ DIFESA AVV. GHIRGA - Adesso le faccio la domanda principale, ho esaurito quelle generali, che cosa, quali sono i fatti a sua conoscenza diretta o indiretta relativi alla morte di Meredith Kercher?

TESTE - Prima di essere arrestato io abitavo a Perugia, ancora prima se mi è consentito io sono Uscito nel carcere, faccio una premessa Signor Presidente, nel carcere di Ivrea, Sezione Collaboratori, nel 2006 con l'indulto. Quando sono uscito io mi sono trovato ad affrontare una realtà che non mi apparteneva più giacché avevo collaborato con la giustizia quindi non potevo più ritornare nella zona di cui abitavo. Grazie, tra virgolette grazie, a vecchie conoscenze detentive di collaboratori di giustizia, chi con programma e chi senza, ho avuto soprattutto grazie a Menzo Salvatore l'opportunità di avere un mini appartamento a Perugia. Questo mini appartamento messomi a disposizione io non lo pagavo tenuto conto che io mi rendevo disponibile su affari illeciti a Perugia. Punto. Dopo di che io avviso mia mamma e la mia famiglia che mi trovavo a Perugia e mi avevo acquistato una scheda telefonica, do i dati della scheda telefonica, perché io non lo sapevo, avevo fatto tanti di carcere, di carta di identità e del mio conto corrente, quindi mi faccio addebitare la scheda della carta telefonica. Perché dico questo? Un giorno mi arriva una telefonata a casa, sul cellulare, era mia mamma che mi chiede di scendere subito a Napoli. Tenuto conto che era il periodo in cui la mia famiglia passava un momento critico, il secondo appartamento che noi abbiamo, perché ne abbiamo uno ai Quartieri Spagnoli e un altro a Scampia, le cosiddette "Vele Celesti". In quest'ultimo appartamento dove abitavo, e abitavo dico abitavo perché adesso non c'è più, mio fratello Antonio, si era rifiutato di essere disponibile con il figlio di Ricciardi di portare della droga, anzi di acquistare della droga a Milano, quindi di accompagnarlo a Milano.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Questo voleva significare, Egregio Signor Presidente, uno sgarbo nell'organizzazione, mia mamma mi chiede di pigliarmi Antonio a casa mia per un periodo di tranquillità, in attesa di trovare un'altra locazione. Scendo a Napoli con la macchina, mi piglio Antonio, chiedo a Menzo prima di tutto se potevo ospitare mio fratello a casa giacché l'appartamento non era mio quindi dovevo dar conto di questo. Avuto il consenso di Menzo Salvatore, io scendo a Napoli e mi reco a casa, mi prendo mio fratello raccomandandomi di comportarsi da persona corretta e di non crearmi disturbi a Perugia in quanto io a Perugia non volevo problemi con la Questura. Mio fratello mi riferisce che già conosceva la città di Perugia giacché aveva avuto a che fare in passato con gli albanesi. Questo non mi ha preoccupato più di tanto perché noi non siamo una famiglia, anche se non mi fa onore, che lavoriamo onestamente, quindi non mi ha spaventato più di tanto. Portatomi a mio fratello a perché gli avevo consegnato le chiavi di casa, sempre un doppione, raccomandandogli di essere corretto poi poteva far rientro quando voleva, non c'erano problemi. Fine ottobre, inizio novembre, se non erro il primo novembre di sera, dopo che io rientro dal night di Merizo Salvatore, sto sul divano accomodato a vedermi la televisione, erano verso le undici, le dieci, non ricordo Egregio Signor Presidente, sento aprire la porta e dico: "Anto' si tu?" cioè "Antonio sei tu?", a posto. Entra mio fratello, ma entra con una mano sul braccio e, come si dice, quasi cadendo, stordito non so come... lo faccio accomodare sul divano, facendolo accomodare sul divano mi accorgo che mio fratello aveva su questo braccio, ovvero sia sul braccio destro, il giubbino strappato e del sangue che si vedeva, mi credeva, credevo, chiedo scusa, credevo che mio fratello abbia fatto a botte al che glielo chiedo, chiedo spiegazioni a mio fratello Antonio. Statti calmo, non statti calmo... mi dice bugie, io non credevo, mentre mio fratello parla dal giubbino qua nascosto vedo un involucro di stoffa, glielo tiro, lo apro, e c'era un coltello a serramanico chiuso con un mazzo di chiavi. Chiedo spiegazioni a mio fratello, impaurito, poiché la premessa era quella di non commettermi problemi a Perugia, mio fratello è un... era, perché io non lo vedo a più a mio fratello da quando l'accuso, Egregi Pubblici Ministeri, grazie a voi, un grande assuntore di cocaina e mio fratello in quel momento era anche, era fatto di cocaina. Grido, comincio a fare casino alla mia maniera fino al punto di farmi dire la verità, soprattutto per cercare di riparare il danno, pur non sapendo quello che era successo. Lui mi dice di calmarmi, piglio del disinfettante dal bagno, lo disinfetto, non erano ferite chissà che cosa, erano graffi profondi ma graffi erano, lo



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

disinfetto e mi faccio dire cosa è successo. Premesso che io racconto quello che mio fratello mi raccontava, ci tengo a precisano questo, e mio fratello mi dice che a Perugia in un night, chiedo scusa in un pub aveva incontrato un albanese amico suo, tale Lala, Lala. L'albanese a giorni a seguire dal primo incontro lo aveva invitato a un lavoro, tra virgolette, non lecito per un guadagno di diecimila o quindicimila euro, questo adesso mi sfugge. Mio fratello voleva guadagnare questi soldi, il lavoro che mi riferisce mio fratello qual era? Era quello di avere avuto un incarico da un personaggio, che la Questura ben conosce e che mi è stato impedito dall'inizio di riferirlo, di fare un furto su commissione in una casa sbagliata, il furto doveva essere nel prelevare un quadro di immenso valore e il furto, mi perdoni se sono ripetitivo, non era rompere l'appartamento ma con un mazzo di chiavi, cioè aprire la porta senza rompere niente. Tutto questo doveva avvenire il giorno e data e ora stabilita, nel momento in cui in casa non c'erano nessuno. Tutto si organizza, quello che sempre mi riferisce mio fratello, tenga presente che ripeto e ci tengo a sottolinearlo questo io non lo so i particolari, aprono la porta ed entrano, mio fratello e l'altro. Entrando nell'appartamento Lala si reca verso il punto dove è stato indicato il quadro, ovvero sia chi ha commissionato il furto ha detto dove si trovava il quadro, mio fratello sull'altro lato destro si accorge che un ombra e di una persona che camminava con una vestaglia. Non so e non ricordo i particolari, l'unica cosa che mio fratello mi dice è che accortosi di questa persona gli mette una mano sulla bocca, dice che si è ribellata e ha cominciato a graffiare. Mio fratello sudava mi dice, anche prima della colluttazione con questa signora o signorina, sudava in quanto era, aveva assunto già della cocaina e questo porta al sudore, il sudore gli ha permesso di alzarsi il giubbino e quindi di subire automaticamente anche i graffi di questa ragazza. Dall'ira e dal dolore dei graffi mio fratello ha preso il coltello dalla tasca e abbia sferrato queste coltellate. Nel frattempo Lala se n'era accorto, avevano i guanti di lattice e tengo a premetterlo questo, solo che dei guanti si erano rotti, poi si è stato finto un furto rompendo alla finestra del bagno o della cucina che non ricordo. Alle fine il quadro non fu ritrovato, chiusero l'appartamento con le chiavi, mio fratello portò indietro il coltello, coltello e chiavi che io poi presi in consegna immediatamente, immediatamente mi sono affacciato alla finestra per cercare di capire in che luogo e in che posto era successo questo ma non vedevo niente, avevo visto una casa però non vedevo niente. Ho calmato mio fratello nel senso che ho cercato di bloccarlo lì e di non muoversi, casa mia come ho già scritto all'Avvocato Dalla Vedova in un



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

interrogatorio nel carcere di Ivrea e come io ho scritto, e come avevo indicato al Dottor Marco Chiacchiera, la quale si rifiutò di fare il sopralluogo ma non per gli omicidi di camorra ma per questo fatto si rifiutò, ma voleva che io accusavo a quel ragazzo innocente, tra la quale glielo dissi pure a Terni. Presi le chiavi, presi il coltello e scesi giù, dall'androne dell'appartamento si gira la casa e c'è un muro, in questo muro dove io sono disposto, come ho sempre detto di non credere alle mie parole, Egregio Signor Presidente, perché io posso essere anche un pazzo al di là delle calunnie fatte perché ricattato, al di là di essere qualificato come volete, la verifica c'è di mezzo e non altro, non chiedo altro ma non per me, sempre per loro. Detto questo, io tolsi la pietra che era mobile, una pietra mobile al muro, misi questo involucro con le chiavi e con il coltello all'interno, c'era del gesso, quel gesso che usano i muratori, era sera, molto sera era quasi notte diciamo, come dite voi qua perché a Napoli non è notte a mezzanotte, incollai, cioè incollai la pietra al muro, per coprire il bianco del gesso perché il gesso è bianco quindi si distingueva dal colore del muro, io buttai della terra che trovavo, che stava giù e la buttavo verso la parete del muro coprendola o quanto meno cercavo di non distinguerla tanto. Tornai su, mio fratello si trovò subito un altro appoggio nel frattempo, e poi niente, io cominciai anche a scendere dall'appartamento immediatamente perché sia pur credevo di, faccio un'altra premessa, non so se mi è consentito Egregio Signor Presidente, seppur spesso avevo avuto dei blocchi da parte della Questura di Perugia, in particolare modo dopo ho saputo che si chiamava SCO, io non sapevo che era lo SCO, ma spesso ho avuto dei blocchi, dei fermi, "Che cosa fai qua a Perugia? Che cosa non fai", ho dato delle giustificazioni normali, giacché Menzo aveva un locale e io giustificavo che io andavo a trovare degli amici ma non rivelavo mai di abitare a Perugia nella circostanza in cui io ero fermato. Signor Presidente questo è quello che si verifica a casa a Perugia. Dopo di Raffaele e di Amanda è inutile che mi soffermo più di tanto perché è cronaca, sta di fatto che dentro di me notavo e sapevo dell'errore giudiziario, ma questo non sta a me stabilirlo, non sono qua per questo, però faccio un passo più avanti e salto perché ci tengo a premettere Signor Presidente, quando ho tornato a ricollaborare io ero a Terni ed ero nella socialità con Sollecito, perché a Terni ho avuto a fianco alla mia cella Sollecito Raffaele che io a Raffaele non gli avevo detto quasi mai niente all'inizio ma gli ho sempre detto che credevo nella sua innocenza e ho detto sempre a Raffaele Sollecito che la sua innocenza usciva fuori, come ho detto a Raffaele Sollecito che io stavo collaborando con



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

la giustizia, con il Dottor Marco Chiacchiera, con il Dottor Gabriele Paci, come ho detto a Raffaele Sollecito che Marco Chiacchiera, Dottor Marco Chiacchiera, voleva che io, l'accusavo ma no che lo scagionavo, a lui e alla signorina Amanda perché a casa avevano i pornografici, erano poco, gente poco di buono. Ma io il poco di buono ce l'avevo in famiglia, a Raffaele non gliel'ho mai detto direttamente, perché lei lo sa e pure lui mi diceva spesso e volentieri che teneva la gente che si poteva intromettere dentro a un processo solo per un fatto mediatico, io ho detto pure al mio legale che è lì e a chiunque "Non voglio nessuna telecamera" anzi condannatemi pure per calunnia Signori Pubblici Ministeri ma verificate le chiavi. Io a me mi condannate, a me non me ne fotte, io sono un poco di buono ma verificate, io non vi ho chiesto altro, di verificare e mi hanno fatto passare le peggiori pene, Signor Presidente. Io che ho fatto un giorno? Quando ho visto che il Presidente della Corte di Assise, giustamente, posso dire pure i Pubblici Ministeri, perché io ho l'onore oggi di vederli qua ma non mi conoscono, non sanno, possono sapere delle carte ma non mi conoscete, le bugie per depistare le possono dire chiunque Signor Pubblico Ministero ma... quando io Signor Presidente mi sono trovato davanti a questa realtà io non volevo dire di mio fratello perché non ho mai rivelato di mio fratello proprio sa perché? Perché è mio fratello, è sangue del mio sangue, io se so' arrivato a accusa' mio fratello non è perché io sono una carogna dentro o sono una persona cattiva, mitomane, pazzo e spero che fossi pazzo almeno Signor Pubblico Ministero mi piglio 'a pensione, vado avanti con la pensione. No. E perché io sto in carcere grazie a mio fratello, per una ossessione che non avevo mai fatto e non solo per questo, mi sono sentito attribuire dalla mia famiglia fatti che non avrei mai commesso e abbandonare, mi sono visto perquisire la cella, con il massimo rispetto dell'Autorità che l'ho sempre avuto il massimo rispetto, da parte dell'Autorità mi sono visto perquisire la cella con la massima arroganza, no dei Pubblici Ministeri, ci mancherebbe altro, ma da parte della Polizia che mi hanno detto che io è inutile che difendevo quel ragazzo tanto era una storia persa, era una battaglia perché voi non mi credete. Ma chi vi ha detto e chi vi dice di credere me? Voi non dovete credere me, Voi dovete verificare, è quello che io chiedo a lei Presidente, e lo chiedo davanti a Gesù, non chiedo di credere a 'sto povero scemo, verificate quello che vi sto chiedendo, o ci credete o non ci credete sono... è amministrata in nome di Dio la legge." (pag 105 e segg. Trascrizioni del verbale della udienza del 18 giugno 2011 avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In data 22 luglio 2011, al Pubblico Ministero del Tribunale di Perugia che si era recato in carcere per raccogliere le dichiarazioni di Aviello siccome da lui stesso sollecitato per lettera (in realtà l'Aviello aveva scritto una lettera al Presidente della Corte di Assise Dr Massei, il quale aveva trasmesso la richiesta di colloquio al Procuratore della Repubblica di Perugia per competenza) l' Aviello rendeva dichiarazioni di completa ritrattazione di quanto affermato nell'esame dibattimentale avanti la Corte di Assise di appello di Perugia.

Dal complesso delle sue dichiarazioni (molto confuse e raccolte in un verbale di interrogatorio di ben 73 pagine, la quasi totalità delle quali di inesistente interesse processuale) si può evincere che l'Aviello si sarebbe reso disponibile a rendere dichiarazioni processuali che avrebbero scagionato Raffaele Sollecito, conosciuto durante un periodo di detenzione nello stesso carcere di Terni, dietro la promessa di una ingente somma di denaro che sarebbe stata a lui consegnata depositandola in un appartamento di Torino in sua disponibilità, somma che sarebbe servita all'Aviello per poter coprire le spese mediche necessarie per il suo cambiamento di sesso. Questo, per estratto dal verbale, il racconto dell'Aviello, che si sviluppava in maniera alluvionale nel corso dell'intero interrogatorio.

AVIELLO L. –Ho conosciuto Raffaele nel carcere di Terni.

PUBBLICO MINISTERO - Sì

AVIELLO L. - Ero allocato a Terni giacché declassificato come collaboratore di giustizia, venivo da Poggio Reale, arrivato a Terni mi mettono per la prima volta in un reparto che io non sapevo che si chiama semi protetta, pedofili, tutta la spazzatura diciamo a Napoli. Di cui anche Sollecito era a fianco a me, poi inoltra una missiva al dottor... no al dottor, alla Procura se non erro, adesso non ricordo con precisione signor...

PUBBLICO MINISTERO - Va bene.

AVIELLO L. - _su .su Salvatore Conte, pace all'anima sua. E lì io comincio a socializzare con, io faccio pure riassuntivo, poi è lei che fa le domande signor Procuratore, a conoscere Raffaele, sapevo chi era per le cronache, la televisione, era notizia già conosciuta, lo guardai e mi accorsi che era lui. Chiesi... "ciao" "ciao" ci presentammo, è normale, (parole inc.) socialità Nicola, dico "Facciamo la socialità nella cella di Raffaele", facciamo la socialità io, Nicola Raffaele Sollecito.

PUBBLICO MINISTERO - E chi è Nicola?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

AVIELLO L. - Non mi ricordo come si chiama di cognome, era un detenuto che faceva socialità con me e con Raffaele. Raffaele all'inizio che l'ho conosciuto era un, a me come si dimostrava lui, un ragazzo molto molto molto nel senso chiuso ed educato e questo io lo dicevo ogni qualvolta anche incontravo il dottor Paci e l'Assistente che sta qua.

PUBBLICO MINISTERO - Confermo.

(omissis)

AVIELLO L. - Giacché io mi volevo iscrivere all'Università, giurisprudenza, e lui era, stava frequentando diciamo l'Università gli chiedevo consigli come fare, tutte queste cose qua. Via via parlando, giacché conosco Perugia, via via parlando entriamo in dei discorsi io e Raffaele anche sulla mia entità, che non ho mai parlato alla Questura.

(omissis)

PUBBLICO MINISTERO - Ma che vuol dire la sua entità? Cioè la sua situazione... che vuoi dire entità?

AVIELLO L. - Come ne ha parlato Zaccaro, quello che dice che io mi sono perso centomila euro per cambiare sesso.

(omissis)

AVIELLO L. - E quindi io me ne parlo con lui perché sapevo che lui aveva un padre che era medico Ignorante della materia mi confido e vado in discorsi che vanno oltre a quello che adesso lei sta sentendo, dice (parole inc.) io chi ero come persona perché attendeva l'infiltrazione di qualche mitomane, parole di Raffaele, nel suo processo poiché era una situazione così mediatica dice: "Io ho il timore anche di fare socialità perché qualcuno per avere benefici si intromette ne mio processo"

(omissis)

AVIELLO L. - Voglio prima rispondere a questo, a concludere questo sennò faccio un sacco (parola inc.). Dopo che gli dico tutto questo, di essere un ex collaboratore, esce un buon rapporto tra me e lui, un buon rapporto perché? Perché dalle mie intenzioni è quello di fargli credere, dico fargli credere conoscenze in Magistratura e anche negli ambienti criminali. In Magistratura perché sono stato un collaboratore di giustizia, ed è vero, in ambienti criminali perché lo sono stato, al di là delle...

PUBBLICO MINISTERO - E perché gli faceva credere queste cose?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

AVIELLO L. - *Perché? Perché Raffaele è un ragazzo che voleva sentirsi protetto, è una persona così debole che dove si sentiva protetto si...*

PUBBLICO MINISTERO - *Attaccava.*

(omissis)

AVIELLO L. - *Sta di fatto che lui a... in quel momento temette che io lo mettessi in un'accusa che, inventata. Dico: "Guarda che tutt'al più, caso mai ti aiuto, ho la possibilità di poterlo fare, però tu aiuti me". Questa è la pura e sacrosanta verità, lo so che adesso scaturisce.....*

PUBBLICO MINISTERO - *E l'aiuto di Raffaele Sollecito nei suoi cc... in suo favore in che cosa doveva consistere? Cioè come era... come era in grado Salvatore, sì Salvatore... Raffaele Sollecito così giovane, così debole, così indifeso, di aiutarla? In che cosa l'avrebbe potuta aiutare?*

AVIELLO L. - *Raffaele non mi ha aiutato a... già che non mi ha aiutato per niente lui fisicamente, c'è stato soltanto un buon rapporto di amicizia e più altro.*

PUBBLICO MINISTERO - *Che vuol dire più altro?*

AVIELLO L. - *Che non mi ha aiutato eco... intenzionalmente, però io ripeto l'obiettivo, al di là che c'è stato qualcosa che si è buttato, era questo qua „ed è questo qua, quello della rettificazione del sesso.*

(omissis)

AVIELLO L. - *L'aiuto di un papà di Raffaele...,*

PUBBLICO MINISTERO - *Sì.*

AVIELLO L. - *colui che avrebbe poi aiutato me perché economicamente non ho niente, sono nullatenente L' Avvocato tiene il gratuito patrocinio, mi assiste da un anno ma io dovrò fare i debiti un giorno quando che io farò qualcosa, perché merita tutto. Il mio desiderio è quello, è quello io aiuto te tu aiuti me. Qualcosa (parole inc.) hanno fatto, questo ha fatto (parole inc.).*

(omissis)

AVIELLO L. - *Ho avuto una... un rimorso. E quando uno ha un rimorso, più si sente in colpa e più combina guai invece di chiedere scusa.*

PUBBLICO MINISTERO - *Va bene.*

AVIELLO L. - *Detto questo, non è stato mai vero, e questo l'Avvocato già lo sta sapendo, questo dimostra il fatto che anche quello (parole inc.) le mie dichiarazioni che ho reso in Corte di Assise e ancora prima erano tutte false, o meglio erano tutte concordate.*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PUBBLICO MINISTERO - Cioè l'altro ieri, un mese fa, quando insomma? Quando io la guardavo.

AVIELLO L. - In Corte di Assise di Appello, il 18 se non erro, erano false, concordate con l'Avvocato di Sollecito. Io non facevo il trapianto come dice (parola inc.) perché non si può pagare il trapianto in carcere perché se io (parole inc.) però la Regione lo finanzia perché chi ha disturbi di identità veramente riscontrati l'articolo 164 del Codice Civile prevede la riparazione del danno ed è qua, quindi sarò operata a carico dello Stato. Quindi non c'avevo bisogno di questi soldi ma questo dopo l'ho saputo,.. prima ancora io non sapevo questo e avevo bisogno ma non per il, non sapevo niente come si faceva, sapevo che gli ormoni si compravano, non sapevo niente. E tutto avevo bisogno di soldi. Mio fratello, mio fratello.. faccio dei salti dottoressa, mi perdoni...

PUBBLICO MINISTERO - L'ascolto.

AVIELLO L. - Mio fratello, (parole inc.) mio fratello e no, io non è che ho scelto che mio fratello, mi sono alzato un domani mattina ed è uscito mio fratello, ma mio fratello Antonio già lo volevo accusare ed è riscontrato (parole inc.), non è responsabile di questo. Ed è giusto che io parlo (parole inc.) non è responsabile, non è responsabile per quello che riguarda...

PUBBLICO MINISTERO - Quelle dichiarazioni là.

AVIELLO L. - Totalmente estraneo (parola inc.) ma..• e non dico niente perché, perché non attiene a questo procedimento.

PUBBLICO MINISTERO - No infatti.

AVIELLO L. - (inc. voci sovrapposte)

PUBBLICO MINISTERO - Caso mai ne potrebbe parlare in futuro.

(omissis)

PUBBLICO MINISTERO - Ma i soldi glieli hanno dati?

AVIELLO L. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - E dove l'hanno messi? Dove l'avete.., cioè voglio dire come sono transitati?

(omissis)

AVIELLO L. - Le chiavi, le chiavi, ho dato un mazzo di chiavi. all Avvocato...

DIFESA AVV. ROSAPINTA - Questo è vero.

PUBBLICO MINISTERO - Ma a chi?



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DIFESA AVV. ROSAPINTA - Sì a me è stato consegnato da lui un mazzo di chiavi.

PUBBLICO MINISTERO - Ma quando? Adesso? Oggi?

DIFESA AVV. ROSAPINTA - No. Diversi mesi... sei mesi fa circa.

AVIELLO L. - Queste chiavi... (Fuori microfono)

PUBBLICO MINISTERO - Sente caldo? Devo..., devo abbassare la...

AVIELLO L. - No no... (Fuori microfono). Queste chiavi mi furono consegnati in un plico, mi arrivò per posta, questo plico mi arrivò nel carcere ancora prima, a Viterbo, ed è registrato, che (parole inc.) indumenti, indumenti per non farli vedere, queste, c'era questo mazzo di chiavi e le chiavi fanno riferimento a un appartamento di Torino, Zacchero solo si è inventato Genova, in Via San Paolo, non è Genova, che a Genova, forse abita, lui abita a Genova, si voleva fa' 'na camminata, si voleva fa'. Via San Paolo, perché Via San Paolo? Perché io abitavo in Via San Paolo...

PUBBLICO MINISTERO - A Torino.

AVIELLO L. - Sì. Avevo ed ho un, una conoscenza la quale accusandolo e tornando indietro ho riparato il danno, io ho avuto la disponibilità di queste chiavi e di poter tenere lì, non so se ci sono, io ti penso di sì, quello che mi resta adesso economicamente, solo che io non potevo tenere (parole inc.) perché io sono nullatenente e non potevo giustificare una, una, una somma del genere.

DIFESA AVV. ROSAPINTA - Sì a me è stato consegnato da lui un mazzo di chiavi.

PUBBLICO MINISTERO - Ma quando? Adesso? Oggi?

DIFESA AVV. ROSAPINTA - No. Diversi mesi... sei mesi fa circa.

AVIELLO L. - Queste chiavi... (Fuori microfono)

PUBBLICO MINISTERO - Sente caldo? Devo..., devo abbassare la...

AVIELLO L. - No no... (Fuori microfono). Queste chiavi mi furono consegnati in un plico, mi arrivò per posta, questo plico mi arrivò nel carcere ancora prima, a Viterbo, ed è registrato, che (parole inc.) indumenti, indumenti per non farli vedere, queste, c'era questo mazzo di chiavi e le chiavi fanno riferimento a un appartamento di Torino, Zacchero solo si è inventato Genova, in Via San Paolo, non è Genova, che a Genova, forse abita, lui abita a Genova, si voleva fa' 'na camminata, si voleva fa'. Via San Paolo, perché Via San Paolo? Perché io abitavo in Via San Paolo...

PUBBLICO MINISTERO - A Torino.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

AVIELLO L. - Sì. Avevo ed ho un, una conoscenza la quale accusandolo e tornando indietro ho riparato il danno, io ho avuto la disponibilità di queste chiavi e di poter tenere lì, non so se ci sono, io ti penso di sì, quello che mi resta adesso economicamente, solo che io non potevo tenere (parole inc.) perché io sono nullatenente e non potevo giustificare una, una, una somma del genere.

PUBBLICO MINISTERO - Ma quant'è questa somma?

AVIELLO L. - Non è 70 mila euro, non è 150 (parola inc.), non è questa.

PUBBLICO MINISTERO - Meno?

AVIELLO L. - Ma molto meno, 30 mila euro. Molto meno. Valgo molto meno che 158 mila ho sentito addirittura.

PUBBLICO MINISTERO - Sì...

AVIELLO L. - 158 mila.

PUBBLICO MINISTERO - (inc. voci sovrapposte)

AVIELLO L. - (parole inc.) manco i 160, 158, non ce ne sono, questo, queste (parole inc.).

PUBBLICO MINISTERO - Ma chi le ha mandato il pacco...

AVIELLO L. - (inc. voci sovrapposte).

PUBBLICO MINISTERO - ...con queste chiavi?

AVIELLO L. - Non ho capito.

DIFESA AVV. ROSAPINTA - Chi ha mandato il pacco con le chiavi?

AVIELLO L. - Del Pizzo Maria, non mi ricordo l'altro nome.

PUBBLICO MINISTERO - E chi è questa Del Pizzo?

AVIELLO L. - Ah, non lo so. Prima ancora, doveva andare qui poi mi erano stati dati dei conti correnti alla quale io ho chiesto di no perché non avevo familiari che mi potevano esaudire il prelievo. Tanto meno il legale, prima ancora la Maria Laura Antonini, che non esisteva proprio una cosa del genere, dopo questo Brizio e anche oggi l'Avvocato qui presente non (parole inc.) per me. Di fare il trapianto senza un centesimo, mi è cascato il mondo addosso. Mi è cascato il inondo addosso perché? Perché mi sono trovato in (parole inc.) casini, mi sono trovato ad accusare mio fratello, il che non è che me ne fotte più di tanto, poveraccio? Ma quale poveraccio? (parole inc.).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

(omissis)

AVIELLO L. - (inc. voci sovrapposte) ecco, mi misero là, arrivò la Giulia Bongiorno, quando arrivò la Bongiorno, la dottoressa Bongiorno che io non conoscevo, io la chiamavo Onorevole perché (parole inc.) è Presidente della Commissione Giustizia, e lei disse: "Io qua sto in funzione di Avvocato, non sono Onorevole" mi disse dei soldi e tutte queste cose qua e io dissi: "Ma scusi, ma chi è il mio Avvocato?" perché il mio Avvocato è l'Avvocato Emanuele Rosapinta, l'Avvocato che mi è stato garantito in una futura difesa né ho sa... e che avrei dovuto avere anche tramite la sorella di Sollecito, né ho saputo chi era e né l'ho mai avuto, ringraziando a Dio, però io dissi: "Onore' io faccio questo, io entro..." e c'era l'Ispettore qua...

(omissis)

AVIELLO L. - Tutto qua. Quindi quando è venuto questo Onorevole... Onorevole dei miei calzini, io mi sono trovato cornuto e maziato, in aula mi sono trovato a voi, non sapevo cosa fare perché al di là che sapevo della presenza del mio legale perché mi è stata chiesta da voi...

PUBBLICO MINISTERO - E si ma tanto la Corte ha detto...

AVIELLO L. - ...con la Corte, però io avevo tutte le garanzie perché la Bongiorno mi diceva che era coperta qua a Perugia. Io ho detto: 'Va. be', non mi trovo nessun procedimento penale" invece mi sono trovato da capo (parola inc.) e poi da un bel punto (parola inc.) che si doveva fare, tanto è vero che lei me lo disse: "Io non chiederò, che devo chiedere?", era solo la confusione, solo confusione con voi, non con me, che alla fine c'era riuscito il loro intento ma questo non sta a me dirlo. " (trascrizioni del verbale di interrogatorio reso da Luciano Lucia Aviello al Procuratore della Repubblica di Perugia in data 22 luglio 2011).

In ordine alle dichiarazioni rese dall'Aviello al Pubblico Ministero questa Corte riteneva di accogliere la istanza di rinnovazione della istruzione dibattimentale avanzata dal Procuratore Generale di udienza, e disponeva la audizione del teste che avveniva alla udienza del 4 ottobre 2013. La Corte, esaminata la situazione processuale complessiva del teste, decideva di assumerne le dichiarazioni con le garanzie fissate dall'art. 197 bis comma quarto c.p.p., ed il teste forniva in dibattimento la ulteriore ritrattazione della ritrattazione del luglio 2011; confermando quindi la originaria dichiarazione resa in dibattimento avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia. Luciano Lucia Aviello così si esprimeva:



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

“ TESTE AVIELLO – E’ mio fratello il colpevole, non è né Amanda e né Raffaele. La Procura della Repubblica di Perugia, in sede separati, mi ha intimato, nel carcere di Perugia, nonché dopo, mentre io testimoniavo, che volevo consegnare... e oggi lo dico ancora qua, di consegnare le chiavi e il coltello, perché, al di là, Egregio Signor Presidente, di dire bugie o meno, penso che al di là di ogni cosa va riscontrato quello che dico io, quindi... ma perché non si fa consegnare questo coltello e queste chiavi, di cui una chiave blu, che ne parlavo anche agli avvocati in sede di interrogatorio, all’avvocato che sta qui? La dottoressa Comodi, giacché io sono in cambio di sesso, mi intimò, mi intimò, nel Carcere di Perugia, davanti a un ispettore capo della Squadra Mobile, che mi indagava per concorso in omicidio - o Gesù - per concorso in omicidio, perché io quasi quasi ne ero a conoscenza e non avevo rivelato prima quello che erano le mie conoscenze. Poi mi dice, non lo dimentico mai, che il D.A.P., il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, se io davo questa collaborazione alla Procura della Repubblica, mendace, accusando anche l’Avvocatessa Bongiorno, avrei perso la mia...

P.M. DOTT. CRINI – Ma come, ecco...

TESTE AVIELLO - ...avrei perso la mia rettifica di sesso. Vivere in carcere non è come vivere fuori, Egregio Signor Procuratore.

P.M. DOTT. CRINI – Sì. Come... come nasce questa vicenda? Ecco, com’è che lei, diciamo, si propone...?

TESTE AVIELLO – Non mi sono mai proposta. Questa situazione...
io abitavo a Perugia e poi...

P.M. DOTT. CRINI – No, no, scusi.

TESTE AVIELLO – Mi scusi lei, Procuratore, mi scusi.

P.M. DOTT. CRINI – In relazione a delle lettere che ho letto, e che lei ha sottoscritto. Per questo glielo chiedo.

TESTE AVIELLO – Non ho capito, mi scusi.

P.M. DOTT. CRINI – Dico, glielo chiedo in relazione a delle lettere che lei ha inviato, no? Mi sembra che la sua vicenda nasce con l’invio di alcune lettere.

TESTE AVIELLO – No, no, assolutamente no, assolutamente no.

P.M. DOTT. CRINI – Lei...



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

TESTE AVIELLO – *La mia vicenda nasce... nasce... gli invii delle lettere dopo. Chiedo scusa, Signor Presidente, ma mi può concedere che le telecamere non mi prendono?*

PRESIDENTE – *No, lei non è ripreso.*

TESTE AVIELLO – *La prego. Non ho mai... le mie lettere, come le chiama lei, Signor Procuratore...*

P.M. DOTT. CRINI – *E come le devo chiamare, se sono lettere?*

TESTE AVIELLO – *Sono state fatte delle dichiarazioni. Io ho conosciuto Raffaele Sollecito nel Carcere di Terni mentre collaboravo col dottor Paci della Procura della Repubblica. Sapevo la situazione perché io abitavo in Via della Pergola, proprio su disposizione anche della Questura di Perugia, solo che se si accusavano reati di mafia, o di camorra, o di 'ndrangheta, faceva piacere a Aviello. Davanti alla verità di due ragazzi innocenti, che io sono fiera, orgogliosa che sono usciti dal carcere, malgrado la Procura no. Detto questo, io ho chiamato un agente di Polizia Penitenziaria del Carcere di Ivrea e ho deciso di fare le mie dichiarazioni.*

P.M. DOTT. CRINI – *Eh.*

TESTE AVIELLO – *Perché...*

P.M. DOTT. CRINI – *No, ma queste lettere... lei risponda un po' alle domande, via.*

TESTE AVIELLO – *Domando scusa.*

P.M. DOTT. CRINI – *Sennò così sì... sì semplifica, capito?*

TESTE AVIELLO – *No, no, no, ma io voglio... voglio essere anche più sintetica.*

P.M. DOTT. CRINI – *Ecco, brava.*

TESTE AVIELLO – *Eh.*

P.M. DOTT. CRINI – *No, perché non è che le voglio togliere la parola, però non è che voglio sentire però... capito?*

TESTE AVIELLO – *No, ma lei si riscontri il coltello e le...*

P.M. DOTT. CRINI – *Tutti questi discorsi...*

TESTE AVIELLO – *Signor Procuratore, il coltello e le chiavi. Il resto è noia, si dice a casa mia.*

P.M. DOTT. CRINI – *Eh.*

TESTE AVIELLO – *Eh.*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

P.M. DOTT. CRINI – Allora, intanto il coltello e le... va beh... mi dica di queste lettere poi magari mi dirà del coltello e delle chiavi, via. Queste lettere come nascono? Perché lei prende carta e penna...

TESTE AVIELLO – Perché io...

P.M. DOTT. CRINI - ...e scrive queste lettere?

TESTE AVIELLO – Eh, infatti glielo stavo spiegando. Forse mi sono prolungata e domando scusa.

P.M. DOTT. CRINI – Prego.

TESTE AVIELLO – Avevo rilasciato una dichiarazione spontanea a un agente di Polizia Penitenziaria del Carcere di Ivrea, circa la mia conoscenza diretta della partecipazione di mio fratello al delitto Meredith, che non è una partecipazione a un omicidio, lo ripeto, lo ribadisco, se il Signor Presidente me lo permette. Era una rapina su commissione, di un quadro. Non era altro. La pietra era una cosa finta, non era vera la pietra. Come anche la seduta spiritica dopo.

P.M. DOTT. CRINI – La seduta spiritica?

TESTE AVIELLO – Va beh, le rispondo prima alla domanda, chiedo scusa.

P.M. DOTT. CRINI – Eh, no, la domanda è questa: la seduta spiritica? E' una domanda. Le chiedo...

TESTE AVIELLO – Perché avendo... avendo...

P.M. DOTT. CRINI – Le chiedo conto di queste circostanze.

TESTE AVIELLO – Perché il Tribunale di... la Corte di Assise di Perugia...

P.M. DOTT. CRINI – Eh.

TESTE AVIELLO - ...in primo luogo non voleva ascoltare le mie dichiarazioni. Se non erro, io... sono passato qualche anno e tenga presente che ho anche dei problemi di salute. Al che io commissionai, tramite un albanese, con questo mazzo di chiavi, che io ancora mantengo...

P.M. DOTT. CRINI – Sì.

TESTE AVIELLO - ...di entrare in casa di Meredith, che poi non era la casa di Meredith, dove è stata uccisa Meredith...

P.M. DOTT. CRINI – Eh.

TESTE AVIELLO - ...e di fingere un furto, ed una finta seduta



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

spiritica.

P.M. DOTT. CRINI – Chi?

TESTE AVIELLO – Questo io lo ricordo ancora, tant'è vero...

P.M. DOTT. CRINI – Ma non ho capito chi la ebbe questa seduta spiritica.

TESTE AVIELLO – No, no, forse... ho detto "finta", non è stata una... io non so spiegarmi, chiedo scusa Signor Presidente.

PRESIDENTE – Aviello, dovrebbe parlare nel microfono, sennò non si riesce a registrare quello che dice.

TESTE AVIELLO – Non era una seduta spiritica, è stata finta una seduta spiritica.

P.M. DOTT. CRINI – Ma chi l'ha fatta? Questa finta seduta chi l'ha fatta?

TESTE AVIELLO – No, questo non... mi rise... non lo voglio dire.

P.M. DOTT. CRINI – Ah, non lo vuole dire.

TESTE AVIELLO – No, assolutamente.

P.M. DOTT. CRINI – Ma come c'entra in questa vicenda la seduta spiritica finta?

TESTE AVIELLO – C'entrava... non era una seduta spiritica, era per dimostrare che io ero in possesso delle chiavi. Tuttavia...

P.M. DOTT. CRINI – E' un po' complesso, eh. Se ne rende conto, vero?

TESTE AVIELLO – Eh, beh, è un po' complesso. Io dico, torno a ripetere, signor Procuratore, basta trovare le chiavi e il coltello. Tutto il resto è ancora noia e io lo torno a ripetere.

P.M. DOTT. CRINI – Ho capito. Va bene. E quindi, insomma, queste lettere sono un pochino – come dire – una risposta a questi iniziali contatti.

TESTE AVIELLO – Perché il dottor Massei, se non mi ricordo male si chiamava così, il dottor Massei della Corte di Assise, in primo grado, si rifiutava di dare ascolto o di sentirmi, e facevo di tutto, perché, le ripeto, Raffaele Sollecito a me non ha mai – e tengo a precisarlo – non ha mai, né lui né per essi i suoi avvocati, mai dato un centesimo. Neanche li conosco. Li sto conoscendo qua, eccetto l'avvocato lì presente che mi ha sentito in carcere. Tutte le



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

frottole scritte – e qui me ne assumo la responsabilità – sono tutte create dalla dottoressa Comodi contro questi signori qua, per aver fatto il loro dovere. Punto. Questa è la verità.

PRESIDENTE – Allora, scusi eh...

TESTE AVIELLO – Eh.

PRESIDENTE – Abbia pazienza il Procuratore Generale se interrompo un attimo, però vorrei evitare la terza... il terzo filone...

P.M. DOTT. CRINI – Vero? Diventa un po'...

PRESIDENTE - ...di dichiarazioni. Ce ne bastano due. Allora, per sintetizzare, Aviello, quello che ho capito, lei oggi dice che quello che lei riferì alla Corte di Assise di Appello di Perugia...

TESTE AVIELLO – E' tutta verità.

PRESIDENTE - ...è tutta verità.

TESTE AVIELLO – Assolutamente sì.

PRESIDENTE – Quello che invece lei riferì al Pubblico Ministero nel verbale...

TESTE AVIELLO – Non...

PRESIDENTE – ...mi faccia finire, poi mi risponderà... nel verbale del 22 luglio 2011, non è vero.

TESTE AVIELLO – Non è che ho riferito, sono... trovarmi un'accusa che io neanche avevo fatto e la mia rettifica di sesso, come il D.A.P. l'avrebbe bloccata, Signor Presidente...

PRESIDENTE – No, no...

TESTE AVIELLO – Lo so che si fa fatica. Io ripeto e torno a ripetere: perché la Procura si è rifiutata di prendere il coltello? E' quello che di...

PRESIDENTE – No, no, Aviello, abbia pazienza. Questo è un altro problema. Lei deve rispondere alla domanda che le ho fatto io.

TESTE AVIELLO – Domando scusa.

PRESIDENTE – La domanda è molto semplice.

TESTE AVIELLO – Domando scusa.

PRESIDENTE – Lei mi ha detto: “Quello che io ho riferito alla Corte di Assise di Appello di Perugia è la verità”.

TESTE AVIELLO – E' quello che dico adesso qua.

A



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PRESIDENTE – Che è quello che lei aveva già riferito nelle indagini difensive all'Avvocato Dalla Vedova, e quello che lei dice "confermo oggi". Giusto?

TESTE AVIELLO – Confermo in toto, in toto.

PRESIDENTE – Perfetto.

P.M. DOTT. CRINI – Bene.

PRESIDENTE – Da questo si deduce quindi che quando lei rilasciava dichiarazioni il 22 luglio 2011 al Pubblico Ministero...

TESTE AVIELLO – Non ho mai rilasciato.

PRESIDENTE - ...ha detto cose non vere.

TESTE AVIELLO – Non ho mai rilasciato. Forse non... io non mi... se voi mi fate...

PRESIDENTE – C'è un verbale...

TESTE AVIELLO – Chiedo scusa che...

PRESIDENTE – C'è un verbale di settantatre pagine.

TESTE AVIELLO – Eh!

PRESIDENTE – Che può essere riassunto in mezza pagina di fatti e in settantadue pagine e mezzo di chiacchiere, come stiamo avviandoci a fare oggi, e però questa Corte non ha intenzione di ripetere le settantatre pagine di chiacchiere. Quindi, tornando ai fatti, io glieli riassumo: nel verbale del 22 luglio 2011 risulta che lei ha fatto delle dichiarazioni al Pubblico Ministero, di ritrattazione di quanto aveva detto prima. Lei oggi ci dice che le dichiarazioni rese il 22 luglio non sono vere, mentre è vero ciò che lei disse alla Corte di Assise di Appello di Perugia.

TESTE AVIELLO – Confermo, confermo.

PRESIDENTE – E' così?

TESTE AVIELLO – Confermo.

PRESIDENTE – Ecco, perfetto."

(trascrizioni verbale di udienza del 4 ottobre 2013 avanti alla Corte di Assise di appello di Firenze).

Orbene ritiene questa Corte che, all'esito dell'esame delle dichiarazioni rese da Luciano Lucia Aviello in contesti diversi ed a distanza di tempo, il giudizio non possa essere che quello della inattendibilità assoluta.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

La inattendibilità assoluta dell'Aviello, prima ancora che dal rilievo che lo stesso riferisce circostanze contraddittorie, smentite da qualsivoglia riscontro processuale (è sufficiente rilevare come delle modalità di svolgimento dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero in data 22 luglio 2011 vi è documentazione filmata e registrata, tanto che questa Corte ha ritenuto di trasmettere copia del verbale dibattimentale del 4 ottobre 2013 al Pubblico Ministero per il rilievo penale che le dichiarazioni di Aviello indubbiamente hanno nei confronti della D.ssa Comodi), la si percepisce chiaramente dal concreto svilupparsi delle singole dichiarazioni, dall'affastellamento di riferimenti a fatti e circostanze di cui l'occasionale interlocutore non riesce, se non con estrema fatica, a percepire un senso compiuto. In buona sostanza le dichiarazioni di Luciano Lucia Aviello sono dichiarazioni assolutamente inattendibili, del tutto eccentriche rispetto alle acquisizioni istruttorie nel presente processo, poiché palesemente fantasiose, parzialmente calunniose, e conseguentemente inutilizzabili come fondamento di qualsivoglia valutazione di merito. Da ciò consegue che questa Corte non ne terrà in alcun conto nella valutazione del compendio indiziario.

Analoga valutazione di inattendibilità deve essere formulata anche in relazione alle dichiarazioni rese da Mario Giuseppe Alessi avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia.

Il teste, ammesso a deporre su richiesta delle difese degli imputati, testualmente riferiva:

“ DIFESA AVV. BONGIORNO - Signor Alessi, dobbiamo proseguire la sua narrazione. In particolare se vuole proseguire, lei conosce Rudy Guede, dove l'ha conosciuto, cosa le ha detto durante il periodo della vostra co-detenzione.

TESTE - Sì, come eravamo rimasti cioè prima dell'interruzione, ci siamo messi a passeggiare.. ci siamo messi a passeggiare nell'altra parte dell'aria e vedo che mentre lui mi raccontava queste cose, cioè perché, anzi all'inizio mi ha detto cioè "Che benefici potrei trarre" cioè Rudy: "Che benefici potrei trarre se io direi al Giudice la verità" e io in quella occasione gli ho detto: "Ma come? La verità non è quella che si sente in televisione?" dice: "No no, la verità - dice - è tutta na... è tutt'altra e siamo in due a saperla" cioè lui è un altro amico suo che di cui non ha fatto nome né niente. Lui mentre raccontava queste cose aveva queste lacrime agli occhi al che ci ho detto io stesso di lasciar perdere perché gli altri ci stavano osservando un po'. Ci siamo messi a passeggiare sempre dall'altra parte e dopo neanche cinque minuti lui si è fermato di nuovo, sempre vicino questo rubinetto, e mi ha



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

detto: "Io mi fido di te quindi devo raccontarti tutta la verità e le cose come stanno" e si è messo lì a parlare. Mi ha detto lui cioè in quella occasione, che siamo stati più di un paio d'ore all'aria, in quella occasione mi ha detto che lui aveva conosciuto con un suo amico la Meredith in un locale, dopo di che poi c'è sempre in quel, in quella sera, dopo di che poi lui e questo amico suo cioè si sono messi a bere, però questo amico suo cioè era proprio ubriaco al massimo, che non reggeva neanche in piedi, lui si è poiché visto cioè che questa ragazza, la Meredith, stava per andar via e voleva seguirla nel modo che, cioè quel ragazzo il suo amico non si reggeva in piedi, invita un altro ragazzo, un conoscente sempre di, di Rudy a fargli compagnia, che lui quel, questo ragazzo lo definiva, che loro lo definivano il "Ciccione"...

(omissis)

TESTE - "Ciccione". Erano strafatti tutti e due, hanno seguito la Meredith fino diciamo sotto casa, vicino casa, non so la distanza di dove si sono fermati perché lui non l'ha, non l'ha descritta; dopo di che sono andati via. Quell'amico suo che aveva conosciuto cioè la Meredith insieme a Rudy non è partecipato, cioè è rimasto lì nel locale, dopo...

PRESIDENTE - Che sarebbe quello ubriaco? No?

TESTE - Quello ubriaco sì, anche Rudy era, mi ha detto che era abbastanza messo su bene d'alcool. Poi, in secondo tempo, dopo alcuni giorni vanno a casa della Meredith Rudy e questo amico suo, l'ubriaco, non il "Ciccione", l'ubriaco, al punto che la ragazza quando gli ha aperto, che loro cioè sono andati a sorpresa, è rimasta un po' diciamo sorpresa, anche se si erano conosciuti qualche giorno prima al locale è rimasta sorpresa dalla visita e uno di loro, che non ricordo bene che, chi l'ha detto, cioè gli ha detto che era passato a farle una visita, ma così una visita di cortesia. Dopo di che cioè sono entrati in casa, si sono seduti su una specie di divano, quello che mi ha detto Rudy, si sono seduti su una specie di divano, dopo di che fu Rudy stesso proprio che queste parole sue, Rudy stesso ad iniziare un argomento cioè dicendo se gli andava di avere un rapporto in tre alla Meredith. La ragazza ovviamente cioè li ha invitati, si è alzata e li ha invitati ad uscire fuori di casa tutti e due. Alzati che erano, cioè si erano alzati, Rudy chiede del bagno, va in bagno e si trattiene lui ha detto un dieci, quindici, venti minuti in bagno però quando ritorna nella stanza dove l'aveva lasciata cioè trova uno scenario tutto diverso. Signor Giudice mi permetta una cosa, cioè tutto ciò che sto dicendo è stato scritto anche il 14 di dicembre 2009 per cui il mio Avvocato ha copia dell'originale, sottoscritta e firmata da quattro detenuti, tutti questi dieci fogli,



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

sottoscritta e firmata da quattro detenuti che ora dicono di non saper nulla ma la firma loro io non potevo correggerla e neanche copiarla. Comunque restando al fatto si trova uno scenario diverso. Trova la Meredith buttata con le spalle, con la schiena per terra e lui che la teneva per le braccia, cioè a faccia in su questa ragazza. Appena è arrivato Rudy, praticamente quel ragazzo ha lasciato la, la presa dove era, si è messo cioè da un'altra posizione e Rudy si è messo a cavalcioni sulla ragazza masturbandosi, parole definitive da lui, masturbandosi. Dopo di che si sono invertiti i ruoli, cioè Rudy teneva la ragazza in ginocchio, con la gamba distesa, cioè una gamba divaricata e l'altra distesa che appoggiava sulla schiena della ragazza, mentre quel ragazzo si inginocchia, questa la ragazza era in ginocchio mentre il, quel ragazzo, l'amico suo, quello che aveva conosciuto in discoteca, cioè costringeva quella ragazza ad avere un rapporto orale. La ragazza si divincolava e Rudy mi ha detto che ad un tratto, non ha visto neanche da dove l'ha preso il coltellino, se era in una tasca o dove, cioè salta fuori questo coltello puntandolo ma per, non per finta perché per finta è impossibile, cioè puntandolo vicino al collo della ragazza, però la ragazza cioè gesticolando eh... e divincolandosi cioè si è ferita. Rudy si è visto le mani piene di sangue, dopo di che molla la presa della ragazza, molla la presa della ragazza e cercava cioè un qualcosa per tamponare la ferita che gli era fatta. Lui mi ha detto cioè che mentre lui cercava di tamponare la ferita, non so se posso dirlo comunque è scritto là su quel foglio, ma perché non dirlo? Ha detto cioè: 'Adesso cioè ma cosa fai? Dobbiamo cercarla di... dobbiamo finirla questa troia sennò questa ci fa marcire in carcere'. Dopo di che cioè quel ragazzo infieriva ancora sulla ragazza, mentre Rudy è andato a prendere delle cose per tamponare quella ferita, ha infierito ancora su quella ragazza. Quando poi sono tornate, quando quel ragazzo ha visto il sangue si è buttato un passo indietro e stava cercando di andare via, il coltello che è stato descritto da Rudy era un coltellino, un coltello da tasca, di colore avorio, il manico colore avorio come l'ha descritto lui. Dopo di che rimase solo Rudy in casa, lui mi ha detto cioè veramente quella ho fatto una domanda io, gli ho detto: "Ma che senso aveva cioè quel vetro rotto?" e lui mi fa: "Guarda io sono andato via dopo, dopo di lui - perché il suo amico era andato via prima - e finché ero io lì in casa non ho sentito nessuno che rompesse il vetro e nessun rumore di vetro rotto, forse - dice - sarà stato lui in secondo tempo o chissà che cosa altro è successo" ma lui non sapeva nulla di questo vetro rotto. Quando Rudy è uscito da, da quella casa se ne è andato in un locale, un locale che casualmente ha incontrato di nuovo

A



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

questo amico suo, il ragazzo che aveva accoltellato la Meredith, dopo di che si sono visti in quel locale, quel ragazzo ha preso su dei soldi, li ha dati a Rudy dicendogli: "Tieni, tira fuori i piedi dall'Italia" e dopo di che loro non, non si sono più visti.

DIFESA AVV. BONGIORNO - Signor Alessi allora, facciamo alcune precisazioni innanzi tutto, perché Rudy Guede le riferì queste cose? Che tipo di rapporto avevate?

TESTE - Con Rudy avevamo un rapporto tutti i giorni facevano socialità assieme, si mangiava assieme e si andava all'aria assieme.

(omissis)

DIFESA AVV. BONGIORNO - Lei ha riferito questo racconto a qualche altro detenuto? Qualche altro detenuto ne è a conoscenza?

TESTE - Sì.

DIFESA AVV. BONGIORNO - Chi e perché ne è a conoscenza?

TESTE - Ne è a conoscenza, cioè dopo un periodo di tempo ne è a conoscenza Aiello... Aiello, Castelluccio e... e De Cesare.

DIFESA AVV. BONGIORNO - Da chi hanno saputo queste cose Castelluccio e De Cesare?

TESTE - Da me.

DIFESA AVV. BONGIORNO - E perché lei gliele ha riferite?

TESTE - Perché neanche io sapevo cosa fare, se rivolgermi cioè ad un Avvocato o a voi oppure informare qualcuno di questa sua cosa.

DIFESA AVV. BONGIORNO - E dopo che lei ha riferito queste cose a loro due, che cosa è successo? Cioè loro con Guede ne hanno parlato? Cosa è successo dopo?

TESTE - No no, ho riferito queste... ma ci sono poi un sa... altre, altri episodi e cioè perché poi si parlava anche in sezione e parecchie volte si è parlato anche in sezione cioè di questa cosa nel fatto che Rudy (tossisce)... Rudy parlava con me, si rivolgeva a me perché eravamo celle diciamo quasi difronte, quasi difronte, cioè parlava di me riguardo al padre di Sollecito che era un Massone, che si era comprato i Giudici, però parlavamo così ma parlava ad alta voce per cui intervenne un detenuto, De Cesare, che si trovava alla 9, e il fatto anche che lui non conosceva cioè né Sollecito e neanche Amanda. Interviene questo De Cesare e gli fa: 'Ma come fai tu a dire cioè che conosci il padre di Sollecito, conosci cioè i professori di Sollecito che Sollecito si è comprato più di settanta punti da questi professori perché il padre è un Massone si compra Giudici, Avvocati, quello che vuole?' questo gliel'ha detto De Cesare e



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

lui risponde: "Ma guarda a me me le suggerisce un amico mio tutte queste cose". Ancora De Cesare gli fa quella sera, ed eravamo presenti, c'erano altri detenuti che hanno sentito anche questa conversazione: "Ma tu a me - perché loro prima erano nella sezione blu De Cesare e Rudy - ma quando eravamo nella sezione blu - dice - a me hai detto che non conoscevi né Amanda né Sollecito, adesso come fai - dice - a tirar fuori tutte queste cose?" e lui cioè quando ha detto una cosa, questa frase ha detto a De Cesare: "Tu vattene a letto - cioè praticamente l'ha zittito - vattene a letto perché questi non sono discorsi tuoi, sono discorsi tra me e Mario". Cioè l'ha zittito subito. E poi c'è stata anche un'occasione che hanno sentito loro, che hanno sentito loro dove io cercavo di convincere Rudy a dire la verità, e in sezione c'è stato uno, un'occasione l'ho detto ad alta voce che: "Se non ci pensi tu a dire la verità..." perché lui doveva dirla il 18 di novembre, doveva..., cioè mi aveva fatto capire che diceva tutta 'sta verità cosa che poi non è successa, e io ci ho detto che se non diceva la verità al suo posto l'avrei fatto io. Cosa che poi lui quando è ritornato mi ha detto che non poteva dire la verità perché se lui diceva la verità in questa cosa la sua pena era oltre più di trenta anni e non trenta anni quindi dice, poi dice: "Non li ho messi io in carcere, li ha messi - dice - la Magistratura, che ci rimangano pure quindi - dice - a me poco importa, questa - dice - è una guerra e si lotta con le proprie armi che ha a disposizione". Poi c'è stato un evento che è successo alla cella 11, la cella di Trinca, Trinca Ciprian, che eravamo io, Rudy, Trinca e De Cesare, è fatto quando hanno dato la Sentenza di primo grado o d'appello, non mi ricordo, di Amanda e Sollecito, che lui commentava questa Sentenza, stavamo giocando a carte in quella cella, lui commentava questa Sentenza dicendo che "Hanno fatto bene, tanto - dice - vedi fanno - dice - gli innocenti però ecco il Giudice li ha condannati", cioè tante altre cose che al momento mi sfuggono. Lì sono intervenuto io e gli ho detto: "Ma con quale faccia e coraggio dici queste cose che tu proprio a me hai detto che né conosci Amanda né conosci Sollecito e mi hai detto proprio che erano due ragazzi innocenti, come fai a dire queste cose?", lì è successa una lite in quella cella per cui si è messo in mezzo anche il De Cesare a calmare un po' le acque, dopo di che era quasi, perché erano già le sei e mezzo, socialità era già quasi finito, ognuno nelle proprie celle, dopo di che poi io ho interrotto i ponti con Rudy Guede e tutti, e tutti gli altri."

A

(pag. 21 e segg. delle trascrizioni del verbale di udienza del 18 giugno 2011 avanti alla Corte di Assise di Perugia).



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Luciano Castelluccio e Antonio De Cesare, escussi alla medesima udienza, confermavano nella sostanza di aver appreso dall'Alessi le circostanze per come riferite da quest'ultimo, e di non aver mai ricevuto confidenze da parte del condannato Rudi Hermann Guede. Entrambi ammettevano di aver sottoscritto la lettera scritta dall'Alessi, con la quale quest'ultimo aveva accreditato nei confronti dei difensori degli imputati la versione sopra riferita, circostanza questa che aveva determinato la citazione in grado di appello, quale rinnovazione dell'istruttoria, dei testi sopra indicati.

Ciprian Trincam, escusso alla medesima udienza, premettendo di non comprendere appieno la lingua italiana e di parlarla con fatica, negava di essere mai stato messo a parte delle confidenze dall'Alessi, e finanche disconosceva in udienza la propria firma sulla lettera scritta da quest'ultimo.

In relazione alle deposizioni del teste Mario Giuseppe Alessi, il giudizio di totale falsità delle circostanze riferite emerge dalla assoluta incompatibilità della ricostruzione dell'omicidio prospettata dal testimone con le acquisizioni processuali, sia per quanto attiene ai tempi della consumazione del reato, sia per quanto attiene alle modalità dello stesso, sia per quanto attiene alle armi utilizzate. Niente di tutto quanto affermato dal teste si può ritenere conforme a quanto il processo ha acquisito sul piano della ricostruzione del fatto reato.

Resta da chiedersi la ragione per la quale Mario Giuseppe Alessi abbia deciso di entrare in questo processo portandovi una verità tanto "raffazzonata" e, per ciò, del tutto inidonea a cagionare l'inquinamento probatorio che era nelle intenzioni.

E' da osservare come il processo in interesse sia stato oggetto di una pesante attività di inquinamento del quadro probatorio, sia dall'interno (la calunnia), sia dall'esterno, operata principalmente, ma forse non esclusivamente, attraverso dichiarazioni rese da persone detenute, che a vario titolo si sono attribuite false conoscenze dei fatti oggetto del giudizio.

Questa obiettiva ed illecita interferenza con il normale svolgimento della istruzione di un grave reato di sangue trova ragionevolmente la sua genesi, per quanto attiene all'inquinamento interno, nell'interesse dell'imputata Amanda Marie Knox ad allontanare da sé la pressione degli inquirenti, quantomeno in un determinato momento delle prime fasi investigative.

Resta più complessa la valutazione dell'interesse di più persone detenute ad entrare in un processo, in momenti e con modalità diverse, per portarvi all'interno una "verità" costruita



a vantaggio degli imputati di quel processo. Può certamente ipotizzarsi, e fondatamente, che l'attenzione dei *media* che ha circondato questo processo fino dal suo *incipit* abbia costituito un fertile *humus* per coltivare la aspirazione di alcuni “ personaggi “ ad assumere una veste processuale di rilievo mediatico, per proprio esclusivo vantaggio. Ovvero potrebbero ipotizzarsi motivazioni di altra natura, che peraltro non si è ritenuto di indagare efficacemente da parte dell'Autorità inquirente, e che, conseguentemente, non fanno parte dell'oggetto del presente giudizio.

Sta di fatto che già la Corte di Assise di appello di Perugia operava una valutazione di totale inattendibilità delle dichiarazioni rese avanti a sè dai testi Castelluccio, Alessi, De Cesare, Trincan e dello stesso Aviello (pag. 42 della sentenza cassata), valutazione di inattendibilità che questa Corte intende ribadire, non per una valutazione preconcepita, ma alla luce del complesso quadro indiziario in precedenza evidenziato, che smentisce entrambe le ricostruzioni degli accadimenti prospettate da Luciano Lucia Aviello e da Mario Giuseppe Alessi.

9- Le dichiarazioni rese da Rudi Hermann Guede.

Rudi Hermann Guede, giudicato separatamente e condannato alla pena detentiva di anni sedici di reclusione siccome ritenuto responsabile dell'omicidio di Meredith Kercher in concorso con altri, veniva esaminato dalla Corte di Assise di appello di Perugia alla udienza del 27 giugno 2011 ex art. 197 bis c.p.p. (nel frattempo la condanna del Guede era passata in giudicato il 16 dicembre 2010) , su richiesta del Pubblico Ministero, in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese all'udienza del 18 giugno 2011 da Mario Giuseppe Alessi. L'esame del teste verteva inizialmente sui suoi rapporti di conoscenza con i testi che avevano deposto alla udienza del 18 giugno precedente, Mario Giuseppe Alessi, Luciano Castelluccio, Antonio De Cesare e Ciprian Trinca. Il Guede, dopo aver negato di aver effettuato le confidenze riferite dal teste Alessi, né a quest'ultimo né tantomeno agli altri detenuti esaminati quali testimoni, rispondeva alle domande del Pubblico Ministero e, in sede di controesame, dei difensori delle parti, sugli accadimenti della sera del 1° novembre 2007 all'interno della villetta di Via della Pergola nr 7.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In particolare il teste rispondeva alle domande inerenti una missiva da lui asseritamente indirizzata ai suoi Avvocati, ma veicolata ad un rotocalco televisivo (TG del Gruppo Mediaset) che ne aveva dato ampio risalto:

(omissis)

“PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei ha saputo che Alessi ha detto, ha fatto dichiarazioni che riguardavano lei?

TESTE - Si ho saputo tramite la televisione.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, e si ricorda grosso modo quando l'ha saputo?

TESTE - Guardi, grosso modo parliamo del... se non vado errato sempre con le date nel maggio 2010.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei ha ritenuto di confermare o di smentire queste dichiarazioni di Alessi attraverso la stampa?

TESTE - Guardi, io quando ho sentito quelle voci assurde ho ritenuto di dover scrivere una lettera, varie lettere che ho mandato ai miei legali, in cui dicevo loro che tutto ciò che questa persona andava dicendo erano tutte falsità.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha scritto, tramite i suoi legali, non so se direttamente o meno a News Mediaset una lettera?

TESTE - Io direttamente no.

PUBBLICO MINISTERO - Ma chi l'ha scritta questa lettera?

TESTE - Guardi, come le ho detto prima io ho ritenuto di scrivere ai miei legali poi dopo non lo so come abbia fatto la mia lettera ad arrivare a News Mediaset.

PUBBLICO MINISTERO - Allora guardi, se posso... se può mostrare, questo sarebbe il testo e questo è il contenuto di questa lettera, se lei conferma di avere, che questo è il contenuto della lettera.

PRESIDENTE - Ma è prodotta?

PROCURATORE GENERALE - Sarà prodotta se verrà riconosciuta.

PUBBLICO MINISTERO - Volevo fare la domanda se...

PRESIDENTE - Se riconosce la firma?

PUBBLICO MINISTERO - Se la riconosce e se il contenuto...

PROCURATORE GENERALE - Se riconosce il contenuto, questa è una lettera...



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PUBBLICO MINISTERO - Il contenuto è quello nel foglio in grassetto. Se vuole., dalla seconda pagina, guardi.

TESTE - Comunque devo dire che da qui non si può leggere niente.

PUBBLICO MINISTERO - No no no ma quello è il testo. Io volevo sapere.

TESTE - Comunque sì.

PUBBLICO MINISTERO - . . . il contenuto, se il contenuto...

DIFESA - AVV. SACCARELLI - Scusi Corte, posso vedere il contenuto della lettera?

PRESIDENTE - Prego.

PUBBLICO MINISTERO - Poi a lato viene riportato il testo che poi è quello che viene ingrandito, ma quello manoscritto che si legge male, ma insomma il contenuto sarebbe questo? La seconda pagina anche, ecco quello in grassetto.

TESTE - Sì. l'ho scritta io questa lettera, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Si chiede la produzione della lettera.

PRESIDENTE - Bene.

DIFESA AVV. SACCARELLI - C'è opposizione da parte della difesa in ordine alla produzione della lettera.

PRESIDENTE - Lui è stato avvertito che non può essere obbligato a fare dichiarazioni, io adesso non lo so che cosa c'è in questa lettera.

DIFESA AVV. SACCARELLI - Se mi dà la parola volevo fare una precisazione alla Corte. In via principale volevo solo dire che Rudy Guede oggi è teste che solo per i fatti attinenti le dichiarazioni che ha già reso Mario Alessi alla scorsa udienza, non può riferire su altri fatti, solo su questi. Io penso che comunque la lettera faccia riferimento, da come ho letto, alla responsabilità di eventuali persone e quindi che non debba essere ammessa solo perché Rudy Guede è testimone, ripeto, oggi solo di fatti attinenti alle dichiarazioni rese da Alessi, testimone assistito ai sensi dell'articolo 197 bis per questo io mi oppongo alla produzione perché Rudy Hermann Guede ha la facoltà di non rispondere circa i fatti sui quali è stato condannato e penso che la lettera riproduca anche questi fatti, non solo parli di Alessi.

PRESIDENTE - Però è una facoltà che compete a lui non al difensore, è lui che deve decidere...

PUBBLICO MINISTERO - Lui ha risposto.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DIFESA AVV. SACCARELLI - Sì, io lo so, lui ha riposto però risponde solo sui fatti di causa riguardanti Mario Alessi, non può rispondere su dei fatti, ha la facoltà di non rispondere su fatti attinenti la responsabilità di altre persone.

PUBBLICO MINISTERO - La lettera riguarda...

DIFESA AVV. SACCARELLI - Ha la facoltà di non rispondere.

PRESIDENTE - Va bene, al momento...

DIFESA AVV. BONGIORNO - Poi può avere la parola anche la difesa Sollecito?

PRESIDENTE - Un momento...

PUBBLICO MINISTERO - Io chiedo...

PRESIDENTE - Scusi solo un momento Procuratore, io ho avvertito Guede prima che non può essere obbligato a rendere dichiarazioni che in qualche modo possono contrastare con il suo atteggiamento processuale nel procedimento ormai definito, io non ho la minima idea di cosa ci sia in quella lettera, la valutazione l'ha fatta lui, non può farla il difensore ovviamente e lui ha detto, ha riconosciuto semplicemente la lettera poi il contenuto non so quale possa essere.

PUBBLICO MINISTERO - Però...

PRESIDENTE - Ha riconosciuto di aver scritto lui questa lettera.

TESTE - Se mi è concessa la parola per favore.

DIFESA AVV. SACCARELLI - Scusi, l'hai letta...

TESTE - Se mi è concessa la parola.

DIFESA AVV. BONGIORNO - L'ha chiesta anche la difesa, prima o poi.

TESTE - No nel senso che quella lettera l'ho scritta io e l'ho mandata ai miei legali, mi è stato chiesto se io l'ho mandata al TGCOM, io non l'ho mai mandata al TGCOM direttamente.

PRESIDENTE - Non ho capito assolutamente niente, per cortesia ripeta.

TESTE - Ho detto che la lettera l'ho scritta, quando l'ho scritta l'ho inviata direttamente ai miei legali ma io personalmente non l'ho inviata, da come mi è stato chiesto, al TGCOM. Questo è, che la lettera l'abbia scritta io sì.

PRESIDENTE - Lei riconosce di aver scritto quella lettera ma non di averla indirizzata...

TESTE - direttamente al TGCOM.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DIFESA AVV. SACCARELLI - Presidente scusi, ha ammesso Rudy Hermann Guede che è una lettera indirizzata ai difensori, io chiedo che non venga messa agli atti la lettera, che venga estromessa.

PRESIDENTE - Va bene, ci riserveremo all'esito, dopo aver preso visione di cosa c'è scritto in questa lettera.

PUBBLICO MINISTERO - Oppure gliela leggo. "Viterbo, 7 marzo 2010. Come solito in questo nostro amato Bel Paese di persone false, dedite alla mendacia ve ne sono assai, così come vi sono coloro che a costoro danno voce senza porsi minimamente in coscienza se valga la pena di dare spazio a certe illazioni. In questi ultimi giorni non ho udito altro che blasfemiche insinuazioni nei miei confronti, false dicerie che non hanno fatto altro che saccheggiare di qua e di là per i canali giornalistici televisivi, anche se per chi il buon senso pura invenzione di una mente scellerata. Va detto che quello che ho sentito nei giorni trascorsi per mezzo dei media, a riguardo di quanto falsamente dichiarato da questo essere immondo dal nome di Alessi Mario, cui coscienza non altro che una puzzolente immondezza, solo e soltanto farneticazioni di una mente malata e contorta le sue, dichiarazioni fantasticate e false di un orco che come noto a tutta Italia, macchiandosi di un orrendo omicidio, ove privato la vita ad un piccolo angelo umano. Costui ora dicendo mendacemente cose ch'io non gli ho mai detto e che mai ho detto, cose che non stanno né in cielo né in terra, a pari sue o meglio dire loro putrefatte dichiarazioni, è mia intenzione mettere nero su bianco che io con questo essere immondo non mi sono mai confidato, dal momento poi che non ho nulla da confessare o quant'altro e che tutto quello che avevo da dire lo ho già detto ai Giudici e continuerò finché avrò vita ad urlare e combattere fin quando la verità in sé e la giustizia in sé non prevalerà su tali menzogne e tanto meno ho parlato singolarmente, assieme ad altri o con altri detenuti di quello che è la mia vicenda processuale e semmai avessi qualcosa da dire non credete che ne avrei parlato con i miei legali? Dare adito e credito a quella che è una blasfemica dichiarazione da parte di una mente malata, di un orco che non ha avuto pietà di un bambino, con quest'ulteriore messa in scena, cui io, i miei legali e i miei familiari ormai abituati da parte (qui illeggibile) quest'ultimo l'orco Alessi mi auguro che gli italiani e il resto del mondo si rendano conto con che porci hanno a che fare, porci che sono e puzzano di melma di falsità ma che nonostante tutto vanno in giro a mostrare la loro faccia e soffocare le persone con il loro fetore di falsità pare loro ennesima messa in scena non fa altro che



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

darmi la forza e la consapevolezza del lottare più che mai affinché la verità che essi intendano nascondere sia agli occhi di tutti. Per quanto mi riguarda in me la serenità e la tranquillità della piena atarassia d'animo di chi nel giusto non ostenta questa ingiusta sofferenza ma proprio perché nel giusto confido nella giustizia e nel buon senso degli italiani e infine mi auguro che prima o poi i Giudici si rendano conto della mia totale estraneità a quello che è stato un orribile assassinio di una splendida meravigliosa ragazza quale era Meredith da parte di Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Guede Rudy".

PRESIDENTE - Non c'è nessuna ammissione di responsabilità però da parte di Guede, anzi mi sembra proprio il contrario, quindi non è un caso in cui si possa astenersi dal deporre quindi possiamo acquisirla.

DIFESA AVV. SACCARELLI - Mi rimetto alla Corte anche perché sono fatti su cui Rudy Hermann Guede ha deposto, fatti attinenti solo a Mario Alessi.

PRESIDENTE - Acquisiamo questa missiva. La Procura ha finito con il teste?

PUBBLICO MINISTERO - Sì grazie.

PRESIDENTE - C'è qualcuno che deve fare domande al teste?

(omissis)

DIFESA AVV. BONGIORNO - Senta, rispetto questa lettera che le è stata letta da parte del Procuratore, io le voglio chiedere: lei rispetto questa lettera l'ha scritta a seguito delle dichiarazioni dell'Alessi?

TESTE - E' stato diciamo uno sfogo, una reazione che ho avuto dopo queste dichiarazioni.

DIFESA AVV. BONGIORNO - Questa lettera lei l'ha inviata a chi?

TESTE - Ai miei legali.

DIFESA AVV. BONGIORNO - Signor Guede, ci vuole invece parlare dell'omicidio di Meredith Kercher e delle cose di cui lei è a conoscenza?

DIFESA AVV. SACCARELLI - Mi oppongo, non sono fatti attinenti... mi oppongo decisamente.

PRESIDENTE - E' sempre una scelta sua però, non è del difensore.

DIFESA AVV. BONGIORNO - E' chiaro che lui può scegliere ma almeno facciamoglielo dire no?

PRESIDENTE - Appunto dico...

DIFESA AVV. SACCARELLI - Però sono fatti che non attengono...



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DIFESA AVV. SACCARELLI - E' un controesame, non sono fatti che attengono alle dichiarazioni che dovrebbe rendere.

DIFESA AVV. SACCARELLI - No, non è paura collega, è solo che non sono fatti attinenti al processo.

PRESIDENTE - Se vuole può rispondere, ha solo la facoltà di non farlo. Quindi se decide di rispondere risponde.

DIFESA AVV. BONGIORNO - Presidente, c'è da dire una cosa, che siccome abbiamo appena sentito dare lettura, è stata data lettura di una lettera in cui esplicitamente accusa il mio assistito e Amanda, io sono in controprova, credo sia mio diritto almeno dire al signor Guede, dopo anni che lo inseguiamo, se ci vuole raccontare la verità di questo omicidio.

TESTE - Posso rispondere? Allora, da come è stata letta la lettera io penso di essere qui oggi per rispondere come procedimento penale alle dichiarazioni, le false dichiarazioni dell'Alessi Mario e dunque, come è scritto nella lettera, tutto quello che dovevo dire io l'ho già detto ai Giudici, ai Pubblici Ministeri, ai miei legali, dunque non intendo rispondere su questo argomento.

DIFESA AVV. BONGIORNO - Quindi lei non intende rispondere.

TESTE - Sì.

(omissis)

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Anche io Signor Guede, avendo avuto oggi notizia di questa lettera e dopo aver sentito il contenuto, sono costretto a farle la domanda così come è stata fatta dalla difesa Sollecito, con tutte le sue decisioni in merito ad una possibile risposta, perché credo che lei faccia due affermazioni molto importanti: la prima lei ribadisce in questa lettera che c'è una verità, quindi sembrerebbe essere una verità diversa da ciò che lei fino adesso, come ha detto, ha riferito al Pubblico Ministero, ai suoi difensori e alle varie persone che sono state, che l'hanno sentita e quindi, poiché mi sembra questa una novità...

TESTE - Ma varie persone in che senso?

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - . . . e poiché mi sembra molto rilevante, la mia domanda è: ma lei...

PRESIDENTE - Questa più che una domanda, però Avvocato Dalla Vedova più che una domanda mi sembra una considerazione che fa lei insomma, trae una determinata conclusione...



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - No, a un certo punto lui dice nella lettera...

PRESIDENTE - Si sì ma non è una domanda però questa.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - La domanda è: qual è la verità visto che l'ha riferita adesso, in questa lettera, e sembrerebbe essere una nuova verità.

TESTE - Assolutamente non è una nuova verità.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Perché?

TESTE - Non è una nuova verità perché, allora come ho detto prima uno non sono qui per rispondere di un altro procedimento penale ma di questo procedimento penale, quella lettera è stata uno, una reazione alle dichiarazioni che ho sentito, alle assurde dichiarazioni di una determinata persona e, come ho detto prima, io non ho né detto niente di nuovo in questa mia lettera, io ho solamente trascritto tutto ciò che ho sempre detto sia agli inquirenti, ai Giudici e ai miei legali.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - E quindi, signor Guede, quando lei testualmente scrive che è stato "un orribile assassinio di una splendida meravigliosa ragazza quale era Meredith da parte di Raffaele Sollecito e Amanda Knox" che cosa vuole dire esattamente? Lei lo aveva mai detto questo?

TESTE - Allora io questa, esplicitamente in questa maniera non l'ho mai detto però l'ho sempre pensato.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Allora perché l'ha scritto?

TESTE - L'ho scritto perché era un pensiero che è sempre stato dentro di me.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Ma quindi non è vero.

TESTE - No è verissimo.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - E cioè può elaborare meglio? Che vuol dire?

TESTE - E' verissimo.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Lei conferma questa circostanza? Da parte?

TESTE - Allora, io con i... allora, come le ho detto prima, questo è un pensiero che è stato sempre nella mia testa, è un pensiero che comunque alla fine ho deciso di mettere per iscritto sentendo determinate assurdità, secondo me e mi assumo tutte le responsabilità sentendo un burattino manovrato da determinate persone, tutto qui. Dunque se ho scritto quelle parole è perché sono, le ho sempre avute dentro di me. Non sta a me decidere chi è che ha ucciso Meredith, io nella dichiarazione che ho fatto nel mio processo ho sempre detto chi c'era in



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quella maledetta notte in quella casa, dunque penso che non sto dicendo niente di nuovo, ho solamente messo per iscritto i miei pensieri e li ho resi concreti, tutto qui. Dunque non trovo su che altra domanda devo rispondere.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Su questa lettera volevo ancora una precisazione, perché lei ha detto: "Io ho scritto questa lettera perché mi sono sentito un burattino e quindi..."

TESTE - No, io non è che mi sono sentito un burattino, non ho detto questo.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Allora perché ha scritto questa lettera?

TESTE - Io ho scritto questa lettera perché c'era un burattino che veniva manovrato da determinate persone che erano appunto i burattinai.

(omissis)

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Io ho soltanto una domanda che devo sempre fare in relazione alla novità che leggo in questa lettera, sempre riferita...

PARTE CIVILE AVV. MARESCA - (Fuori microfono)

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Presidente, potrei esplicitare la domanda...

PRESIDENTE - Sì. facciamogli fare la domanda poi vediamo.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA -... poi do tutto il tempo a tutti di opporsi perché io rispetto ma vorrei non essere interrotto, credo che la novità invece di questa lettera sia proprio contenuta nel fatto che il Guede parli di una sua verità e ribadisce il coinvolgimento di Raffaele e Amanda Knox...

PRESIDENTE - La domanda.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - . . . la novità è questa: perché lei non lo ha mai detto prima?

TESTE - Guardi io non sto parlando...

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Perché quella sera lei...

TESTE - Guardi posso...

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - -scusi, .scusi, scusi...

PRESIDENTE - Ma questo fa parte...

PUBBLICO MINISTERO - Ma parliamo del suo processo.

PRESIDENTE - D'accordo, d'accordo. Fa parte della sua difesa, della difesa che... (inc. voci sovrapposte)

DIFESA AVV. SACCARELLI - Poi voglio precisare una cosa, in data odierna la risposta...



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

PRESIDENTE - Ha già detto che non vuole rispondere.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Sta parlando il Presidente, per piacere.

DIFESA AVV. SACCARELLI - Alla risposta precedente ha detto comunque che è un pensiero, e questo lo ha detto, ha detto che la sua verità già l'ha ribadita più volte, io penso che basta fare le domande su questo.

PRESIDENTE - Si sì, sono d'accordo, lo sto dicendo io se mi lascia parlare.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Si lo sta dicendo il Presidente.

PRESIDENTE - Ecco, quindi a questo punto esauriamo ormai...

TESTE - Se mi è concessa un'ultima parola.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Però vedo che il teste vuole...

TESTE - No, se mi è concessa un'ultima parola, vede il problema è questo, non è che esiste la mia verità o la verità di Tizio o Caio, esiste la verità che io ho vissuto quella notte e che ho sempre descritto, punto e basta.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Quindi lei era lì quella notte.

TESTE - Io l'ho sempre detto che ero lì quella notte.

DIFESA AVV. DALLA VEDOVA - Eh, ma allora...

TESTE - Penso che lei lo sa benissimo che l'ho sempre detto."

(pagina 12 e segg. Delle trascrizioni udienza del 27 giugno 2011 avanti alla Corte di Assise di appello di Perugia)

Le dichiarazioni di Rudi Hermann Guede rese avanti alla Corte di Assise di Perugia sono di indubbio rilievo processuale. Il teste, chiamato a deporre sulle circostanze riferite da Mario Giuseppe Alessi, confermava integralmente la missiva a sua firma inviata ai propri Avvocati e divulgata dai *media*, scritta quale ritorsione alle dichiarazioni rese a suo carico dall' Alessi, nella quale attribuiva l'omicidio di Meredith Kercher agli imputati Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox.

Sulle dichiarazioni rese dal Guede si apriva un intenso contraddittorio processuale, ed alle contestazioni mosse al teste dalla difesa di Amanda Marie Knox, quest'ultimo, accettando il contraddittorio processuale sulle contestazioni a lui mosse, collocava esplicitamente gli imputati Raffaele Sollecito e Amanda Marie Knox sulla scena del delitto, attribuendo loro la responsabilità dell'omicidio di Meredith Kercher; e ciò poteva fare proprio perché collocava anche lui stesso sulla scena del delitto, ma in un ruolo di estraneità al reato.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Rudi Hermann Guede, rispondendo alle contestazioni a lui mosse, dichiarava inoltre che le dichiarazioni accusatorie appena rese non erano affatto una novità, ma costituivano la conferma di quanto già aveva riferito precedentemente nel corso degli interrogatori resi nell'ambito del procedimento istruito a suo carico e conclusosi con sentenza definitiva di condanna.

Ritiene la Corte che, ai soli fini di verificare la verità o meno di quest'ultima affermazione resa dal teste – circostanza rilevante al fine di verificarne la attendibilità – possa essere accertato quanto dichiarato precedentemente dal Guede nell'ambito del procedimento a suo carico già concluso; al fine di verificare quindi se la circostanza riferita in aula il 27 giugno 2011 avanti ai Giudici della Corte di Assise di Perugia costituisca una novità processuale, ovvero realmente Rudi Hermann Guede avesse già collocato in precedenza gli imputati sulla scena del delitto con il ruolo di autori dell'omicidio .

Il GUP del Tribunale di Perugia, nella sentenza nr 639 emessa in data 28 ottobre 2008 a carico di Rudi Hermann Guede, con la quale quest'ultimo veniva condannato per il concorso nell'omicidio di Meredith Kercher, così motiva in riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato in corso di istruttoria. “ (omissis) *Nell'interrogatorio reso alla polizia tedesca al momento dell'arresto l'imputato sosteneva di avere incontrato MEREDITH la sera del 31 ottobre, mentre si trovava fuori con degli amici spagnoli, e in quell'occasione avevano "flirtato", dandosi un appuntamento per la sera dopo alle 20.30 Il 1° novembre, intorno alle 19.30 (senza poter essere più preciso, perché dichiarava di non disporre di un orologio), il GUEDE era passato prima da un amico di nome ALEX, poi era andato a casa della KERCHER, non trovandola; a quel punto era andato dai ragazzi appassionati di pallacanestro, senza evidenziare se si trattasse dei giovani del piano di sotto, ma non aveva trovato neppure loro. Così, era risalito verso il centro, comprando dei kebab, per poi tornare in Via della Pergola: qui aveva aspettato qualche minuto, dopo di che era giunta MEREDITH, che gli aveva aperto la porta facendolo entrare in casa. Dopo un breve colloquio, anche in ragione di quel che era accaduto fra loro la sera prima, i due ragazzi si erano baciati, senza poi giungere ad avere rapporti sessuali: prima, però, era accaduto che la KERCHER aveva scoperto la mancanza di denaro da un cassetto vicino al suo letto, ed era andata nella stanza di AMANDA - che non c'era - per verificare se i soldi fossero là. Ne erano derivate generiche accuse di MEREDITH nei confronti dell'americana, lamentando*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

soprattutto la prima che l'altra fumava stupefacenti (particolare che il GUEDE confermava, perché gli era capitato di vedere la KNOX fumare in una precedente occasione in cui era stato lì). -Senza aggiungere dettagli ulteriori, il prevenuto riferiva che ad un certo punto si era recato in bagno, e da lì - malgrado avesse messo le cuffie dell'I-pod, aveva udito che qualcuno aveva bussato alla porta ed era entrato: dopo circa cinque minuti (ricordava comunque di avere ascoltato due o tre canzoni, delle quali indicava financo i titoli), aveva sentito delle grida che avevano superato il volume, piuttosto alto, delle cuffie, sicché - senza neppure tirarsi su i pantaloni - era uscito, trovando un uomo di spalle di fronte alla porta d'ingresso della casa, leggermente più basso di lui. Il GUEDE precisava di non avere riconosciuto quella persona, ma di aver visto MEREDITI sanguinante sul pavimento: allora aveva afferrato l'uomo, chiedendogli cosa avesse fatto, ma l'altro si era girato con violenza cercando di colpirlo con un coltello che aveva in una mano, probabilmente la sinistra, e in effetti arrecandogli una ferita sulla mano destra (da alcuni rilievi fotografici curati dalla Polizia tedesca risultavano davvero delle piccole lesioni da taglio sulla mano del prevenuto). Cercando di schivare i colpi, il GUEDE era indietreggiato, cadendo però a terra proprio per non aver tirato su del tutto i pantaloni: qui aveva preso una sedia cercando di difendersi, e l'aggressore era scappato di lì a qualche attimo pronunciando, prima di uscire dall'appartamento la frase "Negro trovato, colpevole trovato", senza però che l'imputato comprendesse se quelle parole fossero rivolte ad una terza persona presente.

(omissis)

Nell'interrogatorio di garanzia, il GUEDE sosteneva innanzi tutto di conoscere superficialmente DJYA LUMUMBA, e di essere stato non più di tre-quattro volte al pub "Le Chic"; conosceva la KNOX, per averla vista la prima volta che era stato nel locale di PATRICK, dove AMANDA gli si era avvicinata in qualità di cameriera, quindi l'aveva incontrata qualche volta per la strada (limitandosi a un saluto di circostanza) ed aveva passato una serata con lei e i ragazzi che abitavano al piano di sotto di Via della Pergola. Quest'ultimo episodio risaliva, a suo dire, ai primi del mese di ottobre, comunque in concomitanza con il compleanno di un suo amico, un certo OWEN: dopo aver festeggiato il ragazzo con la sua compagnia di amici, RUDI aveva incontrato in giro la KNOX e due degli studenti del piano di sotto, che conosceva per averci giocato a pallacanestro nel solito campetto, ed erano stati quei due ad invitarlo a passare a casa loro. AMANDA era salita nel



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

suo appartamento, ed era stato in quel frangente che il GUEDE aveva fatto alcuni apprezzamenti su di lei (ma anche gli altri ragazzi avevano partecipato con i propri commenti, piuttosto pesanti), mentre girava qualche "canna": di lì a poco l'americana era scesa, e ne era venuta fuori qualche risata proprio perché si trattava della persona di cui stavano parlando. L'imputato ricordava che anche la KNOX aveva fumato, quindi precisava di essersi sentito un pò' stanco, sia per aver bevuto parecchio che per effetto del fumo dentro casa, ed era andato in bagno per un bisogno per poi tornare dagli altri (escludendo di essersi, addormentato sui wc e sostenendo di aver tirato regolarmente Io sciacquone). Dopo breve tempo era scesa MEREDITH; il GUEDE sottolineava di essere già stato informato della presenza di una ragazza inglese nell'appartamento di sopra, ma non l'aveva mai vista: sentendone l'accento, aveva compreso trattarsi di lei, e ci aveva scambiato qualche parola, apprezzandone la bellezza. Nel frattempo, anche la KERCHER si era messa a fumare, ma era stata proprio lei ad esortare AMANDA ad andare a dormire a casa loro tutte e due, visto che si era fatto tardi.

(omissis)

Il 31 ottobre, in occasione di Halioween, l'aveva invece vista di nuovo, e stavolta le cose erano andate diversamente. Il GUEDE sosteneva di essere andato ad una festa di amici spagnoli, in una casa dietro il cinema "Pavone", ed erano tutti mascherati: ad un certo punto gli si era avvicinata una ragazza vestita da vampiro, che gli aveva rivolto la parola senza neppure che egli si rendesse conto che era appunto MEREDITH. Una volta riconosciuta le aveva chiesto scherzosamente se avesse voluto succhiargli il sangue, a mo' di vendetta per la sconfitta nel rugby, e poi si erano intrattenuti a parlare: l'imputato descriveva anche il luogo del colloquio, con una stanza intermedia fra due bagni, e precisava di aver baciato la ragazza, dicendole che desiderava rivederla il giorno seguente. Così, si erano dati appuntamento per la sera dopo, alle otto e mezza circa.

(omissis)

Venendo alla sera del 1 novembre, RUDI ricordava di essere uscito di casa mentre cominciava il TG3 regionale, dunque alle 19:30: era passato in Via della Pergola, ma pur bussando non gli aveva risposto nessuno, né al piano delle ragazze né a quello disotto. A quel punto, il GUEDE aveva deciso di passare a trovare l'amico ALEX, che abitava non lontano da lì: una volta suonato aveva aspettato 5 minuti prima di vedersi aprire la porta, perché



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

l'altro ragazzo stava facendo la doccia, quindi aveva scambiato due parole con lui raggiungendo l'intesa di rivedersi più tardi, sempre a casa di ALEX. RUDI era andato allora a comprarsi un kebab vicino al cinema "Tirreno", incontrando lungo quegli spostamenti l'altro amico PHILIP: in un primo momento non si era fermato, visto che PHILIP stava parlando con una ragazza, poi ci si era intrattenuto per qualche istante, dicendogli che dopo si sarebbero rivisti da ALEX, che nel frattempo aveva in programma di vedere una persona. PHILIP gli aveva chiesto se si trattasse di un uomo o di una donna, ed egli aveva risposto che era una ragazza.

Tornato a Via della Pergola, il GUEDE aveva nuovamente bussato ed ancora una volta non aveva avuto risposta; nel giro di qualche minuto, però, era effettivamente arrivata la KERCHER, che gli aveva chiesto da quanto tempo stesse aspettando. RUDI le aveva risposto che era lì solo da un minuto, anche se ne era passato qualcuno in più, la ragazza gli aveva sorriso, aveva preso la chiave dalla borsa ed entrambi erano entrati in casa. Più o meno, erano le 21.00 MEREDITH aveva detto in inglese "I am here", tanto per avvertire del suo ingresso, ma nessuno aveva ribattuto, e in effetti l'impressione era che le altre ragazze non vi fossero, perché le stanze erano chiuse e non vi erano né luci né rumori. L'imputato, a causa del kebab un po' piccante, le aveva chiesto il permesso di bere qualcosa, e la KERCHER gli aveva detto di fare come se fosse a casa propria, sicché egli aveva preso dal frigo un po' d'acqua e di succo di frutta. Mentre era in cucina, aveva sentito la giovane lamentarsi ed imprecare, e si era dunque diretto verso di lei: MEREDITH, nella sua camera, aveva trovato un cassetto aperto e diceva che non c'era più il denaro che vi aveva riposto, senza precisare l'entità della somma ma facendo capire che si trattava di una cifra consistente, e se l'era presa subito con AMANDA, descrivendola come una drogata. Il GUEDE aveva cercato di tranquillizzarla, o comunque di dirle di non accusare così la KNOX senza sapere come fossero andate le cose, e insieme a lei aveva fatto un giro per tutta la casa al fine di verificare se vi fossero segni di effrazione, senza rinvenirne alcunò; la KERCHER, dal canto suo, aveva voluto controllare un cassetto nella camera dell'americana, senza trovare i soldi. Un po' per calmarla, un po' per tentare un approccio, l'imputato le si era rivolto con maggiore tenerezza, iniziando a parlare di sé e della sua famiglia: in un momento successivo, precisava di essere entrato anche in confidenza con MEREDITH, che gli aveva parlato di una storia sentimentale in Inghilterra (non anche di un fidanzato o un ragazzo in Italia) quindi, mentre erano nel



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

soggiorno/cucina, le aveva detto che gli piaceva, cominciando ad amoreggiare e baciarsi fino a toccarsi reciprocamente nelle parti intime. Il GUEDE precisava di aver parzialmente penetrato la ragazza con le sole dita, e di averle anche toccato il seno (e il reggiseno) da sotto la maglia. A quel punto, dopo circa dieci minuti, era stata MEREDITI a chiedergli se avesse dei profilattici: egli aveva risposto di no, e tutti e due si ritraevano rendendosi conto di essersi spinti un pò' in là. Così, si erano ricomposti (non essendosi spogliati completamente, ma avendo solo slacciato e abbassato tutti e due i pantaloni) e RUDI le aveva detto di dover andare in bagno perché il kebab gli aveva dato allo stomaco. Era andato nel bagno con la porta vicino al frigorifero, su indicazione della ragazza, aveva caricato l'I-pod con i soliti 25 brani da lui più ascoltati e si era seduto sul water dopo aver pulito la tavoletta., come sua abitudine: indicava come abituale anche la condotta di fare i suoi bisogni con le cuffie all'orecchio, sentendo musica. Il giovane ricordava anche la sequenza dei primi tre brani ascoltati, essendo quella abituale, e mentre era a metà del terzo - malgrado il volume molto alto - aveva sentito un urlo: asciugatosi di fretta, senza neppure chiudersi bene la cintura, si era diretto verso la camera di MEREDITH, trovando sulla soglia (ma appena dentro la stanza) un uomo che gli dava le spalle. A quel punto, il GUEDE aveva posto la mano sulla spalla di quell'individuo, scorgendo nel medesimo istante il corpo della ragazza in terra: l'altro si era repentinamente girato, vibrando colpi al suo indirizzo con un coltello che teneva nella mano sinistra, di cui non sapeva indicare lunghezza od altre caratteristiche. Descriveva il soggetto in questione come di poco più basso di lui, di corporatura analoga, con Jeans chiari, una giacca nera marca "Napapijri" di cui aveva notato il logo, una cuffia bianca recante una striscia rossa nel mezzo e i capelli - che si intravedevano al di sotto - di colore castano: non era in grado di fornire una descrizione migliore proprio a causa dell'aggressione in atto, che lo aveva indotto a prestare attenzione a non essere ferito, anche se l'uomo lo aveva attinto di striscio alla mano destra. Peraltro, l'illuminazione era piuttosto bassa, perché di acceso vi era soltanto una abat-jour nella camera della vittima. Nel ritrarsi all'indietro, il prevenuto faceva prima cadere uno stendibiancheria sul corridoio e poi giungeva di nuovo in cucina, cadendo tra il tavolo e il frigorifero a causa dell'incalzare di suo antagonista, che egli descriveva come un venirgli addosso "freneticamente": riusciva ad afferrare una sedia, spingendola contro l'altro uomo, e questi - dopo un breve attimo di esitazione - era fuggito, pronunciando in perfetto italiano le parole "è nero, trovato negro,



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

trovato colpevole, andiamo". RUDI proseguiva il racconto spiegando che, nel sentire sulla breccia antistante la casa i passi dell'uomo che si allontanava, aveva udito il rumore del cammino di più persone, ricevendone la netta sensazione che oltre a quel soggetto vi fosse qualcun altro: sportosi dalla finestra della camera che dava verso la via (vale a dire dalla stanza della ROMANELLI), aveva cercato di vedere qualcuno sul cortile o in strada, ma senza esito.

(omissis)

Il 25 marzo 2008 il GUEDE rendeva un nuovo interrogatorio al Pubblico Ministero.

(omissis)

Ribadite negli stessi termini le circostanze in cui aveva conosciuto AMANDA presso il pub del DIYA, RUDI si riportava ancora una volta con la memoria alla serata trascorsa presso l'abitazione di quei giovani, quando li aveva incontrati (insieme alla KNOX) dopo la festa di compleanno di OWEN: a suo dire, si trattava del 12 o 14 ottobre. Confermava che, una volta salita AMANDA a casa sua, e prima che tornasse, tutti quanti avevano detto che era una bella ragazza, avanzando fantasie più o meno goliardiche, quindi - ridiscesa l'americana - era girata una "canna", che la stessa KNOX aveva preso a fumare in un modo che gli era parso esagerato. Dopo un po', era scesa anche la KERCHER, e il GUEDE sottolineava di nuovo che quello era stato il giorno in cui si erano presentati, aggiungendo però di averla già vista in qualche locale: essendosi seduta dinanzi a lui avevano parlato abbastanza a lungo tra loro, mentre AMANDA scambiava battute con gli altri ragazzi, senza tuttavia che qualcuno di costoro si dimostrasse - né con lei, né con l'inglese - in maggiore confidenza o addirittura legato da un qualche rapporto. A differenza della KNOX, MEREDITH aveva fumato facendo soltanto un 'tiro", ed era stata proprio lei a dire per prima che intendeva andarsene a dormire, venendo seguita subito da AMANDA.

(omissis)

Precisato che MEREDITH non gli aveva dato il numero di cellulare ed egli non aveva avvertito l'esigenza di chiederglielo, sia perché tanto la incontrava nei posti consueti, sia perché non disponeva più di un telefono da quando gli era stato sequestrato il 27 ottobre a Milano, il GUEDE sosteneva di essere ritornato in Via della Pergola attorno all'ora ipotizzata per l'incontro, notando anche una macchina tipo utilitaria appena fuori dal cancello della casa e un marocchino, una specie di vagabondo trasandato, poco distante.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Aveva bussato, dopo aver trovato il cancello aperto, e non aveva avuto risposta; nel tornare sui suoi passi verso la strada, aveva notato sopraggiungere la KERCHER, mentre la macchina appena ricordata non c'era già più. Nel colloquiare per pochi istanti con la ragazza fuori della casa, RUDI ricordava di aver sentito qualcuno che conversava nella parte esterna del parcheggio soprastante: escludeva invece di aver visto in Piazza Grimana autobus in partenza per le discoteche o barboni che stazionavano su qualche panchina: MEREDITH, nel vederlo, gli aveva chiesto cosa facesse, cd egli aveva risposto di essere passato, preoccupandosi di precisare che non stava aspettando da molto. In ogni caso, la ragazza non si era affatto spaventata trovandoselo dinanzi, e l'aveva invitato ad entrare; il prevenuto confermava che la KERCHER aveva detto ad alta voce di essere tornata, nonché, il particolare di aver bevuto acqua e succo di frutta dal frigo, dopo di che era accaduto che MEREDITH si era accorta del presunto furto del denaro. Più o meno, potevano essere le 21.20. Ne erano derivate le accuse e le invettive ai danni di AMANDA di cui aveva già fatto parola, e fra l'altro le aveva sentito dire che non ne poteva più dei ragazzi che la IKNOX portava a casa e del suo modo di fare: vedendone la forte arrabbiatura, RUDI aveva compreso che i soldi mancanti all'inglese non dovevano essere pochi. L'aveva conseguentemente calmata, facendole qualche complimento sul fatto che era una bella ragazza, e arrabbiandosi le sarebbero venute le rughe: a quel punto, si erano messi a parlare, ancora un po' delle difficoltà che MEREDITH aveva con l'americana (della quale diceva che non teneva neppure pulito il bagno), quindi di cose personali e più intime. Il GUEDE le aveva detto di non avere una madre, però nella vita aveva avuto la fortuna di incontrarne altre, e la KERCHER aveva colto lo spunto per parlare della sua, raccontandogli che era ammalata (per quanto l'imputato aveva potuto comprendere, di un cancro ai reni) e che aveva paura di perderla. Quindi la ragazza, alla domanda se fosse fidanzata, aveva parlato di "qualcuno di speciale" in Inghilterra, ed egli ne aveva ricavato la conclusione che in Italia non avesse legami. In quel contesto, c'era stato l'approccio, del tutto naturale: RUDI l'aveva baciata sulle labbra, poi si erano vicendevolmente accarezzati anche sui genitali, e dopo un pò' erano venute fuori le remore di MEREDITH per la mancanza di un profilattico, sicché si erano fermati e ritirati su i pantaloni. Il tutto si era svolto nel soggiorno, con i due giovani seduti su sedie vicine. Sentendosi disturbato di stomaco, il GUEDE era andato in bagno, chiedendo alla ragazza il permesso di farlo e sentendosi indicare quello più vicino;



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

non appena entrato, con MEREDITH che si stava avviando verso la propria camera ma era ancora in quella specie di salotto, qualcuno aveva suonato il campanello. RUDI aveva udito la KERCHER chiedere chi fosse, dopo di che - senza avere udito la risposta di chi stava suonando - l'aveva sentita pronunciare in inglese e in tono alterato le parole "we need to talk" o qualcosa del genere, vale a dire "dobbiamo parlare". La risposta, stavolta, veniva recepita dall'imputato (che avevi ancora la porta del bagno aperta), perché la persona nel frattempo entrata in casa, con una voce femminile che egli reputava di riconoscere in quella di AMANDA KNOX, aveva replicato, sempre in inglese, "what's happening?", cioè "cosa succede?" o "qual è il problema?".

Il GUEDE aveva ritenuto di non preoccuparsi, e che non fossero affari suoi: così, si era messo ad ascoltare la musica dell'I-pod, mentre faceva i suoi bisogni. Come già riferito ii(1 primo interrogatorio, aveva sentito durante la terza canzone un grido più forte del volume negli auricolari, ed aveva allora cercato di andare a vedere cosa stesse accadendo, con una fretta tale da non curare di rivestirsi bene, né di scaricare il waler. RUDI precisava nel prosieguo del verbale che, ancora con le cuffie in testa, aveva continuato a sentire un vociferare tra donne, sempre ritenendo trattarsi di MEREDITH e AMANDA, ma non in termini da fargli pensare che ci fosse qualcosa di grave in atto. Uscito dai bagno, il giovane si era stupito di trovare la luce spenta in cucina, Visto che poco prima era accesa, quindi si era diretto verso il corridoio che dava verso la camera di MEREDITH, e ripeteva la narrazione sull'individuo che aveva visto di spalle sulla soglia, e che si era girato di scatto con un coltello nella mano sinistra, non appena il GUEEDE era arrivato vicino a lui ed aveva scorto il corpo della ragazza ferita sul pavimento. Rispetto al precedente interrogatorio, aggiungeva che quell'uomo aveva gli zigomi accentuati e una specie di doppio mento: non portava occhiali, e poteva avere all'incirca la sua stessa età. RUDI, che pure sosteneva di avere udito la voce della KNOX, non aveva veduto AMANDA in casa, trovandosi dinanzi solo il soggetto con il coltello, che lo aveva costretto a indietreggiare fino a cadere per terra quando era tornato nel soggiorno, tanto da aver preso una sedia per tirargliela contro e cercare di allontanarlo da sé: correggeva la prima, un pò frettolosa e inverosimile, indicazione relativa al tempo di quella specie di colluttazione, definendo "fulminea" un'aggressione che a dicembre aveva ritenuto fosse durata cinque minuti o più.

(omissis)



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Incalzato dagli inquirenti sulla descrizione dell'uomo con il coltello, soprattutto in ordine all'eventuale possibilità che si trattasse di RAFFAELE SOLLECITO, il GUEDE precisava di essere stato un po' condizionato per aver visto immagini e fotografie, e di avere perciò riscontrato qualcosa (evidentemente in punto di valutazione di somiglianza, se non addirittura di ricognizione piena) di quel soggetto ignoto in persone che gli era capitato di vedere, senza riferirsi espressamente al SOLLECITO: riteneva preferibile provare a fare un identikit, proprio a causa di quelle suggestioni, su cui insisteva anche dinanzi a domande più dirette. In ogni caso, quanto all'accento del giovane in questione, escludeva decisamente che fosse perugino o del Nord Italia. (omissis) “

La sentenza del GUP del Tribunale di Perugia, di cui sono stati riportati stralci significativi in relazione alle dichiarazioni rese da Rudi Hermann Guede alla polizia giudiziaria ed ai magistrati inquirenti - sentenza acquisita agli atti di questo giudizio unitamente alla sentenza nr 7 del 22 gennaio 2009 della Corte di Assise di appello di Perugia che confermava la condanna del Guede per l'omicidio di Meredith Kercher, e della sentenza nr 7195 emessa in data 16 dicembre 2010 dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione che, respingendo il ricorso dell'imputato, conferiva autorità di giudicato alla pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Perugia in punto di affermazione di responsabilità penale ed alla sentenza di appello in punto di pena irrogata – consente di poter affermare come Rudi Hermann Guede si sia sempre collocato sulla scena del delitto; abbia affermato fino dall'interrogatorio di garanzia reso in Italia al momento della estradizione dalla Germania che gli autori dell'omicidio di Meredith Kercher erano un uomo ed una donna; ed infine, con specifico riferimento all'interrogatorio reso il 25 marzo 2008 al Pubblico Ministero, Rudi Hermann Guede collocava esplicitamente Amanda Marie Knox sulla scena del delitto, identificandola sostanzialmente come coautrice dell'omicidio.

In relazione alla posizione processuale di Raffaele Sollecito le dichiarazioni rese in istruttoria da Rudi Hermann Guede erano sicuramente più “ sfumate “ (*“ Incalzato dagli inquirenti sulla descrizione dell'uomo con il coltello, soprattutto in ordine all'eventuale possibilità che si trattasse di RAFFAELE SOLLECITO, il GUEDE precisava di essere stato un po' condizionato per aver visto immagini e fotografie, e di avere perciò riscontrato qualcosa (evidentemente in punto di valutazione di somiglianza, se non addirittura di ricognizione piena) di quel soggetto ignoto in persone che gli era capitato di vedere, senza*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

riferirsi espressamente al SOLLECITO: riteneva preferibile provare a fare un identikit, proprio a causa di quelle suggestioni, su cui insisteva anche dinanzi a domande più dirette. In ogni caso, quanto all'accento del giovane in questione, escludeva decisamente che fosse perugino o del Nord Italia.), anche se non lo escludeva esplicitamente dalla scena del delitto.

Può quindi affermarsi che, allorquando Rudi Hermann Guede dichiarava alla udienza del 27 giugno 2011, sollecitato dalle domande di uno dei difensori di Amanda Marie Knox, di aver già in precedenza affermato la “ stessa verità “ – ovvero sia di aver collocato sulla scena del delitto gli imputati attribuendogli l’omicidio – non mentiva, quantomeno in relazione esplicitamente ad Amanda Marie Knox.

Un’ultima notazione deve essere svolta in relazione alle dichiarazioni rese in dibattimento da Rudi Hermann Guede.

Il teste dichiarava di aver scritto la lettera ai sui legali che attribuiva l’omicidio a Raffaele Sollecito e ad Amanda Knox come ritorsione alle dichiarazioni rese da Mario Giuseppe Alessi, che lo coinvolgevano direttamente nell’omicidio di Meredith Kercher, omicidio che Rudi Hermann Guede non ha mai confessato. La correlazione tra le accuse ricevute da Mario Giuseppe Alessi e l’accusa rivolta verso Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito potrebbe sfuggire, a meno di non ritenere fondata la convinzione, espressa da Rudi Hermann Guede in una risposta resa ad uno dei difensori di Amanda Knox, che la condotta dell’Alessi fosse stata “manovrata” dagli imputati; “ burattinai “ che manovravano Mario Giuseppe Alessi. Si tratta ovviamente della convinzione espressa da Rudi Hermann Guede, ma che rientra obiettivamente nel novero delle possibilità che offrono una spiegazione ad una attività di inquinamento della prova pesantemente operata, all’interno di questo processo, da detenuti sicuramente indifferenti all’esito del presente giudizio.

10 - Valutazioni conclusive.

All'esito dell'analisi del complesso materiale indiziario questa Corte ritiene di poter svolgere delle considerazioni conclusive.

Il complesso degli indizi che si può ricavare dagli atti, di sicura consistenza per numero e significato, è stato valutato e analizzato da questa Corte singolarmente, con una trattazione articolata che ne ha verificato, per ciascuno di essi, la conferenza con il contesto in cui è



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

maturato l'omicidio. Nessuno degli indizi esaminati singolarmente è risultato eccentrico, per natura o per significato, rispetto ai fatti di causa. Risulta pertanto inutile ripercorrerne singolarmente l'esame in questa sede, cosa che costituirebbe un inutile appesantimento della sentenza. Compito di questo paragrafo conclusivo è quello invece di effettuare una valutazione d'insieme del materiale indiziario acquisito e già valutato come conferente, al fine di verificare se, dall'esame unitario, scaturisca un quadro probatorio di sicuro riferimento che porti all'affermazione di penale responsabilità degli imputati dell'omicidio di Meredith Kercher, *al di là di ogni ragionevole dubbio*.

La affermazione di penale responsabilità degli imputati nel reato loro ascritto può conseguire esclusivamente allorquando non sia ragionevolmente attendibile una spiegazione diversa dei fatti emersi dall'istruttoria, se non quella appunto del personale coinvolgimento degli imputati nelle condotte delittuose. Il dubbio sul significato del complesso indiziario che conduca ad un proscioglimento degli imputati deve essere appunto *ragionevole*, e non una mera ipotesi non suffragata da alcun riscontro oggettivo. La verità processuale che emerge quindi dal quadro indiziario deve essere accertata potendosi escludere una ragionevole spiegazione dei fatti di causa di natura diversa dal coinvolgimento degli imputati [per tutte v. Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 17921 del 03/03/2010 “ *La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (La Corte ha altresì chiesto che il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio); ed ancora, in senso conforme, Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 7035 del 09/11/2012 “ *La previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato. “]**



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Ritiene questa Corte che una spiegazione alternativa ai fatti di causa, per come sono stati accertati processualmente, non sia ipotizzabile, e che il complesso indiziario, se valutato criticamente, porti inevitabilmente ad una affermazione di penale responsabilità di entrambi gli imputati nel reato loro ascritto.

Deve pertanto procedersi alla ricostruzione degli accadimenti della sera del 1° Novembre 2007 utilizzando esclusivamente ciò che risulta processualmente accertato, e ciò sia per quanto attiene al materiale istruttorio di natura dichiarativa, sia per quanto attiene alle risultanze delle indagini tecniche effettuate in corso di processo.

Risulta provato che Meredith Kercher, la quale aveva trascorso il pomeriggio a casa delle sue amiche inglesi visionando album fotografici ed alcuni filmati relativi alla trascorsa festa di Halloween, fece ritorno presso la propria abitazione attorno alle 21.00 della sera. A quell'ora nessuno era presente all'interno della villetta di via della Pergola. La prospettazione difensiva secondo la quale alle 21.00 della sera del 1° novembre 2007 Rudi Hermann Guede era già penetrato all'interno della villetta attraverso la finestra della camera di Filomena Romanelli è già risultata, ad un'analisi dettagliata, priva di fondamento.

La ragazza inglese giunse alla propria abitazione ed entrò utilizzando le chiavi di cui aveva la disponibilità. Laura Mezzetti e Filomena Romanelli erano entrambe lontane dalla villetta (Laura Mezzetti finanche da Perugia) mentre Amanda Marie Knox si trovava a quell'ora presso l'abitazione di Raffaele Sollecito, presumibilmente ancora intenta assieme a lui nella visione del film scaricato precedentemente dalla rete.

Entrambi gli imputati soltanto dopo le 20.00 della sera del 1° novembre 2007 ebbero la consapevolezza di poter trascorrere la serata assieme. Ed infatti Amanda Marie Knox, la quale era uscita dall'abitazione del Sollecito per recarsi al pub di Patrick Lumumba ove avrebbe dovuto lavorare per l'intera serata, aveva ricevuto l'SMS del Lumumba che le comunicava che quella sera non avrebbe più dovuto lavorare presso il pub. La ragazza era quindi rientrata nell'abitazione di Raffaele Sollecito. Anche quest'ultimo attorno alle 20.30 di quella sera aveva ricevuto la comunicazione che non vi era più la necessità di accompagnare una sua amica, la Popovic, a prelevare presso la stazione dei pullman attorno alla mezzanotte una valigia che le aveva inviato la madre.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Attorno alle 21.00 della sera dell'1 novembre 2007 quindi, senza che fosse stato possibile programmarlo con anticipo, ma in conseguenza di circostanze del tutto casuali, entrambi gli imputati ebbero la possibilità di trascorrere la serata assieme.

L'ultimo dato certo della presenza di entrambi gli imputati nell'abitazione di via Garibaldi numero 130 è costituito dalla interazione umana effettuata sul computer di Raffaele Sollecito attorno alle 21.20 della sera, presumibilmente da quest'ultimo. Successivamente, e fino alle ore 5.30 circa del mattino dopo, allorquando il computer di Raffaele Sollecito situato all'interno dell'appartamento di via Garibaldi numero 130 veniva nuovamente sollecitato da una interazione umana, nessuno dei due imputati ha fornito indicazioni attendibili su dove si trovassero.

Il teste Curatolo li collocava in piazza Grimana, già dalle ore 21.30 \ 22.00 della sera, ove il teste riferiva di averli attenzionati più volte fino attorno alle 23.00\23\30 di quella stessa sera; circostanza questa che la Corte ha ritenuto attendibile per le ragioni già espresse.

E' subito da osservare che piazza Grimana si trova a poche decine di metri dall'ingresso della villetta di via della Pergola; villetta che può essere osservata sporgendosi dalla ringhiera che cinge la piazza, e da cui il Curatolo vide sporgersi più volte Raffaele Sollecito evidentemente interessato da ciò che accadeva nei pressi della villetta.

Un primo dato che può quindi ricavarsi dalle acquisizioni processuali è quello secondo il quale entrambi gli imputati alle ore 21. 30\ 22.00 della sera dell'1 novembre 2007 stazionavano a poche decine di metri dalla villetta ove già era rientrata, attorno alle 21.00, Meredith Kercher.

Amanda Marie Knox era l'unica persona, oltre a Meredith Kercher che si trovava nell'appartamento, ed alle due coinquiline Laura Mezzetti e Filomena Romanelli - le quali tuttavia si trovavano lontane dalla villetta - ad avere la disponibilità delle chiavi di accesso alla abitazione. Non risulta dagli atti di causa che altre persone ne fossero in possesso.

Sappiamo con certezza che la sera del 1° novembre 2007 Rudi Hermann Guede fu presente all'interno della villetta di via della Pergola, e non soltanto perché lo afferma la sentenza di condanna a suo carico passata in giudicato e lui stesso, ma anche sulla base delle indagini e degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria all'interno della villetta e versati in atti. Così come sappiamo con certezza che Rudi Hermann Guede poté trattenersi all'interno



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

della villetta con assoluta tranquillità per un lasso di tempo considerevole, visto che lasciò le sue “tracce” nel bagno grande dell'abitazione.

Sappiamo con certezza, perché questo ci consegna il quadro indiziario, che subito dopo l'omicidio all'interno della villetta di Via della Pergola vi fu la presenza di tre persone, sicuramente due uomini e una donna. Ciò si rileva dall'esito degli accertamenti di carattere genetico e dall'esito dell'esame delle tracce evidenziate con la tecnica del *luminol*. Possiamo affermare inoltre che uno degli uomini che pestò il sangue di Meredith Kercher lasciò una traccia ben visibile del suo piede su un tappetino di cotone di colore azzurro rinvenuto all'interno del bagno piccolo dell'abitazione. Tale orma veniva attribuita dagli inquirenti, con una attribuzione che questa Corte condivide sulla base delle considerazioni già svolte, al piede destro nudo di Raffaele Sollecito. Una delle orme rilevate con la tecnica del *luminol* veniva poi attribuita dalla polizia giudiziaria ad un piede di donna corrispondente, per misura, a quello di Amanda Marie Knox; così come venivano attribuite ad Amanda Marie Knox le tracce miste di DNA rilevate nel bagno piccolo dell'appartamento (lavandino, bidet e scatola di cotton-fioc).

Abbiamo in buona sostanza elementi indiziari di sicuro affidamento, plurimi e concordanti, che collocano Rudi Hermann Guede, Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito all'interno dell'abitazione di Via della Pergola la sera dell'omicidio di Meredith Kercher, nelle immediate fasi successive all'omicidio, allorquando i tre lasciavano tracce del loro passaggio per deposizione ematica del sangue della vittima che era fuoriuscito copiosamente dalle ferite.

Dall'esame del testimoniale escusso, e segnatamente delle amiche inglesi della ragazza, emerge con ragionevole affidamento che Meredith Kercher, la sera del 1° novembre 2007, non aveva alcun appuntamento con Rudi Hermann Guede, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo. La ragazza, al momento di lasciare l'abitazione delle amiche, con le quali aveva confidenza ed a cui non aveva fatto alcun cenno ad un appuntamento con Rudi Hermann Guede, aveva loro lasciato intendere di essere stanca, poiché nella serata precedente aveva festeggiato, e l'indomani avrebbe dovuto studiare. Si può quindi ritenere che Rudi Hermann Guede sia entrato all'interno dell'abitazione con l'utilizzo di chiavi di accesso che, la sera del 1° novembre 2007, soltanto Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito avevano nella loro disponibilità.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

È opportuno chiarire fino adesso che la circostanza che Raffaele Sollecito non avesse conosciuto precedentemente Rudi Hermann Guede ha scarso significato nella ricostruzione degli eventi, poiché il collegamento fra quest'ultimo e l'imputato è costituito senza dubbio da Amanda Marie Knox, che era la ragazza di Raffaele Sollecito ed aveva conosciuto in più di un'occasione Rudi Hermann Guede.

Ad ogni buon conto, ciò che rileva in causa non è tanto se Rudi Hermann Guede entrò nell'abitazione in compagnia di Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, ovvero perché la porta gli fu aperta da Meredith Kercher (uniche soluzioni possibili, escludendosi l'ingresso attraverso la finestra della camera di Filomena Romanelli); ciò che conta è che, ad una certa ora, ragionevolmente tra le 21:30 e le 22.00 della sera dell'1 novembre 2007, entrambi gli imputati e Rudi Hermann Guede erano sicuramente presenti all'interno della villetta ove si trovava Meredith Kercher, all'interno della sua camera.

Lo sviluppo degli accadimenti successivi necessita di una premessa.

Il Procuratore Generale ha ipotizzato, nella sua requisitoria, trattando specificamente del movente dell'omicidio, che lo stesso non possa identificarsi in una aggressione di carattere sessuale, ma affondi le sue radici in una situazione di conflittualità fra le ragazze, conflittualità che sarebbe improvvisamente esplosa la sera dell'1 novembre 2007; e specificamente nel fatto che Meredith Kercher avrebbe addebitato ad Amanda Marie Knox di aver fatto entrare nella abitazione Rudi Hermann Guede, il quale aveva effettuato un uso “ inurbano “ del bagno dell'abitazione.

In ordine alla problematica del movente, occorre in primo luogo richiamare l'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui la individuazione esatta di un movente nel reato di omicidio perde di rilevanza allorquando la attribuzione di responsabilità all'imputato discenda da un quadro indiziario preciso e concordante (v. per tutte Cass. Pen. Sez. I° sentenza nr 11807 del 12.2.2009).

In secondo luogo, non sempre il movente di un grave reato di sangue può essere di agevole lettura. Lo è certamente allorquando il reato maturi all'interno di un sodalizio criminoso, ovvero allorquando il delitto sia stato commesso con una evidente finalità (di lucro, ad esempio). Laddove invece, come nel caso di specie, ci si muova nell'ambito della consumazione di un reato del tutto svincolata da un quadro di riferimento criminale, ma che verosimilmente affonda le sue radici in motivazioni di carattere personale ovvero in pulsioni



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

di carattere istantaneo, la individuazione di un movente può diventare estremamente complicata.

Le motivazioni che spingono più persone riunite a compiere un atto così grave, qual è quello di togliere la vita ad un altro essere umano, possono non avere carattere di unicità, nel senso che ciascuno dei correi può essere portatore di un coacervo di motivazioni, alcune delle quali affondano per l'appunto le proprie radici in pregressi rapporti personali, mentre altre rispondono a pulsioni istantanee di carattere comune, ovvero anche di semplice adesione al comportamento tenuto dalla persona cui si è affettivamente legati.

La difficoltà di perseguire una effettiva conoscenza delle motivazioni che regolano l'agire umano – nel cui ambito rientra ovviamente anche la consumazione dei reati – impone un approccio all'analisi quanto più oggettivo possibile. Per effettuare pertanto una lettura delle emergenze processuali nell'ottica della individuazione di un preciso movente che abbia spinto gli imputati, unitamente a Rudi Hermann Guede, all'omicidio di Meredith Kercher, non si può prescindere dalla valutazione di una serie di elementi di fatto che, se valutati complessivamente, possono fornire un'indicazione sulle ragioni per le quali l'omicidio fu commesso; senza che, peraltro, la fondatezza o meno di tale motivazione, ricostruita a posteriori, possa inficiare minimamente la concludenza, in punto di responsabilità, derivante in maniera univoca dagli elementi di fatto di carattere indiziario e probatorio che emergono dagli atti della causa e che sono stati lungamente indagati.

E allora un primo dato può essere immediatamente percepito. Fra Amanda Marie Knox e Meredith Kercher non vi era un buon rapporto. Meredith Kercher, la quale conduceva una vita molto regolare fatta di studio, di frequentazione delle sue amiche connazionali, e, in ultimo, anche di un rapporto affettivo intrecciato con uno dei ragazzi che abitavano al piano seminterrato della villetta, non tollerava il modo con il quale Amanda Marie Knox interpretava la convivenza all'interno dello stesso appartamento. In particolare risulta dalle testimonianze che la ragazza inglese non tollerava il fatto che Amanda Marie Knox portasse all'interno dell'abitazione persone estranee, in special modo ragazzi; non tollerava che Amanda Marie Knox utilizzasse gli spazi comuni dell'appartamento senza provvedere alla pulizia, tanto che nell'ultimo periodo, era stato necessario tra le ragazze stabilire una sorta di turnazione nell'effettuazione dei lavori domestici.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

In buona sostanza, ed al di là dello scarso significato che assumono le singole circostanze, qualora svincolate da un più ampio contesto di rapporti, non vi è dubbio che i comportamenti concreti tenuti dall'imputata costituivano motivo perché la stessa non ottenesse le simpatie di Meredith Kercher.

Il fatto che i rapporti fra la ragazza americana e la ragazza inglese non fossero idilliaci è adeguatamente illuminato dal testimoniale delle ragazze inglesi esaminate nel corso del primo grado del giudizio; ed è la stessa Amanda Marie Knox che, nel suo interrogatorio davanti alla Corte d'Assise di Perugia, faceva cenno alla difficoltà del proprio rapporto con la vittima, seppure svalutando la circostanza.

Infine le dichiarazioni rese da Rudi Hermann Guede nel corso degli interrogatori resi in seguito al suo arresto. Riferiva, il Guede, che Meredith Kercher, la sera in cui fu assassinata, aveva scoperto un ammanco di denaro dalla sua camera, e immediatamente aveva attribuito tale sottrazione ad Amanda Marie Knox. Prescindendo dalla circostanza della fondatezza o meno dell'addebito che la vittima muoveva alla ragazza americana, ciò che interessa osservare in questa circostanza riferita dal Guede, è il fatto che, di fronte a un evento di obiettiva gravità, quale la sottrazione di denaro all'interno di un appartamento abitato da più ragazze, ove si vive una situazione di inevitabile promiscuità, la ragazza inglese attribuiva tale condotta immediatamente ad Amanda Marie Knox; circostanza questa compatibile soltanto con una valutazione negativa della personalità dell'imputata da parte della vittima.

Ma il tema del denaro portato all'attenzione della Corte dalle dichiarazioni rese da Rudi Hermann Guede e richiamate nella sentenza di condanna del medesimo, introducono una ulteriore riflessione.

Risulta dalle deposizioni testimoniali escusse nel primo grado di giudizio che nei giorni precedenti al 1° novembre 2007, approssimandosi la scadenza del pagamento della mensilità di locazione, Filomena Romanelli aveva invitato tutte le ragazze a procurarsi la somma di € 300 che costituiva la quota che ciascuna di esse doveva versare per il pagamento del canone di locazione dell'appartamento occupato. Risulta inoltre che la vittima si era procurata la disponibilità del denaro, che evidentemente conservava all'interno della propria camera.

La somma di € 300 che sicuramente era presente all'interno della camera occupata da Meredith Kercher non venne rinvenuta dopo l'omicidio della ragazza, così come le sue carte di credito; tanto che la somma di denaro e le carte di credito costituirono oggetto di



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

contestazione del delitto di furto contestato al capo D) della imputazione. E' di sicuro interesse osservare come, all'indomani della elevata imputazione relativa al furto della somma di denaro e delle carte di credito, di tali beni non vi sia più traccia negli atti del processo, nè nei verbali di causa. Un riferimento, l'unico, che si rinviene negli atti è quello a pagina 417 della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Perugia nel primo grado del giudizio laddove si legge testualmente: *"l'insieme degli elementi esposti e che sono stati singolarmente valutati evidenzia un quadro complessivo e unitario, senza vuoti e incongruenze, e comporta come esito necessario e strettamente consequenziale l'attribuzione dei fatti reato ipotizzati ad entrambi gli imputati dei quali va quindi dichiarata la penale responsabilità, con esclusione degli oggetti di cui al capo D) diversi dai telefoni cellulari, in ordine ai quali non sono emersi elementi a carico degli imputati i quali per la relativa residua imputazione vanno dunque assolti perché il fatto non sussiste."*

Anche Rudi Hermann Guede veniva prosciolto dal reato di furto (nel suo caso dall'intera imputazione) ai sensi dell'articolo 530 comma secondo dal GUP del tribunale di Perugia per non aver commesso il fatto. Deve ritenersi che il Giudicante abbia valutato la circostanza totalmente sfornita di prova, poiché dal corpo dell'intera sentenza non si rinviene alcuna valutazione sul punto.

Ad ogni buon conto e prendendo atto che entrambi gli imputati e Rudi Hermann Guede sono stati tutti prosciolti dal delitto di furto in relazione all'imputazione con riferimento ai trecento euro e le due carte di credito, resta il fatto che né il denaro né le carte di credito sono mai state rinvenute; così come resta il fatto che la sera del 1° novembre 2007 non risulta che altri siano entrati all'interno della villetta di Via della Pergola oltre agli imputati e a Rudi Hermann Guede.

Se, quindi, il proscioglimento degli imputati dal delitto di furto sopra richiamato costituisce elemento indiscutibile siccome coperto dal giudicato, tuttavia la circostanza della sparizione del denaro e delle carte di credito non ha trovato spiegazione negli atti, e potrebbe costituire uno degli elementi che accesero all'interno della villetta la discussione fra gli imputati, Rudi Hermann Guede (che richiama la circostanza espressamente in tutti gli interrogatori, fino da quello di garanzia) e Meredith Kercher; oltre alla circostanza che Rudi Hermann Guede aveva effettivamente utilizzato uno dei bagni dell'abitazione in maniera



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

quanto meno disinvolta, così come era solito fare, almeno per quello che si ricava dalla deposizione di ragazzi che abitavano la parte sottostante della villetta.

Ma vi è un altro elemento certo che deve essere valutato nell'ottica della ricostruzione degli accadimenti della sera dell'1 novembre 2007 e nella possibile ricostruzione del movente dell'omicidio.

Sicuramente Meredith Kercher subì una aggressione di tipo sessuale, con penetrazione vaginale delle dita della mano di Rudi Hermann Guede. Questo fatto risulta processualmente accertato attraverso il rinvenimento del DNA del condannato all'interno della vagina della vittima, e, peraltro, ammesso espressamente dallo stesso Rudi Hermann Guede in tutti i suoi interrogatori, seppure collocando la circostanza in una situazione di scambi di affettuosità con la ragazza inglese, secondo il Guede da quest'ultima non soltanto tollerati ma anche incoraggiati.

Vi è quindi un primo elemento di fatto da tenere presente nella ricostruzione del movente dell'omicidio. Fra Amanda Marie Knox e Meredith Kercher non vi era simpatia reciproca, ma anzi la ragazza inglese nutriva molte riserve sul comportamento della coinquilina. La sera in cui avvenne l'omicidio, Amanda Marie Knox fece entrare nell'appartamento Rudi Hermann Guede, che la vittima conosceva, ma con il quale non risulta avesse mai intrattenuto rapporti che non fossero del tutto formali. Rudi Hermann Guede sicuramente tenne un comportamento poco urbano all'interno dell'abitazione, comportamento che certamente era idoneo a infastidire non poco Meredith Kercher, la quale probabilmente si era anche accorta della sparizione del denaro riposto nella sua camera e che costituiva la sua quota per il pagamento dell'affitto dell'abitazione, così come dichiarato da Rudi Hermann Guede (il fatto che insistentemente il Guede riferisca la circostanza in tutti gli interrogatori, unita al rilievo che vi è prova in causa che effettivamente una cifra di 300 euro era stata accantonata dalla vittima per il pagamento del canone di locazione, rende obiettivamente credibile il racconto dell'ivoriano).

Le due circostanze potrebbero quindi aver costituito effettivamente, così come richiamato dal Procuratore Generale di udienza, un valido motivo per Meredith Kercher, la quale non aveva in simpatia l'imputata, per chiedere a quest'ultima spiegazioni in maniera molto pressante.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

È quindi ragionevole ritenere che ad un certo punto all'interno della villetta si sia accesa una discussione, originata da precisi addebiti che la ragazza inglese riteneva di dover muovere ai presenti. Così come è ragionevole ritenere che la reazione degli imputati e di Rudi Hermann Guede non sia stata accomodante.

Sappiamo dalle dichiarazioni rese dall'imputata che la sera del 1° novembre 2007 Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito fecero uso di sostanze stupefacenti, ed ebbero rapporti sessuali. Amanda Marie Knox colloca la circostanza all'interno dell'appartamento di via Garibaldi numero 130, in un'ora della sera in cui sicuramente entrambi gli imputati erano altrove, e ragionevolmente proprio all'interno della villetta (la presenza all'interno del posacenere dell'abitazione di un mozzicone di sigaretta ove era presente il DNA misto di Amanda Marie Knox e di Raffaele Sollecito, peraltro di una sigaretta manifatta, potrebbe essere elemento significativo in tal senso, ancorché la Dottoressa Patrizia Stefanoni, espressamente richiesta sul punto, dichiarava che non erano state effettuate le analisi chimiche sui reperti, ma soltanto quelle finalizzate alla identificazione del DNA, e pertanto nessun elemento certo può ricavarsi da tale reperto).

Sta di fatto che all'interno della villetta, ad un'ora successiva alle 22.00 della sera, poteva essersi creata una situazione nella quale Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito si erano raccolti in intimità, facendo anche uso di stupefacente, Meredith Kercher era nella sua camera e Rudi Hermann Guede utilizzava della abitazione a proprio piacimento.

Questa situazione di apparente normalità potrebbe essere stata rotta dall'accendersi della discussione tra le due ragazze, che si inserì in un contesto in cui sia per le condizioni psicofisiche degli imputati, sia per il livello di esasperazione cui era giunta la convivenza fra le ragazze, si ebbe una progressione di aggressività, all'interno della quale può collocarsi la condotta di violenza sessuale; condotta di violenza sessuale che corrispose, per quanto attiene al Rudi Hermann Guede, alla soddisfazione di un proprio istinto sessuale maturato in tale contesto, mentre, per quanto attiene ad Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito, in una volontà di prevaricazione e di umiliazione nei confronti della ragazza inglese.

Ritiene la Corte che la ricerca di un movente ragionevole all'omicidio si debba muovere all'interno di questi elementi di fatto che emergono dal processo, non risultando assolutamente credibile, poiché non supportato da alcun elemento oggettivo, che fra i quattro ragazzi fosse iniziata un'attività sessuale di gruppo che poi Meredith Kercher improvvisamente non volle



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

più portare a conseguenze ulteriori. Questa prospettiva non risulta compatibile neppure con la personalità della ragazza inglese, per come emerge dalle deposizioni testimoniali raccolte in corso di giudizio. L'immagine che ci consegna il testimoniale è quello di una ragazza molto "seria", quasi "puritana", finanche infastidita dal comportamento di Amanda Marie Knox, che riteneva perlomeno disinvoltato nel far accedere alla abitazione ragazzi di cui non aveva una conoscenza approfondita. Immaginare quindi che improvvisamente la sera del 1° novembre 2007 Meredith Kercher si sia determinata ad una esperienza sessuale di gruppo con Amanda Marie Knox, con la quale non era legata da alcun rapporto di particolare amicizia, e che mal sopportava, e con Raffaele Sollecito e Rudi Hermann Guede, persone che conosceva molto superficialmente, è un esercizio interpretativo non supportato da alcun riscontro di causa.

Vi è infine da osservare come la ricerca di un movente non necessariamente offre la garanzia che lo stesso venga trovato con caratteristiche di certezza; e, d'altra parte, una volta escluso, per le ragioni già espresse, che l'omicidio sia stato determinato dalla sorpresa in flagranza di un ladro penetrato nella abitazione previa effrazione della finestra della camera di Filomena Romanelli, nessuna altra allegazione di segno diverso da quella qui proposta è stata portata all'attenzione di questa Corte per fornire una ragionevole motivazione ad un omicidio che è maturato al di fuori di un contesto criminale.

Sta di fatto che ad un certo punto della sera gli eventi precipitarono; la ragazza inglese venne aggredita da Amanda Marie Knox, da Raffaele Sollecito, il quale spalleggiava la propria ragazza, e da Rudi Hermann Guede, e costretta all'interno della propria camera ove avvennero le fasi finali dell'aggressione e dell'accoltellamento.

Ritiene la Corte che gli elementi indiziari precedentemente evidenziati nel paragrafo relativo alla ricostruzione dell'omicidio portino a ritenere che la ragazza venne aggredita contestualmente da tutti e tre gli aggressori, e ciò per una serie di ragioni.

Il DNA di Rudi Hermann Guede rinvenuto sul polsino della manica della felpa indossata da Meredith Kercher la sera dell'omicidio ed all'interno della vagina della vittima, ove egli introdusse le dita di una mano, portano a ritenere che Rudi Hermann Guede, nelle fasi dell'aggressione non impugnasse alcun coltello, ma avesse anzi le mani libere, che utilizzò per compiere l'aggressione sessuale e per contribuire a tenere immobilizzata la ragazza.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Come già evidenziato al momento dell'analisi delle ferite riportate dalla vittima, la circostanza che la stessa sia stata attinta da ferite d'arma da taglio su parti speculari del collo, sia sinistra che destra, portano a ritenere che la ragazza venne colpita da due armi da taglio distinte. Una di esse, ragionevolmente di dimensioni più piccole, provocò la ferita sulla parte destra del collo, quella con il tramite più piccolo.

Ritiene la Corte che una ricostruzione aderente alle emergenze processuali dell'aggressione porti a ritenere che l'arma che produsse la ferita nella parte destra del collo fosse impugnata da Raffaele Sollecito. Risulta infatti che il DNA di Raffaele Sollecito venne rinvenuto sul gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher. Trattasi del DNA di probabile sfaldamento epiteliale, lasciato dall'imputato al momento in cui quest'ultimo tirò il gancetto del reggiseno al fine di scostarlo dalla schiena della ragazza e consentire l'introduzione di una lama che recise la stoffa di chiusura del reggiseno. Si trattò certamente di una lama di piccole dimensioni, compatibile perfettamente con la lesione riscontrata sulla parte destra del collo della vittima, e del genere che l'imputato era solito portare seco.

Quest'ultima circostanza veniva confermata da una pluralità di elementi processuali: la telefonata intercettata registrata alle 15.00 del 5 novembre 2007 nella quale il padre dell'imputato, Francesco Sollecito, raccomandava il figlio di non andare in giro in quei giorni con il coltellino in tasca; dalle deposizioni testimoniali di Mariano De Martino, il quale, esaminato all'udienza del 4 luglio 2009 davanti alla Corte d'Assise di primo grado dichiarava che Raffaele Sollecito era solito portare con sé un coltellino con lama di circa 4 cm; dalla deposizione testimoniale di Corrado De Candia il quale riferiva che Raffaele Sollecito aveva sempre con sé un coltellino con lama di circa 6/7 cm, ma comunque molto affilata.

Ritiene la Corte che l'altra lama, quella che produsse la ferita estesa sulla parte sinistra del collo da cui fuoriuscì la gran parte della sostanza ematica che provocò la morte di Meredith Kercher sia stata impugnata da Amanda Marie Knox. Si tratta del coltello sequestrato all'interno dell'abitazione di Raffaele Sollecito della polizia giudiziaria e contrassegnato come reperto numero 36), in ordine al quale è opportuno svolgere alcune considerazioni.

Il coltello, con lama lunga circa 31 cm, venne sequestrato dalla polizia giudiziaria nell'appartamento di Raffaele Sollecito nel corso della prima perquisizione ivi effettuata.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

L'ufficiale di polizia giudiziaria che materialmente lo prelevò dal cassetto ove erano riposte le posate dichiarava nel corso del dibattimento di primo grado che la sua attenzione era stata colpita dal fatto che quel coltello, e non altri presenti nel medesimo cassetto, risultava molto più pulito rispetto alla generalità delle posate, tanto da lasciar immaginare che fosse stato lavato con cura e di recente. Questa circostanza, che potrebbe apparire un dato di percezione personale e irrilevante, portò a conclusioni rilevanti nel processo. Esaminato il coltello dalla polizia scientifica, sulla sua lama, all'interno di una serie di striature quasi impercettibili ad occhio nudo, veniva rinvenuto DNA misto di due contributori: Meredith Kercher e Raffaele Sollecito.

Il dato processuale, fortemente contestato dalle difese, è stato analizzato da questa Corte nella parte relativa alle indagini genetiche e non mette conto tornare sulle medesime argomentazioni. Sicuramente si tratta di una attribuzione che non può costituire prova certa, per le ragioni ivi evidenziate e relative alla mancata ripetizione dell'analisi sul reperto, ma comunque costituisce un forte indizio della circostanza che quell'arma costituisca la seconda arma utilizzata nell'omicidio di Meredith Kercher.

Sul coltello veniva inoltre rinvenuta una diversa traccia contenente DNA utile all'esame, traccia che veniva analizzata dalla Dott.ssa Patrizia Stefanoni, la quale attribuiva la traccia al DNA di Amanda Marie Knox. Questa attribuzione non subiva contestazioni da parte delle difese degli imputati, e può dirsi un dato processuale pacifico.

Inoltre, disposta nel corso del giudizio di rinvio analisi sulla traccia "I" estratta nel corso della esecuzione della perizia svolta su incarico dei Giudici della Corte d'Assise d'appello di Perugia, i Carabinieri del R.I.S. di Roma evidenziavano DNA suscettibile di analisi, e lo attribuivano anch'esso ad Amanda Marie Knox, senza alcuna sostanziale contestazione.

Entrambe le tracce attribuite ad Amanda Marie Knox venivano rinvenute sul manico del coltello nella parte terminale prossima alla lama.

La valutazione del complesso di questi elementi ricavabili dal coltello in sequestro porta questa Corte a ritenere che si tratti di una delle due armi utilizzate nell'omicidio, e che la stessa sia stata impugnata da Amanda Marie Knox, che avrebbe quindi colpito Meredith Kercher sulla parte sinistra del collo, cagionandole così l'unica ferita mortale.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Si è molto discusso nel corso del giudizio sulla idoneità o meno del coltello ad essere identificato come l'arma che produsse la ferita inferta sulla parte sinistra del collo di Meredith Kercher, poiché indagini tecniche di parte hanno sostenuto la incompatibilità dell'arma con la ferita in considerazione delle dimensioni della lama. In effetti il coltello in sequestro potrebbe essere incompatibile con la lesione prodotta, il cui tramite è di circa 8 cm, soltanto nel caso in cui si volesse sostenere che l'arma bianca con la quale venne inferta la lesione sia penetrata per tutta la sua lunghezza nel collo della vittima, arrestandosi al manico. Sarebbe di tutta evidenza, in tal caso, la incompatibilità dell'arma in sequestro, avente una lunghezza della lama di molto superiore agli 8 cm.

Nessuno, peraltro, nel corso dell'istruttoria è riuscito a evidenziare le ragioni per le quali, nello sferrare un fendente con il coltello, si debba necessariamente affondare la lama nelle parti molli del collo fino al manico. Né, inoltre, può essere indicativa di questa modalità operativa la ecchimosi presente lungo uno dei bordi della ferita in interesse, poiché attribuire tale ecchimosi all'urto del manico del coltello con la superficie epiteliale del collo è una affermazione priva di certezza.

I consulenti tecnici i quali hanno sostenuto la incompatibilità dell'arma, hanno affermato che la ferita fu inferta da un coltello che, penetrando per tutta la lunghezza della lama, non poteva avere una lama più lunga di 8 cm. Dopodiché però, mossi dalla necessità di spiegare la particolare conformazione della ferita per tutto il suo tramite e soprattutto la circostanza che i tessuti molli interni risultavano maciullati, i consulenti di parte hanno anche affermato che colui il quale aveva colpito al collo nella regione sinistra la vittima, lo aveva fatto sì con un'arma avente la lama della lunghezza di 8 cm, ma che aveva reiterato il colpo una seconda volta, interessando lo stesso tramite e provocando il “ maciullamento “ dei tessuti molli interni alla ferita.

Questa affermazione non appare alla Corte convincente, per una ragione molto semplice. Chiunque avesse colpito Meredith Kercher nella parte sinistra del collo con una coltellata che fosse penetrata per 8 cm (ovvero per tutta la lunghezza del tramite) avrebbe provocato quella emorragia di sangue talmente copiosa e violenta, come la quantità di sangue fuoriuscita e gli schizzi presenti sul mobilia della camera evidenziano, da occultare completamente la superficie di ingresso della lama; con ciò rendendo praticamente



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

impossibile reintrodurre l'arma nello stesso tramite in cui era stata introdotta con il primo colpo.

Si deve affermare, quindi, che chiunque abbia colpito nella parte sinistra del collo Meredith Kercher la colpì una sola volta, provocando una ferita devastante dalla quale fuoriuscì, spinto dalla pressione arteriosa, un fiotto copioso di sangue, così come è rilevabile dagli schizzi del sangue sul mobilio nei pressi del punto in cui la ragazza fu colpita.

Si deve pertanto concludere che l'arma in giudiziale sequestro non è incompatibile con la ferita riportata da Meredith Kercher sulla parte sinistra del collo, ferita sicuramente mortale, e che quindi il rinvenimento sulla lama del coltello del DNA di Meredith Kercher è un dato processuale pienamente compatibile sia con la natura dell'arma, sia con il suo utilizzo.

I Giudici di prime cure, facendosi carico di spiegare la ragione per la quale un coltello da cucina di grosse dimensioni fosse stato trasportato dalla abitazione di Raffaele Sollecito alla villetta in Via della Pergola ipotizzavano che il coltello fosse stato riposto nella borsa capiente che Amanda Marie Knox aveva utilizzato la sera dell'omicidio, e che ivi si trovasse poiché la ragazza lo aveva prelevato dalla abitazione di Raffaele Sollecito e collocato nella borsa per eventualmente utilizzarlo per difesa personale nei suoi spostamenti notturni. La circostanza è stata fortemente criticata dalle difese degli imputati; così come le difese degli imputati hanno osservato che, qualora il coltello in questione fosse stato effettivamente l'arma del delitto, gli imputati se ne sarebbero sicuramente sbarazzati.

Per quanto attiene alla prima questione, ritiene la Corte che la spiegazione fornita dai primi Giudici abbia in sé anche della ragionevolezza; ed in ogni caso non bisogna dimenticare che via Garibaldi nr 130 dista poche centinaia di metri dalla villetta di Via della Pergola e che Amanda Marie Knox aveva di fatto eletto la abitazione del Sollecito come sua seconda abitazione, dividendosi tra la abitazione del fidanzato e la villetta di Via della Pergola. Avendo quindi l'imputata la disponibilità piena delle due abitazioni, le ragioni per le quali un coltello da cucina in dotazione ad una di esse si sia trovato nell'altra in una determinata sera possono essere molteplici, e tutte ragionevoli.

Nel caso di specie, ciò che conta è la disponibilità dell'arma da parte degli imputati, la sua concreta trasportabilità da una abitazione all'altra, la sua compatibilità con l'evento lesivo e la presenza del DNA di Meredith Kercher sulla lama del coltello. Tutti questi elementi di fatto accertati nel giudizio portano quindi a ritenere che il coltello repertato nr 36) costituisca



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

una delle armi utilizzate per la aggressione; e l'arma con la quale Amanda Marie Knox sferrò il colpo mortale alla gola di Meredith Kercher.

In relazione alla circostanza che gli imputati non si siano sbarazzati del coltello, è da osservare che il coltello risultava precisamente inventariato fra gli arredi dell'appartamento concesso in locazione al Sollecito. Nel caso in cui non fosse stato rinvenuto, in presenza di un omicidio consumato mediante l'utilizzo di una grossa arma da taglio, i sospetti si sarebbero potuti appuntare proprio su Raffaele Sollecito. Si era preferito quindi lavare accuratamente il coltello, con una operazione di pulitura particolarmente meticolosa che soltanto per un caso fortuito (la presenza di striature non immediatamente percepibili alla vista) non eliminò ogni traccia di Meredith Kercher dalla lama del coltello.

La circostanza che sul manico del coltello sia stato rinvenuto esclusivamente DNA riferibile ad Amanda Marie Knox porta a ritenere che l'arma fosse da quest'ultima impugnata; ed anche tale affermazione risulta del tutto compatibile con le altre emergenze processuali relative alle modalità della aggressione. Si è già detto infatti che Rudi Hermann Guede al momento dell'aggressione aveva le mani libere, una delle quali fu utilizzata per compiere la violenza sessuale, e l'altra, serrando il polso della vittima, per immobilizzarla. Così come è ragionevole ritenere che Raffaele Sollecito, nel momento in cui recideva la stoffa del reggiseno che aveva scostato dalla schiena della vittima tirando a sé il gancetto di chiusura, avesse entrambe le mani impegnate nel gesto descritto.

Sulla base quindi degli elementi ricavabili da una razionale ricostruzione degli accadimenti, è possibile ricostruire anche il ruolo degli imputati nella aggressione e dell'omicidio di Meredith Kercher.

L'aggressione della ragazza inglese fu simultanea e posta in essere da tutti e tre i correi, i quali collaborarono tutti per il fine che si erano proposti: immobilizzare Meredith Kercher ed usarle violenza. La ragazza rimase sicuramente immobilizzata e non fu in grado di opporre alcuna resistenza valida proprio perché sovrastata da più aggressori, e contemporaneamente colpita con le lame di due coltelli. Sicuramente il colpo che la raggiunse sulla parte destra del collo, di un modesto tramite e sicuramente non idoneo a cagionare la morte, fu comunque un colpo che produsse un forte dolore e sicuramente cagionò quell'urlo straziante della vittima che fu percepito da Capezzali Nara e da Dramis Maria Ilaria, le quali lo riferirono nell'esame

A



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

dibattimentale; urlo di cui parla anche Amanda Marie Knox nel memoriale sequestrato e prodotto in giudizio.

È certo che il secondo colpo, che raggiunse la vittima sulla parte sinistra del collo, fu inferto dopo che la ragazza aveva urlato, e per impedire che ripetesse l'urlo; infatti, dopo il colpo di coltello che affondò nella gola della vittima per otto centimetri, l'emorragia generata avrebbe impedito alla povera Meredith di urlare. Si trattò di un colpo di coltello che per la violenza utilizzata, nonché per le dimensioni della lama, e per la natura molle dei tessuti della sede attinta, risultò mortale.

Per quanto attiene alle modalità con cui l'aggressione fu consumata, questa Corte ritiene di condividere le risultanze delle indagini svolte dalla Unità per l'Analisi del Crimine Violento della Polizia di Stato che ha depositato in giudizio una dettagliata relazione tecnica che, prendendo in esame le risultanze dei sopralluoghi e degli accertamenti irripetibili condotti dalla polizia scientifica e dalla polizia giudiziaria all'interno della villetta di Via della Pergola, è pervenuta a conclusioni sulla ricostruzione della dinamica dell'omicidio che questa Corte ritiene attendibili. Il personale di polizia così si esprimeva: “ (omissis) *Sull'anta destra dell'armadio guardaroba bianco ad ante scorrevoli si riscontra, ad un'altezza di circa 50 cm dal pavimento, una notevole concentrazione di tracce di sostanza ematica. E' ragionevole supporre che, al momento dell'aggressione, la vittima si trovasse inginocchiata, o in una posizione simile, di fronte allo stesso armadio. La donna si sarebbe poi trascinata.. (o sarebbe stata trascinata dall'aggressore o dagli aggressori) sul pavimento, fino alla spalla interna sinistra dello stesso mobile, per essere rinvenuta successivamente cadavere in quello stesso luogo (tale considerazione viene desunta dalla presenza delle evidenti striature insanguinate). Tale ipotesi ricostruttiva trova conferma, altresì, da un punto di vista tecnico scientifico, dai risultati della relazione tecnica relativa al B.P.A. (Blood Patiern Analysis), effettuata dal D.T.P. Fisico Dr. Francesco Camana, a seguito del sopralluogo del 18 dicembre 2007.(omissis) Sulla mano sinistra della vittima è possibile notare numerose macchie di sangue ed, in particolare, un imbrattamento più copioso sull'estremità del dito indice della stessa mano. La circostanza descritta induce a ritenere che la mano della vittima si trovasse in prossimità della ferita al momento in cui il colpo è stato inferto ovvero, sia stata portata nella posizione ipotizzata, qualche istante dopo. Tale considerazione può far ritenere che il soggetto che costringeva la vittima all'immobilità, subito dopo il colpo, inferto*



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

verosimilmente da un'altra persona, abbia abbandonato la presa e la donna sia riuscita, contestualmente, ad avvicinare la mano sinistra sul punto della ferita. E' significativo osservare che la mano destra della donna non risulta interessata dalla stessa tipologia di imbrattamento. Non può escludersi, pertanto, che il braccio destro della vittima sia rimasto oggetto di presa da parte dell'aggressore che, COSÌ facendo, avrebbe trattenuto il corpo della donna fino al momento della caduta in terra.(omissis) L'osservazione, in sequenza, delle immagini della felpa di colore azzurro, della maglietta di colore bianco indossata dalla vittima, della tipologia di imbrattamento della zona mammaria della vittima, nonché del reggiseno, consentono di sviluppare ulteriori importanti valutazioni. In primo luogo occorre soffermare l'attenzione sulle caratteristiche dell'imbrattamento della citata felpa. Quest'ultima, infatti, appare essere maggiormente intrisa nella parte destra, ossia in corrispondenza di una delle lesività inferte alla vittima dell'aggressione. Tale aspetto costituisce un riscontro circa la possibilità che l'indumento in questione fosse indossato al momento del fatto delittuoso. Ulteriori osservazioni inducono a ritenere che l'indumento fosse arrotolato verso il collo e che la chiusura lampo fosse aperta. Deve, altresì, presumersi che la felpa citata sia stata in un secondo momento sfilata dal corpo della vittima che la portava ancora indosso.(omissis) Gli evidenti spruzzi di sangue rilevabili sulla parte centrale del seno consentono di sviluppare la seguente argomentazione. Nel momento in cui è stato inflitto il colpo, il seno era coperto dal solo reggiseno mentre la felpa e la maglietta di colore bianco erano arrotolati verso le spalle.(omissis) Il reggiseno della vittima è stato rinvenuto vicino ai piedi del cadavere, entrambe le spalline e la fascia di chiusura appaiono all'osservazione tagliate di netto. Sulle coppe del reggiseno e sui seni della vittima sono presenti numerose tracce di sangue. Il reggiseno, pertanto, era sicuramente indossato dalla vittima prima che l'azione violenta posta in essere dall'aggressore ne provocasse lo spostamento consentendo, in tal modo, agli spruzzi di sangue di imbrattare quella parte del corpo.(omissis) Dall'esame delle fotografie acquisite in sede autopsica è emersa, su entrambi i gomiti e sull'avambraccio destro del cadavere, la presenza di lividi da trattenuta riconducibili all'azione di una o più persone che in una o in più fasi della dinamica dell'evento interagivano in modo violento con le braccia della vittima. Tali lesività, infatti, sono in genere dovute alla rottura dei capillari sottocutanei a seguito di forti pressioni esercitate sulla zona interessata.(omissis)" (pagine 4\14 della relazione tecnica depositata in atti).



Resta in ultimo da affrontare il profilo dell'eventuale differenziazione nel contributo offerto dai correi nella consumazione del reato e se tale differenziazione, qualora accertata, abbia un rilievo nella attribuzione delle responsabilità penali nella causazione dell'evento.

Ritiene la Corte che, in assenza di qualsivoglia collaborazione processuale da parte degli autori dell'omicidio, l'accertamento delle responsabilità penali dei singoli nella causazione del reato in concorso debba avvenire attraverso l'esame delle risultanze istruttorie e dei dati che oggettivamente è possibile ricavare dagli atti.

L'analisi delle emergenze istruttorie porta ad evidenziare come tutti e tre gli aggressori concorsero con condotte causalmente efficienti e senza alcuna interruzione del nesso causale alla produzione dell'evento morte di Meredith Kercher. Non vi è spazio alcuno, allo stato degli atti, per una qualsivoglia differenziazione delle responsabilità penali che, altrimenti, si fonderebbe su petizioni di principio processualmente indimostrate. L'omicidio, aggravato dalla violenza sessuale secondo lo schema del reato complesso poté realizzarsi non soltanto perché Amanda Marie Knox sferrò il colpo che cagionò la emorragia cui conseguì la morte per soffocamento della vittima, ma anche quale conseguenza diretta dell'azione simultanea di Rudi Hermann Guede e di Raffaele Sollecito che sovrastarono Meredith Kercher bloccandola ed impedendole qualsivoglia reazione di difesa; così prestando una collaborazione causalmente efficiente nella causazione dell'evento.

Vi è infine da svolgere un'ultima osservazione. La volontà omicida degli aggressori risulta palese dalle armi utilizzate per compiere la aggressione, e segnatamente dal coltello reperto nr 36), arma sicuramente micidiale e che può essere apprezzata come tale da chiunque; risulta palese dalla sede attinta dal colpo mortale di coltello, il collo, parte del corpo vitale, così come può essere percepito da chiunque, e soprattutto da due giovani dotati di cultura certamente superiore alla media. Risulta peraltro indefettibile, solo che si rifletta sulla circostanza che Meredith Kercher conosceva i suoi aggressori; una volta che si era fatta la scelta di aggredire la ragazza, di colpirla al collo con un coltello di modeste dimensioni a fini di coartazione, ma comunque producendo una ferita sicuramente dolorosa, ed una volta che si era portata la aggressione alla sfera sessuale, di fronte alla resistenza della ragazza lasciarla in vita avrebbe costituito per gli aggressori la certezza della punizione. Ad un certo punto della aggressione si era andati troppo oltre. Meredith Kercher doveva essere messa in condizioni di non denunciare la aggressione subita.



Concludendo questo lungo *excursus*, ritiene la Corte che la responsabilità penale di entrambi gli imputati nei delitti rubricati ai capi A), B) e D), limitatamente ai telefoni cellulari appartenenti a Meredith Kercher e sottratti dalla abitazione di Via della Pergola dopo la consumazione dell'omicidio della ragazza inglese, sia acclarata e suffragata da un compendio di indizi plurimi, di significato univoco e convergenti, tanto da costituire valenza di prova piena al di là di ogni ragionevole dubbio.

Così come, per le ragioni più volte espresse nel corpo della presente sentenza, deve ritenersi sussistente la aggravante, riferibile al delitto di calunnia, accertato con autorità di giudicato a carico di Amanda Marie Knox. Ed infatti, una volta giunti alla conclusione che Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito sono stati correi nell'omicidio di Meredith Kercher, il delitto di calunnia commesso dalla sola imputata Knox trova una sua logica collocazione proprio nella finalità di allontanare i sospetti dell'omicidio dalla propria persona e da quella di Raffaele Sollecito; in buona sostanza quindi nella finalità di ottenere la impunità dal più grave reato di omicidio.

11 – Il trattamento sanzionatorio

La sentenza di primo grado riconosceva ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 575, primo comma n. 5 c.p. contestata al capo A), che nel dispositivo veniva indicata come "*residua aggravante*", dopo aver escluso le aggravanti di cui all'art. 577 e 61 nn. 1 e 5, sempre contestate con riferimento al delitto di omicidio sub A), e relative all'aver agito per motivi abietti e futili ed all'essersi approfittati delle condizioni di minorata difesa della vittima.

Nulla veniva detto, quando si prendeva in considerazione il reato di calunnia ascritto alla sola imputata Amanda Marie Knox, circa le due aggravanti contestate al riguardo: quella di cui al secondo comma dell'art. 368 c.p. (l'aver incolpato qualcuno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore, nel massimo, a dieci anni o – come nel caso di specie – una pena più grave) e quella di cui all'art. 61 n. 2 c.p. (nesso teleologico: l'aver commesso il reato "*al fine di ottenere l'impunità per tutti e in particolare per Guede Rudi Hermann, perché egli era di colore come il Lumumba*").



Dette aggravanti della calunnia non venivano espressamente escluse, così come invece si faceva per quelle relative al reato di omicidio, ma nessuna motivazione risultava presente al riguardo quando si esaminava brevemente alle pagg. 417- 419 l'imputazione di cui all'art. 368 c.p.(così come, d'altronde, veniva fatto allorquando si prendeva in considerazione il reato di simulazione, che pure è anch'esso aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2 c.p.).

Quello che deve rimarcarsi comunque, per le finalità di interesse della presente sentenza di rinvio, è che il bilanciamento in equivalenza delle attenuanti generiche veniva effettuato dal Giudice di prime cure in maniera espressa con esclusivo riguardo alla “*residua aggravante*” di cui all'art. 576, comma 1 n. 5 c.p..

La pena di conseguenza veniva così determinata:

Raffaele Sollecito: pena base per il reato di omicidio anni 24 di reclusione, aumentata di anni 1 a titolo di continuazione (continuazione composta, come si legge nel dettaglio svolto solo con riguardo alla posizione Knox, da mesi 6 di recl. per la simulazione di cui al capo E), da mesi 3 di recl. per il porto del coltello di cui al capo B) e da mesi 3 di recl. per il furto dei cellulari di cui al capo D). Quindi la pena finale veniva fissata in complessivi 25 anni di reclusione.

Amanda Marie Knox: veniva operato il medesimo calcolo, ed alla pena di anni 25 veniva aggiunto, in ragione della ritenuta continuazione, un anno di reclusione per il reato di calunnia di cui al capo F). Quindi la pena finale veniva fissata in 26 anni di reclusione.

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Perugia proponevano appello gli imputati, che svolgevano motivi gradati fino a dolersi del mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ritenute, ed anche il Pubblico Ministero che, con il primo motivo, lamentava l' “*errata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p.*” e con il secondo motivo l' “*errata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.*”.

Fissati i termini della irrogazione della pena così come emergono dalla sentenza di primo grado, si impone la valutazione dei motivi di gravame avanzati dalle difese degli imputati e dal Pubblico Ministero in relazione alla concessione delle attenuanti generiche, per quanto attiene al Pubblico Ministero, ed al richiesto giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti, per quanto attiene alla impugnazione delle difese, essendo risultate prive di



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

fondamento, per le ragioni espresse in motivazione, le doglianze avanzate sul merito della condanna di entrambi gli imputati in relazione alle imputazioni loro ascritte.

Ritiene la Corte che entrambe le doglianze non abbiano fondamento e debbano essere respinte.

In punto di concedibilità delle attenuanti generiche, la complessiva valutazione della Corte di Assise di primo grado in ordine alle condizioni personali di entrambi gli imputati con riferimento al periodo precedente al delitto deve trovare conferma. La Corte perugina così si esprimeva : “ (omissis) *Ciò premesso va osservato innanzitutto che entrambi gl'imputati risultano privi di qualsiasi precedente penale, privi di qualunque pendenza (circa la non applicabilità del limite alla concessione delle generiche di cui all'art. 1 L.24.7.2008 n. 125 ai reati commessi in epoca anteriore, cfr. Cass. 10646/2009). Al di là dell'uso personale di droga, non sono risultati comportamenti disdicevoli dagli stessi posti in essere in danno di altri. Nessun teste ha riferito di azioni violente, ovvero di aggressioni-intimidazioni realizzate dagli attuali imputati a danno di chicchessia. Sono anzi risultate circostanze per le quali sia l'uno che l'altra, oltre ad impegnarsi con diligenza e profitto nello studio al quale come studenti erano tenuti (Raffaele Sollecito era alla vigilia della laurea e Amanda Knox si impegnava con profitto e continuità nelle lezioni che frequentava all'Università) si manifestavano disponibili con gli altri (Raffaele Sollecito per la sera del 1° novembre avrebbe dovuto accompagnare Jovana Popovic alla stazione) e accettavano la fatica di un'attività lavorativa (Amanda Knox andava a lavorare la sera al pub di Diya Lùmumba) che si aggiungeva a quella richiesta dallo studio e dalla frequenza delle lezioni. Circostanze queste che appaiono significative ex art. 133 co. 2 n.2 c.p. Entrambi gl'imputati sono giovanissimi e lo erano ancora di più all'epoca dei fatti. L'inesperienza e l'im maturità proprie dell'età giovanile erano accentuate dal contesto in cui entrambi si trovavano perchè diverso da quello nel quale erano cresciuti e privo dei punti di riferimento abituali (la famiglia, gli amici, le conoscenze coltivate negli anni, il proprio paese e città di origine) che potevano valere a costituire sostegno, confronto e verifica continui nelle determinazioni della vita quotidiana. Così Amanda Knox, arrivata a Perugia da neanche due mesi, animata soltanto (per quanto gli atti hanno consentito di valutare) da curiosità e dal desiderio di fare le più diverse esperienze, si trovava a*



vivere privata di quella protezione e riparo costituiti, in particolare, dalla sua famiglia (al riguardo appare quanto mai significativo quanto dichiarato da Amanda in ordine alla sua "grande" famiglia, ai rapporti intensi e continui all'interno esistenti); analogamente Raffaele Sollecito al quale il padre telefonava di continuo, quale segno della necessità che il figlio ancora aveva di una presenza che continuamente l'avesse ascoltato, sostenuto e indirizzato; telefonate però inidonee a costituire quella vicinanza e controllo evidentemente ancora necessari (circostanze significative ex art. 133 co. 2 n. 4 cp). (omissis) “ [pag. 421\422 della sentenza della Corte di Assise di primo grado].

Le considerazioni del primo Giudice, di assoluta corrispondenza alle emergenze di causa, debbono quindi essere condivise e confermate anche in questa sede di rinvio.

Così come la Corte ritiene di condividere la valutazione di equivalenza operata dai Giudici di prime cure tra le concesse circostanze attenuanti generiche e la aggravante contestata, e ritenuta, sub reato di omicidio, come da motivazione di seguito riportata: “ (omissis) *Tali attenuanti generiche si valutano equivalenti e non anche prevalenti rispetto all'aggravante della violenza sessuale. Questa, infatti, ha un elevato rilievo e significato tanto da integrare, ove considerata di per sé sola, un reato autonomo di elevata gravità e, inserita come nella vicenda in oggetto nel delitto di omicidio, comporta la pena dell'ergastolo. In relazione all'incidenza di tale aggravante si valutano le circostanze attenuanti generiche, giustificate sulla base delle considerazioni sopra esposte, in termini di equivalenza e non anche di prevalenza.*(omissis) ” [pag. 422 della sentenza della Corte di Assise di primo grado].

La Corte, nel fare propria anche questa seconda valutazione operata dai Giudici di primo grado, ritiene di integrarla con la valutazione del tutto negativa della condotta tenuta dagli imputati *post delictum*, allorquando con una sostanziale adesione di entrambi, veniva operata una massiccia attività di intralcio delle indagini e di inquinamento probatorio, che si manifestava nel tentativo, solo parzialmente riuscito, di cancellazione delle tracce del reato commesso, e finanche con la costruzione, a fini di depistaggio, di una realtà simulata; attività di inquinamento probatorio che raggiungeva l'apice nella consumazione da parte di Amanda Marie Knox di un gravissimo delitto di calunnia in danno di Patrick Lumumba.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Perugia, nell'affermare la responsabilità di Amanda Marie Knox per il reato di calunnia di cui al capo F – e prosciogliendo gli imputati da tutti gli altri reati loro ascritti per non aver commesso il fatto - escludeva l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., e riconosceva le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 368 c.p., condannando l'imputata alla pena di anni 3 di reclusione, così motivando sul punto del trattamento sanzionatorio: *“(omissis) tenuti presenti i criteri di cui all'art. 133 c.p. e, riconosciute, per le considerazioni già spiegate dalla Corte di Assise di primo grado (mancanza di precedenti penali, giovane età, impegno nella vita scolastica, ecc...), le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante di cui all'art. 368, secondo comma, c.p., in considerazione della particolare gravità del delitto oggetto di calunnia, è equo determinare la pena per il delitto di calunnia in anni tre di reclusione”* .

Avverso la pronuncia della Corte di Assise di Appello di Perugia ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale di Perugia, il quale, svolti i motivi relativi all'impugnazione delle pronunce assolutorie, nel decimo motivo, relativo al delitto di calunnia, lamentava il mancato riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico.

Ricorreva in Cassazione anche la difesa di Amanda Marie Knox lamentando, con riguardo all'affermazione di responsabilità per la calunnia, la carenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di cui all'art. 368 c.p. (primo motivo); la violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 54 e 51 c.p. (secondo e terzo motivo), nonché la mancata giustificazione nella motivazione della scelta relativa alla pena, che si lamentava essere stata inflitta in misura decisamente superiore al minimo, e con rilevante aggravamento di quella di un anno comminata in primo grado (quarto motivo). La richiesta rivolta alla Cassazione era, dunque, quella di annullamento del capo F). Con motivi aggiunti, la difesa della Knox sosteneva inoltre che, avendo il Procuratore Generale concluso esplicitamente per la cassazione di tutta la sentenza impugnata, e quindi anche del capo relativo alla condanna per calunnia, dovesse intendersi tale impugnazione come adesione in via formale alla istanza di proscioglimento proposta al riguardo dalla difesa dell'imputata.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso avanzato dalla imputata Amanda Marie Knox anche in punto di trattamento sanzionatorio che indicava *“(omissis) come adeguatamente rapportato alla gravità dei fatti con motivazione logicamente sostenuta sul punto”*.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Rispondendo, per affermarne l'infondatezza, al motivo aggiunto della difesa Knox, con il rilievo che il Procuratore Generale aveva investito la Corte, nel decimo punto del suo ricorso, con richiesta di annullamento nel capo di condanna per il delitto di calunnia solo in punto di aggravante, la Cassazione riteneva fondata la doglianza del P.G., e mandava al Giudice del rinvio per riformulare, secondo parametri di maggiore plausibilità e con maggiore aderenza ai flussi informativi, la valutazione in punto di correlazione da istituire tra il fatto di calunnia e il più grave reato di omicidio e quindi *“sulla sussistenza o meno del nesso teleologico inizialmente contestato e ritenuto”*.

Nel dispositivo la Corte di Cassazione *“annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati cui ai capi A (in esso assorbito il capo C), B, D, E ed all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. contestata in relazione al capo F) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Rigetta il ricorso di Knox Amanda Marie che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Lumumba Diya....”*

Questo il quadro di riferimento in cui questa Corte deve inquadrare il trattamento sanzionatorio conseguente alla pronuncia di affermazione della responsabilità penale degli imputati in tutti i reati loro ascritti.

La reiezione della impugnazione avanzata dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di primo grado, sul profilo della concessione delle circostanze attenuanti, unitamente alla reiezione della impugnazione avanzata dalle difese degli imputati Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito in punto di valutazione di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la ritenuta aggravante di cui all'art. all'art. 575, primo comma n. 5 c.p., impone il mantenimento del trattamento sanzionatorio già irrogato agli imputati con la sentenza di primo grado in relazione a tutti i reati di cui gli stessi sono stati ritenuti responsabili in concorso tra loro; e che deve fissarsi in 25 anni di reclusione per ciascuno degli imputati.

Residua la valutazione dell'autonomo reato di calunnia contestato esclusivamente ad Amanda Marie Knox, in relazione al quale risulta indispensabile formulare alcune osservazioni in ordine al limite del giudicato sostanziale conseguente alla pronuncia della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione che disponeva il rinvio a questa Corte territoriale.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Si deve ritenere che si sia sicuramente formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità della Knox in ordine al reato di calunnia, aggravata dalla previsione di cui al secondo comma dell'art.368 c.p.; così come si deve ritenere che si sia formato giudicato sostanziale sulla concessione da parte della Corte di Assise di appello di Perugia delle attenuanti generiche all'imputata.

Dal rigetto del ricorso della difesa Knox che, oltre a motivi attinenti la sussistenza del reato, conteneva anche un motivo relativo al *quantum* di pena applicata dalla Corte d'Assise d'appello di Perugia, preso in considerazione dalla Cassazione per ritenerlo infondato, deriva che, con riferimento al delitto di cui all'art. 368, comma 2, c.p. (e, quindi, mono-aggravato), si è formato il giudicato, con la conseguenza che sarebbe stato inibito al giudice del rinvio, qualora avesse ritenuto, all'esito del giudizio, non sussistente l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., scendere al di sotto della pena di anni 3 di reclusione, già espressamente valutata dalla Suprema Corte come adeguatamente rapportata alla gravità dei fatti.

Questo non può significare, però, che detta pena per il reato di calunnia sia da ritenere imm modificabile, qualora venga affermata la sussistenza dell'ulteriore aggravante del nesso teleologico con il reato di omicidio.

Si tratta di un'aggravante che connota il fatto di calunnia come particolarmente grave perché realizzato dalla Knox in un'ottica esclusiva di depistaggio, per ottenere l'impunità per sé e per i due complici, gravando dell'accusa di omicidio un soggetto che sapeva essere del tutto estraneo ai fatti e, dunque, innocente. Si è di fronte, quindi, a una maggiore intensità del dolo di calunnia, e ad una maggiore pericolosità di chi ha commesso il reato in funzione strumentale, per garantire a se stessa e agli altri autori dell'omicidio di andare esenti da responsabilità.

Appare pertanto di tutta evidenza come, alla luce di questa ulteriore aggravante, alla condotta di reato debba riconoscersi uno spessore, in punto di gravità, sicuramente diverso e superiore a quello preso in considerazione dai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Perugia, che hanno operato le valutazioni sulla pena, essendo giunti all'obbligata conclusione – dato che avevano pronunciato l'assoluzione dal reato di omicidio – che si trattava di reato grave per la enormità dell'accusa rivolta all'innocente Lumumba, ma sganciato da ogni collegamento finalistico rispetto al delitto di omicidio.



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Opinare diversamente e, quindi, ritenere che il trattamento sanzionatorio stabilito dal primo Giudice d'appello sia imm modificabile, vorrebbe dire accettare l'incongrua conclusione che l'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione possa produrre solo l'effetto, per il giudice del rinvio, di dichiarare la sussistenza dell'ulteriore aggravante del reato di calunnia, senza pervenire, nonostante la valenza dell'aggravante stessa, ad alcuna riconsiderazione in ordine alla relativa incidenza sulla pena; quindi, senza un effetto sostanziale sulla nuova pronuncia del Giudice del rinvio.

Escluso che ciò possa ammettersi, sulla base dei principi di razionalità e di economia dei mezzi che debbono informare il processo penale, deve prendersi atto di come, nella situazione in esame, una effettiva rivalutazione in termini di gravità possa apparire inibita dall'avvenuto riconoscimento da parte della Corte d'Assise d'Appello di Perugia delle circostanze attenuanti generiche e dal formulato giudizio di bilanciamento in regime di equivalenza.

Come già evidenziato, deve ritenersi che la pronuncia della Corte di Cassazione non abbia inciso sull'avvenuto riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis c.p., posto oltretutto che nel suo appello il Procuratore Generale devolveva, quanto al reato di calunnia, solo la questione del mancato riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico.

Dunque, se in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche con riferimento al delitto di calunnia mono-aggravata effettuato dalla Corte di Assise di appello di Perugia ogni valutazione deve ritenersi inibita dal giudicato sostanziale formatosi, diversamente occorre argomentare in punto di valutazione ex art. 69 c.p. della rilevanza delle concesse attenuanti.

La possibilità di diversamente bilanciare, per il reato di calunnia, le attenuanti generiche, una volta riconosciuta l'esistenza dell'ulteriore aggravante in precedenza esclusa dal giudizio di comparazione, non può essere esclusa; ma, anzi, deriva direttamente dall'apprezzamento di maggiore gravità del reato ritenuto pluriaggravato, giudizio questo espressamente demandato a questa Corte dalla Corte di Cassazione.

Con la conseguenza che, una volta affermato che la calunnia aggravata ex art. 368, comma 2, c.p. è anche aggravata ex art. 61 n. 2 c.p., ritiene la Corte che le attenuanti generiche siano, per questo reato, sub-valenti rispetto all'anzidetto corredo di aggravanti.

Di talché, la pena da irrogare ad Amanda Marie Knox per il delitto di calunnia pluriaggravato deve essere individuata in quella di anni 3 e mesi 6 di reclusione (pena base



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

di anni 2 e mesi 6 di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 368 c.p. alla pena di anni 3 di reclusione, ed ulteriormente aumentata per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. alla anzidetta misura finale).

In buona sostanza, lo sviluppo processuale venutosi a determinare in conseguenza dell'annullamento della pronuncia parzialmente assolutoria emessa dalla Corte di Assise di appello di Perugia - la quale aveva operato una rideterminazione della pena inflitta per il delitto di calunnia ad Amanda Marie Knox - ed in conseguenza delle statuizioni che sul punto venivano adottate dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio, ha determinato un trattamento sanzionatorio autonomo del delitto di calunnia, oramai svincolato dalla continuazione, ritenuta, ma non motivata, dai Giudici di prime cure.

In conclusione, la Corte, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione emessa in data 25.3.2013 nr 422, sull'appello proposto da Amanda Marie Knox, Raffaele Sollecito e dal Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa in data 4/5.12.2009 dalla Corte di Assise di Perugia, ritenuta la infondatezza delle impugnazioni avanzate dagli imputati e ritenuta la sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 nr 2 c.p. relativamente al delitto di cui all'art. 368, comma secondo c.p., e valutate le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. concesse in relazione a quest'ultimo delitto *minus* valenti rispetto alle contestate aggravanti, ridetermina la pena inflitta ad Amanda Marie Knox complessivamente in anni 28 e mesi sei di reclusione.

La sentenza impugnata deve essere confermata nelle restanti statuizioni.

Gli imputati debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio ed a quelle di difesa delle parti civili costituite, per il presente grado e per quello di legittimità, che la Corte ritiene equo liquidare come segue, avuto riguardo alla durata del processo ed all'impegno professionale profuso dai difensori delle parti:

Per la parte civile Patrick Diya Lumumba nella somma complessiva di € 12.650,00, oltre accessori come per legge;

Per la parte civile Aldalia Tattanelli nella somma complessiva di € 4.500,00, oltre accessori come per legge;

Per le parti civili Lyle Kercher e Stephanie Arline Kercher nella somma complessiva di € 11.000,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge;



Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Per le parti civili John Leslie Kercher, Arline Carole Lara Kercher e John Ashley Kercher nella somma complessiva di € 15.000,00, oltre accessori come per legge.

Valutata la complessità del procedimento reputa congruo la Corte fissare il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M

Visto l'art. 627 c.p.p. la Corte, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione emessa in data 25.3.2013 nr 422, sull'appello proposto da Amanda Marie Knox, Raffaele Sollecito e dal Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa in data 4/5.12.2009 dalla Corte di Assise di Perugia, e ritenuta la sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 nr 2 c.p. relativamente al delitto di cui all'art. 368, comma secondo c.p., ridetermina la pena inflitta ad Amanda Marie Knox complessivamente in anni 28 e mesi sei di reclusione.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio ed a quelle di difesa delle parti civili costituite, per il presente grado e per quello di legittimità, che liquida come segue:

Per la parte civile Patrick Diya Lumumba nella somma complessiva di € 12.650,00, oltre accessori come per legge;

Per la parte civile Aldalia Tattanelli nella somma complessiva di € 4.500,00, oltre accessori come per legge;

Per le parti civili Lyle Kercher e Stephanie Arline Kercher nella somma complessiva di € 11.000,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge;

Per le parti civili John Leslie Kercher, Arline Carole Lara Kercher e John Ashley Kercher nella somma complessiva di € 15.000,00, oltre accessori come per legge.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Il Presidente estensore